



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in Relazioni Internazionali Compareate
(ordinamento LM52)

Tesi di Laurea

Violenza di genere offline e online: i casi di Cina e Corea del Sud nell'ambito della CEDAW

Relatrice

Ch.ma Prof.ssa Sara De Vido

Laureanda

Matilde Ramolini
Matricola 899009

Anno Accademico

2025/2026

*Alle donne che il silenzio ha cercato di cancellare,
a quelle che hanno trasformato la propria voce in lotta
e a quelle che ancora attendono di essere ascoltate.*

Violenza di genere offline e online: i casi di Cina e Corea del Sud nell'ambito della CEDAW

Sommario

Violenza di genere offline e online: i casi di Cina e Corea del Sud nell'ambito della CEDAW	1
Abstract	3
CAPITOLO 1- La CEDAW: quadro giuridico, evoluzione del concetto di discriminazione e obblighi giuridici	10
1.1 Origine e finalità della Convenzione sull'eliminazione di ogni 10	
forma di discriminazione contro le donne.....	10
1.2 Il Comitato CEDAW, il sistema delle Raccomandazioni Generali e il Protocollo Opzionale	27
1.3 Le Raccomandazioni Generali n.19 e n.35: la violenza di 39	
genere come forma di discriminazione e gli obblighi statali	39
CAPITOLO 2- CINA E COREA DEL SUD: RISERVE, RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DELLA CEDAW E DELLE RACCOMANDAZIONI GENERALI N.19 E N.35	53
2.1 Adesione formale alla Convenzione: cronologia e dichiarazioni	53
2.2 Recepimento e attuazione della CEDAW e delle Raccomandazioni Generali n.19 e n.35 nell'ordinamento cinese	62
2.3 Recepimento e attuazione della CEDAW e delle Raccomandazioni Generali n.19 e n.35 nell'ordinamento sudcoreano	75
CAPITOLO 3 – VIOLENZA DOMESTICA E SESSUALE IN CINA E COREA DEL SUD	88
3.1 La violenza domestica nella CEDAW e nelle Raccomandazioni Generali n.19 e n.35.....	88
3.2 Violenza domestica in Cina: casi, normativa nazionale e ostacoli culturali	97
3.3 Violenza domestica in Corea del Sud: casi, normativa nazionale e ostacoli culturali	116
3.4 Critiche del Comitato CEDAW e rapporti periodici su Cina e Corea del Sud: incongruenze, risposte e dichiarazioni dei Paesi	129
3.4.1 Cina.....	129
3.4.2 Corea del Sud	134
3.5 La violenza sessuale nella CEDAW e nelle Raccomandazioni Generali n.19 e n.35.....	137
3.6 Normative nazionali sulla violenza sessuale in Cina: progressi e sfide culturali	144
3.7 Normative nazionali sulla violenza sessuale in Corea del Sud: progressi e sfide culturali..	160
3.8 Critiche del Comitato CEDAW e i rapporti periodici su Cina e Corea del Sud: la questione del consenso, le lacune normative e le dichiarazioni dei Paesi.....	178
3.8.1 Cina.....	178
3.8.2 Corea del Sud	182
CAPITOLO 4 – VIOLENZA DI GENERE ONLINE IN CINA E COREA DEL SUD.....	186
4.1 Violenza di genere online: definizione e riconoscimento nella Raccomandazione Generale n.35 del Comitato CEDAW	186
4.2 La violenza online in Cina: casi, normativa nazionale e femminismo digitale.....	202
4.3 La violenza online in Corea del Sud: casi, normativa nazionale e attivismo digitale	219

4.4 Critiche del Comitato CEDAW e i rapporti periodici su Cina e Corea del Sud	236
4.4.1 Cina	236
4.4.2 Corea del Sud	240
Conclusioni	244
Bibliografia.....	249
Paper e articoli	249
Sitografia	265
Trattati.....	266
Documenti	267
UE	267
ONU	268
Cina	271
Corea del Sud	272
ONG	272
Sentenze	273

Abstract

This thesis examines offline and online gender-based violence in China and South Korea within the framework of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), with particular reference to General Recommendations No. 19 and No. 35. Through a comparative analysis of the two legal systems, this research aims to highlight the normative progress achieved, the persistent challenges in the implementation of obligations under CEDAW, and the role of their respective sociocultural contexts in influencing its effective implementation.

Gender-based violence against women constitutes the most widespread human rights violation globally. Gender-based violence refers to all acts that disproportionately affect women on the basis of their sex and that constitute a form of structural discrimination. The types of gender-based violence are numerous and constantly evolving, and include acts that cause physical, sexual, economic, and emotional harm. According to UN Women data, one in three women has experienced physical or sexual violence; every day, approximately 137 women or girls are killed by a family member or intimate partner; around 4 million girls continue to be subjected to female genital mutilation; and annually, approximately 840 million women experience at least one form of gender-based violence, while around 316 million suffer violence perpetrated by an intimate partner.

The main forms of gender-based violence include psychological violence, which includes behaviors such as coercion, control, intimidation and blackmail intended to belittle, dominate and isolate the victim; sexual violence, which refers to non-consensual sexual acts, including rape, the trafficking of women and girls, groping, sexually explicit comments or advances, and sexual harassment; domestic violence, which refers to acts of physical, sexual, psychological and economic abuse perpetrated within the family or household; economic violence, involving behaviours aimed at restricting, damaging and controlling victims' financial resources and thereby preventing them from leaving abusive relationships; online violence, which includes the dissemination or threatened dissemination of intimate images and videos without the victim's consent, including digitally manipulated or AI-generated content, as well as online threats, hate campaigns, sexist abuse, cyberharassment and cyberbullying; physical violence, defined as any intentional act that causes pain, fear or physical injury, including slapping, kicking, punching, burning and strangulation. In addition, practices such as female genital mutilation, forced marriage, forced abortion, forced sterilization and stalking are also recognized as forms of gender-based violence.

Gender-based violence has severe consequences for women's physical, psychological, and sexual health. Its effects may include depression, anxiety, eating disorders, insomnia, post-traumatic stress disorder, difficulties in forming and maintaining interpersonal relationships, loss of trust in others and

in society, suicidal behaviors, and, in the most severe cases, death. Furthermore, it may result in permanent physical injuries, chronic health conditions, and substance abuse involving alcohol or drugs. In cases of sexual violence, the consequences may also include unwanted pregnancies, forced abortions, sexually transmitted infections and diseases, such as HIV, as well as chronic pain.

Certain groups of women and girls are particularly vulnerable to gender-based violence. Approximately one in six girls experiences physical or sexual violence within an intimate relationship. Similarly, women with disabilities face a higher risk of experiencing intimate partner violence than women without disabilities. Women who participate in public life, such as journalists, activists and politicians, are also disproportionately exposed to psychological abuse, online threats and sexist harassment. These forms of abuse are increasingly associated with the growing phenomenon of online gender-based violence. According to UN Women, one in ten women in the European Union has experienced cyberharassment; in South Korea, approximately 85% of women have been subjected to online harassment and abuse; while in the Arab region, around 60% of women have experienced forms of digital violence.

Gender-based violence is deeply rooted in structural gender inequalities, which are often exacerbated in situations of humanitarian emergencies, climate crises, poverty, and armed conflict. Evidence reported by UN Women shows this relationship: following Hurricane Katrina in 2005, reported cases of rape against displaced women increased sixfold; after the Canterbury earthquake in New Zealand, cases of domestic violence rose by 53%; while in Ethiopia, periods of severe drought contributed to an increase in forced child marriages, often arranged in exchange for livestock.

The right of women to live free from violence and discrimination is protected by several international treaties, such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Adopted by the United Nations General Assembly on 18 December 1979 and entering into force on 3 September 1981, CEDAW is widely regarded as one of the most important international instruments for the protection and promotion of women's rights. The Convention was created during a period of growing international concern regarding women's rights and gender discrimination. Gender equality had already been established as a fundamental principle of the United Nations since its founding. Indeed, the 1945 United Nations Charter, the 1948 Universal Declaration of Human Rights, and the 1966 International Covenants already established the prohibition of discrimination based on sex and the obligation of States to ensure equal rights for women and men. However, the formal recognition of these principles proved insufficient to effectively address the discrimination experienced by women in practice. As a result, the Commission on the Status of Women (CSW) promoted the development and adoption of several international instruments concerning women's rights, including the 1952 Convention on the Political Rights of Women and the 1962 Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages. Despite their importance, these instruments were unable to

provide a comprehensive framework for addressing the full range of discrimination faced by women. Consequently, the need for a more comprehensive and coherent legal instrument became increasingly evident, leading to the adoption of the 1967 Declaration on the Elimination of Discrimination against Women and, subsequently, to the drafting of a legally binding international convention. Between 1976 and 1979, the CSW drafted the text of CEDAW, and the Convention ultimately entered into force in 1981.

Article 1 of the Convention defines discrimination against women as any distinction, exclusion, or restriction based on sex that impairs the recognition, enjoyment and exercise of human rights and fundamental freedoms. This definition includes both direct discriminations, resulting from explicitly discriminatory treatment, and indirect discrimination, arising from seemingly neutral laws, policies and practices that nevertheless have a disproportionate negative impact on women. Furthermore, CEDAW applies not only to acts committed by the State but also to conduct carried out by private actors. The Convention seeks to eliminate all forms of discrimination, both *de jure* and *de facto*, in order to achieve substantive equality between women and men. The obligations under the Convention fall into three categories, namely: the obligation to respect women's rights and ensure gender equality within domestic legislation; the obligation to protect women's rights, as well as prevent and combat gender-based discrimination; and the obligation to fulfil women's rights by promoting gender equality across all spheres of social, political and economic life. The effective implementation of these obligations requires measures aimed at challenging gender stereotypes and discriminatory traditional norms, reducing the socio-economic inequalities that disproportionately affect women, and strengthening women's participation in decision-making processes. Indeed, the achievement of substantive equality demands a profound transformation of cultural norms as well as social and economic institutions.

The implementation of the Convention is monitored by the CEDAW Committee, a body composed of 23 independent experts elected by States parties from among their nationals. The Committee performs several important functions, most notably monitoring States' compliance with the Convention through the examination of periodic reports, which outline the measures adopted, progress achieved, and data collected at the national level. Following this review process, the Committee issues Concluding Observations, in which it identifies areas of concern and provides recommendations aimed at addressing existing shortcomings. The Committee's mandate was further expanded with the entry into force of the Optional Protocol in 2000, which empowered it to examine communications submitted by individuals or groups alleging serious violations of rights protected under the Convention, provided that all available domestic remedies have been exhausted. In addition to its monitoring function, the Committee is responsible for interpreting the Convention and for adapting its application to evolving historical, social, political, and cultural contexts. Through the adoption of the General Recommendations, it has progressively expanded and clarified the scope of the Convention by addressing issues that were not explicitly included in its original text. One of the most significant developments in this regard was the

recognition of gender-based violence as a form of discrimination against women through General Recommendation No. 19, adopted in 1992. GR 19 established that States are subject to a due diligence obligation to take all the appropriate measures to prevent, investigate, punish and provide remedies for all acts of violence against women, including the provision of adequate compensation for victims. This framework was subsequently reinforced by General Recommendation No. 35, adopted in 2017, which updated and expanded GR 19. Among its most significant innovations, GR 35 introduced the specific term "*gender-based violence against women*" and identified unequal power relations, male privilege, and the structural exercise of male power over women as the underlying causes of the phenomenon. Furthermore, it explicitly recognised online gender-based violence as a serious and emerging form of violence against women, thereby extending the Convention's scope to forms of abuse facilitated by digital technologies.

Chapter I of this thesis is devoted to the analysis of the history and purposes of the Convention, as well as its structure and related mechanisms. In particular, the chapter examines the recognition of gender-based violence, both online and offline, as a form of discrimination against women, and the obligations of States parties upon ratification. The aim is to analyze both the progress achieved through CEDAW, recognized as a fundamental instrument for the protection of women's rights, and the persistent challenges and critical issues that continue to characterize societies worldwide, particularly the enduring gap between international legal norms and social reality. Within this framework, both the innovative features of the Convention and the critiques advanced by various scholars will be highlighted. Particular attention is also devoted to General Recommendations No. 19 and No. 35, and their innovative and inclusive nature, without which gender-based violence would not have been recognized as a form of discrimination.

Chapter II addresses the adoption, incorporation and implementation of CEDAW and of General Recommendations No. 19 and No. 35 in the two countries under examination, namely South Korea and China. In particular, the chapter analyses the progress achieved in both countries following their ratification of CEDAW, the reservations entered regarding certain articles and specific provisions, and the criticisms raised by the CEDAW Committee, including those directed at China regarding forced sterilization and other coercive reproductive policies implemented under the "*One Child Policy*". Furthermore, it highlights the role of feminist movements in the adoption, implementation and enforcement of CEDAW, as well as of other legal instruments aimed at protecting women's rights in both countries.

Beyond a personal interest in the two countries, their selection is based on their geographical location in Asia, the influence of Confucianism within their respective socio-cultural contexts, and their classification as emerging economies. These factors are particularly relevant to the analysis, as shared

cultural elements have shaped women's experiences in comparable ways and have influenced both domestic legislation on women's rights and the implementation of CEDAW. In particular, Confucian tradition has contributed to the construction of gender roles and social norms rooted in female subordination. Likewise, rapid economic development and modernization have further affected women's status, in some cases positively and in others negatively. It is also important to consider differences and similarities arising from their respective political systems. China is characterized by a one-party system and strong authoritarian state control, in which policy-making processes and civil society participation are heavily influenced and constrained by the Chinese Communist Party (PCC). South Korea, as a democracy is characterized by a pluralistic system and a broader degree of political, social and freedoms. On this basis, it might be assumed that such political and institutional differences have gradually produced significant divergences at both the normative and cultural levels. However, as will be shown throughout this thesis, both countries, despite having improved their political systems and ratified several international human rights and women's rights treaties, continue to display significant shortcomings in both legal and judicial implementation. Moreover, cultural frameworks and traditional values continue to negatively affect the effective application of the Convention and, consequently, the realization of gender equality.

In this context, Chapter III focuses on two forms of offline gender-based violence, namely domestic violence and sexual violence, analyzing how these are addressed in General Recommendations No. 19 and No. 35, as well as in the legal systems of South Korea and China. By analyzing the evolution of laws against domestic and sexual violence, as well as the deep connection between tradition and gender-based violence, this chapter aims to highlight both the legal and social progress made in the two countries and the cultural challenges that persist. In addition, it will present the criticisms raised by the Committee in relation to China and South Korea regarding domestic and sexual violence. In both China and South Korea, domestic violence has long been considered a private matter due to the influence of Confucian values. In this context, children are expected to obey their parents, and wives are expected to respect their husbands and meet their needs. The violation of hierarchical roles has contributed to the justification of abuse and violence, which are often interpreted as tools for maintaining discipline and family order, as well as matters confined to the private sphere. In fact, in China, the first specific law on domestic violence did not come into effect until 2016. Similarly, in South Korea, women have traditionally occupied a subordinate position within the family structure. As in China, family relationships were based on the Confucian and patriarchal system of the "*Three Bonds and Five Relationships*", which emphasized hierarchy within the family and male authority, requiring women to obey their father before marriage, their husband after marriage, and their son following their husband's death. In this context, domestic violence has long been tolerated and normalized as a means of maintaining family harmony and reinforcing patriarchal order. These Confucian principles have also influenced perceptions of sexual violence, which has likewise been regarded as a private matter and

taboo capable of undermining social harmony and family honor. Traditional values such as chastity and modesty have historically been attributed to Chinese women, who, in cases of sexual violence, were, and still are, expected to demonstrate strong physical resistance in order to preserve their virtue or their *mianzi* (面子), a Chinese term that literally translates as "face" but refers to social reputation. In some cases, the social stigma associated with sexual violence became so intense that suicide was perceived as the only remedy for restoring the victim's honor. Furthermore, historically in China, rape was considered not a violation of a woman's physical and sexual autonomy, but rather a crime against the personal property of the victim's father or husband, thereby prioritizing male interests over women's rights. Similarly, in South Korea, due to Confucian influences, issues related to sexual violence and abuse have historically been viewed as private matters or taboos. As a result, a strong social stigma persists around victims of sexual violence, who are particularly discouraged from reporting, also due to the inadequacy of national laws and the judicial system. In fact, reporting rates in South Korea remain significantly low compared to other violent crimes.

Finally, Chapter IV focuses on online violence and its recognition as a new form of discrimination against women under CEDAW through Recommendation No. 35. In particular, the chapter will analyse phenomena such as deepfakes and spy cameras, as well as the role of digital feminist activism in countering such abuses. The chapter also examines the legislation regarding online crimes in both countries and the criticisms raised by the CEDAW Committee in recent periodic reports. Both countries, characterized by high levels of digitalization and connectivity, have experienced a serious spread of new forms of digital gender-based violence, including cyberharassment, cyberbullying, hate campaigns and online abuse, doxxing, revenge porn, and deepfakes. In particular, South Korea represents one of the most significant international cases of sexual cybercrimes. National data show a steady increase in such crimes, which rose from approximately 2,000 in 2020 to over 5,000 in 2021 and to more than 10,000 in 2022. Among the most widespread phenomena is the use of spy cameras, known in Korean as *molka*, to secretly film the lives of women and girls in public and private spaces, and then distribute or sell the videos and images online. One of the most notorious cases is the *Nth Room* case, a Telegram chat room where thousands of sexually explicit images and videos of young girls, including minors, were shared without their consent and often obtained through coercion. The advent of AI has further exacerbated the phenomenon, enabling the creation and dissemination of sexual deepfakes from simple photographs. Victims of such forms of violence face numerous obstacles in accessing justice and legal protection, including the anonymity of digital spaces, difficulties in removing content, insufficient enforcement of existing regulations, as well as the persistence of social stigmatization of victims and limited training of authorities. The rise in these forms of gender-based violence is closely linked to the growing misogynistic and anti-feminist sentiment in the country, fuelled by conservative parties and former President Yoon Suk-yeol. In this context, South Korean feminists, as well as female journalists and politicians, who are fighting for women's rights and against these forms of violence, are particularly

targeted by hate campaigns, sexual and misogynistic harassment, and doxxing. However, new forms of digital feminism continue to play a vital role in raising public awareness, supporting victims, and promoting governmental reforms aimed at ensuring greater accountability for perpetrators. Similarly, China is also a hyperconnected and technologically advanced country, although it is characterized by a significantly higher level of state control over digital spaces. In fact, Chinese feminists continue to face not only the spread of online violence but also the limitations imposed by government censorship, which hinder their efforts to raise awareness, mobilize support, and critique the laws. Furthermore, anonymity and legal gaps continue to facilitate the spread of harassment, hate campaigns, and non-consensual sexual content. Nevertheless, Chinese activists have developed innovative strategies to circumvent the restrictions imposed by censorship and misogynistic online spaces, for example, through the use of VPNs, coded language, and other creative forms of digital activism, in order to keep the public debate on women's rights alive and also engage with activists in other countries.

CAPITOLO 1- La CEDAW: quadro giuridico, evoluzione del concetto di discriminazione e obblighi giuridici

1.1 Origine e finalità della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne

La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) è uno degli strumenti internazionali più importanti in materia di diritti delle donne. Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la Risoluzione 34/180, ed entrata in vigore il 3 settembre 1981, la CEDAW definisce la discriminazione contro le donne come:

“ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo”¹.

La Convenzione è volta, quindi, a eliminare le discriminazioni di genere in ogni ambito della vita sociale, politica, economica e familiare. Gli stati che la ratificano devono impegnarsi a:

“incorporare il principio dell'uguaglianza dell'uomo e della donna nel loro sistema giuridico, abolire tutte le leggi discriminatorie e adottarne di appropriate che vietano la discriminazione contro le donne; istituire tribunali e altre istituzioni pubbliche per assicurare l'effettiva protezione delle donne dalla discriminazione; e di assicurare l'eliminazione di tutti gli atti di discriminazione contro le donne da parte di persone, organizzazioni o imprese”².

I primi strumenti internazionali dedicati alla tutela dei diritti delle donne risalgono agli inizi del XX secolo. In seguito alla nascita delle Nazioni Unite, furono adottati trattati specifici come la Convenzione del 1952 sui diritti politici delle donne e la Convenzione del 1957 sulla nazionalità delle donne coniugate. Tali strumenti, tuttavia, persero rapidamente rilievo politico, poiché si diffuse la convinzione che la tutela dei diritti umani, compresi quelli delle donne, potesse essere meglio garantita attraverso disposizioni generali di non discriminazione inserite nei principali trattati internazionali, come l'articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e dei due Patti del 1966 sui diritti civili e

¹ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti, p.3, in <https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/CEDAW.pdf>.

² Ibid.

politici e sui diritti economici, sociali e culturali. A queste norme generali si affiancarono ulteriori convenzioni settoriali promosse da organizzazioni internazionali, quali l'ILO e l'UNESCO. Tuttavia, durante gli anni Sessanta, emerse con chiarezza la limitata efficacia degli strumenti esistenti nel garantire la piena tutela dei diritti delle donne, rendendo necessaria l'adozione di misure più incisive. In tale contesto, nel 1967 la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite elaborò la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata successivamente dall'Assemblea Generale. Sebbene rappresentasse un passo significativo nell'affermazione dei diritti delle donne, la Dichiarazione non possedeva carattere giuridicamente vincolante, limitandosi a sollecitare l'impegno politico degli Stati per contrastare le discriminazioni. Fu soltanto nel 1973 che la Commissione sulla condizione delle donne delle Nazioni Unite (CSW)³ incominciò a elaborare una convenzione giuridicamente vincolante contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. Il negoziato sui contenuti della convenzione si protrasse per altri sei anni, subendo un'accelerazione alla fine degli anni Sessanta, in vista della Conferenza mondiale sul decennio delle donne prevista per luglio 1980. L'Assemblea Generale adottò infine la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) il 18 dicembre 1979, segnando un momento di svolta nella tutela internazionale dei diritti umani delle donne⁴.

La Convenzione si fonda sul principio, già sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della proibizione di ogni discriminazione basata sul sesso, integrando gli standard internazionali preesistenti in materia di diritti delle donne. Tuttavia, essa si distingue per l'approccio innovativo e per la portata sostanziale dei suoi contenuti, i quali vanno oltre il semplice richiamo formale all'uguaglianza⁵. La CEDAW è definita come una vera e propria "carta internazionale dei diritti delle donne" in quanto fornisce agli Stati indicazioni su come garantire i diritti delle donne. Essa va oltre gli approcci tradizionali e analizza i processi strutturali e dinamici che alimentano e perpetuano la disuguaglianza di genere a livello globale⁶.

Nel preambolo della Convenzione si riconosce esplicitamente che, nonostante gli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per promuovere i diritti umani delle donne, queste continuano a subire gravi forme di

³ Da: Camera dei deputati, Commissione sullo status delle donne (CSW), in <https://internazionale.camera.it/conferenze-organizzazioni-internazionali/commissione-status-donne-csw>, consultato il 05/06/2025. : *"La CSW, istituita dal Consiglio Economico e Sociale dell'ONU nel 1946 ha il compito di fornire raccomandazioni all'ECOSOC relative alla promozione dei diritti delle donne in campo politico, economico, sociale e dell'istruzione. La Commissione si riunisce annualmente per valutare le sfide future, definire gli standard globali e attuare politiche per promuovere l'uguaglianza di genere."*

⁴ La Convenzione CEDAW: storia e contenuti di una convenzione dalla parte delle donne, in http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv_pricip/d_cedaw_donne/cedaw_introduzione.html#Anchor-ratifica-35882, consultato il 28/05/2025.

⁵ La Convenzione CEDAW: storia e contenuti di una convenzione dalla parte delle donne.

⁶ Rana Bandana, Perrie Victoria, *CEDAW: A Tool for Addressing Violence against Women*, Sustainable Development Policy Institute, 2019, p.112, in <http://www.jstor.com/stable/resrep24393.12>.

discriminazione. Si afferma inoltre che la discriminazione nei confronti delle donne costituisce una violazione dei principi di uguaglianza e della dignità umana, ostacolando la loro piena partecipazione alla vita politica, economica e sociale del proprio Paese, e limitando lo sviluppo del benessere familiare e collettivo. La CEDAW non si limita a garantire l'uguaglianza formale di fronte alla legge, ma introduce un insieme di obblighi volti a promuovere un'effettiva uguaglianza sostanziale tra donne e uomini. In particolare, la Convenzione richiede agli Stati parte l'adozione di misure concrete in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, con l'obiettivo di rimuovere ogni ostacolo strutturale e culturale alla parità. Infatti, un elemento fondamentale della CEDAW è il suo impegno esplicito nel trasformare gli stereotipi di genere e i modelli socioculturali che legittimano o perpetuano la subordinazione femminile. Gli Stati contraenti sono tenuti a promuovere l'uguaglianza e la non discriminazione non solo attraverso riforme legislative, ma anche tramite politiche educative, culturali e sociali volte a modificare i comportamenti e le rappresentazioni collettive relative ai ruoli di genere. La Convenzione impone agli Stati obblighi positivi di eliminazione della discriminazione in relazione all'esercizio dei diritti civili, economici, sociali e culturali, richiedendo l'adozione di politiche pubbliche adeguate. Essa stabilisce inoltre la legittimità delle "azioni positive", da mantenere fino al raggiungimento di una piena ed effettiva parità tra sessi, riconoscendo così la necessità di interventi differenziati per eliminare disuguaglianze di fatto⁷.

A seguito della sua adozione nel 1979, la CEDAW conobbe un processo di ratifica relativamente rapido, che ne consentì l'entrata in vigore il 3 settembre 1981. Attualmente, gli Stati parte sono 189, alcuni dei quali hanno aderito successivamente mediante lo strumento dell'adesione. La Piattaforma d'azione di Pechino del 1995⁸ fissò tra gli obiettivi prioritari il conseguimento di una ratifica universale della Convenzione entro il 2000, tuttavia, tale obiettivo non fu raggiunto, e rimane tuttora al centro dell'impegno delle Nazioni Unite⁹.

Il testo della CEDAW fu elaborato da gruppi di lavoro della Commissione sulla condizione delle donne nel corso del 1976 e, successivamente, attraverso approfondite discussioni condotte da un gruppo di lavoro della Terza Commissione dell'Assemblea Generale tra il 1977 e il 1979. L'elaborazione della Convenzione fu fortemente incoraggiata dal Piano Mondiale d'Azione per l'attuazione degli obiettivi dell'Anno Internazionale della Donna¹⁰, adottato dalla Conferenza Mondiale dell'Anno Internazionale

⁷ La Convenzione CEDAW: storia e contenuti di una convenzione dalla parte delle donne.

⁸ AIDOS, La IV conferenza mondiale delle donne Pechino, 4-15 settembre 1995, in http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/ho_me_pechino.html, consultato il 15/06/2025.: *"La Piattaforma, composta da più di 3,200 operatori, 4,041 giornalisti provenienti da 124 Paesi, si occupò di diversi ambiti, quali: donne e ambiente, donne e salute, diritti umani delle donne, donne e povertà, istruzione e formazione, violenza contro le donne."*

⁹ La Convenzione CEDAW: storia e contenuti di una convenzione dalla parte delle donne.

¹⁰ Centro di Ateneo per i Diritti Umani, *Le Conferenze internazionali sulla donna*, in <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/le-conferenze-internazionali-sulla-donna-1>, consultato il 12/06/2025.: *"L'Anno Internazionale della Donna, ovvero il 1975, fu scelto dalla Commissione sulla Condizione della Donna (CSW)*

della Donna svoltasi a Città del Messico nel 1975. Tale Piano invocava infatti l'adozione di una convenzione specifica per l'eliminazione della discriminazione contro le donne; anche l'Assemblea Generale dell'ONU intervenne sollecitando la Commissione a concludere i lavori entro il 1976, così da permettere la presentazione della Convenzione in occasione della Conferenza mondiale di riesame di metà decennio sul Decennio delle Nazioni Unite per la Donna¹¹, prevista a Copenaghen nel 1980. La Convenzione fu adottata dall'Assemblea Generale nel 1979 con 130 voti a favore, nessun voto contrario e 10 astensioni (Risoluzione 34/180). In quella sede, l'Assemblea esprime la speranza che la Convenzione entrasse in vigore rapidamente e incaricò il Segretario Generale di presentare il testo alla Conferenza mondiale di metà decennio sul Decennio delle Nazioni Unite per la Donna. Nel corso di una cerimonia speciale svoltasi il 17 luglio 1980 a Copenaghen, durante la Conferenza di metà decennio, 64 Stati firmarono la Convenzione e due depositarono gli strumenti di ratifica. La Convenzione entrò in vigore il 3 settembre 1981, trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica da parte del ventesimo Stato contraente, segnando così la più rapida entrata in vigore mai registrata fino a quel momento per un trattato internazionale sui diritti umani e rappresentando il culmine degli sforzi delle Nazioni Unite per codificare in modo organico gli standard giuridici internazionali a tutela dei diritti delle donne¹².

La CEDAW è monitorata da un Comitato, formato da 23 esperti, il quale ha diversi compiti (ampliati dal Protocollo Opzionale adottato nel 1999), come formulare raccomandazioni, esaminare i rapporti periodici degli Stati e avviare indagini in caso di violazioni dei diritti sanciti. La Convenzione è composta da 30 articoli totali e stabilisce la propria agenda per l'uguaglianza attraverso quattordici articoli sostanziali, affrontando tre dimensioni fondamentali della condizione femminile: i diritti civili e lo status giuridico delle donne, la tutela dei diritti riproduttivi, e l'influenza di fattori culturali sui rapporti di genere. La tutela dello status giuridico delle donne costituisce uno degli ambiti più approfonditi e in continuità con la Convenzione sui diritti politici delle donne del 1952, l'articolo 7 garantisce il diritto delle donne al voto, a ricoprire cariche pubbliche e a esercitare funzioni pubbliche, nonché il diritto di rappresentare il proprio Paese a livello internazionale (articolo 8). L'articolo 9 integra i principi della Convenzione del 1957 sulla nazionalità delle donne coniugate, sancendo il loro diritto alla cittadinanza indipendentemente dal loro stato civile, riconoscendo così l'esigenza di svincolare lo status legale femminile dal matrimonio e dalla nazionalità del coniuge. Gli articoli 10, 11 e 13 affermano il diritto

come anno per focalizzarsi sui diritti delle donne e il riconoscimento del contributo femminile nei processi di pace."

¹¹ AIDOS, Le conferenze mondiali delle donne 1975-1985, in http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/b_finestra_2/a_conf_donne_75_85.html, consultato il 12/07/2025.: "Nel 1980 a Copenaghen si tenne la Seconda Conferenza mondiale delle donne, ovvero un incontro globale tenutosi durante il Decennio delle Nazioni Unite per la Donna. Durante la Conferenza venne approvata la CEDAW e vi fu la partecipazione di più di 8 mila donne da tutto il mondo."

¹² UN Women, *Short History of CEDAW Convention*, in <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>, consultato il 27/05/2025.

delle donne alla non discriminazione, rispettivamente, nell'istruzione, nel lavoro e nelle attività economiche e sociali, con particolare attenzione alle donne che vivono in zone rurali, la cui condizione è trattata specificamente nell'articolo 14¹³. Un aspetto innovativo della Convenzione è il collegamento tra i diritti politici, economici, sociali e culturali, un approccio fino ad allora inesistente nel diritto internazionale. Questo è evidente soprattutto nell'articolo 13, il quale obbliga gli Stati a eliminare la discriminazione contro le donne nella vita sociale ed economica, garantendo loro diritti pari a quelli degli uomini come l'accesso al credito finanziario o la partecipazione alla vita culturale e ricreativa. Pertanto, tramite la CEDAW, la comunità internazionale riconobbe per la prima volta in modo esplicito la necessità di promuovere e proteggere i diritti sostanziali delle donne¹⁴.

L'articolo 15 garantisce l'uguaglianza giuridica delle donne in ambito civile e commerciale, dichiarando nulli tutti gli strumenti che limitano la loro capacità legale. L'articolo 16 affronta la questione del matrimonio e dei rapporti familiari, assicurando pari diritti e obblighi alle donne e agli uomini per quanto riguarda la scelta del coniuge, la genitorialità, i diritti personali e la gestione dei beni patrimoniali. Oltre agli aspetti relativi ai diritti civili, la Convenzione dedica ampio spazio alla questione dei diritti riproduttivi, riconosciuti come ambito cruciale per la condizione femminile. Il preambolo, infatti, afferma come il ruolo procreativo delle donne non debba costituire motivo di discriminazione. La correlazione tra discriminazione di genere e funzione riproduttiva è tema ricorrente nella Convenzione, che, all'articolo 5, richiama la necessità di promuovere la condivisione paritaria delle responsabilità familiari tra i sessi. I diritti alla protezione della maternità e all'assistenza all'infanzia sono considerati diritti essenziali, integrati in molteplici disposizioni relative al lavoro, al diritto di famiglia, all'assistenza sanitaria e all'istruzione. Gli Stati parte sono chiamati a predisporre servizi sociali adeguati, in particolare strutture per la cura dei minori, per permettere la conciliazione tra vita familiare, lavorativa e partecipazione alla vita pubblica. La Convenzione riconosce esplicitamente la libertà di scelta riproduttiva e risulta l'unico trattato sui diritti umani a menzionare la pianificazione familiare, imponendo agli Stati obblighi di informazione e di garanzia dei mezzi necessari affinché le donne possano decidere liberamente e responsabilmente sul numero delle nascite (articolo 16, lettera e))¹⁵.

Come precedentemente accennato, un altro aspetto fondamentale della Convenzione consiste nel riconoscere formalmente l'impatto che cultura e tradizioni esercitano nel limitare il pieno godimento dei diritti fondamentali delle donne. Questi fattori si manifestano attraverso stereotipi, consuetudini e

¹³ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* New York, 18 December 1979, in <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>, consultato il 27/05/2025.

¹⁴ Mullins Lauren Bock, *CEDAW: The Challenges of Enshrining Women's Equality in International Law*, Public Integrity, 2017, p.2, in <https://doi.org/10.1080/10999922.2017.1381542>.

¹⁵ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* New York, 18 December 1979.

norme sociali che contribuiscono a perpetuare restrizioni sociali, giuridiche, politiche ed economiche per le donne. Il preambolo sottolinea la necessità di un cambiamento nel ruolo tradizionale di donne e uomini nella società e nella famiglia come presupposto per conseguire la piena uguaglianza di genere¹⁶. In particolare, l'articolo 5, lettera a) stabilisce l'obbligo statale di modificare i modelli sociali e culturali di comportamento di uomini e donne, intervenendo sia in campi come l'istruzione e le comunicazioni sia attraverso nuove politiche pubbliche e leggi. Questo articolo può essere interpretato sia come parte del quadro interpretativo generale della Convenzione sia come una norma autonoma. In seguito, tramite la GR 19, la CEDAW ha chiarito che l'obbligo statale di eliminare gli stereotipi comporta tre dimensioni: l'astenersi dall'utilizzare stereotipi di genere nelle attività delle autorità pubbliche; adottare misure per contrastare stereotipi diffusi da attori privati quali la famiglia e la comunità; e garantire che i diritti delle donne possano essere esercitati senza pregiudizi basati sul genere. Ad esempio, col caso *Vertido v. Filippine*, il Comitato ha riconosciuto la responsabilità statale di aver perpetuato stereotipi di genere in un processo di stupro¹⁷.

Tuttavia, il contrasto e la trasformazione degli stereotipi di genere continuano a incontrare forti resistenze culturali e sociali, poiché tali credenze sono fortemente radicate nella società e nel pensiero collettivo. Alcuni Stati temono che tali obblighi possano entrare in conflitto con la propria identità nazionale, con le proprie tradizioni e la propria religione. Attualmente, la CEDAW rimane l'unico strumento giuridico globale vincolante che stabilisce esplicitamente l'obbligo per gli Stati di eliminare gli stereotipi di genere¹⁸.

La Convenzione, nel complesso, offre quindi un quadro giuridico organico per contrastare le molteplici forze che generano e perpetuano la discriminazione di genere¹⁹. Tutti i Paesi membri sono tenuti a rispettare i 30 articoli, i quali si suddividono in: da 1 al 4 delineano la natura e l'entità delle azioni che gli Stati sono tenuti a mettere in atto per promuovere la parità di genere e prevenire la discriminazione; dal 5 al 16 delineano forme specifiche di discriminazione; dal 17 al 30 descrivono i processi attraverso i quali la CEDAW deve essere applicata, con i relativi metodi di monitoraggio²⁰. La CEDAW, in quanto trattato vincolante, richiede agli Stati membri la realizzazione concreta dei suoi diritti quali l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione attraverso l'adozione di misure legislative e

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Śledzińska-Simon Anna, *Making Progress in Elimination of Gender Stereotypes in the Context of Gender-Based Violence - The Role of the CEDAW Committee*, Tijdschrift Voor Genderstudies, vol.16, n.1, 2013, pp.45-46, in <https://doi.org/10.5117/tvgend2013.1.sled>.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* New York, 18 December 1979.

²⁰ UN Women, *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) FOR YOUTH*, p.6, in <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2016/CEDAW-for-Youth.pdf>.

amministrative, nonché pratiche sociali efficaci. Tale responsabilità deve essere affrontata in modo olistico e condiviso, coinvolgendo sia le istituzioni statali sia soggetti privati e non statali²¹.

La Convenzione è aperta all'interpretazione, pertanto negli anni è stata progressivamente aggiornata e reinterpretata grazie ai movimenti sociali, alle discussioni interne al Comitato e al contributo delle ONG, degli esperti e delle attiviste. Questo processo ha permesso l'ampliamento di alcune disposizioni, ad esempio quella sulle donne rurali, sulle donne con disabilità o appartenenti alla comunità LGBTQ, nonché l'ambito della violenza contro le donne²².

La CEDAW si è dimostrata uno strumento fondamentale per lo sviluppo e il progresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere, contribuendo a fornire basi per decisioni giudiziarie, riforme costituzionali e legislative a livello nazionale. Le norme nazionali che vietano la discriminazione sono diventate una componente standard nei sistemi giuridici dei Paesi del mondo. Numerosi Stati hanno abrogato disposizioni discriminatorie presenti nei loro codici civili per adattarsi ai principi della CEDAW; inoltre, hanno adottato leggi per migliorare la condizione delle donne, istituito quote per aumentare la presenza e partecipazione femminile nelle cariche elettive e approvato nuovi programmi e legislazioni per combattere la violenza contro le donne. Le corti di tutto il mondo, ispirate dai principi della CEDAW, stanno gradualmente creando giurisprudenza in materia di parità di genere²³. Ad esempio, in Asia Meridionale, la società civile e le reti femminili locali hanno ottenuto importanti risultati, come l'inasprimento delle pene per stupro. Nel 2017, la CEDAW ha riconosciuto allo Stato dello Sri Lanka gli sforzi nell'affrontare la questione della violenza di genere e della tratta di essere umani. Allo Stato è stato raccomandato di istituire un'unità specifica per la gestione dei casi di violenza sessuale e per stabilire pene minime obbligatorie per atti di violenza contro le donne, nonché di raccogliere accuratamente i dati su tutte le forme di violenza di genere²⁴.

Tra gli aspetti positivi della Convenzione emerge la sua ampia definizione di discriminazione, la quale include sia forme dirette sia indirette di disparità, così come la sfera privata e non solo quella pubblica. La separazione delle due sfere aveva sottratto la violenza domestica al controllo del diritto internazionale. La CEDAW, invece, ha applicato il suo approccio all'uguaglianza a una grande pluralità di fenomeni, quali la violenza domestica, la violenza sessuale, le molestie sessuali e altre forme di abuso, favorendo il riconoscimento della violenza di genere come una violazione sistemica dei diritti delle donne. Un altro aspetto positivo riguarda l'ampliamento della tutela internazionale. La Convenzione ha fornito alle donne strumenti giuridici per rivendicare i propri diritti, per far rispettare l'uguaglianza

²¹ Rana Bandana, Perrie Victoria, *CEDAW: A Tool for Addressing Violence against Women*, p.112.

²² Reddock Rhoda, *CEDAW and Violence Against Women: Reflections After 40 Years*, *Violence Against Women*, vol.28, n.8, 8 giugno 2022, p.1724, in <https://doi.org/10.1177/10778012221086003>.

²³ UN Women, *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) FOR YOUTH*, pp.4-5.

²⁴ Rana Bandana, Perrie Victoria, *CEDAW: A Tool for Addressing Violence against Women*, p.121.

sostanziale dinanzi alla giustizia e per migliorare l'accesso alla giustizia stessa. Equiparando la violenza alla discriminazione, tramite la Raccomandazione n.19, è stata attribuita una grande responsabilità allo Stato, il quale ha il dovere di prevenire le violenze e le discriminazioni nonché proteggere e risarcire le vittime. Un terzo aspetto positivo è il riconoscimento della violenza come espressione di una struttura sociale diseguale e non più come un semplice atto criminale individuale. La violenza di genere, infatti, è una pratica sistemica che riproduce rapporti di potere asimmetrico e richiede risposte intersezionali di natura strutturale e politica. Pertanto, l'equiparazione tra violenza e discriminazione ha permesso di cogliere le cause profonde e le conseguenze sistemiche del fenomeno, contribuendo a una comprensione più articolata²⁵.

Esiste un ampio dibattito sull'efficacia dei trattati sui diritti umani nel far rispettare agli Stati le loro norme. Infatti, firmare e ratificare un trattato non significa necessariamente applicarlo in modo efficace nella pratica. Pertanto, alcuni studiosi ritengono che i trattati abbiano un impatto limitato sul comportamento degli Stati o che funzionino solo in alcuni casi. Vi è persino una parte di studiosi che sostiene che i trattati possono peggiorare le violazioni che intendono prevenire. Altri invece, sostengono che la ratifica espone gli Stati a maggior controllo internazionale e che l'apparente aumento di abusi in realtà può riflettere solo una maggiore consapevolezza e visibilità di tali violazioni²⁶.

La CEDAW, pur rappresentando una svolta fondamentale nell'affrontare il problema di tutte le forme di discriminazione contro le donne, non contiene nel suo testo originale un'esplicita menzione della violenza contro le donne. Tuttavia, l'evoluzione interpretativa della Convenzione ha progressivamente incluso la violenza di genere nella categoria di discriminazione fondata sul sesso. In tal modo, la violenza contro le donne è stata riconcettualizzata come una forma specifica di discriminazione, in quanto strumento di perpetuazione delle disuguaglianze strutturali tra uomini e donne. Il concetto di violenza contro le donne verrà introdotto per la prima volta nel 1989 con la Raccomandazione n.12 e poi in modo più ampio e specifico con la Raccomandazione n.19 del 1992. Con quest'ultima, il Comitato ha riconosciuto apertamente che la violenza di genere costituisce una forma di discriminazione poiché colpisce le donne in quanto tali e compromette il godimento delle loro libertà e diritti. Come sarà possibile leggere nei capitoli successivi, con la Raccomandazione n.35 del 2017, volta ad aggiornare la n.19, la tematica è stata ulteriormente ampliata. Come ha affermato Alice Edwards, l'equiparazione tra violenza e discriminazione ha trasformato la CEDAW da un trattato prevalentemente antidiscriminatorio a uno strumento fondamentale per contrastare la violenza di genere²⁷.

²⁵ Nasrin Khadiza, *The Approach of CEDAW towards Violence against Women: A Feminist Legal Assessment*, Jahangirnagar University Journal of Law, vol. VII, 2019, pp. 95-96 in <https://ssrn.com/abstract=3833843>.

²⁶ Hunt K., Gruszczynski M., *The Ratification of CEDAW and the Liberalization of Abortion Laws*, Politics & Gender, vol.15, n.4, 2019, p.724, in <https://doi.org/10.1017/S1743923X18000442>.

²⁷ Nasrin Khadiza, *The Approach of CEDAW towards Violence against Women*, cit., pp.91-94.

Nonostante tali sviluppi, persistono critiche relative all'effettività della Convenzione. In particolare, si sottolinea come la natura di “soft law” dei meccanismi di controllo e l'assenza di sanzioni dirette per gli Stati parte, limitino l'impatto concreto delle disposizioni della Convenzione. Inoltre, le elevate e persistenti percentuali di violenza contro le donne a livello globale alimentano interrogativi relativi alla capacità effettiva della CEDAW²⁸.

Tra le principali preoccupazioni relative all'approccio della Convenzione ve ne sono tre. In primo luogo, la CEDAW, pur riconoscendo il legame tra violenza di genere e discriminazione sessuale, sembrerebbe incapace di cogliere pienamente la multidimensionalità delle esperienze di violenza, come quelle compiute in contesti istituzionali e la tortura. In un secondo luogo, l'assimilazione della violenza contro le donne alla discriminazione sessuale e alle disuguaglianze appare ancora limitata. Infatti, il problema centrale non è solamente il trattamento differenziato tra uomini e donne, ma anche la mancanza di potere economico, sociale e politico delle donne sia nella sfera pubblica che in quella privata. In un terzo luogo, è possibile osservare che l'impianto antidiscriminatorio riconosce i diritti delle donne in relazione a quelli degli uomini, costringendo le esperienze femminili di violenza ad essere adattate a parametri maschili, contribuendo a riprodurre logiche di subordinazione²⁹.

Ulteriori critiche provengono da studiose femministe come Dianne Otto³⁰, la quale ha evidenziato tre modelli problematici della Convenzione, quali: la rappresentazione protettiva delle donne come soggetti da tutelare; la centralità di un'uguaglianza meramente formale rispetto agli uomini; e la concezione delle donne come vittime intrinsecamente vulnerabili, soprattutto sul piano sessuale. Tali configurazioni rischiano di attenuare la portata emancipatoria della Convenzione³¹. Anche secondo Ulrich³², la CEDAW, si basa su un concetto di uguaglianza che è possibilmente problematico, in quanto definisce i diritti delle donne in relazione a quelli degli uomini, senza offrire protezioni specifiche legate alla loro condizione femminile. Questo approccio tende a ignorare aspetti cruciali dell'esperienza quotidiana delle donne e che potrebbero essere meglio considerati sotto la prospettiva dello svantaggio sistemico. Secondo Hoq³³, l'adozione di tale criterio potrebbe scoraggiare alcuni Stati dal ratificare la Convenzione, poiché richiederebbe ulteriori diritti e benefici alle donne, con conseguenze economiche potenzialmente controverse. Infatti, paesi come gli Stati Uniti, l'Afghanistan e la Corea del Nord non hanno ratificato la Convenzione per motivi relativi al concetto di uguaglianza³⁴.

²⁸ *Ivi*, p.93.

²⁹ *Ivi*, p.97.

³⁰ Dianne Otto, *Disconcerting Masculinities: Reinventing the Gender Subject(s) of International Human Rights Law*, Doris Buss and Ambreena Manji, *International law: Modern Feminist Approaches*, 2005, pp.106-121.

³¹ *Ivi*, pp.97-98.

³² Ulrich J. L., *Confronting gender-based violence with international instruments: Is a solution to the pandemic within reach?*, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, vol. 7, 2000, p. 629.

³³ Hoq L. A., *The women's convention and its optional protocol: Empowering women to claim their internationally protected rights*, *Columbia Human Rights Law Review*, vol.32, n.3, 2001, pp. 677-726.

³⁴ Mullins Lauren Bock, *CEDAW: The Challenges of Enshrining Women's Equality*, cit., p.7.

Altre studiose quali Sari Kouvo³⁵, Hilary Charlesworth e Christine Chinkin³⁶, mettono in discussione l'effettiva capacità dell'approccio CEDAW di incidere sulle disuguaglianze strutturali. La mera introduzione del concetto di "genere" nell'ambito dei principi di uguaglianza e non discriminazione, senza un'effettiva trasformazione dei rapporti di potere, rischia di assumere un carattere prevalentemente retorico e di marginalizzare le questioni femminili all'interno del sistema dell'ONU. Infine, Alice Edwards ha osservato che l'equiparazione tra violenza e discriminazione sessuale può comportare un onere ulteriore per le donne, le quali potrebbero dover dimostrare non solo la violenza subita, ma anche il suo carattere discriminatorio³⁷.

Le difficoltà applicative della CEDAW sono spesso ricondotte a debolezze strutturali del suo sistema, quali: l'ampio ricorso alle riserve da parte degli Stati, la carenza di risorse, la mancanza di sanzioni, l'insufficiente attuazione interna agli Stati e la limitazione dei poteri del Comitato. Pertanto, la sua natura "dichiarativa" porta diversi studiosi a ritenerla priva di un'adeguata forza esecutiva, così come la mancanza di un meccanismo efficace di sanzioni limita la CEDAW dall'assicurare un'effettiva responsabilità statale. Per far fronte a queste lacune, alcuni studiosi hanno proposto l'adozione di uno strumento giuridico universale dedicato nello specifico alla violenza contro le donne. Tuttavia, molti si sono mostrati contrari a questa proposta, temendo una proliferazione di trattati che potrebbero causare una dispersione di risorse e l'indebolimento del quadro normativo già esistente. In alternativa, Dubravka Šimonović ha sostenuto il rafforzamento e l'aggiornamento del sistema delle Raccomandazioni del Comitato, nonché il loro coordinamento con altri strumenti internazionali già esistenti come la Convenzione di Istanbul e la Dichiarazione sull'Eliminazione della violenza contro le donne³⁸.

Coloro che richiedono la creazione di uno strumento giuridico internazionale vincolante, sostengono che i meccanismi basati sulla Carta delle Nazioni Unite abbiano da un lato contribuito a portare all'attenzione la violenza contro le donne, ma non essendo vincolanti, la loro efficacia dipende unicamente dalla volontà politica degli Stati e dall'impegno della società civile. Anche i trattati regionali rappresentano strumenti importanti e innovativi, ma, essendo limitati a specifiche aree geografiche, non possono garantire protezione a tutte le donne del mondo. Ad esempio, il Protocollo di Maputo in Africa non è stato ratificato da tutti i paesi africani e in Asia o in Medio Oriente non esistono trattati unicamente sulla violenza di genere. Per questo, nonostante il contributo di strumenti come la Convenzione di Istanbul, la CEDAW, la DEVAW e i trattati regionali, l'attuale sistema internazionale presenta lacune e non è sufficiente per contrastare la violenza di genere a livello globale³⁹.

³⁵ Sari Kouvo, *The United Nations and Gender Mainstreaming: Limits and Possibilities*, Oxford Hard Publishing, 2005, pp.240-241.

³⁶ Charlesworth H., Chinkin C., *The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis*, Manchester University Press, 2000, p.218.

³⁷ Nasrin Khadiza, *The Approach of CEDAW towards Violence against Women*, cit., pp.97-98.

³⁸ *Ivi*, p.100.

³⁹ *Ivi*, pp.99-100.

La comunità internazionale trarrebbe vantaggio da iniziative volte a incrementare la ratifica e l'attuazione della CEDAW. Alcuni studiosi hanno proposto la creazione di un forum informale tra Stati, nel quale si possa condividere idee, suggerimenti e preoccupazioni sulla ratifica della Convenzione. Il Comitato CEDAW potrebbe supervisionare tale forum e accogliere ONG per fornire consigli su come rispettare la Convenzione. Inoltre, il Comitato potrebbe emanare raccomandazioni che definiscano i livelli minimi di conformità, eventualmente differenziati in base alle risorse e alle capacità di ogni Stato. L'obiettivo sarebbe quello di creare un sistema in cui gli Stati siano incentivati a rispettare almeno standard minimi e promuovere una maggiore serietà nell'adempimento degli obblighi della Convenzione. Particolare attenzione va rivolta agli Stati Uniti, i quali non hanno ancora ratificato la CEDAW. La loro posizione potrebbe indurre un atteggiamento di eccezionalismo rispetto alle norme internazionali. Tuttavia, le disuguaglianze di genere negli USA restano significative. Finché il Paese non ratificherà la CEDAW, la loro credibilità come difensore globale dei diritti umani sarà compromessa⁴⁰.

Come precedentemente accennato, un nodo critico della Convenzione riguarda le riserve apposte dagli Stati alla Convenzione. La CEDAW, come molti trattati internazionali, consente infatti la ratifica con riserva, purché tali riserve non risultino incompatibili con l'oggetto e le finalità del trattato. Le riserve presentate dagli Stati sono state particolarmente numerose, alcune hanno posto dei limiti agli obblighi assunti, mentre altre hanno inciso su aspetti cruciali per la parità di genere, come il diritto di famiglia. A riguardo di quest'ultimo, il Comitato CEDAW ha più volte sottolineato la centralità delle disposizioni contenute nell'articolo 2, riguardante le misure concrete che gli Stati devono adottare per eliminare la discriminazione, e nell'articolo 16, relativo all'uguaglianza tra uomini e donne nel matrimonio e nel diritto di famiglia, qualificandole come *core provisions*, ovvero norme essenziali della Convenzione. Il Comitato ha ribadito che né le pratiche tradizionali, religiose o culturali, né le normative o le politiche nazionali possono giustificare riserve incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Convenzione. In particolare, ha giudicato inammissibili le riserve all'articolo 16, invitando gli Stati a procedere al riesame e al ritiro delle riserve contrarie all'oggetto e alle finalità della CEDAW⁴¹. La possibilità di presentare riserva è stabilita dall'articolo 28, il quale però non prevede meccanismi efficaci per scoraggiare riserve abusive. Questa possibilità di presentare diverse riserve ha da un lato contribuito l'adesione di molti Stati, ma dall'altro ha indebolito la forza complessiva della Convenzione. Tra gli esempi concreti, vi è quello dell'Egitto, il quale ha presentato una riserva all'articolo 9 relativo ai pari diritti tra uomini e donne riguardo la nazionalità dei propri figli. Iraq, Bangladesh e Libia hanno posto riserve sulla base del diritto islamico; Malta e il Regno Unito hanno posto riserve per limitare il lavoro notturno delle donne; la Germania, la Nuova Zelanda e la Thailandia per limitare la partecipazione femminile alle forze armate⁴². Il tema delle riserve, dunque, rimane una delle principali sfide

⁴⁰ Mullins Lauren Bock, *CEDAW: The Challenges of Enshrining Women's Equality*, cit., pp.11-12.

⁴¹ La Convenzione CEDAW: storia e contenuti di una convenzione dalla parte delle donne.

⁴² Mullins Lauren Bock, *CEDAW: The Challenges of Enshrining Women's Equality*, cit., p.5.

nell'attuazione effettiva della Convenzione e costituisce un ambito prioritario di intervento sia per gli organi delle Nazioni Unite sia per il movimento internazionale per i diritti umani delle donne.

Il Comitato CEDAW ritiene che le riserve rappresentino un ostacolo all'attuazione della Convenzione. Una prospettiva opposta suggerisce invece che le riserve possano indicare un impegno concreto degli Stati a rispettare i propri obblighi nonostante alcune differenze culturali e legislative. Goldsmith e Posner osservano che gli Stati autoritari tendono a non formulare riserve poiché hanno già l'intenzione di non rispettare il trattato, mentre le democrazie le utilizzano in modo strategico. Simmons fa una distinzione tra "sinceri ratificatori" e i "ratificatori strategici". Nel primo caso si fa riferimento a coloro che aderiscono ai trattati perché ne condividono realmente le disposizioni e i valori; pertanto, hanno l'intenzione di conformarsi ad esso; nel secondo caso, si fa riferimento a coloro che pur ratificando i trattati non vi si conformano veramente poiché la ratifica aveva unicamente lo scopo di ottenere vantaggi diplomatici ed evitare critiche. L'articolo che ha ricevuto il maggior numero di riserve è il 16, il quale riguarda i diritti delle donne nella famiglia, in particolare i diritti nel matrimonio e nel divorzio, di proprietà e sull'eredità, nonché sulla pianificazione familiare e sui figli. La legge islamica, Sharia, è stata usata come motivazione per opporre riserva a tale articolo, ma anche paesi privi di tale legge, quali la Svizzera (articolo 16 (1), lettera h)), il Regno Unito (articolo 16 (1), lettera f)) e la Corea del Sud (articolo 16 (1), lettera g)). In generale, gli Stati con riserve relative all'articolo 16 registrano livelli di uguaglianza di genere inferiori rispetto a quelli privi di riserve⁴³.

Il relativismo culturale rappresenta una questione centrale nell'interpretazione e nell'applicazione della CEDAW, soprattutto in relazione alle riserve. La questione nasce quando i diritti delle donne entrano in conflitto con la cultura, spesso percepita come "fissa", mentre alcuni autori, come Afkhami, sostengono che la cultura è invece "fluida" e possa evolversi senza compromettere l'identità individuale. Le critiche culturali ai diritti delle donne, come quelle basate sulla Bibbia o il Corano, sono state usate per giustificare le proprie riserve alla CEDAW o ad altri trattati. Tuttavia, alcuni studiosi come Kathryn Balmforth⁴⁴, si sono interrogati su cosa potrebbe accadere se il rifiuto di tradizioni di una cultura, esercitato dall'esterno, fosse percepito come arrogante e irrispettoso. Secondo l'autrice, non vi è una reale necessità di imporre i diritti delle donne da culture esterne e che il processo in questo ambito dovrebbe emergere dall'interno della cultura stessa. Con la globalizzazione e l'aumento dell'istruzione, la condizione delle donne tenderà a migliorare anche senza l'intervento della CEDAW o interferenze culturali esterne. Inoltre, la studiosa arriva a sostenere che la CEDAW stessa interferisca in modo eccessivo con altri diritti⁴⁵.

⁴³ Ahlgren Ellinore, *Ratification, Reservations, and Review: Exploring the Role of the CEDAW Compliance Mechanisms in Women's Rights*, 5 maggio 2021, in <https://jpia.princeton.edu/news/ratification-reservations-and-review-exploring-role-cedaw-compliance-mechanisms-womens-rights>.

⁴⁴ Bayefsky, A., *The CEDAW convention: Its contribution today*, Proceedings of the ASIL Annual Meeting, vol.94, pp.197–200.

⁴⁵ Mullins Lauren Bock, *CEDAW: The Challenges of Enshrining Women's Equality*, cit., p.6.

Tuttavia, la CEDAW non è stata creata per contrastare solo alcune culture o religioni; infatti, è possibile notare che non siano stati solamente gli Stati islamici a formulare riserve ma anche Stati europei e gli Stati Uniti. La Convenzione nasce per combattere ogni forma di discriminazione contro le donne su scala globale⁴⁶.

Anche all'interno delle organizzazioni, la cultura gioca un ruolo centrale nell'implementazione dei diritti. Stout, Tower e Alkadry⁴⁷ sostengono che le politiche lavorative riflettono convinzioni scientifiche, religiose e spirituali. Pertanto, affermano l'importanza di analizzare tali fondamenti per individuare politiche che influenzano uomini e donne in modo equo, riducendo così costi sociali e professionali per le donne⁴⁸.

Inoltre, è importante che le donne occidentali non presumano che la loro concezione di diritti sia superiore o universalmente valida. Allo stesso tempo, non si può dare per scontato che le donne in altre culture si mobilitano automaticamente per i propri diritti come avvenuto in paesi come gli Stati Uniti. Lasciare le donne a lottare da sole può comportare mancanza di progressi concreti. Nonostante il rischio di considerare i diritti umani come un concetto imperialista occidentale, le donne non occidentali non sono semplici pedine di tale ideologia. Storicamente, molti pensatori della prima età moderna, quali Buddha e Confucio, sostenevano i diritti umani a modo loro, dimostrando che il concetto ha radici globali. Ancora oggi, indipendentemente da età, classe, etnia, religione e area geografica, tutte le donne condividono una condizione comune di subordinazione agli uomini⁴⁹.

Tra le lacune nello studio della Convenzione evidenziate da alcuni studiosi, ve ne sono due riportate da Woo Byung-Deuk in *"The Heterogeneous Impacts of the Ratification of CEDAW on the Adoption of Violence Against Women Laws"*. La prima riguarda la mancanza di un'analisi sistemica basata su studi empirici e dati comparativi tra Paesi sulle riforme giuridiche relative alla violenza contro le donne. Gran parte delle ricerche che sostengono l'influenza positiva della CEDAW si basano infatti su studi di caso e su un confronto limitato tra i Paesi, il che rende difficile generalizzare i risultati. La seconda riguarda la mancanza di uno studio sistemico relativo al ruolo del meccanismo di diffusione tra Stati, cioè il processo attraverso il quale le riforme legislative adottate da alcuni Paesi influenzano l'adozione di leggi simili in altri. In particolare, mancano analisi empiriche che esaminano se e come la ratifica della Convenzione favorisca la diffusione di leggi sui diritti delle donne⁵⁰. L'autore sostiene che l'impatto della CEDAW non sia uniforme, bensì vari a seconda del tipo di violenza che le leggi intendono

⁴⁶ Ivi, p.7.

⁴⁷ Stout M., Tower L. E., Alkadry M. G., *Reframing workplace spirituality to reduce career and social costs to women*, Public Integrity, vol.17, n.2, 2015, pp. 143–164.

⁴⁸ Ivi, p.6.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Woo Byung-Deuk, *The Heterogeneous Impacts of the Ratification of CEDAW on the Adoption of Violence Against Women Laws*, The Korean Journal of International Studies, vol.19, n.3, 31 dicembre 2021, pp.343-344, in <https://kjis.org/journal/view.html?spage=339&volume=19&number=3>.

sanzionare. Questa teoria deriva dal fatto che le Raccomandazioni Generali, in particolare la n.19 e n.35, hanno posto particolare enfasi su alcune forme specifiche di violenza contro le donne, quali la violenza domestica, la violenza sessuale, le molestie sessuali e la tratta delle donne. Pertanto, Woo sostiene che la ratifica della CEDAW aumenta la probabilità che gli Stati adottino leggi mirate a punire queste specifiche forme di violenza. Allo stesso tempo, la ratifica rende meno probabile l'adozione di leggi generiche e che non distinguono tra i diversi tipi di violenza, proprio perché la Convenzione enfatizza le definizioni precise delle varie violenze, nonché la protezione mirata delle vittime. Ad esempio, il Comitato ha criticato la mancanza di definizioni dettagliate delle diverse forme di violenza contro le donne nei codici penali del Qatar e degli Emirati Arabi⁵¹. Inoltre, Woo evidenzia come la CEDAW abbia concretamente favorito l'adozione e la diffusione di leggi specifiche quali quella sulla violenza domestica in Corea del Sud e quella contro la tratta delle donne in Ucraina e in Moldavia. Pertanto, nonostante alcuni studi passati sostengano che i trattati internazionali sui diritti umani non incidano in modo significativo sulle condizioni delle donne nei singoli Paesi, l'autore sostiene che la CEDAW si distingue come uno dei trattati più efficaci nel promuovere i diritti delle donne⁵².

Secondo Lisa Baldez, la CEDAW può essere uno strumento fondamentale per misurare e individuare i veri interessi delle donne. La Convenzione, infatti, individua un ampio insieme di ambiti in cui deve essere garantita l'uguaglianza di genere e il suo presupposto è che tutte le donne condividano un interesse comune: non essere discriminate sulla base del genere. Solamente eliminando questo tipo di discriminazione, le donne possono perseguire i loro interessi individuali e collettivi. Le questioni individuate dalla CEDAW non riguardano solo specifici gruppi di donne, ma si applicano a tutte. In questo senso, la Convenzione stabilisce uno standard internazionale condiviso sugli interessi fondamentali delle donne legati alla libertà dalla discriminazione. Inoltre, secondo Baldez, la CEDAW supera la tradizionale distinzione tra interessi "femminili" e interessi "femministi", in quanto viene affermato che gli interessi delle donne legati al genere sono considerati diritti umani⁵³.

Come precedentemente accennato, vi sono anche posizioni più ottimistiche sull'impatto dei trattati. Le differenze di valutazione dipendono spesso dal metodo di ricerca. Infatti, gli studi quantitativi tendono a essere più negativi rispetto a quelli qualitativi poiché non trovano relazioni significative tra ratifiche dei trattati e cambiamenti nel comportamento degli Stati. Tuttavia, vi sono anche ricerche quantitative con risultati positivi, come ad esempio lo studio di Englehart e Miller⁵⁴ del 2014, il quale ha riconosciuto una relazione tra ratifica della CEDAW e il miglioramento dei diritti politici delle donne⁵⁵.

⁵¹ Ivi, pp.346-347.

⁵² Ivi, pp.362-363.

⁵³ Baldez Lisa, *The UN Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW): A New Way to Measure Women's Interests*, Politics & Gender, vol.7, n.3, 2011, pp.422-423, in <https://doi.org/10.1017/S1743923X11000183>.

⁵⁴ Englehart Neil A., Miller M.K., *The CEDAW Effect: International Law's Impact on Women's Rights*, Journal of Human Rights, vol.13, n.1, 2014, pp. 22-47.

⁵⁵ Hunt K., Gruszczynski M., *The Ratification of CEDAW and the Liberalization*, cit., p.724.

Secondo Simmons⁵⁶, gli Stati ratificano e rispettano i trattati anche per evitare costi reputazionali. Inoltre, gli attori interni e le ONG possono usare i trattati come strumenti di pressione per promuovere il rispetto dei doveri statali. I trattati possono anche contribuire a cambiare norme sociali nel lungo periodo, anche se non producono effetti immediati. Il livello di impegno statale può variare da forme più deboli a più forti in base alla forma di governo presente nello Stato, come il grado di democrazia e le condizioni politiche del paese. Negli studi sugli effetti dei trattati, gli studiosi analizzano vari aspetti, come cambiamenti nelle politiche o nelle pratiche dei diritti umani. I diritti delle donne sono stati spiegati attraverso diversi fattori, quali la presenza femminile in parlamento e nel mercato del lavoro, le influenze culturali come la religione, l'accesso delle donne agli spazi decisionali ecc⁵⁷.

Lo studio del 2019 di Hunt e Gruszczynski ha mostrato, ad esempio, come la ratifica della CEDAW, senza riserve, tende a influenzare gli Stati nell'avere leggi sull'aborto più liberali, indipendentemente dal livello di democrazia, dalla presenza di donne in parlamento, dal PIL pro capite o dalla religione. Gli Stati che ratificano con riserve o che non ratificano affatto hanno invece leggi generalmente più restrittive, il che suggerisce la necessità di prestare maggiore attenzione alle norme che permettono l'inserimento di riserve nella Convenzione. La CEDAW, infatti, a differenza di molti trattati internazionali consente agli Stati di opporre riserve su qualsiasi articolo, purché non siano in contrasto con gli obiettivi generali della Convenzione. Inoltre, lo studio ha dimostrato come anche la ratifica del Protocollo Opzionale porti a leggi sull'aborto più liberali. L'aborto è un tema centrale nei diritti umani delle donne perché, a differenza di altri diritti riproduttivi come la contraccezione, riguarda direttamente solo le donne. La mancanza di accesso ad aborti sicuri e legali continua a comportarne conseguenze economiche, sociali e sanitarie, nonché ad aborti illegali e non sicuri, che causano circa 68.000 morti ogni anno. Nella CEDAW vi sono tre articoli particolarmente rilevanti relativi all'aborto, ovvero: l'articolo 12.1, il quale garantisce l'uguaglianza nell'accesso ai servizi sanitari; l'articolo 14.2 lettere a) e b) relativo ai diritti delle donne rurali nella pianificazione familiare e l'articolo 16.1 lettera e) sull'uguaglianza tra uomini e donne nel matrimonio e nella famiglia, in particolare sugli stessi diritti nel decidere il numero e l'intervallo dei figli. Pertanto, il Comitato considera il rifiuto di procedure mediche necessarie solo alle donne come una forma di discriminazione di genere. Un esempio è la decisione della Corte costituzionale della Colombia nel 2006, la quale ha stabilito che il divieto totale di aborto violava la CEDAW, contribuendo successivamente alla liberalizzazione della legge. Pertanto, è possibile affermare che i trattati internazionali possono contribuire alla promozione dei diritti delle donne⁵⁸.

⁵⁶ Simmons, Beth A., *Treaty Compliance and Violation*, Annual Review of Political Science, vol.13, 2010, pp.273–96.

⁵⁷ *Ivi*, pp.725-726.

⁵⁸ *Ivi*, pp.729-731 e 741-742.

Altri studi, come quello di Andrea den Boer⁵⁹, hanno identificato l'impatto della Convenzione sull'empowerment femminile tramite un'analisi sui diritti delle donne e l'uguaglianza di genere in 177 Paesi. L'autrice ha rilevato che la sola ratifica della CEDAW incide positivamente sul livello di alfabetizzazione femminile e una maggiore partecipazione attiva del Comitato porta a un aumento delle aspettative di vita delle donne, nonché alla riduzione della discrepanza tra leggi e pratica, a una maggiore equità nella legge familiare, nei diritti di eredità e proprietà, e a una maggiore sicurezza fisica⁶⁰.

Un altro studio relativo a 126 Stati membri condotto da Cho Seo-Young ha mostrato che la combinazione di obblighi della CEDAW e istituzioni democratiche ha un effetto positivo e significativo sui diritti sociali delle donne, ma non sui diritti politici ed economici. I diritti sociali, spesso trascurati, migliorano più lentamente nelle sfere private rispetto a quelle pubbliche. L'analisi suggerisce che cambiamenti sociali e culturali contro la discriminazione di genere possano avvenire entro una generazione, se CEDAW e democrazie agiscono congiuntamente⁶¹.

Anche lo studio di Englehart e Miller mostra l'impatto positivo della CEDAW sui diritti politici e sociali per le donne. In particolare, la ratifica della Convenzione sembra aumentare la probabilità che un Paese migliori negli indicatori CIRI, ovvero un sistema di misurazione quantitativa dei diritti umani relativa al grado di rispetto di questi da parte degli Stati. L'effetto positivo della CEDAW potrebbe non essere visibile immediatamente a causa della forte inerzia sociale e culturale, la quale può essere superata grazie alla presenza di un governo democratico e alla ratifica di trattati sui diritti umani, nonché allo sviluppo economico⁶². I dati raccolti dai due autori indicano che anche nei casi in cui vi sia un incremento rapido dei punteggi CIRI già nel primo anno dopo la ratifica, i diritti politici e sociali delle donne tendono a continuare a crescere lentamente negli anni successivi, mostrando che la CEDAW produce effetti sostenuti e gradualmente. In particolare, i diritti politici sembrano migliorare più velocemente dei diritti sociali. Ad esempio, la percentuale di donne nella Camera bassa e il rapporto di iscrizione femminile nelle scuole primarie e secondarie aumentano progressivamente negli anni dopo la ratifica. Nonostante la crescita iniziale della rappresentazione politica femminile sembra crescere lievemente, questo sembra essere legato al fatto che le elezioni non siano annuali e mostra invece una tendenza positiva. L'iscrizione scolastica femminile cresce già nel primo anno e continua a crescere nel tempo, suggerendo che la rimozione di barriere legali e istituzionali favorisca l'uguaglianza nel settore della formazione⁶³.

Gli autori tengono anche conto della teoria "World Polity", secondo cui gli Stati tendono ad assimilare

⁵⁹ den Boer Andrea, *Evaluating CEDAW's Impact of Women's Empowerment*, Paper presentato all'incontro annuale della 49esima Convenzione Annuale ISA, Bridging Multiple Divides, San Francisco, CA, USA, marzo 26, 2008, p. 25.

⁶⁰ Byrnes A., Freeman M.A., *THE IMPACT OF THE CEDAW CONVENTION: PATHS TO EQUALITY A- STUDY FOR THE WORLD BANK*, UNSW Law Research Paper, 2012, pp.55-56, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2011655.

⁶¹ Ivi, p.57.

⁶² Englehart N. A., Miller M. K., *The CEDAW Effect: International Law's Impact on Women's Rights*, Journal of Human Rights, vol.13, n.1, 2014, pp.27-31, in <https://doi.org/10.1080/14754835.2013.824274>.

⁶³ Ivi, pp. 35-36.

norme e standard diffusi nella comunità internazionale, i quali influenzano le istituzioni e i comportamenti nazionali. Le stesse organizzazioni femminili e le organizzazioni intergovernative contribuiscono alla diffusione di standard nazionali sui diritti delle donne. Pertanto, la CEDAW potrebbe non essere la causa diretta del miglioramento e rafforzamento dei diritti delle donne, ma solamente una manifestazione di questa tendenza globale. Per verificare questa ipotesi, gli autori introducono nei modelli statistici una variabile che misura il numero cumulativo di ratifiche della CEDAW ogni anno. Lo scopo era quello di raccogliere gli effetti della diffusione globale degli standard. I risultati relativi ai diritti politici delle donne ha mostrato che il numero cumulativo di ratifiche ha un effetto positivo, suggerendo che la diffusione internazionale degli standard può influenzare il comportamento interno degli Stati. Tuttavia, anche la ratifica della CEDAW da parte del singolo Stato è allo stesso modo positiva e significativa. Questo indica che la Convenzione esercita un effetto indipendente dalla tendenza globale. Per quanto riguarda i diritti sociali delle donne, i risultati sono più complessi. Il numero cumulativo di ratifiche ha un effetto negativo poiché riduce la probabilità di raggiungere il livello più alto degli indicatori e aumenta quella di collocarsi in una categoria intermedia. Questo suggerisce che, a livello globale, potrebbe esistere una tendenza al declino dei diritti sociali delle donne. In questo contesto, la ratifica della CEDAW può però mostrare un effetto opposto e significativo. Essa, infatti, può aumentare la probabilità di raggiungere il livello più alto e ridurre quella di collocarsi nella categoria intermedia. Pertanto, questo implica che la Convenzione possa anche contrastare una tendenza globale negativa nei diritti sociali. Nel complesso, questi risultati indicano che le dinamiche globali dei diritti delle donne sono complesse. Per i diritti politici sembra esserci una tendenza positiva, la quale viene rafforzata dalla ratifica della CEDAW; mentre per i diritti sociali vi è una tendenza globale negativa, la quale però tende a essere mitigata dalla ratifica della CEDAW⁶⁴.

⁶⁴ *Ivi*, pp.37-38.

1.2 Il Comitato CEDAW, il sistema delle Raccomandazioni Generali e il Protocollo Opzionale

L'attuazione della Convenzione è gestita dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, ovvero un organo istituito dall'articolo 17 (1) e composto da esperti indipendenti. Il Comitato ha il compito di monitorare i progressi degli Stati nell'attuazione della Convenzione e di esaminare eventuali reclami individuali. Esso è composto da 23 membri, i quali sono esperti indipendenti che vengono eletti dagli Stati membri tra i candidati proposti dai governi nazionali mediante voto a scrutinio segreto. Gli esperti devono avere competenza negli ambiti trattati dalla Convenzione e devono essere persone di alta moralità⁶⁵.

Il Comitato inizialmente non riuscì a realizzare pienamente i propri obiettivi, anche a causa della Guerra Fredda. La prima riunione si tenne a Vienna nel 1982, durante la quale venne eletto il Presidente del Comitato con il compito di gestire la rotazione dei membri nelle sessioni successive. In questa prima sessione vennero anche stabilite le regole procedurali che prevedevano un "processo decisionale per consenso" per favorire compromessi tra i membri. Durante la seconda sessione, nel 1983, vennero definite le linee guida per la presentazione dei rapporti, le quali costituirono un preambolo non vincolante. Inoltre, si stabilì che il Comitato dovesse intrattenere "dialoghi costruttivi" con gli Stati membri. Il lavoro del Comitato è disciplinato dagli articoli 18, 21 e 22, riguardanti gli obblighi degli Stati, i suggerimenti e le raccomandazioni basate sui rapporti statali e la cooperazione con agenzie specializzate come l'OMS⁶⁶. Inizialmente, il Comitato si riuniva per due settimane all'anno, causando però un accumulo di rapporti degli Stati. Dal 1993, l'ONU autorizzò il Comitato a riunirsi per tre settimane all'anno e nel 1997 furono previste due sessioni annuali di tre settimane l'una. Ogni sessione è suddivisa in due gruppi di lavoro a seconda della competenza e per facilitare l'attuazione dei suggerimenti e delle raccomandazioni previste dall'articolo 21. Infatti, quest'ultimo, oltre a definire la "posizione del Comitato" sull'applicazione della CEDAW, permette al Comitato di formulare suggerimenti diretti agli Stati⁶⁷.

Il Comitato è composto da un Presidente, tre Vicepresidenti e un Relatore. I membri rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili purché sia rispettato il principio di rotazione; coloro che vengono eletti hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti. I membri operano a titolo personale e non come rappresentanti degli

⁶⁵ Rana Bandana, Perrie Victoria, *CEDAW: A Tool for Addressing Violence against Women*, p.113.

⁶⁶ Mullins Lauren Bock, *CEDAW: The Challenges of Enshrining Women's Equality*, cit., pp.2-3.

⁶⁷ *Ivi*, p.3.

Stati che li avevano candidati⁶⁸.

Tra i 23 esperti del Comitato, ogni esperto può intervenire solo due volte per ciascuno Stato parte, per un massimo di tre minuti ogni intervento, il che rappresenta spesso un problema per gli esperti, i quali non hanno il tempo necessario per esprimere le proprie opinioni. Per cercare di risolvere la questione, il Comitato ha istituito una task force per ogni Paese e anziché far partecipare ogni esperto all'esame del rapporto di uno Stato contraente, solo alcuni prendono parte al "dialogo costruttivo"⁶⁹.

Inoltre, nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio dell'attuazione della CEDAW, il Comitato si avvale dell'aiuto di un gruppo di lavoro pre-sessione, incaricato di predisporre elenchi di questioni e domande da sottoporre agli Stati contraenti. Gli elenchi hanno la funzione di individuare le principali aree critiche e le preoccupazioni rispetto all'effettiva applicazione della Convenzione negli ordinamenti nazionali; essi sono costituiti da circa 20 domande e hanno la doppia funzione di stimolo per gli Stati a fornire risposte dettagliate, e di strumento per orientare il dialogo costruttivo tra Stato e Comitato. Inoltre, nel 2014 è stata introdotta la procedura semplificata di redazione dei rapporti (*Simplified Reporting Procedure*, SRP). Grazie a questa evoluzione nella metodologia di lavoro del Comitato, il gruppo di lavoro pre-sessione è incaricato di predisporre elenchi di questioni preliminari alla stesura dei rapporti (LIOPR, *List of Issues Prior to Reporting*). La SRP ha reso più efficace la procedura di reporting, riducendo il carico burocratico per gli Stati contraenti e rendendo l'analisi del Comitato più specifica⁷⁰.

Secondo le regole di procedura del Comitato, per adottare delle decisioni è necessario che si raggiunga il consenso e nel caso si esauriscano tutti gli sforzi per raggiungerlo, le decisioni potranno essere adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Ogni membro dispone di un solo voto e sono considerati membri "presenti e votanti" tutti coloro che esprimono un voto affermativo o negativo, in caso di astensione, i membri saranno considerati non votanti⁷¹. Il Comitato si occupa di esaminare i progressi ottenuti nell'attuazione della Convenzione attraverso l'esaminazione dei rapporti periodici e/o annuali degli Stati presentati al Segretario generale; per assistere gli Stati nel redigere i rapporti, il Comitato emette delle linee guida generali sulla forma e i contenuti richiesti dall'articolo 18 della Convenzione. Il Segretario generale si occupa poi di informare gli Stati della volontà del

⁶⁸ United Nations, *Membership*, in <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/membership>, consultato il 02/06/2025.

⁶⁹ Shin Heisoo, "CEDAW and Women's Human Rights: Achievements and Obstacles", The Castan Center for Human Rights Law's Annual Conference Human rights 2004: The Year in Review, 2004, pp.8-9, in https://www.monash.edu/data/assets/pdf_file/0010/138664/heisoo-shin-paper.pdf.

⁷⁰ United Nations, *Rules of procedure and working methods*, in <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/rules-procedure-and-working-methods>, consultato il 02/06/2025.

⁷¹ RULES OF PROCEDURE OF THE COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, pp.105-106, in [Part of HRI GEN 3 Rev-3 7080 E.pdf](#).

Comitato⁷². Dopo aver esaminato il rapporto di uno Stato parte, il Comitato può formulare Osservazioni Conclusive al fine di assistere lo Stato nell'attuazione dei suoi obblighi. Entro sei mesi dall'adozione delle osservazioni, esse vengono adottate come osservazioni conclusive, queste verranno poi inviate allo Stato, il quale dovrà presentare una risposta scritta contenente tutte le misure adottate alla luce delle osservazioni e raccomandazioni⁷³.

Come stabilito dall'articolo 18 della Convenzione, gli Stati devono inviare al Comitato un rapporto entro un anno dall'entrata in vigore della CEDAW nel loro ordinamento nazionale. In seguito, dovranno inviarne uno ogni quattro anni, a meno che il Comitato non gliene chieda uno nello specifico. I rapporti devono includere informazioni sulle misure legislative, giudiziarie e amministrative adottate dallo Stato per mettere in atto la Convenzione, nonché dati sui progressi ottenuti⁷⁴.

Prima di dare inizio a un "dialogo costruttivo", il Comitato tiene degli incontri con le organizzazioni della società civile (CSO) dello Stato membro, le quali sono anch'esse incoraggiate a inviare rapporti relativi all'attuazione e rispetto della CEDAW, nonché sui possibili cambiamenti da mettere in atto. In seguito, il Comitato dovrà esaminare questi rapporti e formulare raccomandazioni. L'inizio del "dialogo costruttivo" è legato alla pubblicazione, da parte del Comitato, di un elenco di questioni importanti individuate dall'esame dei rapporti periodici dello Stato. Quest'ultimo dovrà rispondere a tali questioni e inviare un nuovo rapporto relativo alla propria conformità alla Convenzione. Inoltre, gli Stati dovranno comparire di fronte al Comitato per rispondere a delle domande poste dagli esperti ai delegati statali. Nel caso il delegato non sia in grado di rispondere a tali nel momento in cui questi vengono posti, avrà la possibilità di inviare una risposta scritta entro 48 ore. Le questioni ritenute importanti e problematiche potranno essere in seguito approfondite nelle Osservazioni Conclusive⁷⁵.

Dalla sua istituzione nel 1981, il Comitato ha costantemente aggiornato i propri metodi di lavoro per adempiere al proprio mandato. Negli ultimi anni, uno sviluppo significativo ha riguardato le Osservazioni Conclusive formulate dal Comitato, in esse vengono esposte le preoccupazioni sullo status della Convenzione rispetto alla legislazione nazionale dello Stato contraente. Ad esempio, per quanto riguarda la Costituzione o le legislazioni nazionali, il Comitato si accerta se in esse la discriminazione contro le donne sia chiaramente definita e se il suo divieto sia incluso. Spesso, la mancanza di una chiara definizione di discriminazione contro le donne riflette uno scarso impegno verso la questione della parità di genere, oltre che una maggiore probabilità che esistano leggi discriminatorie. La stessa applicazione di leggi antidiscriminatorie a livello nazionale e regionale, rappresenta un grande interesse per il Comitato, poiché non è scontato che esse siano effettivamente applicate nel modo corretto. Gli

⁷² *Ivi*, p.110.

⁷³ *Ivi*, pp. 112 e 119.

⁷⁴ Rana Bandana, Perrie Victoria, *CEDAW: A Tool for Addressing Violence against Women*, p.113.

⁷⁵ *Ivi*, p.114.

stereotipi di genere e una cultura patriarcale discriminatoria rappresentano molto spesso la questione più difficile da affrontare: diversi Stati contraenti dichiarano che i loro sistemi tradizionali siano neutrali rispetto alla questione di genere, quando in realtà risultano discriminatori. Il compito del Comitato, durante i "dialoghi costruttivi" con gli Stati contraenti e le Osservazioni Conclusive, è quello di evidenziare gli aspetti discriminatori della cultura e delle tradizioni per convincere lo Stato a modificarli⁷⁶.

Le Osservazioni Conclusive sono uno strumento attraverso cui il Comitato valuta l'attuazione della CEDAW da parte degli Stati. Questi ultimi sono gli unici responsabili dell'attuazione della Convenzione sul proprio territorio e la propria popolazione; infatti, l'ONU o altri organismi non possono imporre la Convenzione. Le Osservazioni Conclusive vengono formulate dal Comitato in seguito a un "dialogo costruttivo" o all'analisi di rapporti statali. Inoltre, il Comitato effettua un follow-up entro due anni per verificare i progressi. Ad esempio, nel caso del Bhutan il follow-up del 2013 ha indicato che la raccomandazione di dare priorità all'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne fu attuata solo parzialmente⁷⁷.

Anche il "dialogo costruttivo" tra gli Stati e il Comitato sembra poter produrre cambiamenti progressivi che, anche se lenti, porteranno, nel tempo, a un miglioramento dei diritti delle donne. Un esempio a sostegno di questa tesi è il caso delle Mauritius. Il Paese ratificò la CEDAW nel 1984 quando nella sua costituzione non vi era ancora una legge che vietasse la discriminazione basata sul sesso. Questa mancanza fu motivo di molte critiche, in particolare da parte di un membro del Comitato CEDAW Desirée Patricia Bernard e portò in seguito alla modifica della costituzione, con l'introduzione del divieto di discriminazione basata sul genere⁷⁸.

I diritti politici sembrano migliorare più facilmente rispetto a quelli sociali perché sono spesso regolati da norme costituzionali e leggi nazionali relativamente semplici da modificare. Ad esempio, il Kuwait ratificò la CEDAW nel 1994 mantenendo una riserva all'articolo 7, lettera a), il quale garantisce alle donne il diritto di voto. Durante il dialogo con il Comitato nel 2003 emerse la contraddizione tra l'affermazione di uguaglianza pubblica e il rifiuto del suffragio femminile. Nel 2005 il Paese introdusse finalmente una legge che permetteva alle donne di votare. Il miglioramento dei diritti sociali risulta invece più complesso poiché non basta cambiare le leggi, è necessario che vi sia un vero e proprio cambiamento nei comportamenti, nelle pratiche sociali e negli atteggiamenti culturali ormai profondamente radicati nelle diverse società. Pertanto, non è sufficiente riconoscere formalmente i diritti, serve anche applicarli in modo efficace⁷⁹.

⁷⁶ Shin Heisoo, "CEDAW and Women's Human Rights: Achievements and Obstacles", pp.5-8.

⁷⁷ Rana Bandana, Perrie Victoria, *CEDAW: A Tool for Addressing Violence against Women*, p.117.

⁷⁸ Englehart N. A., Miller M. K., *The CEDAW Effect: International Law's Impact*, cit., p.39.

⁷⁹ *Ivi*, pp.40-41.

Sia il “dialogo costruttivo” che le Osservazioni Conclusive si occupano di questioni presenti nei 16 articoli principali della Convenzione, quali: la partecipazione delle donne ai processi decisionali, la lotta agli stereotipi e alla violenza di genere (inclusa la violenza domestica), la tratta delle donne, l’accesso all’istruzione, il lavoro, la salute e la vita economica e sociale. Inoltre, viene prestata attenzione alla situazione di gruppi svantaggiati tra cui le donne rurali, migranti, rifugiate, con disabilità, donne lesbiche, bisessuali, transgender e appartenenti a minoranze etniche. Un’ulteriore tematica affrontata è l’uguaglianza dinanzi alla legge, il matrimonio e le relazioni familiari, e il rapporto tra donne, pace e sicurezza⁸⁰.

Gran parte della letteratura ha ignorato e continua a ignorare l’importanza dei meccanismi di conformità, come il *report-and-review*, i quali richiedono agli Stati di inviare rapporti periodici ai comitati di esperti. Studi recenti hanno mostrato che la partecipazione statale a questi processi migliora la conformità dello Stato ai diritti umani. Anche il processo di *report-and-review* della CEDAW obbliga gli Stati membri a presentare rapporti sulle misure legislative, giudiziarie e amministrative adottate per attuare la Convenzione. I rapporti devono essere inviati a un anno dopo la ratifica, poi ogni quattro anni e su richiesta del Comitato. Nei rapporti vi sono informazioni e dati sulla situazione delle donne nello Stato e il Comitato, dopo averli analizzati, può richiedere chiarimenti agli Stati e formulare Osservazioni Conclusive. In queste ultime, il Comitato riporta sia gli aspetti positivi sia le criticità, nonché offre raccomandazioni per migliorare le lacune statali. Creamer e Simmons hanno analizzato come il processo di *report-and-review* colleghi la ratifica dei trattati alla conformità degli Stati alla Convenzione. Il processo, infatti, migliora l’accesso alle informazioni a livello nazionale e permette la mobilitazione dei gruppi e organizzazioni nazionali che esercitano pressione sullo Stato per attuare in modo più efficace la Convenzione. Grazie al *report-and-review*, i diritti delle donne riescono a entrare nell’agenda politica nazionale, stimolano la società civile e avviano processi cumulativi per un’implementazione concreta dei trattati. Ad esempio, nei casi latinoamericani, ogni partecipazione al *report-and-review* corrisponde a un aumento delle menzioni mediatiche della CEDAW⁸¹.

Oltre all’esame dei rapporti degli Stati parte, l’altra funzione importante del Comitato è la formulazione di Raccomandazioni Generali, indirizzate ai Paesi contraenti, e suggerimenti, destinati a organismi. Le Raccomandazioni Generali hanno l’obiettivo di aiutare gli Stati nell’attuazione della Convenzione, nell’interpretare il significato degli articoli e nella redazione dei rapporti. La maggior parte di tali raccomandazioni individua aspetti che il Comitato desidera vengano trattati nei rapporti degli Stati parte e mira a fornire indicazioni dettagliate agli Stati su quali misure debbano adottare per rispettare i propri obblighi previsti dalla Convenzione. Tra le raccomandazioni più importanti ci sono: la n.19 sulla

⁸⁰ Rana Bandana, Perrie Victoria, *CEDAW: A Tool for Addressing Violence against Women*, p.115.

⁸¹ Ahlgren Ellinore, *Ratification, Reservations, and Review: Exploring the Role of the CEDAW Compliance Mechanisms in Women’s Rights*, 5 maggio 2021.

violenza contro le donne della 11^a sessione del 1992, la n.21 sull'uguaglianza nel matrimonio e nelle relazioni familiari della 13^a sessione del 1994, la n.23 sulla vita politica e pubblica della 16^a sessione del 1997 e la n.35 della 58^a sessione del 2017 (aggiornamento della n.19 sulla violenza di genere). Per elaborare le raccomandazioni, il Comitato segue un processo in tre fasi. La prima fase consiste in un dialogo tra il Comitato, le ONG e altri soggetti interessati al tema oggetto della raccomandazione. Successivamente, un membro del Comitato viene incaricato di redigere la Raccomandazione Generale sulla base di una nota concettuale, la quale viene discussa in una delle sessioni successive del Comitato. Nell'elaborazione della bozza della raccomandazione possono essere coinvolti dei consulenti esperti, e dal 2017 vengono consultate tutte le parti interessate attraverso un processo di consultazioni online prima di finalizzare il testo della bozza. In una sessione successiva, la bozza viene adottata ufficialmente dal Comitato⁸². Fino a dicembre 2024, sono state adottate 40 raccomandazioni generali.

Il Comitato è stato un pioniere nel trattare la violenza contro le donne come obbligo statale e con la Raccomandazione n.19 ha influenzato la stessa DEVAW nel definire la violenza di genere come:

“ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”⁸³.

Successivamente, sia la DEVAW sia il relatore speciale ONU sulla violenza contro le donne hanno incorporato il principio di dovuta diligenza, così come la Dichiarazione di Pechino incluse la prevenzione e l'eliminazione della violenza come un obiettivo strategico internazionale. A livello regionale, anche l'Organizzazione degli Stati Americani tramite l'adozione della Convenzione Interamericana sulla violenza contro le donne e il Consiglio d'Europa tramite l'adozione della Raccomandazione Rec(2002)5 sono stati influenzati positivamente dal Comitato CEDAW. Inoltre, nel 2011 il Consiglio d'Europa adottò la Convenzione di Istanbul, strumento fondamentale per il contrasto della violenza contro le donne e violenza domestica. Seguendo l'approccio del Comitato CEDAW, la Convenzione ritiene la violenza come una forma di discriminazione, nonché come un ostacolo all'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne⁸⁴.

L'approccio del Comitato alla violenza di genere ha contribuito a introdurre il concetto di diligenza dovuta anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), sebbene quest'ultima abbia in seguito sviluppato un proprio criterio, ovvero il “*real prospect test*”. Grazie a

⁸² United Nations, *Rules of procedure and working methods*, in <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/rules-procedure-and-working-methods>, consultato il 02/06/2025.

⁸³ Centro di Ateneo per i Diritti Umani, *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993)*, in <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/dichiarazione-sulleliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993>.

⁸⁴ Śledzińska-Simon Anna, *Making Progress in Elimination of Gender Stereotypes*, cit., pp.43-44.

questo approccio, la CEDU riconobbe la violenza privata contro le donne come una violazione dei diritti umani⁴⁵. Esempio fu la sentenza CEDU relativa al caso *Opuz vs Turchia*, con la quale la Turchia è stata condannata per non aver protetto una donna e sua madre dalle violenze domestiche compiute dal marito, le quali culminarono nella morte della madre. La CEDU ha riconosciuto che la Turchia non avesse rispettato il diritto alla vita e il divieto di trattamenti inumani e degradanti sanciti rispettivamente dai suoi articoli 2 e 3⁸⁵.

Negli anni, il Comitato ha inoltre promosso l'adozione di diverse leggi a favore delle donne come: la legge sulla parità di genere in Mongolia, la legge contro la discriminazione basata sul sesso nell'accesso alla terra in Ruanda, la legge sulla violenza di genere in Turchia, in Nepal, in Sudafrica e in Corea del Sud, la legge anti-tratta in Ucraina e in Moldavia, la legge che criminalizza tutte le forme di violenza contro le donne in Burkina Faso e il femminicidio a Panama. Inoltre, il Comitato ha contribuito all'inchiesta sulle donne indigene scomparse e uccise in Canada, e grazie alle sue Osservazioni Conclusive, la Cina ha adottato misure per limitare i casi di identificazione non medica del sesso del feto, di aborto selettivo e di preferenza per il figlio maschio⁸⁶.

Nel 1999 è stato adottato il Protocollo Opzionale, il quale è entrato in vigore nel 2000. Grazie al Protocollo gli individui o i gruppi appartenenti agli Stati membri possono presentare comunicazioni di violazioni dei diritti umani al Comitato, il quale ha il potere di esaminare tali comunicazioni o ricorsi, formulare raccomandazioni, sia di carattere generale sia più specifiche a favore della persona ricorrente. Inoltre, tramite l'articolo 8 del Protocollo, viene attribuito al Comitato il diritto di avviare inchieste per i casi di violazioni gravi o sistematiche dei diritti umani. Tra i casi di indagini condotte, è possibile ricordare quelle in Canada relative ai diritti delle donne indigene; in Messico sulla violenza contro le donne e i femminicidi; e quella in Irlanda del Nord sull'aborto. In tutte queste inchieste è stata riconosciuta la presenza di violenza di genere e il Comitato ha formulato delle raccomandazioni volte a eliminare le violazioni e a riparare i danni subiti dalle vittime o dalle loro famiglie⁸⁷. Il Protocollo rappresenta la prima procedura internazionale di reclamo specifica per questioni di genere. Inoltre, esso è un trattato a parte e gli Stati devono ratificarlo separatamente dalla CEDAW. Infatti, attualmente è stato ratificato da 109 Stati e firmato da 13, mentre 75 non lo hanno accettato⁸⁸.

⁸⁵ Osservatorio Violenza sulle Donne, Corte EDU, sez. III, 09/06/2009, ricorso n. 33401/02, *Opuz c. Turchia*, in <https://ovd.unimi.it/sentenza/corte-edu-sez-iii-09-06-2009-ricorso-n-33401-02-opuz-c-turchia/>, consultato il 12/03/2026.

⁸⁶ United Nations, *Introduction to the Committee*, in <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/introduction-committee>, consultato il 02/06/2025.

⁸⁷ Deane Tameshnie, *GENDER-BASED VIOLENCE IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW – THE EFFICACY OF THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS LEGAL FRAMEWORK AND CEDAW IN ADDRESSING THE ISSUE*, The Age of Human Rights Journal, n.23, Dicembre 2024, p.13, in <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ/article/view/8662/8886>.

⁸⁸ Rana Bandana, Perrie Victoria, *CEDAW: A Tool for Addressing Violence against Women*, pp.119-120.

Il Comitato, in base al Protocollo Opzionale, tenendo conto delle osservazioni presentate dallo Stato contraente e delle informazioni attendibili ricevute, può avviare indagini riservate sulle violazioni gravi o sistematiche della CEDAW. Uno o più membri scelti dovranno condurre un'indagine e redigere una relazione finale entro un termine stabilito. Durante l'intera indagine, lo Stato è invitato a collaborare con il Comitato, il quale può chiedere al Paese di nominare un rappresentante nazionale incaricato di incontrarsi e dialogare con i membri designati. Qualora il Comitato lo ritenga necessario, l'indagine può includere una visita nel territorio dello Stato interessato, previo consenso di quest'ultimo. Dopo aver ricevuto le conclusioni dei membri designati, il Comitato le trasmette allo Stato, unitamente a eventuali raccomandazioni. Lo Stato dovrà presentare le proprie osservazioni al Comitato, tramite il Segretario Generale, entro sei mesi dal loro ricevimento. Il Comitato può, dopo la scadenza dei sei mesi, invitare lo Stato a comunicare le eventuali misure adottate in seguito all'indagine⁸⁹. Il Protocollo consente al Comitato di esaminare ricorsi confidenziali di donne o gruppi che denunciano violazioni dei loro diritti (in seguito all'esaurimento dei rimedi nazionali). Il Comitato può richiedere risposte allo Stato, formulare raccomandazioni per prevenire danni irreparabili e condurre indagini, incluse visite sul territorio nazionale e proporre risarcimenti e riparazioni. La maggior parte dei casi riguarda casi di violenza contro le donne, come ad esempio il caso X e Y contro la Georgia del 2015, in cui lo Stato fu ritenuto responsabile per inadempienza nella prevenzione e nella punizione delle violenze domestiche. Inoltre, il Protocollo prevede una procedura d'inchiesta per violazioni gravi e sistematiche dei diritti delle donne⁹⁰.

Il Protocollo, quindi, introduce due meccanismi di ricorso con lo scopo di consentire agli individui o ai gruppi di presentare reclami e garantire quindi la responsabilità statale nei casi in cui non vengano rispettati i diritti delle donne, essi sono i seguenti: la procedura delle comunicazioni e la procedura d'inchiesta. Nonostante la significativa limitazione del Protocollo dovuta dal fatto che numerosi Stati membri CEDAW non lo abbiano ratificato, le comunicazioni individuali hanno influenzato numerose decisioni del Comitato e i rapporti d'inchiesta hanno fornito valutazioni e raccomandazioni dettagliate sulla violenza contro le donne⁹¹.

La procedura di comunicazione consente al Comitato di ricevere e valutare reclami da individui o gruppi relativi a violazioni dei diritti sanciti dalla CEDAW. Pertanto, tale meccanismo permette alle vittime di potersi rivolgere direttamente a un organo internazionale quando il proprio Stato non rispetti gli obblighi imposti dalla Convenzione. Tuttavia, affinché una comunicazione venga presa in esame, devono essere soddisfatte alcune condizioni di ammissibilità. Tra queste vi è l'esaurimento dei rimedi interni, ovvero che un individuo o gruppo deve aver fatto richiesta di giustizia a tribunali statali senza aver ottenuto

⁸⁹ RULES OF PROCEDURE OF THE COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, pp.121-125.

⁹⁰ Rana Bandana, Perrie Victoria, *CEDAW: A Tool for Addressing Violence against Women*, p.120.

⁹¹ Reddock Rhoda, *CEDAW and Violence Against Women*, cit., p.1725.

nessun risultato prima di poter accedere a questo meccanismo internazionale. La procedura d'inchiesta, invece, consente al Comitato di avviare indagini relative a violazioni gravi o sistematiche dei diritti delle donne. Tale strumento permette quindi al Comitato di intervenire non solo su singoli casi, ma anche su problemi strutturali all'interno dello Stato membro. Tuttavia, l'efficacia di questo meccanismo è limitata a causa della clausola di *opt-out*, la quale permette agli Stati di dichiarare, al momento della ratifica o adesione al Protocollo, di non voler accettare la procedura d'inchiesta. Pertanto, gli Stati hanno la possibilità di sottrarsi a questo tipo di controllo internazionale⁹².

Nella fase iniziale della sua applicazione, il Protocollo ha sollevato alcune questioni fondamentali, tra cui due in particolare: quale sia la giustificazione per l'adozione di questo strumento e se esso possa effettivamente contribuire a garantire un miglioramento nella tutela dei diritti delle donne. Le Nazioni Unite hanno individuato diverse ragioni per giustificare l'adozione del Protocollo. In primo luogo, esso è stato creato per rafforzare e ampliare i meccanismi di tutela delle donne poiché gli strumenti già esistenti non erano abbastanza specifici. In secondo luogo, il Protocollo ha l'obiettivo di migliorare la comprensione della CEDAW e dei suoi obblighi da parte degli individui e degli Stati. In terzo luogo, il Protocollo stimola gli Stati a dare piena attuazione della Convenzione, poiché la possibilità di poter presentare reclami contro gli stessi Stati membri funge da incentivo per rispettare gli standard internazionali dei diritti umani. In quarto luogo, esso promuove cambiamenti concreti nelle leggi e nelle pratiche discriminatorie. Infatti, il Comitato può chiedere agli Stati di adottare misure specifiche per rimediare alle violazioni dei diritti, come ad esempio la modifica della legislazione nazionale. Infine, il Protocollo contribuisce ad aumentare la consapevolezza pubblica sui diritti delle donne e sugli standard internazionali contro la discriminazione di genere. Infatti, agli Stati viene richiesto di diffondere il contenuto del Protocollo e della CEDAW⁹³.

Per quanto riguarda la sua effettiva capacità di migliorare la tutela dei diritti delle donne, molti studiosi hanno espresso una valutazione positiva. Ad esempio, secondo Angela King e Mary Robinson, il Protocollo fornisce alle donne un rimedio internazionale contro le violazioni dei loro diritti e incoraggia i governi a riesaminare i meccanismi nazionali di tutela. Anche Rein Mullerson ha dichiarato che la procedura di comunicazione sia efficace poiché il suo impatto è soprattutto a livello nazionale tramite la modifica e l'aggiornamento di pratiche e legislazioni interne⁹⁴.

Tuttavia, vi sono preoccupazioni riguardo alle due procedure del Protocollo. Per quanto riguarda la procedura di comunicazione il suo limite è il suo carattere volontario. Infatti, gli Stati possono evitare la giurisdizione del Comitato semplicemente non aderendo al Protocollo. Inoltre, la procedura può risultare lunga e complessa, nonostante gli sforzi per renderla più rapida. Infine, le decisioni dei rispettivi comitati non hanno carattere vincolante. Per quanto riguarda la procedura d'inchiesta, tramite la quale

⁹² Sokhi-Bulley Bal, *The Optional Protocol to CEDAW: First Steps*, Human Rights Law Review, vol.6, n.1, 2006, pp.144-145, in <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngi029>.

⁹³ *Ivi*, pp.156-157.

⁹⁴ *Ivi*, p.157.

il Comitato investiga situazioni interne agli Stati, le preoccupazioni sono rivolte alla mancanza di un analogo meccanismo di controllo sull'attività del Comitato stesso e dei suoi membri⁹⁵.

Tuttavia, il Protocollo ha permesso al Comitato di utilizzare le due procedure di comunicazione e d'inchiesta per rafforzare l'impegno degli Stati a implementare tutte le misure possibili per prevenire ed eliminare la discriminazione contro le donne. Tali procedure hanno permesso di attivare misure provvisorie di protezione, come ad esempio ordini restrittivi nei casi di violenza domestica. In questo contesto, il Comitato ha anche contribuito a rafforzare il movimento internazionale contro la violenza domestica, iniziato intorno al 1975 con la Conferenza mondiale sull'anno internazionale della donna a Mexico City, grazie al quale la violenza domestica, da una questione privata, divenne una responsabilità pubblica e statale. Inoltre, attraverso decisioni come *A.T vs Ungheria*⁹⁶, il Comitato ha sviluppato un'interpretazione estesa di discriminazione, includendo la violenza di genere e la violenza domestica, in linea con la Raccomandazione n.19⁹⁷.

Prima dell'adozione del Protocollo, l'attuazione della CEDAW si basava su due principali meccanismi di controllo. Il primo era la procedura di reporting basata sull'articolo 18. In esso si dichiara che gli Stati membri sono tenuti a presentare un rapporto iniziale entro un anno dalla ratifica o adesione, in seguito, i rapporti devono essere inviati ogni quattro anni o su richiesta del Comitato. Nei rapporti lo Stato deve descrivere le misure legislative, amministrative e politiche adottate per attuare le disposizioni della CEDAW. Il secondo meccanismo era la procedura di controversie tra Stati prevista dall'articolo 29. La procedura consentiva a due o più Stati di sottoporre controversie relative all'interpretazione e applicazione della Convenzione a una procedura arbitrale. Nel caso la questione non avesse trovato risoluzione, si sarebbe fatto ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia. Tuttavia, questo strumento non è mai stato utilizzato⁹⁸.

Le organizzazioni della società civile (CSO) svolgono un ruolo fondamentale nel Protocollo Opzionale, dando voce a chi non ne ha o a chi non conosce le procedure di reclamo, informando sui diritti e facilitando l'accesso ai rimedi. Tra le principali funzioni della società civile vi sono: preparare e inviare rapporti ombra per colmare lacune nei rapporti statali, presentare suggerimenti ai membri del Comitato

⁹⁵ *Ivi*, pp.157-158.

⁹⁶ Da Legal Information Institute, *A.T v. Hungary*, in https://www.law.cornell.edu/gender-justice/resource/at_v_hungary, consultato il 05/03/2026: “ *A.T, una donna ungherese, fu vittima di violenza domestica da parte del marito. Tuttavia, la legge ungherese, oltre a non prevedere strumenti di protezione come l'ordine di protezione, negò alla vittima la possibilità di usare esclusivamente l'appartamento familiare, riconoscendo quindi al marito violento di usarlo e ritenendo non comprovate le accuse di maltrattamento (nonostante vi fossero dieci certificati medici a sostenere il caso e anche un ricovero ospedaliero). La donna presentò quindi un reclamo al Comitato CEDAW, il quale ha riconosciuto la mancanza di una protezione statale che fosse efficace e immediata, sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1 del Protocollo Opzionale. Inoltre, il Comitato ha affermato che la giurisprudenza ungherese fosse radicata in stereotipi di genere, violando l'articolo 2 della Convenzione. Fu anche riscontrata l'assenza di leggi specifiche contro la violenza domestica e sessuale, il che comportò la violazione degli articoli 5 e 16 della CEDAW. Pertanto, il Comitato raccomandò al Paese di adottare leggi specifiche sulla violenza domestica e sessuale, nonché di fornire ordini di protezione alle vittime.*”

⁹⁷ Sokhi-Bulley Bal, *The Optional Protocol to CEDAW*, cit., p.158.

⁹⁸ *Ivi*, p.144.

a Ginevra, osservare le interazioni tra delegati statali e Comitato, nonché partecipare al “dialogo costruttivo” per fornire briefing e proprie valutazioni. I rapporti ombra (*shadow reports*), ovvero documenti presentati dalle ONG e organizzazioni della società civile per integrare informazioni fornite dagli Stati membri sull’attuazione della Convenzione e per aiutare il Comitato a formulare domande per il “dialogo costruttivo” con gli Stati. I rapporti possono essere presentati anche in forma riservata, in particolar modo quando esistono rischi di ritorsioni statali, sebbene sia preferibile che siano pubblicamente accessibili⁹⁹. Questi rapporti ombra costituiscono un meccanismo di monitoraggio volto a garantire la responsabilità degli Stati nel rispetto dei diritti dei cittadini. Le funzioni principali sono tre: promuovere l’indagine sulle violazioni dei diritti, fornire un forum e uno spazio in cui i governi devono rendere conto delle proprie azioni e consentire ai gruppi della società civile di monitorare i progressi compiuti dagli Stati¹⁰⁰.

Ad esempio, in Nepal, il *Forum for Women Law and Development* coordina il Comitato di Monitoraggio CEDAW delle ONG, produce rapporti ombra utili durante i dialoghi costruttivi e formula le Osservazioni Conclusive. L’organizzazione si occupa anche di tradurre e diffondere le Osservazioni Conclusive sul territorio nazionale. Grazie a queste ultime, in Nepal sono state elaborate leggi sulla violenza domestica, modificate leggi discriminatorie, legalizzato l’aborto e istituite politiche per l’uguaglianza di genere. Pertanto, le ONG sono fondamentali per la promozione e l’elaborazione di nuove leggi, nonché per favorire la ratifica del Protocollo Opzionale¹⁰¹.

Le ONG non vengono invitate alle sessioni, devono registrarsi in anticipo, ottenere un pass di accesso e presentare un documento nazionale valido. Le ONG che partecipano alle sessioni del Comitato CEDAW come osservatori nelle riunioni aperte possono presentare i loro rapporti d’ombra prima o durante la sessione. Per ogni rapporto vi devono essere almeno 40 copie disponibili da consultare durante o prima della sessione. Durante ogni sessione il Comitato CEDAW organizza gruppi di lavoro pre-sessionali per preparare la sessione successiva. Queste riunioni sono chiuse e riservate ai rappresentanti delle Nazioni Unite e alle ONG dei Paesi i cui rapporti saranno esaminati. Il Comitato, dopo aver ricevuto delle informazioni iniziali dalle entità ONU, incontra le ONG per discutere il rapporto nazionale. Inoltre, le ONG hanno anche la possibilità di condividere informazioni sul proprio Stato tramite interventi orali durante le riunioni informali¹⁰².

Oltre alle ONG, il Comitato ha inoltre collaborato, sin dalla sua seconda sessione, con le agenzie specializzate dell’ONU, le quali sono invitate a condividere relazioni contenenti informazioni

⁹⁹ Rana Bandana, Perrie Victoria, *CEDAW: A Tool for Addressing Violence against Women*, pp.116-117.

¹⁰⁰ *Ivi*, p.115.

¹⁰¹ *Ivi*, pp.124-126.

¹⁰² UN Women, *NGO Participation at CEDAW sessions*, <https://www.un.org/womenwatch/daw/ngo/cedawngo.html>, consultato il 27/02/2026.

specifiche sui singoli Paesi. I rappresentanti di tali agenzie possono partecipare alle riunioni a porte chiuse durante le sessioni del Comitato. Quest'ultimo raccomanda alle agenzie e alle altre entità ONU di diffondere informazioni sulla CEDAW e sulle attività dello stesso Comitato. La sezione per il rafforzamento delle capacità dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR), insieme a UN Women, elabora modalità per integrare la Convenzione nelle attività del sistema dell'ONU¹⁰³.

¹⁰³ United Nations, *Rules of procedure and working methods*, in <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/rules-procedure-and-working-methods>, consultato il 02/06/2025.

1.3 Le Raccomandazioni Generali n.19 e n.35: la violenza di genere come forma di discriminazione e gli obblighi statali

Le Raccomandazioni Generali del Comitato CEDAW propongono a tutti gli Stati contraenti misure specifiche da adottare per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione. Durante il primo decennio del Comitato, le Raccomandazioni erano di carattere breve e di contenuto generale, dal 1992 si è deciso che si sarebbero formulati commenti su articoli specifici della Convenzione oppure su tematiche di particolare rilevanza. A seguito di questa decisione, le Raccomandazioni sono diventate più lunghe e dettagliate. Tra le Raccomandazioni più importanti vi è la numero 19 del 1992 sulla violenza di genere, la quale chiarisce che la violenza di genere costituisce a tutti gli effetti una forma di discriminazione contro le donne, rientrando quindi pienamente nell'ambito della CEDAW¹⁰⁴.

La violenza contro le donne, seppure non presente nel testo originale della CEDAW, fu tema di dibattito fin dalle prime sessioni del Comitato, durante le quali vennero poste domande agli Stati membri su questioni come: la violenza domestica, gli attacchi con acido, il turismo sessuale, le molestie sessuali, lo stupro, le morti legate alla dote ecc. Ad esempio, già nel 1988, durante la settima sessione del Comitato, vennero poste domande allo Stato del Senegal riguardo alle mutilazioni genitali femminili. Nonostante l'interesse iniziale, l'anno successivo, solamente dodici rapporti statali su cinquantadue contenevano dati sulla violenza di genere, quasi a dimostrare una sorta di cautela nell'affrontare questa tematica¹⁰⁵.

Già nel 1989, il Comitato raccomandò con la Raccomandazione Generale n.12 agli Stati di includere nei loro rapporti informazioni sulla violenza e sulle misure introdotte per affrontarla. Nel 1991 si decise di dedicare l'undicesima sessione alla discussione e allo studio dell'articolo n.6 della Convenzione relativo alla violenza contro le donne, alle molestie sessuali e allo sfruttamento delle donne. Tale argomento venne scelto in previsione della Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993. Il Comitato giunse alla conclusione che non tutti i rapporti degli Stati contraenti affrontavano in modo adeguato la connessione tra discriminazione contro le donne, violenza di genere, violazione dei diritti umani e libertà fondamentali. Per garantire la piena attuazione della Convenzione era infatti necessario che gli Stati mettessero in atto misure concrete per eliminare ogni forma di violenza contro le donne¹⁰⁶.

¹⁰⁴ AIDOS, *Le Raccomandazioni Generali del Comitato CEDAW*, in http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/c_testi_interpr_ufficiali/c_comit_cedaw/home_raccomand_cedaw.html, consultato il 01/06/2025.

¹⁰⁵ Vijayarasa Ramona, *CEDAW's General Recommendation No. 35: A quarter of a century of evolutionary approaches to violence against women*, Journal of Human Rights, 2020, p.4, in <https://doi.org/10.1080/14754835.2019.1686347>.

¹⁰⁶ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti, *Raccomandazione generale n. 19 (11 a sessione, 1992) - La violenza contro le Donne*, p.36.

Nonostante la Raccomandazione n.12 introduca la violenza contro le donne nella CEDAW, la sua portata rimane limitata con un unico invito agli Stati a inviare informazioni sulle normative nazionali vigenti volte a proteggere le donne sia in ambito privato sia pubblico; sui servizi di assistenza e sostegno disponibili alle vittime; sull'incidenza del fenomeno della violenza contro le donne e sulle misure per affrontare il fenomeno. Come riportato da Ramona Vijeyarasa, la Raccomandazione n.12 fu un'occasione persa per specificare con maggior forza come la violenza contro le donne comprometta gravemente il godimento di diritti umani. Inoltre, in fase iniziale, il Comitato sembrò non cogliere pienamente le potenzialità del sistema delle raccomandazioni generali come strumento interpretativo e la sua istituzione risultò "divisiva". Secondo Andrew Byrnes, i lenti progressi del Comitato erano legati alla scarsità di risorse e il numero ridotto di sessioni annuali. Questi elementi contribuiscono a spiegare il perché il Comitato apparisse meno progressista rispetto ad altri meccanismi di controllo¹⁰⁷.

La Raccomandazione n.19 del 1992 ha avuto un ruolo fondamentale per il riconoscimento della violenza contro le donne come una grave questione di diritti umani in occasione della Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, svoltasi a Vienna nel 1993, e la successiva adozione della Dichiarazione e del programma d'azione di Vienna. Per la prima volta, infatti, i diritti delle donne furono riconosciuti in modo universale come diritti umani, aprendo la strada a una progressiva integrazione della questione di genere nella prassi del diritto internazionale dei diritti umani. L'anno successivo, nel 1994, la violenza di genere venne condannata per la prima volta dalla Commissione per i Diritti Umani e venne istituito il ruolo del Relatore Speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze. Il mandato del Relatore prevede di raccogliere informazioni sulla violenza contro le donne e le sue cause, formulare raccomandazioni per eliminarla e porre rimedio alle sue conseguenze, nonché collaborare strettamente con altri organi delle Nazioni Unite¹⁰⁸.

La GR 19 fu fondamentale poiché non solo la violenza contro le donne venne riconosciuta come una forma di discriminazione ma venne riconosciuto il suo status giuridico internazionale¹⁰⁹. In essa, la violenza di genere venne definita come:

“violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”, in essa vi rientrano tutte quelle azioni che “procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà”¹¹⁰.

La violenza di genere è stata riconosciuta come un ostacolo al godimento da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali conformemente ai principi generali di diritto internazionale. Tali diritti comprendono il diritto alla vita; a non subire torture o trattamenti crudeli; alla protezione durante

¹⁰⁷ Vijeyarasa Ramona, *CEDAW's General Recommendation No. 35*, cit., pp.4-5.

¹⁰⁸ Deane Tameshnie, *GENDER-BASED VIOLENCE IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW*, cit., p.11.

¹⁰⁹ Vijeyarasa Ramona, *CEDAW's General Recommendation No. 35*, cit., p.5.

¹¹⁰ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti, *Raccomandazione generale n. 19 (11 a sessione, 1992) - La violenza contro le Donne*, p.36, in <https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/CEDAW.pdf>.

i conflitti interni o internazionali; alla libertà e sicurezza; alla pari protezione da parte della legge; a condizioni di lavoro giuste; alla salute, sia fisica che mentale e alla parità nel contesto familiare¹¹¹.

A differenza di precedenti raccomandazioni, come la n.12 del 1989, la n.19 ha fornito una definizione di violenza contro le donne, individuandone le cause profonde nel contesto dell'uguaglianza e della non discriminazione. Essa riconosce tutti gli atti di violenza di genere come discriminazione. Secondo la GR 19, la violenza contro le donne, ovvero quella rivolta a una donna in quanto donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato, costituisce una violazione dei loro diritti umani. Per violenza contro le donne si intendono sia danni fisici, mentali e sessuali, sia minacce, coercizione e altre forme di privazione della libertà. Inoltre, anche la violenza domestica viene riconosciuta come una grave forma di violenza di genere, particolarmente insidiosa e che comprende numerosi atti come percosse, stupri, aggressioni sessuali, violenza psicologica e altri abusi, rafforzati da stereotipi e atteggiamenti tradizionali. La mancanza di indipendenza economica e la non assunzione di responsabilità familiare da parte degli uomini limitano la salute delle donne e la loro partecipazione alla vita familiare e pubblica¹¹².

La Convenzione si applica alla violenza commessa dalle autorità pubbliche poiché costituisce una violazione dei diritti umani e degli obblighi internazionali degli Stati. Tuttavia, la discriminazione non riguarda solo le azioni statali: gli Stati hanno responsabilità anche verso gli atti di violenza commessi da privati, devono infatti cercare di prevenire le discriminazioni, punire chi le commette e nel caso risarcire le vittime (come previsto dall'articolo 2 e nei principi generali del diritto internazionale)¹¹³.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono l'obbligo globale di eliminare la discriminazione in ogni sua forma. Agli articoli 2 lettera f), 5 e 10 lettera c) si afferma che:

“Gli atteggiamenti di tipo tradizionale, secondo i quali le donne sono considerate subordinate agli uomini o aventi ruoli stereotipati tramandano pratiche diffuse che comportano violenza o costrizione, come la violenza e gli abusi familiari, i matrimoni forzati, le morti per dote insufficiente, le aggressioni con acido e la circoncisione femminile. Tali pregiudizi e pratiche possono giustificare la violenza di genere come una forma di protezione o di controllo delle donne. L'effetto di tale violenza sull'integrità fisica e mentale delle donne è quello di privarle del pari godimento, esercizio e conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali. [...] le conseguenze implicite di tali forme di violenza di genere aiutano a mantenere le donne in ruoli subordinati e contribuiscono alla scarsa partecipazione politica e al loro inferiore livello di istruzione, qualificazione ed opportunità di lavoro”¹¹⁴.

All'articolo 6 viene chiesto agli Stati di: *“prendere misure per abolire tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile”¹¹⁵*. Povertà e disoccupazione aumentano i rischi di tratta e sfruttamento delle donne, anche attraverso pratiche come il turismo sessuale, lavoro domestico all'estero e matrimoni combinati. La povertà obbliga molte donne e ragazze alla prostituzione,

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Deane Tameshnie, *GENDER-BASED VIOLENCE IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW*, cit., p.12.

¹¹³ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti, *Raccomandazione generale n. 19 (11 a sessione, 1992) - La violenza contro le Donne*, p.36.

¹¹⁴ *Ivi*, p.37.

¹¹⁵ *Ibid.*

esponendole a violenze e marginalizzazioni, rendendo necessaria la creazione di tutele legali specifiche. Inoltre, guerre e conflitti aggravano questi fenomeni e richiedono misure di protezione e punizione.

All'articolo 11 si fa riferimento alle molestie sessuali sul luogo di lavoro, argomento che verrà affrontato nello specifico nel capitolo 3. Per molestie la Raccomandazione include tutti questi comportamenti a sfondo sessuale che provocano disagio, umiliazione e problemi di salute o sicurezza. Tra di essi vi sono: richieste sessuali, esibizione di pornografia, avances, contatto fisico e osservazioni a sfondo sessuale. Le molestie sessuali costituiscono, pertanto, una forma di discriminazione, in particolare quando la loro denuncia o rifiuto potrebbe creare un ambiente lavorativo ostile o danneggiare il lavoro stesso della vittima¹¹⁶.

La Raccomandazione, pur non incentrata sulla salute, affrontò per la prima volta il tema dell'aborto, esortando gli Stati a prevenire il ricorso ad aborti illegali e insicuri, aprendo così la strada a future critiche verso normative restrittive¹¹⁷. Infatti, all'articolo 16 (e 5) si afferma il diritto delle donne a decidere liberamente sul numero e sulla cadenza dei figli: pratiche come la sterilizzazione o l'aborto obbligatorio hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale delle donne, violando i loro diritti fondamentali¹¹⁸.

L'articolo 14 fa riferimento alle donne che vivono nelle zone rurali, le quali sono particolarmente vulnerabili alla violenza di genere, spesso a causa degli atteggiamenti tradizionali che le relegano a ruoli subordinati. La violenza domestica è riconosciuta come una delle forme più diffuse di violenza contro le donne. All'interno della famiglia, le donne, le ragazze e le bambine continuano a subire violenze sessuali, percosse, abusi, violenze psicologiche e stupri, spesso alimentate da convinzioni tradizionali. Inoltre, la mancanza di indipendenza economica non permette a molte donne di fuggire dalle relazioni violente. Tutte queste forme di violenza mettono seriamente a rischio la salute e la vita delle donne, compromettendo la loro possibilità di partecipare alla vita familiare e pubblica su un piano di uguaglianza¹¹⁹.

Per oltre 25 anni, a partire dalla Raccomandazione n.19, gli Stati si sono impegnati per migliorare le proprie misure giuridiche e politiche per affrontare le diverse forme di violenza di genere. Inoltre, vi sono stati progressi anche nella prassi di Stati non contraenti, come dimostra, ad esempio, l'adozione di legislazioni nazionali sulla violenza contro le donne negli Stati Uniti nel 1994 e in Somalia nel 2012. La volontà da parte degli Stati di affrontare il problema della violenza di genere è riscontrabile anche nei trattati e nelle dichiarazioni adottati in sedi regionali e internazionali negli anni seguenti la CEDAW,

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Vijayarasa Ramona, *CEDAW's General Recommendation No. 35*, cit., p.6.

¹¹⁸ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti, *Raccomandazione generale n. 19 (11 a sessione, 1992) - La violenza contro le Donne*, p.38.

¹¹⁹ *Ibid.*

come ad esempio: la Dichiarazione e il Programma d'Azione di Vienna del 1993, la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993, la Dichiarazione e il Programma d'Azione di Pechino del 1995, la Convenzione Interamericana sulla prevenzione, punizione ed eliminazione della violenza contro le donne del 1994, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011, la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne e i bambini dell'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) . Anche lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, con la risoluzione 1325 del 2000 del Consiglio di Sicurezza e le successive risoluzioni su donne, pace e sicurezza contengono disposizioni specifiche sulla violenza di genere contro le donne¹²⁰.

Dai dati riportati da Englehart è risultato che gli Stati membri, in seguito alle Raccomandazioni n.12 e 19 relative alla violenza contro le donne, hanno adottato numerose leggi e creato istituzioni rispetto a Stati non membri. Pertanto, emerge che lo strumento delle Raccomandazioni abbia avuto un ruolo diretto e fondamentale nel modificare il comportamento degli Stati. Tuttavia, per quanto riguarda la riduzione concreta dei livelli di violenza contro le donne rimane ancora limitata. Infatti, l'adozione di leggi e istituzioni non si traduce automaticamente in cambiamenti reali, in particolar modo quando è necessario trasformare mentalità tradizionali, strutture sociali e pratiche radicate. Questo è particolarmente rilevante per i trattati relativi ai diritti umani, i quali richiedono non solo obblighi negativi di estensione dei diritti, ma anche obblighi positivi di trasformazione sociale, spesso difficili da mettere in atto. Pertanto, la volontà politica non è sufficiente per produrre risultati concreti. In questa prospettiva, Sally Engle Merry sottolinea che il ruolo dei trattati sui diritti umani potrebbe essere anche di natura culturale, ovvero contribuire a plasmare e trasformare le percezioni sociali. Tuttavia, i cambiamenti sociali sono difficili da misurare poiché richiedono lunghi periodi per realizzarsi¹²¹.

Una critica frequente volta alla GR 19 è la mancanza di intersezionalità nel trattare la violenza contro le donne. Infatti, la Raccomandazione si concentra unicamente sulle donne rurali senza citare altri gruppi vulnerabili. Un altro limite, riportato da alcune studiose, riguarda la sua impostazione troppo centrata sulle conseguenze fisiche e mentali ma non sull'intero godimento dei diritti umani. Ad esempio, nel 1993 Rhonda Copelon propose di qualificare la violenza domestica come una forma di tortura, sottolineando che la dimensione privata non ne riduca la gravità o la responsabilità internazionale. In questa prospettiva, la GR 19 sembra avere una posizione relativamente prudente rispetto al fenomeno della violenza contro le donne, la quale merita un riconoscimento come crimine globalmente intollerabile¹²².

¹²⁰ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19*, pp.1-2, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/GC/35> .

¹²¹ Englehart Neil A., *"CEDAW and Gender Violence: An Empirical Assessment"*, Political Science Faculty Publications, 2014, pp.274-275, in https://scholarworks.bgsu.edu/poli_sci_pub/53.

¹²² Vijayarasa Ramona, *CEDAW's General Recommendation No. 35*, cit., pp.6-7.

Nonostante tutti i progressi constatati, la violenza di genere commessa da Stati e attori non statali, inclusi soggetti privati e gruppi armati, continua a essere molto diffusa in tutti i Paesi, con alti livelli di impunità. In molti Stati, la legislazione rimane inesistente, inadeguata o scarsamente applicata. Le tradizioni, la cultura e le ideologie fondamentaliste vengono spesso sfruttate per ostacolare le politiche finalizzate all'eliminazione della discriminazione e della violenza di genere. Inoltre, le significative riduzioni della spesa pubblica indeboliscono ulteriormente la risposta degli Stati¹²³.

Pertanto, sia per accelerare l'eliminazione della violenza di genere sia per celebrare il venticinquesimo anniversario dall'adozione della Raccomandazione Generale n.19, il Comitato ha deciso di fornire agli Stati parte ulteriori orientamenti tramite una nuova raccomandazione. La creazione di una nuova raccomandazione non è semplice poiché vi è la necessità sia di tutelare i diritti delle donne sia di mantenere il consenso degli Stati membri, ovvero mantenere un equilibrio tra istanze politiche e attivismo. Inoltre, essendo esse non vincolanti, la loro applicazione è a discrezione statale; pertanto, rischiano di essere criticate e di avere un impatto limitato¹²⁴.

La GR 35 del 2017, adottata per aggiornare la n.19, è nata dall'esperienza maturata dal Comitato attraverso l'esame dei rapporti periodici degli Stati membri, le comunicazioni individuali e le procedure d'inchiesta, oltre che dagli sviluppi del diritto internazionale dei diritti umani. Durante l'elaborazione della GR 35, il Comitato ha dovuto bilanciare i numerosi contributi ricevuti dalle parti interessate, cercando allo stesso tempo di mantenere un'autonomia decisionale. Per questo, il documento inizia riconoscendo gli sforzi della comunità globale, inclusi la società civile e le organizzazioni, nel contrastare la violenza di genere e nell'aver insistito per l'utilizzo di un linguaggio più specifico. Il Comitato ha dovuto gestire le preoccupazioni statali di un possibile abuso di potere da parte dell'organo di controllo stesso, nella possibilità di espandere o modificare le interpretazioni già consolidate dei diritti delle donne nel diritto internazionale¹²⁵. Tuttavia, essa è stata sviluppata in un periodo caratterizzato da crescenti resistenze nei confronti dei diritti delle donne e da un progressivo indebolimento dei quadri normativi volti a contrastare la discriminazione di genere. Il Comitato ha sottolineato la necessità di fornire ulteriori indicazioni agli Stati per accelerare l'eliminazione della violenza di genere e ha riconosciuto alcune lacune nella normativa già esistente e la sua inefficace applicazione. Infatti, la violenza di genere continua a essere strutturalmente radicata nelle società di tutto il mondo, con la persistenza di fenomeni interconnessi e ricorrenti sia in ambiti privati sia pubblici, nonché in spazi digitali. L'importanza della GR 35 risiede nell'approfondimento della natura intrinsecamente “*gender-based*” di questo tipo di violenza, valorizzando al contempo il lavoro del Comitato e di altre istituzioni

¹²³ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, *General recommendation No. 35*, cit., pp.3-4.

¹²⁴ Vijayarasa Ramona, *CEDAW's General Recommendation No. 35*, cit., p.3.

¹²⁵ *Ivi*, p.8.

internazionali, nazionali e regionali volti alla tutela dei diritti umani¹²⁶.

La Raccomandazione n.35 ha introdotto un cambiamento importante nel modo di definire il fenomeno della violenza contro le donne. Infatti, in essa viene introdotto il concetto di “violenza di genere contro le donne”. Questa nuova denominazione mette in evidenza che il fenomeno ha cause e conseguenze legate al genere e che non si tratta di un problema individuale, bensì strutturale e sociale. La raccomandazione sottolinea infatti che alla base della violenza di genere vi siano stereotipi, tradizioni e modelli culturali che collocano le donne in posizioni di svantaggio. Tramite questa nuova denominazione, la GR 35 mette in luce la necessità di aggiornare il linguaggio per descrivere un fenomeno dinamico, il quale assume forme diverse a seconda dei contesti e delle condizioni delle donne¹²⁷.

Il modo in cui vengono denominati e concettualizzati i fenomeni di violenza è fondamentale per comprenderli e affrontarli. La stessa espressione “violenza contro le donne” è oggetto di dibattito. Secondo Pierre Bourdieu, dare un nome a un fenomeno non è un qualcosa di naturale, bensì il risultato di una lotta sociale tra gli attori per imporre la propria interpretazione della realtà. Questa lotta si conclude quando prevale una definizione riconosciuta come legittima. Nel caso della Raccomandazione n.35, la definizione di violenza contro le donne è quella stabilita dal diritto internazionale e adottata dalla Convenzione. Pertanto, è essenziale che il linguaggio utilizzato descriva con precisione le dimensioni, le cause e i fattori della violenza. I movimenti femministi hanno avuto un ruolo centrale nel ridefinire e trasformare il linguaggio, creando nuovi concetti e significati più adeguati a descrivere la realtà della violenza. Infatti, come affermato da Celia Amoròs, lo stesso processo di concettualizzazione è un atto politico¹²⁸.

Grazie ai movimenti femministi è stato quindi possibile chiarire che non esista una sola forma di violenza e che quest’ultima colpisce le donne come gruppo sociale, in quanto gruppo discriminato e oppresso strutturalmente. Per questo motivo, la scelta delle parole e dei concetti è cruciale, poiché il linguaggio contribuisce a rendere visibili le strutture di potere alla base della violenza contro le donne¹²⁹.

La Raccomandazione n.35 è molto più dettagliata della n.19 nel trattare la violenza contro le donne. Infatti, essa fornisce indicazioni più approfondite sulle misure di protezione del diritto penale e civile, sulla sensibilizzazione del pubblico, sul ruolo dei media, sulla violenza sul luogo di lavoro, sulla raccolta dei dati e sulla riparazione per le vittime. Inoltre, essa introduce nuovi aspetti non presenti nella n.19, come la sicurezza degli spazi pubblici per donne e ragazze, la necessità di affrontare il problema dell’accesso ad armi e sostanze come l’acido per attaccare le donne e l’importanza di destinare risorse

¹²⁶ Deane Tameshnie, *GENDER-BASED VIOLENCE IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW*, cit., p.12.

¹²⁷ Zaikoski Daniela Biscay, “COMENTARIO A LA RECOMENDACIÓN GENERAL N° 35 DEL COMITÉ DE LACEDAW”, *Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas*, vol.8, n.2, 2018, pp.114-115, in <http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2018-v8n2a07>.

¹²⁸ *Ivi*, pp.112-113.

¹²⁹ *Ivi*, p. 113.

finanziarie e umane per attuare le politiche contro la violenza di genere¹³⁰.

La GR 35 ha contribuito anche a ridefinire nel dettaglio gli obblighi statali e pertanto anche i casi in cui non è possibile porre riserve, le quali tendono a limitare l'efficacia delle risposte alla violenza contro le donne. Gli obblighi statali includono la prevenzione, la punizione, la riparazione e l'eliminazione di discriminazioni contro le donne, nonché la presa di responsabilità dello Stato sia per azioni dirette sia per omissioni messe in atto da attori statali e non statali. La mancata prevenzione, indagine e riparazione rappresenta una grave violazione della Convenzione. Tra le misure specifiche volte a contrastare la violenza, la GR 35 ribadisce l'importanza di abrogare leggi discriminatorie, come quelle che criminalizzano l'aborto o che consentono procedure mediche su donne con disabilità senza avere il loro consenso, nonché quelle che limitano i diritti fondamentali delle donne, come quello di poter testimoniare in tribunale. Gli Stati devono assicurarsi che le leggi nazionali apparentemente neutrali siano effettivamente non discriminanti. Inoltre, la GR 35, ampliando gli obblighi già riconosciuti dalla GR 28, stabilisce che gli Stati debbano proteggere e rispettare i diritti delle donne a non essere discriminate e all'uguaglianza, sia *de jure* che *de facto*. Infatti, la Raccomandazione riconosce come nonostante l'impegno ad affrontare la violenza di genere questa continui ad essere un fenomeno diffuso in tutto il mondo anche a causa di ostacoli quali le tradizioni, le religioni, le ideologie fondamentaliste, gli stereotipi di genere e la cultura. Tutti questi ostacoli rappresentano cause strutturali della violenza di genere, le quali ribadiscono l'ideologia basata sulla superiorità maschile sulle donne¹³¹.

Inoltre, la GR 35 fa riferimento a fattori meno evidenziati, come la riduzione della spesa pubblica, politiche di austerità e il comportamento extraterritoriale delle imprese, nonché gli effetti negativi della vita contemporanea, quali il degrado ambientale, la militarizzazione, la globalizzazione delle attività economiche, i conflitti armati, l'estremismo violento, il terrorismo e l'occupazione straniera. Tutti questi fenomeni favoriscono l'aumento di violenze contro le donne e il loro riconoscimento è stato possibile grazie a varie opinioni del Comitato¹³².

Un altro aspetto innovativo della Raccomandazione è l'ampliamento del principio, sancito dalla Convenzione, secondo cui gli Stati devono partecipare e favorire al progresso delle donne in tutti i campi (economico, sociale, politico e culturale). Sviluppando questo principio, la GR 35 riconosce che la violenza contro le donne si verifica in tutti gli spazi di interazione umana, sia in quelli privati, come in ambito familiare, sia in quelli pubblici come sul posto di lavoro, nel tempo libero, nei servizi sanitari, nella politica, nei contesti educativi e negli spazi digitali¹³³.

¹³⁰ McQuigg, R. J. A., *The CEDAW Committee and Gender-Based Violence against Women: General Recommendation No 35*, International Human Rights Law Review, vol.6, n.2, 2017, p.12 in https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/137755384/Submission_The_CEDAW_Committee_and_Gender_Based_Violence_against_Women_.pdf.

¹³¹ Deane Tameshnie, *GENDER-BASED VIOLENCE IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW*, cit., pp.14-15.

¹³² *Ivi*, p.15.

¹³³ *Ibid*.

Nonostante la GR 35 riconosca l'importanza della GR 19 nell'evoluzione del divieto della violenza di genere in un principio di diritto internazionale consuetudinario, tale Raccomandazione trascurava la diversità tra le donne. La stessa CEDAW non affronta esplicitamente la discriminazione intersezionale. La GR 35 ha corretto tale lacuna e ha ampliato l'analisi delle molteplici e intrinseche forme di violenza che le donne sperimentano, tra cui l'etnia, l'età, l'orientamento sessuale, il genere, la classe sociale e la presenza di disabilità. Queste caratteristiche, unite a circostanze difficili come la presenza di conflitti armati, disastri naturali e migrazioni, possono aggravare il fenomeno della violenza. L'intersezionalità rappresenta un tema trasversale della GR 35, rafforzandone l'inclusività e riconoscendo che la violenza di genere può colpire alcune donne in misura diversa o in modi differenti e che quindi, devono essere sviluppate risposte differenziate¹³⁴.

La GR 35 riconosce che tra le forme più gravi di violenza di genere vi è la tortura. Infatti, in alcune circostanze, atti come stupro, violenza domestica o pratiche tradizionali possono costituire tortura o trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Il Comitato contro la Tortura ha espresso la propria preoccupazione per le donne in contesti di privazione della libertà, come quelle detenute per motivi etnici, di identità di genere e orientamento sessuale. Secondo la GR 35, la violenza di genere può configurarsi come tortura anche quando viola i diritti sessuali e riproduttivi, ad esempio attraverso le sterilizzazioni e le gravidanze forzate, gli abusi nell'ambito sanitario, la violenza ostetrica e la criminalizzazione o difficoltà di accesso all'aborto. Pertanto, gli Stati hanno il dovere di indagare adeguatamente tutte le denunce di violenza, punire i responsabili, garantire riparazioni alle vittime e migliorare l'accesso alla salute per le donne detenute. Inoltre, è fondamentale ribadire che tali violenze sono collegate a cause strutturali, tra cui la scarsa rappresentanza delle donne nei processi decisionali e di pace, negli spazi di potere e negli stessi organismi internazionali di tutela dei diritti umani¹³⁵.

Inoltre, la Raccomandazione n.35 insiste sull'importanza di garantire alle vittime un effettivo accesso alla giustizia. I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, quali le udienze di conciliazione e la mediazione nei casi di mantenimento o di regolamentazione dei rapporti familiari, non devono essere imposti nei casi di violenza e la loro eventuale applicazione deve essere valutata caso per caso¹³⁶. Infatti, l'uso della mediazione e della conciliazione nei casi di violenza rappresenta spesso un ostacolo per le donne nell'accesso alla giustizia. In relazione a esse, il Comitato ha dichiarato che le due pratiche debbano essere regolamentate e che vi debba essere una valutazione da parte di esperti per stabilire se vi sia un vero consenso nella partecipazione a esse e se queste siano adeguate al caso specifico¹³⁷.

Secondo il diritto internazionale, gli Stati sono responsabili dei diritti umani sia quando le violazioni

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Zaikoski Daniela Biscay, "COMENTARIO A LA RECOMENDACIÓN GENERAL N° 35 DEL COMITÉ DE LA CEDAW", Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas, vol.8, n.2, 2018, pp.117-118, in <http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2018-v8n2a07>.

¹³⁶ *Ivi*, p.122.

¹³⁷ Vijayarasa Ramona, *CEDAW's General Recommendation No. 35*, cit., p.9.

sono commesse dai propri agenti sia quando sono commesse da privati. Questo aspetto è particolarmente importante poiché sempre più servizi pubblici essenziali quali la sanità, l'istruzione e la gestione delle carceri sono affidati a imprese private. Gli Stati contraenti sono responsabili, sia in base alla CEDAW che al diritto internazionale generale, per atti o omissioni compiuti dai propri agenti e organi che costituiscono violenza contro le donne. La responsabilità si estende a tutte le articolazioni dello Stato, comprese le autorità esecutive, giudiziarie e legislative. Secondo l'articolo 2, lettera d) della Convenzione, gli Stati e i loro organi devono astenersi da qualsiasi atto di discriminazione diretta o indiretta contro le donne, nonché garantire che tutte le istituzioni pubbliche si comportino in conformità con tali obblighi¹³⁸. La risposta alla violenza di genere deve essere coordinata e integrale, coinvolgendo diversi livelli dello Stato, ma anche la società civile, i media e la comunità internazionale. Gli Stati hanno anche obblighi di dovuta diligenza, quali l'adozione di leggi adeguate, la raccolta dati, la garanzia di livelli minimi dei diritti e il rispetto dei principi di progressività e non regressione. Pertanto, gli Stati, una volta ratificato un trattato sui diritti umani, hanno l'obbligo di rispettare, proteggere, garantire e promuovere tali diritti. La GR 35 specifica questi obblighi rispetto alla discriminazione e alla violenza di genere in diversi ambiti, quali l'istruzione, la salute, il lavoro, l'accesso alla giustizia. Anche nella Raccomandazione viene ribadita la responsabilità statale per gli atti commessi da soggetti privati¹³⁹.

Infatti, il diritto internazionale stabilisce che, in determinate situazioni, atti o omissioni di soggetti privati possono essere attribuiti allo Stato. Questo accade quando soggetti privati esercitano funzioni di autorità pubblica, come nel caso di enti privati incaricati di fornire servizi, come nei settori dell'educazione e dell'assistenza sanitaria, oppure quando agiscono sotto le direttive dello Stato. In questi casi, le azioni dei soggetti privati sono attribuite allo Stato. Tuttavia, anche nei casi in cui non si può attribuire direttamente allo Stato, quest'ultimo viene considerato responsabile sulla base dell'obbligo di diligenza dovuta, principio sancito nell'articolo 2, lettera e) della CEDAW. L'obbligo impone agli Stati di perseguire, punire, risarcire e prevenire atti o omissioni di soggetti privati che causano violenza di genere; il loro mancato intervento equivarrebbe a una forma implicita di tolleranza e rappresenterebbe una violazione dei diritti umani. Tale obbligo si estende anche alle imprese che operano all'estero, nei confronti delle quali lo Stato di appartenenza deve intervenire per prevenire violazioni di diritti umani. Per contrastare in modo concreto e sistemico la violenza di genere contro le donne, è quindi fondamentale che gli Stati adottino leggi, istituiscano organismi competenti e ne garantiscano il funzionamento efficace¹⁴⁰.

Tra gli obblighi di prevenzione statale vi è anche la necessità di criminalizzare la violenza di genere tramite l'abrogazione di leggi o pratiche che la favoriscono e tollerano. I giudici hanno il dovere di considerare il carattere strutturale della violenza di genere e di conseguenza adottare atteggiamenti

¹³⁸ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, General recommendation No. 35, cit., p.8.

¹³⁹ Zaikoski Daniela Biscay, "COMENTARIO A LA RECOMENDACIÓN GENERAL N° 35", cit., pp.120-121.

¹⁴⁰ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, General recommendation No. 35, cit., pp.8-9.

sensibili al genere, come ad esempio riconoscere che le donne che accedono alla giustizia spesso lo fanno dopo anni e anni di violenze. Infatti, la violenza non è un episodio isolato, bensì un processo che si sviluppa nel tempo. Tuttavia, spesso gli operatori giuridici tendono a trascurare elementi come il ciclo della violenza e le difficoltà che le vittime incontrano nel percorso di denuncia. Pertanto, è fondamentale e necessario riesaminare le leggi formalmente neutre rispetto al genere, ma che nella realtà continuano a riprodurre discriminazioni¹⁴¹.

Pertanto, gli obblighi generali derivanti dalla CEDAW, dalle sue Raccomandazioni e dal diritto internazionale riguardano tutti i livelli d'azione degli Stati, da quello legislativo a quello esecutivo e giuridico. A livello legislativo, lo Stato deve approvare leggi che vietino ogni tipo di discriminazione contro le donne, armonizzando così il proprio ordinamento con la CEDAW. Le donne devono essere riconosciute non solo come soggetti da proteggere ma anche come titolari di diritti, inoltre, è fondamentale che vengano abrogate tutte le norme, anche quelle di origine religiosa e tradizionale, che legittimano la violenza di genere e l'impunità per tali atti. A livello esecutivo, lo Stato deve stanziare risorse che siano adeguate a creare organismi competenti e politiche pubbliche mirate, nonché garantire servizi adeguati a proteggere le donne e prevenire nuove violenze. Lo Stato deve anche assicurare risarcimenti alle vittime e contrastare comportamenti individuali o pratiche istituzionali discriminatorie o che costituiscano violenza, sanzionando le negligenze e le complicità. Infine, a livello giudiziario, gli organi competenti devono astenersi da atti o prassi discriminatorie, applicando le norme penali contro la violenza e garantendo che tutti i procedimenti giudiziari siano imparziali, equi e privi di stereotipi di genere¹⁴².

La Raccomandazione n.35, in continuità alla n.33, invita gli stati a integrare la prospettiva di genere anche nei programmi educativi e nella formazione giuridica, promuovendo iniziative di educazione giuridica popolare. Nella raccomandazione viene sottolineata l'importanza di programmi di sensibilizzazione rivolti alla società civile per contrastare la violenza di genere, informare sui rimedi legali disponibili, incoraggiare la denuncia e combattere la stigmatizzazione e la colpevolizzazione delle vittime. I media hanno un ruolo fondamentale in questo ambito, così come l'istruzione e le tecnologie digitali, le quali possono favorire nuove forme di violenza e discriminazioni, quali violenze online, il fenomeno del *grooming*¹⁴³ e l'uso delle TIC¹⁴⁴¹⁴⁵.

¹⁴¹ Zaikoski Daniela Biscay, "COMENTARIO A LA RECOMENDACIÓN GENERAL N° 35", cit., pp.121-122.

¹⁴² Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, *General recommendation No. 35*, cit., pp.10-11.

¹⁴³ Da Ministero della Giustizia, *Grooming*, in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12_1.page?contentId=GLM1144705# : "Adescamento online tramite chat e social network in cui un cyber predatore individua una giovane vittima, instaura una relazione dapprima amicale poi confidenziale ed intima per poi sfruttarla ai fini sessuali. E' un lento processo interattivo attraverso il quale il cyber predatore si "prende cura" del mondo psicologico della vittima."

¹⁴⁴ Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione.

¹⁴⁵ Zaikoski Daniela Biscay, "COMENTARIO A LA RECOMENDACIÓN GENERAL N° 35", cit., p.122.

La GR 35 ha anche riconosciuto le disparità economiche che colpiscono numerose donne, raccomandando l'accesso a sostegni finanziari e a servizi legali gratuiti o a costi ridotti, nonché a prestazioni mediche, psicologiche e di altro tipo rivolte alle vittime di violenza¹⁴⁶. Gli Stati hanno anche l'obbligo di riparare le vittime di violenza di genere. Questi interventi statali non sono solo di natura economica, ma anche tramite: restituzione, ovvero ripristinare la situazione precedente alla violazione; l'indennizzo, ovvero una compensazione economica; la riabilitazione, ovvero garantire supporto fisico, psicologico e sociale; la soddisfazione, tramite forme di riconoscimento o scuse pubbliche; nonché la garanzia di non ripetizione, ovvero la prevenzione di atti futuri di violenza. Gli Stati devono istituzionalizzare strumenti efficaci di riparazione, come ad esempio fondi destinati alle donne per tutte quelle situazioni nelle quali gli autori di violenza non siano in grado di adempiere ai loro obblighi. Altri esempi di misure istituzionalizzate di riparazione sono la creazione di organismi specializzati per l'assistenza e la consulenza legale, la diffusione di informazioni sui diritti delle donne e sui servizi disponibili, nonché l'adozione di procedure che favoriscano l'accesso a risorse adeguate, tempestive e differenziate in base al tipo di violenza subita. Tuttavia, queste misure di riparazione statale non devono sostituire quelle degli autori della violenza stessa, bensì integrarsi ad esse al fine di garantire una protezione completa e il rispetto dei diritti delle vittime¹⁴⁷.

Infine, la GR 35 ha avuto un ruolo fondamentale nell'introdurre la violenza di genere online nella Convenzione. Gli spazi digitali, come i contesti familiari, lavorativi, politici e sociali, sono riconosciuti come luoghi nei quali si manifesta violenza di genere sia a causa di azioni individuali sia a causa di omissioni statali¹⁴⁸. Infatti, anche in questo ambito, viene raccomandato agli Stati di agire preventivamente contro rappresentazioni dannose e stereotipate delle donne online e in altri ambienti digitali, nonché incoraggiare meccanismi di autoregolazione nelle compagnie dell'informazione per eliminare le violenze che avvengono attraverso le loro piattaforme e social media¹⁴⁹. Inoltre, gli Stati hanno il dovere di mettere in atto misure di coordinamento, monitoraggio e raccolta dati relativi alla violenza online, includendo il numero dei risarcimenti forniti alle vittime, delle pene inflitte, l'età e le caratteristiche delle vittime e autori di reato¹⁵⁰.

Nonostante le indicazioni dettagliate presenti nella GR 35 e il suo aspetto inclusivo, si tratta di un approccio già sperimentato in passato, con risultati diversi. Negli anni, le Nazioni Unite hanno adottato numerosi strumenti, come la DEVAW, la Dichiarazione di Vienna e la Piattaforma d'Azione di Pechino. Lo stesso Comitato CEDAW ha emesso numerose osservazioni conclusive e raccomandazioni, alcune delle quali sono state sintetizzate e incluse nella GR 35, senza però incidere in modo significativo sulla riduzione della violenza di genere. Infatti, la GR 35, pur riconoscendo molte forme di violenza, rimane

¹⁴⁶ Vijeyarasa Ramona, *CEDAW's General Recommendation No. 35*, cit., p.9.

¹⁴⁷ Zaikoski Daniela Biscay, "COMENTARIO A LA RECOMENDACIÓN GENERAL N° 35", cit., p.124.

¹⁴⁸ General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, p.7, in https://www.istat.it/it/files/2018/04/CEDAW_GR_35.pdf.

¹⁴⁹ *Ivi*, pp.13-14.

¹⁵⁰ *Ivi*, p.18.

uno strumento non vincolante. Analogamente, tutte le raccomandazioni del Comitato costituiscono interpretazioni non obbligatorie e pertanto non possono compensare l'assenza di obblighi vincolanti specifici in materia di violenza di genere. Inoltre, la CEDAW rimane un trattato incentrato sulla discriminazione; pertanto, violenze come stupri rimangono ancora considerati come forme di discriminazione e non come crimini contro l'umanità e di guerra. In particolare, il femminicidio non è riconosciuto come una grave violazione dei diritti umani nella CEDAW. Il Comitato deve spesso “far rientrare” la violenza come forma di discriminazione e deve ricorrere ad altre disposizioni della CEDAW per legittimare la propria competenza, compiendo quindi “acrobazie giurisdizionali”. Così facendo, si rischia di minimizzare la gravità dei danni causati dalla violenza di genere e di ridurre l'efficacia delle misure di contrasto¹⁵¹.

Inoltre, nonostante l'integrazione di tutte le identità non menzionate nella GR 19, l'aspetto intersezionale della GR 35 è stato oggetto di critiche. Ad esempio, il testo tende a concentrarsi sui sottogruppi senza spiegare apertamente come strutture più ampie come il patriarcato, il razzismo e il capitalismo perpetuino le disuguaglianze di genere. Il Comitato sembra non aver approfondito come le identità multiple possano influenzare concretamente la vulnerabilità e le esperienze delle vittime di violenza¹⁵².

Ramona Vijeyarasa sostiene che nella GR 35 manca una vera e propria riflessione approfondita del legame tra fenomeni come la restrizione degli spazi politici e l'aumento della discriminazione o della violenza di genere. Il Comitato ha affermato che tali dinamiche potrebbero deteriorare lo Stato di diritto, nonché contribuire all'impunità dei casi di violenza. Tuttavia, il Comitato non ha allegato prove empiriche o esempi concreti che dimostrino questo legame. Il Comitato avrebbe potuto citare vari e numerosi esempi, quali le aggressioni contro manifestanti e giornaliste durante e dopo la Primavera araba o i limiti economici dei servizi di sostegno e assistenza alle vittime causati dalle riduzioni della spesa pubblica in Europa. La mancanza di riferimenti a situazioni concrete indebolisce la forza argomentativa della Raccomandazione. Pertanto, nonostante il tentativo di voler includere fattori contemporanei la renda un documento attuale e progressivo, la loro trattazione rimane selettiva e poco elaborata. Anche il riconoscimento di tradizione, religione, fondamentalismo e austerità economica come elementi che inaspriscono la violenza di genere rimane tuttavia parziale, poiché il Comitato non offre agli Stati delle vere e proprie indicazioni su come affrontare il problema. In questo senso, la Raccomandazione non svolge il proprio ruolo di fornire orientamenti più chiari agli Stati membri. Un altro aspetto non elaborato in modo sufficientemente critico è la possibilità di mettere in relazione il restringimento degli spazi politici democratici e lo sviluppo di nuove tecnologie. Queste ultime, infatti, hanno da un lato dato origine a una nuova forma di violenza, ovvero quella online, ma dall'altro hanno creato piattaforme e spazi di mobilitazione e di denuncia sia per le attiviste che per le vittime¹⁵³.

¹⁵¹ Deane Tameshnie, *GENDER-BASED VIOLENCE IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW*, cit., pp.16-17.

¹⁵² Vijeyarasa Ramona, *CEDAW's General Recommendation No. 35*, cit., p.10.

¹⁵³ *Ivi*, p.11.

Pertanto, la GR 35 rappresenta un tentativo di sviluppare ulteriormente i diritti delle donne ma secondo diversi studiosi appare ancora troppo sintetica e non abbastanza specifica. L'inclusione di molte forme di violenza di genere da un lato può mostrarsi come un grande passo avanti nella lotta al fenomeno, ma dall'altro appare come un mero elenco delle forme di violenza privo di approfondimenti analitici. Ad esempio, la criminalizzazione dell'aborto o la maggiore vulnerabilità alla violenza nei Paesi che criminalizzano le persone LGBTQ sono solamente brevemente menzionati. Tuttavia, il Comitato ha ribadito che la Raccomandazione n.35 non deve essere presa in considerazione isolatamente, ma posta in un contesto più ampio di norme di diritti delle donne e delle altre Raccomandazioni generali. Nel complesso quindi, la GR 35 e la GR 19 hanno contribuito a rafforzare il quadro internazionale per contrastare la violenza di genere e hanno offerto orientamenti utili per mettere in atto riforme legislative¹⁵⁴.

¹⁵⁴ *Ivi*, pp.12-13.

CAPITOLO 2- CINA E COREA DEL SUD: RISERVE, RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DELLA CEDAW E DELLE RACCOMANDAZIONI GENERALI N.19 E N.35

2.1 Adesione formale alla Convenzione: cronologia e dichiarazioni

2.1.1 Cina

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne venne adottata e aperta alla firma, alla ratifica e all'adesione con la risoluzione 34/180 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 ed entrò in vigore il 3 settembre 1981 conformemente all'articolo 27 (1). Nel testo ufficiale si ribadisce che per discriminazione contro le donne si intende ogni distinzione, esclusione o restrizione basata sul sesso che limita il riconoscimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Gli Stati Parte si impegnano a condannare qualsiasi forma di discriminazione e a perseguire politiche efficaci per eliminarla. I Paesi devono garantire che l'uguaglianza tra donne e uomini venga sancita nelle leggi e costituzioni nazionali, nonché assicurare l'effettiva applicazione delle norme tramite tribunali e istituzioni pubbliche. Inoltre, gli Stati devono promuovere l'eliminazione di pregiudizi e stereotipi di genere per modificare i modelli sociali e culturali basati sulla superiorità o inferiorità di uno dei due sessi. In ambito pubblico le donne devono poter godere degli stessi diritti degli uomini, come quelli di votare, essere elette, ricoprire cariche pubbliche e ruoli di rappresentanza. In ambito educativo, le donne devono poter accedere a borse di studio, formazione professionale e programmi di alfabetizzazione. Nell'ambito lavorativo è necessario garantire l'accesso e la scelta della professione, la sicurezza e formazione lavorativa, la tutela delle donne da discriminazioni legate a gravidanza o maternità. In ambito sanitario, gli Stati devono assicurare l'accesso paritario ai servizi, così come garantire pari diritti negli ambiti economici e sociali, come l'accesso al credito e la partecipazione alla vita culturale. Viene ribadito il diritto delle donne di godere della capacità giuridica, di concludere contratti, partecipare a procedure legali e amministrare beni. Nelle relazioni familiari e matrimoniali, uomini e donne devono avere pari diritti nella scelta del coniuge, nella pianificazione familiare, nella gestione e proprietà dei beni. La Convenzione è aperta alla firma, ratifica e adesione da parte di tutti gli Stati ed eventuali riserve devono essere compatibili con lo scopo e l'oggetto della Convenzione. Nel caso di controversie sull'applicazione e l'interpretazione della

Convenzione, esse verranno risolte tramite arbitrato o mediante ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia¹⁵⁵.

La Cina ha firmato la CEDAW il 17 luglio 1980 e l'ha ratificata il 4 novembre 1980, tuttavia ha formulato una riserva all'articolo 29, paragrafo 1, in merito al metodo di risoluzione delle controversie relative alla Convenzione. Infatti, la Cina non accetta l'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie e il governo si riserva il diritto di gestire tali controversie attraverso canali diversi dalla procedura arbitrale. Inoltre, con la Dichiarazione Congiunta sino-portoghese del 13 aprile 1987 venne stabilito che la Repubblica Popolare Cinese avrebbe ripreso a esercitare la propria sovranità su Macao il 20 dicembre 1999, data in cui sarebbe diventato Regione Amministrativa Speciale della Cina. Sulla base della Dichiarazione Congiunta, la regione avrebbe goduto di un alto grado di autonomia, a eccezione delle questioni relative agli affari esteri e alla difesa. Il governo cinese comunicò che i trattati internazionali, con le rispettive riserve, di cui la Cina era già parte sarebbero stati applicati anche a Macao, tra questi comparivano diverse convenzioni sui diritti umani, tra cui la CEDAW. Analogamente, il 10 giugno 1997 la Cina e il Regno Unito inviarono due comunicazioni riguardanti lo status di Hong Kong. Con la restituzione della sovranità di Hong Kong alla Cina, quest'ultima dichiarò che la CEDAW, con la relativa riserva cinese, sarebbe stata estesa alla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong. La comunicazione affermava che una volta applicata, la Convenzione non avrebbe imposto a Hong Kong l'abrogazione o la modifica di leggi, regolamenti, costumi o prassi che prevedevano un trattamento più favorevole per le donne. La Cina si riserva il diritto di disciplinare l'immigrazione, il soggiorno e l'uscita sul territorio di Hong Kong; pertanto, l'articolo 15, paragrafo 4 della Convenzione, relativo alla libertà di circolazione e di scelta di domicilio, è soggetto ai limiti previsti dalle leggi del governo cinese. Quest'ultimo ha anche stabilito che l'articolo 1 non potrà essere applicato a questioni relative alle confessioni o agli ordini religiosi tradizionali di Hong Kong, il che potrebbe risultare in una mancanza di protezione ed eliminazione di tutte le forme di discriminazione, le quali sono presenti in alcune tradizioni e pratiche religiose. Inoltre, nonostante la ratifica e l'applicazione della Convenzione, sul territorio della Regione Amministrativa Speciale non sarebbero state abrogate tutte quelle leggi che permettono agli uomini (e ai loro discendenti di sesso maschile) dei villaggi indigeni di avere determinati diritti in materia di proprietà, di affitto dei terreni o degli immobili¹⁵⁶. Anche in questo caso, una simile dichiarazione appare in contrasto con diversi articoli della Convenzione, quali: l'articolo 1 relativo all'eliminazione di ogni tipo di discriminazione contro le donne, comprese quelle di tipo economico e civile; l'articolo 15, il quale stabilisce l'uguaglianza tra uomo e donna in ambito della conclusione di contratti e amministrazione dei beni; infine, l'articolo 16, relativo all'eliminazione della

¹⁵⁵ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, in <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>.

¹⁵⁶ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Status of Treaties*, in https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4#EndDec.

discriminazione nell'ambito familiare e pertanto non compatibile con la trasmissione dei diritti unicamente in linea maschile.

Inoltre, la Cina ha presentato un proprio terzo e quarto rapporto periodico congiunto al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale documento copre il periodo compreso tra il 1989 e il 1995, aggiornando le informazioni relative ai progressi compiuti negli anni dal governo cinese. Il rapporto si articola in tre sezioni principali: la prima fornisce dati e informazioni generali sulla condizione delle donne in Cina; la seconda illustra lo stato attuale della Convenzione; la terza presenta le misure intraprese a seguito della Piattaforma per l'Azione della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne.

Nel rapporto si afferma:

“Le leggi cinesi garantiscono uguaglianza di diritti, status, onore e dignità. Il governo cinese utilizza strumenti legali, amministrativi ed educativi per eliminare tutte le forme di discriminazione e tutelare i diritti speciali delle donne, permettendo loro di esprimere pienamente intelligenza e talento. Le donne partecipano attivamente allo sviluppo nazionale, contribuendo in industria, agricoltura, scienza, cultura, istruzione e sanità pubblica. Parallelamente, si sono sviluppate tra le donne qualità come autostima, fiducia in sé, autonomia e desiderio di miglioramento, che hanno permesso progressi nella partecipazione politica, nell'istruzione, nella conoscenza scientifica e nelle capacità produttive”¹⁵⁷.

Tuttavia, nel rapporto, il governo cinese riconosce che la piena realizzazione dei diritti delle donne non sia ancora stata raggiunta e che persistono ancora numerose forme di discriminazione, violazioni e limitazioni. Pertanto, il governo cinese ribadisce il suo impegno nell'eliminare le visioni retrograde e discriminatorie, nonché nel raggiungere gli obiettivi strategici della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma per l'Azione¹⁵⁸.

Nel rapporto venne riportato che dal 1954 al 1993 la rappresentazione femminile nell'Assemblea Nazionale del Popolo è passata dal 12% al 21,03%, mentre nella Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese le donne costituivano il 13,52% dei membri. Complessivamente, le donne rappresentavano circa un terzo della forza lavoro nel settore governativo tra figure come ministre, sindache, viceministre, vicegovernatrici e vice-sindache. Nel campo dell'istruzione, nonostante il governo avesse riscontrato progressi significativi, continuava a rilevare disparità tra aree urbane e rurali. Le donne urbane completavano mediamente 9,97 anni di istruzione e solo il 2,1% era analfabeta o semianalfabeta; nelle aree rurali, invece, le donne completavano in media 8,9 anni di istruzione, con un tasso di analfabetismo o semianalfabetismo pari al 36,6%. Nel settore sanitario, la salute materno-infantile venne inclusa tra le priorità del Nono Piano Quinquennale (1996-2000). Tra il 1990 e il 1995 venne registrata una diminuzione del 15-30% della mortalità materna e del 50% di quella infantile. Nel campo occupazionale, nel periodo tra il 1991 e il 1995, l'occupazione femminile era leggermente aumentata passando dal 44,6% al 44,8%¹⁵⁹.

¹⁵⁷ United Nations, *Report of China: Combined Third and Fourth Periodic Reports*, 1995, in <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw20/china.htm>.

¹⁵⁸ United Nations, *Report of China: Combined Third and Fourth Periodic Reports*, 1995.

¹⁵⁹ *Ibid.*

Nella seconda parte vennero riportati i progressi legislativi resi possibili dall'adozione di diverse leggi e programmi relativi ai diritti delle donne, quali: *la Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi delle donne della Repubblica Popolare Cinese* (o *Women's Act*), *la Legge sul lavoro*, *la Legge sulla tutela della salute materna e infantile* e il *Programma per lo sviluppo delle donne cinesi* (1995-2000).

La *Legge sulla Tutela dei Diritti e degli Interessi delle Donne* o *Women's Act* venne adottata dal Congresso Nazionale del Popolo nel 1992. Il documento rappresentò la prima legge cinese che sistematicamente intervenne sulla condizione giuridica e sociale delle donne, riconoscendo loro diritti in ambito sociale, politico, lavorativo, economico, oltre a disciplinare la sfera matrimoniale e familiare. La *Legge* riconobbe lo Stato come responsabile della protezione dei diritti delle donne davanti a forme di discriminazione, allo stesso modo anche la società, composta da enti governativi e imprese, ha il dovere di partecipare attivamente alla protezione dei diritti delle donne. Inoltre, venne riconosciuto a organizzazioni femminili, come la Federazione Nazionale delle Donne Cinesi, la possibilità di ricevere denunce da parte delle donne discriminate e di richiedere l'intervento delle autorità competenti. Grazie alla *Women's Act* venne riconosciuto alle donne lo stesso diritto nella distribuzione e sfruttamento degli appezzamenti destinati all'agricoltura o all'edilizia. Per garantire l'attuazione della *Legge*, il governo cinese introdusse una serie di misure amministrative e politiche come l'istituzione di un Comitato per donne e bambini presso il Consiglio di Stato e comitati simili anche a livello provinciale. Ad esempio, la provincia del Liaoning stabilì che il 25% dei candidati alle assemblee popolari locali dovesse essere costituito da donne, mentre la provincia di Qinghai vietò discriminazioni nell'assunzione e licenziamento del personale femminile¹⁶⁰.

L'approvazione della *Legge sulla Protezione dei diritti e degli interessi delle donne* nel 1992 rappresentò un grande risultato per la *All-China Women's Federation*, poiché tramite essa vennero definiti i diritti politici, economici, culturali e sociali delle donne, introducendo così uno strumento di tutela per i diritti delle donne¹⁶¹. La *All-China Women's Federation* venne fondata nel 1949 e ha da sempre promosso un'emancipazione femminile basata sull'ideologia marxista delle relazioni matrimoniali e dei diritti dei lavoratori. L'organizzazione svolse un ruolo fondamentale nella creazione della *Nuova Legge sul Matrimonio* del 1950 e in numerose campagne volte a migliorare la vita delle donne cinesi, come ad esempio quelle per aumentare i livelli di alfabetizzazione e di partecipazione economica. L'ACWF promosse la trasformazione delle relazioni di genere, opponendosi in parte al sistema patriarcale cinese e agli stereotipi sessisti tipici della cultura confuciana tradizionale e del governo cinese¹⁶². L'organizzazione è tuttavia fortemente legata al PCC. Infatti, nel sito ufficiale dell'ACWF si afferma che l'organizzazione abbia il ruolo di ponte tra le donne, il governo e il PCC. La sua stessa organizzazione ricorda quella degli organi statali, con un organo dirigente supremo, ovvero il Congresso

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Tsimonis Konstantinos, 'Purpose' and the Adaptation of Authoritarian Institutions: The Case of China's State Feminist Organization, *Journal of Chinese Political Science*, settembre 2015, p.11, in <https://doi.org/10.1007/s11366-015-9375-x>.

¹⁶² *Ivi*, p.2.

Nazionale delle Donne, un Comitato Esecutivo e una ramificazione su sei livelli: nazionale, provinciale, città-prefettura, contea, città o comune, e villaggio¹⁶³. Per questo motivo, le donne coinvolte nell'ACWF vengono definite come "*femministe di Stato*" e l'organizzazione viene spesso criticata per questo suo legame politico. La *Federazione* ha anche la responsabilità speciale di promuovere la consapevolezza riguardo alla violenza domestica, di formare le autorità coinvolte al fine di renderle più sensibili alla questione di genere e di sviluppare reti di prevenzione contro tale fenomeno. Le stesse vittime ricevono consigli e supporto dall'organizzazione, la quale può svolgere il ruolo di "*valutatrici del popolo*" nei casi giudiziari di violenza domestica¹⁶⁴.

Tuttavia, vi sono diversi studiosi che sostengono che le femministe di Stato non siano un mero strumento del Partito e che abbiano visioni che sfidano il conservatorismo del PCC, presentando un'immagine della donna più moderna e autonoma. Durante la Rivoluzione Culturale (circa 1966-1976), la *Federazione* dovette interrompere le sue attività e nel 1978 venne ricostruita in un contesto profondamente trasformato dalle riforme di Deng Xiaoping e dalla modernizzazione capitalistica. In questo periodo e fino agli anni Novanta, l'organizzazione riuscì a adattarsi a tali cambiamenti e a divenire una voce autorevole per le questioni femminili, partecipando alla creazione di politiche nazionali e promuovendo studi di genere. Nonostante ciò, l'influenza della *Federazione* era limitata a questioni che non nuocevano direttamente allo sviluppo del Partito e di conseguenza le sue capacità erano, e sono, ridotte. Il controllo del Partito si estende non solo sulle principali decisioni organizzative o sugli obiettivi, ma anche sulla scelta del personale, favorendo formalismo, pratiche inefficaci e opposizione a determinate questioni¹⁶⁵. Ad esempio, la *All-China Women's Federation* ha più volte dichiarato la necessità di allontanarsi dalle retoriche occidentali, affermando che le "forze occidentali ostili" stanno usando il femminismo come strumento per indebolire il sistema politico cinese e creare disordini sociali¹⁶⁶. Inoltre, la *Federazione* mostra ancora opposizione verso alcuni gruppi di donne, come le donne lesbiche, le lavoratrici del sesso o le seconde mogli, limitando così la sua posizione "*pro-donna*" e rendendola un'organizzazione non particolarmente inclusiva¹⁶⁷.

Un altro esempio problematico è in riferimento all'obbligo della *Federazione* di promuovere valori e politiche governative che hanno una natura discriminatoria nei confronti delle donne, come la pianificazione familiare e retoriche contro le "剩女" (*shèngnǚ*), denominate "*leftover women*", ovvero le donne non sposate e senza figli¹⁶⁸. Il secondo carattere, 女 significa *donna*, mentre il primo, 剩 viene usato per far riferimento a qualcosa in eccesso, in italiano può essere tradotto con "*avanzo*" o "*scarto*".

¹⁶³ All China Women's Federation, in <https://www.womenofchina.cn/womenofchina/acwf/1503/2333-1.htm>.

¹⁶⁴ Palmer Michael, "*Domestic Violence and Mediation in Contemporary China*", UCD Working Papers in Law, Criminology & Socio-Legal Studies n.2/2017, 21 marzo 2017, p.296, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2943961.

¹⁶⁵ Tsimonis Konstantinos, '*Purpose*' and the Adaptation of Authoritarian Institutions, cit., pp.2-5.

¹⁶⁶ Li Zhouran, *Chinese Feminists Caught Between a Rock and the Party*, The Diplomat, 15 luglio 2022, in <https://thediplomat.com/2022/07/chinese-feminists-caught-between-a-rock-and-the-party/>.

¹⁶⁷ Tsimonis Konstantinos, '*Purpose*' and the Adaptation of Authoritarian Institutions, cit., p.12.

¹⁶⁸ Ivi, p.8.

L'unione di questi caratteri ha dato origine a tale neologismo, il quale letteralmente significa "donne in avanzo" o "donne scartate", ovvero 剩下的女性. Sui siti e documenti governativi ufficiali, tale termine viene usato per definire tutte quelle donne con alti livelli di istruzione, di bell'aspetto, intelligenti, con un buon lavoro e che vivono nelle aree urbane, le quali però non riescono a trovare un marito. Tale definizione però, non include la connotazione negativa che il termine ha assunto negli anni. Solitamente, l'età matrimoniale per le donne cinesi è tra i 27 e i 30, pertanto si viene considerate *shèngnǚ* già in un periodo di vita nel quale, per gli occidentali, si è ancora ritenuti giovani. Molte donne cinesi si sono opposte a questa definizione e hanno sostituito il primo carattere 剩(*shèng*), con l'omofono carattere 胜(*shèng*), della parola 胜利(*shènglì*), ovvero *vittoria*. In questo modo, hanno dato origine a un nuovo termine, omofono a quello precedente ma dal significato opposto, ovvero 胜女(*shèngnǚ*), tradotto come "donne vittoriose" o "donne di successo"¹⁶⁹.

Molte donne, oltre a sfidare i valori patriarcali che concepiscono la donna unicamente come una moglie e una madre, hanno deciso di opporsi agli standard di bellezza imposti dalla società e cultura cinese, come ad esempio l'essere magrissime, truccate, essere appartenenti al gruppo etnico *Han*, indossare abiti tradizionali e modesti, nonché apparire sottomesse. Le stesse donne in politica e in alte posizioni sociali rientrano perfettamente in questi standard. Pertanto, molte giovani hanno deciso di ribellarsi radendosi i capelli o tingendoli di colori accesi, non truccandosi e usando vestiti più moderni¹⁷⁰.

I gruppi femministi cinesi, quelli non legati politicamente al Partito come la *ACWF*, continuano a dover affrontare numerose sfide e repressioni governative. Un caso esemplare è quello delle "Feminist Five", le quali vennero arrestate e detenute per 37 giorni poiché accusate di provocare disordini sociali tramite la distribuzione di adesivi relativi alle molestie sessuali subite dalle donne¹⁷¹. Le organizzazioni femministe cinesi, e in generale le ONG, hanno difficoltà a organizzarsi pubblicamente poiché potrebbero essere accusate di disordini sociali e di minacciare la stabilità statale. Inoltre, per limitare possibili collaborazioni con le "forze ostili occidentali", il governo cinese ha impedito alle ONG cinesi di ricevere finanziamenti esteri. Pertanto, è particolarmente difficoltoso per tali organizzazioni trovare i fondi necessari per svolgere le loro iniziative. Attualmente, molte attiviste si organizzano e si mobilitano online, spazio anch'esso particolarmente controllato e censurato dal governo. In particolare, il "grande firewall" cinese impedisce la diffusione di determinate notizie in Cina, censura alcune parole o

¹⁶⁹ Benedetta Viola, *LE SHENGNÜ NELLA CINA ATTUALE TRA STEREOTIPI E REALTÀ STORICA, POLITICA E CULTURALE*, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 2018, pp.41-42, in <https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/17763/1/Le%20shengn%C3%BC%20nella%20Cina%20attuale%20tra%20stereotipi%20e%20realta%C3%A0%20storica%2C%20politica%20e%20culturale.pdf>.

¹⁷⁰ Medetti Stefania, *In Cina chi non si sposa è una "donna avanzo". Le ragazze protestano rifiutando di truccarsi*, Repubblica, 16 aprile 2024, in https://d.repubblica.it/beauty/2024/04/16/news/in_cina_chi_non_si_sposa_e_una_donna_avanzo_le_ragazze_protestano_rifiutando_di_truccarsi-424344181/.

¹⁷¹ Amnesty International, *Chinese International Women's Day activist: 'Feminism is a way of life'*, 6 marzo 2025, in https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2025/03/chinese-international-womens-day-activist-feminism-is-a-way-of-life/?fbclid=IwY2xjawJ-3HpleHRuA2F1bQlXMQBicmlkETf6a3NtZEhmc01CbEpXRkh3AR50QamUNkeRK_y_9kvztDXYeW1aok0-CYR4DwpSoKiPi1fmUbMr9RhsK5tWOg_aem_Gv1_7RV2gZTkyn3bYwZUI4MOQ, consultato il 04/04/2026.

argomenti sulle piattaforme cinesi e vieta l'installazione di social media occidentali, come ad esempio Instagram, X o TikTok¹⁷². Nonostante tali repressioni statali, il femminismo cinese continua a esistere e a rappresentare un'espressione del diffuso malcontento della popolazione femminile cinese. Il femminismo cinese, probabilmente, non avrà mai il potere di rovesciare l'autoritarismo del governo cinese. Tuttavia, le femministe cinesi continuano a trovare modi per portare avanti le loro lotte, come ad esempio con il "Movimento A4" (白纸运动 *bái zhǐ yùn dòng*)¹⁷³. La traduzione letterale del nome del movimento sarebbe "Movimento dei fogli bianchi", dove 白纸 significa *foglio bianco* e 运动 significa *movimento*. Infatti, per protestare contro la censura statale, in particolar modo quella online, e la mancanza di libertà di parola, numerosi cittadini e attivisti protestarono silenziosamente in molte città tenendo in mano dei fogli completamente bianchi¹⁷⁴.

In merito alle accuse di censura e di oppressione rivolte nei confronti delle ONG e delle attiviste, la Cina ha sempre negato tali contestazioni. Infatti, in un recente rapporto statale del 2022, il governo cinese ha dichiarato che le organizzazioni femminili stanno svolgendo un ruolo importante nell'elaborazione e applicazione di leggi per le donne cinesi, nonché partecipando al Comitato Permanente e alle commissioni speciali dell'Assemblea Nazionale del Popolo. Nel rapporto, il governo ha affermato che le organizzazioni femminili hanno partecipato attivamente alla revisione della *Legge contro la violenza domestica*, formulando diverse raccomandazioni sulle politiche nazionali. Viene inoltre evidenziato che i programmi promossi dalle federazioni femminili hanno consentito a migliaia di donne di acquisire competenze nell'e-commerce e di avviare attività imprenditoriali tramite piani d'azioni e di sostegno finalizzati alla riduzione dei tassi di povertà femminile. Infine, il rapporto ha segnalato una crescente partecipazione delle donne agli affari statali e ai processi democratici, con più di 7,7 milioni di donne che svolgono funzioni nella governance di base. Sebbene il rapporto faccia riferimento alle "organizzazioni femminili", l'unica organizzazione esplicitamente nominata è la ACWF. In particolare, il governo ha sottolineato il ruolo della *All-China Women's Federation* (ACWF) nell'ambito diplomatico, descrivendola come intermediario tra le donne cinesi e quelle straniere. Il rapporto evidenzia inoltre l'impegno della Cina nell'ospitare numerose conferenze femminili, rafforzando così i rapporti con i Paesi vicini e sostenendo l'istituzionalizzazione della Conferenza delle donne del G20. La Cina ha anche promosso il Forum delle donne della SCO (ovvero la *Shanghai Cooperation Organization*) per l'uguaglianza di genere e lo sviluppo femminile per quattro anni consecutivi presso

¹⁷² Morris Ciara, *Feminism is still a dirty word in China*, The Interpreter, 4 marzo 2025, in <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/feminism-still-dirty-word-china>, consultato il 04/04/2026.

¹⁷³ Lü Pin, *Stay Angry and Leave Hope for Tomorrow: Understanding the Feminist Movement in China*, Made in China Journal, 9 marzo 2023, in <https://madeinchinajournal.com/2023/11/09/stay-angry-and-leave-hope-for-tomorrow-understanding-the-feminist-movement-in-china/>, consultato il 04/04/2026.

¹⁷⁴ 白纸运动 China Digital Space, in <https://chinadigitaltimes.net/space/%E7%99%BD%E7%BA%B8%E8%BF%90%E5%8A%A8>, consultato il 18/05/2026.

UN Women e finanziato progetti per le donne nei Paesi in via di sviluppo. Il governo sostiene quindi che organizzazioni femminili siano attive negli affari internazionali e dal 1982, i rappresentanti cinesi sono stati eletti nove volte nel Comitato ONU per eliminare la discriminazione contro le donne. Inoltre, più di mille donne cinesi hanno preso parte a missioni di pace e più di 2.065 donne svolgono il ruolo di diplomatiche, nello specifico 14 ambasciatrici, 21 consoli e 326 consigliere di alto livello¹⁷⁵. Tuttavia, come già precedentemente riportato, l'ACWF continua ad avere atteggiamenti di diffidenza nei confronti delle organizzazioni femministe occidentali, definendole "forze ostili". Parallelamente, le ONG non legate al PCC continuano a essere soggette a repressioni e forme di censura.

Nel 1995 il Consiglio di Stato cinese approvò il *Programma per lo Sviluppo delle Donne Cinesi* (1995-2000) dedicato alla promozione dei diritti delle donne. Il *Programma* aveva degli obiettivi specifici, ovvero: offrire supporto alle donne che vivono in situazioni di povertà attraverso la creazione di programmi di formazione e di posti di lavoro; aumentare la partecipazione femminile nei processi decisionali, nei principali organi e agenzie governative, nonché allo sviluppo sociale; diminuire i livelli di analfabetismo femminile e migliorare i livelli di istruzione femminile, in particolare negli ambiti scientifici e culturali, tramite l'applicazione di programmi di istruzione obbligatoria di nove anni su tutto il territorio nazionale; migliorare la qualità dei servizi sanitari, in particolare quelli materno-infantili, al fine di ridurre i casi di mortalità durante il parto e garantire alle donne il diritto alla pianificazione familiare; tutelare maggiormente i diritti e gli interessi femminili tramite l'emanazione di nuove leggi e programmi specifici, in particolare in riferimento alla violenza contro le donne; infine, eliminare rappresentazioni degradanti e offensive delle donne nei film, in tv e sui giornali, nonché la promozione del rispetto delle donne e dei loro diritti¹⁷⁶. Inoltre, il *Programma* rivolse particolare attenzione verso le donne rurali e quelle appartenenti a categorie vulnerabili ovvero bambine, donne anziane, malate o disabili.

In conformità con le priorità della Piattaforma di Pechino, diversi ministeri individuarono ambiti specifici di intervento, tra cui: il Ministero della Pubblica Sicurezza dichiarò che si sarebbe focalizzato sulla tutela dei diritti delle donne e dei minori, nonché sul contrasto di atti criminali come la tratta, lo sfruttamento e la prostituzione forzata delle donne; il Ministero della Sanità si pose come obiettivo il miglioramento dell'assistenza alle madri e ai bambini, soprattutto nelle aree rurali e più povere; il Ministero dell'Istruzione individuò come priorità dei programmi educativi la partecipazione femminile. Parallelamente, le organizzazioni come *All-China Women's Federation* (ACWF) ebbero un ruolo fondamentale nella promozione di iniziative di alfabetizzazione, formazione al lavoro e progetti per la riduzione della povertà¹⁷⁷.

¹⁷⁵ State Council information Office of the People's Republic of China, *Equality, Development and Sharing: Progress of Women's Cause in 70 Years Since New China's Founding*, 2022, in http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2019n/202207/t20220704_130636.html, consultato il 02/12/2025.

¹⁷⁶ United Nations, *Report of China: Combined Third and Fourth Periodic Reports*, 1995.

¹⁷⁷ *Ibid.*

2.1.2 Corea del Sud

La Corea del Sud, invece, firmò la CEDAW il 25 maggio 1983, ratificandola il 27 dicembre 1984. Al momento della ratifica, la Repubblica di Corea formulò una riserva relativa all'articolo 9 della Convenzione, il quale disciplina l'uguaglianza tra uomini e donne in materia di cittadinanza, in particolare il suo secondo comma riguardante il diritto della madre di trasmettere ai figli la propria cittadinanza, diritto che assume una grande rilevanza in caso di scioglimento del matrimonio¹⁷⁸. La riserva venne estesa anche all'articolo 16, paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) riguardanti l'uguaglianza tra i coniugi nei rapporti familiari, nella dissoluzione del matrimonio, nella patria potestà, nella scelta del cognome e della professione. Nonostante queste limitazioni rappresentassero la persistenza di un impianto patriarcale nel diritto familiare coreano dell'epoca, dove la figura maschile prevaleva nella gestione dell'unità familiare, il governo dichiarò di voler progressivamente adeguare l'ordinamento coreano ai principi sanciti dalla CEDAW¹⁷⁹.

In risposta alle riserve formulate dalla Corea del Sud al momento dell'adesione diversi paesi intervennero, tra questi c'erano: Messico, Germania, Svezia e Paesi Bassi. Il Messico criticò la Corea, affermando che i principi sanciti negli articoli 9 e 16, quali la parità dei diritti tra uomini e donne e la non discriminazione sulla base del sesso, erano ormai sanciti da diversi trattati e pertanto sono diventati principi generali del diritto internazionale riconosciuti dalla comunità internazionale, di cui la Corea fa parte e dovrebbe rispettare¹⁸⁰. La Germania si oppose alle riserve del governo coreano poiché le riteneva incompatibili con l'oggetto e lo scopo della CEDAW stessa; tuttavia, l'obiezione non precludeva l'entrata in vigore della Convenzione tra i due Paesi. Allo stesso modo, la Svezia concluse che le riserve causerebbero gravi discriminazioni sulla base del sesso e ribadì che il principio di parità tra uomini e donne è stato sancito anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Infine, sulla stessa linea di Svezia e Germania, i Paesi Bassi riconobbero l'incompatibilità delle riserve con l'oggetto e lo scopo della Convenzione (articolo 28, paragrafo 2), ma esse non ostacolavano l'entrata in vigore della CEDAW tra i due Paesi¹⁸¹.

Il progressivo adeguamento dell'ordinamento interno coreano ai principi sanciti dalla CEDAW portò, il 15 marzo 1991, la Corea del Sud a notificare alle Nazioni Unite il ritiro della riserva alle lettere c), d) e f) dell'articolo 16, mentre il 24 agosto 1999 venne ritirata la riserva relativa all'articolo 9.

¹⁷⁸ d'Usseaux, F. B., & Ceccherini, E., *La precettività della CEDAW alla luce delle riserve a carattere religioso: un equilibrio precario*, 2021, DPCE Online, 2021, vol.46, n.1, in <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2021.1269>.

¹⁷⁹ United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Status of Treaties*.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

2.2 Recepimento e attuazione della CEDAW e delle Raccomandazioni Generali n.19 e n.35 nell'ordinamento cinese

Nonostante la crescente partecipazione della Cina al sistema internazionale dei diritti umani e l'adesione a numerosi trattati in materia, la percezione secondo cui il Paese violerebbe sistematicamente le norme internazionali sui diritti umani continua a persistere. I miglioramenti in materia di diritti delle donne e diritti economico-sociali sono in parte riconducibili alle politiche di welfare attuate durante l'amministrazione Hu-Wen (2002-2012). Pur non essendo uno Stato democratico, la Cina ha progressivamente ampliato il proprio ruolo sulla scena internazionale presentando rapporti periodici e partecipando al dialogo multilaterale¹⁸².

In seguito alla ratifica del 1980, il Partito Comunista Cinese si è attivamente impegnato a favore della parità di genere, tanto che durante la prima revisione da parte del Comitato CEDAW, quest'ultimo si congratulò con il governo cinese per i progressi ottenuti, tra i quali: l'abolizione di pratiche tradizionali discriminatorie come i matrimoni combinati, la promozione dell'istruzione e dell'occupazione femminile. Nonostante il continuo impegno cinese per ampliare le normative e introdurre di nuove, le trasformazioni economiche, come la privatizzazione, hanno avuto effetti negativi sulla condizione delle donne, aumentando le disparità di genere. Infatti, la Cina si trova attualmente al 107° posto nel Global Gender Gap Report del World Economic Forum, sopra il Giappone ma leggermente sotto la Corea del Sud¹⁸³.

Il livello di adesione della Cina alla CEDAW, per quanto riguarda i diritti delle donne, è rimasto invariato a 0,33 dal 1982 al 2004, ciò significa che, nonostante esistano dei diritti sociali per le donne riconosciuti dalla legge, questi non vengono applicati nella pratica dal governo. Tuttavia, questo non significa che non vi siano stati dei miglioramenti nel tempo. Ad esempio, è stato registrato un crescente numero di donne iscritte all'università, con un aumento dal 28% nel 1988 al 36% nel 1997, e nel 2008 circa il 50% degli universitari erano donne. Già nel 1983 vennero registrati dei progressi nella riduzione dell'analfabetismo, il quale passò dall'80% al 25%, sebbene le donne continuassero a costituire il 70% della popolazione analfabeta. Nel 1992 il governo cinese introdusse delle leggi per riformare il sistema educativo, includendo misure come l'istruzione obbligatoria e gratuita, ma nel 1999 si registrò una continua bassa percentuale di donne ad alti livelli accademici e problemi di analfabetismo nelle aree

¹⁸² Song, E. E., & Yang, J., *China's adherence to international human rights treaties: An empirical assessment*, International Area Studies Review, 2023, vol.26, n.3, p.252, in <https://doi.org/10.1177/22338659231175830>.

¹⁸³ Petersen Carole J., *CEDAW's Impact in East Asia: PART I*, US-Asia Law Institute Perspectives, vol.4, n.1, 2023, in <https://usali.org/usali-perspectives-blog/cedaws-impact-in-east-asia-part-i>.

rurali e remote, così come tra le ragazze con disabilità e appartenenti a minoranze etniche o religiose¹⁸⁴. Nonostante vi siano stati alcuni miglioramenti nelle leggi a tutela delle donne dalla violenza e dalla discriminazione, diverse problematiche continuano a persistere nel tempo. Nel 1999 il Comitato CEDAW ha criticato la *Legge sulla tutela dei diritti delle donne cinesi* poiché non conteneva una definizione chiara di discriminazione, né prevedeva strumenti di tutela efficaci in caso di violazione. Tuttavia, nel 2006, venne riconosciuto alla Cina un significativo progresso nell'ambito della violenza domestica con la *Legge sul Matrimonio* (2001). Nello stesso anno, il Comitato evidenziò la mancanza di una legislazione nazionale completa sulla violenza contro le donne, capace di assicurare un effettivo accesso alla giustizia, un adeguato sostegno alle vittime e la punizione dei responsabili. Inoltre, il Comitato sostenne che la legislazione cinese aveva diverse lacune nella protezione delle donne contro la discriminazione diretta e indiretta. Nell'ambito dei diritti sociali, in particolare la libertà riproduttiva, il Comitato criticò le politiche di pianificazione familiare imposte dal governo cinese negli anni. Infatti, ancora agli inizi degli anni 2000, la spirale intrauterina (IUD) e la sterilizzazione femminile rappresentavano oltre l'80% dei metodi contraccettivi impiegati. Negli anni, Amnesty International ha documentato il persistere di aborti e sterilizzazioni forzate, come il caso dei 1377 familiari di coppie prese di mira per la sterilizzazione nel sud della Cina nel 2010, i quali furono arrestati per aver costretto tali coppie a sottoporsi alla procedura¹⁸⁵.

La questione delle sterilizzazioni forzate e del controllo governativo sulla pianificazione familiare ha rappresentato un grande problema per le donne cinesi. Queste ultime, infatti, sono state sottoposte per circa trentacinque anni, dal 1980 al 2015, a misure coercitive e invasive imposte dalla politica del figlio unico. Tale politica consisteva in contraccezioni forzate, sterilizzazioni obbligatorie e aborti forzati, rappresentando quindi un vero e proprio controllo statale sui corpi e le scelte riproduttive delle donne cinesi¹⁸⁶. Nel 1979, in seguito a una grande crescita demografica, il governo cinese impose a tutte le coppie sposate di etnia *han*¹⁸⁷ di non avere più di un figlio, impedendo così la nascita di circa 400 milioni di bambini¹⁸⁸. Gli operatori della pianificazione familiare presenti in ogni villaggio avevano il compito di tenere registri con informazioni relative a ogni donna in età fertile al fine di monitorare tutte le nascite, i cicli mestruali e l'uso di contraccettivi. Le donne che rimanevano incinte per una seconda volta o più erano vittime di molestie da parte degli operatori, i quali, oltre a sanzionare le famiglie con multe

¹⁸⁴ Song, E. E., & Yang, J., *China's adherence to international human rights treaties*, cit., p.260.

¹⁸⁵ *Ivi*, p.261.

¹⁸⁶ Human Rights Watch, *It's time to abolish China's three-child policy*, 22 febbraio 2023, in <https://www.hrw.org/news/2023/02/22/its-time-abolish-chinas-three-child-policy>, consultato il 28/03/2026.

¹⁸⁷ Da Treccani, *Han*, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/han_res-1ea6750e-bfa5-11e1-bb7e-d5ce3506d72e_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/han_res-1ea6750e-bfa5-11e1-bb7e-d5ce3506d72e_(Dizionario-di-Storia)/) : " Termine che designa il gruppo etnico maggioritario della Repubblica popolare cinese (RPC), spesso identificato col termine «cinese». Gli han corrispondono a circa il 92% della popolazione della Cina. "

¹⁸⁸ Gov UK, *Country policy and information note: contravention of the population and family planning law and single and unmarried mothers, China*, 30 gennaio 2026, in <https://www.gov.uk/government/publications/china-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-contravention-of-the-population-and-family-planning-law-china-may-2022-accessible>, consultato il 28/03/2026.

gravose, facevano pressioni sui familiari per spingere le donne ad abortire. Un caso emblematico è quello di Feng Jianmei, la quale, nel 2012, poiché non fu in grado di pagare la multa di 6 mila dollari per il secondo figlio, venne obbligata ad abortire nonostante avesse già raggiunto i sette mesi di gravidanza¹⁸⁹. Una testimonianza riportata da Isabel Pastoor racconta la storia di Wujian, la quale dopo aver rifiutato un aborto forzato venne minacciata:

*“Alla fine, i funzionari governativi della pianificazione familiare scoprirono la mia gravidanza. Così mi cercarono ovunque per arrestarmi e, non riuscendo a trovarmi, presero invece mio padre. Misero mio padre nel centro di detenzione e lo picchiarono ogni giorno. Il quarto giorno dopo aver preso mio padre, un vicino venne a dirmi che stava morendo: avrebbero continuato a picchiarlo — anche fino alla morte — finché non mi fossi recata all’ospedale locale per abortire. Il mio cuore si spezzò mentre affrontavo questo terribile dilemma: o mio padre o il mio bambino, uno dei due doveva morire, e io dovevo prendere la decisione”*¹⁹⁰.

L’obiettivo finale della politica era contenere il numero totale della popolazione al di sotto di 1.1 miliardi di persone entro il 2000. Se nelle grandi città, come ad esempio Shanghai, le coppie erano già solite ad avere un solo figlio poiché entrambi i genitori erano impegnati a lavorare tutto il giorno; nelle zone rurali, la politica del figlio unico causò diverse problematiche per le famiglie contadine, le quali dipendevano dal lavoro dell’intera famiglia, solitamente numerosa. In particolar modo, si basavano sui figli maschi, poiché le figlie femmine, una volta sposate, si sarebbero dovute trasferire nelle famiglie dei mariti¹⁹¹. Di conseguenza, a causa della politica del figlio unico vi fu una grande discriminazione verso i feti di sesso femminile, i quali venivano sottoposti ad aborti selettivi a discapito della possibilità di avere un figlio maschio. La selezione prenatale e la preferenza per il figlio maschio rappresentarono un grande problema per decenni, tanto che attualmente le coppie non possono conoscere il sesso del feto prima della nascita di quest’ultimo, proprio per evitare la selezione del sesso. Gli aborti mirati a figlie femmine sono stati più di 25 milioni durante l’attuazione della politica del figlio unico e hanno causato un grande squilibrio tra i sessi, con un numero maggiore di uomini cinesi rispetto al numero totale di donne¹⁹².

Con la fine della politica del figlio unico, il 27 dicembre 2015, entrò in vigore, il 1° gennaio 2016, la politica dei due figli, la quale non imponeva più alle coppie di richiedere permessi di nascita alle autorità governative. Nonostante questa nuova legge fosse stata implementata per far fronte al continuo calo di natalità, non venne registrato un aumento significativo nelle nascite, a causa dell’elevato costo delle abitazioni e dell’educazione, nonché la mancanza di sicurezza lavorative per le donne incinte¹⁹³. Inoltre,

¹⁸⁹ Wang Xuan Victoria, *Reproductive Governance in China: National Policies, Human Rights, and Accountability under International Law*, Northwestern Journal of Human Rights, vol.23, n.2, 2025, p.121, in <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol23/iss2/2>.

¹⁹⁰ Pastoor Isabel, *The One-Child Policy and Reproductive Justice: Son Preference, Sex Selection, Violence and Demography*, St. Catherine University, p.4, in <https://www.minneapolisfed.org/~media/assets/mea/2020/paper-contest/communication-one-child-policy.pdf?la=en>.

¹⁹¹ Kane P., Choi C.Y., *China’s one child family policy*, Education and debate, 1999, pp.992-993, in <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1116810/pdf/992.pdf>.

¹⁹² Gov UK, *Country policy and information note: contravention of the population and family planning law and single and unmarried mothers, China*, 30 gennaio 2026.

¹⁹³ Gov UK, *Country policy and information note: contravention of the population and family planning law and*

in caso di più di due figli, i funzionari locali continuarono a infliggere multe severe alle famiglie e in alcuni casi era previsto anche il licenziamento dal luogo di lavoro. Ad esempio, nel 2020, la signora Li venne licenziata dopo essere rimasta incinta per la terza volta¹⁹⁴.

Per far fronte al calo demografico e bilanciare il rapporto tra i due sessi, il 20 agosto 2021 il governo cinese adottò la politica dei tre figli. Nonostante lo stanziamento di sussidi, di congedi parentali più lunghi, di detrazioni fiscali e di premi alle famiglie che avevano tre figli, la reazione della popolazione, in particolare delle donne cinesi, fu scettica¹⁹⁵. La riluttanza delle donne ad avere più figli non è solamente legata a motivazioni economiche, ma anche strutturali e sociali. In primo luogo, le responsabilità di prendersi cura dei figli ricadono tuttora principalmente sulle donne, danneggiando di conseguenza la loro carriera lavorativa. Le donne lavoratrici continuano a subire discriminazioni nel mondo del lavoro, venendo interrogate dai datori di lavoro sulla loro volontà di avere figli, perdendo opportunità di lavoro e venendo perfino licenziate. Infatti, le aziende evitano di assumere o promuovere donne in età fertile per non dover pagare futuri congedi di maternità (i quali continuano a essere più lunghi per le madri che per i padri)¹⁹⁶. Inoltre, le madri single o non sposate non sono incluse nella legge nazionale. Pertanto, continuano ad avere difficoltà nell'accedere ai servizi prenatali e possono essere soggette a tasse compensative sociali, nonché a una forte stigmatizzazione sociale¹⁹⁷. La politica dei tre figli, nonostante sia stata implementata per affrontare il calo demografico, continua a basarsi su una logica restrittiva, come le precedenti, poiché si ha anche in essa un limite massimo di numero di figli per coppia. Nella legge non vi è un chiaro riferimento alle sanzioni applicabili a chi ha più di tre figli ma nemmeno un riferimento sulla loro eliminazione. Di conseguenza, le autorità locali continuano a sanzionare le famiglie con nascite fuori quota e ad esercitare controllo sulle donne e la loro libertà riproduttiva¹⁹⁸.

Per incoraggiare la natalità, oltre ai sussidi e agli incentivi alle famiglie, il governo cinese, in un nuovo piano nazionale del 2022, ha incluso una direttiva per “ridurre gli aborti non necessari da un punto di vista medico” ed è stata vietata la vendita online di due pillole abortive. Inoltre, nel 2023 una sentenza del Tribunale di Chengdu ha stabilito che in caso una donna interrompesse la gravidanza senza il consenso del marito o senza “ragioni legittime” si tratterebbe di una violazione del diritto riproduttivo del marito. Tali sentenze danno origine a ulteriori limitazioni all'autonomia decisionale delle donne cinesi¹⁹⁹.

single and unmarried mothers, China, 30 gennaio 2026.

¹⁹⁴ Wang Xuan Victoria, *Reproductive Governance in China*, cit., p.121.

¹⁹⁵ Gov UK, *Country policy and information note: contravention of the population and family planning law and single and unmarried mothers, China*, 30 gennaio 2026.

¹⁹⁶ Human Rights Watch, *It's time to abolish China's three-child policy*, 22 febbraio 2023, in <https://www.hrw.org/news/2023/02/22/its-time-abolish-chinas-three-child-policy>, consultato il 28/03/2026.

¹⁹⁷ Gov UK, *Country policy and information note: contravention of the population and family planning law and single and unmarried mothers, China*, 30 gennaio 2026.

¹⁹⁸ Wang Xuan Victoria, *Reproductive Governance in China*, cit., pp.122-124.

¹⁹⁹ Gov UK, *Country policy and information note: contravention of the population and family planning law and*

La Cina, come già riportato in precedenza, non ha aderito al Protocollo Opzionale della CEDAW; pertanto, i cittadini e le ONG cinesi non possono denunciare le violazioni dei diritti sanciti dalla CEDAW. Tuttavia, la Cina, avendo ratificato la CEDAW, ha l'obbligo di rispettare i diritti stabiliti dalla Convenzione. Infatti, i diritti riproduttivi vengono riconosciuti come diritti fondamentali e sono riportati nel testo della Convenzione all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), nel quale si legge che²⁰⁰:

*“gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti”*²⁰¹.

Anche all'articolo 10, relativo al diritto all'educazione, alla lettera h) si fa riferimento all'obbligo statale di fornire a tutte le donne informazioni e un'educazione sulla pianificazione familiare. Inoltre, nell'ambito lavorativo, l'articolo 11 affronta al paragrafo 2 le possibili discriminazioni che le donne possono incontrare sul luogo di lavoro una volta incinte o divenute madri e mogli²⁰². Nell'articolo si afferma che, al fine di prevenire le discriminazioni legate al matrimonio o alla maternità, gli stati devono:

“a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;

b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia di mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;

c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili nido;

*d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è nocivo”*²⁰³.

Pertanto, la piena realizzazione dei diritti riproduttivi dipende anche dall'eliminazione delle diverse forme di discriminazione nel mondo lavorativo, quali la mancanza di opportunità occupazionali, licenziamenti in caso di gravidanza, la mancanza di congedi e il dover scegliere tra carriera e maternità²⁰⁴.

La Raccomandazione n.19 afferma che *“la sterilizzazione o l'aborto obbligatorio hanno effetti negativi sulla salute fisica e mentale delle donne e violano il diritto delle donne di decidere il numero e la*

single and unmarried mothers, China, 30 gennaio 2026.

²⁰⁰ Wang Xuan Victoria, *Reproductive Governance in China*, cit., pp.135-136.

²⁰¹ Centro di Ateneo per i Diritti Umani, *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979)*, in <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979>.

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Wang Xuan Victoria, *Reproductive Governance in China*, cit., p.138.

cadenza dei loro figli”²⁰⁵. La n.35, la quale aggiorna la n.19, dichiara che:

“Le violazioni della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, quali la sterilizzazione forzata, l’aborto forzato, la gravidanza forzata, la criminalizzazione dell’aborto, il diniego o il ritardo nell’accesso all’aborto sicuro e/o all’assistenza post-aborto, la prosecuzione forzata della gravidanza, nonché gli abusi e i maltrattamenti nei confronti di donne e ragazze che cercano informazioni, prodotti e servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva, costituiscono forme di violenza di genere che, a seconda delle circostanze, possono costituire tortura o trattamento crudele, inumano o degradante”²⁰⁶.

Gli Stati, come già precedentemente specificato nel Capitolo 1, hanno l’obbligo di eliminare ogni tipo di discriminazione di genere e attraverso queste due Raccomandazioni, le quali riconoscono la violenza di genere come una forma di discriminazione, gli Stati hanno il dovere di emanare leggi efficaci per superare ogni forma di violenza di genere, comprese le sterilizzazioni e aborti forzati. Inoltre, gli Stati, sulla base dell’articolo 18 della Convenzione e come riportato in questo Capitolo 2, devono inviare al Comitato dei rapporti periodici sui progressi compiuti, ai quali il Comitato risponde con raccomandazioni e osservazioni. Dalla ratifica, la Cina è stata sottoposta a nove revisioni da parte del Comitato e già nella prima del 1984, il governo cinese fu criticato per l’applicazione della politica del figlio unico in quanto in contrasto col diritto delle donne di decidere liberamente il numero dei figli. La Cina, ai tempi, aveva dichiarato che la politica non fosse obbligatoria e pertanto non discriminante. Tuttavia, come già precedentemente accennato, il Comitato ha ricevuto negli anni molte segnalazioni di abusi da parte delle autorità locali, tra cui sterilizzazioni e aborti forzati, nonché sanzionamenti per chi avesse più di un figlio. Il Comitato ha continuato a esprimere preoccupazioni in ogni sessione di revisione con la Cina dal 1984 fino all’ultima del 2023, e in tutti gli incontri il governo cinese ha continuato a non fornire risposte dirette o informazioni specifiche relative alla questione. Inoltre, la mancanza di ratifica del Protocollo continua a limitare un efficace monitoraggio internazionale delle politiche coercitive di pianificazione familiare del governo cinese²⁰⁷.

Nell’ultimo rapporto del 2023 il Comitato ha accolto positivamente la riduzione di mortalità materna e l’emanazione del regolamento che vieta l’identificazione del sesso del feto per evitare aborti selettivi. Tuttavia, come precedentemente accennato, il Comitato continua a esprimere preoccupazioni per i diritti riproduttivi delle donne, in particolare per: lo squilibrio tra i sessi dovuti alla preferenza culturale per i figli maschi; la mancanza di una completa educazione sui diritti sessuali e riproduttivi nelle scuole; le accuse di pratiche coercitive di pianificazione familiare, inclusi gli aborti e le sterilizzazioni forzate. Pertanto, il Comitato ha raccomandato alla Cina di: fornire una formazione alle forze di polizia e ai giudici per assicurarsi l’applicazione effettiva del regolamento che vieta aborti selettivi; includere l’educazione sessuale e riproduttiva nelle scuole; garantire l’accesso sicuro e riservato alle donne e alle ragazze ai servizi di salute riproduttiva; eliminare tutte quelle pratiche coercitive e di violenza di genere,

²⁰⁵ Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti, p.38.

²⁰⁶ General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, p.7, in https://www.istat.it/it/files/2018/04/CEDAW_GR_35.pdf.

²⁰⁷ Wang Xuan Victoria, *Reproductive Governance in China*, cit., pp.138-140.

quali sterilizzazioni e aborti forzati²⁰⁸.

In questo ultimo rapporto, il Comitato ha anche espresso preoccupazione per le donne uigure dello Xinjiang, le quali risultano essere vittime di diverse forme di violenza di genere, da quella sessuale a pratiche di pianificazione familiare crudeli e degradanti, quali aborti e sterilizzazioni forzate²⁰⁹. Il ricercatore Adrian Zenz ha riportato le violenze subite negli ultimi dieci anni dalle donne uigure e ha rivelato l'esistenza di una campagna governativa di pianificazione e controllo forzato delle nascite della popolazione uigura. Dal 2017, infatti, è stato registrato un calo drastico nella crescita naturale della comunità uigura dello Xinjiang. Ad esempio, nelle più grandi prefetture uigure è stato registrato un calo dell'84% del tasso di natalità tra il 2015 e il 2018. Alcuni documenti del 2019 riportavano piani per mettere in atto sterilizzazioni forzate di massa nella regione dello Xinjiang, con l'obiettivo di sterilizzare dal 14 al 34% delle donne uigure²¹⁰. Tra il 2018 e il 2019 è stato riscontrato un'intensificazione dell'applicazione, da parte di autorità locali, di piani di pianificazione familiare per le famiglie uigure. Le donne che si rifiutavano di interrompere le gravidanze di figli oltre il massimo permesso o che non pagavano le multe, venivano segnalate alla polizia e sottoposte a una "rieducazione", ovvero un eufemismo per un "internamento rieducativo"²¹¹. In questo contesto, strumenti come sterilizzazioni forzate e l'uso di dispositivi intrauterini (IUD) sono diventati mezzi sistemici di controllo demografico e di limitazione dei diritti e libertà riproduttive delle donne uigure²¹². Inoltre, numerose contee uigure hanno riportato diversi casi di donne andate in menopausa in seguito a iniezioni somministrate durante il periodo dell'internamento²¹³. Pertanto, il Comitato ha raccomandato al governo cinese di adottare misure immediate per porre fine e prevenire tutte le pratiche coercitive e ogni tipo di violenza di genere nei confronti delle donne uigure, nonché perseguire adeguatamente i responsabili di violenza e risarcire le vittime per i danni subiti²¹⁴.

In riferimento alle preoccupazioni espresse dal Comitato, la Cina ha dichiarato il suo impegno nel migliorare i servizi di educazione sanitaria, con la promozione di conoscenze fisiologiche e riproduttive. Inoltre, ha affermato che i servizi contraccettivi di base sono stati incorporati nei programmi di sanità pubblica di base, con la promozione di un accesso equo ai servizi contraccettivi. Per quanto riguarda la pianificazione forzata, il rappresentante cinese ha negato che vi siano misure coercitive, sostenendo

²⁰⁸ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of China*, pp.13-14, in https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CHN/CO/9.

²⁰⁹ *Ivi*, p.13.

²¹⁰ Zenz Adrian, *Sterilizations and Mandatory Birth Control in Xinjiang*, *The Xinjiang Data Project*, luglio 2020, in <https://xjdp.aspi.org.au/explainers/sterilizations-and-mandatory-birth-control-in-xinjiang/>, consultato il 28/03/2026.

²¹¹ Zenz Adrian, *Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP's Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang*, The Jamestown Foundation, 2020, p.11, in <https://jamestown.org/wp-content/uploads/2020/06/Zenz-Internment-Sterilizations-and-IUDs-UPDATED-July-21-Rev2.pdf>.

²¹² Zenz Adrian, *Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control*, cit., pp.16-18.

²¹³ *Ivi*, pp.20.

²¹⁴ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of China*, p. 14.

invece che la nuova politica dei tre figli rappresenta un sostegno alla natalità. Il governo cinese ha dichiarato di tutelare e proteggere gli interessi riproduttivi di tutti i gruppi etnici e che la politica di pianificazione familiare nello Xinjiang sia conforme alle leggi. Infatti, sempre secondo il governo, nella regione viene applicata una politica uguale a tutti i gruppi etnici, e quindi tutte le persone hanno gli stessi diritti riproduttivi. La pianificazione deve essere rispettata da ogni famiglia e ha lo scopo di migliorare il benessere sociale e familiare. Inoltre, lo Stato si fa promotore del matrimonio e della procreazione in età appropriata²¹⁵.

Secondo l'avvocata Rangita de Silva de Alwis²¹⁶, la scarsa performance cinese nel rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle donne, è dovuta al fatto che nonostante i progetti legislativi cinesi riflettano la retorica della CEDAW, Pechino sembra non avere la volontà politica di attuare realmente la Convenzione stessa. Infatti, la Cina ha rifiutato diverse raccomandazioni, tra le quali quella che adottava una precisa definizione di “discriminazione illegale”. L'assenza di una definizione unica ha consentito, ad esempio, ai datori di lavoro di continuare a esercitare pratiche discriminatorie senza incorrere in conseguenze. Inoltre, i tentativi dei movimenti femministi di colmare i vuoti normativi e denunciare le discriminazioni attuate dai datori di lavoro, non sono stati accolti favorevolmente dalle autorità. Sotto il governo di Xi Jinping, la pressione nei confronti degli avvocati impegnati nella tutela dei diritti umani e della società civile è aumentata, rendendo queste forme di attivismo ancora più difficili. Tuttavia, la CEDAW continua ad avere un certo peso per il governo cinese, che tende a introdurre modifiche legislative in prossimità delle sessioni di revisione del Comitato CEDAW. Un esempio significativo è stata la riforma della *Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne* nell'ottobre 2022. Le revisioni della *Legge*, con l'aggiunta di nuove disposizioni come l'eliminazione di alcune azioni discriminatorie che limitavano il lavoro ai soli uomini o che permettevano al datore di lavoro di poter richiedere a una dipendente di sottoporsi a un test di gravidanza, hanno risposto parzialmente ad alcune preoccupazioni espresse in passato dal Comitato CEDAW. Inoltre, la Cina ha rafforzato le norme relative alla prevenzione e alla sanzione delle molestie sessuali, con la previsione di sanzioni, anche penali, per i datori che non adottano misure contro le molestie sessuali²¹⁷.

²¹⁵ United Nations, *Replies of China to the list of issues and questions in relation to its ninth periodic report*, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2023, p. 18-19, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/CHN/RQ/9>.

²¹⁶ Da <https://rangitadesilva.com/>: “La Professoressa Rangita de Silva de Alwis è una celebre esperta internazionale dei diritti umani delle donne, riconosciuta a livello globale. È stata eletta come membro esperto dell'organo dei trattati della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) e funge da punto focale per la dimensione Donne, Pace e Sicurezza. Ha ricoperto il ruolo di Consigliera Speciale presso il Fondo ONU per gli SDG e ha fatto parte di numerosi Gruppi di Lavoro di Alto Livello delle Nazioni Unite e della Banca Mondiale riguardanti l'accesso alla giustizia per le donne, la legislazione sulla parità di genere e le donne con disabilità. Attualmente, fa parte del gruppo di esperti sull'“Attuazione del Terzo Decennio delle Nazioni Unite per l'Eliminazione della Povertà (2018-2027)” e ha redatto il documento sulla femminilizzazione della povertà per il Rapporto del Segretario Generale.”

²¹⁷ Petersen Carole J., *CEDAW's Impact in East Asia: PART I*, 2023.

Il 30 maggio 2023 il Comitato CEDAW ha pubblicato delle conclusioni contenenti sia aspetti positivi dell'attuazione della Convenzione, sia le proprie preoccupazioni e raccomandazioni su vari paesi, tra cui la Cina. Il Comitato ha riscontrato un positivo aumento della presenza femminile nella vita politica e pubblica; tuttavia, ha espresso preoccupazione poiché questa rappresentanza continua a essere troppo bassa, con solo il 26,54% di donne deputate nella 14° Assemblea Nazionale del Popolo e nessuna donna al vertice nell'esecutivo dall'ottobre 2022. Il Comitato ha raccomandato al governo cinese di adottare misure speciali come quote obbligatorie e un sistema di parità di genere per aumentare la rappresentanza femminile nel governo, nella magistratura, nella diplomazia e nell'Assemblea Nazionale del Popolo. Inoltre, il Comitato ha espresso preoccupazione per le numerose ed eccessive restrizioni adottate nei confronti delle organizzazioni non governative, per le intimidazioni e molestie nei confronti delle attiviste per i diritti delle donne, compresi casi di violenza sessuale e di genere commessi dalla polizia e funzionari. La Cina è stata quindi esortata a perseguire chiunque abbia usato il proprio potere e la propria posizione per compiere atti di molestie e abusi contro i difensori dei diritti delle donne, nonché abrogare le eccessive restrizioni nei confronti delle ONG²¹⁸.

In riferimento alle raccomandazioni n.19 e n.35, il Comitato ha raccomandato alla Cina diversi interventi volti a rafforzare in modo significativo la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. In primo luogo, il Comitato ha invitato la Cina a modificare la *Legge contro la violenza domestica*, affinché essa possa essere estesa a tutte le forme di violenza, comprese quella economica, la negligenza e gli atti violenti compiuti da ex partner intimi. In secondo luogo, il Comitato ha richiesto una continua formazione per le forze d'ordine, i giudici, gli assistenti sociali e gli operatori sanitari, affinché applichino adeguatamente la *Legge contro la violenza domestica* e la *Legge sulle sanzioni amministrative e la responsabilità penale*. L'obiettivo finale è quello di garantire un corretto uso dei sistemi di protezione, di indagini e interrogatorio sensibili al genere e un adeguato sostegno alle vittime di violenza. In terzo luogo, il Comitato ha invitato il governo cinese a promuovere un'adeguata diffusione degli strumenti di tutela e dei servizi disponibili, affinché le donne e le vittime siano pienamente informate delle possibilità di ottenere assistenza, quali centri rifugio, ordini di protezione e supporto legale, con particolare attenzione alle zone rurali e remote. Al quarto punto, il Comitato richiede al Paese di garantire che tutti gli atti di violenza di genere vengano indagati e che i responsabili siano perseguiti e puniti in modo adeguato²¹⁹.

Il Comitato ha espresso preoccupazione anche per il territorio di Hong Kong, affermando che:

“Il Comitato prende atto del lavoro svolto dalla Commissione per la riforma legislativa di Hong Kong, Cina, e delle varie proposte di riforma della legislazione che disciplina i reati sessuali, compresa la definizione di stupro. Il Comitato è tuttavia preoccupato dal fatto che Hong Kong, Cina, non abbia

²¹⁸ United Nations, *UN women's rights committee publishes findings on China, Germany, Iceland, Sao Tome and Principe, Slovakia, Spain, Timor-Leste and Venezuela*, in <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/05/un-womens-rights-committee-publishes-findings-china-germany-iceland-sao-tome>, consultato il 10/10/2025.

²¹⁹ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of China*, pp.7-8.

ancora rivisto la propria legislazione, compresa la Crimes Ordinance, la legge sui reati sessuali che coinvolgono minori e persone con disabilità mentale e la legge sui reati sessuali vari”²²⁰.

Facendo riferimento alle raccomandazioni n.19 e n.35, il Comitato invita il Paese a presentare urgentemente al Parlamento un progetto di legge che abbia come tematica i reati sessuali, che includa una definizione di stupro basata sulla mancanza di consenso e che affronti qualsiasi atto sessuale non consensuale e coercitivo. Il Comitato ricorda l'importanza di incoraggiare le denunce di tutte le forme di violenza di genere, comprese quelle domestica, informatica, sessuale e lo *stalking*. Inoltre, il Paese è invitato a istituire un'unità speciale tra le forze di polizia che sia sensibile alle questioni di genere e che applichi in modo rigoroso i metodi di indagini e di interrogatorio sensibili al genere, nonché aumentare il numero di donne giudici, procuratori e agenti di polizia. Un altro punto fondamentale sarà quello di adottare protocolli adeguati alla raccolta dati sugli episodi di violenza di genere, in coordinamento con il Dipartimento di censimento e statistica. Infine, il Paese dovrà finanziare i servizi assistenziali affinché le vittime possano usufruire di rifugi gestiti da organizzazioni non governative²²¹.

Il Comitato ha espresso preoccupazione anche per il territorio di Macao, il quale, nonostante all'adozione della *Legge sulla prevenzione e il contrasto della violenza domestica* nel 2016 e l'istituzione del *Macao's Women Data* per la raccolta dei dati su tutte le forme di violenza di genere contro le donne, continua a registrare un elevato numero di denunce da parte delle donne che in seguito però vengono archiviate per insufficienza di prove, nonché una limitata disponibilità di rifugi per le vittime. Inoltre, il Comitato denuncia l'assenza di dati relativi alle misure di protezione e assistenza adottate dai giudici. Il Comitato raccomanda alla Regione Amministrativa Speciale di Macao di garantire un'adeguata indagine e perseguimento degli atti di violenza di genere; di raccogliere i dati sulle misure di protezione e di assistenza; di garantire un numero sufficiente di rifugi per le donne vittime di violenza di genere²²².

Nel marzo 2023, la Cina ha inoltre trasmesso al Comitato CEDAW la propria risposta alla lista di quesiti formulata dallo stesso Comitato nel 2021, fornendo dati e informazioni relative ai progressi compiuti dal Paese nel contrasto alla violenza di genere e nell'attuazione della Convenzione. Il governo cinese ha informato il Comitato di aver rafforzato l'applicazione della *Legge contro la violenza domestica*, creando una serie di linee guida multisettoriali per migliorare il sistema di protezione delle vittime, di raccolta dati e di intervento. Inoltre, i casi di violenza domestica sono stati integrati nel sistema di chiamata di emergenza 110²²³ e gli agenti di polizia devono seguire corsi di formazione legati alla gestione adeguata della violenza domestica. Il governo ha inoltre creato una piattaforma online di supporto alle donne e alle vittime di violazioni dei diritti, con oltre 13 milioni di utenti registrati e più di 21 milioni di procedimenti avviati. Sono stati promossi corsi online per usufruire di consulenza

²²⁰ *Ivi*, p.20.

²²¹ *Ibid.*

²²² *Ivi*, p.23.

²²³ Numero d'emergenza per contattare la polizia.

psicologica, servizi di sostegno psicologico e campagne di alfabetizzazione. Inoltre, è stata creata una *hotline* al numero 12338 per fornire assistenza e sostegno alle vittime di violenza domestica²²⁴.

Il Comitato ha sollecitato il governo cinese a indicare le misure adottate per introdurre nella legislazione una definizione integrale di discriminazione contro le donne, conforme all'articolo 1 della CEDAW e comprensiva sia di forme di discriminazione diretta sia di quella indiretta. Inoltre, è stato richiesto alla Cina di fornire dati relativi ai casi di discriminazione e di illustrare il funzionamento dei meccanismi nazionali e provinciali incaricati di valutare le leggi da un punto di vista della parità di genere. Il governo cinese, nella sua risposta, ha dichiarato che nella Costituzione cinese e in altre leggi specifiche, come la *Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi delle donne* si riconosce l'uguaglianza di tutti dinanzi alla legge e che la discriminazione contro le donne è severamente vietata. Inoltre, quest'ultima *Legge* è stata aggiornata nel 2022 per allineare la definizione di discriminazione a quella prevista dalla CEDAW, includendo forme dirette e indirette e rafforzando gli assetti istituzionali a favore dell'uguaglianza di genere. Inoltre, il Codice civile cinese recepisce a pieno i principi della CEDAW riguardanti ulteriori disposizioni volte a eliminare la discriminazione contro le donne e a tutelare la libertà matrimoniale, la custodia dei figli e la divisione dei beni in caso di divorzio. Parallelamente, è stato sviluppato un sistema di revisione delle normative dal punto di vista della parità di genere, attivo dal 2012 a livello provinciale e dal 2020 a livello nazionale, con gruppi di esperti e programmi di formazione. Tra il 2021 e il 2022, il sistema ha effettuato revisioni mirate in vari settori, dalle leggi sui comitati di villaggio a quelle sulla natalità. La sola provincia del Jiangsu ha revisionato 242 politiche nell'ultimo decennio²²⁵.

Il Comitato ha richiesto alla Cina di chiarire se il *National Working Committee on Children and Women*, istituito nel 2019, fosse dotato del mandato di attuare politiche per la parità di genere. Inoltre, la Cina è stata invitata a fornire informazioni sulla collaborazione tra tale istituzione e la società civile, inclusa quella avvenuta nel 2016 durante la valutazione intermedia del *Programma per lo Sviluppo delle Donne Cinesi* (2011-2020²²⁶). Infine, il Comitato ha richiesto informazioni sulle misure adottate o previste per creare un meccanismo di attuazione delle osservazioni conclusive. La Cina in risposta ha dichiarato che il *National Working Committee on Children and Women* (NWCCW) ha il compito di organizzare,

²²⁴ United Nations, *Replies of China to the list of issues and questions in relation to its ninth periodic report*, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2023, pp.3-4, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/CHN/RQ/9>.

²²⁵ *Ivi*, pp.4-5.

²²⁶ Da TWAI- Torino World Affairs Institute, *Woyeshi: il volto cinese delle molestie e l'affanno di Pechino*, in <https://www.twai.it/articles/woyeshi-il-volto-cinese-delle-molestie-e-laffanno-di-pechino/#:~:text=Nel%202011%20%C3%A8%20stato%20varato%20il%20E2%80%9CProgramma,riguardante%20il%20contrasto%20alla%20disparit%C3%A0%20di%20genere.,> consultato il 28/10/2025.: " Nel 2011 è stato varato il "Programma di Sviluppo delle Donne Cinesi 2011-2020" (Zhōngguó fùnǚ fāzhǎn gāngyào 2011-2010 nián, 中国妇女发展纲要2011-2020年) che contiene una serie di linee guida per l'implementazione del corpo normativo riguardante il contrasto alla disparità di genere. Nel documento si fa largo riferimento alla necessità di contrastare le discriminazioni nel mondo del lavoro e tutelare l'accesso alla sanità e all'istruzione per le donne; tuttavia, non vi è alcun riferimento alla questione delle molestie verbali o fisiche. Nonostante vada riconosciuta l'esistenza di un dibattito interno al partito in merito alla questione, molto spesso è il governo stesso a frenare qualsiasi iniziativa spontanea che tenti di sopperire alle proprie mancanze."

coordinare e supervisionare i dipartimenti competenti di tutelare i diritti e gli interessi delle donne. Il NWCCW, composto da 35 ministeri, commissioni e organizzazioni popolari, continua a impegnarsi per la cooperazione con la società civile, attraverso consultazioni pubbliche, incontri con esperti e valutazioni indipendenti. Nel 2020 ha emanato il *Parere sul miglioramento del meccanismo di valutazione delle leggi e delle politiche dal punto di vista della parità di genere* e nel 2016 ha costituito un gruppo di supervisione composto da oltre 150 esperti per affrontare questioni chiave relative allo sviluppo delle donne. Infine, il NWCCW continua a promuovere l'attuazione delle Osservazioni Conclusive del Comitato CEDAW e i risultati di tale lavoro sono stati presentati nel nono rapporto periodico inviato dalla Cina²²⁷.

Il Comitato ha richiesto alla Cina di fornire ulteriori informazioni in merito alle misure adottate per monitorare e valutare l'impatto degli sforzi compiuti per eliminare gli stereotipi di genere e il crescente squilibrio nel rapporto tra i sessi alla nascita a svantaggio delle bambine. La Cina, in risposta, ha dichiarato che nei Piani d'Azione Nazionale per i Diritti Umani del 2016-2020 e 2021-2025, eliminazione della discriminazione di genere è stata inclusa come obiettivo fondamentale, così come nel *Programma Nazionale per lo Sviluppo delle Donne*. Sono state promosse campagne di sensibilizzazione per promuovere i progressi nel miglioramento della condizione e immagine femminile nei media radiotelevisive e nelle piattaforme online, con serie e programmi che valorizzano il ruolo delle donne nella società. Inoltre, sono stati creati spazi nei quali le donne possono esprimere opinioni e preoccupazioni, nonché campagne per il progresso culturale, con l'obiettivo di superare dannose pratiche tradizionali. Nell'ambito delle politiche familiari, il governo cinese sta applicando nuove misure per garantire uno sviluppo demografico equilibrato, tramite controlli e sanzioni per coloro che effettuano aborti selettivi e identificazioni del sesso fetale per fini non medici. Parallelamente, vengono promossi la responsabilità genitoriale condivisa e il congedo di paternità, con l'obiettivo di ridurre il carico di pressioni sulle donne, una più equa ridistribuzione di cura nel contesto sociale e un ambiente che favorisca la parità di genere²²⁸.

Il Comitato ha richiesto alla Cina i dati e le informazioni sul numero di casi di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica e sessuale, sul numero di autori perseguiti e puniti per reato e di ordini restrittivi emessi, nonché sulla disponibilità di centri di accoglienza per le vittime di violenza. Il governo cinese ha dichiarato che dall'entrata in vigore della *Legge contro la violenza domestica* nel 2016, i tribunali hanno esaminato più di 16.000 richieste di ordini restrittivi e fino a dicembre 2022, avevano emesso quasi 15.000 ordini di protezione, con un aumento costante anno dopo anno. Nel 2021, le procure hanno avviato procedimenti per oltre 30.000 casi di maltrattamento, stupro e molestie; sono state istituite più di 2000 centri per gestire le controversie familiari nei tribunali. Sono state introdotte

²²⁷ United Nations, *Replies of China to the list of issues and questions in relation to its ninth periodic report*, 2023, pp.6-7.

²²⁸ *Ivi*, pp.8-9.

e rafforzate misure di monitoraggio, consulenza psicologica, mediazione preprocessuale e assistenza sociale. Inoltre, dal 2021 la Corte Suprema del Popolo ha iniziato a collaborare con UN Women per la creazione di un programma triennale di ricerca sulla lotta alla violenza domestica. Infine, le autorità locali hanno istituito rifugi per le vittime di violenza domestica, garantendo loro accoglienza, servizi di supporto, consulenza legale e mediazione familiare²²⁹.

²²⁹ *Ivi*, pp.9-10.

2.3 Recepimento e attuazione della CEDAW e delle Raccomandazioni Generali n.19 e n.35 nell'ordinamento sudcoreano

In seguito alla ratifica della CEDAW, il governo coreano ha apportato diverse modifiche a normative discriminanti nei confronti delle donne, ad esempio rivisitando la legge sul registro di famiglia e le leggi fiscali. Inoltre, la modifica alla *Legge sulla famiglia* ha trasformato il sistema di capofamiglia da ereditario a successorio, eliminando la discriminazione di genere in materia di eredità. Sono stati introdotti nuovi diritti in caso di divorzio, come quello di condivisione dei beni per garantire i diritti economici delle donne e il diritto di esercitare la potestà genitoriale. Tuttavia, nonostante le richieste da parte delle organizzazioni non governative delle donne di abolire il divieto di matrimonio tra membri dello stesso clan e il sistema dei capifamiglia, queste non sono state accolte dal governo. Solo nel 1997 il divieto di matrimonio tra i membri dello stesso clan venne abolito²³⁰, ma il sistema dei capifamiglia venne mantenuto. Nel 1987 venne promulgata la *Legge sulla Parità di Impiego*, nel 1991 la *Legge sull'Assistenza all'Infanzia*, nel 1993 la *Legge sulla Punizione dei Criminali di Violenza Sessuale e sulla Protezione delle Vittime*, nel 1997 la *Legge sulla Prevenzione della Violenza Domestica* e nel 1999 la *Legge contro la Discriminazione di Genere*. La *Legge sulla Parità di Impiego* fu la prima iniziativa intrapresa dal Governo per applicare la CEDAW; tuttavia, la normativa non fu sufficiente per realizzare una sostanziale parità di genere nell'ambito del lavoro, poiché l'articolo sulla "*parità di retribuzione a parità di lavoro*" era stato oggetto di riserva, nonostante il salario delle donne fosse molto più basso di quello degli uomini. La *Legge* ebbe quindi pochi risultati e anche gli articoli relativi alle molestie sessuali e la discriminazione indiretta furono oggetto di riserva fino al 1999, quando dopo dieci anni di lotte delle ONG femminili vennero ufficialmente inclusi nella *Legge*. Le normative in materia di violenze sessuali, violenza domestica e tutela delle vittime furono anch'esse il risultato di un lento e graduale processo, spesso rallentato dalle visioni patriarcali che tendevano e tendono a colpevolizzare le vittime anziché i perpetratori²³¹.

In seguito alla ratifica della CEDAW nel 1984, la Corea del Sud presentò un primo rapporto sulle modalità di attuazione della Convenzione già nel 1986. Tra i successivi rapporti, il quarto divenne

²³⁰ Da Constitutional Court of Korea, *Case on Same Surname Same Origin Marriage Ban*, 1997, in <https://english.court.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.do?cbIdx=1142&bcIdx=984809>: "L'articolo 809, paragrafo 1, del Codice civile coreano vietava il matrimonio all'interno dello stesso clan, ovvero con lo stesso cognome. In seguito a diverse critiche femministe, che ritenevano la norma legata a una visione patriarcale della società e priva di motivazioni genetiche, la questione fu sottoposta alla Corte costituzionale. Nel riesaminarla, la Corte tenne conto dei profondi cambiamenti della società coreana e ritenne il divieto irragionevole."

²³¹ Cho Youngsook, *South Korea, The First CEDAW Impact Study*, p.188, in <https://iwrp.org/wp-content/uploads/2010/06/South-Korea.pdf>.

particolarmente rilevante poiché istituì un nuovo organismo consultivo formato da rappresentanti di 25 organizzazioni non governative e da 7 esperti in politiche di genere, con l'obiettivo di integrare più punti di vista e competenze. Il Presidente della Commissione Presidenziale per gli Affari Femminili Yoon Hoo-Jung, in un rapporto del 2009 trasmesso al Comitato CEDAW durante la 19a sessione, illustrò gli interventi adottati dal governo coreano a oltre vent'anni dalla ratifica della Convenzione.

Nel rapporto si è evidenziato che il governo coreano è intervenuto per fornire una protezione istituzionale alle donne, modificando la Costituzione al fine di includere una clausola a sostegno della parità di genere sia nell'ambito matrimoniale sia nella vita familiare. Il principio della parità di genere è stato elaborato in diversi articoli della Costituzione e, come precedentemente accennato, rispettivamente nel 1987 e nel 1991 sono state promulgate la *Legge sulla Parità di Impiego* e la *Legge sull'Assistenza all'Infanzia*. Inoltre, nel 1990 è stata modificata la *Legge sul diritto di famiglia* e tre anni dopo è stata promulgata una legge per punire la violenza sessuale e proteggere le vittime. La Convenzione, quindi, ha cambiato profondamente la vita delle donne coreane, non solo influenzando la creazione di leggi ma anche contribuendo all'espansione della partecipazione delle donne in processi decisionali e all'eliminazione di normative discriminatorie di genere. Nel suo discorso di inizio mandato del 1998, il Presidente Kim Dae-jung ha dichiarato: *“il governo dimostrerà il proprio impegno a promuovere tali diritti, il che è una funzione adeguata e appropriata di un governo eletto dal popolo e per il popolo. Tutte le barriere di discriminazione tra uomini e donne saranno eliminate da ogni settore della nazione, sia nella famiglia, sul posto di lavoro o nella società nel suo complesso...”*. Il governo del Presidente si pose come obiettivi l'ulteriore sviluppo delle opportunità delle donne, l'attuazione di politiche a favore delle donne nell'agenda politica, una maggiore rappresentanza e presenza femminile in tutti gli aspetti della società e della politica e una maggiore collaborazione con le organizzazioni non governative femminili. Per facilitare l'attuazione di queste politiche, venne creata la Commissione presidenziale per gli Affari Femminili (PCWA), supervisionata direttamente dal Presidente. La Commissione, composta da viceministri di sei ministeri e da esperti civili, funge da organo consultivo del Presidente per tutte le questioni relative alle donne. Inoltre, formula e coordina le politiche sulle donne, avviando ricerche su pratiche discriminatorie di genere. Per dimostrare ulteriormente l'impegno verso la parità di genere, vennero nominate tre donne a posizioni ministeriali e una donna come ambasciatrice in Russia. Nel 1995, venne promulgata una legge per lo sviluppo delle donne in ambito giuridico e nel 1997 venne ritirata la riserva alle disposizioni dell'articolo 9 della CEDAW, mentre quella all'articolo 16 lettera g) riguardante la scelta del cognome²³² venne mantenuta. Come già menzionato, nel 1997 venne promulgata la *Legge sulla Prevenzione della Violenza Domestica e la Protezione delle Vittime*, la quale attribuisce agli enti statali la responsabilità di creare meccanismi giuridici e istituzionali per prevenire la violenza domestica e la protezione delle vittime. Inoltre, gli enti

²³² La riserva rappresenta un conflitto tra le norme della CEDAW e il diritto di famiglia tradizionale coreano, poiché l'articolo 16 lettera g) della CEDAW afferma: *“gli stessi diritti personali al marito ed alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego”*; mentre nel Codice civile coreano il cognome dei figli ereditano unicamente il cognome del padre.

hanno il dovere di creare e gestire centri di consulenza e assistenza per le vittime. Il governo avrà il compito di attuare iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla parità di genere, con l'obiettivo di ridurre il divario tra la parità di genere *de jure* e *de facto*, inoltre verranno distribuite copie della CEDAW in coreano e il mese di ottobre verrà designato come Mese della Parità di Genere. Inoltre, venne creato un canale con il Ministero del Lavoro per ricevere le segnalazioni relative a licenziamenti discriminatori basati sul genere²³³.

Nel rapporto, il governo coreano dichiarò che nell'ambito legislativo fosse stata sancita l'uguaglianza giuridica nelle disposizioni di legge. Tuttavia, la sua effettiva realizzazione risulta distante da quanto dichiarato, come dimostrano le raccomandazioni del Comitato, nelle quali viene criticata l'esclusione effettiva delle donne dal processo decisionale. Nell'ambito della magistratura, la Corea ha introdotto disposizioni per affrontare le discriminazioni nei confronti delle donne, come il pensionamento immediato o anticipato al momento del matrimonio, ma anche in questo ambito l'applicazione di queste disposizioni è particolarmente difficoltosa. Nell'ambito amministrativo, nonostante l'istituzione della Commissione Presidenziale per le Questioni Femminili, quest'ultima non ha avuto una sufficiente autorità per attuare le politiche necessarie, di conseguenza vi sono stati molti limiti nella loro applicazione effettiva all'interno del processo decisionale. Pertanto, nonostante gli sforzi del governo per migliorare il sistema legislativo e le istituzioni, questi si sono rivelati insufficienti per la realizzazione di una reale parità di genere nella società coreana. La stessa riserva all'articolo 16, clausola 1, lettera g) sembra riflettere la mancanza di una vera volontà di eliminare il tradizionale sistema patriarcale coreano²³⁴.

Nel corso degli anni, la Corea del Sud ha adottato un approccio particolarmente assertivo nell'attuazione della CEDAW; tale orientamento potrebbe essere attribuito, almeno in parte, al passato autoritario del Paese, che l'ha progressivamente spinto a sviluppare un forte interesse nel migliorare la propria reputazione attraverso la partecipazione al sistema internazionale e a quello delle Nazioni Unite. La Corea, oltre ad aver eliminato diverse leggi discriminatorie, ha anche adottato un sistema di quote per aumentare la partecipazione politica femminile. Inoltre, è stata istituita una Commissione nazionale per i diritti umani, la quale ha il compito di indagare sulle violazioni dei diritti delle donne. Inoltre, la Corte costituzionale coreana ha compiuto un grande passo in avanti eliminando il sistema patriarcale "*Hoju*"²³⁵ e una disposizione del Codice civile che imponeva ai figli di usare il cognome del

²³³ Human Rights and Humanitarian Assistance, *The Elimination of Discrimination Against Women*, in https://overseas.mofa.go.kr/un-en/brd/m_5069/view.do?seq=748509&srchFr=&%3BsrchTo&%3BsrchWord&%3BsrchTp&%3Bmulti_itm_seq=0&%3Bitm_seq_1=0&%3Bitm_seq_2=0&%3Bcompany_cd&%3Bcompany_nm, consultato il 10/10/2025.

²³⁴ Cho Youngsook, *South Korea, The First CEDAW Impact Study*, p.193.

²³⁵ Da Blooming Korea, *Ruoli di genere e disuguaglianza di genere in Corea del Sud*, in <https://www.bloomingkorea.it/ruoli-di-genere-e-disuguaglianza-di-genere-in-corea-del-sud/>, consultato il 10/10/2025. : "(호주제) Hojuje. Questo termine deriva a sua volta da Hoju 호주, ovvero capofamiglia, sempre rappresentato da un individuo maschile. Questo sistema, di stampo patrilineare, attribuisce il diritto di successione alla parte paterna della famiglia e garantiva al capofamiglia il controllo della medesima, spesso

padre²³⁶.

Nello specifico, l'eliminazione del sistema “*Hoji*” fu il risultato di una forte azione di attivismo femminista. Le attiviste sudcoreane sfruttarono il nazionalismo per favorire l'eliminazione del sistema patriarcale. Attraverso un discorso che presentava la famiglia coreana tradizionale come originariamente “egualitaria”, le femministe affermarono che il sistema “*Hoji*” era in realtà il frutto di influenze occidentali e confuciane, causandone l'abolizione nel 2005²³⁷. La bravura delle attiviste fu anche quella di collegare il tema della crisi familiare alla questione dei diritti delle donne. In particolare, posero l'attenzione sull'insoddisfazione femminile nei confronti della violenza maschile, sulla mancanza di sostegno alle madri e sulle discriminazioni contro le donne sul posto di lavoro. Tali problematiche vennero ricondotte agli alti tassi di divorzio e alla bassa fertilità, due fenomeni particolarmente sensibili per la società sudcoreana. Pertanto, il tema femminista delle famiglie egualitarie venne rappresentato come strumento per ottenere un'armonia domestica e sociale²³⁸.

Le attiviste sudcoreane usarono strategicamente il nazionalismo per legittimare altre rivendicazioni dei diritti delle donne. Ad esempio, durante la campagna antiviolenza domestica degli anni Novanta, le femministe fecero leva sul sentimento nazionalista del partito conservatore, evidenziando come numerosi Paesi, sia occidentali che asiatici, avessero già leggi contro la violenza familiare. Così facendo, le attiviste riuscirono a fare pressione sui legislatori per spingerli ad adottare una legislazione analoga, permettendo così alla Corea del Sud di presentarsi come una nazione moderna²³⁹.

Pertanto, è possibile affermare che a influenzare tali cambiamenti vi fu anche la volontà sudcoreana di essere riconosciuta internazionalmente come un Paese all'avanguardia e progressista. Per tale motivo, dopo essere stata eletta per un mandato di sei anni nel Consiglio ONU per i Diritti Umani, il Paese decise di adottare il Protocollo Opzionale della CEDAW. Così come, la nomina di Ban Ki-moon a Segretario Generale ONU nel 2007 spinse gli attivisti sudcoreani a richiedere una maggiore applicazione della CEDAW e spinse il governo sudcoreano a rafforzare il proprio status internazionale. Ad esempio, dopo essere diventata membro del Comitato Esecutivo in una nuova agenzia di UN Women, l'amministrazione Lee stanziò una cifra record di 4,7 milioni di dollari per progetti organizzati dall'organizzazione²⁴⁰.

L'implementazione della CEDAW ha quindi permesso a molte attiviste di mettere in atto ulteriori pressioni sul proprio governo. Il sistema CEDAW ha svolto un'importante funzione culturale,

tramite l'uso di violenza fisica. Nel 2005 venne abolito e nel 2008 furono emanate le Leggi del Registro di Parentela, che decretano ufficialmente la fine di questo sistema.”

²³⁶ Petersen Carole J., *CEDAW's Impact in East Asia: PART I*, 2023.

²³⁷ Min S.H., Rakowski C.A., *Challenges and Opportunities for a Human Rights Frame in South Korea: Context and Strategizing in the Anti-Domestic Violence Movement*, Violence Against Women, Sage Journals, vol.2, n.5, 5 maggio 2014, p.593, in <https://doi.org/10.1177/1077801214536287>.

²³⁸ *Ivi*, p.595.

²³⁹ *Ivi*, p.593.

²⁴⁰ *Ibid*.

diffondendo nuove pratiche legate ai diritti umani e riconoscendo questi ultimi come parametro per valutare un buon governo. Nel tempo, sia i rapporti governativi indirizzati al Comitato che quelli delle ONG sudcoreane sono diventati sempre più articolati, mostrando una crescente familiarità con il linguaggio dei diritti umani. L'attivismo femminista e le ONG hanno avuto un ruolo decisivo nell'attuazione dei principi della CEDAW, criticando anche le mancanze governative²⁴¹. Infatti, nel 1999 venne promulgata la *Gender Discrimination Prevention and Relief Act*, ovvero la prima legge sudcoreana che attuava i principi della CEDAW²⁴².

Nonostante i diversi impegni governativi, il Global Gender Gap report del World Economic Forum ha classificato la Corea del Sud al 105° posto su un totale di 146 paesi. La stessa elezione nel 2022 del Presidente Yoon Suk-yeol, candidato del partito conservatore People Power Party (PPP), ha segnato un significativo arretramento, in quanto il nuovo Presidente ha sostenuto posizioni antifemministe, dichiarando che la discriminazione strutturale contro le donne non esisterebbe e manifestando l'intenzione di abolire il Ministero dell'Uguaglianza di Genere. Secondo il Presidente, il Ministero non sarebbe necessario poiché, a suo avviso, le disuguaglianze di genere sarebbero minime o inesistenti; inoltre ha sostenuto che tale istituzione rappresentava in realtà un attacco agli uomini coreani poiché li dipinge come potenziali criminali sessuali. Tuttavia, il Ministero svolge diverse funzioni fondamentali, tra cui la promozione della partecipazione politica delle donne, la definizione delle politiche nazionali in materia di uguaglianza di genere, la prevenzione della violenza sessuale e domestica e il finanziamento dei servizi di cura per l'infanzia e le madri. Ad esempio, il *Piano per l'Ampliamento della Partecipazione delle Donne* ha incrementato la presenza delle donne nei comitati governativi, passando dal 25,7% nel 2012 al 40,2% nel 2017. La retorica antifemminista del Presidente gli ha consentito di ottenere un forte sostegno dai gruppi maschilisti, in particolare dei giovani uomini che si percepiscono come vittime di discriminazione e di misandria femminista. Di conseguenza negli anni, la società coreana si è particolarmente divisa sul tema dell'uguaglianza di genere, nonostante gli sforzi dei governi passati di attenersi alla CEDAW e di riformare le storiche leggi²⁴³. Tuttavia, in seguito a un tentativo fallito di imporre la legge marziale nel 2024, il Presidente è stato sospeso dalle sue funzioni e messo sotto accusa dal Parlamento. Yoon Suk-yeol non è quindi riuscito ad abolire il Ministero.

Nel 2023 il Comitato CEDAW ha formulato una serie di domande e osservazioni in relazione alle questioni femminili in Corea del Sud. Nel documento si è sollecitato al Paese a trasmettere informazioni riguardanti diverse questioni, tra le quali: gli sforzi volti a dare visibilità alla Convenzione e alle Raccomandazioni Generali del Comitato, affinché esse diventino parte integrante della formazione di avvocati, ufficiali di polizia, giudici e funzionari; le azioni intraprese per accelerare l'adozione di una legge completa contro la discriminazione nei confronti delle donne, comprendente sia la

²⁴¹ *Ivi*, p.594.

²⁴² *Ivi*, p.592.

²⁴³ Clara Delhaye, "La volonté de la suppression du Ministère de l'égalité des genres par le président Yoon Suk Yeol : reflet d'une société coréenne en proie à un anti-féminisme croissant", 31 ottobre 2022, Institut du Genre en Géopolitique, in <https://igg-geo.org/?p=9247>, consultato il 12/10/2025.

discriminazione diretta sia quella indiretta e intersezionale, che colpisce gruppi svantaggiati quali donne che vivono in povertà, minoranze etniche, razziali, religiose e sessuali, donne single, bambine, donne migranti, donne con disabilità, donne anziane e donne rurali. Inoltre, il Comitato ha richiesto chiarimenti relativi alle risorse finanziarie e alle tecnologiche messe a disposizione del Ministero per l'Uguaglianza di Genere e sul suo mandato per favorire il progresso delle donne²⁴⁴.

Il Comitato ha invitato la Corea a fornire informazioni sui progressi compiuti dalla Commissione Nazionale per i Diritti Umani della Corea in merito all'uguaglianza di genere e i diritti delle donne. Inoltre, ha chiesto ai Paesi di illustrare in modo dettagliato le misure temporanee messe in atto per garantire la rappresentanza paritaria delle donne in tutti gli ambiti, in particolari nelle cariche pubbliche e nelle posizioni di vertice negli organi governativi. Il governo coreano è tenuto a descrivere le iniziative volte a contrastare gli stereotipi negativi di genere, in particolare negli ambiti dell'educazione sessuale, della violenza sessuale e della famiglia²⁴⁵.

Il Comitato ha sollecitato il Paese a fornire informazioni sui progressi compiuti nell'elaborazione di un disegno di legge volto a modificare la legge relativa ai crimini di violenza domestica affinché preveda la punizione dell'autore per la violazione di un ordine restrittivo e includa le coppie dello stesso sesso. Il governo coreano dovrà inoltre chiarire se sia stato adottato un piano d'azione nazionale sulla violenza domestica. Il Comitato, poi, ha richiesto informazioni su: modifica dell'articolo 297 del Codice penale affinché venga creata una definizione di stupro sulla base del consenso e della criminalizzazione dello stupro coniugale; la creazione di pene adeguate per chi commette atti di violenza di genere e l'adozione di politiche di arresto obbligatorio in caso di violenza domestica o violazione delle ordinanze restrittive; la prevenzione degli atti di violenza, la rappresentanza gratuita per la difesa delle vittime e l'eliminazione dell'uso dei precedenti sessuali come prova in tribunale; l'istituzione di un sistema di gestione dei casi di molestie sessuali sul posto di lavoro e la rigorosa applicazione della *Legge sulle pari opportunità di impiego e assistenza all'equilibrio tra lavoro e famiglia*; l'adozione di misure per impedire la reintegrazione dei colpevoli nelle funzioni professionali e la punizione più severa per gli autori di violenze nelle istituzioni pubbliche; il sostegno alle vittime che vivono nei rifugi, in particolare a quelle con disabilità. Il Comitato ha richiesto anche dettagli sulle linee guida e misure create per revisionare i progetti di educazione sessuale nelle scuole²⁴⁶.

Infine, il Comitato ha esortato il Paese a inviare informazioni relative alle misure legislative adottate per includere una disposizione sulla distribuzione equa dei beni al momento della fine del matrimonio; sulle misure adottate per proteggere le vittime di violenza domestica da possibili tentativi di riconciliazione o mediazione con i loro aggressori; sulla formazione dei magistrati per tenere conto della

²⁴⁴ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *List of issues and questions in relation to the ninth periodic report of the Republic of Korea*, pp.1-2, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/KOR/Q/9>.

²⁴⁵ *Ivi*, p.2.

²⁴⁶ *Ivi*, pp.2-4.

violenza di genere nei casi di affidamento dei figli. Inoltre, è stato chiesto un aggiornamento sul disegno di legge per modificare l'articolo 781 del Codice civile per abolire il principio del cognome patrilineare, sulla base del quale un figlio può assumere il cognome della madre solo quando il padre vi acconsente al momento del matrimonio²⁴⁷.

La Repubblica di Corea ha risposto affermando che l'Istituto di Giustizia ha inserito l'educazione ai diritti umani e all'uguaglianza di genere come materie obbligatorie nei curriculum dei funzionari pubblici del settore legale, fornendo inoltre una formazione specifica sulle tematiche affrontate nella CEDAW e nelle Raccomandazioni del Comitato. L'Agenzia Nazionale di Polizia Coreana (KNPA) ha adottato un *Piano di Base per le Politiche di Uguaglianza di Genere*, con programmi sull'uguaglianza di genere rivolti all'intero corpo di polizia. Inoltre, il governo coreano ha reso disponibile la Convenzione, il Protocollo Opzionale e le Osservazioni Conclusive del Comitato sui siti ufficiali del Ministero dell'Uguaglianza di Genere e della Famiglia e della Commissione Nazionale per i Diritti Umani. Per quanto riguarda la legge antidiscriminazione completa, comprendente il genere come uno dei motivi di discriminazione, dal 2020 sono state presentate quattro proposte di legge ancora in attesa di approvazione. Sulla base dell'attuale Costituzione, l'articolo 11 sancisce l'uguaglianza dinanzi alla legge e il principio di non discriminazione; in aggiunta sono state create leggi specifiche che si occupano di combattere le discriminazioni in diversi ambiti, quali matrimonio, gravidanza e status familiare. Il Consiglio per la Parità di Genere, presieduta dal Primo Ministro e composto da 15 membri del governo e 10 del settore privato, ha il compito di monitorare il livello di parità di genere a livello nazionale e supervisionare le politiche volte a diminuire il divario di genere. Inoltre, si occupa di monitorare periodicamente l'attuazione delle raccomandazioni del Comitato CEDAW. Nel 2018, la Commissione Nazionale dei Diritti Umani della Corea (NHRCK) ha creato un gruppo di intervento contro la discriminazione di genere, che nel 2022 è diventato la Divisione per la Lotta alla Discriminazione di Genere composta da sette persone, con l'obiettivo di affrontare la discriminazione di genere, adottando misure correttive nei casi di discriminazione e molestie sessuali. Inoltre, il governo ha istituito il Terzo Piano per il Miglioramento della rappresentanza di Genere nel Settore Pubblico (2023- 2027) per aumentare la rappresentanza femminile nelle posizioni decisionali, come alti funzionari della pubblica amministrazione, dirigenti e amministratori di istituzioni pubbliche²⁴⁸.

Il governo coreano ha precisato che in riferimento alla *Legge sulla punizione della violenza domestica*, essa è stata modificata per prevedere una punizione penale per l'autore del reato in casi di violazione di un ordine restrittivo. Inoltre, sono state inasprite le pene per: chi viola misure ad hoc con l'introduzione di multe fino ai 10 milioni di won (attualmente circa 6 mila euro) o un anno di lavori forzati; chi viola un ordine di protezione potrebbe dover scontare due anni ai lavori forzati o dover pagare 20 milioni di

²⁴⁷ *Ivi*, p.6.

²⁴⁸ Replies of the Republic of Korea to the list of issues and questions in relation to its ninth periodic report, 2024, pp.2- 3, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/KOR/RQ/9>.

won (attualmente circa 12 mila euro). Tuttavia, la *Legge* non contiene disposizioni riguardanti l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Il governo si è impegnato a creare piani quinquennali per la prevenzione della violenza contro le donne, inclusa quella domestica, focalizzandosi sul sostegno alle vittime, sulla prevenzione e sul garantire un efficace sistema giudiziario. Sono stati proposti tre disegni di legge per limitare o eliminare la possibilità di non perseguire penalmente il colpevole nei casi meno gravi di violenza o quando l'autore di reato accetta di sottoporsi a consulenza e la vittima non si oppone. Il governo ha informato il Comitato che lo stupro coniugale è già punibile poiché secondo l'articolo 297 del Codice penale, lo stupro viene definito come *“avere un rapporto sessuale con un'un'altra persona mediante violenza o intimidazione”*. Tuttavia, il governo coreano non ha ancora introdotto il reato specifico di “rapporto sessuale senza consenso”, poiché teme che si possa creare uno squilibrio dell'onere della prova. Ai sensi dell'articolo 297 del Codice penale, la moglie è considerata come una possibile vittima di stupro sia all'interno del matrimonio sia dopo la sua cessazione. Nel 2020 il governo ha iniziato a elaborare contromisure per eliminare i crimini sessuali digitali e ha proceduto a revisionare leggi e istituzioni per migliorare il sostegno alle vittime e la consapevolezza della società. Nello stesso anno, sono state inasprite le pene per i reati che implicano la coercizione o intimidazione tramite video o foto sessualmente espliciti. Nel 2021 l'educazione sessuale e la sensibilizzazione sulla violenza sessuale sono diventati insegnamenti obbligatori nelle scuole, con l'obiettivo di ridurre casi di violenza sessuale, inclusa quella digitale, e stereotipi di genere discriminanti tra gli studenti²⁴⁹.

La Corea ha informato il Comitato che sono stati istituiti sistemi specializzati di indagini per crimini sessuali in 60 procure a livello nazionale e a livello distrettuale è stato incaricato un procuratore apposito per i crimini sessuali online. Inoltre, sono stati elaborati standard e un manuale per la gestione e contrasto della diffusione di materiali illegalmente filmati. Nel 2018 è stato istituito il *Centro di Advocacy per le Vittime di Abusi Sessuali*, con l'obiettivo di sostenere le vittime offrendo loro aiuto psicologico, assistenza legale gratuita e cure mediche. Il Centro si occupa anche della rimozione e monitoraggio dei materiali illegali, in particolare quelli riguardanti soggetti minori nonché dell'educazione alla prevenzione dei crimini sessuali online tra gli studenti. Sempre dal 2018 è attivo il *Centro di Segnalazione per Molestie Sessuali e Violenza* nel Settore dell'Istruzione presso il Ministero dell'Istruzione e con la modifica della *Higher Education Act* il sistema di segnalazioni è diventato più efficiente, garantendo maggiore riservatezza alle vittime. Parallelamente, nel settore pubblico è stato rafforzato il sistema di protezione e supporto alle vittime con la promulgazione del *Framework Act on Prevention of Violence against Women*, il quale si è anche occupato di stabilire linee guida per la prevenzione della vittimizzazione secondaria. Nel 2020 è stato creato il *Centro di Supporto Globale per l'Eliminazione delle Molestie Sessuali e della Violenza Sessuale*, rafforzando il sistema di risposta in caso di molestie o violenze nel settore pubblico. Inoltre, è stata apportata una modifica alla *Military Act*, affinché si rendessero più severe le condanne nei crimini di violenza sessuale che coinvolgono personale

²⁴⁹ Ivi, pp.4-6.

militare, rispetto a quelle previste per i civili, e per prevenire la reintegrazione degli autori di reato nelle loro funzioni professionali, nonché la loro rimozione dal registro militare²⁵⁰.

Infine, il governo coreano ha informato il Comitato dei diversi servizi di supporto, consulenza, nonché medici e legali nelle 12 strutture per la protezione delle vittime di violenza domestica e sessuale. Quando le vittime lasciano i rifugi, sono predisposti aiuti per sostenere la loro autonomia e riabilitazione professionale, con particolare attenzione volta alle vittime con disabilità²⁵¹. Per quanto riguarda l'ambito politico, la *Legge sui Finanziamenti Politici* è stata ratificata nel 2022 e ha come obiettivo l'aumento della partecipazione delle donne nel mondo della politica. Inoltre, il governo ha dichiarato che verranno emessi sussidi per i partiti che candideranno almeno 30 donne sui 100 candidati totali nei collegi elettorali²⁵².

Nel giugno 2024 il Comitato ha risposto alle comunicazioni del governo coreano in merito ai progressi compiuti dal Paese negli ultimi anni. Il Comitato ha accolto con favore i provvedimenti adottati, tra i quali: il *Framework sulla Prevenzione della Violenza contro le Donne* del 2019; i miglioramenti nell'ambito politico e istituzionale per eliminare le discriminazioni contro le donne e promuovere l'uguaglianza di genere, in particolare la creazione del *Terzo Piano Nazionale per il Miglioramento della Rappresentanza di Genere nel Settore Pubblico* (2023-2027), le misure per l'eliminazione dei crimini sessuali digitali del 2020, il *Terzo Piano di Base per le Politiche di Parità di Genere* (2023-2027) e il *Primo Piano di Base delle Politiche per la Prevenzione della Violenza contro le Donne* (2020-2024). Inoltre, il Comitato ha ricordato quanto sia importante l'applicazione effettiva della Convenzione e invita l'Assemblea Nazionale ad adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione delle osservazioni conclusive trasmesse²⁵³.

Tuttavia, il Comitato ha espresso diverse preoccupazioni e raccomandazioni. In primo luogo, il Comitato ha criticato il governo coreano per aver mantenuto la riserva all'articolo 16, lettera g), in quanto essa è ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione e quindi dovrebbe essere ritirata. In secondo luogo, il Comitato ha notato positivamente la diffusione del testo della CEDAW e del Protocollo Opzionale sui siti del Ministero dell'Uguaglianza di Genere e della Famiglia e su quello della Commissione Nazionale per i Diritti Umani. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il Comitato ha espresso preoccupazione poiché le donne rurali, quelle anziane e con disabilità non sembrano essere a conoscenza dei loro diritti ai sensi della Convenzione. Il Comitato, quindi, ha consigliato alla Corea di continuare con le attività di sensibilizzazione rivolte alle donne sui diritti garantiti dalla CEDAW, nonché valutare l'istituzione di un meccanismo per monitorare l'attuazione effettiva della Convenzione e del Protocollo. Inoltre, il Comitato ha raccomandato al governo coreano di continuare a integrare in

²⁵⁰ *Ivi*, pp.7-8.

²⁵¹ *Ivi*, p.9.

²⁵² *Ivi*, p.12.

²⁵³ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of the Republic of Korea*, pp.1-2, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/KOR/CO/9>.

modo sistematico la formazione dei giudici, procuratori e avvocati, affinché sappiano applicare le norme della Convenzione. In terzo luogo, per quanto riguarda la definizione di discriminazione nei confronti delle donne, nonostante il divieto di discriminazione nei confronti dei cittadini basata sul sesso, la religione o lo status sociale sia presente nell'articolo 11 della Costituzione, il Comitato continua a essere preoccupato per l'assenza di una legislazione antidiscriminatoria che garantisca un'uguaglianza *de jure* e *de facto*, che affronti sia le discriminazioni dirette, sia quelle indirette e che includa forme intersezionali di discriminazione²⁵⁴. In quarto luogo, il Comitato ha osservato con preoccupazione gli alti livelli di analfabetismo giuridico tra le donne rurali, anziane e con disabilità, nonché la particolare riluttanza a denunciare violenze e discriminazioni a causa dei pregiudizi di genere tra le forze dell'ordine. Il Comitato, pertanto, ha raccomandato al Paese di rafforzare la diffusione della conoscenza delle donne e delle ragazze riguardo ai loro diritti e alle soluzioni disponibili in caso di violenze e discriminazioni, integrando i diritti delle donne e all'uguaglianza di genere nei programmi scolastici nelle campagne di alfabetizzazione. In quinto luogo, il Comitato ha osservato con preoccupazione la proposta del Presidente di abolire il Ministero dell'Uguaglianza di Genere e della Famiglia, poiché tale proposta rappresenta un passo indietro nel progresso verso la parità di genere. Inoltre, il Comitato è preoccupato per la riduzione del budget del Ministero, per la mancata nomina di un Ministro per l'Uguaglianza di Genere, per le politiche retrograde riguardanti le donne e per la ridotta partecipazione delle organizzazioni femminili nella creazione e attuazione delle politiche nazionali per la promozione dei diritti delle donne. Di conseguenza, il Comitato ha invitato il governo coreano a ritirare la disposizione di abolizione del Ministero, di aumentare le risorse umane, tecniche e finanziarie del Ministero e di garantire la partecipazione delle organizzazioni femminili nella creazione e implementazione delle politiche nazionali rivolte alle donne. Il Comitato ha accolto positivamente i progressi compiuti nell'aumentare la rappresentanza delle donne nell'ambito politico; tuttavia, osserva con preoccupazione la mancanza di misure speciali temporanee per raggiungere un'uguaglianza di genere nei settori in cui le donne sono sottorappresentate o svantaggiate, come l'assistenza sanitaria, le forze armate, i mercati finanziari, le infrastrutture industriali e l'istruzione. Il Comitato, quindi, ha raccomandato al governo coreano di adottare misure speciali temporanee, come il reclutamento mirato, la promozione preferenziale e le strategie per accelerare il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale tra donne e uomini in tutte le aree della Convenzione. Inoltre, il Comitato continua a nutrire preoccupazione per la persistenza nello Stato di stereotipi relativi ai ruoli di genere e alle responsabilità delle donne e degli uomini sia nell'ambito familiare, sia nella società. Tali stereotipi di genere rinforzano il ruolo tradizionale delle donne come unicamente madri e mogli, minacciando il loro status sociale, la loro indipendenza e le loro opportunità lavorative e educative. In particolare, il Comitato ha espresso la propria preoccupazione per l'aumento di ideali antifemministi, con la strumentalizzazione del femminismo per creare un'opposizione a questi valori, in particolare tra i giovani uomini coreani, i quali

²⁵⁴ *Ivi*, p.3.

si identificano come vittime della “*minaccia femminista*” e vorrebbero invertire i progressi compiuti in passato. Nell’ambito della violenza di genere, il Comitato continua a essere preoccupato per la diffusione di quest’ultima, in particolare della violenza sessuale. L’attuale definizione di stupro dell’articolo 297 del Codice penale coreano richiede la prova dell’uso di “*mezzi di violenza o intimidazione*” e non si basa sulla mancanza di consenso; i servizi assistenziali alle vittime non sono sufficienti e mancano dati sull’effettivo monitoraggio e applicazione di provvedimenti di protezione e ordini restrittivi in casi di violenza domestica. Inoltre, il Comitato ha espresso preoccupazione per l’aumento della violenza di genere online, con fenomeni di *cyberstalking*, *revenge porn*, *doxxing*²⁵⁵, molestie, *deepfake* e contenuti pornografici che oggettificano il corpo delle donne. Il Comitato crede che l’attuale legislazione non possa affrontare nella completezza tutte queste forme di violenza di genere e abuso digitale, fenomeni che grazie alle nuove tecnologie sono in continua e rapida evoluzione, con conseguenti bassi tassi di perseguimento penale, mancanza di protezione delle vittime, sottostima delle denunce e colpevolizzazione delle vittime²⁵⁶.

In relazione alla Raccomandazione n.35, che aggiorna la n.19, il Comitato raccomanda al governo coreano di creare una nuova narrativa nazionale che sia in linea con la Convenzione e raccomanda allo Stato diversi interventi. In primo luogo, la Corea dovrà modificare il proprio Codice penale per includere una definizione di stupro basata sulla mancanza di consenso affermativo, volontario e libero e che tenga conto di tutte le circostanze coercitive, compreso lo stupro coniugale. In secondo luogo, il governo coreano è invitato a modificare la *Legge sui casi speciali della punizione della violenza domestica*, in particolare quelli che consentono all’autore di violenza di sfuggire alla punizione in caso si sottoponga a consulenza. Il Comitato richiede che l’azione penale abbia la priorità rispetto ai fenomeni di riconciliazione e mediazione. In terzo luogo, la Corea viene incoraggiata a condurre ulteriori campagne mediatiche di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla violenza di genere, con l’obiettivo di eliminare la stigmatizzazione delle vittime, aumentare la protezione delle donne da ritorsioni per aver denunciato e vietare ai tribunali di utilizzare la vita sessuale delle vittime come prove nei processi. Dovranno essere formati giudici, pubblici ministeri, funzionari e forze dell’ordine per garantire una giusta e adeguata persecuzione dei diversi tipi di violenza di genere. In quarto luogo, dovranno essere finanziati adeguatamente i centri e i servizi di assistenza per le vittime, fornendo loro sicurezza, sostegno finanziario, istruzione, formazione professionale e in casi speciali, un’identità diversa. Infine, il governo coreano è invitato a creare una campagna sulla violenza di genere online, rafforzare le misure punitive contro gli autori di reati online, nonché creare una legge che esplicitamente

²⁵⁵ Da Department of Public Safety, *Doxxing and Social Media*, in <https://police.tufts.edu/safety/doxxing-and-social-media>, consultato il 12/11/2025. : “Il doxxing è una forma di molestia che consiste nel rendere pubbliche le informazioni private di una persona senza il suo consenso, con lo scopo di umiliarla, intimidirla, molestarla o danneggiarla.”

²⁵⁶ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of the Republic of Korea*, pp.5-7.

regoli e punisca i reati digitali²⁵⁷.

Nonostante il governo coreano abbia dichiarato di aver raggiunto ottimi risultati nella presenza femminile nell'ambito politico, il Comitato rileva con preoccupazione che le donne attualmente rappresentano solo il 20% dei seggi dell'Assemblea Nazionale, con solo 5 ministre donne nel Paese. Inoltre, negli ultimi anni le donne in politica, insieme alle attiviste e giornaliste, sono state vittime di violenze online, come *deepfake*, a causa delle loro posizioni contro il sistema patriarcale. Il Comitato ha chiesto alla Corea di intervenire per proteggere le donne da questi tipi di violenze, nonché di eliminare tutte quelle barriere strutturali ancora esistenti che rendono più difficile la partecipazione femminile alla vita politica e pubblica, in particolare delle donne rurali o con disabilità. In particolare, il Comitato ha raccomandato alla Corea di introdurre quote di genere obbligatorie nei partiti politici per la nomina dei candidati alle elezioni dell'assemblea Nazionale, nei consigli provinciali, al Governo, nella pubblica amministrazione, nelle forze armate e nelle relazioni con l'estero, incluse donne rurali e con disabilità. Il governo coreano dovrebbe anche adottare una legislazione per far fronte alle molestie, all'incitamento all'odio e i discorsi sessisti che colpiscono le donne in politica e le attiviste, ritenendo le aziende di social media responsabili sia dei contenuti pubblicati dagli utenti, sia della rimozione di questi, affinché gli autori vengano puniti²⁵⁸.

Anche nell'ambito dell'istruzione, il Comitato ha rilevato con preoccupazione la persistenza di stereotipi di genere nei libri di testo e la sotto-rappresentanza delle ragazze e delle donne nei percorsi professionali non tradizionali, quali nelle scienze, nelle tecnologie, nell'ingegneria, nella matematica e nella comunicazione. Inoltre, il Comitato è preoccupato per i numerosi casi di *deepfake*, *revenge porn* e video realizzati mediante telecamere nascoste nelle *chat room* studentesche e nelle università. Il Comitato ha raccomandato quindi al governo coreano di combattere ed eliminare gli stereotipi di genere e le barriere strutturali che potrebbero scoraggiare le giovani donne dal proseguire gli studi e le carriere tradizionalmente a predominanza maschile; eliminare gli stereotipi dai libri di testo e dai programmi di studio; creare nuovi programmi educativi per affrontare la violenza di genere causata dall'intelligenza artificiale²⁵⁹.

Nell'ambito lavorativo, il Comitato ha rimarcato con preoccupazione l'elevato divario retributivo tra uomini e donne, tanto che nel 2023 la Corea si è classificata al 105° posto su 146 paesi per quanto riguarda il divario di genere. Nel mercato del lavoro solo il 55,1% delle donne ve ne partecipa, contro il 72,7% degli uomini. Per ben 12 anni il Paese si è classificato all'ultimo posto tra i 29 paesi dell'OCSE in termini di ambiente lavorativo per le donne. Il Comitato ha raccomandato allo Stato di applicare in modo efficace il principio di parità di retribuzione per lavoro di pari valore, affinché si possa colmare il divario retributivo di genere. Il governo dovrà aumentare l'accesso delle donne all'occupazione,

²⁵⁷ *Ivi*, p.8.

²⁵⁸ *Ivi*, p.10.

²⁵⁹ *Ivi*, p.11.

smantellando gli stereotipi di genere relativi ai ruoli tradizionali delle donne, oltre che condurre campagne di sensibilizzazione sulla parità di genere rivolti ai datori di lavoro. Sarà anche necessario promuovere le iniziative per lo sviluppo di carriera delle donne sia nel settore privato, sia nei settori non tradizionali²⁶⁰.

Nell'ambito della salute delle donne, il Comitato ha accolto positivamente la depenalizzazione dell'aborto dal 1° gennaio 2021, dopo che nel 2019 la Corte costituzionale coreana aveva dichiarato incostituzionale il precedente divieto di aborto. Tuttavia, il Comitato ha espresso la propria preoccupazione per la mancanza di un nuovo quadro normativo in seguito alla depenalizzazione dell'aborto e al fatto che quest'ultimo non sia ancora coperto dal sistema sanitario nazionale, il che influisce sulla realizzazione di aborti sicuri. Il Comitato, quindi, ha raccomandato al Paese di accelerare la creazione e l'adozione di una legge completa per garantire un adeguato accesso ai servizi di aborto e post aborto, nonché di migliorare i servizi di supporto per donne e ragazze incinte, mettendo in atto misure volte a diminuire lo stigma sociale legato alla maternità di donne single²⁶¹.

Il Comitato ha invitato la Corea a modificare l'articolo 781 (1) del Codice civile, affinché si possa abolire il principio patrilineare e si possa rispettare l'articolo 16, lettera g) della CEDAW. Inoltre, il Comitato ha invitato il Paese a garantire che: nei casi di violenza domestica la vittima non sia obbligata a riconciliarsi con l'autore di violenza; che i giudici ricevano una formazione obbligatoria; che la violenza domestica sia tenuta in conto nei casi di affidamento dei minori; che venga rafforzata la tutela economica delle donne nelle unioni di fatto. Il Comitato ha espresso preoccupazione per la mancanza di raccolta dati in molti ambiti rilevanti per l'applicazione della CEDAW, per questo motivo invita il Paese a sviluppare e utilizzare tecnologie per raccogliere dati e fare statistiche. Infine, il Comitato ha incoraggiato la Corea a ratificare diversi strumenti internazionali sui diritti umani, i quali migliorerebbero la posizione femminile, tra cui: Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo, il Secondo Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici, che mira all'abolizione della pena di morte, e il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti²⁶².

²⁶⁰ *Ivi*, p.12.

²⁶¹ *Ivi*, pp.12-13.

²⁶² *Ivi*, pp.17-18.

CAPITOLO 3 – VIOLENZA DOMESTICA E SESSUALE IN CINA E COREA DEL SUD

3.1 La violenza domestica nella CEDAW e nelle Raccomandazioni Generali n.19 e n.35

Secondo le Nazioni Unite, la violenza domestica, o violenza tra partner intimi, è definita come:

“un modello di comportamento, presente in qualsiasi relazione, finalizzato a ottenere o mantenere potere e controllo su un partner intimo. L’abuso comprende azioni fisiche, sessuali, emotive, economiche o psicologiche, o minacce di tali azioni, che influenzano un’altra persona. Ciò include qualsiasi comportamento che spaventi, intimidisca, terrorizzi, manipoli, danneggi, umili, incolpi, ferisca o ferisca moralmente qualcuno”²⁶³.

La violenza domestica può coinvolgere qualsiasi membro del nucleo familiare e persone appartenenti a tutti i contesti socioeconomici. Gli abusi fisici e sessuali, o anche la minaccia di compierli, rappresentano la forma più evidente di violenza domestica e sebbene possano verificarsi occasionalmente, essi consentono all’abusante di esercitare controllo sulla vita della vittima, creando in quest’ultima una sensazione continua di paura. L’abuso fisico implica: schiaffi, calci, negazione di cure mediche, strattoni, bruciature, ferite, imposizione di alcol o droghe ecc. L’abuso sessuale implica la costrizione a partecipare ad atti sessuali senza il consenso del partner, ma anche l’uso di violenza durante un rapporto e insulti a sfondo sessuale. Tuttavia, l’uso di altri comportamenti abusivi costituisce un sistema di violenza ancora più ampio. Per esempio, l’abuso emotivo consiste nell’erosione dell’autostima della vittima attraverso costanti critiche, sminuimenti, insulti e il danneggiamento dei rapporti tra la vittima e altre persone, tra cui familiari. L’abuso psicologico consiste nell’uso di intimidazioni, minacce, isolamento e distruzione di beni o affetti per generare paura nella vittima²⁶⁴.

La violenza domestica non si manifesta come evento isolato, ma tende a inserirsi in dinamiche cicliche e intergenerazionali. Gli studi hanno ampiamente documentato come l’esposizione dei minori alla violenza familiare aumenti la probabilità che tali modelli relazionali vengano riprodotti nell’età adulta, sia in qualità di vittime sia di autori di violenze. Le stime internazionali indicano che circa il 35% delle

²⁶³ United Nations, *What is Domestic Abuse?*, in <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse>, consultato il 30/11/2025.

²⁶⁴ *Ibid.*

donne abbia subito almeno una volta nella propria vita violenza fisica o sessuale da parte del partner o violenza sessuale da parte di soggetti terzi. Tali dati evidenziano la dimensione sistemica del fenomeno, il quale coinvolge diversi aspetti sociali, culturali e politici. Infatti, le donne presentano una probabilità quasi doppia rispetto agli uomini di essere esposte a forme gravi di violenza fisica, quali strangolamenti, ustioni e minacce con armi. Tale asimmetria riflette la posizione subordinata delle donne nella struttura sociale patriarcale, nella quale il controllo e la dominazione maschile vengono spesso normalizzati. Ad esempio, in Iran è stato registrato un livello di violenza domestica pari al 22,9%, con incidenze particolarmente elevate nelle aree più povere e con un grande numero di disoccupati. Questi dati confermano la correlazione tra marginalizzazione socioeconomica e vulnerabilità alla violenza di genere²⁶⁵.

Nonostante la diffusione del fenomeno, la violenza di genere rimane in larga misura impunita o non denunciata. Lo stigma sociale, la vergogna e il timore di ritorsioni contribuiscono a ostacolare l'accesso alla giustizia e ai servizi di protezione. Le conseguenze della violenza domestica sono profonde e multidimensionali, interessano sia l'integrità fisica sia quella psichica, nonché la salute sessuale e riproduttiva delle vittime. La violenza è infatti associata a un aumento del rischio di infezioni sessualmente trasmissibili, di aborti e di gravidanze a rischio. Particolarmente rilevante è l'elevata incidenza di violenza contro le donne in gravidanza o tra quelle affette da depressione post-partum, le quali sono esposte ad alti livelli di abusi²⁶⁶.

Gli studi quantitativi e qualitativi mostrano che la giovane età delle donne e una grande differenza di età tra i coniugi aumentano in modo significativo il rischio di violenza domestica. Ulteriori fattori che favoriscono il fenomeno della violenza sono la dipendenza da droghe o alcol, la convivenza forzata e la presenza di un passato criminale del marito. Le credenze patriarcali e la normalizzazione sociale di comportamenti violenti, rabbiosi e controllanti maschili contribuiscono sia a ostacolare la denuncia della violenza sia a favorire la persistenza del fenomeno. Altri fattori riscontrati nei casi di violenza sono la scarsa istruzione e la mancanza di informazioni relative alle leggi esistenti o ai programmi di protezione²⁶⁷. Gli stessi atteggiamenti delle forze dell'ordine influiscono sulla volontà delle vittime di denunciare e sul perseguimento della violenza. Atteggiamenti reattivi, caratterizzati dalla minimizzazione delle violenze, dalla colpevolizzazione delle vittime e dalla tendenza a considerare gli episodi di abusi come una questione familiare, tendono a scoraggiare le vittime dal ricercare aiuto e rendono il sistema giudiziario e gli strumenti di prevenzione inefficienti. Al contrario, atteggiamenti proattivi riconoscono la gravità e la complessità del fenomeno della violenza di genere e domestica. Gli agenti che adottano tale atteggiamento mostrano una maggiore comprensione delle dinamiche di potere e controllo che caratterizzano le relazioni violente, riconoscono le difficoltà delle vittime a lasciare il

²⁶⁵ Shayestefar M., Saffari M., Gholamhosseinzadeh R., Nobahar M., Mirmohammadkhani M., Shahcheragh S. H., Khosravi Z., *A qualitative quantitative mixed methods study of domestic violence against women*, BMC Women's Health, 2023, p.2, in <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02483-0>.

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ *Ivi*, p.7.

partner abusante e sono più favorevoli a procedere con l'arresto dell'autore di violenza. Secondo i dati, le agenti donne tendono ad adottare posizioni proattive, a colpevolizzare meno le vittime e a sostenere maggiormente l'applicazione delle leggi contro la violenza domestica. La formazione sulla violenza di genere e l'esperienza professionale contribuiscono a ridurre le credenze sessiste e a migliorare gli interventi in situazioni di violenza. Al contrario, l'assenza di un'adeguata formazione può rafforzare atteggiamenti di cinismo e tolleranza, i quali portano a una cattiva gestione del fenomeno della violenza domestica²⁶⁸.

La violenza contro le donne necessita di interventi tempestivi sia in termini di tutela dei diritti umani sia di sanità pubblica al fine di mettere in atto programmi di prevenzione e politiche integrate volte ad affrontare le cause strutturali del fenomeno e a incoraggiare le vittime a denunciare²⁶⁹. La prevenzione richiede una maggiore diffusione delle informazioni giuridiche, l'educazione ai diritti e una formazione psicologica precoce sulla gestione della rabbia e dei ruoli di genere, rivolta a uomini e donne. Parallelamente, l'inefficienza dei sistemi sociali e giudiziari, unita alla paura di chiedere aiuto, ostacola la denuncia e rende la violenza domestica un fenomeno nascosto²⁷⁰.

Come già specificato precedentemente, la CEDAW rappresenta un importante quadro normativo internazionale per il contrasto a ogni forma di discriminazione contro le donne. Nel testo iniziale, per discriminazione si intendeva unicamente:

*"... ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile, sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore"*²⁷¹.

In questa definizione quindi, e negli articoli successivi, è possibile notare che non si parlava esplicitamente di violenza contro le donne. Durante la fase di stesura, il Belgio propose di inserire un richiamo ad "attacchi all'integrità fisica delle donne", ma tale proposta non fu adottata, probabilmente perché la violenza contro le donne non era sufficientemente presente nell'agenda della comunità internazionale. Nonostante la mancanza di un riferimento specifico, il Comitato aveva sollevato diverse volte la questione della violenza di genere con gli Stati membri, ma nel 1989 solamente 14 su 79 avevano fornito informazioni sul tema. Nello stesso anno, il Comitato adottò la Raccomandazione Generale n.12 sulla violenza contro le donne, con l'obiettivo di rendere il tema un elemento rilevante nella Convenzione e per invitare gli Stati a proteggere le donne da questo fenomeno.

²⁶⁸ Serrano-Montilla C., Lozano L.M., Alonso-Ferres M., Valor-Segura I., & Padilla J.L., *Understanding the Components and Determinants of Police Attitudes Toward Intervention in Intimate Partner Violence Against Women: A Systematic Review*, Trauma, Violence, & Abuse, vol.24, n.1, 2023, pp.248-254, in <https://doi.org/10.1177/15248380211029398>.

²⁶⁹ Shayestefar M., Saffari M., Gholamhosseinzadeh R., Nobahar M., Mirmohammadkhani M., Shahcheragh S. H., Khosravi Z., *A qualitative quantitative mixed methods study of domestic violence against women*, p.2.

²⁷⁰ Ivi, p.8.

²⁷¹ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti, p.3.

Sorprendentemente, gli Stati si allinearono rapidamente alla posizione del Comitato²⁷².

Sulla base degli articoli 2, 5, 11 e 12 venne imposto agli Stati di proteggere le donne da qualsiasi forma di violenza, sia quella nel contesto domestico sia quella nel contesto lavorativo o in qualsiasi ambito della vita sociale. Pertanto, gli Stati devono fornire al Comitato le informazioni relative: alle loro attuali leggi contro ogni tipo di violenza, compresa quella sessuale e domestica e i maltrattamenti sul posto di lavoro; ai servizi di assistenza e aiuto alle vittime di violenze e maltrattamenti; ai dati sul fenomeno della violenza contro le donne e sulle vittime²⁷³.

Tuttavia, fu solo con la Raccomandazione Generale n.19 del 1992 che la violenza di genere venne espressamente riconosciuta come una forma di discriminazione contro le donne. Le attiviste e i gruppi internazionali per i diritti delle donne erano determinati nel promuovere la questione della violenza contro le donne all'interno del Comitato CEDAW. Prima della sessione del 1992, l'ONG *International League for Human Rights* insieme all'*International Women's Rights Action Watch*, organizzò un seminario sulla violenza contro le donne, al fine di fornire ai membri del Comitato documentazione legale utile per redigere una Raccomandazione generale più specifica e orientata giuridicamente. Il materiale prodotto dal seminario e la bozza iniziale della Raccomandazione redatta da Donna Sullivan contribuirono allo sviluppo della Raccomandazione Generale n.19. Sullivan inviò la bozza ad Andrew Byrnes, che la revisionò per poi sottoporla a Elizabeth Evatt. Evatt, in qualità di coordinatrice, elaborò le "*Osservazioni*" sulla violenza e la CEDAW, basate sul suo intervento al seminario. Queste "*Osservazioni*" funsero da base per la Raccomandazione n.19. In esse, Evatt chiariva che, per configurarsi come discriminazione, la violenza di genere deve compromettere o annullare il godimento dei diritti umani da parte delle donne, ad esempio il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza personale ecc. La definizione di violenza di genere proposta nelle "*Osservazioni*" era inizialmente limitata: "*la violenza diretta contro una donna per il fatto di essere donna, ovvero violenza basata sul genere*". Nelle bozze successive vennero incorporate discussioni sul significato di violenza, distinguendo tra quella fisica e psicologica, individuale e strutturale o sistemica. La bozza del 23 gennaio 1992 definiva la violenza di genere come "*violenza diretta contro una donna perché è donna, comprendente violenza fisica e sessuale, minacce, coercizione e altre privazioni della libertà*". La versione revisionata del 27 gennaio dello stesso anno estese la definizione a danni o sofferenze fisiche, mentali o sessuali e a violenza che colpisce le donne in modo sproporzionato. La bozza finale, esaminata in plenaria dal Comitato, venne adottata, sancendo un approccio integrato che collegava la violenza di genere e discriminazione²⁷⁴.

²⁷² Sivakumaran Sandesh, *Crafting the Prohibition on Violence against Women under International Human Rights Law*, The European Journal of International Law, vol.36 n.2, 2025, pp.334-336, in <https://academic.oup.com/ejil/article/36/2/327/8113105>.

²⁷³ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti, p.29.

²⁷⁴ Sivakumaran Sandesh, *Crafting the Prohibition on Violence against Women*, cit., pp.349-352.

Pertanto, il Comitato riconobbe una stretta interrelazione tra discriminazioni, violenza di genere e violazioni dei diritti e libertà delle donne, invitando gli Stati Parte a introdurre o aggiornare le normative nazionali volte a eliminare ogni forma di violenza contro le donne.

Nel testo si legge che:

“La Convenzione definisce all’articolo 1 la discriminazione contro le donne. La definizione di discriminazione comprende la violenza di genere, vale a dire, la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Vi rientrano le azioni che procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà. La violenza di genere può violare disposizioni specifiche della Convenzione, ancorché tali disposizioni non menzionino espressamente la violenza”²⁷⁵.

Nella Raccomandazione il Comitato invita gli Stati ad affrontare in modo efficace ogni forma di violenza, assicurandosi che le leggi contro la violenza domestica, sessuale e di genere forniscano un’adeguata protezione e assistenza alle vittime. I giudici, gli agenti delle forze armate e i funzionari pubblici devono essere formati secondo un approccio sensibile alle questioni di genere, al fine di garantire un’adeguata attuazione della Convenzione. Inoltre, i Paesi devono compilare rapporti sui casi di violenza, sulle misure preventive messe in atto e sulle punizioni dei colpevoli²⁷⁶.

Nello specifico, nell’ambito della violenza domestica, il Comitato riconosce la violenza familiare come una delle forme più diffuse e insidiose di violenza contro le donne. Essa è presente in tutte le società e colpisce donne di ogni età. Le vittime sono esposte a diverse forme di abuso, quali le percosse, lo stupro e altre forme di violenza sessuale, aggressioni fisiche, violenza psicologica ed economica e coercizione. Il Comitato riconosce il legame tra la violenza e gli atteggiamenti tradizionali profondamente radicati nelle culture e società del mondo. La dipendenza economica costituisce uno dei principali fattori che intrappolano molte donne in relazioni violente, limitando la loro possibilità di sottrarsi agli abusi e di essere indipendenti. In questo contesto, anche l’elusione delle responsabilità familiari da parte degli uomini rappresenta una forma di controllo, poiché priva le donne di un sostegno materiale e simbolico, rafforzando rapporti di potere diseguali²⁷⁷.

Agli Stati è richiesto di adottare normative efficaci per contrastare il fenomeno, prevedere sanzioni adeguate, abrogare le disposizioni che legittimano le aggressioni o le uccisioni delle donne per motivi di onore, nonché sviluppare servizi di supporto alle vittime, quali centri di accoglienza, consulenza e programmi di riabilitazione per gli autori di violenza. Inoltre, i Paesi devono adottare ogni misura legale o di altra natura per garantire la protezione delle vittime, tra cui:

“i) Misure legali efficaci, tra cui sanzioni penali, mezzi di tutela civile e disposizioni risarcitorie per

²⁷⁵ Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti, p.36.

²⁷⁶ Ivi, p.38.

²⁷⁷ CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against Women, in <https://www.legal-tools.org/doc/f8d998/pdf/&ved=2ahUKEwi4r8KY2dX>.

proteggere le donne da ogni tipo di violenza, comprese tra le altre cose, la violenza e gli abusi in famiglia, le violenze sessuali e le molestie sessuali sul posto di lavoro;

ii) Misure preventive, tra cui programmi di informazione e di istruzione diretti al pubblico per cambiare gli atteggiamenti relativi ai ruoli e alle condizioni degli uomini e delle donne;

*iii) Misure di protezione, tra cui case di accoglienza, consulenze, servizi di riabilitazione e sostegno per donne vittime della violenza o a rischio di violenza*²⁷⁸.

Infine, gli Stati sono tenuti a fornire periodicamente dati e informazioni aggiornate sulle legislazioni adottate per prevenire e contrastare la violenza domestica, nonché sull'incidenza di ogni forma di violenza e sulle vittime.

Ad esempio, alla luce di tali disposizioni, il Comitato, nel caso *A.T c. Ungheria*, ha ritenuto che l'ordinamento e la prassi ungheresi non assicurassero una protezione completa ed efficace alle vittime di violenza domestica. La vittima aveva subito gravi violenze fisiche da parte del marito per più di quattro anni, senza che la polizia lo arrestasse e mentre i procedimenti giudiziari si protraevano eccessivamente per anni. Inoltre, la mancanza di una normativa per l'adozione di ordini di protezione o di strutture di accoglienza aveva ulteriormente aggravato la condizione della donna. Alla luce di tali elementi, il Comitato CEDAW aveva concluso che l'Ungheria avesse violato le garanzie antidiscriminatorie sancite dalla Convenzione. Infatti, il Paese non aveva né prevenuto né contrastato efficacemente la violenza domestica. Pertanto, il Comitato stabilì che la vittima avrebbe dovuto essere ricompensata per i danni fisici e mentali subiti e per la violazione dei suoi diritti. Nel suo complesso, la CEDAW ha quindi una visione olistica dei diritti delle donne in relazione alla violenza di genere, imponendo agli Stati non solo obblighi reattivi, ma anche doveri preventivi e strutturali. La mera inerzia fino al verificarsi di lesioni o esiti letali costituisce un fallimento del sistema di tutela. Analogamente, la sola offerta di servizi successivi ai fatti non è sufficiente a soddisfare gli obblighi derivanti dalla Convenzione, in quanto tali misure non garantiscono necessariamente la prevenzione di future violenze. Pertanto, la lotta alla violenza di genere richiede un approccio integrato e proattivo²⁷⁹.

Nel 2017, il Comitato emanò una nuova Raccomandazione Generale, la n.35, volta ad aggiornare la n.19. La Raccomandazione n.35 ha riconosciuto i progressi compiuti dagli Stati membri nel corso dei venticinque anni precedenti. Infatti, i Paesi avevano progressivamente reso propria l'interpretazione elaborata dal Comitato, determinando un'evoluzione dell'opinione juris e della prassi statale in materia di divieto di violenza di genere fino al suo riconoscimento come principio di diritto internazionale consuetudinario. La Raccomandazione n.35 rappresentò un passo avanti nella definizione della violenza di genere, sostituendo l'iniziale espressione di "*violenza contro le donne*" in "*violenza di genere contro*

²⁷⁸ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti, p.39.

²⁷⁹ Park Sandra S., *CEDAW'S PROMISE FOR STRENGTHENING LAW-ENFORCEMENT ACCOUNTABILITY TO SURVIVORS OF DOMESTIC AND SEXUAL VIOLENCE IN THE UNITED STATES*, Michigan State Law Review, 2014, p.366-367, in <https://ssrn.com/abstract=2503499>.

le donne”. Questa scelta lessicale non è solamente di carattere formale, ma riflette un mutamento nella comprensione del fenomeno, inteso non più come un problema circoscritto alla sfera individuale, bensì come un fenomeno sociale strutturale che richiede risposte sistemiche e integrate²⁸⁰. La Raccomandazione n.35 amplia gli obblighi degli Stati nel contrastare la violenza contro le donne, sviluppa in modo più articolato il principio di intersezionalità e riconosce che la violenza di genere viene alimentata da fenomeni contemporanei come il cambiamento climatico, la militarizzazione, la globalizzazione economica, il terrorismo, i conflitti armati e le migrazioni forzate²⁸¹. In essa si legge:

*“La violenza di genere contro le donne può equivalere a tortura o a crudeltà, trattamenti inumani o degradanti in determinate circostanze, compresi i casi di stupro, violenza domestica o pratiche dannose. In alcuni casi, alcune forme di violenza di genere contro le donne possono anche costituire crimini internazionali”*²⁸².

Il Comitato ha dichiarato che la violenza di genere si manifesta in tutte le sfere dell’interazione umana, sia pubblica che privata, inclusi il contesto familiare, il tempo libero, il luogo di lavoro, la politica, lo sport, gli ambienti educativi, sanitari e digitali. In tutti questi ambiti, la violenza di genere è causata da azioni o omissioni compiute sia da attori statali che privati ed è allo stesso tempo alimentata da fattori legati al genere, quali l’ideologia che riconosce maggiori diritti agli uomini, le norme sociali relative alla mascolinità e il potere maschile, le tradizioni e usanze di stampo patriarcale. Il Comitato ricorda pertanto agli Stati Parte non solo l’obbligo di attuare leggi efficaci a prevenire e punire la violenza di genere, ma anche quello di eliminare stereotipi negativi di genere, pratiche tradizionali dannose alla parità di genere e tutte le disposizioni che impediscono o scoraggiano le donne a denunciare, come ad esempio le leggi che consentono il doppio arresto nei casi di violenza domestica²⁸³.

Nelle due Raccomandazioni viene chiarito che gli Stati possono essere ritenuti responsabili anche per atti di violenza commessi da privati, inclusa la violenza domestica, qualora non agiscano con la dovuta diligenza per prevenire le violazioni, indagare e punire i responsabili. Tale principio è stato applicato in numerosi casi, tra cui *Goekce c. Austria*, nel quale Sahide Goekce venne uccisa dal marito nonostante avesse denunciato più volte le violenze subite. Il Comitato stabilì che l’Austria non aveva protetto la vittima, violando il suo diritto alla vita e alla sicurezza personale. Il mancato intervento statale, quindi, non costituisce una mera omissione, bensì può apparire come una tacita autorizzazione della violenza di genere, con conseguenze a volte estreme come i femminicidi. La mancanza di attuazione degli obblighi di dovuta diligenza è particolarmente evidente anche nell’accesso alla giustizia. Gli Stati membri sono tenuti a garantire rimedi accessibili e tempestivi alle vittime, includendo in alcuni casi

²⁸⁰ Reddock Rhoda, *CEDAW and Violence Against Women*, cit., p.1724.

²⁸¹ Christine Chinkin, *CEDAW General Recommendation 35 on violence against women is a significant step forward*, LSE Women, Peace and Security Blog, 6 Settembre 2017, in <https://blogs.lse.ac.uk/wps/2017/09/06/cedaw-general-recommendation-35-on-violence-against-women-is-a-significant-step-forward/>, consultato il 29/11/2025.

²⁸² General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, p.6, in https://www.istat.it/it/files/2018/04/CEDAW_GR_35.pdf.

²⁸³ *Ivi*, pp.7 e 12.

l'assistenza legale gratuita. Inoltre, il Comitato ha riconosciuto la necessità di alleggerire l'onere della prova per le vittime, come ad esempio nel caso *J.I c. Finlandia*²⁸⁴. Quest'ultimo ha coinvolto una donna vittima di violenze domestiche messe in atto dal marito, prima, durante e dopo il matrimonio, nonché durante la sua gravidanza. Nel 2013 la donna fu vittima di un feroce attacco con un trapano che ne causò un ricovero, durante il quale il figlio venne affidato ai servizi sociali. Tuttavia, anche dopo le sue dimissioni, il minore rimase per diverso tempo sotto la custodia delle autorità per presunte preoccupazioni relative alla capacità dei genitori di garantire un ambiente sicuro. Nonostante l'autore di violenze fosse il marito, l'attenzione dei servizi sociali e del tribunale si concentrò principalmente sulla presunta instabilità mentale della donna, la quale però fu riconosciuta stabile mentalmente da diverse valutazioni mediche. Non risulta invece che sia stata condotta un'analisi altrettanto approfondita sulla pericolosità dell'uomo. Nel 2013, il Tribunale stabilì in via provvisoria che il bambino sarebbe stato affidato al padre. Tra le motivazioni vi furono l'atteggiamento "ostile" della madre nei confronti del padre e la presunta instabilità del suo comportamento, pur in assenza di diagnosi psichiatriche. La violenza in sé venne menzionata solo brevemente e, inoltre, venne descritta come "reciproca". L'anno successivo, l'uomo fu condannato a pagare una multa e un risarcimento economico, mai versati, per le violenze domestiche avvenute nel 2011. Per quanto riguarda le violenze più gravi del 2012, esse non furono perseguite a causa di insufficienza di prove, nonostante l'uomo avesse ammesso di averle compiute. Dopo l'affidamento al padre, il minore riferì ripetutamente di aver subito a sua volta violenze da quest'ultimo e nel 2015 l'uomo aggredì nuovamente la donna. Anche in questo caso, la polizia non avviò nessuna azione concreta. Pertanto, la vittima accusò lo Stato di non aver agito con la dovuta diligenza per prevenire, indagare e punire la violenza domestica. Inoltre, denunciò l'uso di stereotipi nei tribunali, la mancanza di adeguate misure di tutela nelle decisioni sull'affidamento e la discriminazione subita in quanto donna e madre vittima di violenza²⁸⁵. Il Comitato CEDAW, richiamando le due Raccomandazioni n.19 e n.35, ha ribadito l'obbligo degli Stati di dovuta diligenza, di adottare un sistema di leggi e misure efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la violenza di genere, anche quando essa è commessa da attori privati. Non intervenendo, lo Stato ha legittimato la violenza. Inoltre, il Comitato ha ricordato alla Finlandia l'obbligo di garantire l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne attraverso leggi, politiche e pratiche. Gli Stati devono quindi eliminare non solo le norme discriminatorie, ma anche gli stereotipi che perpetuano la discriminazione, compresi quelli che influenzano il sistema giudiziario. Pertanto, il Comitato ritenne che le autorità finlandesi avessero applicato stereotipi di genere nel valutare il caso di violenza domestica, trattando una serie di atti di violenza come un semplice conflitto familiare. Inoltre, il Comitato ha affermato che lo Stato aveva minimizzato la rilevanza della condanna penale dell'uomo nell'affidamento del figlio, senza tener conto

²⁸⁴ United Nations, *Domestic Violence as Gender-based Violence under the CEDAW*, 1 agosto 2023, pp.5-8, in <https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/domestic-violence-gender-based-violence-under-cedaw#:~:text=Domestic%20Violence%20as%20Gender-based%20Violence%20under%20the%20CEDAW.%20Published.%202001.>

²⁸⁵ United Nations, *Views adopted by the Committee under article 7 (3) of the Optional Protocol, concerning communication No. 103/2016*, 2018, pp.2-6, in <https://juris.ohchr.org/casedetails/2432/en-US>.

del rischio che la vittima e il minore correvano. In questo modo, lo Stato non ha rispettato gli obblighi imposti dalla Convenzione, violando il diritto di non discriminazione, di uguaglianza dinanzi alla legge e di tutela della vittima e del minore²⁸⁶.

In linea con Raccomandazione n.35, il sistema di protezione statale deve quindi fornire servizi di sostegno adeguati, quali assistenza legale gratuita o a basso costo, servizi sanitari e psicologici, alloggi sicuri e sostegno economico. Questi servizi devono essere estesi anche ai familiari della vittima, come ad esempio ai figli. I giudici, le forze di polizia, gli operatori sanitari, i pubblici ministeri e gli assistenti sociali devono ricevere una formazione obbligatoria al fine di contrastare gli stereotipi e i pregiudizi di genere. Inoltre, gli Stati devono garantire rimedi effettivi, come risarcimenti economici e programmi di riabilitazione²⁸⁷.

²⁸⁶ *Ivi*, pp.15-16.

²⁸⁷ United Nations, *Domestic Violence as Gender-based Violence under the CEDAW*, p.9.

3.2 Violenza domestica in Cina: casi, normativa nazionale e ostacoli culturali

La violenza familiare è uno dei fenomeni più complessi e sfaccettati in tutti i Paesi del mondo, compresa la Cina. La *All-China Women's Federation*, nel 2011, ha dichiarato che circa un quarto delle donne sposate erano state vittime di violenza domestica e solo nel 2015 il Paese ha approvato la prima legge contro la violenza domestica. Nonostante l'entrata in vigore della legge, dal 2016 al 2021 sono state registrate solo 320 sentenze per violenza domestica nella città di Pechino. Anche le statistiche nazionali mostrano il basso tasso di attenzione giudiziaria nei confronti della violenza domestica, con solo il 3,96% dei casi di divorzio a causa di violenza confermati come effettivi. La stessa ricerca di informazioni e articoli sui casi di violenza domestica, coniugale, maritale o familiare produce scarsi risultati in lingua cinese, con un lieve aumento negli ultimi anni²⁸⁸.

Alla base del fenomeno della violenza di genere vi sono stereotipi di genere e tradizioni patriarcali, secondo i quali ci si aspetta che uomini e donne si comportino in determinati modi. La stessa società cinese è stata ampiamente influenzata dalle aspettative tradizionali relative ai ruoli di genere. Con la società agricola si diffuse la dicotomia: uomini predisposti al lavoro nei campi e donne dedite alla casa e alla famiglia, creando così l'idea che il lavoro fosse dominio maschile ed escludendo le donne da esso. Il perpetuarsi di queste credenze rese i ruoli di genere qualcosa di "tradizionale", radicandoli profondamente nella mente delle persone e contribuendo così a mantenere disuguaglianze di genere in tutti i campi della vita delle donne, sia quella pubblica sia quella privata. Durante l'epoca feudale, i ruoli di genere vennero diffusi e rafforzati attraverso norme culturali, usi tradizionali e discorsi popolari. Gli stereotipi erano fortemente differenziati per genere, con esempi come: uomo forte e donna debole, uomo padrone e donna schiava ecc. Inoltre, attraverso il confucianesimo vennero creati e diffusi una serie di valori, come il *Sangang Wuchang* (三綱五常⁸⁹) che stabiliva, ad esempio, che la moglie dovesse obbedire al marito. Altri idiomi molto diffusi erano: 男主外, 女主内 (*nan zhu wai, nü zhu nei*), ovvero "l'uomo gestisce la sfera pubblica, la donna gestisce la sfera familiare", il quale ribadiva l'esclusione delle donne dal mondo del lavoro e la loro dipendenza dagli uomini. Un altro era: 嫁出去的女儿, 泼出去的水 (*jia chu qu de nü'er, po chu qu de shui*), ovvero "una figlia sposata è come acqua versata", secondo cui una donna, una volta sposata, appartiene alla famiglia del marito e perde valore per la famiglia di origine. Durante il periodo di costruzione socialista (1949-1978), si cercò di migliorare lo status delle donne; l'obiettivo della rivoluzione era quello di liberare le donne dalle oppressioni delle norme precedenti.

²⁸⁸ Kuo, S.Y., Zhang, H. & Zhao, R., "Research on Family Violence in Greater China: Opportunities, Challenges, and Development", *Journal of Family Violence*, 2021, p.637, in https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8204608/pdf/10896_2021_Article_295.pdf.

²⁸⁹ Si tratta di un idiomma dal significato letterale di "i tre principi cardine e le cinque norme", il quale rappresentava un sistema di valori della dottrina confuciana che regolava le relazioni della società cinese. I tre principi erano: 君为臣纲 (*Jun wei chen gang*, ovvero "il governante guida i sudditi"); 父为子纲 (*Fu wei zi gang*, ovvero "il padre guida il figlio"); 夫为妻纲 (*Fu wei qi gang*, ovvero "il marito guida la moglie"). Le cinque virtù erano: 仁 (*Ren*, altruismo); 义 (*Yi*, giustizia); 礼 (*Li*, rituale); 智 (*Zhi*, saggezza); 信 (*Xin*, fiducia).

Tuttavia, oltre a questa motivazione politica, la vera ragione del voler includere le donne nella vita pubblica era la necessità del Paese di aumentare la forza lavoro, includendo anche le donne nel processo produttivo. Vennero quindi creati e diffusi nuovi idiomi come: 妇女能顶半边天 (*fu nü neng ding ban bian tian*), ovvero “le donne reggono metà del cielo”; oppure slogan come “uomini e donne sono uguali” e “liberiamo le donne dal lavoro domestico”. Nonostante questi cambiamenti sociali, i ruoli tradizionali rimasero prevalenti nella realtà sociale e nella vita quotidiana. La Cina socialista promuoveva formalmente l’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro, ma la realtà era diversa: non vi erano lavori adeguati alle lavoratrici, la sfera pubblica rimase dominata dalle figure maschili e le donne svolgevano unicamente lavori non qualificati o di supporto, con l’unico obiettivo di aumentare l’efficienza degli uomini. Infatti, le donne venivano definite come 后勤力量 (*hou qin li liang*), ovvero la “forza logistica” che deve lavorare al fianco degli uomini oppure come “serbatoi d’acqua”, con lo scopo di fornire forza lavoro necessaria al Paese, pur mantenendo la responsabilità della gestione della casa e dei figli. Uno slogan diffuso all’epoca era: 培养革命接班人 (*peiyang geming jiebanren*), ovvero “allevare i successori rivoluzionari”²⁹⁰.

Dal 1978, la Cina ha vissuto numerose trasformazioni: le dimensioni delle famiglie sono diminuite grazie alla politica del figlio unico, mentre sono aumentate le opportunità di lavoro delle donne nei settori non agricoli, favorendo mobilità sociale e partecipazione pubblica. In questo contesto, le donne delle ultime generazioni hanno mostrato maggior consapevolezza sull’uguaglianza di genere e molti giovani hanno parzialmente abbandonato i ruoli tradizionali, con un aumento di figure leader femminili nell’ambito politico e uomini che partecipano alle faccende domestiche. Tuttavia, gli stereotipi di genere restano ancora fortemente radicati nella società e nelle famiglie cinesi, dove nel 70% dei casi le responsabilità domestiche e la cura dei figli ricadono ancora sulle spalle delle donne, creando così conflitti tra lavoro e famiglia. Infatti, molte donne sono ancora costrette ad abbandonare la carriera e scegliere la famiglia a discapito del lavoro. Inoltre, restano diffusi slogan come: 干得好不如嫁得好 (*gan de hao bu ru jia de hao*), ovvero “una carriera di successo non vale un matrimonio riuscito”²⁹¹.

Da sempre, tutti gli atti lesivi, ad esempio percosse o maltrattamenti, commessi al di fuori della sfera familiare, vengono sanzionati o puniti dalla legge cinese. Pertanto, sorge spontaneamente la domanda sul perché lo stesso non accade quando queste azioni avvengono tra i membri della famiglia. Questo accade già in molti ambiti, ad esempio se un datore di lavoro picchia un dipendente, non è esentato dalla punizione solo perché paga lo stipendio a quest’ultimo; così come se un poliziotto picchia un criminale, non è giustificato solo perché la vittima ha commesso un reato: la violenza viene quindi punita. Pertanto, in Cina, sorge la necessità di stabilire a livello costituzionale che ogni atto lesivo debba essere punito, a prescindere dalla relazione intercorrente tra le persone coinvolte. Nel contesto cinese, un problema

²⁹⁰ Yin Shian, *Historical Transition of Gender Roles in China*, Historical Transition of Gender Roles in China, ResearchGate, 2023, pp. 196-198, in https://www.researchgate.net/publication/377224269_Historical_Transition_of_Gender_Roles_in_China.

²⁹¹ Ivi, pp.198-199.

alla base della violenza domestica e coniugale sta nell'illusione del matrimonio e nel privilegiare i legami familiari piuttosto che la giustizia. La tradizione promuove continuamente gli ideali di “*per sempre*” e di “*stare insieme fino alla vecchiaia*”, con il risultato che, quando emergono i primi segnali di violenza, le donne tendono a “*sopportare pur di non mettere fine a un matrimonio ormai deteriorato*”. Quindi, secondo il sociologo Pan Suiming, il culto cieco della stabilità coniugale è ciò che permette alla violenza di prosperare²⁹².

I partner abusanti, i parenti acquisiti e gli amici limitano i movimenti delle vittime maltrattate sia nello spazio domestico che in quello pubblico, normalizzando la violenza ed evitando che le vittime cerchino aiuto. La maggior parte delle vittime, infatti, non cerca alcun tipo di assistenza, e tra coloro che invece lo fanno, si affidano ad amici e familiari, piuttosto che a servizi professionali. Le istituzioni, quali polizia e servizi sociali, sebbene forniscano un'iniziale assistenza alle vittime, si rivelano frequentemente inadeguate a garantire un supporto effettivo²⁹³.

Nello studio di Cao, Yang, Wang e Zhang, “*Sociodemographic Characteristics of Domestic Violence in China: A Population Case-Control Study*”, i dati riportati mostrano che: l'età media degli autori di violenza domestica è superiore a quella delle vittime; il 70% degli autori di violenza sono di sesso maschile e il 67% delle vittime sono di sesso femminile, con le donne adulte come più probabili vittime rispetto agli uomini adulti, mentre gli uomini adulti hanno maggiori probabilità di essere autori rispetto alle donne adulte. In particolare: gli uomini adulti sono cinque volte più propensi a essere autori rispetto alle donne adulte; il livello di istruzione è inferiore nelle vittime adulte rispetto agli autori adulti, con individui con unicamente un'istruzione primaria o inferiore più propensi a essere autori e vittime; gli autori di violenza hanno un reddito maggiore rispetto alle vittime; gli autori disoccupati hanno una probabilità cinque volte maggiore di commettere violenza rispetto a quelli occupati²⁹⁴.

I dati quindi mostrano che, nonostante la violenza domestica si verifichi in tutti i gruppi demografici, alcuni gruppi risultano più vulnerabili, ovvero quelli caratterizzati da giovane età. Il sesso maschile e un basso reddito sono caratteristiche associate principalmente agli autori di violenza; mentre la giovane età, il sesso femminile e un basso reddito sono tratti tipici delle vittime di violenza domestica. Lo squilibrio economico frutto della minore partecipazione al reddito familiare da parte delle vittime è un elemento che aumenta la dipendenza delle donne dai mariti, rendendo difficile, se non impossibile allontanarsi dal matrimonio. Inoltre, diversi detti cinesi sottolineano il bilanciamento appropriato del potere nella famiglia tradizionale cinese, ad esempio: “*qualunque persona tu sposi, devi seguirla nonostante il modo in cui ti tratta*”. I risultati, quindi, confermano le teorie femministe, secondo cui il

²⁹² 潘舜名 (Pan Suiming), “《风痕》: 性暴力问题的认定与立法” (Wind Trace: The Identification and Legislation of Sexual Violence), 澎湃新闻 (The Paper), 19 settembre 2023, in https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_24653526, consultato il 05/12/2025.

²⁹³ Kuo, S.Y., Zhang, H. & Zhao, R., “*Research on Family Violence in Greater China*”, cit., p.639.

²⁹⁴ Cao, Y., Yang, S., Wang, G., & Zhang, Y., “*Sociodemographic Characteristics of Domestic Violence in China: A Population Case-Control Study*”, *Journal of Interpersonal Violence*, vol.29, n.4, 2014, pp.692-694, in <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0886260513505218>.

dominio maschile rappresenta la base della violenza contro le donne. Infatti, secondo i precetti cinesi, le donne devono obbedire ai padri quando sono giovani, una volta sposate servire i mariti, da anziane prendersi cura dei figli maschi²⁹⁵.

La famiglia tradizionale cinese, basata su principi confuciani, quali la pietà filiale e un sistema patriarcale di relazioni di interdipendenza, dove il marito è responsabile della moglie, dei genitori e dei figli, negli ultimi decenni ha subito grandi cambiamenti grazie alla crescita economica, con risultati sia positivi che negativi. Le maggiori opportunità sociali ed economiche hanno migliorato la qualità della vita di molte famiglie cinesi, portando maggiore parità nel nucleo familiare. Tuttavia, la messa in discussione dei ruoli tradizionali e della distribuzione del potere all'interno della famiglia ha aumentato i conflitti tra coniugi e familiari. La violenza domestica continua a rappresentare uno strumento attraverso cui gli uomini, principali autori di violenza domestica e di genere, mantengono il potere, i privilegi e il controllo²⁹⁶. Infatti, come precedentemente accennato, solo nel 2015 è stata introdotta una legge contro la violenza domestica, un grande passo legislativo incoraggiato da tempo dal Comitato CEDAW. L'elaborazione della bozza della *Legge contro la violenza domestica* (反家庭暴力法草案), frutto di un lavoro pluriennale, prevedeva quattro aspetti fondamentali, ovvero: metodi specifici di prevenzione; l'istituzione di un sistema di segnalazione dei casi di violenza domestica; la punizione degli autori di violenza in base alla gravità dell'atto (prevedendo per i casi meno gravi solo un'ammonizione); infine misure di ordine di protezione per le vittime²⁹⁷.

Uno degli ostacoli all'istituzione di un sistema di tutela contro la violenza domestica è stato, e continua a essere, il "*socialismo patriarcale*". Quest'ultimo si è consolidato grazie alla decisione del Partito Comunista Cinese di sacrificare gli obiettivi socialisti di parità di genere e di emancipazione femminile al fine di ottenere sostegno politico, tollerando anziché contrastando i valori tradizionali e patriarcali di famiglia. Tali valori presuppongono che la violenza domestica sia un fenomeno naturale e privato, e le donne sono considerate come inferiori agli uomini²⁹⁸.

La *Legge sul Matrimonio* venne promulgata il 1° maggio 1950 e rappresentò la conclusione della lotta iniziata durante il *Movimento del Quattro Maggio* (1919)²⁹⁹ al fine di contrastare l'influenza patriarcale e l'ageismo tipici del sistema familiare feudale. La *Legge* conferì per la prima volta un'uguaglianza

²⁹⁵ Ivi, pp.700-701.

²⁹⁶ Ivi, p.686.

²⁹⁷ China Development Brief, *Draft of Anti-Domestic Violence Law now available online for public consultation*, 2015, in <https://chinadevelopmentbrief.org/reports/draft-of-anti-domestic-violence-law-now-available-online-for-public-consultation/>, consultato il 05/12/2025.

²⁹⁸ Palmer Michael, "*Domestic Violence and Mediation in Contemporary China*", UCD Working Papers in Law, Criminology & Socio-Legal Studies n.2/2017, 21 marzo 2017, p.287, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2943961.

²⁹⁹ Da ChinesePosters.Net, *May Fourth Movement (1919)*, in <https://chinese posters.net/themes/may-fourth-movement>, consultato il 05/12/2025.: "*Il Movimento del Quattro Maggio fu una svolta sia culturale sia sociale. Gli intellettuali e studenti cinesi, influenzati dal pensiero occidentale, criticarono il confucianesimo e la morale tradizione cinese, ritenendoli le cause dell'arretratezza cinese. La scienza e la democrazia furono invocate come strumenti di rinnovamento. Sul piano sociale, il Movimento incoraggiò l'emancipazione femminile, mentre politicante favorì la diffusione del marxismo, ponendo le basi per la nascita del Partito Comunista Cinese.*"

giuridica alle donne e stabilì che il matrimonio dovesse basarsi sulla libera scelta dei partner, la monogamia, gli stessi diritti tra i due coniugi e la tutela degli interessi delle donne e dei bambini. In realtà, la libera scelta del partner, la libertà di divorziare, il divieto di poligamia e di concubinato erano già disposizioni tipiche delle regolamentazioni dell'epoca repubblicana. Il Partito Comunista Cinese introdusse nuove disposizioni come l'obbligo di registrare il proprio matrimonio o divorzio presso le istituzioni statali e la definizione dei rapporti generazionali, stabilendo che figli, genitori e nonni fossero tenuti a vivere in relazioni armoniose e avere cura gli uni degli altri. Inoltre, la legge diffuse il concetto di “*amore libero*”, ovvero matrimoni non coercitivi o combinati³⁰⁰.

Diamant Neil J., in “*Re-examining the Impact of the 1950 Marriage Law: State Improvisation, Local Initiative and Rural Family Change*”, ha esaminato i cambiamenti inattesi e destabilizzanti provocati dalla *Legge sul Matrimonio* del 1950 sia sullo Stato che sulla società. Nonostante lo Stato mirasse a liberare le donne dall'oppressione del periodo feudale, diversi funzionari erano particolarmente critici nei confronti delle nuove libertà concesse alle donne, nello specifico per i comportamenti sessuali libertini da parte delle donne rurali. Infatti, nelle campagne di attuazione della *Legge sul Matrimonio* dal 1950 al 1953, molte donne rurali vennero intimidite, picchiate o uccise quando cercavano di divorziare o di sposare un partner scelto autonomamente da loro. Questi eventi mostrano come l'applicazione della legge fosse tutt'altro che uniforme e ne emerse l'immagine di uno Stato oscillante tra conservatorismo patriarcale e aspirazioni trasformative, come un attore emancipatore e repressivo, contraddittorio nel processo di ridefinizione della famiglia delle relazioni di genere³⁰¹.

L'interruzione delle campagne di attuazione della *Legge sul Matrimonio* è stata interpretata dagli studiosi come la difesa, da parte delle autorità, degli interessi degli uomini rurali le cui mogli avevano chiesto il divorzio. Altri la ritennero una scelta pragmatica volta a evitare conflitti sociali. Questa interpretazione venne definita come tesi del “*tradimento conservatore*”, la quale sostiene che lo Stato socialista non sia mai stato realmente impegnato nell'emancipazione femminile. Inoltre, a causa della resistenza dei funzionari, la *Legge sul Matrimonio* non produsse cambiamenti significativi nelle relazioni familiari rurali, ottenendo solamente qualche risultato nelle zone urbane. La negligenza statale, la mancanza di un'applicazione effettiva e la struttura patriarcale consentirono al patriarcato rurale di riaffermarsi dopo il 1953, lasciando le donne prive di una tutela giuridica effettiva. Pertanto, è possibile affermare che l'attuazione della *Legge* ha rappresentato lo scontro tra le forze progressiste formate da donne urbane, istruite, intellettuali e lavoratori, influenzati dal *Movimento del Quattro Maggio* e i funzionari maschili di alto livello, interessati alla tutela dei propri privilegi e alla conservazione del controllo sulle donne, la proprietà e il prestigio sociale. I conservatori, non riuscendo a bloccare

³⁰⁰ ChinesePosters.Net, *New Marriage Law (1950)*, in <https://chinese posters.net/themes/marriage-law>, consultato il 05/12/2025.

³⁰¹ Diamant Neil J., *Re-examining the Impact of the 1950 Marriage Law: State Improvisation, Local Initiative and Rural Family Change*, The China Quarterly, 2000, p.171, in <https://library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/7675420.pdf>.

l'approvazione della *Legge*, riuscirono però a ridurne significativamente l'impatto; infatti, le donne rurali non ottennero un vero sostegno istituzionale qualora decidessero divorziare, i funzionari locali ostacolavano le richieste e i meccanismi alternativi risultavano inaccessibili a causa del livello di analfabetismo nelle donne. Il fallimento della *Legge*, quindi, viene attribuito all'azione congiunta di funzionari di alto livello e di quelli locali; inoltre, le donne non ricevettero supporto neppure dalle proprie famiglie di origine, poiché una volta sposate appartenevano alla famiglia del marito³⁰².

Le stesse donne anziane si opposero all'applicazione della *Legge*, poiché, dopo aver sopportato le difficili condizioni dell'essere giovani nuore nelle famiglie dei mariti, si trovavano finalmente in una posizione di potere, la quale però sarebbe stata messa in discussione dal conferimento di maggiori diritti alle loro subordinate. Inoltre, riprendendo la tesi di Margery Wolf, l'opposizione delle donne anziane viene interpretata attraverso il concetto di "*famiglia uterina*", centrato sul legame madre-figlio, che la *Legge* minacciava in modo indiretto attraverso il rafforzamento l'autonomia delle nuore. Un altro motivo alla base del fallimento della *Legge sul Matrimonio* è ricollegabile al suo tempismo sfavorevole, infatti, nel 1950, gran parte della Cina era impegnata nel processo della riforma agraria. Il PCC non poté, contemporaneamente, rafforzare il potere degli uomini poveri per incentivarli a iscriversi al partito e allo stesso tempo sottrarre loro autorità. La riforma agraria salvaguardava e rafforzava il nucleo familiare contadino sotto l'autorità patriarcale; perciò, il fatto che le donne potessero possedere la terra risultava insignificante se esse stesse rimanevano proprietà degli uomini. Nel 1953, dopo un primo fallimento dell'applicazione della *Legge sul Matrimonio* e il completamento della riforma agraria, i progressisti riuscirono a lanciare una nuova campagna per applicare nuovamente la *Legge*. Nonostante questa seconda campagna fosse più estesa e supportata da Comitati impegnati nella sua attuazione, essa risultò più conservatrice. Tra le nuove direttive fu introdotta quella secondo cui il divorzio dovesse essere considerato solo in una piccola minoranza di casi. Ciononostante, i casi di divorzio nel 1953 aumentarono grazie agli sforzi propagandistici, sebbene a un costo elevato. Nelle zone rurali, tuttavia, la resistenza tradizionalistica al cambiamento risultava ancora evidente, rendendo inutili gli sforzi politici volti a trasformare le relazioni familiari. La campagna del 1953 venne interpretata dagli studiosi come l'ultimo tentativo del PCC di intervenire sulla famiglia mediante strumenti giuridici. Già l'anno successivo, essa venne progressivamente marginalizzata, non determinando quindi sostanziali cambiamenti nelle relazioni familiari rurali. Poiché il divorzio era stato imposto alla società dallo Stato, una volta che quest'ultimo allentò l'applicazione della *Legge*, essa perse importanza nella vita della popolazione cinese. Tuttavia, la *Legge* rappresentò un primo tentativo di migliorare la situazione femminile e influenzò parzialmente le relazioni familiari e comunitarie nel corso degli anni Cinquanta fino agli anni Settanta³⁰³.

Negli anni Ottanta, gli accademici cinesi iniziarono a incontrarsi per discutere i problemi nati dalle

³⁰² Ivi, pp.172-174.

³⁰³ Ivi, pp.174-177.

riforme economiche applicate negli anni precedenti. Nello stesso periodo, anche le donne iniziarono a incontrarsi nei così detti “salotti accademici popolari femminili” per affrontare problematiche quali la disoccupazione, la mancanza di istruzione e i diritti delle donne. Nel 1988 venne fondata la prima associazione femminile al fine di promuovere le questioni di genere, ovvero la *Women's Research Institute*. Quest'ultima si basava sull'idea che l'interesse istituzionale nel voler risolvere i problemi delle donne cinesi potesse nascere solamente attraverso una vera e propria ricerca su tali problemi sociali. Pertanto, l'associazione svolgeva ricerche che venivano poi inviate alle autorità competenti. In particolare, grazie agli studi dell'associazione, vennero istituite hotline per le donne in difficoltà e nelle quali lavoravano come volontarie un grande numero di attiviste e consulenti³⁰⁴.

La Conferenza ONU sulle Donne di Nairobi del 1985, la Conferenza ONU di Pechino del 1995 e l'Anno Internazionale della Famiglia del 1994 contribuirono a introdurre in Cina nuove interpretazioni della violenza di genere. Il dibattito si intensificò quando una donna del Sichuan venne brutalmente mutilata del naso e delle orecchie dal marito. La donna venne sostenuta da Dipartimento delle Donne Lavoratrici, le quali si opposero alle giustificazioni fornite dall'unità lavorativa del marito. Quest'ultima sosteneva che il marito era mentalmente instabile durante l'aggressione, mentre il Dipartimento delle Donne riconobbe l'atto come un crimine legato al genere e portò il caso in tribunale. Gradualmente, il tema delle violenze di genere si diffuse maggiormente e le attiviste continuarono a contestare l'idea tradizionale per cui la violenza domestica fosse una questione privata o uno strumento per mantenere l'armonia familiare³⁰⁵.

Il gruppo *East Meets West* fu fondamentale per la lotta alla violenza domestica in Cina. L'organizzazione non era inizialmente coinvolta in attività relative alla violenza di genere, ma tutto cambiò in seguito a un viaggio in India, durante il quale una delle fondatrici, Ge Youli, prese parte a un incontro sulla violenza contro le donne e i diritti umani. Dopo essere tornata in Cina, Ge Youli iniziò a collaborare con Chen Mingxia dell'*Institute of Law della Chinese Academy of Social Sciences*. Le due donne svilupparono una rete di attivismo contro la violenza di genere in Cina, dal nome *Domestic Violence in China- Research, Intervention, and Prevention*, la quale collaborava anche con altre istituzioni quali la *Maple Women's Psychological Counseling Center* e il *Jinglun Family Center*. La rete aveva l'obiettivo di opporsi alla violenza domestica in Cina, intervenendo sia nei contesti urbani sia in quelli rurali e formulando raccomandazioni rivolte al governo su come prevenire in modo più efficace i casi di violenza familiare, nonché garantire il rispetto dei diritti delle donne³⁰⁶.

Nel 1994 il *Maple Women's Psychological Counseling Center* di Pechino pubblicò un'indagine su 30 casi di violenza domestica a Pechino e nelle aree circostanti. Questo rappresentò il primo studio di casi sulla violenza domestica realizzato da una ONG. Lo stesso anno, il *Family Research Center della China*

³⁰⁴ Milwertz Cecilia, *Activism Against Domestic Violence in the People's Republic of China*, *Violence against Women*, Sage Journals, vol.9, n.6, giugno 2003, pp.632-634, in <https://doi.org/10.1177/1077801203009006002>.

³⁰⁵ Ivi, p.636.

³⁰⁶ Ivi, pp.646-647.

Association of Social Workers aprì la prima linea nazionale di denuncia per violenza domestica. Nel 1995 venne pubblicato dal Consiglio di Stato l' "*Outline of Women's Development in China*", ovvero il primo piano specializzato del governo cinese sullo sviluppo delle donne, il quale conteneva esplicitamente il termine "violenza domestica". A settembre dello stesso anno, si tenne a Pechino la *Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne* e furono elaborate la *Dichiarazione di Pechino* e la *Piattaforma d'azione di Pechino*, le quali collegano la violenza contro le donne ai diritti umani fondamentali. Nel dicembre 1995, una donna imprenditrice della provincia dello Hubei aprì il primo rifugio per le vittime di violenza domestica, ma a causa delle molestie da parte dei perpetratori e della pressione sociale dovette chiuderlo l'anno seguente. Nel 1999 il *Maple Women's Psychological Counseling Center* di Pechino, il *Women's Legal Aid Center* dell'Università di Pechino, il *Women's Counseling and Development Center* del Dipartimento di Social Work della *China Women's University* e l'Istituto di ricerca sulle donne dello Shanxi istituirono a Pechino un seminario contro la violenza domestica. I partecipanti proposero di creare una coalizione tra i centri medici, di salute mentale, i rifugi, la polizia e gli avvocati al fine di creare una rete contro la violenza domestica. L'anno successivo venne infatti istituita la *Rete e il Centro di Ricerca sulla Violenza Domestica* della *China Law Society*, la quale univa esperti di vari settori e attiviste con l'obiettivo di affrontare la violenza domestica da una prospettiva di genere e coordinare le campagne a livello nazionale. Nel 2001, si tenne a Pechino un'importante e nota campagna mediatica denominata *White Ribbon*, la quale promuoveva lo slogan "*la lotta contro la violenza domestica è una responsabilità di tutta la società*". Il 25 dicembre dello stesso anno, la Corte Suprema del Popolo pubblicò le "*Interpretazioni della Corte Suprema del Popolo sulla Legge sul Matrimonio*", definendo la violenza domestica come un comportamento che crea danni fisici e mentali ai membri della famiglia, includendo nel fenomeno atti come percosse, lesioni e restrizioni forzate³⁰⁷. Nel 2001 la *Legge sul Matrimonio* è stata revisionata, introducendo per la prima volta il divieto esplicito di violenza domestica e riconoscendo gli abusi fisici come motivo per chiedere il divorzio³⁰⁸.

La *Legge sul Matrimonio* del 2001 conteneva capitoli su Principi generali, Matrimonio, Divorzio, Rapporti Familiari e Misure di Assistenza e Responsabilità giuridica. Tra i nuovi istituti giuridici introdotti erano presenti: il matrimonio nullo, il regime della proprietà separata di ciascun coniuge, il diritto di visita dei figli dopo il divorzio e il diritto della parte non responsabile di richiedere un risarcimento al momento del divorzio. Tra le motivazioni alla base di questa riforma vi era il cambiamento della concezione pubblica del matrimonio e dei rapporti familiari. Con il miglioramento della qualità e del tenore di vita, le persone cominciarono ad attribuire maggiore importanza alla qualità delle relazioni coniugali e familiari. Inoltre, il divorzio non era più considerato qualcosa di

³⁰⁷ China Development Brief, *A Chronicle of the Struggle Against Domestic Violence in China (1990-2017)*, 27 marzo 2018, in <https://chinadevelopmentbrief.org/reports/a-chronicle-of-the-struggle-against-domestic-violence-in-china-1990-2017/>, consultato il 07/12/2025.

³⁰⁸ Palmer Michael, *"Domestic Violence and Mediation in Contemporary China"*, p.288.

estremamente vergognoso, tanto che il tasso di divorzi era aumentato negli anni. Ad esempio, tra il 1979 e il 1999 il tasso di divorzi passò dal 3,4% al 13,6%. Un'altra motivazione alla base dell'aggiornamento della Legge è riconducibile alla *Quarta Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulle Donne* tenutasi a Pechino nel 1995, la quale attirò molta attenzione sul problema della violenza domestica. La *Legge sul Matrimonio* era già stata aggiornata nel 1980; tuttavia, essa presentava diverse criticità. Tra queste, l'assenza di un regime di separazione di beni consentiva, in alcuni casi, a una delle parti di avvalersi del matrimonio per appropriarsi dei beni prematrimoniali dell'altro coniuge al momento del divorzio. Inoltre, la *Legge* non prevedeva una disciplina della parentela né regolamentava istituti giuridici quali il matrimonio nullo, i rapporti di tutela e le adozioni. La *Legge*, quindi, necessitava di essere aggiornata sia per rispondere alle trasformazioni rapide della società sia per rimediare alle debolezze strutturali del quadro giuridico in materia familiare e matrimoniale. Tra le questioni da affrontare vi era quella della bigamia e della convivenza con una terza persona. Il principio di monogamia era già stato sancito dalla prima *Legge sul Matrimonio* del 1950; tuttavia, il divieto di bigamia era unicamente presente nella *Legge* e non nel Codice penale. La legge cinese distingue due tipi di bigamia: *de jure*, quando una persona sposata registra un secondo matrimonio, e *de facto*, quando un uomo e una donna convivono nonostante una delle due parti sia già sposata. La revisione introdusse come principio generale il divieto di convivenza con terzi da parte di una persona sposata e per rafforzare i principi etici del matrimonio, venne aggiunto l'articolo 4, il quale imponeva fedeltà e rispetto reciproco tra coniugi, nonché il mantenimento di rapporti armoniosi ed equi. La revisione ha anche affrontato il problema del dibattito sulla definizione di violenza domestica. Le percezioni pubbliche della differenza tra violenza e abuso erano divergenti, tra chi sosteneva che il termine violenza includeva tutte le forme di brutalità, compresi gli abusi domestici, e chi distingueva tra *violenza* e *abuso*. Per i primi, la violenza contro le donne consisteva in qualsiasi atto di violenza di genere, compresi atti di violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, sia nella sfera pubblica sia in quella privata. Per i secondi, il termine violenza fa riferimento all'uso di mezzi fisici per arrecare danno, mentre l'abuso comprende una serie ampia di comportamenti con conseguenze diverse dal danno fisico. Nella revisione della *Legge sul Matrimonio* vennero vietati sia la violenza domestica che l'abuso tra i membri della famiglia. Nonostante l'aggiornamento della *Legge*, il dibattito sui termini continua a perdurare negli ambienti accademici cinesi. Nelle ultime interpretazioni è stato precisato che per violenza domestica nella *Legge sul Matrimonio*, si intende “*qualsiasi atto che arrechi danni fisici, psicologici o di altro tipo ad altri membri della famiglia mediante percosse, restrizione della libertà fisica e altri mezzi. Atti frequenti o persistenti di violenza domestica costituiscono abuso*”. Per quanto riguarda il divorzio, la nuova riforma confermò le due modalità di divorzio stabilite dalla *Legge sul Matrimonio* del 1980: una procedura amministrativa, applicabile quando i coniugi sono concordi sul divorziare, e una procedura giudiziaria, nei casi in cui non vi fosse un accordo tra le parti. Nei casi di divorzio, il Tribunale Popolare ha il compito di tentare una mediazione tra le parti e di concedere il divorzio solo se la mediazione dovesse fallire. La Corte Suprema ha inoltre individuato i casi che costituiscono l'irreversibile rottura del

matrimonio, tra cui: la bigamia, la violenza domestica e maltrattamenti, vizi gravi come il gioco d'azzardo e la tossicodipendenza, incompatibilità tra i coniugi e qualsiasi altra circostanza che provochi l'alienazione dell'affetto reciproco. Queste nuove disposizioni diedero origine a un dibattito tra chi temeva che queste cinque circostanze restringessero l'accesso al divorzio e coloro che, al contrario, sostenevano che esse non limitassero la libertà di divorzio, ma si limitassero a orientare l'operato dei giudici. Inoltre, l'articolo 3 della *Legge sul Matrimonio* revisionata stabilì l'illegalità delle percosse nei confronti del coniuge, segnando per la prima volta nell'ordinamento cinese l'esplicita introduzione del divieto di violenza domestica. In precedenza, infatti, la violenza domestica era considerata una questione privata, rispetto alla quale le autorità pubbliche non dovevano intervenire. Con l'evoluzione della società cinese e la partecipazione del Paese alla comunità internazionale, il divieto di violenza domestica è diventato un principio fondamentale della *Legge sul Matrimonio* del 2001. La violenza domestica è stata così configurata come una circostanza giuridica che consente al giudice di approvare il divorzio, sebbene vi dovesse essere un previo tentativo di mediazione. Per quanto riguarda l'assistenza e il sostegno alle vittime di violenza domestica, vennero introdotte nuove previsioni tra cui: il diritto di chiedere aiuto ai comitati di quartiere o del villaggio, così come agli organi di sicurezza; il dovere dei comitati e della polizia di mediare tra i coniugi e dissuadere gli autori di violenza; il dovere degli organi di pubblica sicurezza di sanzionare chi compie violenza e di indagare sul caso. Tuttavia, nonostante queste nuove disposizioni, tali misure rimangono ancora troppo deboli e poco specifiche per consentire alle vittime di sottrarsi velocemente e in modo efficace alla violenza o per contrastarla³⁰⁹.

Nel marzo 2003 la *China Law Society* presentò la prima bozza di proposta della *Legge sulla Prevenzione della Violenza Domestica*. Nel 2004 si tenne un'indagine nazionale, la quale riscontrò che il fenomeno della violenza domestica in Cina si verificava con un tasso compreso tra il 29,7% e il 35,7%, con oltre il 90% delle vittime di sesso femminile e con circa il 30% delle famiglie cinesi che presentava episodi di violenza. Dai dati risultò che nove autori di violenza su dieci erano uomini. Nel 2005, la bozza di revisione della *Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi delle donne* stabilì che la violenza domestica fosse vietata e che lo Stato avesse la responsabilità di prevenire e fermare il fenomeno. Nel 2008 si registrò una svolta significativa nella lotta contro la violenza domestica, poiché numerose organizzazioni e ONG organizzarono congiuntamente l'iniziativa dei "16 giorni", ovvero attività di formazione, coordinamento e campagne di sensibilizzazione su scala nazionale. L'iniziativa contribuì ad aumentare il coinvolgimento sociale, in particolare di università e giovani, nonché a collegare la violenza domestica a più ampie forme di discriminazione di genere. Inoltre, la Corte Suprema del Popolo pubblicò la prima *Guida per la gestione dei casi matrimoniali con violenza domestica*, dando inizio a un'applicazione sperimentale in nove tribunali di base con l'emissione di ordini di protezione personale. Nello stesso anno, diversi Ministeri e Commissioni statali adottarono le "Alcune opinioni sulla prevenzione e il contrasto della violenza domestica", ovvero il primo documento normativo

³⁰⁹ [iolaw.cssn.cn, Revision of the Chinese Marriage Law in 2001, in http://iolaw.cssn.cn/grwjxx/201011/t20101129_4609591.shtml](http://iolaw.cssn.cn/Revision%20of%20the%20Chinese%20Marriage%20Law%20in%202001,%20in%20http://iolaw.cssn.cn/grwjxx/201011/t20101129_4609591.shtml).

specialistico in materia, il quale fornì linee guida per definire la violenza domestica e le responsabilità dei dipartimenti coinvolti³¹⁰.

In seguito alla revisione del 2005 della *Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi delle Donne*, si susseguirono diversi documenti nel tentativo di creare un quadro istituzionale e procedurale per affrontare la violenza domestica. Infatti, nel 2008 vennero emanate congiuntamente dalla *All-China Women's Federation*, il Dipartimento Centrale di Propaganda del Partito Comunista, il Ministero della Pubblica Sicurezza, il Ministero degli Affari Civili, il Ministero della Giustizia e la Procura Suprema del Popolo, le *Opinioni sulla prevenzione e repressione della violenza domestica*. In seguito, la Corte Suprema del Popolo introdusse la *Guida alle udienze matrimoniali nei casi di violenza domestica* e nel 2015 venne emanata l'*Opinione sulla gestione dei casi penali di violenza domestica secondo la legge*. L'*Opinione* del 2008 incoraggia la fornitura di assistenza legale alle vittime, inclusa la possibilità di esenzione dalle spese legali. Inoltre, i medici delle cliniche hanno il dovere di fornire cure tempestive alle vittime di violenza domestica, garantendo che tutte le prove e i dati riguardanti le lesioni vengano conservati e forniti alla polizia. Infine, un'altra disposizione dell'*Opinione* riguarda il dovere del Dipartimento degli Affari Civili di fornire rifugi e assistenza alle donne vittime di violenza, collaborando con organi giudiziari, agenzie sanitarie pubbliche e federazioni delle donne. Questi tre strumenti hanno contribuito a migliorare il sistema di protezione per le vittime, pur mantenendo il processo di mediazione. La mediazione, infatti, rimane un punto fondamentale nella gestione della violenza domestica in Cina, la stessa polizia ha il compito di aiutare le famiglie a preservare la 维护家庭团结(*weihu jiating tuanjie*), ovvero l'*unità familiare*, tramite la mediazione³¹¹.

Sempre nel 2008, la Corte Suprema ha emesso delle linee guida per assistere i tribunali nella gestione dei casi di violenza domestica. Nonostante queste ultime non siano vincolanti, forniscono ai giudici informazioni su come gestire al meglio il fenomeno della violenza familiare, tenendo conto del principio della parità di genere e dei termini della legge applicabile. Le linee guida, inoltre, incoraggiano i giudici a fare riferimento alle norme internazionali. In esse, la violenza domestica viene descritta in termini ampi, includendo non solo aggressioni fisiche, restrizioni e minacce, ma anche violenza sessuale, psicologica ed economica, umiliazioni, rifiuto di concedere il divorzio e limitazioni dell'uso del reddito o delle proprietà familiari. Ai giudici viene ricordato che il divorzio non rappresenta sempre la fine delle violenze e che la manifestazione di pentimento o rimorso non è un indicatore affidabile di cessazione a lungo termine del problema. Tuttavia, le linee guida stesse sottolineano come la *Legge sul Matrimonio*, revisionata nel 2001, e la *Legge per la Protezione delle Donne*, revisionata nel 2005, non abbiano dei meccanismi di applicazione efficaci e funzionanti. Di conseguenza, vi è uno scarso sostegno da parte degli organi competenti e statali, e i perpetratori recidivi ritengono di poter continuare a compiere violenze poiché non verranno puniti. Spesso gli autori di violenza riescono a mettere in atto violenze

³¹⁰ China Development Brief, *A Chronicle of the Struggle Against Domestic Violence in China (1990-2017)*, 27 marzo 2018.

³¹¹ Palmer Michael, *"Domestic Violence and Mediation in Contemporary China"*, pp.294-295.

per anni grazie alla tecnica delle “*due facce diverse*” (两幅不同的面孔, *liang fu butong de miankong*), una a casa e una all'esterno. Pertanto, viene consigliato ai Tribunali di base, di istituire collegi di esperti in casi matrimoniali e in violenza domestica, al fine di affrontare in modo adeguato il fenomeno. Inoltre, i tribunali locali hanno il dovere di garantire che i giudici ricevano ogni anno almeno 12 ore di formazione sulla consapevolezza di genere e 18 sulla violenza domestica. Tramite le linee guida, i tribunali hanno il potere di emettere ordini restrittivi e di mantenimento (in caso di difficoltà economiche), gestire la protezione delle vittime, ricorrere a testimoni nei casi di violenza domestica, nonché lavorare in congiunta con polizia, associazioni femminili, ospedali e comitati di mediazione. Ai giudici viene ricordato di applicare il principio di neutralità nel processo decisionale e di non basarsi sulla visione tradizionale di “*做错就挨打*” (*zuo cuoshi jiu gai da*), ovvero di “*se la vittima ha commesso un errore, allora merita di essere picchiata*”. Inoltre, sebbene la mediazione sia incoraggiata nei casi di violenza domestica, i giudici devono procedere con cautela, tutelando i diritti delle vittime e assicurandosi che durante il dialogo non ci siano interruzioni e non venga usato un linguaggio offensivo. Le linee guida distinguono tra la mediazione ordinaria e quella finalizzata alla riconciliazione; la seconda può essere messa in atto quando l'autore di violenza riconosce la sua colpa, coopera pienamente, rispetta le decisioni del tribunale, non giustifica le proprie azioni e mostra comprensione per la sofferenza della vittima. In questi casi, la riconciliazione può portare al ritiro della causa e al termine del procedimento. Tuttavia, il mancato rispetto dei termini di qualsiasi accordo porterà al tempestivo decreto di divorzio³¹².

Nonostante l'emanazione delle linee guida nel 2008, le ricerche condotte nel 2011 da He Xin e Ng Kwai Hang, mostrano che i tribunali locali continuano a fare ampio uso della mediazione tradizionale nei casi di violenza domestica, dando quindi poco spazio ai testimoni e alle prove, mettendo al primo posto gli interessi della comunità e meno quelli delle vittime. Pertanto, nonostante la violenza domestica venga spesso riconosciuta durante le indagini giudiziarie, questa finisce per essere ignorata nella fase finale di mediazione. I due studiosi ritengono che la situazione sia particolarmente critica a causa di due motivi. In primo luogo, essendo la mediazione condotta direttamente dal giudice, questo esercita un forte potere e impone un approccio interventista che marginalizza le accuse di abuso. In secondo luogo, per le vittime il processo risulta ingannevole poiché credono di ottenere un rimedio legale, ma in realtà accettando la mediazione rinunciano inconsapevolmente ai loro diritti e alla possibilità di fare ricorso³¹³.

Nel 2012, il Tribunale del Popolo del distretto dello Xiangzhou nel Guangdong emise il primo ordine restrittivo antiviolenza del Paese e la revisione della *Legge di procedura civile* introdusse importanti modifiche al sistema di misure cautelari, fornendo una base giuridica più chiara ed efficace per l'attuazione degli ordini di protezione. Nel 2013, il Comitato Permanente del 12° Congresso Nazionale del Popolo aggiunse ufficialmente la *Legge sulla Violenza Domestica* al piano legislativo quinquennale.

³¹² *Ivi*, pp. 296-299.

³¹³ *Ivi*, p.300.

L'anno successivo, il Tribunale del Popolo a Pechino pubblicò un'indagine sulla violenza domestica nella quale emergeva che, dal 2011, il numero di casi di divorzio che coinvolgevano violenza era aumentato ogni anno, ma il tasso di assistenza alle donne era rimasto sotto la soglia dell'8%. Nel 2015, la Corte Suprema del Popolo, la Procura Suprema del Popolo, il Ministero della Pubblica Sicurezza e il Ministero della Giustizia pubblicarono le *Opinioni sulla gestione, secondo la legge, dei casi penali riguardanti la violenza domestica* e lo stesso anno venne presentata dal Consiglio di Stato la bozza della *Legge della Repubblica Popolare Cinese contro la Violenza Domestica*. La Legge venne approvata il 27 dicembre 2015 dall'XII Assemblea Nazionale del Popolo, includendo, oltre alla violenza fisica, quella psicologica e quella esercitata dai conviventi. Il 13 luglio 2016, entrò in vigore la *Risposta della Corte Suprema del Popolo sulle questioni procedurali relative ai casi di ordine di protezione della sicurezza personale*, chiarendo che i richiedenti di un ordine restrittivo non sono tenuti a pagare le spese processuali. Nel 2017, a un anno dall'applicazione della *Legge della Repubblica Popolare Cinese contro la Violenza Domestica* si registrò che 24 province avessero adottato 240 sistemi di supporto alla legge; tuttavia, la sua applicazione risultò disomogenea sul territorio nazionale³¹⁴.

Uno dei casi più mediatici dello scorso decennio ha coinvolto un importante imprenditore, Li Yang, e sua moglie, Kim Lee, la quale nel 2011 pubblicò online fotografie delle ferite provocate dal marito. Dopo aver denunciato le violenze, venne consigliato a Kim Lee di riconciliarsi con il marito, ma la donna si oppose e portò Li in tribunale, dando inizio a un grande dibattito pubblico sul tema della violenza domestica. Il tribunale concesse a Kim Lee la piena custodia delle figlie, ordinando a Li Yang di pagare il mantenimento e un risarcimento per gli abusi. Inoltre, venne imposto all'uomo un ordine restrittivo di tre mesi, uno strumento giudiziario raramente usato nel diritto di famiglia cinese. Il caso, quindi, rappresentò un importante risultato contro la violenza domestica e la protezione delle vittime³¹⁵.

Un altro caso famoso e controverso di violenza domestica dello scorso decennio coinvolse Li Yan e il marito Tan Yong. Dopo essersi sposati nel 2009, Tan iniziò fin da subito a maltrattare la moglie, chiudendola in casa senza cibo e acqua, lasciandola chiusa fuori in balcone in inverno, bruciandola con sigarette e trascinandola giù per le scale. La polizia locale non intervenne poiché riteneva il caso una questione privata e familiare, ma solo un anno dopo, in seguito a un attacco particolarmente violento in cui Tan minacciò la moglie con un fucile, Lin riuscì a prendere l'arma e lo uccise, smembrando successivamente il corpo per disfarsene. Lin venne accusata di omicidio intenzionale e condannata alla pena di morte, confermata inizialmente dal Tribunale di base ma in seguito rifiutata dall'Alta Corte del Sichuan, la quale riconobbe il contesto di violenza domestica e la condannò all'ergastolo. Il caso portò alla luce le lacune del sistema giudiziario cinese, quali le difficoltà dei tribunali locali nel riconoscere e trattare il fenomeno della violenza domestica, la scarsa considerazione delle prove riportate da amici e parenti e il mancato intervento delle forze dell'ordine. Il caso di Lin riflette pienamente la complessità

³¹⁴ China Development Brief, *A Chronicle of the Struggle Against Domestic Violence in China (1990-2017)*, 27 marzo 2018.

³¹⁵ Palmer Michael, *"Domestic Violence and Mediation in Contemporary China"*, p.289.

della lotta alla violenza domestica in Cina e della tensione tra la legislazione, le interpretazioni giudiziarie e le tradizioni, mostrando la necessità di riforme per garantire la protezione delle vittime³¹⁶.

Nel 2015, con l'*Opinione sulla gestione dei casi penali di violenza domestica secondo la legge*, emanata in congiunta dalla Corte Suprema del Popolo, la Procura Suprema del Popolo, il Ministero della Pubblica Sicurezza e il Ministero della Giustizia, è stata affrontata la mancanza di efficacia pratica delle agenzie locali di applicare la legge nei casi di violenza domestica. In particolare, l'*Opinione* aveva come obiettivo il miglioramento dell'identificazione dei reati commessi e il superamento della riluttanza da parte delle agenzie di applicare la legge. Essa stabiliva che le autorità dovessero trattare i casi di violenza domestica con serietà, evitando di considerarla come un "affare familiare". Inoltre, è stato richiesto loro di tutelare la riservatezza delle vittime, garantire protezione ai soggetti vulnerabili come minori, anziani e persone con disabilità, gestire i casi rapidamente, conservare le prove e fornire assistenza legale alle vittime. L'*Opinione* ha ampliato la definizione di violenza domestica includendo diversi comportamenti prima considerati come "naturali", quali privare la vittima di cibo o della libertà, di esporla al freddo, così da eliminare le scuse usate dalla polizia per non intervenire. Inoltre, il documento ha fornito linee guida su come trattare i casi in cui le vittime reagiscono con violenza ai loro abusatori, riconoscendo tali situazioni come 正当防卫(*zhengdang fangwei*), ovvero "difesa giustificabile". Persino nei casi in cui l'abusatore muore, il documento suggerisce che tali episodi possano essere classificati come reati minori e che vengano applicate pene più miti. Tuttavia, nell'*Opinione* la mediazione continua a occupare un ruolo centrale; infatti, l'articolo 3 prevede che la questione possa essere risolta mediante accordo, 和解(*hejie*), o mediazione, 调解(*tiaojie*). In un contesto sociale e culturale in cui accordo e mediazione sono percepiti come strumenti utili per garantire stabilità sociale, ridurre le tensioni tra le parti e promuovere la rieducazione dell'abusatore, non è irrealistico ritenere che, nella pratica, queste forme di risoluzione possano diventare una condizione in qualche modo imposta³¹⁷.

Come precedentemente accennato, per oltre un decennio vennero avanzate proposte per adottare un vero e proprio codice contro la violenza domestica, ma solo nel 2010 venne elaborato da un gruppo di esperti un progetto di legge particolarmente dettagliato e dopo un lento percorso di approvazione venne adottato nel 2015. La *Legge contro la violenza domestica* vieta la violenza familiare, comprendendo sia comportamenti fisici e psicologici sia altri tipi di violenze come percosse, mutilazioni e restrizioni della libertà personale. Alla creazione della legislazione parteciparono anche enti internazionali come UN Women, UNICEF, UNFPA, ILO, OMS, UNESCO e UNDP³¹⁸, i quali, collaborando con il governo cinese, si sono concentrati sull'inclusione di misure di prevenzione della violenza domestica, di

³¹⁶ *Ivi*, pp. 290-293.

³¹⁷ *Ivi*, pp. 301-303.

³¹⁸ UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia); UNFPA (Fondo Nazioni Unite per la Popolazione); ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro); OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità); UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura); UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo).

protezione e assistenza alle vittime, di punizione e riabilitazione degli autori di violenza³¹⁹.

La *Legge* offriva un'ampia caratterizzazione della violenza domestica, includendo pratiche illegali quali aborti forzati, abbandono e maltrattamenti. Il progetto proponeva la creazione di Commissioni regionali speciali contro la Violenza Domestica, ovvero 反家庭暴力委员会 (*Fan JiaTing Baoli WeiyuanHui*), con il compito di coordinare efficacemente la preventiva risposta alla violenza domestica, supervisionare la coerenza delle leggi e dei regolamenti antiviolenza e di protezione delle vittime, e rafforzare la consapevolezza pubblica sulla violenza domestica. La *Legge*, inoltre, incoraggiava l'istituzione di punti locali di denuncia e segnalazione, la creazione di rifugi sicuri e la collaborazione con medici e avvocati per offrire assistenza sanitaria e legale. Per rafforzare la consapevolezza pubblica e promuovere un senso di responsabilità collettiva nei confronti della violenza domestica, una serie di enti governativi e organizzazioni sociali hanno ricevuto il compito specifico di occuparsi della prevenzione della violenza domestica. Il fenomeno della violenza domestica, infatti, è stato riconosciuto come una *"responsabilità comune dell'intera società"*, pertanto ogni individuo ha il dovere di denunciare e fermare tali comportamenti³²⁰.

Nonostante l'emanazione di diverse leggi e opinioni contro la violenza domestica, nella società cinese permane una preferenza per la mediazione o la conciliazione piuttosto che alla punizione. Gli ufficiali locali continuano a considerare la riconciliazione come miglior esito, evitando quindi di *"rompere la famiglia"*. Inoltre, all'interno dell'Assemblea Nazionale del Popolo permane una riluttanza ad accettare che in Cina vi sia un reale bisogno di una legge indipendente sulla violenza domestica. Tale atteggiamento continua a limitare l'influenza di coloro che invece sostengono la necessità di rafforzare e ampliare le normative attuali³²¹.

Quando la *Legge contro la violenza domestica*, (反家庭暴力法 *Fan Jiating Baoli Fa*) entrò in vigore, essa non prevedeva i Comitati locali contro la violenza domestica come era stato precedentemente proposto; inoltre, la *Legge* mostrava chiaramente una minore precisione rispetto al progetto iniziale proposto dagli esperti. Infatti, nel documento venne usato il termine violenza familiare, suggerendo una visione più ristretta degli abusi. Essa include tra i suoi obiettivi principali la *"promozione dell'armonia familiare e della stabilità sociale"*, 促进家庭和谐, 社会稳定 (*cujin jiating hexie, shehui wending*) e il rafforzamento della *"virtù familiare"*, 家庭美德 (*jiating meide*), nonché richiede che ci sia una denuncia specifica da parte della vittima perché si possa intervenire. La *Legge*, inoltre, non affronta esplicitamente le problematiche relative agli ex partner e ai coniugi divorziati, né questioni come la violenza sessuale ed economica³²².

³¹⁹ UNICEF, *Family Violence Law takes a historical step forward for children's and women's protection*, 4 marzo 2016, in <https://www.unicef.org/china/en/press-releases/family-violence-law-takes-historical-step-forward-childrens-and-womens-protection>.

³²⁰ Palmer Michael, *"Domestic Violence and Mediation in Contemporary China"*, pp.303-305.

³²¹ *Ivi*, pp.308-309.

³²² *Ivi*, p.310.

Sebbene la *Legge* riconoscesse che le disuguaglianze di potere tra i generi costituissero la base della violenza domestica, la norma non include esplicitamente l'uguaglianza di genere come materia di educazione pubblica e non affronta direttamente il problema degli squilibri di potere tra le parti, né la necessità di maggiore consapevolezza sull'uguaglianza di genere all'interno della famiglia stessa. Tra le diverse revisioni che hanno modificato la *Legge*, la più importante è stata quella che ha introdotto la dichiarazione che: “*lo Stato proibisce qualsiasi forma di violenza domestica*”, 国家禁止任何形式家庭暴力 (*guojia jinzhi renhe xingshi de jiating baoli*). Inoltre, grazie alla pressione pubblica, è stato successivamente incluso l'abuso psicologico come forma di violenza domestica, estendendola anche alle persone non familiari conviventi³²³.

Tra gli articoli più importanti della *Legge* del 2015 vi sono:

Articolo 2: “*Ai fini della presente legge, per violenza domestica si intendono le violenze fisiche, psicologiche o di altro tipo perpetrate tra membri della famiglia mediante percosse, costrizione, mutilazioni, restrizioni della libertà fisica, nonché ripetute ingiurie o intimidazioni verbali.*”

Articolo 3: “*I membri della famiglia devono aiutarsi a vicenda, amarsi e vivere in armonia, adempiendo ai propri doveri familiari. La lotta alla violenza domestica è responsabilità congiunta dello Stato, della società e di ogni famiglia. Lo Stato proibisce qualsiasi forma di violenza domestica.*”

Articolo 5: “*Gli sforzi per contrastare la violenza domestica seguono i principi della prevenzione come priorità assoluta e della combinazione di educazione, correzione e punizione. Gli sforzi per contrastare la violenza domestica devono rispettare i veri desideri*

delle vittime e proteggere la privacy delle parti.”

Articolo 10: “*Le organizzazioni di mediazione popolare devono mediare le controversie familiari in conformità con la legge, al fine di prevenire e ridurre l'incidenza della violenza domestica.*”

Articolo 15: “*Dopo aver ricevuto una segnalazione di violenza domestica, gli organi di pubblica sicurezza devono inviare tempestivamente la polizia, fermare la violenza domestica e seguire le disposizioni pertinenti nell'indagare e raccogliere prove, assistere le vittime nel ricevere cure mediche e valutare le lesioni.*”

Articolo 23: “*Qualora le parti richiedano ai tribunali popolari un ordine di protezione della sicurezza personale perché hanno subito violenza domestica o sono esposte a una minaccia concreta di violenza domestica, i tribunali popolari devono accoglierlo.*”

Articolo 34: “*Qualora la violazione di un ordine di protezione della sicurezza personale da parte del soggetto richiedente costituisca un reato, si persegue la responsabilità penale in conformità con la legge; qualora non costituisca un reato, i tribunali popolari infliggono un richiamo e possono, in base alla gravità, infliggere una multa fino a 1000 yuan e una detenzione fino a 15 giorni*”³²⁴.

Dall'inizio delle riforme economiche degli anni Ottanta, la Cina ha affrontato trasformazioni economiche e sociali profonde, che hanno modificato molti aspetti della vita del popolo cinese. Tuttavia, il Paese continua a mantenere e proteggere i suoi valori patriarcali ormai radicati in ogni ambito della vita sociale e culturale. Lo sviluppo del mercato nel periodo post-maoista e il controllo del Partito Comunista su ogni aspetto della società hanno interferito nella formazione di un autentico movimento

³²³ Ivi, p.311.

³²⁴ China Law Translate, *Domestic Violence Law 2015*, 27 dicembre 2015, <https://www.chinalawtranslate.com/en/Domestic-Violence-Law-2015/#gsc.tab=0>.

femminista, favorendo così la persistenza della superiorità maschile e legittimando forme di dominio patriarcale all'interno della famiglia e della società. Sebbene il socialismo avesse promesso di abolire la subordinazione femminile, solo negli ultimi due decenni, grazie anche alla pressione della comunità internazionale, il governo e le autorità cinesi hanno iniziato ad affrontare realmente il fenomeno della violenza domestica in tutte le sue forme. Nell'attuale società cinese, le pratiche e la mentalità rimangono arretrate rispetto agli sviluppi legislativi, soprattutto nelle aree rurali del Paese. Il caso di Li Yan ha dimostrato come, nonostante l'adozione da parte della Corte Suprema del Popolo di linee guida più avanzate e sensibili alla questione di genere, a livello locale i tribunali continuano a operare secondo pratiche conservatrici. La stessa *Legge contro la violenza domestica* del 2015 continua a privilegiare la mediazione e le sanzioni amministrative, senza affrontare adeguatamente la dimensione strutturale e criminale del fenomeno. La *Legge*, quindi, pur rappresentando un grande passo avanti per la società cinese, continua a necessitare di profonde riforme e approfondimenti³²⁵.

La sua stessa applicazione continua a creare problematiche. Ad esempio, un caso emblematico degli ultimi anni è stato quello di Sherrie Dai, cittadina canadese, la quale vinse la causa di divorzio per violenza domestica contro il marito, ma perse l'affidamento dei figli. La donna si è chiesta come fosse possibile che un uomo riconosciuto come autore di violenza, quindi di reato, potesse ottenere l'affidamento dei figli. I tribunali, infatti, si schierarono dalla parte dell'ex marito, dichiarando che dovessero tener conto del "*superiore interesse dei minori*". Tuttavia, non esistono indicazioni chiare su come e se la violenza domestica debba incidere sulla decisione del tribunale e manca un'effettiva responsabilizzazione nei confronti dei genitori che sottraggono i figli al partner o ne negano il diritto di visita. Sherrie, non potendo più vedere i propri figli, ha creato, con altre madri, una campagna dal nome "*nastro viola*", volta a lottare per riottenere l'affidamento dei figli. Oltre all'aspetto fallace relativo all'affidamento nei casi di violenza, l'organizzazione per i diritti delle donne *Equality* ha pubblicato un rapporto di monitoraggio sull'attuazione della legge, mostrando un'altra grave lacuna, ovvero la mancanza di sostegno per le vittime. Secondo il rapporto, infatti, nel 2016 solamente 149 persone sono state accolte nei 2.000 rifugi per le vittime di violenza domestica, dimostrando quindi che le strutture continuano a essere gravemente inadeguate, i requisiti per entrarci sono troppo rigidi e i servizi forniti non sono sufficienti. Inoltre, è molto difficile per le ONG ricevere fondi, poiché in Cina le organizzazioni non governative incontrano continuamente problemi di diverso tipo. Un altro esempio lo è stata la città di Jinan, nella quale dei 142 casi di richiesta di divorzio per motivazioni legate alla violenza domestica, solo 14 sono stati approvati. In tutti gli altri casi, poiché gli imputati non ammettevano di aver compiuto violenze, i tribunali e i giudici non ritenevano che le prove fossero sufficienti³²⁶.

Nel 2011 la *All-China Women's Federation* (ACWF) ha pubblicato un rapporto nel quale è stato rivelato

³²⁵ Palmer Michael, "*Domestic Violence and Mediation in Contemporary China*", pp.313-314.

³²⁶ Lu Pin, *Two Years On: Is China's Domestic Violence Law Working?*, Amnesty International, 7 marzo 2018, in <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/03/is-china-domestic-violence-law-working/>.

che circa il 24,7% delle donne sposate avevano sperimentato forme di violenza domestica. Tra il 2014 e il 2016, i tribunali hanno esaminato circa 94 mila cause di divorzio che coinvolgevano violenza domestica, tra questi solamente 38 riguardavano vittime di sesso maschile. Tuttavia, tra quelle 94 mila cause, unicamente 3,741 sono state riconosciute come effettivamente implicanti violenza domestica; infatti, il tasso di riconoscimento è pari appena al 3,86%³²⁷.

Se nella definizione occidentale di violenza domestica sono inclusi sia la violenza all'interno della famiglia sia gli atti commessi da soggetti non legati da vincoli familiari come partner conviventi o intimi, in Cina il concetto di violenza domestica, ovvero 家庭暴力(jiating baoli), venne introdotto solo nel 1995 nel rapporto governativo “*Programma per lo sviluppo delle donne cinesi*”. Tuttavia, dal 1995 in poi il concetto si è evoluto riflettendo le trasformazioni ideologiche e i cambiamenti della società cinese, nonché di quella internazionale. Nella *Legge sul Matrimonio del 2001*, la violenza domestica veniva ancora definita in modo vago come violenza commessa all'interno della famiglia³²⁸.

Negli ultimi quattro decenni, la Cina ha attraversato un processo di modernizzazione e rapido sviluppo che ha provocato profondi cambiamenti nella stabilità familiare. Infatti, secondo il censimento nazionale del 2010, la dimensione media della famiglia cinese è diminuita, passando da 4,41 persone nel 1982 a 3,1 nel 2010. Tuttavia, in Cina gli approcci più moderni convivono con credenze tradizionali in modo quasi paradossale. Da un lato, il pensiero patriarcale confuciano rimane permeato nella società cinese, con aspetti come la superiorità maschile e l'inferiorità femminile ancora incorporate in numerosi aspetti della vita sociale. La promozione dell'armonia familiare rappresenta una forte credenza tradizionale, nonché la priorità dell'unità familiare rispetto alla separazione, attribuendo grande importanza all'obbligo delle donne di tollerare gli abusi. Infatti, il principio di tolleranza rappresenta un ulteriore ostacolo alla denuncia della violenza domestica, il quale viene usato come strumento per mantenere in equilibrio le disuguaglianze tra uomini e donne. Questo conflitto tra credenze tradizionali e la crescente consapevolezza dell'uguaglianza di genere ha creato una maggiore instabilità familiare, portando a un aumento della violenza domestica³²⁹.

I dati provenienti dalla procura nel novembre 2024 mostrano che le percosse e l'omicidio rappresentano circa l'80% delle violenze domestiche. Sebbene le statistiche mostrino una diminuzione dei casi di violenza domestica negli ultimi anni, rimangono notevoli difficoltà nella raccolta dei dati e delle prove anche a causa della tendenza dei tribunali a liquidare velocemente i casi di violenza domestica come “controversie familiari”. Come precedentemente dichiarato, la *Legge* riconosce la violenza psicologica come una forma di violenza; infatti, in un caso recente un uomo ha ricevuto un ordine restrittivo e una multa per aver minacciato a lungo la moglie con un coltello. Inoltre, la *Legge* sancisce il diritto delle

³²⁷ Zhang H., Zhao R., “*Empirical Research on Domestic Violence in Contemporary China: Continuity and Advances*”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol.62, n.16, 2018, p.4880, in <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30239242/>.

³²⁸ Ibid.

³²⁹ Ivi, pp.4881-4882.

vittime a ottenere il risarcimento dei danni, tanto che in un caso di divorzio causato da violenza domestica, la moglie, che lavorava come casalinga, è stata risarcita di circa 100.000 yuan (circa 12.000 euro) per il suo lavoro domestico e di altri 50.000 yuan (circa 6.000 euro) per danni. Nonostante questi casi gestiti dalla Corte Suprema rappresentino un progresso nella lotta alla violenza domestica, rimangono diverse problematiche, come ad esempio il rigetto delle domande di divorzio. L'avvocata cinese Zhang Ying afferma che: *"Nella pratica giudiziaria non è raro osservare una netta discrepanza tra le decisioni dei tribunali di grado inferiore e le disposizioni di legge. Solo promuovendo costantemente il richiamo ai casi tipici della Corte Suprema e al relativo ragionamento giuridico nella prassi giudiziaria sarà possibile far avanzare realmente gli sforzi contro la violenza domestica nella società e nel sistema giudiziario"*³³⁰.

La Corte Suprema cinese ha emesso sempre più ordini di protezione negli ultimi anni, passando da un numero di 687 ordini annuali nel 2016 a 9227 nel 2021, tuttavia, continuano a non essere sufficienti rispetto alla necessità delle vittime. La stessa pandemia di Covid-19 ha rappresentato una nuova sfida per la lotta alla violenza domestica, poiché diversi servizi vennero interrotti. Tuttavia, la Cina ha introdotto nuove misure per supportare le vittime durante la pandemia, tra cui: il monitoraggio dello stato psicologico e fisico in ogni famiglia tramite visite a domicilio; la pubblicazione da parte delle federazioni femminili di manuali e linee guida per fornire maggiori informazioni su come rispondere ai casi di violenza, la prevenzione e la protezione delle vittime; la concessione di green pass per le vittime di violenza domestica per permettere loro di usufruire dei servizi di assistenza come assistenza legale e rifugi; la creazione di tribunali virtuali per facilitare la consulenza legale, le registrazioni dei casi, l'invio dei documenti e dei pagamenti. Inoltre, le federazioni femminili hanno organizzato diverse attività per sensibilizzare sul fenomeno della violenza domestica, diffondendo brevi cartoni e video sul tema. Nei luoghi dove la maggior parte delle persone non ha accesso a internet, come nelle zone rurali, i mezzi tradizionali hanno il compito di sensibilizzare e diffondere informazioni. Ad esempio, nella provincia dell'Hubei, vennero diffusi giornali e trasmesse pubblicità sulla legge antiviolenza. Come già precedentemente dichiarato, sebbene siano stati compiuti importanti progressi nel proteggere le vittime e nel combattere il fenomeno della violenza domestica, rimangono numerose sfide da affrontare. Il governo cinese dovrà continuare a intensificare gli sforzi per promuovere ulteriormente la parità di genere, aumentare gli investimenti per i servizi di assistenza, migliorare l'attuazione delle leggi antiviolenza, ma soprattutto cambiare la mentalità tradizionale volta a giustificare e sminuire il fenomeno della violenza domestica³³¹.

³³⁰ Fan Yiying, *China Establishes New Legal Precedents on Domestic Violence*, Sixth Tone, 24 novembre 2025, in <https://www.sixthtone.com/news/1017881>, consultato il 10/12/2025.

³³¹ Human Rights Center of the Renmin University of China, *Report on China's Implementation of the CEDAW*, pp.2-5, in https://www.csosw.org/wp-content/uploads/2023/04/INT_CEDAW_CSS_CHN_52301_E.pdf.

3.3 Violenza domestica in Corea del Sud: casi, normativa nazionale e ostacoli culturali

Nella società coreana, fortemente segnata dall'influenza della cultura confuciana patriarcale, la violenza domestica o quella commessa da parte del partner intimo costituivano strumenti di mantenimento dell'ordine familiare. Infatti, la cultura confuciana attribuiva un'assoluta autorità al capo famiglia maschio, rendendo inaccettabile qualsiasi forma di resistenza delle mogli, poiché il fine primario era la preservazione dell'armonia familiare. In questo quadro, la violenza domestica veniva concepita come una questione privata. Nel 1997 venne condotta la prima indagine nazionale sulla violenza domestica, la quale mostrò che il tasso annuo di violenza contro le donne era pari al 27,9%, un dato superiore a quello registrato in altri Paesi in via di sviluppo. Solo in seguito a questa indagine, si incominciò a considerare la violenza domestica come una delle questioni più urgenti da affrontare, così che l'anno successivo, nel 1998, vennero adottate le prime due leggi contro la violenza domestica: la *Legge speciale sulla punizione della violenza domestica* e la *Legge sulla prevenzione della violenza domestica e sulla protezione delle vittime*. La prima legge venne promulgata al fine di garantire una maggiore tutela alle vittime, mentre la seconda mirava a promuoverne l'autonomia. Tramite la *Legge sulla prevenzione e protezione* vennero istituiti centri di consulenza per la violenza domestica, con l'obiettivo di fornire servizi di consulenza e accoglienza delle vittime. I centri hanno anche il compito di fornire percorsi di consulenza e terapia agli autori di violenza, al fine di evitare che possano compiere nuovamente dei reati. La creazione di questi centri ha rappresentato l'impegno congiunto tra il settore pubblico e privato nella lotta alla violenza domestica³³².

Da sempre, la violenza domestica in Corea del Sud era considerata una questione privata. Tuttavia, un'indagine degli anni Novanta rivelò che il 43% delle donne fosse stata vittima di violenza da parte del marito e questo contribuì a trasformare la percezione sociale del fenomeno, mostrando la sua elevata diffusione e gravità. Di conseguenza, il movimento femminista iniziò a costruire strutture di supporto per le vittime, quali rifugi assistenziali e linee telefoniche di consulenza specializzate. Inoltre, le organizzazioni femminili riuscirono a trasformare in modo definitivo la questione della violenza domestica in una questione politica. Nel 1996 il Comitato Nazionale per il Movimento popolare presentò una petizione per creare una legge di prevenzione alla violenza domestica. Le organizzazioni continuarono a fare pressione sul Parlamento tramite petizioni, manifestazioni e invio di documenti alle commissioni legislative. Durante gli incontri tra gruppi femminili e parlamentari emersero alcune questioni problematiche, come ad esempio le richieste delle femministe di riconoscere come forma di violenza le "perquisizioni corporali" che le mogli subiscono dai mariti gelosi o che i casi di denuncia dovessero venire gestiti in meno di tre mesi dalla denuncia della vittima per garantirne la sicurezza. Tali

³³² Kim J. Y., Oh S., Seok I.N., *Prevalence and Trends in Domestic Violence in South Korea: Findings From National Surveys*, Journal of Interpersonal Violence, Sage Journals, vol.31, n.8, 8 maggio 2016, pp.1555-1557, in <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0886260514567960>.

richieste vennero approvate in seguito a lunghe trattazioni grazie all'intensa attività di lobbying svolta dalle attiviste nei confronti dei parlamentari uomini conservatori. Nel 1997 vennero quindi approvate la *Legge speciale sulla punizione dei reati di violenza domestica* e la *Legge sulla prevenzione della violenza domestica e la protezione delle vittime*. Il movimento per la creazione di tali leggi presentò tre caratteristiche principali. La prima fu che circa il 90% delle richieste avanzate dalle femministe venne incluse nella normativa grazie a una strategia di negoziazione perseverante. In secondo luogo, per opporsi alle visioni conservatrici che accusavano le femministe di voler distruggere la struttura familiare, il movimento sottolineò invece che l'obiettivo fosse quello di sostituire la famiglia egualitaria a quella patriarcale³³³. Le attiviste sudcoreane riuscirono anche a usare strategicamente il nazionalismo per legittimare le rivendicazioni dei diritti delle donne. Infatti, in questo contesto di attivismo contro la domestica degli anni Novanta, le femministe fecero leva sul sentimento nazionalista del partito conservatore, evidenziando come numerosi Paesi, sia occidentali che asiatici, avessero già leggi contro la violenza familiare. Così facendo, le attiviste riuscirono a fare pressione sui legislatori per spingerli ad adottare una legislazione analoga, permettendo così alla Corea del Sud di presentarsi come una nazione moderna³³⁴. Infine, il movimento riuscì a ottenere un ampio consenso sociale, coinvolgendo non solo donne ma anche uomini³³⁵.

L'attivismo femminile in Corea del Sud risale al periodo coloniale, durante il quale donne istruite sudcoreane iniziarono a lottare per l'indipendenza del Paese e per i diritti delle donne. Tale movimento femminista continuò a svilupparsi negli anni Settanta, sostenendo temi come i diritti dei lavoratori, la democratizzazione, la pace e la riunificazione con la Corea del Nord. In questo modo, il femminismo sudcoreano si legò a lotte non solo contro il patriarcato, ma anche contro l'imperialismo, il capitalismo e il militarismo. Nel 1983 venne fondata la *Korean Women's Hotline*, un movimento femminista per la promozione dell'uguaglianza di genere in diversi ambiti, quali la famiglia, il lavoro e la società civile. L'organizzazione lottò attivamente per far includere la violenza domestica nell'agenda politica al fine di opporsi al dominio patriarcale in famiglia. Infatti, la KWH contribuì alla creazione sia della *Special Act for the Punishment of the Crime of Domestic Violence* sia della *Prevention of Domestic Violence and Victim Protection Act* del 1997. Tuttavia, le attiviste vennero escluse sia dall'applicazione che dall'interpretazione delle leggi, nonché private dei finanziamenti governativi per sostenere i loro progetti futuri e per sostenere le vittime di violenza domestica. Senza il loro coinvolgimento, alcuni aspetti della legislazione vennero modificati, e una volta entrata in vigore la *Legge* includeva disposizioni che

³³³ Yoon Ihwa, 성폭력에 대한 여성운동의 대응과 향후과제 - 성폭력특별법과 가정폭력방지법의 제·개정과정을 중심으로 (*Measures and Future Challenges of the Korean Women's Movement against Female Violence: Focused on Process of Change to Special Laws on Sexual Violence and Domestic Violence Prevention Laws*), Daegu Metropolitan Council Law & Policy-making Dept, vol.15, n.4, 2014, pp.263-264, in <http://doi.org/10.14363/kaps.2014.15.4.253>.

³³⁴ Min S.H., Rakowski C.A., *Challenges and Opportunities for a Human Rights Frame in South Korea: Context and Strategizing in the Anti-Domestic Violence Movement*, Violence Against Women, Sage Journals, vol.2, n.5, 5 maggio 2014, p.593, in <https://doi.org/10.1177/1077801214536287>.

³³⁵ Yoon Ihwa, 성폭력에 대한 여성운동의 대응과 향후과제 - 성폭력특별법과 가정폭력방지법의 제·개정과정을 중심으로, cit., p.264.

incoraggiavano le vittime a “perdonare e dimenticare” le violenze subite, nonché disposizioni che giustificavano le aggressioni dei mariti come dimostrazione della loro autorità³³⁶. La KWH contribuì anche nella creazione di programmi di insegnamento e prevenzione delle violenze domestiche nelle scuole³³⁷.

Un'altra organizzazione importante fu la *Korea Women's Associations United*, fondata nel 1987, la quale comprese fin dall'inizio l'importanza della CEDAW e iniziò a promuoverla, discutendo con anche altre organizzazioni femminili i contenuti da includere negli *shadow reports* da inviare al Comitato. Tale attenzione da parte delle ONG portò il governo sudcoreano a organizzare nel 1998 una riunione con le rappresentanti delle organizzazioni femminili, le quali nello stesso anno inviarono il primo *shadow report* durante la diciannovesima sessione della CEDAW. Infatti, prima di questo incontro, le ONG non venivano incluse nella stesura dei rapporti governativi da inviare periodicamente alla CEDAW³³⁸.

Come affermato precedentemente, anche in Corea del Sud la violenza domestica è stata considerata per decenni come una questione privata e fondata su credenze patriarcali che attribuiscono agli uomini il diritto di esercitare potere e controllo sulla famiglia, in particolare sulle proprie mogli. Tali tradizioni normalizzano la violenza di genere, giustificando gli autori di violenza e colpevolizzando le vittime. Inoltre, la cultura coreana, come quella cinese, si fonda sul principio di “*famiglia armoniosa*” e di “*pro-famiglia*”, spingendo quindi le donne a rimanere in relazioni violente per il bene dell'unità familiare³³⁹.

Nonostante la Corea del Sud sia stata un punto di riferimento in Asia nell'adozione di leggi per contrastare la violenza domestica, gli alti tassi di crimini in ambito familiare dimostrano la necessità di urgenti riforme. Grazie ai movimenti delle donne negli anni Novanta, il Paese ha riconosciuto i reati di violenza domestica separatamente dalle comuni aggressioni e dispone di una delle politiche più progressiste nel continente asiatico in materia di diritto familiare. Infatti, come precedentemente riportato, nel 1998 vennero adottate due leggi: la *Legge sui casi speciali concernenti la punizione dei reati di violenza domestica* (o *Punishment Act*) e la *Legge sulla prevenzione della violenza domestica e sulla protezione delle vittime* (o *Protect Act*). Nel 2006, l'educazione alla prevenzione della violenza domestica venne introdotta nelle scuole primarie, secondarie e superiori; nel 2014 la formazione è stata estesa anche ai funzionari delle istituzioni pubbliche. Tuttavia, un rapporto governativo del 2021 rivelò che una donna su tre è stata vittima di violenza domestica e nonostante le denunce, le donne continuano a subire violenze a causa della mancanza di ordini restrittivi efficaci e misure di protezione³⁴⁰. La *Legge sulla punizione dei reati di violenza domestica* stabilisce che nella definizione di violenza domestica

³³⁶ Min S.H., Rakowski C.A., *Challenges and Opportunities for a Human Rights Frame in South Korea*, cit., pp.586-588.

³³⁷ Ivi, p.592.

³³⁸ Cho Youngsook, *South Korea, The First CEDAW Impact Study*, pp.189-191.

³³⁹ Ma Kyung-hee, *Re-evaluating perceptions of domestic violence*, The Korea Times, 21 marzo 2023, in <https://www.koreatimes.co.kr/opinion/20230321/re-evaluating-perceptions-of-domestic-violence>, consultato il 02/12/2025.

³⁴⁰ Fighting domestic violence South Korea, in <https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/fighting-domestic-violence/asia/south-korea/topics/1legal-provisions>.

sono inclusi anche casi di: abuso psicologico (incluse intimidazioni, diffamazioni, coercizione e maltrattamenti); violenza fisica (incluse lesioni personali e sequestro); violenza sessuale (inclusi lo stupro e le molestie); e la violenza economica. Ogni tipo di violenza comporta pene e/o sanzioni diverse, tenendo conto di numerose circostanze, quali l'età, il rapporto tra autore e vittima, il movente e la condotta successiva al reato³⁴¹.

La *Punishment Act* presenta diverse problematiche, nell'articolo 1 infatti si stabilisce che l'obiettivo della legge è il ripristino della pace e della stabilità familiare, focalizzandosi quindi sulla conservazione dell'armonia, a scapito del benessere delle vittime³⁴². Nel testo si legge che:

*” Articolo 1 (Scopo) : Lo scopo della presente legge è quello di contribuire al ripristino della pace e della stabilità di una famiglia distrutta dai reati di violenza domestica, mantenere un ambiente familiare sano e proteggere i diritti umani delle vittime e dei loro familiari, prevedendo disposizioni speciali sulle procedure per la punizione dei reati di violenza domestica ed emettendo ordini di protezione per cambiare l'ambiente in cui vivono le persone che hanno commesso violenza domestica e correggere la loro personalità e i loro comportamenti.”*³⁴³.

La riconciliazione familiare, quindi, sembra essere il principale fine della *Legge*, rischiando di influenzare le vittime a comprendere le motivazioni degli autori di violenze, legittimando la violenza stessa. Un secondo aspetto negativo è che la *Legge* si applica unicamente a relazioni matrimoniali ed eterosessuali, trascurando molte vittime che non rientrano in questi parametri. Infatti, la violenza domestica si verifica in molti casi al di fuori del matrimonio, come dimostrano i numerosi casi di violenza da parte di fidanzati e partner intimi. Invece che aggiornare la *Legge*, alcuni membri dell'Assemblea Nazionale hanno proposto di adottarne una nuova sulla violenza nelle relazioni sentimentali, la quale però non è stata approvata. La mancanza di riconoscimento delle tipologie di relazioni diverse da quelle tradizionali costituisce una mancata rappresentazione dell'attuale società coreana³⁴⁴.

All'articolo 2 si legge:

”1. Il termine “violenza domestica” indica azioni che causano danni fisici o psicologici o danni alla proprietà dei membri della famiglia;

1. Il termine “membro della famiglia” indica una delle seguenti persone:

(a) Il coniuge (comprese le persone che vivono in un'unione di fatto; di seguito si applica lo stesso principio) o l'ex coniuge;

(b) un ascendente o discendente in linea diretta attuale o precedente di sé stesso o del proprio coniuge (comprese le persone che vivono in una relazione di fatto di tipo genitore-figlio per adozione; lo stesso

³⁴¹ *Ibid.*

³⁴² Bae S., Cho H.E., *The fault lines in Korea's domestic violence laws*, Asialink, 22 maggio 2024, in <https://asialink.unimelb.edu.au/diplomacy/article/fault-lines-korea-domestic-violence-laws/>, consultato il 12/12/2025.

³⁴³ ACT ON SPECIAL CASES CONCERNING THE PUNISHMENT OF CRIMES OF DOMESTIC VIOLENCE, Law Viewer, in https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=61675&type=part&key=9.

³⁴⁴ Bae S., Cho H.E., *The fault lines in Korea's domestic violence laws*, 22 maggio 2024.

vale anche in seguito);

(c) Una persona che ha o ha avuto una relazione tra patrigno/matrigna e figliastro/figliastra o una relazione tra la moglie legittima del padre e il figlio della concubina;

(d) Un parente che vive insieme;
[...]

1. Il termine “autore di violenza domestica” indica una persona che commette violenza domestica criminale e un complice che è un suo familiare;”³⁴⁵.

Un terzo aspetto negativo della normativa ha a che fare con l’azione penale, ovvero la possibilità dei giudici di sostituire quest’ultima con la consulenza, trascurando la sicurezza e la protezione della vittima. Durante la consulenza, è molto frequente che gli autori di violenza minimizzino le loro azioni e che cerchino di vendicarsi delle vittime, le quali, secondo i dati, oltre il 90% non chiede aiuto per mancanza di un’adeguata protezione. Inoltre, la *Legge* stabilisce che la polizia e i pubblici ministeri devono rispettare l’opinione della vittima nella gestione dei casi di violenza domestica. Pertanto, se la vittima dovesse decidere di non procedere penalmente o di ritirare la denuncia, l’azione penale non potrebbe continuare. Tuttavia, è importante tener conto che in molti casi le vittime subiscono pressioni e provano sensi di colpa nel ricorrere all’azione penale. Inoltre, tra le forme di violenza domestica vi è anche quella economica e intraprendere una causa in tribunale potrebbe provocare gravi difficoltà economiche per la vittima stessa. Anche la polizia non può intervenire se non sotto richiesta della vittima. Pertanto, il rispetto della volontà della vittima si traduce spesso in una giustificazione per l’inazione³⁴⁶.

Nell’articolo 9 si legge:

” Articolo 9 (Trattamento dei casi di protezione domestica)

(1) Qualora un pubblico ministero ritenga opportuno emettere un ordine di protezione contro la violenza domestica ai sensi della presente legge, tenendo conto della natura, dei motivi e delle conseguenze del caso, della personalità e del comportamento dell'autore della violenza domestica e di altri fattori, il pubblico ministero può trattare tale reato come un caso di protezione domestica. In tali casi, il pubblico ministero deve rispettare le opinioni delle vittime.

[...]

Articolo 9-2 (Sospensione dell'incriminazione a condizione di consulenza)

Il pubblico ministero può sospendere l'incriminazione di un autore di violenza domestica a condizione di consulenza, qualora ritenga necessario correggere la personalità e il comportamento dell'autore dopo aver indagato su un caso di violenza domestica.”³⁴⁷.

³⁴⁵ ACT ON SPECIAL CASES CONCERNING THE PUNISHMENT OF CRIMES OF DOMESTIC VIOLENCE, Law Viewer.

³⁴⁶ Bae S., Cho H.E., *The fault lines in Korea's domestic violence laws*, 22 maggio 2024.

³⁴⁷ ACT ON SPECIAL CASES CONCERNING THE PUNISHMENT OF CRIMES OF DOMESTIC VIOLENCE, Law Viewer.

Sia gli studiosi sia gli attivisti sostengono la necessità di un miglioramento della normativa attuale, la quale non è in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni delle vittime e non mette al centro la loro sicurezza³⁴⁸.

La *Legge sulla punizione della violenza domestica* prevede sia procedure penali sia ordini di protezione, nonché processi di consulenza, terapia e la libertà vigilata. All'articolo 40 della *Legge* si legge che il giudice può disporre misure protettive come: limitare l'accesso dell'autore del reato alle vittime e dalla possibilità di esercitare responsabilità genitoriale; l'obbligo di svolgere servizi sociali o frequentare corsi; la concessione della libertà vigilata e l'affidamento a strutture protettive³⁴⁹. Il testo riporta che:

”Articolo 40 (Decisione sui provvedimenti cautelari)

(1) Il giudice può disporre uno dei seguenti provvedimenti, qualora, dopo l'udienza, ritenga necessario un provvedimento cautelare:

- 1. Restrizioni all'accesso dell'autore di violenza domestica alle vittime o ai familiari;*
- 2. Restrizioni all'accesso dell'autore di violenza domestica alle vittime o ai familiari tramite mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge quadro sulle telecomunicazioni;*
- 3. Restrizioni all'esercizio della potestà genitoriale da parte dell'autore di violenza domestica nei confronti delle vittime;*
- 4. Ordinanza di servizio civile o di partecipazione a lezioni ai sensi della legge sulla libertà vigilata;*
- 5. Libertà vigilata ai sensi della legge sulla libertà vigilata;*
- 6. Affidamento a strutture di custodia istituite sotto il controllo del Ministro della Giustizia o a strutture di protezione determinate dal Ministro della Giustizia;*
- 7. Affidamento del trattamento degli autori di violenza a istituzioni mediche;*
- 8. Affidamento della consulenza per gli autori di violenza a centri di consulenza, ecc.*

(2) Le disposizioni di cui al paragrafo (1), ciascuna delle quali può essere applicata contemporaneamente.

[...]

*(6) Le istituzioni incaricate della custodia dei responsabili di violenza domestica ai sensi del paragrafo (1), punto 6, forniscono loro l'istruzione necessaria per correggere la loro personalità e i loro comportamenti.”*³⁵⁰.

³⁴⁸ Bae S., Cho H.E., *The fault lines in Korea's domestic violence laws*, 22 maggio 2024.

³⁴⁹ Fighting domestic violence South Korea, in <https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/fighting-domestic-violence/asia/south-korea/topics/1legal-provisions>.

³⁵⁰ ACT ON SPECIAL CASES CONCERNING THE PUNISHMENT OF CRIMES OF DOMESTIC VIOLENCE, Law Viewer.

Nel caso l'autore del reato non dovesse rispettare le misure di protezione è prevista una pena fino a due anni di reclusione o una multa di 20 milioni di won (circa 11.500 euro).

La *Legge* è stata aggiornata anche nel 2020 in seguito all'emanazione della Raccomandazione Generale n.35 del Comitato CEDAW. Con la modifica, l'invasione di domicilio, i reati di riprese illecite e l'inosservanza degli ordini di protezione sono stati inclusi tra i reati di violenza domestica. Inoltre, sono state introdotte diverse misure di protezione e prevenzione. Nonostante gli aggiornamenti, il Comitato CEDAW continua a criticare la Corea per la mancata definizione legislativa di stupro coniugale e per dare precedenza al mantenimento dell'integrità familiare piuttosto che alla protezione delle vittime e perseguimento del reato³⁵¹.

Un elemento caratterizzante dell'ordinamento sudcoreano è l'assenza di una legge specificamente dedicata alla violenza contro le donne, infatti, le disposizioni in materia di violenza domestica, le aggressioni sessuali e le molestie sono formulate in termini neutrali. Tuttavia, nel 2020 il governo coreano ha adottato il *Piano globale di prevenzione della violenza domestica*, con l'obiettivo di contrastare la violenza contro le donne attraverso politiche coordinate e interventi sistemici. Nel 2018 invece, entrò in vigore il *Framework Act on Prevention of Violence against Women*, il quale riconosceva alle vittime il diritto a essere protette e tutelate dalla vittimizzazione secondaria. Inoltre, nonostante la Corea non abbia un sistema di common law, le sentenze della Corte Suprema hanno avuto un ruolo fondamentale nello stabilire e chiarire l'interpretazione delle norme. Ad esempio, la Corte ha definito in modo dettagliato il concetto di atto osceno e di sensibilità di genere, dal 2006 ha anche incominciato a registrare delle condanne per casi di stupro coniugale. Lo stupro coniugale non è espressamente criminalizzato nel Codice penale coreano; tuttavia, grazie alle sentenze della Corte Suprema sono stati creati dei precedenti penali. Nel 2007, in risposta alla CEDAW, la Corea del Sud ha dichiarato che i casi di stupro coniugale avrebbero potuto essere perseguiti in modo diverso in futuro. Nel 2009, ad esempio, un marito è stato condannato per aver stuprato la moglie, ricevendo una pena sospesa di 30 mesi dal Tribunale di Busan³⁵².

Un aspetto ricorrente negli studi sulle caratteristiche sociodemografiche della violenza domestica e quella compiuta da partner intimo è che a commettere questi tipi di violenza sono principalmente soggetti maschili con uno status sociodemografico basso. La motivazione alla base di tutto ciò, secondo lo studio di J. Kim e Lee, è da collegarsi con un complesso di inferiorità, in particolare in termini di reddito, posizione lavorativa e situazione familiare. Questi soggetti quindi, con caratteristiche sociodemografiche basse, sono più inclini a compiere atti di violenza contro le proprie mogli e a sviluppare un complesso di inferiorità sotto l'influenza di norme culturali che impongono una divisione tradizionale dei ruoli di genere, nella quale la donna si occupa della casa e il marito guadagna per

³⁵¹ Fighting domestic violence South Korea, in <https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/fighting-domestic-violence/asia/south-korea/topics/1legal-provisions>.

³⁵² *Ibid.*

sostenere la famiglia. Per quanto riguarda le caratteristiche legate all'età, è stata riscontrata una differenza tra le donne più anziane vittime di violenza e quelle più giovani. Le prime, avendo avuto a che fare nel corso della loro intera vita con violenze e visioni tradizionali dei rapporti familiari, risultano meno "combattive" quando si tratta di opporsi a questo fenomeno, mentre le seconde, ovvero le più giovani, tendono ad avere una visione più egualitaria dei ruoli di genere. Tuttavia, non sono state riscontrate differenze nei comportamenti tra uomini più anziani e quelli più giovani, entrambi sembrano essere inclini all'uso di forme di violenza domestica nel matrimonio³⁵³. Per quanto riguarda l'istruzione, i risultati mostrano che gli uomini con livelli di istruzione più bassa (ad esempio, istruzione pari alla scuola media o inferiore) sono fisicamente più violenti rispetto a quelli con un'istruzione più alta³⁵⁴.

In seguito all'entrata in vigore delle due leggi contro la violenza domestica, non vennero riscontrati particolari miglioramenti. Tuttavia, nei successivi undici anni il tasso del fenomeno della violenza domestica è diminuito di quasi il 50%, passando dal 34,1% nel 1999 al 16,5% nel 2010. Per quanto riguarda i tassi di violenza fisica, anch'essi rimasero invariati subito dopo l'adozione delle leggi, per poi diminuire intorno al 2010, passando da un iniziale 30% a un 8,8%³⁵⁵. Nonostante la creazione di leggi contro la violenza domestica, le credenze tradizionali di stampo confuciano e patriarcale, nonché gli stereotipi di genere, continuano a perdurare nella società coreana, limitando le donne e bloccandole dal denunciare le violenze per paura di portare vergogna alla famiglia e per la stigmatizzazione sociale. Infatti, le famiglie composte da madri single che avevano divorziato da compagni violenti sono considerate una struttura familiare illegittima. Il divorzio rappresenta per le donne un grande rischio sociale ed economico, poiché non solo saranno soggette a biasimo e pregiudizi, ma dovranno affrontare problemi legati a inferiori opportunità lavorative e salari più bassi³⁵⁶.

In uno studio riportato in "*Domestic Violence and South Korean Women: The Cultural Context and Alternative Experiences, Violence and Victims*", è stato rilevato che nei casi in cui le donne avevano reagito uccidendo il proprio partner violento, esse mostravano un maggiore sostegno alle norme tradizionali sui ruoli di genere rispetto alle donne che invece decidevano di divorziare e lasciare il marito dopo atti di violenza. Nonostante ci si aspetti che avere forti atteggiamenti patriarcali, e quindi una bassa propensione a correre rischi ribellandosi al proprio marito, riduca la probabilità di reazioni violente nelle vittime, i risultati mostrano che il perpetuarsi a lungo di violenze domestiche porta ad abusi così gravi che le vittime, percependo un immediato pericolo per la propria vita, a loro volta reagiscono con

³⁵³ Kim J. Y., Oh S., Seok I. N., *Prevalence and Trends in Domestic Violence in South Korea*, cit., pp.1558-1559.

³⁵⁴ *Ivi*, p. 1563.

³⁵⁵ *Ivi*, pp. 1561-1562.

³⁵⁶ Kim B., Titterington V. B., Kim Y., Wells W., *Domestic Violence and South Korean Women: The Cultural Context and Alternative Experiences, Violence and Victims*, ResearchGate, vol.25, n.6, 2010, pp.817-818, in https://www.researchgate.net/profile/Victoria-Titterington/publication/49804650_Domestic_Violence_and_South_Korean_Women_The_Cultural_Context_and_Alternative_Experiences/links/638ebfdc484e65005be6dd33/Domestic-Violence-and-South-Korean-Women-The-Cultural-Context-and-Alternative-Experiences.pdf.

violenza letale contro i partner abusanti³⁵⁷. Nello studio vengono analizzate le caratteristiche sociodemografiche delle donne incarcerate per aver ucciso il proprio marito violento e i risultati mostrano che il 54,3% ha una formazione inferiore alla scuola superiore, il 31,2% ha un diploma di scuola superiore e il 14% ha frequentato l'università o almeno qualche corso. Oltre il 73,1% risulta aver avuto un lavoro prima dell'incarcerazione e l'età media è di 38 anni. Circa il 53,2% si definisce appartenente a una classe media, il 28,7% a una classe bassa e solo il 18,1% a una classe alta³⁵⁸.

Nel 1997 venne creato dalla *Korea Women's Hot Line* (KWHL) il primo rifugio per donne vittime di violenza domestica. L'organizzazione ha come obiettivo principale proteggere le donne da ogni forma di violenza e promuovere i loro diritti³⁵⁹. Analizzando le caratteristiche sociodemografiche delle donne nei rifugi, in *"Domestic Violence and South Korean Women: The Cultural Context and Alternative Experiences, Violence and Victims"*, viene riportato che al momento della pubblicazione dello studio, circa il 30% non aveva completato la scuola superiore, il 45,5% aveva un diploma di scuola superiore e il 23,2% aveva frequentato l'università. Solo il 39,5% delle vittime aveva un lavoro e più della metà apparteneva a una classe sociale bassa. L'età delle donne andava dai 23 anni fino ai 70 e per quanto riguarda il loro stato civile, il 93% erano sposate e solo il 7% conviveva col proprio partner³⁶⁰. Pertanto, lo studio mostra come l'istruzione possa rappresentare un buon antidoto alla lotta contro la violenza domestica, portando le donne a essere in grado di fuggire da relazioni violente e pericolose³⁶¹.

Secondo i dati di UN Women del 2024, la Corea del Sud continua ad avere grandi problemi relativi alla violenza di genere e la mancata uguaglianza di genere. Nel 2018, l'8% delle donne tra i 15 e i 49 anni dichiararono di aver subito violenza fisica e/o sessuale da parte di un partner.

Inoltre, ragazze di 10 o più anni affermarono di dedicare il 12,4% del loro tempo a mansioni domestiche e a cura non retribuite, rispetto al 3,6% dedicato dai ragazzi³⁶². Secondo i dati riportati dal governo coreano, nel 2021 vennero effettuate più di 514.000 chiamate per assistenza relativa a casi di violenza domestica, un aumento dell'8% rispetto al 2020. Circa l'80% delle violenze erano state commesse da coniugi o da ex compagni di sesso maschile. Tuttavia, questi dati non rappresentano il fenomeno della violenza domestica nella sua completezza, poiché molti atti violenti e abusi non vengono denunciati o registrati. Questo fenomeno della sotto-denuncia minimizza la gravità del fenomeno e ostacola l'adozione di nuove misure efficaci per ridurre il fenomeno della violenza domestica. Sempre nel 2021, il governo coreano ha riportato la presenza attiva di 65 centri di accoglienza, con 1.547 donne ospiti. Tuttavia, è stato registrato che dopo aver lasciato il rifugio, circa il 30% delle vittime sono tornate a vivere con i propri abusatori a causa dell'inadeguatezza dei servizi

³⁵⁷ *Ivi*, p.818.

³⁵⁸ *Ivi*, pp.822-823.

³⁵⁹ *Ivi*, p.820.

³⁶⁰ *Ivi*, p.823.

³⁶¹ *Ivi*, p.826.

³⁶² UN Women Data Hub, *Republic of Korea*, in <https://data.unwomen.org/country/republic-of-korea>.

offerti e delle difficoltà economiche³⁶³.

Secondo i dati riportati dal Ministero dell'Uguaglianza di Genere e della Famiglia, nel 2023 con 337.171 chiamate è stato raggiunto il numero più alto di richieste di aiuto per casi di violenza domestica, conflitti familiari e violenza sessuale. Il dato rappresenta un aumento del 15,1% rispetto al 2022, con 151.386 chiamate solo per la violenza domestica³⁶⁴.

Secondo i dati governativi, ogni anno durante la festività del *Chuseok*³⁶⁵ viene registrato un aumento del 62,3% delle segnalazioni di violenza domestica e del 30,5% di violenza nelle relazioni sentimentali. Questo aumento viene ricondotto a consuetudini patriarcali ancora radicate, come la distribuzione diseguale dei ruoli durante i riti familiari e nei preparativi, che vedono le donne sovraccaricarsi di un maggior lavoro domestico. Tali dinamiche possono far scaturire conflitti e violenze, le quali però rimangono per la maggior parte dei casi nascoste e senza denuncia. Infatti, meno dell'1% delle vittime si rivolge direttamente alla polizia. Pertanto, l'Istituto per i Diritti Umani della Corea ha garantito la piena operatività dei servizi di supporto durante le festività, mantenendo attiva la linea di assistenza 1366 e l'accesso a consulenze legali, mediche e di accoglienza³⁶⁶.

Uno degli approcci principali sviluppati per aiutare le vittime della violenza domestica a superare condizioni e sentimenti di impotenza e colpevolizzazione è la pratica dell'*empowerment*. La pratica è stata oggetto di diverse critiche a causa della scarsa chiarezza concettuale del termine *empowerment*, il quale è stato talvolta ridotto all'attività di *advocacy* o alla mera fornitura di servizi come consulenze, assistenza legale, supporto medico e accoglienza nei rifugi, senza tuttavia tenere a mente che il senso di *empowerment* debba emergere principalmente dalle vittime stesse. Generalmente, il *potere* viene inteso come la capacità individuale di migliorare la propria vita e di influenzare l'ambiente circostante. Di conseguenza, l'*empowerment* viene definito come il processo attraverso cui gli individui utilizzano il potere per prendere decisioni e acquisire controllo sulla propria vita, un processo per aumentare il proprio potere personale. L'accesso alle risorse rappresenta un aspetto fondamentale dell'*empowerment*, poiché consente alle vittime di esercitare il diritto di autodeterminazione e di controllo sulle proprie condizioni. In particolare, le risorse legali hanno un ruolo fondamentale nel permettere alle vittime di usufruire di misure protettive, quali ordini restrittivi o l'arresto dell'autore di reato. Il percorso di *empowerment* inizia quando le vittime riconoscono le relazioni di potere alla base della violenza

³⁶³ Ma Kyung-hee, *Re-evaluating perceptions of domestic violence*, The Korea Times, 21 marzo 2023, in <https://www.koreatimes.co.kr/opinion/20230321/re-evaluating-perceptions-of-domestic-violence>, consultato il 02/12/2025.

³⁶⁴ Yoon Min-sik, *Domestic, sexual abuse consultations hit all-time high in South Korea*, Asia News Network, 4 novembre 2024, in <https://asianews.network/domestic-sexual-abuse-consultations-hit-all-time-high-in-south-korea/>, consultato il 10/12/2025.

³⁶⁵ Il Chuseok è una festa tradizionale coreana per festeggiare il raccolto. Essa cade il quindicesimo giorno dell'ottavo mese lunare e rappresenta un momento di unione e incontro familiare.

³⁶⁶ Choi Jeong-yoon, *In South Korea, surge in domestic violence feared during long Chuseok holiday*, Asia News Network, 6 ottobre 2025, in <https://asianews.network/in-south-korea-surge-in-domestic-violence-feared-during-long-chuseok-holiday/>, consultato il 04/12/2025.

domestica. Pertanto, il lavoro psicologico di ricostruzione cognitiva consente alle sopravvissute di superare sentimenti di autocolpevolizzazione. Inoltre, gli operatori sociali stessi possono favorire l'*empowerment* attraverso il rafforzamento delle capacità individuali, il supporto di gruppo e un approccio centrato sui punti di forza delle vittime. Accanto agli interventi individuali, le politiche pubbliche sulla violenza domestica svolgono un ruolo fondamentale, coordinando servizi, programmi e agenzie. Inoltre, le studiose femministe evidenziano che un vero e proprio *empowerment* richiede il superamento della cultura patriarcale e la promozione di una cultura egualitaria di genere. Infatti, in contesti culturali tradizionali e di stampo patriarcale, le donne tendono a incontrare maggiori ostacoli nell'accesso alle risorse necessarie alla sopravvivenza e all'autonomia³⁶⁷.

Nonostante le due leggi del 1998 siano state riconosciute positivamente dalla CEDAW nel 2011, la persistenza di atteggiamenti patriarcali della società coreana continua a incidere negativamente sull'attuazione effettiva di queste politiche e, di conseguenza, sulle possibilità di *empowerment* delle vittime³⁶⁸.

La *Protection Act* chiarisce fin dal preambolo che l'obiettivo della legge è : “*prevenire la violenza domestica e proteggerne e sostenerne le vittime*”³⁶⁹. A tal fine, la *Legge* riconosce espressamente il diritto delle vittime al rispetto della dignità umana e della sicurezza personale, affermando la necessità di consentire loro di sottrarsi rapidamente da situazioni pericolose e violente. La responsabilità principale della prevenzione della violenza domestica e della protezione e sostegno delle vittime viene attribuita allo Stato e agli enti locali, a cui è imposto l'obbligo di istituire e gestire sistemi di segnalazione, consulenza e servizi di emergenza. Inoltre, lo Stato e tali agenzie hanno il compito di promuovere attività di ricerca, formazione e sensibilizzazione pubblica. La *Legge* vuole promuovere l'autonomia e la sicurezza delle vittime, attraverso formazione professionale, assegnazione di alloggi, assistenza legale e medica, e sostegno all'autosufficienza economica. Le forze di polizia, i servizi sociali e le strutture specializzate sono invitate a collaborare tra di loro per fornire una migliore assistenza. Il Ministero per l'Uguaglianza di Genere e la Famiglia ha il compito di coordinare il funzionamento delle linee di emergenza, nonché della realizzazione e diffusione di campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno della violenza domestica e sulle risorse disponibili alle vittime. Infine, la *Legge*, con i suoi successivi aggiornamenti, ha rafforzato il ruolo della polizia giudiziaria, imponendo loro l'intervento immediato sul luogo della violenza e la protezione delle vittime durante le indagini. A completare il quadro normativo, sono state incluse pene detentive e/o pecuniarie per le violazioni degli

³⁶⁷ Cho H., Choi Y. J., Choi G. Y., Bae J., Seon J., *Social policies and services for survivors of domestic violence in South Korea*, *International Social Work, ResearchGate*, 2018, vol.62, n.2, pp.1359-1360, in https://www.researchgate.net/publication/328819622_Social_policies_and_services_for_survivors_of_domestic_violence_in_South_Korea.

³⁶⁸ *Ivi*, p. 1360.

³⁶⁹ ACT ON THE PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE AND PROTECTION OF VICTIMS, in https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=54652&type=part&key=38.

ordini di protezione³⁷⁰.

Come precedentemente affermato, i rifugi svolgono un ruolo centrale nella protezione e nel sostegno delle vittime di violenza domestica, offrendo alloggio temporaneo, consulenza psicologica, assistenza medica, supporto alla scolarizzazione dei figli, accompagnamento nei processi legali e di indagine della polizia, nonché offrendo programmi per il raggiungimento dell'autosufficienza economica. Nel 2016 risultavano operativi 70 rifugi finanziati dal governo, con la possibilità di accogliere 1.164 donne contemporaneamente e con 317 operatori, principalmente consulenti. Le vittime, con eventuali figli, hanno la possibilità di usufruire di ospitalità temporanea dai 7 giorni fino a nove mesi, mentre rifugi speciali prevedono periodi più lunghi per un'assistenza a lungo termine. Nel 2015 i rifugi accolsero circa 3.984 persone, di cui 2.404 vittime e 1.580 figli a carico. Sebbene la capacità ricettiva dei rifugi sia limitata, tali servizi contribuiscono in modo significativo alla creazione di un contesto favorevole all'*empowerment* delle vittime, consentendo loro di concentrarsi sui propri bisogni e favorendo i primi passi verso l'autodeterminazione. Questo processo viene rafforzato dai gruppi di auto-aiuto, dalla formazione professionale, dagli incontri terapeutici e dal supporto legale. Le stesse linee telefoniche di emergenza assistono le sopravvissute fin dall'inizio, aiutandole a definire obiettivi immediati e ad accedere ai servizi più appropriati a seconda delle loro necessità. Tuttavia, la conoscenza di questi servizi rimane limitata e un'indagine nazionale del MOGEF (Ministero dell'Uguaglianza di Genere e della Famiglia), ha rilevato che solamente un terzo della popolazione adulta conosce la linea d'emergenza 1366 e solo la metà è a conoscenza dell'esistenza dei rifugi. La mancanza di consapevolezza rappresenta un ostacolo significativo nella ricerca di assistenza e aiuto, con il rischio di aggravare la condizione delle vittime. Inoltre, sono state riscontrate diverse problematiche relative alle condizioni di lavoro del personale dei servizi, insufficienti finanziamenti, elevato numero di casi, stress lavorativo e carenza di formazione nei settori legali, di consulenza e medici. Pertanto, sarà necessario aumentare i fondi pubblici per migliorare i servizi offerti e le competenze del personale³⁷¹.

Secondo la *Protection Act*, la polizia è obbligata a intervenire immediatamente in caso di segnalazioni di violenza domestica, inviando agenti sul luogo e adottando misure d'emergenza per separare le vittime dagli autori di violenza, avviare le indagini e accompagnare le vittime verso i servizi adeguati. La *Legge* invita le forze di polizia a collaborare con i servizi specializzati nella violenza domestica in modo da garantire una valutazione più adeguata delle condizioni delle vittime e dei loro bisogni. Nel 2013 vennero istituite delle unità speciali per la violenza domestica, le quali tuttavia, hanno dimostrato diversi limiti a causa della scarsa organizzazione e dei criteri di selezione poco chiari. La polizia ha la possibilità di adottare misure temporanee urgenti, anche in assenza di ordini giudiziari. Tra le misure vi sono: l'allontanamento dell'autore di reato dall'abitazione e il divieto di avvicinamento o di contatti con le

³⁷⁰ *Ibid.*

³⁷¹ Cho H., Choi Y. J., Choi G. Y., Bae J., Seon J., *Social policies and services for survivors of domestic violence*, cit., pp.1362-1364.

vittime. I giudici invece, possono disporre misure temporanee più restrittive, come la detenzione o il ricovero degli autori di violenza in strutture sanitarie. Inoltre, dal 2011 le vittime hanno la possibilità di richiedere personalmente al tribunale un ordine di protezione, senza dover prima passare per la polizia o il pubblico ministero. Tuttavia, poche vittime ricorrono a questo loro diritto, probabilmente a causa della mancanza di informazioni al riguardo. Un ulteriore strumento previsto dalla normativa è l'ordine di risarcimento, il quale consente ai tribunali di obbligare gli autori di reato a compensare le vittime per le spese mediche, legali o di sostentamento. Anche in questo caso, tale misura risulta raramente utilizzata o applicata. Pertanto, è possibile affermare che i servizi offerti dal sistema coreano avrebbero il potenziale di contribuire alla sicurezza e all'*empowerment* delle vittime, ma tale potenziale rimane fortemente limitato da criticità strutturali³⁷².

³⁷² *Ivi*, pp. 1365-1367.

3.4 Critiche del Comitato CEDAW e rapporti periodici su Cina e Corea del Sud: incongruenze, risposte e dichiarazioni dei Paesi

3.4.1 Cina

Nel 2022 l'Ufficio del Consiglio di Stato cinese ha dichiarato che con la *Legge sul Matrimonio* del 1950 vennero abolite formalmente le discriminazioni e l'oppressione delle donne nel matrimonio tipiche del periodo feudale. Nel 1954, con la prima Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, venne stabilito che donne e uomini hanno gli stessi diritti nel matrimonio e nell'ambito familiare. La successiva revisione della *Legge sul Matrimonio* ha nuovamente stabilito l'uguaglianza di genere tra uomini e donne nel matrimonio, tutelando i diritti delle donne e prevedendo un compenso per il lavoro domestico. Nel 2015, con la promulgazione della *Legge contro la violenza domestica* e, due anni dopo, nel 2017, dei *Principi Generali del Diritto Civile*, il sistema matrimoniale e familiare è stato ulteriormente migliorato. L'Ufficio ha inoltre affermato che fin dalla sua fondazione, il Partito Comunista Cinese ha lottato per la liberazione delle donne cinesi e che, sotto la sua guida, le diverse generazioni di donne hanno contribuito attivamente alla costruzione e allo sviluppo della Cina. Grazie alla crescita economica del Paese, la condizione sociale delle donne si è profondamente trasformata e contemporaneamente il sistema giuridico si è evoluto per tutelare i diritti femminili. Con la *Legge sul Matrimonio* del 1950, la prima legge della nuova Cina, vennero legalizzati il matrimonio fondato sulla libertà di scelta, la monogamia e l'uguaglianza tra uomini e donne. Nel corso degli anni altre leggi sono state emanate per aumentare la protezione delle donne e i loro diritti, come ad esempio la legge sulla tutela della salute materno-infantile, quella sulla promozione dell'occupazione e sul contratto delle terre rurali. La *Legge sulla tutela dei diritti e degli interessi delle donne* del 1992 è stata la prima legge fondamentale volta alla realizzazione dell'uguaglianza di genere effettiva e alla protezione dei diritti delle donne. La sua revisione nel 2005 ha riconosciuto all'uguaglianza di genere lo status giuridico e quello di politica di Stato fondamentale. Nel XXI secolo vi sono stati ulteriori progressi come la *Legge contro la violenza domestica del 2015*, la quale ha introdotto quattro nuovi strumenti: l'avvertimento contro la violenza di genere, la segnalazione obbligatoria, l'ordine di protezione personale e la protezione d'urgenza. Inoltre, anche nel sistema giuridico sono stati compiuti dei passi avanti con l'incremento delle pene per i reati di stupro, rapimento, tratta di esseri umani e violenza domestica³⁷³.

Più recentemente, nel 2020, la Cina ha inviato un rapporto al Comitato CEDAW con informazioni relative al fenomeno della violenza domestica e al matrimonio. Il Paese ha dichiarato di avere attribuito grande importanza alla lotta alla violenza, tanto che nel 2015 sono stati emanati gli “*Orientamenti sul*

³⁷³ State Council information Office of the People's Republic of China, *Equality, Development and Sharing: Progress of Women's Cause in 70 Years Since New China's Founding*, 2022, in http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2019n/202207/t20220704_130636.html, consultato il 02/12/2025.

trattamento conforme alla legge dei casi penali di violenza domestica”, i quali stabiliscono le procedure, le sanzioni e le misure preventive relative ai reati di violenza domestica. Come già precedentemente riportato, durante lo stesso anno è stata adottata dall'Assemblea Nazionale del Popolo la *Legge contro la violenza domestica*, la quale ha introdotto un sistema giuridico di protezione, prevenzione, repressione e segnalazione della violenza domestica. Sono state attuate diverse misure volte a tutelare i diritti e gli interessi delle donne, quali: l'estensione della copertura assistenziale legale per i casi di maltrattamento, violenza domestica e questioni matrimoniali e familiari; la creazione di canali per la tutela dei diritti delle donne attraverso servizi pubblici di assistenza legale, linee telefoniche e piattaforme online, nonché sportelli di assistenza legale istituiti dalle federazioni femminili cinesi³⁷⁴.

La Cina ha inoltre dichiarato che l'attuazione del *Piano d'Azione Nazionale per i Diritti Umani*, sia nel periodo del 2012-2015 sia successivamente tra il 2016 e il 2020, ha definito obiettivi e compiti volti a promuovere e proteggere i diritti umani attraverso la promozione dell'uguaglianza di genere, l'eliminazione della discriminazione di genere e la prevenzione e repressione della violenza domestica. Nell'ambito dell'attuazione del *Piano* sono stati realizzati significativi sforzi in materia di educazione e formazione sui diritti umani, volti a promuovere il rispetto per le donne. Un ruolo fondamentale nella promozione dell'uguaglianza lo hanno avuto i media. La Cina ha infatti rafforzato i meccanismi di regolamentazione sensibili al genere nel settore mediatico e ha diffuso il concetto di uguaglianza di genere attraverso i nuovi media, pubblicando oltre 500.000 articoli a favore della parità tra uomini e donne, organizzando corsi di formazione per gli operatori dei media al fine di accrescere la loro sensibilità di genere e producendo cartoni animati e brevi video su temi quali la violenza domestica, le molestie sessuali e le discriminazioni³⁷⁵.

Nello specifico, nell'ambito della violenza domestica, la Cina ha dichiarato che la promulgazione, nel 2015, della *Legge contro la violenza domestica* ha rappresentato un significativo progresso per le donne, ma anche per l'applicazione della Convenzione poiché con la *Legge* il Paese ha adeguato il proprio ordinamento alla Raccomandazione Generale n.35. La *Legge* ha stabilito il divieto di tutte le forme di violenza domestica, nonché la responsabilità degli enti governativi, dei tribunali, degli organi giudiziari e del Governo di prevenire e punire gli atti di violenza, oltre che di proteggere le vittime. Grazie all'applicazione della *Legge* sono stati emessi dai tribunali numerosi ordini restrittivi, contribuendo alla riduzione degli episodi di violenza e già dopo due anni dalla sua applicazione sono stati registrati miglioramenti nella prevenzione ed eliminazione della violenza domestica. La *Legge* è stata applicata a vari ambiti dell'attività delle autorità di pubblica sicurezza, quali la formazione del personale giudiziario per migliorare le capacità degli agenti nel prevenire e contrastare la violenza domestica. Inoltre, sono stati migliorati i servizi di gestione delle chiamate d'emergenza per garantire interventi tempestivi³⁷⁶.

³⁷⁴ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Ninth periodic report submitted by China under article 18 of the Convention, due in 2018*, pp.6-8, in <https://digitallibrary.un.org/record/3902434?v=pdf>.

³⁷⁵ *Ivi*, pp.10 e 12.

³⁷⁶ *Ivi*, pp.13-14.

Nell'ambito dei diritti delle donne nel matrimonio, la Costituzione cinese afferma che *“il matrimonio, la famiglia e la maternità sono protetti dallo Stato”*. Il governo cinese dichiara che la *Legge sul Matrimonio* cinese è pienamente conforme all'articolo 16 della CEDAW, nello specifico al principio di non discriminazione in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari. Sono stati migliorati i meccanismi di prevenzione e risoluzione delle controversie matrimoniali e familiari, oltre che creati criteri e condizioni per affrontare le problematiche relative ai debiti coniugali e garantire gli interessi legittimi di entrambi i coniugi. Inoltre, il governo ha avviato diverse iniziative volte a promuovere l'armonia domestica, promuovendo esempi di famiglie ideali. Nelle aree rurali sono stati introdotti diritti e tutele per le donne in materia di contratti fondiari, anche nei casi di divorzio. Il Ministero delle Risorse Naturali ha dichiarato che le donne, in quanto membri della famiglia, hanno pari diritti sulle terre, e sono state emanate delle linee guida per affrontare le violazioni dei diritti e interessi delle donne nei villaggi, in particolare di quelle divorziate, vedove e sposate³⁷⁷.

Nonostante i progressi dichiarati dal governo cinese nella promozione dei diritti delle donne, la lunga tradizione culturale del Paese, il rapido sviluppo produttivo, le antiche credenze di superiorità maschile e di preferenza ai figli maschi non sono state ancora eliminate completamente. Nella pratica, i diritti delle donne in materia di sicurezza personale e patrimoniale, lavoro, matrimonio e famiglia continuano a non essere rispettati, in particolare quelli delle donne rurali³⁷⁸. Per questo motivo, nel 2023 il Comitato ha inviato al Paese delle Osservazioni Conclusive, nelle quali, da un lato, nell'ambito della violenza domestica, accoglie positivamente la *Legge contro la violenza domestica* del 2015, la quale attribuisce responsabilità al Governo e agli organi giudiziari, alle organizzazioni sociali e alle agenzie governative³⁷⁹. Dall'altro, il Comitato ha riscontrato diverse problematiche, quali l'accesso limitato delle donne alla giustizia e il loro trattamento nel sistema giudiziario. Il Comitato, infatti, osserva con preoccupazione che diversi tribunali respingono l'80% delle denunce di violenza domestica nei procedimenti di divorzio, nonché i persistenti pregiudizi di genere da parte di molti giudici, i quali non attribuiscono adeguato valore alle testimonianze e applicano stereotipi di genere. Un altro aspetto preoccupante, secondo il Comitato, ha a che fare con la *Legge contro la violenza domestica* stessa, la quale sembra privilegiare l'armonia tra i membri della famiglia piuttosto che la sicurezza delle donne o dei membri familiari. Come precedentemente accennato, solo una piccola percentuale dei casi di violenza domestica denunciati alla polizia finisce con l'emissione di ordini restrittivi. Inoltre, la *Legge* non include tutte le forme di violenza domestica, nello specifico quella economica e la negligenza o gli atti commessi da ex partner intimi. Il Comitato ha riscontrato una insufficiente formazione dei magistrati, poliziotti, forze dell'ordine e fornitori di supporto alle vittime, nonché una mancata

³⁷⁷ *Ivi*, pp.26 e 28.

³⁷⁸ *Ivi*, p.6.

³⁷⁹ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of China*, p.2, in https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CHN/CO/9.

consapevolezza delle donne dei servizi disponibili nei casi di violenza domestica³⁸⁰.

In riferimento alla Raccomandazione Generale n.35, la quale aggiorna la n.19, il Comitato ha raccomandato alla Cina di modificare la *Legge contro la violenza domestica* al fine di: includere la violenza economica e la negligenza, nonché gli atti violenti commessi da ex partner intimi; fornire una formazione effettiva ed efficace per giudici, forze di polizia e operatori sanitari e sociali; sensibilizzare le donne riguardo ai loro diritti, alle soluzioni e ai servizi disponibili; garantire che tutti gli atti di violenza di genere vengano sottoposti a indagini e che i responsabili siano adeguatamente puniti³⁸¹.

Nell'ambito del matrimonio e delle relazioni familiari, il Comitato osserva con preoccupazione che raramente i tribunali tengono in considerazione gli episodi di violenza di genere nei casi di affidamento dei figli o di assegnazione di assegni di mantenimento. Per questo motivo, il Comitato invita il Paese a garantire che i tribunali familiari tengano in considerazione episodi di violenza domestica e altre forme di violenza di genere nei casi di affidamento e mantenimento³⁸².

Inoltre, il Comitato è intervenuto anche per le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Nel caso di Hong Kong, il Comitato richiama la Raccomandazione n.35 e invita la Regione a promuovere la denuncia di tutte le forme di violenza di genere, comprese quella domestica, sessuale e online, e lo *stalking*, anche tramite l'istituzione di una unità speciale sensibile al genere nelle stazioni di polizia e mediante la creazione di un programma di protezione dei testimoni. Nel caso di Macao, il Comitato ha accolto con favore l'adozione della *Legge sulla prevenzione e il contrasto della violenza domestica*, oltre che la creazione di *Macao's Women Data* per raccogliere dati sulle forme di violenza di genere. Il Comitato, tuttavia, osserva con preoccupazione i numerosi casi di violenza che vengono spesso archiviati per insufficienza di prove, l'assenza di dati sulle misure di assistenza e/o protezione e sulle pene inflitte dai giudici, nonché il numero insufficiente di rifugi per le vittime di violenza domestica. Pertanto, il Comitato raccomanda alla Regione di garantire il perseguimento degli atti di violenza di genere e dei responsabili, di raccogliere dati sulle misure di assistenza e protezione e sulle pene, di garantire un numero adeguato di rifugi per le vittime³⁸³.

Nonostante fosse stato richiesto alla Cina di rispondere a tali Osservazioni entro un termine di due anni, il Paese non ha ancora ufficialmente presentato un proprio rapporto al Comitato. Le uniche risposte parziali sono state fornite durante un incontro tra le delegazioni degli Stati membri e gli esperti del Comitato nel maggio 2023. Durante l'incontro, gli esperti hanno riconosciuto i progressi compiuti dalla Cina in materia di politiche relative all'uguaglianza di genere, alla prevenzione e al perseguimento della violenza domestica e alla tutela dei diritti e interessi delle donne. Tuttavia, come già precedentemente

³⁸⁰ *Ivi*, pp.6-7.

³⁸¹ *Ivi*, pp.7-8.

³⁸² *Ivi*, p.18.

³⁸³ *Ivi*, pp.20 e 23.

evidenziato, il Comitato ha rivelato diverse criticità relative alla violenza di genere. In risposta, la Vicepresidente del Comitato Nazionale sul Lavoro per l'Infanzia e le Donne presso il Consiglio di Stato, Huang Xiaowei, ha dichiarato che la Cina ha continuato negli anni a migliorare il sistema giuridico e di protezione integrale dei diritti delle donne. Inoltre, la Vicepresidente ha ricordato alle delegazioni e al Comitato le principali legislazioni implementate per contrastare le violenze e le discriminazioni di genere, quali la *Legge contro la violenza domestica*, la modifica nel 2022 della *Legge sulla protezione dei diritti e interessi delle donne* e il *Codice civile* del 2020. Infine, ha sottolineato che, sebbene il Paese continui ad affrontare molte sfide per eliminare le discriminazioni di genere, esso accoglie con favore le raccomandazioni costruttive del Comitato³⁸⁴.

³⁸⁴ United Nations, *Experts of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women Commend China on Anti-Domestic Violence Legislation, Ask about Women's Political Participation and Sex-Selective Abortions*, 2023, in <https://www.ohchr.org/en/meeting-summaries/2023/05/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-commend-china>, consultato il 02/12/2025.

3.4.2 Corea del Sud

Nell'ambito della violenza domestica, la Corea del Sud, nel 2023, ha informato il Comitato di alcuni progressi compiuti negli ultimi anni, tra i quali, ad esempio, vi è la modifica della *Legge sulla Punizione della Violenza Domestica*, con l'introduzione di sanzioni penali nei confronti degli autori di violazione di ordini restrittivi. Inoltre, il governo ha elaborato dei piani quinquennali per attuare misure volte al supporto delle vittime di violenza domestica, per garantire la prevenzione della violenza di genere e per istituire un sistema giuridico centrato sulle vittime. Tuttavia, il Paese ha dichiarato che non è ancora stato raggiunto un accordo sul disegno di legge volto a eliminare la disposizione che permette all'autore di casi di violenza domestica considerati non gravi di evitare un processo qualora accetti di sottoporsi a un percorso di consulenza. Invece, per quanto riguarda lo stupro coniugale, il governo coreano dichiara che esso è già punibile secondo l'articolo 297 del Codice penale poiché nella definizione di stupro rientra qualsiasi rapporto sessuale con un'altra persona mediante violenza o intimidazione, di conseguenza non si esclude il coniuge. La Corte Suprema ha inoltre riconosciuto che la moglie possa essere una vittima di stupro sia durante il matrimonio sia dopo la sua dissoluzione. Inoltre, ha informato il Comitato che ai sensi dell'articolo 5 della *Legge sui Casi Speciali di Punizione della Violenza Domestica*, un ufficiale di polizia che riceve una segnalazione di un caso di violenza domestica in corso è tenuto a recarsi immediatamente sul luogo, effettuare un'indagine e, nel caso, arrestare l'autore del reato in flagranza³⁸⁵.

La Corea ha riferito al Comitato che il Tribunale per la Famiglia può esonerare le vittime dal periodo obbligatorio di riflessione e riconciliazione nei casi di violenza domestica. Inoltre, la violenza di genere è stata introdotta come criterio per stabilire l'affidamento dei figli e la loro cura. Infine, è stata proposta la modifica dell'articolo 781 del Codice civile, volta ad abolire il principio secondo cui il figlio assume il cognome paterno³⁸⁶.

Nonostante le dichiarazioni della Corea, il Comitato, nel giugno 2024, ha inviato una serie di Osservazioni al Paese. Nel documento, il Comitato si è congratulato con la Corea per l'aggiornamento della *Legge sulla prevenzione della violenza contro le donne* nel 2019 e il *Primo Piano Base per le Politiche di Prevenzione della Violenza contro le Donne (2020-2024)*³⁸⁷. Tuttavia, il Comitato continua a esprimere preoccupazione per gli alti livelli di violenza di genere registrati nel Paese e in particolare

³⁸⁵ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Replies of the Republic of Korea to the list of issues and questions in relation to its ninth periodic report*, pp.4-6, in <https://digitallibrary.un.org/record/4042202?v=pdf>.

³⁸⁶ *Ivi*, p.19.

³⁸⁷ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of the Republic of Korea*, pp.1-2, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/KOR/CO/9>.

per: la *Legge per i casi speciali relativi alla punizione della violenza domestica*, secondo cui l'obiettivo principale è riabilitare e preservare l'unità familiare e non include sanzioni penali per chi commette il reato. Ulteriori problematiche sono: la persistenza della violenza domestica, i bassi tassi di perseguimento e condanna, le pene indulgenti, lo stupro coniugale, la sotto denuncia a causa del *victim blaming* e la stigmatizzazione, la dipendenza economica dal partner abusante, la mancanza di fiducia nelle autorità e i bassi tassi di conoscenza della legislazione, la mancanza di informazioni e di monitoraggio degli ordini restrittivi e di protezione nei casi di violenza domestica, nonché la mancanza di servizi di assistenza per le vittime che cercano di fuggire da relazioni violente³⁸⁸. Pertanto, in riferimento alla Raccomandazione n.35, il Comitato invita lo Stato a: modificare la *Legge sui casi speciali relativi alla punizione della violenza domestica* per garantire sicurezza alle vittime; eliminare la sospensione delle accuse nei casi in cui il reo partecipa a programmi di consulenza e assicurare che la priorità venga data al perseguimento del crimine, non alla riconciliazione; incoraggiare la denuncia della violenza domestica tramite la creazione di campagne mediatiche; contrastare lo stigma verso le vittime e proteggerle da possibili ritorsioni per aver denunciato; garantire una formazione adeguata e sensibile al genere per i giudici, i pubblici ministeri e gli agenti di polizia, al fine di assicurare che la violenza sessuale venga indagata, gestita e perseguita; garantire l'applicazione degli ordini restrittivi e di protezione; finanziare i servizi di assistenza alle vittime, compresa la consulenza psicologica, i rifugi e le organizzazioni non governative; fornire supporto finanziario, istruzione e formazione professionale, alloggi e, in determinati casi, una nuova identità alle vittime; sviluppare una campagna per il pubblico sulla violenza di genere³⁸⁹.

Il Comitato rimane preoccupato per il mantenimento del principio patrilineare, il quale stabilisce che un bambino può assumere il cognome della madre solo se il padre vi acconsente, nonostante la Corte Suprema abbia eliminato il sistema *Hoju*. Ulteriori problemi sono stati riscontrati nella procedura obbligatoria di conciliazione anche nei casi di divorzio per violenza domestica, nonché l'affido dei figli ai padri che hanno abusato della moglie o dei figli stessi. Inoltre, il Comitato esprime preoccupazione per la divisione dei beni in caso di divorzio, la quale si basa sul contributo relativo di ciascun coniuge. Il Comitato, pertanto, invita la Corea ad abolire il principio patrilineare, in modo da adeguare la legislazione nazionale all'articolo 16, comma 1, lettera g) della CEDAW. Infine, raccomanda allo Stato di non mettere in pratica la conciliazione nei casi di violenza domestica e di tenere conto della violenza al momento dell'affidamento dei figli, dando priorità al perseguimento penale piuttosto che la riconciliazione familiare³⁹⁰.

La Corea non ha ancora formalmente risposto alle Osservazioni conclusive del Comitato, ma durante un incontro tra le delegazioni degli Stati membri e il Comitato nel 2024, ha fornito chiarimenti e dati

³⁸⁸ *Ivi*, p.7.

³⁸⁹ *Ivi*, p.8.

³⁹⁰ *Ivi*, pp.16-17.

relativi alla violenza domestica, nonché ha risposto alle domande poste dalle delegazioni e dallo stesso Comitato. Una rappresentante della Commissione Nazionale per i Diritti Umani della Corea ha dichiarato durante l'incontro che a causa dell'annuncio relativo all'abolizione il Ministero per l'Uguaglianza di Genere e la Famiglia, la politica nazionale per la parità di genere si stava indebolendo e ha riportato una drastica diminuzione del budget per la questione di genere. La Commissione ha quindi esortato il Paese a investire nel Ministero anziché eliminarlo, sottolineandone l'importanza per ridurre il divario di genere e la violenza di genere. Al governo coreano viene inoltre raccomandato di affrontare il problema dell'aumento di casi di sospensione dell'incriminazione nei casi di violenza domestica³⁹¹. In relazione al sistema di attribuzione patrilineare, la Repubblica di Corea ha informato le delegazioni e il Comitato che la disposizione del Codice civile è in fase di revisione. Tuttavia, solamente l'abolizione del sistema permetterebbe al Paese di ritirare la riserva all'articolo 16, comma 1, lettera g)³⁹². L'attivista nepalese Bandana Rana ha accolto positivamente l'abolizione del sistema patriarcale *Haju* da parte della Corte costituzionale, tuttavia ha mostrato preoccupazione per i profondi e persistenti stereotipi di genere radicati in diversi ambiti, quali, ad esempio, la famiglia. Rana afferma che nonostante esistano diverse leggi che affrontano la violenza di genere, la loro applicazione risulta debole. Infatti, il Comitato aveva ricevuto segnalazioni di indulgenza nei confronti degli autori di violenza domestica, molti dei quali ricevono solo pene lievi o sospese. Inoltre, nell'ultimo *Terzo Piano di base per le politiche di prevenzione della violenza contro le donne*, tutti i riferimenti alla parola "donna" sono stati sostituiti da "famiglia" o direttamente eliminati, senza contare la grande diminuzione del budget riservato alla prevenzione della violenza contro le donne. Rana ha quindi richiesto al Paese informazioni sulle future misure per rafforzare l'applicazione delle leggi sulla violenza contro le donne, sulle modifiche alla legge contro la violenza domestica per privilegiare la punizione degli autori dei reati piuttosto che la riconciliazione e sulla possibilità di adottare un piano nazionale sulla violenza domestica³⁹³.

La Corea, infine, ha comunicato al Comitato e le delegazioni che nel 2026 verrà dato inizio a un progetto di ricerca con lo scopo di individuare la prevalenza delle diverse forme di violenza contro le donne, tra cui la violenza domestica e sessuale³⁹⁴.

³⁹¹ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention (continued) Ninth periodic report of the Republic of Korea*, p.3, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/SR.2061>.

³⁹² *Ivi*, p.5.

³⁹³ *Ivi*, p.9.

³⁹⁴ *Ivi*, p.12.

3.5 La violenza sessuale nella CEDAW e nelle Raccomandazioni Generali n.19 e n.35

Su scala globale, si stima che circa 840 milioni di donne, ovvero quasi una su tre, siano state vittime di violenza fisica e/o sessuale da parte di un partner intimo o da altre persone almeno una volta nella vita. Queste statistiche non includono il fenomeno delle molestie sessuali e sono rimaste invariate durante gli ultimi decenni. Infatti, i progressi nella riduzione del fenomeno della violenza da parte di partner intimi risultano essere molto lenti, con un calo annuale del solo 0,2%. La violenza contro le donne riguarda tutte le età, ma secondo i dati riportati da UN Women, le adolescenti sono più a rischio di subire violenza da parte di partner intimo rispetto alle donne adulte. Infatti, circa una ragazza su sei, tra i 15 e i 19 anni, ha dichiarato di aver subito abusi fisici e/o sessuali da parte di un partner. Tuttavia, la violenza verso le donne anziane rimane un fenomeno sottostimato, poiché non vengono incluse altre forme di violenza che le colpiscono, quali la privazione di farmaci, l'abuso finanziario e la trascuratezza³⁹⁵. La violenza contro le donne rimane una delle violazioni dei diritti umani più diffuse al mondo e ha gravi conseguenze fisiche, psicologiche ed economiche che impediscono alle vittime di partecipare pienamente alla vita sociale. Fenomeni come crisi climatiche, umanitarie e sanitarie, e i conflitti armati aggravano e intensificano la violenza contro le donne³⁹⁶.

Secondo UN Women la violenza sessuale è:

*“qualsiasi tipo di comportamento sessuale dannoso o indesiderato imposto a qualcuno. Comprende atti di contatto sessuale abusivo, coinvolgimento forzato in atti sessuali, tentativi o atti sessuali compiuti con una donna senza il suo consenso, molestie sessuali, abusi verbali, minacce, esposizione, contatti fisici indesiderati, incesto e altro”*³⁹⁷.

Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la violenza sessuale è:

*“qualsiasi atto sessuale, tentativo di ottenere un atto sessuale o altro atto diretto contro la sessualità di una persona mediante coercizione, da parte di qualsiasi persona indipendentemente dal suo rapporto con la vittima, in qualsiasi contesto. Comprende lo stupro, definito come la penetrazione forzata fisicamente o comunque coatta della vulva o dell'ano con il pene, altre parti del corpo o oggetti”*³⁹⁸.

Tra le forme di violenza sessuale vi sono:

- Molestie sessuali, le quali possono essere sia fisiche che verbali o includere comunicazioni scritte

³⁹⁵ UN Women, *Facts and figures: Ending violence against women*, 19 novembre 2025, in <https://www.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/facts-and-figures-ending-violence-against-women>, consultato il 05/12/2025.

³⁹⁶ UN Women, *Types of violence against women and girls*, 17 novembre 2025, in <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/faqs-types-of-violence-against-women-and-girls>, consultato il 05/12/2025.

³⁹⁷ *Ibid.*

³⁹⁸ WHO, *Sexual Violence*, <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>, consultato il 05/12/2025.

ed elettroniche. Tra i comportamenti che ricadono sotto la definizione di molestie vi sono commenti, battute e racconti a sfondo sessuale, contatto fisico indesiderato, quali accarezzamenti, strofinamenti, pizzicotti e sfioramenti intenzionali, nonché richieste ripetute e insistenti di appuntamenti o rapporti sessuali e commenti sull'aspetto e l'abbigliamento.

- Stupro, ovvero qualsiasi penetrazione sessuale senza consenso commesso da una persona conosciuta o sconosciuta, all'interno del matrimonio o di una relazione, ma anche al di fuori di essa e in contesti di conflitti armati. Vengono inclusi come stupro tutti i rapporti sessuali ottenuti tramite violenza, coercizione, frode, forza, intimidazione, minaccia, inganno, uso di sostanze stupefacenti o alcol, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità.
- Sfruttamento sessuale, ovvero l'abuso di una posizione di vulnerabilità o fiducia, o l'uso della forza e della minaccia per ottenere profitti economici, fisici e politici dalla prostituzione o dagli atti sessuali di una persona.
- Violenza sessuale nei conflitti armati, ovvero gravi violazioni dei diritti umani delle donne tramite fenomeni come gli stupri sistematici, la schiavitù sessuale, le gravidanze e sterilizzazioni forzate, l'uso coercitivo di contraccettivi e la selezione prenatale del sesso o l'infanticidio femminile³⁹⁹.

Il diritto internazionale umanitario in materia di repressione dello stupro afferma che la legittimità di un contatto sessuale presuppone che il consenso sia espresso liberamente e volontariamente. Ne consegue che, laddove l'autore faccia ricorso alla violenza, alla coercizione o alle minacce, non possa sussistere un "*consenso autentico*". La persistenza dell'idea secondo cui le donne potrebbero ugualmente esercitare una libera scelta e acconsentire a rapporti o contatti sessuali, anche in presenza di violenza e pressioni, riflette stereotipi profondamente radicati che compromettono l'eguaglianza delle donne dinanzi alla legge e normalizzano la coercizione come componente legittima del comportamento sessuale. Inoltre, nelle giurisdizioni interne, le donne subiscono discriminazioni poiché le loro testimonianze vengono considerate poco affidabili e il consenso è presunto a meno che non vi sia una chiara resistenza fisica, contraddicendo il principio di uguaglianza sancito dai diritti umani⁴⁰⁰.

Nella causa *M.C. contro Bulgaria*⁴⁰¹ davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stato dichiarato che l'approccio all'uguaglianza richiede di verificare se la donna ha dato un consenso positivo, non solo se ha detto "*no*". Il diritto all'autonomia fisica e sessuale implica un consenso affermativo agli atti

³⁹⁹ UN Women, *Types of violence against women and girls*, 17 novembre 2025.

⁴⁰⁰ Amnesty International, *Rape and Sexual Violence*, p.12, in <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/rape-and-sexual-violence-human-rights-law-and-standards-in-the-international-criminal-court/ior530012011en.pdf>.

⁴⁰¹ Si tratta di un caso di stupro ai danni di una quattordicenne bulgara da parte di due uomini. Il caso venne chiuso dalla polizia bulgara per mancanza di prove di violenza fisica e resistenza. La ragazza denunciò lo Stato per mancanza di indagine e giustizia e si rivolse alla CEDU. La Corte diede ragione alla vittima e condannò la Bulgaria per la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, rispettivamente sulla mancata indagine e protezione della vittima.

sessuali. Inoltre, la Corte ha osservato che definire lo stupro basandosi esclusivamente sulla resistenza fisica va contro i diritti internazionali e che l'evoluzione delle norme riflette la progressiva tutela dell'uguaglianza e dell'autonomia sessuale di ogni individuo. La rigidità dell'esigenza di provare una resistenza fisica nei casi di stupro rischia di lasciare impunito tale crimine e di non proteggere in modo efficace le vittime⁴⁰².

La definizione della Corte Penale Internazionale pone l'accento sulle circostanze coercitive piuttosto che sulla mancanza di consenso della vittima poiché il consenso non conta quando c'è forza, minaccia e coercizione. Gli *Elements of Crimes* aggiungono che la capacità di dare consenso può essere compromessa anche da fattori come l'età della vittima⁴⁰³. Gli stessi *Elements of Crimes* stabiliscono quattro situazioni di stupro e violenza sessuale dove l'autonomia sessuale viene compromessa: l'uso o la minaccia di forza da parte dell'autore; la coercizione; l'approfittare di ambienti coercitivi e condizioni naturali legati all'età o alle ridotte capacità che limitano la possibilità di un consenso genuino. L'uso o la minaccia di forza è la forma più evidente di violazione dell'autonomia sessuale e costituisce prova chiara di mancanza di consenso; infatti, la resistenza della vittima non è necessaria per configurare il reato. La coercizione evidenzia lo squilibrio di potere tra autore e vittima. Essa non si limita alla forza fisica o alla minaccia, ma include un potere emotivo, psicologico, economico e sociale. La creazione di ambienti coercitivi annulla la possibilità che ci sia un consenso genuino. Tra gli esempi di coercizione vi sono: paura dell'uso di violenza, quando la vittima non si oppone né si ribella, compromettono la propria autonomia sessuale e sottostando silenziosamente agli ordini; costrizione, ovvero l'uso di intimidazioni ed estorsioni per impedire alla vittima di resistere e opporsi; detenzione, ovvero i casi di rapporti sessuali senza consenso tra un detenuto e le autorità; abuso di potere, ovvero situazioni in cui l'autore ha potere politico, militare, economico e sociale sulla vittima, promettendo trattamenti migliori o protezione di terzi in cambio di sottomissione sessuale; oppressione psicologica, consiste in pressioni emotive, intimidazioni sottili e minacce implicite che creano un clima di paura, costringendo la vittima a sottomettersi per proteggere sé stessa o altri (le pressioni emotive sono particolarmente rilevanti nelle relazioni di fiducia o dipendenza, come quelle tra familiari, pazienti-medici, studenti-insegnanti, datori di lavoro-dipendenti, peacekeeper-protetti)⁴⁰⁴.

L'approfittare di un ambiente coercitivo ha a che vedere con situazioni di disordine sociale o di conflitti armati, nei quali si creano situazioni di potenziali violenze che vengono sfruttate per perpetuare violenza sessuale. Ne sono un esempio i casi di rapimento e stupri di donne e civili nei campi di detenzione dell'ex Jugoslavia. Infine, i casi di incapacità della vittima possono essere di tre tipi: incapacità naturale come disturbi mentali che non permettono di comprendere la natura dell'atto sessuale; incapacità indotta dalla somministrazione di sostanze stupefacenti o alcol; incapacità legata all'età ovvero quella dei minori. In generale, la capacità di dare consenso genuino deve essere analizzata caso per caso,

⁴⁰² Amnesty International, *Rape and Sexual Violence*, pp.13-14.

⁴⁰³ *Ivi*, p.15.

⁴⁰⁴ *Ivi*, pp.17-24.

considerando diversi fattori che potrebbero compromettere l'autonomia sessuale della vittima e la sua percezione dell'atto sessuale⁴⁰⁵.

Gli studi evidenziano che lo stupro e la violenza sessuale provocano danni fisici e psicologici gravi e duraturi, tra cui lesioni, infezioni sessualmente trasmissibili, infertilità, depressioni, stress post-traumatico e pensieri suicidi. La gravidanza derivante da stupro e le difficoltà a ricorrere all'aborto aumentano ulteriormente la sofferenza delle vittime. Il diritto internazionale riconosce che il dolore e la sofferenza derivanti dallo stupro costituiscono tortura, sia fisica che psicologica. Infatti, con il caso *Akayesu*⁴⁰⁶, la giurisdizione internazionale riconosce lo stupro come tortura, in quanto comporta punizione, coercizione, discriminazione, intimidazione, colpendo gravemente la dignità fisica, psicologica e sociale delle vittime. Il dolore derivante dallo stupro ha una dimensione specifica legata alla natura sessuale dell'aggressione, ovvero la degradazione che nasce dall'essere usati per scopi sessuali. La violenza sessuale mira a parti intime normalmente private e in diversi contesti culturali il contatto sessuale indesiderato viene considerato come umiliante e stigmatizzante, colpendo la reputazione sociale della vittima. In diversi casi, l'aggressore pubblicizza la violenza o minaccia di divulgare contenuti sessualmente espliciti della vittima per accentuare il sentimento di umiliazione in quest'ultima⁴⁰⁷.

Così come per la violenza domestica, anche la violenza sessuale non era inclusa nel testo originale della Convenzione e venne incorporata a sua volta nel 1989, durante l'ottava sessione del Comitato, con la Raccomandazione n.12. In quest'ultima si afferma che, sulla base degli articoli 2,5,11,12 e 16, gli Stati hanno il dovere di proteggere le donne da tutte le forme di violenza esercitate in famiglia, sul posto di lavoro o nella società. Pertanto, gli Stati devono inviare periodicamente al Comitato informazioni su:

“1. La legislazione in vigore volta a proteggere le donne dall'incidenza di ogni tipo di violenza nella vita quotidiana (ivi compresa la violenza sessuale, i maltrattamenti in famiglia, le molestie sessuali sul posto di lavoro ecc.);

2. Le altre misure adottate per estirpare tale violenza;

3. L'esistenza di servizi di sostegno alle donne che sono vittime di aggressioni o maltrattamenti;

4. I dati statistici sull'incidenza della violenza di ogni tipo contro le donne e sulle donne che sono vittime della violenza”⁴⁰⁸.

Tuttavia, sarà solo grazie alla Raccomandazione n.19 che la violenza sessuale verrà riconosciuta ufficialmente come una forma di discriminazione contro le donne. In essa si dichiara infatti che la

⁴⁰⁵ *Ivi*, pp.25-28.

⁴⁰⁶ Da *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, in <https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/50/Akayesu/> : *“Akayesu, “sindaco” del comune di Taba in Ruanda, partecipò ai massacri del popolo Tutsi durante il genocidio del Ruanda del 1994. Durante il genocidio vennero messi in atto centinaia di stupri sistematici nei confronti delle donne locali. Pertanto, il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda riconobbe lo stupro come atto genocidiario e condannò Akayesu per crimini contro l'umanità e di genocidio.”*

⁴⁰⁷ Amnesty International, *Rape and Sexual Violence*, pp.41-43.

⁴⁰⁸ Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti, p.29.

definizione di discriminazione comprende la violenza di genere, intesa come violenza nei confronti delle donne in quanto donne; vi rientrano, pertanto, tutte le azioni che causano danni fisici, mentali e sessuali. Ogni forma di violenza di genere, compresa quella sessuale, compromette il godimento da parte delle donne dei loro diritti e libertà fondamentali. La Raccomandazione sottolinea inoltre come fenomeni quali povertà, disoccupazione, guerre e occupazione territoriale abbiano un impatto significativo sulle vite delle donne e delle bambine, contribuendo all'aumento della prostituzione forzata, della tratta delle donne e della violenza sessuale. Per tali ragioni, il Comitato richiede agli Stati membri di adottare misure efficaci per ridurre questi fenomeni, in particolare: adottare normative idonee a eliminare ogni forma di violenza di genere, sia nel pubblico sia nel privato; emanare leggi specifiche contro gli abusi familiari, lo stupro, la violenza sessuale e tutte le altre forme di violenza lesive all'integrità e alla dignità delle donne; garantire assistenza e sostegno adeguati alle vittime, con particolare attenzione alla formazione dei funzionari giudiziari e pubblici e delle forze dell'ordine; assicurare che i mezzi di comunicazione promuovano il rispetto delle donne e non contribuiscano alla vittimizzazione secondaria o alla diffusione di pregiudizi di genere; eliminare le consuetudini e tradizioni che perpetuano la violenza contro le donne; fornire consulenze e riabilitazione, in particolare per le vittime di violenza sessuale, stupro e violenza domestica. Inoltre, gli Stati devono intervenire per affrontare il fenomeno delle molestie sessuali sul posto di lavoro, criminalizzando episodi quali avances, contatti fisici non richiesti, commenti a sfondo sessuale e richieste di natura sessuale. Tali condotte, oltre a essere umilianti, incidono sulla sicurezza delle donne e rappresentano un ostacolo al pieno raggiungimento della parità di genere nell'ambito lavorativo⁴⁰⁹.

Nel 2017, con la Raccomandazione n.35, volta ad aggiornare la n.19, il Comitato ha dichiarato che:

*” La violenza di genere contro le donne può equivalere a tortura o crudeltà, trattamenti inumani o degradanti in determinate circostanze, compresi i casi di stupro, violenza domestica o pratiche dannose. In alcuni casi, alcune forme di violenza di genere nei confronti delle donne possono anche costituire crimini internazionali ”*⁴¹⁰.

Come specificato nella nota numero 22, tra i casi nei quali la violenza di genere può costituire un crimine internazionale, sono inclusi i crimini contro l'umanità e di guerra, quali lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione, la gravidanza e la sterilizzazione forzata, e qualsiasi forma di violenza sessuale con una gravità comparabile, secondo gli articoli 7 (1) (g), 8 (2) (b) (xxii) e 8 (2) (e) (vi) dello Statuto di Roma. Inoltre, il Comitato sottolinea l'importanza di adottare un approccio sensibile al genere, al fine di comprendere appieno il dolore e la sofferenza vissuta dalle donne, in particolare nei casi di stupro dove la vittima subisce sia lesioni fisiche e/o malattie sia danni di natura psicologica e sociale⁴¹¹.

Pertanto, il Comitato raccomanda agli Stati di adottare misure di prevenzione, protezione, punizione,

⁴⁰⁹ Ivi, pp.36-37.

⁴¹⁰ General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, p.6.

⁴¹¹ Ivi, pp.6-7.

riparazione, monitoraggio, raccolta dati e cooperazione internazionale, che devono essere attuate con un approccio incentrato sulla vittima. Inoltre, i Paesi membri sono tenuti ad abrogare tutte le leggi e le tradizioni che perpetuano le discriminazioni nei confronti delle donne, tra cui le pratiche basate sulla verginità, le difese o attenuanti fondate sull'onore, i perdoni concessi dalle famiglie delle vittime e i matrimoni tra vittima e autore del reato. Nello specifico, gli Stati devono garantire che i casi di aggressione sessuale e stupro siano classificati come reati che violano il diritto alla sicurezza delle donne, così come la loro integrità fisica, sessuale e psicologica. I reati di stupro, incluso quello coniugale, devono basarsi sul concetto di mancanza di consenso e gli eventuali termini di prescrizione devono dare priorità alle necessità delle vittime, tenendo conto di tutte le circostanze che potrebbero aver ritardato o ostacolato la denuncia⁴¹².

La Raccomandazione prevede anche che gli Stati forniscano alle vittime, e alle loro famiglie aiuti finanziari, assistenza legale gratuita, servizi medici e psicologici, rifugi e alloggi, linee telefoniche di emergenza gratuite, formazione e opportunità lavorative, nonché servizi per l'infanzia⁴¹³.

Tayag Vertido c. Filippine, è un caso di violenza sessuale nel quale il Comitato è intervenuto a difesa della vittima. La vittima, una donna filippina, denunciò di essere stata stuprata il 29 marzo 1996 dall'ex Presidente della Camera di Commercio di Davao City, nella quale Vertido lavorava. Dopo una riunione, l'uomo si offrì di riaccompagnarla a casa, ma invece la condusse a un motel dove la violentò nonostante le suppliche e i tentativi di resistenza della donna. Inoltre, Vertido riferì di aver temuto che l'uomo avesse con sé una pistola e di essere svenuta per diversi minuti durante l'aggressione. Dopo essere riuscita a fuggire, si sottopose a una visita medico-legale e denunciò la violenza alle autorità. Nonostante l'iniziale archiviazione per mancanza di "probabile causa", il Segretario alla Giustizia ordinò l'incriminazione dell'uomo nel 1996. Il processo di primo grado durò diversi anni, dal 1997 al 2005, e vide la difesa sostenere che il rapporto fosse stato consensuale e l'accusa dichiarare che la vittima soffriva di stress post-traumatico dovuto allo stupro subito. I testimoni del motel affermarono di non aver udito rumori o richieste di aiuto. Nel 2005, il Tribunale Regionale assolse l'imputato poiché fu messa in dubbio la credibilità della donna, ritenendo impossibile che non fosse riuscita a fuggire prima e sostenendo che non vi fosse stata una vera resistenza. L'uomo infatti sembrava non aver riportato nessun graffio e la mancanza di gravi lesioni sulla vittima fu interpretata come consenso. La corte ritenne che la donna non si fosse comportata come una vera vittima. La Corte d'Appello e poi la Corte Suprema confermarono l'assoluzione dell'imputato e la donna riportò gravi conseguenze psicologiche e sociali, quali ansia e stress post-traumatico⁴¹⁴. Il Comitato, analizzando il caso, ritenne che le decisioni

⁴¹² Ivi, pp.11-12.

⁴¹³ McQuigg, R.J.A., *The CEDAW Committee and Gender-Based Violence against Women: General Recommendation No 35*, International Human Rights Law Review, vol.6, n.2, 2017, pp.10-11, in https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/137755384Submission_The_CEDAW_Committee_and_Gender_Based_Violence_against_Women_.pdf.

⁴¹⁴ United Nations, *Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against*

dei tribunali si fossero basate su presupposti stereotipati riguardo al comportamento che una vittima dovrebbe avere. Tali visioni non tengono conto delle reazioni psicologiche legate ai traumi, come la paralisi dovuta alla paura o la dissociazione. Il Comitato sottolineò che l'assenza di gravi lesioni fisiche non può essere interpretata come una prova di consenso e che l'onere della prova non deve ricadere sulla vittima per dimostrare di aver opposto sufficiente resistenza. Pertanto, il Comitato stabilì che lo Stato non avesse adempito all'obbligo di esercitare la dovuta diligenza nell'indagare e perseguire la violenza sessuale. Inoltre, dichiarò che a causa dell'uso di stereotipi di genere da parte delle autorità giudiziarie, non fu garantito alla vittima un processo equo e privo di discriminazioni⁴¹⁵.

Women (forty-sixth session), 2010, pp.3-6, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/46/D/18/2008>.

⁴¹⁵ *Ivi.*, pp.15-16.

3.6 Normative nazionali sulla violenza sessuale in Cina: progressi e sfide culturali

La violenza sessuale è generalmente interpretata come una forma di abuso fondato su rapporti di potere diseguali che colpisce principalmente soggetti meno privilegiati e meno potenti. In questo quadro, donne e minori rappresentano le principali vittime, mentre gli uomini sono individuati come i potenziali autori di violenze. In uno studio del 2008 condotto da Brownridge, vennero individuati gli indicatori di rischio a livello ambientale in cui vivono le vittime. Tale modello distingue tre livelli interconnessi: ontogenetico, microsistemico e macrosistemico. Il primo livello, quello ontogenetico, riguarda lo sviluppo individuale e comprende sia fattori che aumentano la probabilità che gli uomini commettano violenze sessuali, sia quelli che accrescono la vulnerabilità delle donne e dei minori. I principali fattori di rischio per la commissione di violenza sessuale da parte degli uomini includono condizioni socioeconomiche svantaggiate, la disoccupazione, un basso status sociale, l'uso di droghe e alcol, problemi di ludopatia, giovane età e tratti personali quali aggressività, insicurezza, problemi di rabbia, gelosia, mancanza di empatia e disturbi psicologici. Il secondo livello, ovvero il microsistemico, fa riferimento al contesto immediato, in particolare la famiglia e le relazioni intime in cui la violenza si manifesta. In questo livello, i fattori relazionali, i conflitti o lo stress nelle coppie, le relazioni extraconiugali, sono associati alla violenza del partner. Un fattore di rischio è rappresentato da una grande differenza di età tra i coniugi. Infatti, la violenza familiare risulta molto più frequente nelle coppie con una differenza d'età pari o superiore a dieci anni, in particolare in quelle dove gli uomini anziani sposano donne più giovani. Il terzo livello include i valori culturali, le norme sociali e gli atteggiamenti che contribuiscono a legittimare o tollerare la violenza. Nella società cinese, le strutture sociali patriarcali svolgono un ruolo centrale nella produzione e nel mantenimento della violenza contro le donne. All'interno della famiglia, l'uso di violenza fisica e/o psicologica da parte dei mariti o dei compagni rappresenta uno strumento di affermazione del dominio e del potere su mogli, fidanzate e figli. L'accettazione della subordinazione femminile costituisce un fattore strutturale per il perpetuarsi delle diverse forme di violenza contro le donne. Numerosi studi hanno rivelato una correlazione tra autorità patriarcale, ruoli di genere tradizionali e la violenza di genere. La dominazione maschile è storicamente radicata nella cultura familiare ed è spesso trasmessa attraverso proverbi e norme di vita quotidiana. Tali credenze favoriscono la giustificazione della violenza come mezzo per preservare l'autorità maschile. La tolleranza culturale della violenza contro le donne, unita all'inadeguatezza delle legislazioni e alla carenza di sostegno legale o sociale, contribuisce a far sì che molte donne rimangano in relazioni abusive senza denunciare le violenze. In relazione alla violenza sessuale coniugale, sebbene possa rappresentare una causa di divorzio, in Cina esso è storicamente poco praticato. Il controllo statale sul divorzio e la mancanza di risorse personali delle donne hanno fatto sì che la sopportazione delle violenze diventasse una strategia di sopravvivenza. Le vittime di violenze e abusi sessuali tendono a sperimentare una diminuzione di autostima e un senso di perdita di potere, timori per la propria

sicurezza personale e la sensazione di non poter condurre una vita pienamente autonoma e funzionale. La stigmatizzazione sessuale e il feticismo patriarcale per la castità femminile rappresentano elementi centrali nella costruzione culturale cinese della vittimizzazione sessuale. Le stesse strutture patriarcali influenzano le strategie di coping delle vittime, rafforzando di conseguenza l'ordine patriarcale. In questo quadro, lo stupro è stato interpretato come una forma di vittimizzazione femminile inscritta nella cultura patriarcale, in cui la posizione subordinata delle donne è storicamente e culturalmente consolidata dalle disuguaglianze di genere⁴¹⁶.

Pan Suiming, noto sessuologo cinese, ha condotto, dal 1997 al 2018, un'ampia ricerca sulle molestie e sulla violenza sessuale. Tale indagine si colloca in un contesto in cui, nonostante l'entrata in vigore nel 2016 della prima legge contro la violenza domestica, la violenza sessuale continua a essere oggetto di profonde incomprensioni, dovute a persistenti valori tradizionali. Nel corso dei secoli, infatti, la concezione di violenza sessuale ha subito significative trasformazioni: nelle società primitive era considerata una minaccia all'ordine della comunità; nell'era agricola, veniva interpretata come una violazione della proprietà, in quanto le donne erano considerate come proprietà della famiglia; all'inizio dell'epoca moderna come danno alla castità e come potenziale causa di figli illegittimi; nel XX secolo fu inizialmente intesa come aggressione fisica e successivamente come violazione della persona; dagli anni Settanta in poi come violazione dei diritti umani. In diverse giurisdizioni, come Hong Kong, Macao e Taiwan, il termine “*stupro*” è stato progressivamente sostituito da “*violenza sessuale*”, al fine di enfatizzare la violazione dei diritti della persona piuttosto che solo l'aspetto sessuale⁴¹⁷.

Nonostante la Cina abbia importato in parte il modello occidentale che incoraggia il ricorso alla giustizia, la tradizione culturale cinese privilegia la salvaguardia dei legami familiari, pertanto perdere l'armonia familiare per ottenere giustizia è considerato moralmente problematico. A partire dal XX secolo, in Cina, lo “*stupro*” e la “*molestia sessuale*” sono stati concettualizzati come due fenomeni distinti, al fine di proteggere il diritto alla sopravvivenza delle donne. Infatti, negli anni Cinquanta, una donna vittima di stupro rischiava l'emarginazione, lo stigma sociale e persino il suicidio, in nome della preservazione dell’“*onore*” familiare e personale⁴¹⁸.

Le peculiari tradizioni socioculturali cinesi inseriscono la vittimizzazione criminale femminile in un contesto sociale unico, diverso dai Paesi occidentali. Le riforme economiche del 1978 determinarono trasformazioni profonde in settori fondamentali della società cinese. Ad esempio, se da un lato il PIL cinese crebbe annualmente del 9,3% tra il 1990 e il 2003, dall'altro, dal 1978 si registrò un aumento di oltre sei volte del tasso complessivo di criminalità. Prima delle riforme economiche, i dati e le

⁴¹⁶ Chan Ko Ling, *Sexual violence against women and children in chinese societies*, University of Hong Kong, vol.10, n. 1, 2009, pp.8-10, in <http://hdl.handle.net/10722/59805>.

⁴¹⁷ 潘舜铭 (Pan Suiming), “《风痕》：性暴力问题的认定与立法” (Wind Trace: The Identification and Legislation of Sexual Violence), 澎湃新闻 (The Paper), 19 settembre 2023, in https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_24653526, consultato il 05/12/2025.

⁴¹⁸ *Ibid.*

informazioni sui crimini contro le donne e sulla vittimizzazione criminale femminile erano scarsi e frammentati. Infatti, fino al 1986 la Cina non aveva mai pubblicato le statistiche nazionali relative ai casi di stupro. Secondo i dati raccolti dal *Law Yearbook of China* tra il 1987 e il 2003, i tassi di stupro erano molto bassi e stabili nel tempo. Tuttavia, confrontando il tasso di casi di stupro del 1978 (2,38 casi ogni 100.000) con quelli del 2003 (3,10 casi ogni 100.000) è possibile notare un aumento del 30%, il quale però venne ritenuto un fenomeno estremamente contenuto se confrontato ad altri reati violenti o contro il patrimonio, come le rapine o i furti, i quali aumentarono rispettivamente del 4,537% e dell'819%⁴¹⁹.

Le interpretazioni cinesi della vittimizzazione femminile sono cambiate nel tempo. Negli anni Ottanta la vittimizzazione e l'aumento dei reati furono attribuiti all'eredità della Rivoluzione Culturale, all'influenza culturale occidentale e alla politica di apertura economica. Dagli anni Novanta, la responsabilità è stata attribuita a fattori come la rapida trasformazione sociale, la modernizzazione, l'indebolimento dei controlli sociali tradizionali e le migrazioni di massa. La stessa Corte Suprema del Popolo nel 1986 ha riconosciuto alcune caratteristiche individuali e condizioni sociali legate alle donne e alle forme di vittimizzazione. Tra esse sono state incluse il ruolo tradizionale delle donne, la mancanza di una condanna morale dei reati contro le donne, la vulnerabilità fisica e psicologica delle donne, la povertà e l'ignoranza della legge⁴²⁰.

Le ricerche sui casi di stupro hanno evidenziato significative disparità regionali. In particolare, è stato registrato che nelle aree rurali il tasso di stupri fosse più alto rispetto alle zone urbane. Inoltre, dagli anni Ottanta agli inizi del Duemila, venne registrato un aumento sia degli stupri sia degli stupri statuari⁴²¹ nelle aree rurali. Gli studi hanno anche individuato delle caratteristiche ricorrenti nelle vittime. In 114 casi di stupro nella città di Guangzhou, tra il 1999 e il 2002, le vittime tendevano ad essere molto giovani con un'età tra i 16 e i 18 anni, nonché con un basso livello di istruzione, pari o inferiore alla scuola media, e provenienti da zone rurali. Per quanto riguarda gli autori di violenza, le caratteristiche demografiche erano simili a quelle delle vittime. Infatti, circa l'89% degli autori aveva meno di 30 anni, l'83% aveva un'istruzione pari o inferiore alla scuola media e l'88% non era sposato⁴²².

L'aggressione sessuale in Cina è stata storicamente definita in modo vago e non uniforme, il che ha comportato una scarsità di dati sul fenomeno. Uno studio del 1997 su 187 studenti universitari ha rivelato che circa il 10% aveva subito aggressioni sessuali e il 7% aveva subito stupro. Tra questi,

⁴¹⁹ Lu H., Liu J., Crowther A., *FEMALE CRIMINAL VICTIMIZATION AND CRIMINAL JUSTICE RESPONSE IN CHINA*, The British Journal of Criminology, vol.46, n.5, 2006, p.860, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1096794.

⁴²⁰ *Ivi*, pp.862-863.

⁴²¹ Ovvero stupri che avvengono con persone che non possono in alcun modo dare il proprio consenso, ad esempio soggetti minorenni e/o persone con disabilità mentali.

⁴²² Lu H., Liu J., Crowther A., *FEMALE CRIMINAL VICTIMIZATION AND CRIMINAL JUSTICE RESPONSE IN CHINA*, p.860.

solamente il 18% aveva informato i genitori e meno del 4% aveva denunciato il fatto alle autorità a causa della paura di stigma sociale e imbarazzo. Un'ulteriore ricerca del 2004 su 892 studentesse di infermieristica ha indagato sui casi di violenza sessuale in età infantile, comprendendo contatti fisici non consensuali o atti di natura sessuale non fisica avvenuti prima dei 16 anni. I risultati mostrarono che il 16% delle partecipanti aveva subito almeno una forma di abuso sessuale in età minorile⁴²³. Per quanto riguarda la vittimizzazione sessuale, uno studio del 1998 su 178 studentesse universitarie cinesi ha rivelato che circa l'88% erano state vittime di aggressioni sessuali verbali, quasi il 43% di approcci fisici non desiderati, una percentuale tra lo 0,56% e l'11,80% di forme di coercizione sessuale, di cui il 7,30% di stupro o tentato stupro. La maggior parte delle vittime soffrivano in silenzio poiché non credevano nell'efficacia delle denunce o negli interventi della polizia e molte non erano neppure a conoscenza dei servizi disponibili; infatti, solo il 18% delle vittime informò la famiglia sull'accaduto e appena il 3,73% denunciò la violenza alle forze di polizia⁴²⁴.

Per quanto riguarda i fattori di rischio specifici della violenza sessuale all'interno della coppia, gli studi individuano nello stile comportamentale aggressivo uno degli indicatori più rilevanti associati all'aggressione sessuale. Gli uomini con problemi di rabbia e aggressività tendono a fare ricorso a strategie coercitive volte a generare terrore e paura nelle partner, nonché a consolidare forme di controllo e dominio. Le stesse dinamiche familiari di origine che tollerano o giustificano le violenze sessuali e di genere, inclusi orientamenti favorevoli allo stupro, tendono a riprodursi anche nelle relazioni di coppia non matrimoniali. Inoltre, i dati mostrano che gli autori di violenze sessuali presentano una minore stabilità mentale rispetto a soggetti che non compiono tali atti⁴²⁵. Diversi studi a inizio secolo riportavano che lo stupro coniugale fosse una delle principali cause di disgregazione familiare e che circa l'8% delle donne che vivevano in zone rurali erano state vittime di violenza sessuale da parte del proprio partner, rispetto al 2,8% registrato nelle aree urbane. Nel 2002, l'OMS aveva riportato che il tasso delle aggressioni sessuali contro le donne a Pechino tra il 1997 e il 2002 fosse pari all'1,6%. Negli stessi anni, a Taiwan e nella Cina continentale venne registrata un'alta diffusione delle molestie sessuali sul luogo di lavoro, con il 26% delle donne e il 13% degli uomini che dichiararono di esserne stati vittime. Tra le molestie sono incluse: contatti fisici e commenti sessuali indesiderati o pressioni per appuntamenti. A Taiwan venne stimato che ogni giorno avvenissero circa 20-27 casi di molestie, per un totale di 7.000-10.000 casi annuali. Nella Cina continentale agli inizi del Duemila, la prevalenza delle molestie sessuali sul luogo di lavoro variava dal 5,5% al 63%, fino a raggiungere, in alcuni studi, l'84%. La differenza nelle percentuali era dovuta alle diverse definizioni di molestie sessuali. La stessa Federazione Nazionale delle Donne Cinesi ha riportato che il 70% delle donne da loro prese a campione, fossero state vittime di molestie sessuali, di

⁴²³ *Ivi*, p.862.

⁴²⁴ Chan Ko Ling, *Sexual violence against women and children in chinese societies*, University of Hong Kong, vol.10, n. 1, 2009, p.6, in <http://hdl.handle.net/10722/59805>.

⁴²⁵ *Ivi*, p.9.

cui il 32% commesse da superiori e il 16% da colleghi⁴²⁶.

Per quanto riguarda le violenze sessuali nelle relazioni di coppie non coniugali, l'OMS riporta che circa una donna su tre ha dichiarato che la propria prima esperienza sessuale sia stata forzata. In uno studio del 1995 condotto a Hong Kong è emerso che circa il 20% delle studentesse era stato costretto a intraprendere contatti sessuali da parte di un partner e che il 3% fossero state forzate ad avere rapporti sessuali con i propri partner. Uno studio del 2008 con un campione di 651 studenti universitari a Shanghai e Pechino, e a Hong Kong, riportò che rispettivamente il 15,4% e il 13% fossero stati vittime di coercizione sessuale da parte di partner. Anche a Taiwan venne registrato un tasso di abusi sessuali nelle relazioni di coppie non sposate pari al 24%⁴²⁷.

In uno studio degli anni Novanta, 900 studenti cinesi hanno affermato quasi all'unanimità di non considerare il contatto fisico indesiderato e le pratiche di sessualità coercitiva come molestie sessuali. Solo una piccola percentuale degli intervistati ha qualificato come molestie sessuali i comportamenti sessisti e misogini, le pressioni per iniziare relazioni sentimentali o le manifestazioni non richieste di sentimenti. In uno studio all'inizio del Duemila, condotto tra 175 medici a Hong Kong, circa il 36% riteneva che le donne fossero responsabili nel prevenire il proprio stupro e che le vittime potrebbero opporsi con successo a una violenza sessuale se si impegnassero seriamente. Tali concezioni alimentano gli atteggiamenti di colpevolizzazione delle vittime⁴²⁸.

La letteratura evidenzia una marcata riluttanza alla denuncia degli episodi di violenza sessuale. Infatti, in uno studio del 2002 condotto su 2.147 studenti universitari a Hong Kong, solo il 39% delle vittime aveva condiviso la violenza con altri e nel 56% dei casi segnalati non era stato registrato alcun seguito. La mancata denuncia è attribuita alle basse aspettative sugli esiti; infatti, le vittime temono ripercussioni personali e violazioni della privacy da parte delle forze dell'ordine, nonché imbarazzo, stigmatizzazione sociale e ritorsioni da parte dell'autore. Le conseguenze della denuncia tardiva emergono in uno studio su 137 vittime di stupro a Hong Kong. Il ritardo nella richiesta di aiuto porta a conseguenze e complicazioni sanitarie, tra cui gravidanze indesiderate, malattie sessualmente trasmissibili e disturbi psicologici. L'imbarazzo rappresenta una barriera significativa all'accesso e alla richiesta di cure mediche. Sul piano culturale, la vergogna e il bisogno di "salvare la faccia" rappresentano fattori centrali nel disincentivare le richieste di supporto e assistenza. La stessa costruzione dell'identità femminile nella cultura cinese, fondata su relazioni familiari gerarchiche e sul primato del benessere familiare, contribuisce a rafforzare tali dinamiche. L'enfasi sulla castità espone le vittime di stupro al rischio di stigmatizzazione e di essere percepite come portatrici di disonore o perfino adultere. Il timore di arrecare vergogna alla famiglia induce molte vittime a non denunciare e rimanere in silenzio, atteggiamenti che

⁴²⁶ *Ivi*, p.3.

⁴²⁷ *Ivi*, pp. 5-6.

⁴²⁸ *Ivi*, p.11.

sono ulteriormente sostenuti da valori culturali quali la sopportazione e il fatalismo⁴²⁹.

Nel diritto cinese tradizionale, formatosi in una società dominata dai matrimoni combinati, lo stupro (*qiangjian*, 强奸) non era concepito come una violazione dell'autonomia sessuale della donna, bensì come un'offesa alla sua castità (*zhencao*, 贞操), ovvero al suo valore morale e familiare. Pertanto, perché un atto fosse considerato come stupro, la donna doveva dimostrare di aver opposto una resistenza estrema. In mancanza di una lotta violenta e visibile, il comportamento della donna veniva interpretato come un segno di complicità o immoralità. Il sistema giuridico non proteggeva le donne considerate “non virtuose”, le quali, invece che essere considerate vittime di violenza, venivano accusate di adulterio. Con la modernizzazione del diritto penale alla fine della dinastia Qing e durante la Repubblica, lo stupro venne progressivamente ridefinito come un reato distinto dall'adulterio, ovvero come un rapporto carnale ottenuto tramite violenza, uso di sostanze stupefacenti, ipnosi, minaccia o altri mezzi che impedissero alla vittima di opporre resistenza. Pertanto, in questa definizione, gli elementi fondamentali erano l'assenza di consenso e l'atto sessuale, non più la resistenza come requisito essenziale. Questa impostazione venne in seguito ripresa nel Codice penale della Repubblica Popolare Cinese del 1979, nel quale non si menziona la resistenza ma si definisce lo stupro come “*chiunque, tramite violenza, coercizione o altri mezzi, violi una donna*”. L'articolo 139 riunisce in un'unica norma lo stupro “ordinario”, quello su minori e quello di gruppo. Tuttavia, la norma venne redatta in modo estremamente generico, senza fornire criteri operativi chiari e specifici. La legge, infatti, non chiarisce se la resistenza sia necessaria, se la storia sessuale della vittima sia rilevante o se esista lo stupro coniugale. Inoltre, non viene specificato cosa si intenda per “*violenza, coercizione o altri mezzi*” e per “*circostanze particolarmente gravi*”. Per questo motivo, negli anni Ottanta si aprì un intenso dibattito tra gli studiosi cinesi su come interpretare lo stupro. In particolare, al centro del dibattito vi furono il concetto di stupro come rapporto sessuale contro la volontà della donna e la resistenza come prova di tale volontà violata. La dottrina si divise e da un lato, la corrente sostenuta dal Partito affermò che ogni rapporto contro la volontà della donna è stupro, indipendentemente dalla presenza o mancanza di resistenza fisica. Dall'altra parte, si sostenne che, salvo casi di incapacità a reagire dovuti all'uso di stupefacenti, alcol, malattie mentali o abuso di potere, la mancata resistenza esclude lo stupro. Questo conflitto interpretativo portò all'emanazione delle *Spiegazioni del 1984*⁴³⁰.

Il Codice venne revisionato nel 1997 e nonostante l'ampliamento degli articoli da 192 a 452, l'impostazione generale sulle condotte penalmente rilevanti rimase invariata. Il nuovo articolo 236 mantenne la stessa definizione di stupro e l'età del consenso rimase a 14 anni. L'unica differenza principale tra quest'ultimo articolo e il n.139 consisteva in una regolamentazione più dettagliata delle circostanze che configurano lo stupro aggravato. Gli atti sessuali non penetrativi, precedentemente compresi nel reato di teppismo, vennero disciplinati da una nuova disposizione autonoma. Più recentemente nel 2015, l'articolo 237, il quale faceva unicamente riferimento a violenze sessuali nei

⁴²⁹ *Ivi*, pp. 11-12.

⁴³⁰ Tanner Harold, *CHINESE RAPE LAW IN COMPARATIVE PERSPECTIVE*, The Australian Journal of Chinese Affairs, n.31, 1994, pp.1-3, in https://www.academia.edu/20435706/Chinese_Rape_Law_in_Comparative_Perspective.

confronti di donne, venne reso più gender neutral⁴³¹. Infatti, attualmente l'articolo stabilisce che commette un reato chiunque “*mediante violenza, coercizione o altri mezzi, costringe a molestare sessualmente qualsiasi altra persona o a umiliare una donna*”⁴³². Nel Codice penale cinese, all'articolo 236, lo stupro viene invece definito come l'atto di violentare una donna “*mediante violenza, coercizione o altri mezzi*” ed è punibile con “*una pena detentiva a tempo determinato non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni*”⁴³³. Inoltre, nei casi con circostanze aggravanti, quali lesioni gravi o morte della vittima, stupro in un luogo pubblico o di gruppo, sono previsti l'ergastolo, la detenzione oltre i dieci anni e anche la pena di morte⁴³⁴.

Nell'ordinamento cinese il “teppismo” è considerato un reato “ombrello”, il quale include non solo molestie sessuali verso le donne, ma anche rapporti sessuali considerati illegittimi tra adulti consenzienti come sesso di gruppo e omosessualità. Pertanto, l'ampio ambito del termine rende incerto il confine tra teppismo e stupro, soprattutto nei casi di tentato stupro. Ad esempio, un uomo è stato assolto dall'accusa di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne poiché la tredicenne si era finta una diciassettenne. Tuttavia, l'uomo venne condannato a tre anni di carcere per teppismo⁴³⁵. In particolare, le violenze sessuali erano state incluse nel termine “teppismo” (*hooliganism*) nel Codice penale del 1979. Ai tempi, nella categoria di violenza sessuale erano inclusi tutti i reati sessuali contro le donne che non arrivavano tuttavia a un rapporto sessuale forzato. Quanto la legge venne aggiornata successivamente e la violenza sessuale venne definita sulla base della natura dell'offesa e attraverso dei termini più specifici. In particolare, vennero riconosciute due forme di violenza sessuale: come reato violento quando comprende atti osceni o oltraggio nei confronti di una donna mediante violenza, coercizione o altri mezzi; come reato contro l'ordine pubblico. Nel primo caso, gli autori sono punibili con una detenzione fino a cinque anni e in caso di aggravanti, quali la commissione del fatto in un luogo pubblico o il coinvolgimento di un minore, con pene superiori a cinque anni. Nel secondo caso, gli autori sono condannati per aver partecipato ad attività di gruppo promiscue e licenziose, le quali vengono punite con sanzioni, sorveglianza o pene detentive inferiori ai 5 anni. Anche la prostituzione forzata viene considerata come un reato contro l'ordine pubblico e nel 1979 le pene consistevano in detenzioni dai tre ai dieci anni, mentre con l'aggiornamento della legge e l'introduzione di aggravanti, quali lo stupro, la morte o gravi lesioni e il coinvolgimento di minori, le pene vennero inasprite con detenzioni superiori ai dieci anni, l'ergastolo e la pena di morte⁴³⁶.

⁴³¹ Chen J., Lu B., *Rape-by-Deception in China: A Messy but Pragmatically Desirable Criminal Law*, Columbia Journal of Gender and Law, vol.43, n.2, 2023, pp.157-159, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4630112.

⁴³² The Supreme People's Court of the People's Republic of China, *Criminal Law of the People's Republic of China*, in https://english.court.gov.cn/2015-12/01/c_766158_23.htm.

⁴³³ Wipo, *Criminal Law of the People's Republic of China*, [China](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/852), in <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/852>.

⁴³⁴ Lu H., Liu J., Crowther A., *FEMALE CRIMINAL VICTIMIZATION AND CRIMINAL JUSTICE RESPONSE IN CHINA*, p.863.

⁴³⁵ Tanner Harold, *CHINESE RAPE LAW IN COMPARATIVE PERSPECTIVE*, p.6.

⁴³⁶ Lu H., Liu J., Crowther A., *FEMALE CRIMINAL VICTIMIZATION AND CRIMINAL JUSTICE RESPONSE*

Un altro fenomeno di violenza sessuale è il cosiddetto “ *Sesso fraudolento*”, ovvero l’ottenere rapporti sessuali tramite l’inganno. La maggior parte del dibattito su questo fenomeno è nato e si è sviluppato negli ordinamenti occidentali di common law, in particolare nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Tuttavia, è possibile osservare questo fenomeno anche in Cina, in particolare con tre tipologie di “ *Sesso fraudolento*”, ovvero quello di natura religiosa, quello di natura medica e l’impersonificazione di partner intimi. Nel primo caso si tratta di ottenere rapporti sessuali attraverso l’uso di rituali e motivazioni religiose; nel secondo caso si ottengono rapporti sessuali sostenendo falsamente che il rapporto sia un trattamento medico; nel terzo e ultimo caso si ottengono rapporti sessuali fingendosi il partner della vittima⁴³⁷.

Per questo motivo, nel 1984, la Corte Suprema del Popolo, la Procura del Popolo e il Ministero della Pubblica Sicurezza hanno congiuntamente emanato le “*Spiegazioni su alcune questioni relative all’applicazione della legge nel giudizio dei casi concernenti il reato di stupro*” o “*Spiegazioni del 1984*”. Strutturate come una serie di domande e risposte, tali spiegazioni definirono lo stupro come “*l’atto di avere con forza un rapporto sessuale con una donna, mediante violenza, coercizione o altri mezzi, contro la sua volontà*”. Il termine “*altri mezzi*” fu specificato come metodi non violenti e non coercitivi che, tuttavia, rendono la donna incapace di opporre resistenza. Inoltre, vennero indicate alcune circostanze aggravanti, quali malattie mentali, ubriachezza o intossicazione da droghe e abuso di autorità. Per quanto riguarda il sesso fraudolento, le *Spiegazioni del 1984* prevedono i tre casi specifici elencati precedentemente, ovvero quello religioso considerato come un esempio di coercizione, quello medico che rientra in “*altri mezzi*” e quello in cui ci si finge il partner della vittima (detto anche “romantico”), il quale non viene considerato stupro, ma ricade nel reato di teppismo. Le *Spiegazioni del 1984* vennero tuttavia abrogate nel 2013 nell’ambito di un riordino normativo volto a eliminare interpretazioni giudiziarie considerate ormai obsolete. Inoltre, l’abrogazione è stata motivata dall’introduzione di nuove disposizioni nel Codice penale e di relative interpretazioni, in particolare per il reato di teppismo, il quale venne eliminato nel 1997. Tuttavia, rimane un’ambiguità circa la persistenza di alcune disposizioni delle *Spiegazioni del 1984*, come le definizioni di stupro e di “*altri mezzi*”, le quali continuano a influenzare la prassi del diritto penale cinese⁴³⁸.

Nelle *Spiegazioni* venne chiarito che la *storia sessuale* o una *reputazione di promiscuità sessuale*, così come la presenza o mancanza di *resistenza* fossero elementi irrilevanti per determinare la colpevolezza dell’autore del reato di stupro. Per *violenza* si intendeva l’atto di percuotere, legare, immobilizzare, strangolare o l’uso di altri mezzi al fine di minacciare la sicurezza fisica e la libertà della vittima. La *coercizione* invece, venne definita come la minaccia di un attacco fisico futuro, di rivelare segreti o di danneggiare la famiglia della vittima, l’uso di intimidazioni o di frodi, la messa in atto di rapporti di

IN CHINA, p.864.

⁴³⁷ Chen J., Lu B., *Rape-by-Deception in China*, cit., pp.153-155.

⁴³⁸ Ivi, pp.160-162.

potere e di subordinazione per isolare la vittima. Per *circostanze particolarmente gravi* si intendeva l'uso di mezzi crudeli e vendicativi; avere rapporti sessuali illeciti con minorenni; compiere uno stupro di gruppo, specialmente su minorenni; i casi in cui la violenza porta al suicidio della vittima o le provoca conseguenze gravi fisiche o mentali; quando la violenza avviene in un luogo pubblico e coinvolge anche il rapimento della vittima⁴³⁹.

Con le *Spiegazioni* quindi, vi fu l'introduzione di una definizione più ampia del reato di stupro, nonché dell'idea che lo stupro fosse un rapporto sessuale avvenuto contro la volontà di una donna, unita al rifiuto della resistenza come elemento essenziale del reato. Inoltre, sia il comportamento criminale sia l'intenzione criminale divennero elementi essenziali per determinare la colpevolezza dell'autore di violenza. Pertanto, la legge si focalizzava sull'autore del reato piuttosto che sulla vittima. Questo significa che la legge cinese sullo stupro può perseguire i rapporti sessuali di tipo fraudolento⁴⁴⁰.

I reati sessuali nel Codice penale cinese hanno ricevuto ampie critiche dalla dottrina, soprattutto per la mancanza di neutralità di genere, ambiguità sullo stupro coniugale e definizione restrittive del rapporto sessuale. Per quanto riguarda il sesso fraudolento, la caratteristica principale del sistema cinese dei reati sessuali è l'uso dell'espressione "*altri mezzi*". Infatti, nel Codice penale, lo stupro è definito come "*chiunque mediante violenza, coercizione o altri mezzi, costringa a molestare/stupri*". I termini "*violenza*" e "*coercizione*" offrono margini interpretativi ampi. Ad esempio, la coercizione può includere pressioni non fisiche, come minacce di divulgare informazioni personali. In assenza di altre disposizioni specifiche, l'interpretazione di "*altri mezzi*" è fondamentale per definire i confini dei reati sessuali e per stabilire se e in che misura il sesso fraudolento sia penalmente rilevante⁴⁴¹.

Dall'analisi della letteratura accademica cinese sul "*sesso fraudolento*" emergono due elementi principali. In primo luogo, gli studiosi contemporanei tendono a sostenere un approccio restrittivo alla criminalizzazione, limitando alle tre ipotesi tradizionalmente riconosciute, ovvero la frode religiosa, quella medica e l'impersonificazione di un partner intimo, senza proporre ulteriori ampliamenti. In secondo luogo, alcuni autori suggeriscono una restrizione ancora maggiore. Ad esempio, lo studioso Xiang Luo afferma la necessità di escludere la frode medica poiché: la frode fa parte delle relazioni romantiche; è difficile per il giudice intervenire nella sfera privata delle persone e a differenza dei reati contro il patrimonio, il sesso è piacevole anche per chi lo "concede"⁴⁴².

Nello studio di Chen e Lu vengono analizzati 55 casi di "*sesso fraudolento*" di natura religiosa, 54 dei quali si sono conclusi con la condanna dell'autore di stupro. Le vittime in questi casi erano generalmente consapevoli dell'atto sessuale, ma ingannate circa il suo significato religioso o soprannaturale. Molti casi coinvolgevano minacce o coercizione, come il rischio dell'avvenimento di disgrazie, malattie e

⁴³⁹ Tanner Harold, *CHINESE RAPE LAW IN COMPARATIVE PERSPECTIVE*, p.4.

⁴⁴⁰ *Ivi*, p.5.

⁴⁴¹ Chen J., Lu B., *Rape-by-Deception in China*, cit., p.160.

⁴⁴² *Ivi*, pp.165-167.

punizioni divine. Nei casi in cui non veniva riscontrata coercizione fisica, i giudici hanno adottato altre strategie interpretative, qualificando la frode come una forma di controllo e coercizione psicologica, oppure trattano l'inganno come elemento centrale del reato. I tribunali hanno riconosciuto che le vittime non fossero realmente a conoscenza della natura del rapporto e sulla possibilità di opporre resistenza, con una conseguente violazione della loro autentica volontà⁴⁴³. Nei casi di " *Sesso fraudolento*" di natura medica, tutti i procedimenti esaminati dai due autori si sono conclusi con una condanna per stupro. In diversi casi, le vittime erano minori o disabili, il che ha rafforzato il convincimento dei tribunali circa l'assenza di una reale comprensione della natura sessuale dell'atto. Tuttavia, anche nei casi in cui le vittime erano adulte, i giudici hanno riconosciuto l'inganno nella finalità medica dell'atto. Il consenso è stato considerato invalido poiché fondato sull'idea di sottoporsi a un trattamento terapeutico o a cure mediche; tale errore è stato ritenuto sufficiente a riconoscere l'atto come stupro. Nei casi di impersonificazione del partner intimo, tutti i venticinque verdetti sono stati di colpevolezza. I tribunali hanno adottato la concezione ampia di partner intimo, includendo sia coniugi sia partner non sposati o relazioni occasionali. In alcuni casi, l'impersonificazione è stata agevolata dal partner reale della vittima, il quale è stato a sua volta condannato per complicità. Le corti hanno affermato che i rapporti di questo genere fossero " *contro la volontà della vittima*", richiamando in alcuni casi l'uso della forza e di " *altri mezzi*", nonché l'approfittamento dello stato di vulnerabilità delle vittime⁴⁴⁴.

Inoltre, gli autori hanno analizzato altre due tipologie di " *Sesso fraudolento*" sulla base di impersonificazione, ovvero quello dove si finge di essere agenti di polizia e quello online. Nel primo caso, gli imputati si fingevano poliziotti e minacciavano le vittime, spesso lavoratrici del sesso, di essere arrestate. In 27 casi su 31 presi in esame, i tribunali hanno condannato gli autori per stupro, riconoscendo che il sesso fosse stato ottenuto tramite minaccia e pressioni psicologiche. Infatti, i giudici hanno evidenziato che le vittime non avessero la possibilità di opporsi e che agissero spinte dalla paura. Nei casi di impersonificazione online, i 9 imputati presi in esame furono condannati per stupro. Gli imputati interagivano con le vittime utilizzando identità e immagini fittizie, ricorrendo a schemi ingannevoli volti a ottenere rapporti sessuali. In alcuni casi le vittime furono minacciate tramite la divulgazione di materiale intimo, ovvero video e foto ottenute tramite l'inganno⁴⁴⁵.

Analizzando le caratteristiche demografiche degli autori di violenze come stupri o prostituzione forzata, i dati mostrano la giovane età degli autori. Tra coloro che aveva commesso stupri, circa il 20% aveva un'età inferiore ai 20 anni. Invece, gli autori di violenza sessuale risultavano relativamente più anziani, con circa il 60% di età superiore ai 30 anni. Gli autori di reati come lo stupro erano esclusivamente uomini e nei casi di violenza sessuale, questi rappresentavano l'80% degli autori. Nel caso invece del fenomeno della prostituzione forzata, le donne risultarono più propense a gestire le reti di prostituzione. La maggior parte degli autori di stupri e violenze sessuali appartenevano a una fascia sociale bassa e

⁴⁴³ Ivi, pp.175-179.

⁴⁴⁴ Ivi, pp.180-182.

⁴⁴⁵ Ivi, pp.183-186.

nonostante la maggior parte della letteratura cinese, durante lo scorso secolo e agli inizi del duemila, sembrava attribuire la maggior parte dei reati agli uomini contadini e migranti, i dati mostravano che questi ultimi fossero meno coinvolti nei reati sessuali violenti contro le donne rispetto agli uomini residenti in aree urbane. La premeditazione era una caratteristica tipica di questi reati e in circa il 20-30% dei casi veniva usata un'arma, principalmente un coltello. Nei casi di violenza sessuale le vittime sembravano non opporre resistenza, mentre nella maggior parte dei casi di stupro le vittime hanno fatto ricorso a una forma di resistenza, come quella verbale (25%), fisica (35%) o entrambe (2%). Tutti i reati di violenza sessuale e di prostituzione forzata presi in esame risultavano essere episodi avvenuti nella loro completezza, mentre circa il 20% dei casi di stupro erano tentativi⁴⁴⁶.

Per quanto riguarda l'applicazione del Codice penale, secondo i dati raccolti dal campione preso in esame da Lu e Liu, nei casi di stupro senza circostanze aggravanti, l'effettiva applicazione delle pene risultava coerente con quanto stabilito dalla normativa. Infatti, tre autori ricevettero la libertà vigilata e sedici pene detentive di circa cinque anni. Nei casi di stupro con aggravanti presi in esame, quindici autori vennero condannati a pene detentive di circa dieci anni, sei al carcere a vita e nove alla pena di morte. Alcuni autori coinvolti ricevettero pene lievi in quanto complici del reato. Nei casi di violenza sessuale priva di aggravanti, quattro autori hanno ricevuto la libertà vigilata e nove sono stati condannati a pene detentive di circa sei anni. Nei casi di violenza sessuale con aggravanti, un uomo ricevette la libertà vigilata, sette furono condannati a una pena detentiva di circa 6,35 anni, sette all'ergastolo o alla pena di morte⁴⁴⁷.

Diversi studi hanno evidenziato che la determinazione della pena nei casi di stupro e aggressione sessuale è influenzata da questioni extra-giuridiche, quali la natura della relazione tra vittima e autore del reato, il che devia dai principi di uguaglianza formale tipici dei moderni sistemi legali. I risultati sembrano dimostrare che le violenze sessuali commesse da conoscenti o da partner intimi ricevono sistematicamente pene più indulgenti rispetto a quelle commesse da estranei. Questo fenomeno suggerisce l'esistenza di un pregiudizio persistente nel trattamento dei casi di violenza sessuale. Tuttavia, le spiegazioni tradizionali basate sulla teoria dei miti sullo stupro risultano parziali. Questa teoria ha considerato un pregiudizio unidirezionale, ovvero la tendenza a mettere in dubbio la credibilità della vittima e a razionalizzare il comportamento degli autori di violenze sessuali da parte di conoscenti. Studi recenti confermano che tali miti influenzano anche le decisioni delle giurie, inducendo i giurati a dubitare delle dichiarazioni delle vittime e a credere alle narrazioni dei colpevoli. La teoria spiega perché le relazioni più strette comportano una minore severità nella determinazione della pena, ma non riesce a spiegare i casi in cui le pene aumentano in relazione ai legami familiari. Infatti, studi condotti in Cina hanno mostrato come i membri familiari possono ricevere pene più severe rispetto agli estranei,

⁴⁴⁶ Lu H., Liu J., Crowther A., *FEMALE CRIMINAL VICTIMIZATION AND CRIMINAL JUSTICE RESPONSE IN CHINA*, p.866-868.

⁴⁴⁷ *Ivi*, pp.868 e 870.

invertendo quindi la relazione tra distanza sociale e severità della pena. I risultati, quindi, indicano che le teorie esistenti non sono riuscite a cogliere gli effetti bidirezionali osservati nei processi di determinazione della pena. Per comprendere meglio queste dinamiche, è stato proposto un modello a due strutture cognitive distinte ma interconnesse. La prima, detta “*miti del consenso*”, comprende stereotipi di colpevolizzazione della vittima, i quali vengono rafforzati da narrazioni romantiche che producono indulgenza giudiziaria nei casi di violenze sessuali commesse da conoscenti o partner intimi. Essi includono l’idea che la resistenza delle donne alle avances sia parte della seduzione o che “no” in realtà significhi “sì”. La forza dei *miti del consenso* si basa sulla loro trasmissione culturale attraverso il rinforzo quotidiano e la loro apparente naturalità. Tali bias permeano nelle interazioni sociali e diventano invisibili come i pregiudizi di genere. Inoltre, vengono rinforzati attraverso pratiche culturali giornaliere e dai media. Pertanto, nei casi di stupro da parte di conoscenti o partner intimi, questi bias vengono applicati mettendo in discussione la gravità e la portata del reato, nonché la credibilità delle vittime o la colpa dell’autore di violenza. Questi miti hanno ripercussioni non solo sui giudici ma anche sulle vittime, poiché causano una autocolpevolizzazione in queste ultime o le spingono a non denunciare. La seconda struttura, detta “*risposte alla violazione delle norme*”, viene applicata quando la violenza sessuale infrange tabù, quali l’incesto, generando di conseguenza una condanna morale e pene più severe. Questa struttura, a differenza dei miti che operano tramite il rinforzo quotidiano, si basa sull’attivazione situazionale dei confini morali proprio perché ha a che fare con comportamenti tabù, di cui raramente si discute. La loro forza si basa sulla capacità di provocare immediatamente una repulsione morale, provocando reazioni descritte con espressioni quali “*peggio delle bestie*” (*qinshou buru*, 禽兽不如). Questa duplice struttura spiega perché relazioni diverse attivano risposte giudiziarie opposte, in particolare nel contesto cinese dove la definizione limitata di stupro amplifica tali effetti. La differenza tra i due, quindi, è che i *miti del consenso* vengono rinforzati costantemente rendendoli apparentemente naturali e permettendo loro di influenzare il ragionamento giudiziario; le *risposte alla violazione delle norme* invece vengono raramente ripetute nella quotidianità, proprio perché culturalmente tabù. Un’analisi su 7.701 sentenze cinesi tra il 2012 e il 2020, ha confermato questo quadro teorico: l’applicazione dei “*miti del consenso*” riduce le pene di circa 5 mesi, mentre le “*risposte alla violazione delle norme*” le aumentano di circa 16 mesi. La stessa partecipazione dei giudici popolari, rispetto ai professionisti, mostra reazioni morali più intense e una severità generalizzata piuttosto che la correzione dei pregiudizi. La punizione generalizzata dei giudici popolari viene contrastata dalla modernizzazione provinciale, la quale riduce l’influenza dei miti del consenso attraverso la formazione e la parità di genere. Contemporaneamente, la maggiore sensibilità morale porta all’aumento della severità delle pene per le violazioni familiari⁴⁴⁸.

Come precedentemente affermato, i giudici popolari incidono significativamente sulle sentenze, rendendole

⁴⁴⁸ Peng Y., Yu X., *Consent Myths and Norm Violation Responses: Reconceptualizing Rape Myth Theory in Sexual Assault Sentencing in China*, Behavioral Sciences & the Law, 1 ottobre 2025, pp.1-3, <https://doi.org/10.1002/bsl.70016>.

sistematicamente più miti per molti reati. Nei casi di stupro, i giudici popolari, poiché privi di formazione, risultano più suscettibili a influenze emotive e morali rispetto ai giudici professionisti. Le loro reazioni emotive tendono a condannare uniformemente la violenza sessuale, senza tener conto delle relazioni tra vittime e autori di reato. Il risultato è la cosiddetta “*equità accidentale*”, ovvero l’eliminazione delle differenze di pena nei diversi casi che coinvolgono relazioni familiari, partner intimi o conoscenti tramite una severità generalizzata. Pertanto, mentre i giudici professionisti modulano le pene applicando i “*miti del consenso*” per clemenza o “*risposte alla violazione delle norme*” per maggiore severità, i giudici popolari riducono queste disparità imponendo pene elevate in modo uniforme a tutti i tipi di relazione, dando origine a processi emotivi più che analitici. Tuttavia, anche l’indignazione morale mostrata dai giudici popolari verso i crimini sessuali è a sua volta influenzata da un altro fenomeno, ovvero la modernizzazione. Quest’ultima ha un effetto a doppio taglio sulla determinazione delle pene nei casi di violenza sessuale. Da un lato, lo sviluppo economico e l’istruzione femminile indeboliscono i “*miti del consenso*”, riducendo la clemenza nei casi tra conoscenti o partner intimi grazie al riconoscimento di una maggiore autonomia sessuale delle donne e a norme di genere più egualitarie. Dall’altro lato, la modernizzazione aumenta la sensibilità morale e rafforza le “*risposte alla violazione delle norme*”, portando a pene più severe nei casi familiari, nei quali la violenza sessuale infrange confini morali. Pertanto, la modernizzazione può contemporaneamente ridurre alcuni pregiudizi e amplificarne altri, producendo effetti contrastanti⁴⁴⁹.

In Cina, le interpretazioni dello stupro tendono a porre l’accento sulla responsabilità morale dell’autore e sulla sua deviazione rispetto alle norme sociali condivise. Nel discorso giuridico cinese e nei manuali, l’indignazione morale nei confronti del crimine non è solo frequente, ma è anche prescrittiva. Termini come “*odioso*” (*elie*, 恶劣), “*spregevole*” (*beibi*, 卑鄙) e “*malvagio*” (*exing*, 恶性) ricorrono sistematicamente nella descrizione dello stupro e dei suoi autori. Lo stupratore viene rappresentato come un soggetto che agisce per “*soddisfare i propri istinti animali*”, quindi definito come una “*bestia*” oppure come ossessionato dal sesso e dalla pornografia. La psicologia cinese tende a ritenere che la “*psicologia criminale*” si formi a partire dall’ambiente sociale e da influenze esterne. Di conseguenza, viene esclusa l’ipotesi che i fattori psicologici o le malattie mentali incidano sulla commissione dello stupro, e lo stupratore viene ritenuto pienamente responsabile delle sue azioni. I criminologi e psicologi cinesi tendono a spiegare lo stupro con la frustrazione sessuale degli uomini non sposati, soprattutto nelle aree rurali, i quali non hanno prospettive matrimoniali a causa dello squilibrio demografico tra uomini e donne. In questa prospettiva, gli autori di studi cinesi hanno unito dati statistici ed evidenze aneddotiche per sostenere che gli autori di stupro siano prevalentemente individui con un basso livello di istruzione e concezioni arretrate del sesso e del matrimonio, nonché che una grande maggioranza di essi fosse di età inferiore ai venticinque anni, operai o residenti in aree rurali. Ad esempio, nella città di Tianjin, circa il 52% degli autori di stupro intervistati nel 1984 risultarono provenire da zone rurali e

⁴⁴⁹ Ivi, pp. 4-5.

avere un basso livello di istruzione. Allo stesso modo, studi condotti a Pechino, nel Guangdong, nel Fujian e nell'area di Dalian confermano la prevalenza di operai e contadini tra gli autori di stupro, nonché un livello di istruzione inferiore alla scuola media. L'arretratezza non riguarda unicamente il basso livello di istruzione, ma anche la persistente adesione a pratiche e concezioni tradizionali relative al sesso e al matrimonio. Tra essi vi sono l'accettazione di matrimoni combinati, il fenomeno dell'*huanqin* (换亲) ovvero quando due famiglie si scambiano reciprocamente una figlia da dare in sposa, il rapimento della sposa o l'acquisto di una donna. In tutti questi casi, la volontà delle donne non ha alcuna rilevanza. Tuttavia, è possibile che l'idea che operai e contadini siano i principali autori di stupro derivi da un processo di "etichettamento", secondo cui la polizia, la magistratura e i ricercatori proiettano su questi gruppi degli stereotipi di devianza, producendo così tassi di incriminazione più elevati. Questa rappresentazione incide sulle politiche di prevenzione, le quali puntano soprattutto sulla deterrenza penale, includendo come pena anche la pena di morte, nonché la repressione della pornografia⁴⁵⁰.

Infatti, la letteratura cinese considera la pornografia una causa centrale dello stupro. Studi empirici mostrano che gli autori di reati sessuali sono stati esposti a contenuti pornografici molto più dei non autori e che l'aumento di materiali "osceni" nei villaggi sarebbe correlato alla crescita del numero di stupri. Sebbene questo dibattito esista in altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, vi è una diversa interpretazione rispetto a quella cinese. In Cina lo stupro è considerato l'espressione di un desiderio sessuale deviato, mentre negli Stati Uniti, in particolare nella teoria femminista, esso è interpretato come una forma di violenza, dominio e potere, non come una soddisfazione erotica. Diversi studi occidentali mostrano che molti stupratori hanno accesso a sesso consensuale, suggerendo quindi che la motivazione principale sia il bisogno di potere, controllo e affermazione maschile. La teoria femminista americana in particolare da Brownmiller in poi, sostiene che la pornografia e la cultura dominante rappresentano le donne come oggetti disponibili e sottomessi, normalizzando la violenza sessuale. In questa prospettiva, lo stupratore non è un deviato patologico, ma un uomo normale prodotto da una cultura che erotizza la dominazione. Alcuni studiosi cinesi condividono questa critica alle società capitaliste moderne, ma non la applicano alla Cina. Il discorso giuridico cinese tende a collocare la pornografia e lo stupro fuori dalla società cinese "sana". Tuttavia, con le riforme e l'aumento della criminalità, gli studiosi cinesi hanno iniziato a riconoscere che lo stupro è un problema della società cinese contemporanea e non solo un'anomalia esterna⁴⁵¹.

Sulla base di recenti statistiche governative, il numero annuale di casi di stupro registrati ammonta a 39.693, una cifra che appare particolarmente bassa se rapportata all'ampiezza della popolazione cinese. Pertanto, è possibile affermare che i dati statistici siano fortemente sottostimati, in particolare per ogni crimine sessuale denunciato, altri sette non vengono segnalati. A conferma di ciò, uno studio condotto

⁴⁵⁰ Tanner Harold, *CHINESE RAPE LAW IN COMPARATIVE PERSPECTIVE*, pp.16-19.

⁴⁵¹ *Ivi*, pp.20-23.

nel 2022 su un campione di 898 partecipanti provenienti da 29 province cinesi ha rilevato che il 55,5% degli intervistati ha dichiarato di aver subito una forma di vittimizzazione sessuale in età adulta, con il 57,9% delle donne che riferiscono di aver sperimentato almeno un episodio di violenza sessuale. Tali risultati indicano una diffusione del fenomeno significativamente più elevata rispetto a quanto emerge dalle statistiche ufficiali. Come precedentemente affermato, alla base dei bassi tassi di denunce vi sono la stigmatizzazione sociale e l'influenza della cultura confuciana, che contribuiscono a rendere la violenza sessuale un tema tabù. Le credenze tradizionali favoriscono la colpevolizzazione delle vittime e ostacolano l'accesso al sistema giudiziario. Inoltre, tali convinzioni sono perpetuate non solo dalla società, ma anche dalle forze di polizia, le quali tendono a trattare lo stupro come una questione morale piuttosto che giuridica. Le vittime vengono giudicate per il loro stile di vita e le loro denunce vengono messe in dubbio. Questi atteggiamenti giustificano la violenza sessuale e contribuiscono alla sottodenuncia, nonché alla vittimizzazione secondaria. Per favorire una maggiore comprensione della violenza sessuale, sia tra le forze dell'ordine sia tra l'opinione pubblica, è necessario sviluppare programmi di intervento specifici per il contesto culturale cinese. Le credenze e gli atteggiamenti che colpevolizzano le vittime devono essere affrontate attraverso l'educazione, al fine di ridurre la vittimizzazione secondaria e incoraggiare le vittime a denunciare. In questo quadro, l'impegno delle iniziative femministe cinesi e della comunità accademica rappresenta un segnale incoraggiante di maggiore attenzione e apertura al cambiamento⁴⁵².

Infine, per quanto riguarda le molestie sessuali, nell'ottobre 2022, la Cina ha approvato la modifica e l'aggiornamento della *Legge sulla protezione delle donne* al fine di affrontare il problema delle molestie sessuali e della discriminazione di genere. La *Legge* è entrata in vigore il primo gennaio 2023 e ha aggiunto 30 nuove disposizioni relative alla protezione delle donne, la prevenzione delle molestie e misure di soccorso per le vittime⁴⁵³. Le molestie sessuali sul posto di lavoro erano già state vietate dall'articolo 1010 del Codice civile, nel quale viene esplicitamente dichiarato che i datori di lavoro hanno l'obbligo di adottare misure per prevenire le molestie sessuali e fornire canali di reclamo. Nella nuova *Legge*, le molestie sessuali sono definite come commenti orali o scritti, immagini, comportamenti fisici o altre azioni ai danni della volontà delle donne. Le vittime di molestie e/o violenza sessuale vengono incoraggiate a denunciare l'accaduto alle autorità competenti, presentare reclami e in alcuni casi, intentare una causa civile presso il tribunale. La *Legge* dichiara che è obbligo legale dei datori di lavoro adottare tutte le misure necessarie per garantire sicurezza, attivare un telefono o una casella di posta dedicata ai reclami, svolgere attività di sensibilizzazione e formazione sulla prevenzione e sul fenomeno delle molestie sessuali, fornire supporto e assistenza alle vittime, nonché formulare regole

⁴⁵² Manhong Eleanor, "You should not wear skirt anymore": Reasons behind the underreported rape rates in China, Emerald Publishing, 12 luglio 2024, in <https://www.emeraldgrouppublishing.com/opinion-and-blog/you-should-not-wear-skirt-anymore-reasons-behind-underreported-rape-rates-china>, consultato il 07/01/2026.

⁴⁵³ China Briefing, La Cina approva una nuova legge sulla protezione delle donne: I punti chiave per i datori di lavoro, 24 novembre 2022, in <https://www.china-briefing.com/news/nuova-legge-sulla-protezione-delle-donne-cinese/>.

che vietino il fenomeno. Inoltre, è previsto che il datore di lavoro possa essere sottoposto a contenzioso penale nei casi in cui non si attivi per prevenire o far cessare le molestie nella sua azienda⁴⁵⁴.

⁴⁵⁴ *Ibid.*

3.7 Normative nazionali sulla violenza sessuale in Corea del Sud: progressi e sfide culturali

Secondo Ji-Yeong Yun, professoressa di sociologia presso l'Università Changwon, il confucianesimo rappresenta un sistema oppressivo per le donne. Esso, infatti, stabilisce l'esistenza di una gerarchia tra uomini e donne nella quale le donne devono sottomettersi. La società coreana incoraggia le donne a essere docili e sottomesse, riducendole a strumenti di riproduzione o oggetti sessuali. Si potrebbe affermare che il valore stesso delle donne sia legato ai loro corpi, considerati sfruttabili e sottomessi⁴⁵⁵. La tradizione confuciana ha sempre avuto un ruolo centrale nel mantenimento dell'ordine gerarchico e patriarcale in Corea del Sud, così come in altri paesi asiatici. Le voci delle donne non sono state ascoltate a lungo e la violenza sessuale veniva considerata non come crimine, ma come una questione morale⁴⁵⁶.

La violenza sessuale non può essere spiegata o ridotta a mera soddisfazione di impulsi sessuali, bensì un atto di controllo e di dominio sulla vittima. Spesso si sostiene che la prostituzione possa fungere da valvola di sfogo, contribuendo a ridurre i reati sessuali. Tuttavia, diversi studi hanno dimostrato il contrario, ovvero che la domanda di prostituzione è associata a un aumento della violenza sessuale. Ad esempio, uno studio sudcoreano condotto su 480 condannati per reati sessuali ha analizzato il rapporto tra acquisto di rapporti sessuali e commissione di reati sessuali. Lo studio concluse che il frequente acquisto di servizi sessuali aumentava significativamente la probabilità di commettere reati sessuali. I dati del *Korean Institute of Criminology* hanno mostrato che il 38% dei criminali sessuali aveva pagato per rapporti sessuali nell'anno precedente al loro arresto. In particolare, il pagamento di rapporti sessuali con minori di 20 anni aggrava in modo significativo la severità dei crimini sessuali, aumentando la probabilità di stupro di conoscenti, di minori e dell'uso di violenza o sadismo. Tra le caratteristiche ricorrenti in coloro che avevano usufruito della prostituzione e compiuto reati sessuali, figuravano bassi livelli di autostima, l'aver subito a loro volta abusi sessuali durante l'infanzia e l'adesione ai miti dello stupro. Inoltre, lo studio ha evidenziato che il potere e la rabbia sono caratteristiche principali nei reati di stupro, confermando che la violenza sessuale non è legata agli impulsi⁴⁵⁷.

Secondo i dati riportati dal Ministero per l'Uguaglianza di Genere coreano nel 2024, su 7.027 donne il 36,1% era stata vittima di almeno una forma di violenza durante il corso della loro vita. Questi dati mostrano l'aumento dello 0,9% rispetto al 2021 e che una donna su tre ha subito violenza fisica o sessuale. Tra le violenze analizzate vi erano quelle sessuali, fisica, emotiva ed economica, nonché lo stalking e altre forme di manipolazione. La violenza sessuale risultava quella più diffusa, con una

⁴⁵⁵ Penda Mathilde, *The concept of rape in South Korea*, Gender in Geopolitics Institute, 30 ottobre 2023, in <https://igg-geo.org/en/2023/10/30/the-concept-of-rape-in-south-korea>, consultato il 03/02/2026.

⁴⁵⁶ Chung Hye-in, *Sentencing sexual offences in South Korea*, The University of Leeds, 2023, p.5, in https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/34723/1/Chung_HI_Law_PhD_2024.pdf.

⁴⁵⁷ Cho Seo-Young, *An Analysis of Sexual Violence – The Relationship Between Sex Crimes and Prostitution in South Korea*, Research Spotlight, Asian Development Perspectives, vol.9, n.1, 2018, in <https://endsexualexploitation.org/articles/research-spotlight/an-analysis-of-sexual-violence-in-south-korea/>.

percentuale del 53,9%. Inoltre, dall'indagine governativa risultò che quasi il 20% delle violenze era stato commesso da partner intimi o ex⁴⁵⁸.

Un rapporto ONU del 2021 afferma che il consenso della vittima deve essere il fulcro della definizione di stupro, riconosciuto dal diritto internazionale come una grave violazione dei diritti umani. Tuttavia, molti Stati, tra cui la Corea del Sud, continuano a non includere il consenso nelle loro normative e a richiedere l'incapacità di resistenza come principale aspetto nel riconoscere un atto sessuale come stupro⁴⁵⁹. Tra le violenze sessuali riconosciute in Corea del Sud vi sono: lo stupro, lo “*stupro simile*” e il “*quasi-stupro*”. Nel primo caso, lo stupro, ovvero avere un rapporto sessuale tramite l'uso della violenza e/o dell'intimidazione, vi devono essere tre elementi. Il primo è che vi sia effettivamente un rapporto sessuale, il quale viene definito come l'introduzione del pene nella vagina. Questo primo elemento ha lo scopo di distinguere lo stupro da altri reati sessuali, poiché se il pene è introdotto nella bocca o nell'ano, oppure se vengono usate dita o altri oggetti, si tratta di “*stupro simile*” (유사강간). Qualora vi sia un contatto, senza penetrazione, il reato viene definito come “*atto indecente mediante coercizione*” (강제추행). Il secondo elemento ha a che fare con il fatto che chiunque possa essere vittima di stupro. Questa precisazione viene fatta poiché in passato solo le donne venivano considerate vittime. Solamente dal 2012 il codice sudcoreano ha usato il termine “*persona*” per fare riferimento alla possibile vittima di stupro. Il terzo elemento è che vi debba essere l'uso di violenza o intimidazione, le quali rendono la vittima impossibilitata a opporre resistenza. Nei casi in cui non ci sia stato il rapporto sessuale forzato, ma solo intimidazioni o violenza, si configura il reato di tentato stupro⁴⁶⁰. All'articolo 297 del Codice penale sudcoreano⁴⁶¹ si legge che per stupro si intende:

*“Una persona, mediante violenza o intimidazione, abbia rapporti sessuali con un'altra, è punita con la reclusione non inferiore a tre anni”*⁴⁶².

Come precedentemente accennato, per “*stupro simile*” (유사강간) si intendono tutti quei casi nei quali vengono introdotti organi sessuali in parti non sessuali del corpo di un'altra persona, oppure l'introduzione di dita o altri oggetti negli organi sessuali tramite l'uso di violenza o intimidazione. In questi casi, le pene detentive sono di almeno due anni. Invece, per “*quasi-stupro*” (준강간) si intende qualsiasi rapporto sessuale avvenuto con una persona in stato di incoscienza a causa dell'alcol o di sostanze stupefacenti. Se lo stato di incoscienza è stato provocato volontariamente dall'autore di violenza, allora viene considerato uno stupro e non un “*quasi-stupro*”⁴⁶³.

⁴⁵⁸ Yonhap, *1 in 3 women in Korea experienced violence at least once in their lifetime: survey*, The Korea Times, 24 aprile 2025, in <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/society/20250424/1-in-3-women-in-korea-experienced-violence-at-least-once-in-their-lifetime-according-to-survey>, consultato il 02/01/2026.

⁴⁵⁹ Penda Mathilde, *The concept of rape in South Korea*, 30 ottobre 2023.

⁴⁶⁰ Seoul Law Group, *Sexual Crimes in Korea | Rape, Indecent Acts, Sexual Harassment, Camera Crimes and Crimes against Minors*, 2023, in <https://seoulawgroup.com/sexual-crimes-korea/>.

⁴⁶¹ Il Codice penale entrò in vigore nel 1953 ed è stato aggiornato nel 1995 e nel 2012.

⁴⁶² UNHCR, *Republic of Korea: Criminal Code*, in <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1953/en/37944>.

⁴⁶³ Seoul Law Group, *Sexual Crimes in Korea | Rape, Indecent Acts, Sexual Harassment, Camera Crimes and Crimes against Minors*, 2023.

Inoltre, all'articolo 300 del Codice penale vengono criminalizzati i tentativi di commettere i reati precedentemente elencati, quali lo stupro, il quasi stupro e lo stupro similare, estendendo così la tutela anche a condotte non giunte a pieno compimento. All'articolo 301 si prevedono delle aggravanti in caso la violenza sessuale abbia causato lesioni o la morte della vittima. In questo caso, l'autore è punito con pene minime di cinque anni fino all'ergastolo. L'articolo 301-2 disciplina i casi in cui dopo lo stupro avviene l'omicidio della vittima. In questo caso, la pena prevista è la pena di morte o l'ergastolo. L'articolo 302 si concentra sui rapporti sessuali ottenuti mediante abuso di autorità o di una posizione di superiorità professionale, con pene fino ai cinque anni o una multa di 15 milioni di won (circa 8.700 euro). Il secondo comma dell'articolo introduce un'aggravante per i casi in cui la vittima fosse affidata legalmente alla custodia dell'autore. L'articolo 304 disciplina i rapporti sessuali ottenuti mediante l'inganno del matrimonio, ovvero quei casi dove la vittima viene indotta a intrattenere rapporti sessuali con la falsa promessa di matrimonio o attraverso altri mezzi fraudolenti. Infine, gli articoli 302 e 305 regolano le violenze sessuali o atti indecenti commessi nei confronti di minori o persone disabili, con pene detentive fino ai cinque anni o corrispondenti a quelle presenti degli articoli precedenti⁴⁶⁴.

Il Codice penale coreano venne modificato per la prima volta nel 1995. Le riforme relative ai reati sessuali hanno progressivamente seguito i cambiamenti sociali e della percezione delle vittime. Nella riforma del 1995, i reati sessuali vennero spostati dal capitolo "*crimini contro la castità*" ai reati contro "*l'autonomia sessuale*". Questo cambiamento ha permesso il riconoscimento del diritto delle donne al controllo del proprio corpo e ha rappresentato un superamento parziale della visione confuciana tradizionale, la quale incolpava e attribuiva vergogna alle vittime. Nel 2012 il Codice venne nuovamente revisionato, con l'introduzione di nuove fattispecie di reato come lo stupro imitativo. Inoltre, venne cambiato il termine da "*donna*" a "*persona*" per indicare una possibile vittima di violenza. L'articolo 306 sulla necessità della querela per i reati sessuali venne abolito, poiché esso poneva tutta la responsabilità sulla vittima per l'avvio dell'azione penale⁴⁶⁵.

Le organizzazioni femminili ebbero un ruolo fondamentale nella lotta per i diritti femminili contro le violenze di genere; in particolare, parteciparono attivamente alle fasi di definizione delle problematiche femminili. Le attiviste hanno esercitato influenze sia dirette che indirette sulle politiche pubbliche attraverso proteste, petizioni, mobilitazioni e campagne di sensibilizzazione. Tuttavia, le organizzazioni vengono spesso escluse dalle fasi decisionali, di attuazioni e di valutazione delle normative. Nonostante ciò, le attiviste sudcoreane, in particolare la *Korean Women's Hotline*, hanno contribuito alla nascita della *Special Act on Sexual Violence*, sulla *Gender Equal Employment Act* e all'abolizione del sistema patrilineare⁴⁶⁶.

⁴⁶⁴ UNHCR, *Republic of Korea: Criminal Code*, in <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1953/en/37944>.

⁴⁶⁵ Chung Hye-in, *Sentencing sexual offences in South Korea*, pp.91-92.

⁴⁶⁶ An Analysis of Policy Process and the Role of Female Organization : Focusing on Special Act on Sexual Violence, Gender Equal Employment Act and Abolition of the Family Registry System (정책과정과 여성단체의 역할

Quando Kim Young-sam divenne il nuovo Presidente della Corea del Sud nel 1993, le organizzazioni femminili fecero pressione su quest'ultimo per la promulgazione di una legge specifica sulla violenza sessuale. Infatti, il Presidente Kim aveva promesso, durante la sua campagna elettorale, che in caso di elezione si sarebbe occupato del problema della violenza sessuale. Inoltre, fattori internazionali, come la partecipazione della Corea del Sud a incontri ONU sullo status delle donne, l'entrata in vigore della CEDAW e la volontà di apparire come una nazione all'avanguardia, spinsero il governo sudcoreano a interessarsi maggiormente a questa forma di violenza di genere. Inoltre, tra il 1992 e il 1993, avvennero tre episodi di violenza e molestie sessuali che divennero particolarmente mediatici, e che contribuirono ad accelerare il processo legislativo. Infatti, nel dicembre del 1993, in seguito a intense trattative tra il governo e le organizzazioni femminili, l'Assemblea Nazionale approvò la “*Legge sulla punizione dei criminali di violenza sessuale e sulla protezione delle vittime*”⁴⁶⁷.

Tuttavia, la *Legge* non accolse le principali proposte sviluppate dai movimenti femminili e non si allontanò dalla visione tradizionale della violenza sessuale⁴⁶⁸. Nonostante ciò, la *Legge* rappresentò la prima misura adottata in Corea del Sud per contrastare tale forma di violenza di genere e costituì un passo avanti nel cambiamento della percezione sociale della violenza contro le donne. La diffusione del termine “violenza sessuale” nella vita quotidiana, si tradusse nell'inclusione di tale problema nei discorsi politici. Inoltre, le organizzazioni femminili svolsero un ruolo cruciale nel definire la violenza sessuale come una violazione del diritto di autodeterminazione sessuale e nel richiedere l'inclusione dello stupro coniugale nella legislazione. Quest'ultima proposta non venne però inclusa a causa dell'opposizione di parlamentari uomini e della visione patriarcale della sessualità della moglie come proprietà del marito. Pertanto, il tema dello stupro coniugale divenne una questione centrale per il movimento femminista sudcoreano, il quale lotta ancora oggi per la promulgazione di una normativa specifica al riguardo⁴⁶⁹.

Le organizzazioni femminili agiscono non solo come rappresentanti degli interessi delle donne, ma anche come gruppi di pressione in grado di influenzare la creazione e l'attuazione di legislazioni. Le organizzazioni contribuiscono anche alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e alla presa di coscienza delle donne. L'influenza di tali gruppi può essere sia diretta che indiretta, ad esempio attraverso proposte legislative, diffusione di informazioni, partecipazione agli incontri parlamentari e ai comitati consultivi governativi. Durante la fase di formazione dell'agenda politica, le organizzazioni svolgono principalmente il compito di individuare e denunciare i problemi che le donne affrontano, fornendo dati, resoconti e informazioni alle autorità competenti. Inoltre, trasformano problemi specifici in temi di interesse pubblico al fine di favorire l'inserimento tali questioni nell'agenda politica e nelle

분식, 성폭력특별법, 남녀고용평등법, 호주제폐지를 중심으로), in <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001400158>.

⁴⁶⁷ Yoon Ihwa, 성폭력에 대한 여성운동의 대응과 향후과제 - 성폭력특별법과 가정폭력방지법의 제·개정과정을 중심으로, cit., pp.258-259.

⁴⁶⁸ Ivi, p.260.

⁴⁶⁹ Ivi, p.262.

menti dell'opinione pubblica. Nella fase di formulazione delle politiche, le attiviste svolgono il ruolo di analiste, ovvero esaminano e valutano le alternative politiche per trovare la soluzione più adeguata. Nella fase di decisione politica, invece, svolgono diverse funzioni. Ad esempio, agiscono come promotrici di nuovi strumenti politici o idee per affrontare problemi legati alla questione di genere. Oppure svolgono il ruolo di mediazione tra diversi gruppi di interessi e le autorità governative. Nella fase di implementazione delle politiche, collaborano con il governo nell'attuazione delle politiche e nella fornitura di servizi social, nonché monitorano l'applicazione corretta di tali politiche, individuando eventuali problemi. Infine, nella fase di valutazione delle politiche, in caso di applicazione inefficaci, le organizzazioni possono richiedere modifiche o proporre alternative, svolgendo quindi il ruolo di valutatrici⁴⁷⁰.

Allo stesso modo, nel processo di approvazione della *Legge speciale contro la violenza sessuale*, le organizzazioni femminili hanno avuto un ruolo rilevante nella fase di definizione dell'agenda politica. Infatti, attraverso la creazione di comitati e incontri pubblici, hanno contribuito alla formazione dell'opinione pubblica e alla diffusione del problema della violenza sessuale, creando così pressione sul governo. Nella fase di formulazione hanno collaborato con esperti per elaborare la bozza della legge, mentre dalla fase decisionale furono parzialmente escluse. Durante le fasi di approvazione e attuazione, le organizzazioni sudcoreane parteciparono all'implementazione delle misure tramite la promozione di campagne di sensibilizzazione e la gestione di strutture per le vittime. Infine, nella fase di valutazione, monitorarono l'applicazione della *Legge*⁴⁷¹.

Lo stupro coniugale è un'altra forma di violenza sessuale diffusa in tutto il mondo, ma che in diversi paesi continua a non essere riconosciuta. Nel 2006 l'ONU ha dichiarato che circa 100 paesi criminalizzavano lo stupro coniugale, ma in realtà molti di questi non hanno normative specifiche al riguardo. Lo stesso ordinamento sudcoreano non prevede una legge specifica relativa allo stupro coniugale. Tuttavia, diverse sentenze della Corte Suprema coreana (la prima nel 2013) hanno riconosciuto lo stupro coniugale come reato, conferendo ai mariti autori di tale violenza pene di circa tre anni. Diversi accademici sudcoreani hanno dichiarato che il matrimonio in sé non implica un consenso implicito a qualsiasi atto sessuale. Pertanto, se un marito minaccia o usa violenza contro la propria moglie al fine di avere un rapporto sessuale, tale comportamento è uno stupro. Tuttavia, le pene cambiano a seconda delle situazioni e della gravità dell'atto⁴⁷². La mancanza di una normativa specifica per lo stupro coniugale rappresenta una grande preoccupazione per il Comitato CEDAW, il quale ha più volte, negli ultimi anni, raccomandato alla Corea del Sud di aggiornare il proprio ordinamento.

⁴⁷⁰ Seo Dong-hee, 정책과정과 여성단체의 역할 분석: 성폭력특별법, 남녀고용평등법, 호주제폐지를 중심으로 (An Analysis of Policy Process and the Role of Female Organization: Focusing on Special Act on Sexual Violence, Gender Equal Employment Act and Abolition of the Family Registry System), Modern Society and Public Administration, vol.19, n.3, 2009, pp.56-59.

⁴⁷¹ Ivi, p.65.

⁴⁷² Park Jun-hee, Forcing or threatening spouse into nonconsensual sex constitutes rape, legal experts say, The Korea Herald, 30 ottobre 2024, in <https://www.koreaherald.com/article/3835105>, consultato il 27/11/2025.

Le giovani donne tra i 18 e i 24 sono le principali vittime di violenza sessuale, esse, infatti, sono fino a quattro volte più a rischio di subire violenza rispetto a donne più anziane. Nel 2017, la Corea ha registrato il tasso più alto di violenza sessuale contro le donne di tutte le età nella storia del paese, ovvero di circa 64,5%. Inoltre, dal 2008 al 2018 è stato riportato un aumento del 38,7% delle denunce di violenza sessuale contro giovani donne. Come nei casi di violenza domestica, anche in quelli di violenza sessuale le vittime tendono a non denunciare a causa della stigmatizzazione sociale che provoca nelle vittime vergogna e le colpevolizza. Oltre a questa vittimizzazione secondaria causata dalla società, le vittime sperimentano conseguenze e danni a lungo termine sulla loro salute fisica, psicologica e sociale. Tra le principali conseguenze fisiche vi sono: problemi ginecologici, dolore fisico, malattie sessualmente trasmissibili e stanchezza cronica. Tra i problemi di salute psicologica vi sono invece: depressione, ansia, stress post-traumatico e autocolpevolizzazione. Infine, tra i problemi legati alla “salute sociale” vi sono tentativi di suicidio e fobia sociale. I danni psicologici, sociali e fisici possono avere conseguenze negative a lungo termine, se non per tutta la vita delle vittime. Inoltre, nei casi di violenza sessuale su minori, questa può influire negativamente sull'apprendimento e rendimento scolastico, nonché sulla capacità di socializzazione aumentando fino a triplicare le possibilità di suicidio delle vittime minorenni in età adulta. La guarigione è un processo lungo e difficile, il quale ha lo scopo di recuperare i livelli funzionali precedenti all'abuso e implica una crescita personale. La guarigione può avvenire in diversi modi ed è influenzata dal contesto culturale. Le giovani donne, soprattutto quelle appartenenti a minoranze, spesso dispongono di risorse limitate per riconoscere e affrontare l'abuso e, in assenza di sostegno, faticano a rielaborare il trauma. Nelle culture orientali e nei Paesi asiatici, dove la violenza sessuale è raramente discussa e permane una forte tendenza al silenzio e all'autocontrollo, le vittime incontrano ulteriori difficoltà nel chiedere aiuto. La mancanza di riconoscimento sociale e di programmi di guarigione costringe molte vittime a tentare di guarire da sole e rimanere in silenzio, causando loro maggiori danni. Pertanto, è fondamentale creare spazi di sostegno per permettere alle sopravvissute di comprendere, rielaborare e superare la violenza subita⁴⁷³.

Nello studio di Cha e Lee sul processo di guarigione delle vittime di violenza sessuale in Corea del Sud, viene riportato come le giovani vittime si siano sentite isolate ed escluse dalla comunità, la quale tende a colpevolizzarle. La violenza subita non ha prodotto solo un danno individuale, ma ha innescato una rottura con il mondo esterno, il quale, invece che offrire protezione, ha reagito con giudizio e stigmatizzazione. In questo quadro, le vittime hanno inizialmente interiorizzato la rabbia e il senso di impotenza derivanti dal trauma, soprattutto perché in molti casi esso era avvenuto ripetutamente e in situazioni in cui non erano in grado di opporsi. Alla sensazione di perdita di controllo del proprio corpo si è aggiunta una rabbia rivolta sia contro l'aggressore sia contro sé stesse. Alla base di ciò, vi è l'idea, socialmente imposta, di aver fatto qualcosa di sbagliato o di non aver fatto abbastanza per evitare la violenza. Questa autocolpevolizzazione ha prodotto un odio verso sé stesse, nonché paura degli altri e

⁴⁷³ Cha C., Lee M.R., *Healing from sexual violence among young women in South Korea*, International Journal of Mental Health Nursing, 2022, pp.51-52, in <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/inm.12931>.

un isolamento dalla vita sociale, fino a comportamenti autolesionisti. Come precedentemente dichiarato, la vittimizzazione secondaria è una delle conseguenze principali della violenza sessuale. Le vittime hanno dichiarato di essere state emarginate, accusate e perfino derise da amiche/amici e compagni di scuola. In ambito familiare, si chiedeva loro di non parlare della violenza e/o di ritirare le accuse al fine di evitare di causare disonore alla famiglia, in particolare quando la violenza era da parte di un parente. La polizia e la magistratura hanno anch'esse un ruolo centrale nel provocare nelle vittime ulteriori danni attraverso atteggiamenti giudicanti o sminuenti, i quali rafforzano l'idea che la responsabilità ricade sulla vittima. Di fronte a queste esperienze, molte vittime decidono di non ricorrere alla giustizia. Tuttavia, il vero processo di guarigione ha inizio quando le vittime entrano in contatto con forme di sostegno, nonostante la diffidenza iniziale. Il supporto legale, l'accesso ai servizi sanitari e psicologici restituiscono loro un senso di protezione. Parallelamente, i movimenti femministi, volti a combattere la violenza sessuale, hanno avuto un ruolo cruciale nel rompere la logica della colpevolizzazione delle vittime, permettendo loro di riconoscere che la violenza sia solo responsabilità dell'autore. Verso la fine del percorso di guarigione, le partecipanti sopravvissute hanno dichiarato di non sentirsi più come vittime deboli e colpevoli, ma come donne riuscite a superare un trauma che non avevano causato o voluto loro⁴⁷⁴.

Tra i servizi offerti alle vittime vi sono i centri regionali di supporto, la linea telefonica per i casi di violenza (1366), il Centro di consulenza sulla violenza sessuale e i *Sunflower Center*⁴⁷⁵. Le vittime hanno il diritto di ricevere assistenza medica presso strutture sanitarie specifiche, incaricate di raccogliere le prove, eseguire test per curare o prevenire le malattie sessualmente trasmissibili, trattare eventuali lesioni fisiche, fare test di gravidanza e offrire supporto psicologico. Le prove sono acquisite tramite il "*kit di emergenza per vittime di violenza sessuale*", che comprende tamponi sterili, vetrini, provette, tagliaunghie e sacchetti per conservare gli indumenti. Le prove vengono successivamente inviate alle autorità che si occuperanno di indagare il caso, poi alla procura per un'analisi scientifica e infine al tribunale. Nel 2016 vi erano 348 strutture operative, le quali fornivano sia assistenza ginecologica che neuropsichiatrica⁴⁷⁶.

Nello studio di Heo, Sang e Lee, viene riportato che nei casi di violenza sessuale nei confronti di bambine e ragazze minorenni, i principali autori sono familiari, insegnanti, conoscenti più anziani e persone conosciute online. Nello specifico, molte giovani donne hanno subito violenze sessuali da uomini conosciuti online su app di incontri. Tra le donne adulte invece, i mariti, i partner o gli ex compagni sono i principali autori di violenze sessuali⁴⁷⁷. Gli autori riportano che il 39,5% dei casi di

⁴⁷⁴ Ivi, pp.54-58.

⁴⁷⁵ Sono centri specializzati per l'accoglienza e l'assistenza di vittime di violenza di genere.

⁴⁷⁶ Heo G.E., Sang J.H., Kim T.H., Lee H.H., *An analysis of women victims of sexual violence in one area in Republic of Korea*, Clin. Exp. Obstet. Gynecol, vol.49, n.4, 2022, pp.2-3, in <https://doi.org/10.31083/j.ceog4904100>.

⁴⁷⁷ Ivi, p.6.

violenza sessuale tra le minorenni e il 38,2% tra le donne adulte sono avvenuti in strutture ricettive e nel 42,9% dei casi che coinvolgevano vittime con meno di 13 anni la violenza è avvenuta in luoghi come servizi igienici e scuole. Tali risultati si scontrano con quelli riportati da studi precedenti, i quali avevano stabilito che il luogo principale nel quale avvenivano violenze fosse l'abitazione della vittima⁴⁷⁸.

Nel sistema giudiziario penale sudcoreano, i pubblici ministeri detengono il potere esclusivo sia nella fase investigativa sia nell'esercizio dell'azione penale. Le vittime possono presentare denunce, ma non hanno la facoltà di incriminare direttamente i responsabili o di avviare un procedimento penale. Le vittime non sono riconosciute come parti processuali, ma vengono trattate come meri strumenti di prova, assumendo il ruolo di denunciatori nella fase investigativa e di testimoni in quella processuale. Il primo strumento specifico di protezione e assistenza alle vittime introdotto nell'ordinamento coreano è stato il sistema dell'ordine di risarcimento del 1981. Tale meccanismo consentì alle vittime di determinati reati, quali l'omicidio, lo stupro, gli atti osceni, la frode o la rapina, di ottenere un risarcimento per i danni subiti nell'ambito del procedimento penale. Nel 1987 venne revisionata la Costituzione coreana e vi fu il riconoscimento dei diritti delle vittime, tra cui quello di testimoniare in giudizio e ricevere assistenza statale in caso di danno personale derivante da reato. Tale revisione fu influenzata dalla Dichiarazione ONU del 1985 sui diritti delle vittime di reato e di abuso di potere. Negli anni Novanta, le organizzazioni non profit svolsero un ruolo fondamentale nel sostegno delle vittime di violenza sessuale e domestica. Infatti, nel 1992 venne creata la *Korean Association of Victimology*, la quale aveva l'obiettivo di promuovere la ricerca accademica in materia di vittimologia e nel 1991 venne istituito il *Korean Sexual Violence Relief Center*. Questo interesse della società civile al cambiamento favorì l'adozione di diverse leggi fondamentali come la *Legge sui Casi Speciali concernenti la Punizione di Specifici Crimini Violenti* nel 1990, la *Legge sulla Punizione dei Crimini di Violenza Sessuale e sulla Protezione delle Vittime* nel 1994 e la *Legge sulla punizione e prevenzione della violenza domestica e sulla protezione delle vittime* del 1997⁴⁷⁹.

La *Legge sulla Punizione dei Crimini di Violenza Sessuale e sulla Protezione delle Vittime* fu il risultato di un lungo e difficoltoso processo a causa delle visioni patriarcali e conservatrici che colpevolizzavano le vittime invece che gli autori di violenza, nonché per la mancanza di interesse governativo nel cambiare tali visioni. La *Legge* è stata approvata grazie al duro lavoro delle organizzazioni femminili, le quali hanno redatto i disegni di legge e fatto pressione al governo. Inoltre, anche la ratifica della CEDAW ha influito positivamente sull'approvazione di tali normative, in quanto il Paese aveva dei doveri da rispettare⁴⁸⁰. Durante gli anni Ottanta la Corea del Sud attraversò un periodo di sviluppo

⁴⁷⁸ *Ivi*, pp. 5-6.

⁴⁷⁹ Cho Kyoong Seok, *THE CURRENT SITUATION AND CHALLENGES OF MEASURES FOR VICTIMS OF CRIME IN THE KOREAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*, RESOURCE MATERIAL SERIES No. 81, 2009, pp.76-77, in https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No81/No81_00All.pdf.

⁴⁸⁰ Cho Youngsook, *South Korea, The First CEDAW Impact Study*, p.188.

economico e rapida industrializzazione. I giochi olimpici del 1988 permisero alla Corea di entrare a far parte dei "quattro piccoli draghi asiatici", composti da Hong Kong, Taiwan e Singapore. Il boom economico fu seguito da grandi cambiamenti sociali e culturali, dovuti anche all'influenza occidentale, in particolare degli Stati Uniti. Valori quali la democrazia, la libertà e l'uguaglianza influenzarono la società coreana e il suo modo di pensare. Tali influenze toccarono anche i valori femminili fondati sul confucianesimo. Ad esempio, a partire dagli anni Ottanta, le disuguaglianze di genere nell'istruzione cominciarono a essere considerate un problema sociale e nel 1983 venne creato il *Korean Women's Development Institute*. Parallelamente, la partecipazione femminile nel mondo del lavoro crebbe, passando dal 29,8% al 53,1%. Pertanto, nel contesto sociale e culturale, la Corea vide un aumento della partecipazione femminile nella vita pubblica. Le donne cominciarono a rivendicare i loro diritti legali grazie al sostegno delle organizzazioni femministe. Tra le questioni affrontate in quegli anni vi fu il fenomeno della violenza domestica e sessuale. La volontà di inasprire le pene già presenti nel Codice penale coreano a causa di diversi casi mediatici di violenze sessuali, e il maggior riconoscimento dello status della vittima come attore centrale delle violenze portarono alla creazione di nuove legislazioni, come la *Legge sulla Punizione dei Criminali di Violenza Sessuale e sulla Protezione delle Vittime*⁴⁸¹. Quest'ultima è stata divisa in due leggi distinte, ovvero la *Act on the Prevention of Sexual Assault and Protection Act* e l'*Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*. La prima aveva come obiettivo la protezione e la tutela delle vittime, mentre la seconda la punizione e le procedure penali⁴⁸².

La *Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*, entrò in vigore nel 2011 e subì diverse modifiche a partire dal 2012 fino al 2024. Essa disciplina i casi più gravi di violenze sessuali. La *Legge* prevede la nomina di un difensore legale per le vittime, il quale può partecipare anche alla fase investigativa e agisce in nome e per conto della vittima⁴⁸³. Secondo l'articolo 42 della *Legge*, gli individui condannati per reati sessuali hanno l'obbligo di registrarsi al registro dei reati sessuali entro 30 giorni dalla sentenza. L'autore deve fornire dati personali, quali nome, cognome, luogo di lavoro e abitazione, altezza e peso, targa del veicolo, che verranno conservati nel database per 20 anni e possono essere condivisi con istituzioni del sistema giudiziario al fine di ricerca. Le informazioni sono accessibili al pubblico e le scuole sono informate nei casi in cui un autore di violenza abiti vicino ad esse. L'introduzione della registrazione e della notifica ha suscitato controversie relative alla privacy e al danneggiamento della reputazione del reo, nonché di quella della sua famiglia. La notifica è stata percepita come infamante e dannosa per il reinserimento dell'individuo nella società e nei casi di reati sessuali intrafamiliari spesso non viene applicata per proteggere la vittima stessa⁴⁸⁴.

Nel 2005 venne promulgata la *Crime Victim Protection Act*, ovvero una legge con l'obiettivo di

⁴⁸¹ Chung Hye-in, *Sentencing sexual offences in South Korea*, pp.6-9.

⁴⁸² *Ivi*, pp.87-88.

⁴⁸³ *Ivi*, p.52.

⁴⁸⁴ *Ivi*, pp.83-84.

migliorare il trattamento delle vittime e di coinvolgerle più attivamente nel processo. La legge venne aggiornata nuovamente nel 2007 per rafforzare i sistemi di sostegno e assistenza alle vittime. Tuttavia, le continue riforme legislative hanno suscitato critiche e preoccupazione per il loro carattere frammentario che potrebbe danneggiare il funzionamento complessivo del sistema giudiziario penale. Diversi studiosi affermano che anche l'inasprimento delle pene rischia di essere un fenomeno che risponde unicamente a logiche populiste piuttosto che a un'analisi approfondita della loro efficacia⁴⁸⁵.

Queste leggi “*speciali*” sono state implementate per affrontare fenomeni specifici. Ad esempio, vi sono leggi speciali per il monitoraggio elettronico degli autori di specifici crimini o sulle cure farmaceutiche per gli impulsi degli autori di violenze sessuali. Ad esempio, la *Act on the Prevention of Sexual Assault and Protection of Victims* ha il fine di rafforzare la protezione delle vittime durante l'intero processo penale. Tutte queste leggi hanno favorito l'inasprimento delle pene e l'introduzione di misure specifiche per affrontare le diverse richieste dell'opinione pubblica. Tuttavia, come già precedentemente affermato, queste numerose legislazioni rendono il sistema giudiziario frammentato e complesso⁴⁸⁶.

Per cercare di monitorare l'applicazione di tutte queste leggi speciali e per assicurare l'opinione pubblica sul loro funzionamento, nel 2007 il Ministero della Giustizia ha istituito la *Sentencing Commission*, ovvero un organo affiliato alla Corte Suprema con il compito di elaborare delle linee guida sulla determinazione della pena. Le linee guida sono state introdotte per ridurre le disparità nelle decisioni giudiziarie e aumentare la coerenza e la trasparenza nelle sentenze. Nell'ambito dei reati sessuali, le linee guida li classificano in base alla gravità e alle caratteristiche della vittima, a seconda delle quali verranno imposte pene attenuate, standard o aggravate. Sebbene vennero accolte con iniziale riluttanza dai giudici, esse hanno una natura non vincolante e solo raccomandatoria⁴⁸⁷.

Nonostante i progressi compiuti nel riconoscimento dei reati sessuali come violazione dell'autodeterminazione sessuale, la normativa presenta diverse criticità. In particolare, la definizione di stupro del Codice penale fa riferimento ai termini “*mezzi di violenza o intimidazione*”, i quali hanno dato origine a un ampio dibattito interpretativo. Questo perché lo stupro è concepito come un reato caratterizzato dall'uso della violenza e il grado di quest'ultima rappresenta un elemento fondamentale nella determinazione della sentenza, senza includere un riferimento esplicito al consenso della vittima. Di conseguenza, l'accertamento del reato non si incentra sull'assenza del consenso, ma sull'intensità e la modalità della violenza esercitata dall'autore. La mancanza di criteri normativi specifici sulla violenza e le intimidazioni ha portato all'elaborazione di interpretazioni giuridiche di caso in caso. In particolare, i giudici hanno stabilito che l'impossibilità o la difficoltà di opporsi alla violenza deve essere accertata tramite un esame completo di diversi fattori, quali le ragioni e la natura della violenza, il rapporto tra vittima e autore, le azioni compiute prima e dopo la violenza ecc. Tuttavia, queste

⁴⁸⁵ *Ivi*, pp.9-10.

⁴⁸⁶ *Ivi*, p.69.

⁴⁸⁷ *Ivi*, pp.70-76.

interpretazioni hanno dato origine a diverse critiche, in particolare per il concetto di “*massima resistenza*” della vittima. Questo concetto viene usato dalla giurisprudenza per distinguere tra stupro e rapporti sessuali consenzienti. Nel primo caso, la violenza o l’intimidazione devono essere state di una intensità tale da rendere impossibile o estremamente difficile resistere. Tale concetto è particolarmente problematico poiché si fonda sull’idea che lo stupro non possa avvenire in presenza di una resistenza più debole, presupponendo che una “vera” vittima si opponga in modo estremo. Questa concezione riflette e rafforza i *miti dello stupro*, in particolare l’idea che le vittime innocenti debbano rifiutare il rapporto sessuale in ogni circostanza con modalità inequivocabili. Inoltre, essa non tiene conto di circostanze e condizioni in cui si possono trovare le vittime durante la violenza, quali la paura, lo shock, la paralisi. In questi casi, l’accertamento giudiziario si focalizza sul comportamento della vittima invece che su quello dell’autore. In diversi ordinamenti di common law, la “*massima resistenza*” è stata sostituita da “*resistenza ragionevole*” o “*resistenza sincera*”. La stessa Corte Suprema coreana continua a sostenere che il semplice rifiuto verbale o una resistenza minima non siano sufficienti a riconoscere l’azione come stupro. Pertanto, l’assenza di esplicito riferimento al consenso e la persistente centralità della resistenza estrema alla violenza, continuano a limitare l’effettiva tutela delle vittime e il pieno riconoscimento dei reati sessuali come violazione dell’autodeterminazione sessuale⁴⁸⁸.

Le contraddizioni e i limiti del principio di “*massima resistenza*” sono evidenti nel caso di Choi Mal-ja, la quale, negli anni Sessanta, venne condannata per aver morso la lingua dell’uomo che stava tentando di violentarla. All’epoca dei fatti Choi aveva solamente 18 anni e poiché il morso recise circa 1,5 cm della lingua del suo aggressore, venne considerata “autrice di lesioni gravi” e arrestata. La corte affermò che il comportamento di Choi era andato oltre i limiti della legittima difesa e la condannò a 10 mesi di reclusione con sospensione condizionale della durata di 2 anni. Il suo aggressore invece, non venne neanche accusato di tentato stupro e fu condannato unicamente a sei mesi per minacce, ricevendo quindi una pena inferiore a quella di Choi. Inoltre, durante le indagini Choi fu vittima di atteggiamenti discriminanti e le venne perfino detto di sposare il suo aggressore. Ai tempi Choi non aveva le conoscenze necessarie per richiedere un appello o per comprendere appieno il fenomeno della violenza di genere. Pertanto, a 56 anni dall’evento, nel 2020, Choi chiese una revisione del processo. I primi due gradi di giudizio non accolsero la richiesta poiché sostenevano che non ci fossero nuovi elementi. Solamente la Corte Suprema ritenne che vi fossero prove sufficienti per ritenere che la vittima fosse stata detenuta illegalmente dalla procura per due mesi e riconobbe che fosse necessaria un’ulteriore indagine sui documenti del processo. Recentemente Choi è stata riconosciuta non colpevole e la procura ha ammesso di aver commesso un errore. Questo caso potrebbe essere da esempio nella giurisdizione coreana per assicurarsi che le vittime possano esercitare a pieno il loro diritto di autodifesa e per riconoscere i limiti dell’ordinamento coreano in fatto di legittima difesa⁴⁸⁹. Pertanto, il caso mostra

⁴⁸⁸ Ivi, pp.93-94.

⁴⁸⁹ Kim M., Ahn D., Wi S., 성폭행 맞서다 혀 깨물어 유죄, 61년만에 “무죄”(Condannata per aver morso la lingua opponendosi a uno stupro: dopo 61 anni arriva l’ “assoluzione”), The JoongAng, 23 luglio 2025, in <https://www.joongang.co.kr/article/25353841>, consultato il 20/01/2026.

come, nonostante Choi abbia cercato di resistere al massimo delle sue capacità, mordendo la lingua del suo aggressore, la valutazione giudiziaria si è concentrata su di lei, condannandola. La vittima viene punita per aver esercitato il suo diritto all'autodifesa, mentre l'aggressore ne rimane illeso e riesce a beneficiare dei limiti della giurisdizione coreana e delle valutazioni più indulgenti rispetto alla sua condotta. La rigidità del principio di *"massima resistenza"*, unito a una lettura patriarcale dell'evento, finisce per delegittimare le esperienze delle vittime e tutelare maggiormente gli autori di violenze.

Analizzando le sentenze coreane nei casi di violenza sessuale, è possibile osservare che la detenzione è considerata la pena centrale, e che la decisione giudiziaria più rilevante è quella relativa all'incarcerazione effettiva o alla concessione della sospensione condizionale della pena. La cosiddetta scelta di *"dentro o fuori"* rappresenta quindi l'indicatore della severità delle pene inflitte. Su 72 casi di condanne per violenza sessuale, circa il 54% di essi si conclude con la sospensione della pena, mentre il 46% con una detenzione effettiva. L'uso della sospensione condizionale ha dato origine a diverse critiche a causa dell'eccessiva clemenza del sistema giudiziario coreano. La sospensione è stata applicata nel 57% dei casi di tentato stupro e nel 48% dei casi di stupro presi in analisi. Nonostante non ci sia una grande differenza tra le due percentuali, è possibile notare che la gravità del reato possa aver giocato un ruolo nella decisione di incarcerare o sospendere la pena⁴⁹⁰. Lo studio ha anche evidenziato che i precedenti penali, anche non sessuali, possono aumentare la probabilità di ricevere una pena detentiva. Inoltre, è stato riscontrato che la partecipazione della vittima in aula può favorire la messa in atto di pene detentive rispetto a sospensioni di pena⁴⁹¹.

Tuttavia, un caso recente di stupro ha causato clamore mediatico a causa dell'applicazione della sospensione di pena. Un ex funzionario pubblico era stato condannato a una pena detentiva di tre anni con sospensione di pena per cinque dopo aver adescato una minorenne su KakaoTalk⁴⁹² e averla stuprata più volte. La sospensione è stata inclusa nella sentenza poiché, secondo il tribunale, il funzionario non aveva commesso reati in precedenza e perché quest'ultimo aveva una famiglia a carico. L'imputato, oltre ad aver violentato la vittima per oltre nove volte, ha anche causato lesioni alla madre della minorenne⁴⁹³. Il caso mostra la tendenza del sistema giudiziario coreano a privilegiare fattori come la situazione familiare o l'assenza di precedenti penali a discapito della tutela della vittima e dell'attuazione di pene adeguate. Nonostante il caso coinvolga una minore e uno stupro vero e proprio, la corte ha deciso lo stesso di applicare la sospensione della pena, rafforzando il clima culturale che giustifica e minimizza il fenomeno della violenza sessuale.

Come precedentemente accennato, un ulteriore problema relativo ai casi di violenza sessuale è la

⁴⁹⁰ Chung Hye-in, *Sentencing sexual offences in South Korea*, p.131.

⁴⁹¹ *Ivi*, pp.133-134.

⁴⁹² Piattaforma di messaggistica sudcoreana.

⁴⁹³ Nam Jeong-won, "아빠라 불러" 16세 9번 성폭행한 50대 공무원, 집행유예 선고...왜? ("*Chiamami papà*": funzionario cinquantenne condannato a 16 anni per nove stupri, ma con sospensione della pena...perché?), Naver, 14 gennaio 2026, in <https://n.news.naver.com/article/088/0000991936>, consultato il 23/01/2026.

percezione della vittima. Le vittime di violenze sessuali vengono spesso concepite come vulnerabili e innocenti, un'immagine di esse quasi fiabesca. Pertanto, nei casi in cui le vittime reagiscano con modalità e atteggiamenti “*non tipici*” o “*non stereotipati*”, esse rischiano che la gravità del reato venga messa in discussione, così come la loro stessa testimonianza. Il sistema giudiziario sembra distinguere tra vittime meritevoli, ovvero quelle vulnerabili e incapaci di affrontare la situazione in autonomia, e quelle non meritevoli, le quali subiscono spesso una vittimizzazione secondaria. In questi casi, le vittime sentono la necessità di doversi adeguare agli stereotipi per essere credute, ma la pressione di dover mostrare determinate emozioni aumenta ulteriormente il loro trauma. Gli stessi avvocati usano i comportamenti e le reazioni delle vittime come prove durante i processi. Atteggiamenti come l'impossibilità di frequentare il lavoro o la scuola, la richiesta di supporto medico e psicologico, l'uscire di casa sono tutti indicatori che vengono esaminati durante i processi. La credibilità della denuncia è ulteriormente influenzata dal tempo che scorre tra la violenza e la denuncia stessa. Pertanto, maggiore è il ritardo nel denunciare, minore sarà la credibilità attribuita alla vittima. Nei casi in cui la vittima continua ad avere contatti con l'autore di violenze in seguito alla violenza, la sua credibilità è nuovamente compromessa. Un caso recente e particolarmente controverso ha visto l'assoluzione di un uomo di 47 anni accusato di stupro su una ragazza di 15. La Corte Suprema ha stabilito che poiché la vittima aveva scritto più di cento lettere all'uomo, nelle quali affermava di amarlo, era giusto credere che i due si amassero e che i rapporti sessuali fossero stati consenzienti⁴⁹⁴. Tuttavia, la sentenza non ha tenuto conto della dinamica di potere data dalla differenza d'età e dalla posizione sociale, nonché delle conseguenze dovute allo stupro⁴⁹⁵.

L'opzione di ottenere una compensazione economica negli accordi penali informali può rappresentare un'ulteriore critica alla vittima. L'accordo penale informale agisce come fattore attenuante nella determinazione della pena e gli avvocati considerano l'importo della compensazione come criterio per valutare il sincero rimorso dell'imputato. Tuttavia, le vittime che accettano la compensazione vengono etichettate come non “vere vittime” ma come “*gold digger*”, ovvero come alla ricerca di un guadagno economico. Questi stereotipi non tengono conto del fatto che spesso le vittime scelgono questa opzione per evitare un lungo e difficile processo giudiziario che causerebbe loro ulteriori traumi, stigmatizzazione sociale, vittimizzazione secondaria e una grande spesa economica. Inoltre, l'accordo economico, originariamente creato per proteggere le vittime e metterle al centro, si è evoluto nel tempo diventando un'opzione che tende a favorire l'imputato. L'accordo, infatti, rappresenta una riduzione della pena per l'autore di reato, il quale non dovrà scontare una pena detentiva⁴⁹⁶.

Infine, le vittime di violenza sessuale sono particolarmente frenate dal denunciare a causa della paura di essere accusata di falsa denuncia e diffamazione. Nonostante l'analisi condotta dal *Korea Women's*

⁴⁹⁴ In Corea del Sud l'età del consenso è stata innalzata a 16 nel 2020, prima era a 13 anni.

⁴⁹⁵ Chung Hye-in, *Sentencing sexual offences in South Korea*, pp.176-185.

⁴⁹⁶ *Ivi*, pp.194-195.

Development Institute mostri che solo il 5,9% dei casi di controdenuncia abbia portato a una condanna finale, l'ormai ex Presidente Yoon Suk-yeol dichiarò nel 2021, durante la sua campagna elettorale, che le false accuse nei casi di violenza sessuale costituissero un grande problema del Paese e che pertanto, avrebbe inasprito le pene. Tali affermazioni vennero fatte per ottenere il sostegno di una gran parte di elettorato di stampo conservatore e misogino. Le vittime rischiano di essere accusate di falsa denuncia anche quando l'autore di reato non viene incriminato a causa di insufficienza di prove, causando così un'ulteriore paura e trauma nella vittima stessa, la quale si vede trasformata in imputato⁴⁹⁷. Un caso particolarmente controverso del 2011 ha coinvolto un uomo di circa quarant'anni e una studentessa di 15 anni, la quale fu avvicinata dall'uomo con la promessa di renderla una celebrità. L'uomo intrattenne rapporti sessuali con la minore che rimase incinta. Nonostante le iniziali condanne di 12 e 9 anni di carcere, la Corte Suprema ha ritenuto che ci fosse una vera relazione amorosa tra i due e ribaltò le sentenze. Di conseguenza, l'uomo decise di accusare la minore per falsa accusa, richiedendo un risarcimento danni. Il caso evidenzia le gravi lacune nella protezione delle vittime, in particolare minorenni, in Corea del Sud. L'età del consenso fissata a soli 13 anni e il principio *"in dubio pro reo"* permettono che reati sessuali su minori vengano interpretati come relazioni consensuali, soprattutto in assenza di testimoni⁴⁹⁸.

Le molestie sessuali, invece, in Corea del Sud sono definite in diverse leggi a seconda del contesto nel quale avvengono. Ad esempio, vi è una differenza tra le nozioni di *"molestie sul posto di lavoro"*, ovvero *"workplace harassment"*, e *"molestie sessuali sul luogo di lavoro"*, ovvero *"sexual harassment in the workplace"*. La prima è definita dalla *Labor Standards Act*, mentre la seconda dalla *Equal Employment Act*⁴⁹⁹. In quest'ultima, all'articolo 2 si legge:

*"Il termine "molestie sessuali sul posto di lavoro" indica che un datore di lavoro, un superiore o un lavoratore provoca in un altro lavoratore sentimenti di umiliazione o repulsione sessuale mediante parole o azioni di natura sessuale, sfruttando la propria posizione sul posto di lavoro o in relazione alle mansioni lavorative, oppure causando svantaggi sul piano lavorativo a causa del mancato rispetto di richieste di natura sessuale o di altro tipo, ecc."*⁵⁰⁰.

Dalla definizione normativa emerge che le molestie sessuali sul luogo di lavoro possono essere perpetrate da un datore di lavoro, da un superiore o da un altro dipendente, mentre la vittima può essere esclusivamente un dipendente. Ne consegue che il datore di lavoro, in quanto tale, non è qualificabile come vittima di violenze sessuali. Al contrario, qualsiasi soggetto che rientri nelle categorie dei dipendenti può essere considerato vittima, indipendentemente dal genere o dallo status lavorativo.

⁴⁹⁷ [2022] [시리즈집담화3차] 성폭력의 법적해결 백래시에 맞서는 로우LAW릭: 성폭력 피해자, 피의자가 되다([2022] [Terza tavola rotonda della serie] LowLAWkick contro il backlash nella risoluzione legale della violenza sessuale: le vittime di violenza sessuale diventano imputate), 28 novembre 2022, in <https://www.sisters.or.kr/data/magazine/306?category=&utm>, consultato il 20/01/2026.

⁴⁹⁸ Lee Chang-su, [단독] '은별이 사건'은 끝나지 않았다 ([Esclusiva] "Il Caso Eun-byeol non è finito"), Segye Ilbo, 29 settembre 2019, in <https://m.segye.com/view/20190929502212>, consultato il 22/01/2026.

⁴⁹⁹ Seoul Law Group, *Sexual Harassment in the Workplace in Korea: the definition and examples*, in <https://seoulawgroup.com/sexual-harassment-workplace-korea/>.

⁵⁰⁰ EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY AND WORK-FAMILY BALANCE ASSISTANCE ACT, in https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=37613&lang=ENG.

Infatti, la tutela si estende anche ai lavoratori part-time e ai candidati nelle fasi di selezione e colloquio. Inoltre, il Ministero del Lavoro e dell'Occupazione ha individuato le condotte riconducibili alla nozione di molestie sessuali sul luogo di lavoro, includendo contatti fisici indesiderati, commenti, battute o allusioni a sfondo sessuale, richieste invasive sulla vita privata, esposizione a materiale pornografico, nonché pressioni volte ad avviare relazioni sessuali. Tali comportamenti assumono valore giuridico quando creano disagio e umiliazione nella vittima e risultano collegati all'ambiente lavorativo. In questo quadro, sono state riconosciute come molestie sessuali anche le condotte messe in essere al di fuori dell'orario lavorativo qualora sussista un nesso con l'attività professionale o con l'esercizio di una posizione di potere. Vi rientrano pertanto: richieste di incontri presentate come occasioni di lavoro, pressioni esercitate durante eventi aziendali o cene d'ufficio, avances e ricatti durante i colloqui di assunzione. Al contrario, vengono escluse tutti i casi che avvengono in contesti privati o senza un nesso con l'attività lavorativa, nonché tutte quelle condotte che avvengono in relazioni sentimentali consenzienti⁵⁰¹.

Nella *Labor Standard Act* invece, all'articolo 76-2 si legge:

*“Nessun datore di lavoro o dipendente deve causare sofferenza fisica o mentale ad altri dipendenti o deteriorare l'ambiente di lavoro oltre l'ambito appropriato del lavoro approfittando della propria posizione di superiorità in termini di grado, relazioni, ecc. sul posto di lavoro”*⁵⁰².

In questa *Legge*, perché la molestia sia riconosciuta vi devono essere tre prerequisiti: l'autore deve essere in una posizione di superiorità, sia in termini di età sia di grado o influenza, e questa posizione deve essere usata per molestare la vittima; la molestia deve avvenire in un contesto legato al lavoro e non in una situazione personale; la molestia deve causare sofferenza fisica o psicologica alla vittima o influenzare negativamente l'ambiente lavorativo. Il Ministero dell'Occupazione e del Lavoro ha riconosciuto come molestie sul luogo di lavoro un insieme di comportamenti abusivi, tra cui la svalutazione sistematica e ingiustificata delle competenze professionali o delle prestazioni lavorative, fino alla loro derisione, così come ogni forma di discriminazione priva di giustificazione in materia di formazione, promozione, retribuzione o trattamento quotidiano. Tra le molestie vi sono anche le pressioni per spingere il lavoratore a rinunciare alle ferie, congedi per malattie o altri benefici; il controllo eccessivo dell'attività lavorativa o dei tempi di riposo; lo sfruttamento personale del lavoratore con richieste di commissioni private estranee alle mansioni lavorative; l'assegnazione ripetuta di mansioni gravose a una singola persona; la diffusione di voci o informazioni personali alle spalle della vittima; le minacce; le violenze fisiche; l'uso di linguaggio offensivo o intimidatorio; gli insulti pubblici; le pratiche di bullismo di gruppo e la costrizione a partecipare a incontri sociali contro la volontà del lavoratore⁵⁰³.

⁵⁰¹ Seoul Law Group, *Sexual Harassment in the Workplace in Korea: the definition and examples*.

⁵⁰² LABOR STANDARDS ACT, in <https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/46401/KOR46401.pdf>.

⁵⁰³ Seoul Law Group, *Workplace Harassment in Korea: What is workplace harassment?*, in <https://seoulawgroup.com/workplace-harassment-in-korea/>.

Tra alcuni casi di punizione per molestie sul luogo di lavoro e per molestie sessuali, vi è il caso dell'aprile 2025 nel quale il Tribunale di Dajeon ha stabilito che la condivisione online di fotografie di una collega senza il suo consenso costituiva molestia sul luogo di lavoro o molestia sessuale. In questo caso è stato riconosciuto il nesso tra uso di social media e l'ambiente lavorativo. Un altro caso del 2025, la Corte di Dajeon ha chiarito che, nei casi di molestie sessuali sul luogo di lavoro non è necessario che la vittima provi umiliazione o disgusto sessuale, basta che la condotta abbia generato disagio. Il tribunale ha respinto l'argomentazione dell'autore delle molestie e ha distinto il concetto di *"umiliazione o disgusto sessuale"* previsto dalla normativa sul lavoro da quello di *"vergogna sessuale"* rilevante in ambito penale, ponendo così al centro l'esperienza soggettiva di disagio della vittima. In un terzo caso, il tribunale ha fornito un'interpretazione ampia del requisito della *"superiorità di posizione o di relazione"* nelle molestie sul luogo di lavoro. La superiorità di posizione può sussistere anche senza un rapporto gerarchico diretto, qualora vi sia una superiorità legata al ruolo e al grado. La superiorità di relazione, invece, può derivare non solo dalla posizione lavorativa, ma anche da fattori personali o professionali, da differenze di status occupazionale, nonché da una superiorità di fatto creata attraverso comportamenti abusivi o diffamatori. In questo modo, la giurisprudenza dichiara che anche dinamiche informali possono essere riconosciute come molestie⁵⁰⁴.

L'articolo 10 della Costituzione coreana non fa riferimento diretto alle molestie sessuali, ma afferma che:

*"A tutti i cittadini devono essere assicurati il valore e la dignità umani e il diritto di perseguire la felicità. È dovere dello Stato confermare e garantire i diritti umani fondamentali e inviolabili degli individui"*⁵⁰⁵.

Pertanto, il caso *Hee Jung Woo contro Jung Hue Shin, Jung Woon Kim e la Repubblica di Corea* ha rappresentato un esempio in cui le molestie sessuali hanno costituito un illecito civile ai sensi del diritto coreano. In particolare, la Corte ha valutato se tali molestie violassero l'articolo 10 della Costituzione della Repubblica coreana, il quale tutela i diritti personali. L'appellante Woo era un'assistente presso l'Università Nazionale di Seoul, sotto la supervisione del Professore Shin, il quale era a sua volta subordinato del preside dell'Università, il Signor Jong Woon Kim. Il Professore aveva ripetutamente avuto dei contatti fisici con la ragazza con la scusa di insegnarle come usare le apparecchiature. Tale contatto fisico era indesiderato e soprattutto non necessario, oltre che accompagnato da sguardi e commenti a sfondo sessuale. Woo respinse tali avances e dichiarò più volte di sentirsi a disagio e di soffrirne psicologicamente. Tuttavia, fu lei ad essere licenziata. Woo chiese quindi un risarcimento per le molestie sessuali subite e per l'ingiusto licenziamento, coinvolgendo il Professor Shin, Signor Kim e la Repubblica di Corea stessa. Woo sosteneva che il comportamento di Shin interferiva con i suoi diritti

⁵⁰⁴ Waters D., Park T.S., Lee J.L., Ku D.H., Kim D., Park H.W., *Recent court decisions on workplace harassment and sexual harassment*, 24 ottobre 2025, in <https://knowledge.dlapiper.com/dlapiperknowledge/globalemploymentlatestdevelopments/2025/recent-court-decisions-on-workplace-harassment-and-sexual-harassment>, consultato il 12/01/2025.

⁵⁰⁵ Republic of Korea's Constitution of 1948 with Amendments through 1987, p.3, in <https://faolex.fao.org/docs/pdf/kor135283.pdf>.

personali e che i superiori avessero il dovere di prevenire le molestie sessuali. I convenuti contestarono Woo dicendole che non aveva espresso un rifiuto chiaro e che il contatto non fosse abbastanza grave da causare problemi sul luogo di lavoro. Inoltre, dichiararono che il licenziamento fosse stato causato dai suoi stessi atteggiamenti e dal suo scarso rendimento. Infine, dichiararono che Shin non avesse agito nell'ambito dei suoi doveri lavorativi e quindi Kim e lo Stato non potevano essere ritenuti responsabili. Tuttavia, la Corte Suprema concluse che Shin avesse molestato sessualmente Woo, commettendo un illecito civile e lo ritenne responsabile del risarcimento ai sensi dell'articolo 751 del Codice civile. Il risarcimento fu concesso per i danni psicologici derivanti dal linguaggio sessuale usato dal professore, mentre le condotte furono escluse perché non avevano influenzato sulla stabilità mentale e la capacità lavorativa di Woo. Per quanto riguarda il licenziamento, la Corte non ritenne che fosse collegato al rifiuto delle avances e respinse gli appelli contro Kim, l'Università e lo Stato, poiché Shin agiva al di fuori dei suoi doveri lavorativi e la responsabilità era unicamente sua. Il caso è stato significativo per i diritti delle donne in Corea, essendo il primo a riconoscere una richiesta di risarcimento per molestie sessuali. Inoltre, ha favorito la modifica della *Legge sulla Parità di Impiego* nel 1999 e l'inserimento di disposizioni sulle molestie sessuali nella legge sulla proibizione e il risarcimento della discriminazione di genere. Tuttavia, la Corte ha adottato il "*test della persona ragionevole*" per valutare il comportamento del Professor Shin, applicando quindi il punto di vista della persona media "*ragionevole*" e non una visione di genere. Pertanto, la Corte ha ritenuto che la maggior parte dei comportamenti del Professore fosse ragionevole. La Corte avrebbe invece dovuto riconoscere la natura di genere delle molestie sessuali, valutando i comportamenti del professor Shin dal punto di vista della donna media "*ragionevole*". Inoltre, la Corte, concentrandosi sull'obbligo di risarcimento tra le due parti, non formulò una definizione completa di molestie sessuali⁵⁰⁶.

Nonostante l'esistenza di queste normative, i tassi di molestie sul luogo di lavoro e di molestie sessuali sul lavoro rimangono particolarmente allarmanti. Una recente indagine di *Gapji 119* e del *Global Research*, ha mostrato che un dipendente su quattro ha subito molestie sessuali e che il 15% ha subito aggressioni sessuali sul posto di lavoro. Le donne erano le principali vittime e gli autori di molestie erano nel 40,7% dei casi dei superiori, nel 23,5% datori di lavoro e nel 17,7% dei colleghi. Inoltre, il 15% delle vittime ha dichiarato di aver avuto pensieri suicidi o di autolesionismo in seguito alle molestie. Un'ulteriore problematica è lo stalking sul luogo di lavoro, messo in atto nel 34,9% dei casi dai datori di lavoro e nel 20,2% dai propri colleghi. Negli ultimi anni, le segnalazioni di molestie e violenze sessuali sono aumentate, con il tasso annuale di molestie che è passato dal 14,2% al 20,8% e quello di aggressioni dal 13,8% al 20,8%. Pertanto, le normative non risultano sufficienti nell'affrontare il problema delle molestie; infatti, è necessario che vi sia un vero e profondo cambiamento nella cultura

⁵⁰⁶ Foster C., Jalal I., Jivan V., Mehra M., *A Digest of Case Law on the Human Rights of Women (Asia Pacific)*, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, 2003, pp.85-87, in <https://pldindia.org/wp-content/uploads/2013/02/cedaw-case-digest1.pdf>.

organizzativa lavorativa⁵⁰⁷.

Nel 2021, il governo coreano aveva annunciato l'inasprimento delle pene per gli autori di violenza sessuale e l'introduzione di nuovi meccanismi di protezione per le vittime. Tuttavia, il rappresentante del *People's Power Party* (partito conservatore e di destra), Kweon Seong-dong, ha affermato che tali riforme avrebbero unicamente aumentato i conflitti di genere e l'ormai ex presidente conservatore Yoon Seok-yeol (apertamente antifemminista) aveva accusato il Ministero dell'Uguaglianza di Genere e della Famiglia di trattare gli uomini come "*potenziali criminali sessuali*". Yoon, ai tempi candidato alle elezioni, promise di opporsi all'approvazione di tali disposizioni e alla revisione della definizione giuridica di stupro che voleva includere i rapporti sessuali non consensuali⁵⁰⁸. Inoltre, esprime la volontà di eliminare il Ministero dell'Uguaglianza stesso. Tuttavia, Yoon venne arrestato e condannato per abuso di potere dopo aver imposto la legge marziale il 3 dicembre 2024.

Un'ulteriore problematica relativa alla violenza sessuale in Corea del Sud è il basso tasso di procedimenti giudiziari contro gli autori di violenze, nonché la mitezza delle pene detentive. Lo stesso Comitato CEDAW ha più volte espresso preoccupazione per tali fenomeni. Infatti, oltre il 63% dei casi non termina con una condanna e il processo rappresenta spesso un ulteriore trauma per le vittime. Queste hanno denunciato la scarsa presenza femminile nei processi giudiziari, nonché atteggiamenti sminuenti e inadeguati da parte delle forze di polizia. Inoltre, la lentezza del sistema giudiziario non permette alle vittime di elaborare e superare il trauma, prolungando ulteriormente la loro sofferenza⁵⁰⁹. L'educazione sessuale è cruciale per comprendere le dinamiche di potere tra uomini e donne, ma il curriculum attualmente in vigore in Corea del Sud continua a perpetuare stereotipi sessisti, segregando i generi e colpevolizzando le ragazze, mentre minimizza la responsabilità dei ragazzi. Gli adulti, inclusi genitori e personale scolastico, spesso giustificano o minimizzano i reati sessuali, rafforzando la cultura della vergogna e dell'impunità. Pertanto, emerge chiaramente un fallimento strutturale del sistema sudcoreano, il quale necessita di una riforma radicale dell'educazione sessuale, delle strategie di prevenzione della violenza e dei crimini sessuali, nonché una ridefinizione delle concezioni tradizionali di vittimizzazione e colpevolizzazione delle vittime⁵¹⁰.

⁵⁰⁷ Kim Hyun-bin, *Alarming rates of workplace sexual harassment reported in Korea*, The Korea Times, 9 settembre 2024, in <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/law-crime/20240909/alarming-rates-of-workplace-sexual-harassment-reported-in-korea>, consultato il 12/01/2025.

⁵⁰⁸ Penda Mathilde, *The concept of rape in South Korea*, 30 ottobre 2023.

⁵⁰⁹ *Ibid.*

⁵¹⁰ Brito Isabelle, *Sexual Violence in South Korea: Preventative Measures are Desperately Needed*, The International Affairs Review, in <https://www.iar-gwu.org/blog/iar-web/sexual-violence-in>.

3.8 Critiche del Comitato CEDAW e i rapporti periodici su Cina e Corea del Sud: la questione del consenso, le lacune normative e le dichiarazioni dei Paesi

3.8.1 Cina

Nel 2022, l'Ufficio del Consiglio di Stato cinese ha dichiarato che negli ultimi settant'anni il Partito Comunista Cinese ha compiuto costanti sforzi per migliorare la condizione delle donne, considerando la causa femminile una parte fondamentale della propria missione e perseguendo la liberazione delle donne da ogni tipo di violenza e l'uguaglianza di genere. Per il Partito la causa femminile va di pari passo con la modernizzazione e l'apertura della Cina. Nell'ambito della violenza sessuale, l'Ufficio di Stato ha riportato che sono stati registrati significativi progressi con il miglioramento delle pratiche giuridiche volte a tutelare le donne e le bambine, ad esempio con l'istituzione di un meccanismo di cooperazione tra diverse agenzie per la protezione delle donne, i crimini come lo stupro e il rapimento hanno iniziato a essere perseguiti e puniti con pene più severe. Nel 2015, con l'*Emendamento IX* della Legge Penale è stato definito come stupro l'avere rapporti sessuali a pagamento con minorenni⁵¹¹. Inoltre, per i reati di molestie sessuali sono state introdotte pene più severe, ovvero da un minimo di 5 anni fino a 15 nei casi con circostanze particolarmente gravi⁵¹².

Nel 2020, in un rapporto inviato al Comitato CEDAW, la Cina ha dichiarato che oltre all'*Emendamento IX*, due anni prima la Corte Suprema del Popolo ha emanato la *Circolare sull'inserimento di nuove cause di azioni nelle cause civili*, e nella parte IX è stata aggiunta una causa di terzo livello denominata "348 bis. Controversie relative alla responsabilità per danni da molestie sessuali". Grazie all'introduzione di queste azioni giudiziarie, sono state rafforzate le garanzie giudiziarie per l'ammissione e la trattazione dei procedimenti di questo tipo. Inoltre, nel 2019 il Paese ha pubblicato un manuale per la promozione dell'uguaglianza di genere sul posto di lavoro per prevenire e mettere fine a episodi di violenza e molestie sessuali⁵¹³.

Infine, il Paese ha informato il Comitato della partecipazione delle organizzazioni femminili nella promozione della consapevolezza dei diritti delle donne tramite la creazione e diffusione di cartoni animati e video su temi quali la violenza e le molestie sessuali, le pratiche discriminatorie e la violenza

⁵¹¹ State Council Information Office of the People's Republic of China, *Equality, Development and Sharing: Progress of Women's Cause in 70 Years Since New China's Founding*, 2022, in http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2019n/202207/t20220704_130636.html, consultato il 02/12/2025.

⁵¹² Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Ninth periodic report submitted by China under article 18 of the Convention, due in 2018*, p.7, in <https://digitallibrary.un.org/record/3902434?v=pdf>.

⁵¹³ Ivi, pp.14 e 21.

domestica⁵¹⁴.

Nel 2023, il Comitato ha inviato alla Cina un rapporto con le proprie osservazioni, critiche e raccomandazioni. Sebbene il Comitato abbia accolto positivamente i progressi compiuti dal Paese nell'ambito della violenza e molestie sessuali, quali il *IX Emendamento* della Legge Penale e il Codice civile, il quale istituisce meccanismi preventivi e punitivi per chi commette atti di molestie sessuali, rimane preoccupato, in relazione all'Emendamento IX, per la condizione delle prostitute. Il Comitato, infatti, sostiene che le forze dell'ordine continuano a detenere illegalmente le donne cinesi e straniere accusate di prostituzione senza che queste abbiano affrontato un giusto processo⁵¹⁵. Il Comitato ha espresso preoccupazione per diversi ambiti della vita delle donne. Il Comitato ha registrato casi di intimidazioni, molestie e violenze sessuali nei confronti delle attiviste da parte delle forze di polizia e dei funzionari statali. Le attiviste rischiano di subire molestie anche per la loro partecipazione alla revisione del rapporto della Cina da parte del Comitato. Nell'ambito dell'istruzione il Comitato rimane preoccupato per i casi di molestie sessuali e cyberbullismo nei confronti delle ragazze e pertanto consiglia allo Stato di sensibilizzare gli studenti e gli insegnanti sul Regolamento per la tutela dei minori nelle scuole del 2021, il quale include disposizioni contro le molestie e aggressioni sessuali. Nell'ambito dell'occupazione, il Comitato ha accolto positivamente le modifiche alla *Legge sulla protezione dei diritti e interessi delle donne*, tuttavia rimane preoccupato per il grande numero di denunce di molestie sessuali sul posto di lavoro e le segnalazioni di violenze sessuali nei centri di istruzione e formazione professionale per le donne uigure. Il Comitato raccomanda alla Cina di fornire una formazione adeguata e obbligatoria ai datori di lavoro, ai sindacati e ai dipendenti sul divieto di molestie sessuali, nonché di garantire che tutte le segnalazioni di molestie e violenze sessuali vengano indagate e i responsabili puniti. In particolare, ricorda al Paese di perseguire e punire i responsabili, compresi i funzionari di Stato, per casi di violenza di genere, quali violenza sessuale e molestie nei confronti delle donne uigure. Nell'ambito della sanità, il Comitato raccomanda alla Cina di mettere fine, punire e prevenire l'uso di misure coercitive, come aborti o sterilizzazioni forzate, altre forme di violenza sessuale e pratiche degradanti inflitte alle donne uigure nello Xinjiang. Lo Stato ha il dovere di perseguire gli autori di queste violenze e risarcire, proteggere e assistere le vittime⁵¹⁶.

Per quanto riguarda la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, il Comitato invita la Cina a rafforzare il quadro legislativo volto a proteggere i diritti delle donne e di modificare l'Ordinanza sulla discriminazione sessuale per introdurre l'obbligo per i datori di lavoro di adottare misure preventive alle molestie sessuali e misure di assistenza per le vittime. Sebbene il Comitato accolga positivamente le proposte di riforma della legislazione sui reati sessuali, inclusa la definizione di stupro, è comunque

⁵¹⁴ *Ivi*, p.12.

⁵¹⁵ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of China*, pp.2 e 9, in https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CHN/CO/9.

⁵¹⁶ *Ivi*, pp.10-14.

preoccupato per la mancata revisione della legge sui reati sessuali che coinvolgono bambini e persone disabili. Pertanto, richiamando la Raccomandazione Generale n.35 sulla violenza di genere, il Comitato invita la Cina a: aggiornare la legge sui reati sessuali affinché includa una definizione di stupro basata sulla mancanza di consenso, tutti gli atti sessuali avvenuti in circostanze coercitive; incentivare le denunce di tutte le forme di violenza di genere contro le donne, inclusa quella sessuale, la *cyberviolenza* e lo stalking; fornire una formazione sensibile al genere alle forze di polizia, ai giudici e ai procuratori; garantire servizi di assistenza alle vittime, quali rifugi e supporto legale e psicologico⁵¹⁷.

Nonostante la Cina non abbia ancora inviato un proprio rapporto di risposta al Comitato, come richiesto, si è tenuto un incontro di esperti del Comitato e le delegazioni degli Stati Parte nel 2023. Durante la riunione, la Vicepresidente del Comitato Nazionale per il Lavoro su Bambini e Donne ha rilasciato qualche dichiarazione e risposto ad alcune domande poste dalle delegazioni. La Vicepresidente ha affermato che la Cina sta continuando a migliorare il proprio sistema giuridico per la protezione dei diritti e degli interessi delle donne. Attualmente, il Paese ha istituito un sistema giuridico completo e composto da oltre cento leggi e regolamenti volti a proteggere le donne; inoltre, il Piano Nazionale d'Azione per i Diritti Umani della Cina ha dedicato una sezione speciale dedicata alla protezione dei diritti delle donne⁵¹⁸.

In merito alla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, le delegazioni manifestano preoccupazione per le gravi violenze avvenute nel 2019, durante le quali la polizia aveva apparentemente compiuto aggressioni sessuali. Tuttavia, la Segretaria Permanente per gli Affari Interni e Giovanili della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Shirley Lam Shuet-lai ha dichiarato che le denunce di aggressione erano infondate e che l'intervento della polizia fosse stato fondamentale per riportare stabilità e proteggere i cittadini. In merito alla Regione Amministrativa Speciale di Macao, il Direttore dell'Ufficio per il Welfare, Hon Wai, ha affermato che i diritti e interessi delle donne nella Regione erano migliorati in vari ambiti grazie all'adozione e modifica di diverse leggi e regolamenti, quali l'aggiornamento del Codice penale nel 2017 per definire le molestie sessuali o la Legge contro la Violenza Domestica del 2016⁵¹⁹.

Tuttavia, le delegazioni e il Comitato richiedono alla Cina chiarimenti in merito al numero e allo stato delle indagini avviate a seguito delle denunce contro la polizia per episodi di violenza sessuale, inclusi gli esiti raggiunti e le eventuali conseguenze. Inoltre, chiedono informazioni sui meccanismi messi a disposizione delle donne per denunciare le violenze, nonché se il Paese prevedesse di ampliare la definizione di violenza da parte di partner intimi, così da includerla nella normativa. Il Comitato ha invitato la Cina a esprimere la propria posizione ufficiale riguardo alle segnalazioni di violenze sessuali e matrimoni forzati ai danni delle donne uigure. L'unica risposta fornita dalla Cina in riferimento a

⁵¹⁷ *Ivi*, pp.19-20.

⁵¹⁸ *Ibid.*

⁵¹⁹ *Ibid.*

queste problematiche è che il Paese applica una politica di libertà matrimoniale, indipendentemente dall'etnia⁵²⁰.

Inoltre, il Comitato ha chiesto allo Stato se disponesse di una legislazione che proibisse chiaramente le molestie sessuali, nonché se intendesse introdurre delle linee guida con indicazioni dettagliate sulla prevenzione delle molestie, in particolare quelle sul posto di lavoro. La Cina dovrà fornire dati specifici sull'attuazione delle leggi contro le molestie sessuali e informazioni sulle indagini relative alle accuse di molestie sessuali avanzate dall'atleta Peng Shuai⁵²¹. In risposta, la Cina ha dichiarato che i datori di lavoro hanno già il dovere di adottare una politica di zero tolleranza nei confronti delle molestie sessuali e che i responsabili di molestie devono essere trasferiti in altri reparti per evitare un nuovo trauma per le vittime. Infine, il Paese afferma che le molestie sessuali sono proibite dalla legge e che le recenti modifiche si sono concentrate sulla loro prevenzione. La delegazione cinese dichiara che nonostante le molestie siano anche considerate moralmente riprovevoli, nella pratica costituiscono un fenomeno molto complesso ed è quindi difficile redigere un elenco esaustivo dei comportamenti che potrebbero costituire molestia sessuale⁵²².

⁵²⁰ *Ibid.*

⁵²¹ Da BBC, *Peng Shuai: Chinese tennis star makes sexual assault claims*, BBC News, 3 novembre 2021, in <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59149698>, consultato il 02/12/2025. :

“La tennista cinese Peng Shuai ha accusato pubblicamente su Weibo l'ex vicepremier Zhang Gaoli di averla costretta ad avere rapporti sessuali, affermando di non aver mai dato il suo consenso e di non avere prove materiali, se non il suo racconto. Il suo caso si inserisce nel contesto del movimento #Metoo in Cina, dove altre donne hanno denunciato molestie e violenze, spesso senza successo. Dopo le accuse, le autorità hanno limitato la circolazione delle informazioni online; infatti, su Weibo o su altri motori di ricerca cinesi i risultati legati a Peng Shuai sono stati ridotti al minimo. Questo comportamento rientra nelle pratiche di censura applicate agli argomenti sensibili, in particolare quando coinvolgono alti dirigenti del Partito Comunista Cinese.”

⁵²² United Nations, *Experts of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women Commend China on Anti-Domestic Violence Legislation, Ask about Women's Political Participation and Sex-Selective Abortions*, 2023, in <https://www.ohchr.org/en/meeting-summaries/2023/05/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-commend-china>, consultato il 02/12/2025.

3.8.2 Corea del Sud

Nell'ambito della violenza sessuale, la Corea del Sud, nel 2023, ha dichiarato al Comitato di aver istituito un *Gender Discrimination Remedy Team*, con lo scopo di contrastare la discriminazione di genere, indagare i casi di violenza e adottare misure riparative per atti di discriminazione e molestie sessuali. Inoltre, dal 2022, il Ministero dell'Istruzione ha inserito tematiche relative alla prevenzione della violenza sessuale, inclusa quella online, e all'eliminazione degli stereotipi di genere nei curricula scolastici⁵²³.

Nonostante il governo coreano riconosca lo stupro coniugale come stupro⁵²⁴, la questione del "consenso" non è stata ancora introdotta nell'ordinamento coreano poiché si ritiene possa incidere notevolmente sulla struttura fondamentale dei reati di violenza sessuale. Infatti, secondo il governo coreano, il concetto di consenso sposterebbe l'onere della prova sull'imputato, sollevando così diverse criticità, tra cui il rischio di una possibile svalutazione della volontà o della capacità delle donne. Pertanto, è una questione che richiede un'approfondita valutazione⁵²⁵.

Nel 2020, il Paese ha aggiornato la *Legge sulla Punizione dei Crimini Sessuali*, con lo scopo di rafforzare la lotta contro le nuove forme di violenza sessuale, come la produzione e la diffusione di video con contenuti sessuali e i reati di stalking. Inoltre, è stato presentato un disegno di legge volto a modificare la *Legge sui Casi Speciali di Punizione dei Crimini Sessuali*, al fine di sospendere le indagini e i processi relativi a casi di falsa accusa fino alla conclusione della decisione di non luogo a procedere da parte della procura oppure alla sentenza definitiva nel procedimento principale per violenza sessuale. Tuttavia, risulta difficile separare in modo rigoroso le indagini sul reato di violenza sessuale da quelle relative a una successiva denuncia per falsa accusa. Pur riconoscendo l'esigenza di perseguire eventuali denunce calunniose, si sottolinea la necessità di garantire coerenza ed equità rispetto agli altri casi di falsa accusa. L'attuale *Legge sulla Punizione dei Crimini Sessuali* assicura già alle vittime un'adeguata tutela procedurale, consentendo loro di nominare un avvocato di fiducia e di avvalersi gratuitamente di un difensore pubblico, così da garantire la piena protezione dei loro diritti e interessi. Tuttavia, la Legge non contiene disposizioni che vietano l'uso del passato sessuale della vittima come elemento probatorio, per questo motivo sono state proposte delle modifiche per proibire che i precedenti comportamenti sessuali della vittima vengano usati come prova. Nonostante ciò, il legislatore evidenzia che le indagini

⁵²³ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Replies of the Republic of Korea to the list of issues and questions in relation to its ninth periodic report*, pp.3-4, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/KOR/Q/9>.

⁵²⁴ Non è esplicitamente incluso il termine "coniuge", ma nella definizione di rapporto sessuale con "un'altra persona mediante violenza o intimidazione" col termine "altra persona" non esclude che la vittima sia il coniuge. Inoltre, la Corte Suprema ha anch'essa riconosciuto la moglie come possibile vittima di stupro, sia che il matrimonio sia ancora in corso sia quando esso è stato dissolto.

⁵²⁵ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Replies of the Republic of Korea to the list of issues and questions in relation to its ninth periodic report*, p.5.

per violenza sessuale presentano caratteristiche peculiari, spesso prive di prove oggettive immediate, al contempo, ritiene che l'autorità del giudice sia già sufficiente per evitare che vengano condotte indagini o approfondimenti non necessari e invasivi nei confronti delle vittime⁵²⁶.

Nell'ambito lavorativo, la Corea riferisce al Comitato che ai sensi dell'*Equal Employment Act*, tutti i datori di lavoro sono obbligati ad adottare le misure necessarie contro coloro che hanno commesso molestie sessuali sul luogo di lavoro, in caso di negligenza, saranno sanzionati fino a cinque milioni di won. Nell'ambito scolastico, invece, sono state introdotte punizioni più severe per i perpetratori di violenza sessuale, con la revoca dell'incarico al personale scolastico, l'allontanamento immediato all'avvio dell'indagine e il divieto di lavorare nelle scuole a chiunque sia stato condannato per reati sessuali. Inoltre, dal 2018 è stato attivato il *Reporting Center for Sexual Harassment and Violence in the Education Sector* presso il Ministero dell'Istruzione e dal 2022 è stato reso obbligatorio l'istituzione di centri per i diritti umani nelle università, con l'obiettivo di prevenire casi di violenza e molestie sessuali, nonché migliorare il sistema di segnalazioni e contrastare la vittimizzazione secondaria delle vittime. Nell'ambito militare, sono state modificate alcune normative per consentire che i reati di violenza sessuale commessi dal personale militare siano giudicati da tribunali civili, con l'obiettivo di condannare più severamente i militari che commettono violenza sessuale. Inoltre, sono state introdotte misure quali la cancellazione dal registro militare, la revoca del pensionamento per gli autori di violenza, nonché il divieto di divulgare i dati relativi alle vittime. Nel settore pubblico, è stato emanato il *Framework Act on Prevention of Violence against Women*, il quale ha contribuito a codificare il concetto di vittimizzazione secondaria, stabilire linee guida per prevenirla, nonché rafforzare il sistema di protezione e supporto per le vittime. Inoltre, grazie all'istituzione del *Comprehensive Support Center for the Eradication of Sexual Harassment and Sexual Violence* e della *Sexual Violence Prevention and Victims Protection Act*, è stato rafforzato il sistema di risposta e prevenzione in caso di violenza e molestie sessuali nel settore pubblico⁵²⁷.

Nonostante le dichiarazioni della Corea, il Comitato, nel giugno 2024, ha inviato una serie di raccomandazioni e osservazioni al Paese. Nel documento, il Comitato si è congratulato con la Corea per: la Legge sulla prevenzione della violenza contro le donne del 2019; le misure per l'eradicazione dei reati sessuali digitali del 2020; il *Primo Piano Base per le Politiche di Prevenzione della Violenza contro le Donne (2020-2024)*⁵²⁸. Inoltre, il Comitato ha accolto con favore il focus sulla violenza sessuale nel terzo piano d'azione nazionale su donne, pace e sicurezza. Tuttavia, il Comitato ricorda alla Corea che l'agenda internazionale e la Raccomandazione n.30⁵²⁹ hanno un ambito più ampio

⁵²⁶ *Ivi*, p.6.

⁵²⁷ *Ivi*, pp.7-8.

⁵²⁸ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of the Republic of Korea*, pp.1-2, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/KOR/CO/9>.

⁵²⁹ Da UN Women, *Guidebook on CEDAW general recommendation no. 30 and the UN Security Council resolutions on women, peace and security*, 2015, in <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/8/guidebook-cedawgeneralrecommendation30-womenpeacesecurity>.: "La

rispetto alla sola violenza sessuale connessa ai conflitti e richiedono infatti la promozione della leadership femminile nei processi di sicurezza nazionale, regionale e globale⁵³⁰. Inoltre, il Comitato continua a esprimere preoccupazione per i livelli di violenza di genere nel Paese, compresa la violenza sessuale. Infatti, il Comitato rivela con preoccupazione che: l'attuale definizione di stupro richiede la prova di "mezzi di violenza o intimidazione" e non si basa sul consenso; l'aumento rapido dell'uso di nuove tecnologie per commettere violenze online, tramite pratiche di *cyberstalking*, *doxing*, *deepfake*, pornografia e condivisione non consensuale di immagini o video intimi. Secondo il Comitato, l'attuale legislazione non è in grado di coprire pienamente tutte le forme di violenza digitale, determinando un basso tasso di perseguimento degli autori di reati e la mancata protezione delle vittime, nonché la sotto denuncia delle molestie sessuali digitali a causa del *victim blaming*⁵³¹. Pertanto, in riferimento alla Raccomandazione n.35, il Comitato invita lo Stato a: modificare il Codice penale e aggiungere una definizione di stupro basata sull'assenza di consenso affermativo, libero e volontario, che comprenda tutti gli atti sessuali non consensuali e che tenga conto di tutte le circostanze coercitive, incluso lo stupro coniugale; garantire una formazione adeguata e sensibile al genere per i giudici, i pubblici ministeri e gli agenti di polizia, al fine di assicurare che la violenza sessuale venga indagata, gestita e perseguita; garantire l'applicazione degli ordini restrittivi e di protezione; evitare che la vita sessuale passata della vittima venga usata come prova in tribunale; finanziare i servizi di assistenza alle vittime, compresa la consulenza psicologica, i rifugi e le organizzazioni non governative; fornire supporto finanziario, istruzione e formazione professionale, alloggi e, in determinati casi, una nuova identità alle vittime; sviluppare una campagna per il pubblico sulla violenza di genere, in particolare su quella sessuale online; includere una regolamentazione che penalizzi esplicitamente i reati sessuali online, assicurando la punizione degli autori di reato e la rimozione dei contenuti criminali⁵³².

La Corea non ha ancora formalmente risposto alle osservazioni conclusive del Comitato, ma durante un incontro tra le delegazioni degli Stati membri e il Comitato nel 2024, ha fornito chiarimenti e dati relativi alla violenza sessuale. Il rappresentante della Corea ha dichiarato che sono state aumentate le pene per i crimini sessuali online e per punire chi fruisce, possiede, produce e acquista materiali relativi a tali crimini, inoltre, l'entrata in vigore dell'*Advocacy Center for Online Sexual Abuse Victims* ha permesso di fornire un maggior supporto alle vittime e dalla sua creazione il numero di casi di assistenza alle vittime è aumentato, passando da 34.000 nel 2018 a 276.000 nel 2023. Nel 2021 sono stati revisionati il *Framework Act on Gender Equality* e la *Sexual Violence Prevention and Victims Protection Act*, al fine di eliminare le molestie e la violenza sessuale nel settore pubblico, facendo sì che le agenzie

Raccomandazione Generale n.30 fornisce linee guida agli Stati su come tutelare i diritti delle donne nelle fasi di prevenzione dei conflitti, durante i conflitti stessi e nel post-conflitto. Gli Stati hanno l'obbligo di dovuta diligenza anche rispetto ai crimini commessi da attori non statali.

⁵³⁰ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of the Republic of Korea*, p.4.

⁵³¹ *Ivi*, p.7.

⁵³² *Ivi*, p.8.

pubbliche siano ora obbligate a segnalare immediatamente al Ministero per l'uguaglianza di Genere e la Famiglia ogni caso di molestia o violenza sessuale⁵³³.

L'esperta di diritti delle donne de Silva de Alwis ha richiesto informazioni riguardo alla possibilità di modificare la legge sullo stupro, al fine di eliminare il requisito di violenza o intimidazione e di introdurre la questione del consenso esplicito, libero e volontario. Inoltre, ha mostrato preoccupazione per il fenomeno della doppia vittimizzazione nei casi di molestie sessuali e del rischio, per le vittime, di essere punite per le cosiddette false accuse di violenza sessuale; pertanto, richiede alla Corea quali fossero i piani adottati per affrontare queste problematiche⁵³⁴. L'esperta di diritti delle donne e avvocatessa Maya Morsy ha richiesto maggiori informazioni relative al coordinamento dei vari meccanismi per proteggere le donne, quali il Comitato per la parità di genere e la Task Force di monitoraggio pan-governativa per l'eliminazione delle molestie sessuali e della violenza sessuale. Inoltre, esprime preoccupazione per la volontà del governo coreano di eliminare il Ministero dell'Uguaglianza di Genere e la Famiglia e di come la sua abolizione possa impattare negativamente la vita delle donne⁵³⁵.

Il Comitato e la delegazione nepalese richiedono informazioni relative allo stupro facilitato da droghe, poiché, attualmente, nella legislazione coreana è difficoltoso il perseguimento di tale crimine perché è necessario dimostrare la completa perdita di coscienza o l'incapacità di resistere. Pertanto, la Corea è invitata a facilitare il perseguimento di tale crimine e a non permettere che gli autori di reato non siano puniti unicamente perché la vittima non ricorda l'evento a causa della sostanza somministrata. Infine, si richiede al Paese di proteggere le vittime di violenza sessuale, assicurandosi che le azioni legali non si ritorcano contro le vittime stesse o che queste siano soggette a una vittimizzazione secondaria. In risposta, diversi rappresentanti della Corea sono intervenuti, affermando che il Paese riconosce l'importanza di proteggere le vittime di violenza sessuale dal fenomeno della vittimizzazione secondaria e che è il compito del potere giudiziario di valutare con accuratezza e rigore i casi dove gli autori presentano delle controdenunce nei confronti delle vittime. Inoltre, entro marzo 2025 verranno aggiornate le linee guida in materia di crimini sessuali⁵³⁶.

⁵³³ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention (continued) Ninth periodic report of the Republic of Korea*, pp.2-3, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/SR.2061>.

⁵³⁴ *Ivi*, pp.4-5.

⁵³⁵ *Ivi*, pp.7 e 9.

⁵³⁶ *Ivi*, pp.10-11.

CAPITOLO 4 – VIOLENZA DI GENERE ONLINE IN CINA E COREA DEL SUD

4.1 Violenza di genere online: definizione e riconoscimento nella Raccomandazione Generale n.35 del Comitato CEDAW

Per violenza di genere online si intende una violenza perpetrata sui social e tramite le nuove tecnologie, la quale riproduce gli schemi della violenza di genere offline. Le forme di questo tipo di violenza sono numerose e sempre in evoluzione, tra di esse vi sono ad esempio: lo *slut shaming*, il *cyberstalking*, il *revenge porn*, le molestie e i discorsi d'odio, l'invio non richiesto di materiale pornografico, le minacce di stupro e di morte, gli insulti basati sul genere, il *sextortion*, la tratta di donne e di minorenni facilitata da strumenti elettronici, le *spy-cam* e il recente fenomeno dei *deepfake*⁵³⁷.

Nello specifico, a livello globale, le forme più comuni di violenza online includono la diffamazione e la disinformazione, che colpiscono il 67% delle donne e delle ragazze; seguono poi le molestie online al 66%, i discorsi d'odio al 65%, lo stalking al 63%, gli abusi tramite l'uso di immagini e video al 57%, il *doxxing* al 55% e le minacce al 52%. In Europa orientale e in Asia centrale, oltre il 53% delle donne online è stata vittima di una forma di violenza online, in particolare messaggi offensivi e indesiderati, avances sessuali e attacchi informatici. Uno studio in Libia ha mostrato che su 7.000 post e 91.000 commenti, circa il 76,5% erano di tipo misogino e il 36,5% erano offensivi. Inoltre, come precedentemente affermato, le donne con maggiore visibilità, quali giornaliste, politiche e attiviste, sono le principali vittime di campagne d'odio online, di commenti sessisti, di *doxxing* e di minacce. Secondo l'UNESCO, il 73% delle giornaliste ha subito violenza online, in particolar modo quando, come le attiviste, sfidano le norme di genere e le strutture patriarcali⁵³⁸.

Dai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità emerge che almeno una donna su dieci è già stata vittima di violenza online a partire dai 15 anni e che rispetto agli uomini, donne e ragazze sono maggiormente esposte alle diverse forme di violenza digitale⁵³⁹. Le piattaforme social come Twitter/X,

⁵³⁷ European Institute for Gender Equality, *Cyber violence against women and girls*, in <https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1311>.

⁵³⁸ United Nations, *Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: technology-facilitated violence against women and girls*, 8 ottobre 2024, pp.5-6, in <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-10/a-79-500-sg-report-ending-violence-against-women-and-girls-2024-en.pdf>.

⁵³⁹ European Institute for Gender Equality, *Cyber violence against women*, in https://eige.europa.eu/gender-based-violence/cyber-violence-against-women?language_content_entity=en.

Instagram, Snapchat, Reddit, TikTok e YouTube, particolarmente usate dai giovani e caratterizzate da anonimato, rappresentano spazi di espressione pubblica, di interazione sociale e di conseguenza di violenza online⁵⁴⁰.

I dati riportati da UN Women affermano che circa il 58% delle donne sono state vittime di violenza di genere online e che in realtà tale numero sia sottostimato, in quanto la violenza digitale è difficile da registrare a causa dell'anonimato e dell'ampiezza dei confini digitali⁵⁴¹. Nello specifico le principali vittime di violenza online sono: le giovani donne e ragazze, di cui circa il 58% ha subito molestie online; le giornaliste, attiviste e politiche, di cui il 73% ha subito violenza digitale, e le donne con disabilità, appartenenti alla comunità LGBTQ+, le donne nere e indigene⁵⁴².

Le tecnologie digitali, i social media e la recente diffusione dell'AI hanno intensificato il livello di violenza online e creato nuove forme di abuso, come ad esempio i *deepfake*. Infatti, circa il 95% dei *deepfake* creati consistono in immagini sessuali di donne e nel 2024 vi è stato un aumento del 308%, rispetto all'anno precedente, di materiali ritraenti abusi sessuali su minori generati dall'AI. Le conseguenze di questo tipo di violenza non rimangono online, ma hanno ripercussioni psicologiche, sociali ed economiche nella vita reale delle donne e delle ragazze, e in alcuni casi possono trasformarsi in violenza fisica, sessuale e in femminicidi. Infatti, la crescente nascita di spazi che glorificano la misoginia, la violenza di genere, sia online che offline, tra i giovani uomini, alimentano l'odio verso le donne e causano un aumento della violenza nella vita reale. L'attivismo femminista sta lottando per far riconoscere la violenza digitale come una violazione dei diritti umani delle donne, ma le attiviste, così come le giornaliste e le donne in politica, sono le principali vittime degli attacchi online, il cui fine è quello di mettere a tacere le loro voci e scoraggiare la partecipazione femminile ai processi democratici, di leadership, decisionali e di pace⁵⁴³. Infatti, secondo alcuni dati riportati dalle Nazioni Unite circa il 28% delle donne vittime di violenza online, come insulti sessisti, minacce, campagne d'odio e incitazioni allo stupro di gruppo, hanno ridotto l'uso dei social media oppure sono state costrette a cancellare del tutto i propri profili⁵⁴⁴.

⁵⁴⁰ European Institute for Gender Equality, *Tackling cyber violence against women and girls: The role of digital platforms*, in <https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/tackling-cyber-violence-against-women-and-girls-role-digital-platforms>.

⁵⁴¹ UN Women, *Call to action: UNiTE to end digital violence against all women and girls*, 24 novembre 2025, in <https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2025/11/call-to-action-unite-to-end-digital-violence-against-all-women-and-girls>, consultato il 08/04/2026.

⁵⁴² UN Women, *FAQs: Digital abuse, trolling, stalking, and other forms of technology-facilitated violence against women and girls*, 13 novembre 2026, in <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling-stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women>, consultato il 08/04/2026.

⁵⁴³ UN Women, *Call to action: UNiTE to end digital violence against all women and girls*, 24 novembre 2025,.

⁵⁴⁴ United Nations Human Rights, *A/HRC/38/47: Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, 18 giugno 2018, p.8, in <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3847-report-special-rapporteur-violence-against-women-its-causes-and>.

Le organizzazioni non governative si sono impegnate nel creare iniziative volte ad aiutare le vittime di violenza di genere online, tramite, ad esempio, le linee di assistenza specializzate, come l'*Acces Now Digital Security Helpline*, che assiste le vittime 24 ore su 24, sette giorni su sette e in otto lingue diverse. Inoltre, sono state sviluppate iniziative volte a sensibilizzare la società sulla violenza online, tra cui l'*Internet Democracy Project*, la quale svolge attività di ricerca e advocacy. La Federazione Internazionale dei Giornalisti, insieme al *South Asia Media Solidarity Network*, ha svolto un ruolo importante nel condurre campagne contro le violenze online subite dalle giornaliste⁵⁴⁵.

Lo spazio digitale possiede un notevole potenziale per la promozione dei diritti umani, inclusi quelli delle donne, ma tale potenziale dipende dalle modalità con cui gli individui utilizzano le tecnologie e i social media. Senza regolamentazioni adeguate e di un approccio basato sui diritti umani, gli spazi digitali possono aumentare i livelli di discriminazione e violenza di genere nella società⁵⁴⁶. Infatti, l'uso della tecnologia ha reso possibile agli autori di violenza di perpetuare tali condotte a distanza, senza contatto fisico, oltrepassando i confini statali e avvalendosi dell'anonimato. Questo tipo di violenza, di fatto, può essere perpetrata sul posto di lavoro da colleghi, in famiglia da parte di partner intimi, da conoscenti ma anche da sconosciuti⁵⁴⁷. Tutti questi soggetti possono usare gli strumenti tecnologici in vari e molti modi per perpetuare diverse forme di violenza di genere online, come ad esempio per: diffondere minacce di violenza fisica e sessuale, di stupro e di uccisione; diffondere dati personali, immagini o video, menzogne al fine di rovinare la reputazione della donna; impersonificare la vittima; inviare e-mail abusive e spam; favorire la tratta di donne e ragazze; diffondere immagini e video modificati digitalmente; nonché perseguire le vittime⁵⁴⁸.

Per giustificare alcune forme di violenza online, come gli insulti, alcuni individui invocano il proprio diritto di libertà d'espressione, diritto riconosciuto dal diritto internazionale, in particolare dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici⁵⁴⁹. Tuttavia, la libertà d'espressione non può essere invocata per giustificare violenze, intimidazioni, minacce e campagne d'odio online contro le donne. I diritti umani sono universali e interdipendenti, ma non sono assoluti. Pertanto, il loro esercizio si fonda sul rispetto dei diritti degli altri, incluso il diritto delle donne a non subire violenza e il loro diritto alla privacy. Inoltre, vi è una differenza tra libertà d'opinione, la quale è assoluta, e libertà di espressione, la quale invece comporta responsabilità per ciò che viene espresso⁵⁵⁰.

⁵⁴⁵ *Ivi*, pp.17-18.

⁵⁴⁶ *Ivi*, p.6.

⁵⁴⁷ *Ivi*, p.9.

⁵⁴⁸ *Ibid.*

⁵⁴⁹ *Ivi*, p.11.

⁵⁵⁰ Aziz Abdul Zarizana, *ELIMINATING ONLINE VIOLENCE AGAINST WOMEN AND ENGENDERING DIGITAL EQUALITY*, Due Diligence Project: Eliminating Online Violence against Women, p.2, in <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/DueDiligenceProject.pdf>.

Il diritto alla privacy, sancito dall'articolo 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dall'articolo 17 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, è anch'esso minato dalle violenze online. Infatti, la pubblicazione e diffusione online, senza consenso, di immagini e video, a sfondo sessuale o modificate digitalmente, nonché di informazioni private al fine di umiliare e rovinare la reputazione di una donna, rappresenta una violazione del diritto alla privacy e a vivere una vita libera dalla violenza. Le compagnie tecnologiche hanno la responsabilità di proteggere i dati personali degli utenti, ma anche il dovere di attivarsi velocemente per eliminare post, immagini e video che ledono la sicurezza e i diritti delle donne, nonché impegnarsi a rafforzare i meccanismi volti a eliminare gli stereotipi e la violenza di genere online⁵⁵¹. Il *consenso* è un elemento centrale nella concezione di cosa sia o no la violenza di genere online, poiché serve per distinguere comportamenti leciti e illeciti. In particolare, il consenso è fondamentale per valutare se vi sia stata una violazione della privacy. Infatti, il consenso dato per un uso specifico o individuale non può essere esteso automaticamente anche alla condivisione di tutte le informazioni personali. La tutela dell'autonomia delle donne è collegata alla possibilità di esprimere un consenso su quali dati condividere e con chi⁵⁵².

Al giorno d'oggi, l'accesso all'informazione avviene principalmente tramite l'uso di Internet, pertanto il divario digitale di genere, ovvero la discriminazione per la quale un numero minore di donne riesce ad accedere e fare uso delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione), rappresenta un grave ostacolo al pieno godimento dei diritti delle donne. Secondo i dati dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, tra il 2013 e il 2017, il tasso di donne che utilizzavano Internet era inferiore del 12% rispetto agli uomini e nei paesi meno sviluppati una donna su sette sapeva usare Internet rispetto a un uomo su cinque⁵⁵³. Infatti, l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, al punto 5.b (o 5.8), ha riconosciuto l'importanza di:

*“Migliorare l'uso della tecnologia che può aiutare il lavoro delle donne, in particolare la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'empowerment, ossia la forza, l'autostima, la consapevolezza delle donne”*⁵⁵⁴.

Anche al punto 9.c viene stabilito l'obiettivo di aumentare l'accesso alle TIC e fornire un accesso universale a Internet⁵⁵⁵.

⁵⁵¹ United Nations Human Rights, *A/HRC/38/47: Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, 18 giugno 2018, pp.13-14.

⁵⁵² Aziz Abdul Zarizana, *ELIMINATING ONLINE VIOLENCE AGAINST WOMEN*, cit., p.3.

⁵⁵³ United Nations Human Rights, *A/HRC/38/47: Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, 18 giugno 2018, p.12.

⁵⁵⁴ AsviS, *Goal e Target: obiettivi e traguardi per il 2030*, in <https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/>.

⁵⁵⁵ United Nations Human Rights, *A/HRC/38/47: Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, 18 giugno

Nell'ambito della CEDAW, la Raccomandazione n.33 del 2015 ha riconosciuto l'importanza delle nuove tecnologie e degli spazi digitali per l'empowerment femminile e per migliorare l'accesso delle donne alla giustizia, mentre la n.34 ha sottolineato l'esigenza di promuovere l'uguaglianza di genere nel settore tecnologico, in particolare nei confronti delle donne rurali⁵⁵⁶.

Come precedentemente accennato nel capitolo 1, la violenza di genere online è stata introdotta nella Convenzione tramite la Raccomandazione Generale 35 del 2017. In essa viene riconosciuto che la violenza di genere si verifichi in tutte le sfere dell'interazione umana, sia quelle pubbliche sia in quelle private, inclusi gli ambiti lavorativi, familiari, sportivi, politici, sociali e, più recentemente, quelli online e digitali. La CEDAW afferma che la violenza di genere è influenzata e aggravata da fattori culturali, economici, politici, ambientali e anche tecnologici, i quali compromettono i diritti delle donne alla vita, alla salute, all'uguaglianza, alla sicurezza personale e alla libertà di espressione⁵⁵⁷. Agli Stati membri il Comitato ha raccomandato di mettere in atto delle misure preventive al fine di eliminare rappresentazioni discriminatorie e stereotipate delle donne dai media, online e nelle pubblicità, nonché di incoraggiare le compagnie dell'informazione a elaborare meccanismi di autoregolamentazione per affrontare la violenza di genere online che avviene sulle loro piattaforme⁵⁵⁸. Inoltre, gli Stati hanno il dovere di elaborare un sistema di raccolta e analisi di dati relativi al numero di denunce di violenza di genere, anche quella mediata dalla tecnologia, al numero di condanne e di ordini di protezione, alle diverse forme di violenza, ai risarcimenti forniti alle vittime, alla relazione tra vittima e autore, nonché all'età delle persone coinvolte. L'analisi di tutti questi dati è fondamentale per migliorare ulteriormente le misure preventive. Infine, gli Stati devono cooperare tra di loro per eliminare ogni forma di violenza di genere, anche quella online⁵⁵⁹. Pertanto, i governi dei paesi membri, hanno sia il dovere di prevenire, con misure di sensibilizzazione sulla violenza online, sia il dovere di proteggere attivamente delle vittime, ad esempio tramite la rimozione di contenuti dannosi e l'accesso ai servizi di assistenza e legali, nonché di punire chi commette violenza tramite sanzioni e azioni penali. Infine, vi è anche il dovere di riparare le vittime attraverso compensazioni economiche, misure di riabilitazione e la rimozione dei contenuti dannosi⁵⁶⁰.

Tuttavia, molti Stati non dispongono ancora di un quadro giuridico adeguato a combattere o prevenire la violenza di genere online. La rapidità con cui avvengono queste forme di violenza, nonché aspetti

2018, p.13.

⁵⁵⁶ *Ivi*, pp.11 e 13.

⁵⁵⁷ General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, pp.6-7.

⁵⁵⁸ *Ivi*, pp.13-14.

⁵⁵⁹ *Ivi*, pp.18-19.

⁵⁶⁰ United Nations Human Rights, *A/HRC/38/47: Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, 18 giugno 2018, p.14.

come l'anonimato e le scarse regolamentazioni delle piattaforme social non rendono efficaci le misure di protezione per le vittime⁵⁶¹. Alcuni Stati hanno aggiornato i propri quadri giuridici nazionali per cercare di combattere la violenza di genere online, ad esempio elaborando leggi sui reati informatici, sull'incitamento all'odio, sulla protezione dei dati personali e sulla privacy. Tuttavia, molte di queste legislazioni sono troppo ampie e non abbastanza specifiche, costringendo le vittime a fare ricorso a un insieme di leggi frammentate e inadeguate. In molti Stati, la diffusione di immagini e video intime senza il consenso della vittima non è considerato ancora un crimine; in altri, invece, la legislazione continua a presentare lacune e disposizioni dannose per le vittime, come ad esempio la prova dell'intenzione di causare danno o sofferenza, aspetto che rende difficile la condanna dell'autore di violenza⁵⁶².

Nella Raccomandazione n.36 del 2017 il Comitato ha espresso preoccupazione per l'elevato numero di ragazze vittime di cyberbullismo, in particolare in relazione al loro diritto all'istruzione⁵⁶³. Nello specifico, al paragrafo 70, il Comitato afferma che:

*“Un'altra forma di abuso subita dalle ragazze è il cyberbullismo, in cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le varie piattaforme dei social media costituiscono i mezzi attraverso i quali gli autori le intimidiscono, minacciano o molestano. Sebbene sia i ragazzi che le ragazze siano coinvolti nel cyberbullismo, le ricerche dimostrano che le ragazze, in particolare le adolescenti hanno una probabilità quasi doppia rispetto ai ragazzi di essere sia vittime che autrici. La vittimizzazione online delle ragazze adolescenti assume molte forme, tra cui insulti, voci, minacce, divulgazione di informazioni riservate, immagini e video, revenge porn, molestie sessuali e avance sessuali, spesso da parte di estranei”*⁵⁶⁴.

In relazione a tali preoccupazioni, il Comitato ha raccomandato agli Stati di: sviluppare campagne di sensibilizzazione sul cyberbullismo al fine di informare i genitori, gli insegnanti e gli studenti sulle diverse forme di violenze online; assicurarsi che le tecnologie scolastiche non vengano usate per perpetrare violenze; sanzionare chi perpetra molestie online; nonché, istituire servizi di consulenza e linee telefoniche per le segnalazioni anonime⁵⁶⁵.

Nel 2022 l'Unione Europea ha adottato il regolamento 2022/2065, entrato in vigore nel 2024, relativo a una gestione coordinata e unica dei servizi digitali. L'obiettivo del regolamento era l'imposizione di obblighi giuridici alle piattaforme online. Nonostante le piattaforme continuino ad avere grandi difficoltà nel verificare l'età degli utenti e le informazioni personali a causa dei diritti alla privacy digitale e all'anonimato, tutte devono disporre di: termini e condizioni che stabiliscano i termini di comportamento e privacy, nonché i diritti tra utenti e piattaforma; processi di segnalazione e linee guida; regolamenti sulla moderazione dei contenuti condivisibili e procedure di monitoraggio. Inoltre, le

⁵⁶¹ *Ivi*, p.16.

⁵⁶² *Ivi*, p.17.

⁵⁶³ *Ivi*, p.11.

⁵⁶⁴ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General recommendation No. 36 (2017) on the right of girls and women to education*, p.19, in <https://digitallibrary.un.org/record/3843534?v=pdf#files>.

⁵⁶⁵ *Ivi*, pp.19-20.

violazioni gravi devono essere segnalate alle autorità statali⁵⁶⁶.

Nonostante queste disposizioni, le piattaforme non applicano una politica o una visione di genere per combattere la violenza digitale contro le donne e le ragazze. Inoltre, la definizione di ciò che viene considerato un reato informatico varia di piattaforma in piattaforma. Ad esempio, TikTok definisce l'abuso sessuale tramite immagini come la creazione e diffusione di contenuti contenenti nudo o aspetti sessuali senza che vi sia il consenso della persona, con l'obiettivo di sessualizzarla. Tinder, invece, dichiara semplicemente che non si può pubblicare immagini o messaggi privati di altre persone senza il loro consenso. Reddit vieta la diffusione senza consenso di contenuti intimi e sessuali, compresi quelli creati dall'AI o modificate, nonché quelli denominati come “*creepshots*”⁵⁶⁷ o “*upskirt*”⁵⁶⁸, quelli rubati o condivisi privatamente, e quelli pubblicati con scopo pornografico. Pertanto, le diverse e numerose definizioni rendono inefficiente il sistema di regolamentazione contro le violenze online⁵⁶⁹.

Inoltre, le piattaforme continuano a mancare di trasparenza nei loro processi di segnalazione e gestione dei reclami. Le procedure di *follow-through* delle segnalazioni spesso non sono trasparenti e non vi sono informazioni chiare sulle tempistiche delle segnalazioni, nonché sulle possibili pene o sanzioni imposte agli autori. Di conseguenza, a causa della mancanza di punizione per gli autori e di azioni efficaci in seguito alle segnalazioni, la violenza online continua a essere un fenomeno sotto segnalato e sottostimato⁵⁷⁰.

L'assenza di definizioni condivise a livello internazionale ha reso difficile comprendere appieno la grandezza del fenomeno della violenza di genere online. Nei rapporti del Segretario Generale precedenti a ottobre 2024 è stato usato il termine “*violenza contro le donne e le ragazze nei contesti digitali*” per indicare un'ampia gamma di atti violenti commessi contro donne e ragazze tramite l'uso di tecnologie e negli spazi digitali. Invece, nel rapporto dell'8 ottobre 2024, il Segretario ha usato il termine “*violenza facilitata dalla tecnologia contro le donne e le ragazze*” al fine di allinearsi alla terminologia usata dalla Commissione statistica ONU (UNSC) e dall'Assemblea generale nella risoluzione 77/193. Il termine “*violenza facilitata dalla tecnologia contro le donne e le ragazze*” può essere sostituito da altre espressioni, quali “*violenza online*”, “*violenza facilitata dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*”, “*violenza digitale*” e “*cyberviolenza*”⁵⁷¹.

⁵⁶⁶ European Institute for Gender Equality, *Tackling cyber violence against women and girls: The role of digital platforms*, pp.8-10, in <https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/tackling-cyber-violence-against-women-and-girls-role-digital-platforms>.

⁵⁶⁷ Foto scattate in pubblico e di nascosto a parti del corpo di donne e ragazze senza il loro consenso.

⁵⁶⁸ Foto scattate dal basso sotto le gonne e i vestiti di donne e ragazze senza il loro consenso.

⁵⁶⁹ European Institute for Gender Equality, *Tackling cyber violence against women and girls: The role of digital platforms*, p.11.

⁵⁷⁰ *Ivi*, p.12.

⁵⁷¹ United Nations, *Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: technology-facilitated violence against women and girls*, 8 ottobre 2024, p.4, in <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-10/a-79-500-sg-report-ending-violence-against-women-and->

Già nel 2018, UN Women aveva definito la violenza facilitata dalla tecnologia contro le donne e la violenza di genere facilitata dalla tecnologia come:

*“qualsiasi atto che è commesso, assistito, aggravato o amplificato dall’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione o di altri strumenti digitali, che comporta o è probabile che comporti danni fisici, sessuali, psicologici, sociali, politici o economici, o altre violazioni dei diritti e delle libertà”*⁵⁷².

Tuttavia, l’uso di definizioni e terminologie condivise a livello internazionale è fondamentale per individuare, affrontare e regolamentare in modo efficace il fenomeno della violenza di genere online⁵⁷³.

Il termine *violenza sessuale facilitata dalla tecnologia (TFSV)* viene usato per far riferimento a diverse forme di violenza sessuale online che in precedenza venivano indicate con altri termini. Secondo Powell e Henry la *TFSV* include un ampio spettro di molestie sessuali, tra cui quelle basate sulle immagini, quelle online, quelle basate sul genere e sulla sessualità, nonché il *cyberstalking* e lo sfruttamento sessuale. In particolare, i due autori hanno fornito delle definizioni più specifiche di ogni tipologia. Ad esempio, le molestie basate sul genere e la sessualità sono state definite come azioni che provocano sofferenze e danni tramite discorsi d’odio, minacce di stupro, impersonificazione e danneggiamento della reputazione. Le molestie sessuali online invece sono state definite come attenzioni sessuali indesiderate, avances non richieste tramite chat, post e messaggi. Invece, il *cyberstalking* è stato definito come una vera e propria estensione dello *stalking* offline⁵⁷⁴.

A differenza delle vittime di violenza sessuale offline, quelle di violenza sessuale online rischiano di essere colpite in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. I danni di questa forma di violenza vengono definiti come un’uccisione sociale che costringe le vittime a vivere come dei cadaveri⁵⁷⁵

Come accennato a inizio capitolo, le tipologie di violenza di genere online sono numerose. Tra queste vi è il *cyberstalking*, ovvero il fenomeno attraverso cui una persona viene molestata, minacciata, spaventata e abusata ripetutamente tramite l’invidia di e-mail, messaggi, chiamate e commenti, spesso a sfondo sessuale/volgare o diffamanti. Infatti, tra le forme di *cyberstalking* vi sono: inviare richieste di amicizia continue, lasciare numerosi messaggi vocali e SMS, chiamare il numero della vittima costantemente, riempire la casella di posta, diffondere informazioni e foto senza il consenso della vittima, e minacciarla⁵⁷⁶. Secondo i dati dell’OMS, la forma di molestia online più frequente, circa il

[girls-2024-en.pdf](#).

⁵⁷² *Ibid.*

⁵⁷³ *Ivi*, p.5.

⁵⁷⁴ Kim S., Choi E., *Technology-facilitated Sexual Violence in South Korea: A Content Analysis of a Website for Victims*, *Violence Against Women*, vol.30, n.11, 2023, p.3078, in <https://doi.org/10.1177/10778012231172712>.

⁵⁷⁵ *Ivi*, p.3079.

⁵⁷⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Cyberstalking and cyberharassment*, in <https://www.unodc.org/cld/ar/education/tertiary/cybercrime/module-12/key-issues/cyberstalking-and-cyberharassment.html>, consultato il 10/04/2026.

43%, inizia con l'invio di e-mail, mentre il 13% inizia da messaggi inviati su chat room o forum, il 7% inizia su siti web e l'8% su altre piattaforme⁵⁷⁷. Le tecnologie vengono usate anche per monitorare, sorvegliare e seguire le vittime, nonché la loro famiglia e gli amici. In alcuni casi, gli autori riescono a installare GPS nelle auto o borse delle vittime, oppure infettare i dispositivi della vittima con *malware*⁵⁷⁸, nonché diffondere informazioni false, offese, foto della vittima in chat room, social media e forum, o fingersi la vittima stessa per rovinarle la reputazione. Lo scopo principale del *cyberstalking* è quello di spaventare e molestare la vittima⁵⁷⁹.

Le vittime di questa violenza sperimentano un forte disagio e stress, nonché paura per la propria sicurezza e quella dei propri cari. Nella maggior parte dei casi, gli autori sono degli sconosciuti e sfruttano l'anonimato per rendere la loro identificazione difficile, provocando nelle vittime un'ulteriore angoscia. Oltretutto, quando autore e vittima vivono in due paesi diversi, la persecuzione del crimine può variare a seconda della legge nazionale, la quale potrebbe anche non esistere in alcuni stati⁵⁸⁰. Per affrontare le difficoltà derivanti dalle differenze tra i sistemi giuridici internazionali, dovrebbe essere istituita una cooperazione transnazionale sempre attiva e dedicata a tali questioni, come ad esempio quella che si è instaurata tra la polizia australiana e l'Interpol contro le reti di pedofili. Tuttavia, come già precedentemente accennato, l'anonimato rende la gestione dei casi particolarmente complessa e, nonostante la polizia riesce a risalire agli indirizzi IP, la possibilità di accedervi deve essere concessa dalle piattaforme. Tuttavia, non tutti i provider hanno dei registri permanenti, rendendo così la tracciabilità difficile e in alcuni casi impossibile. Pertanto, è necessaria una standardizzazione normativa a livello mondiale tra i governi e le piattaforme informatiche. Infine, un'ulteriore difficoltà è rappresentata dalla sotto denuncia da parte delle vittime sia a causa dei sentimenti di vergogna e di paura sia per la mancanza di consapevolezza di essere state vittime di un reato⁵⁸¹.

Un'altra forma di violenza online è il *cyberharassment*, ovvero l'uso di ICT per minacciare, offendere, umiliare e abusare intenzionalmente delle persone online. Una sua forma comune è la molestia mirata, ovvero quando più utenti agiscono congiuntamente per attaccare un individuo per un certo periodo e con una certa insistenza, con l'obiettivo di spaventarla, umiliarla e metterla a disagio. Un'altra tipologia di *cyberharassment* è l'accesso illecito agli account della vittima, rubandole dati e immagini. Un caso noto di *cyberharassment* ha visto coinvolto Martin Shkreli, ex dirigente di una società farmaceutica, il quale ha molestato su Twitter la giornalista Lauren Duca, entrando nel suo account e diffondendo sue

⁵⁷⁷ Philips F., Morrissey G., *Cyberstalking and Cyberpredators: A Threat to Safe Sexuality on the Internet*, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, vol.10, n.1, 2004, p.73, in <https://doi.org/10.1177/135485650401000105>.

⁵⁷⁸ *Malicious Software*, ovvero i programmi informatici sviluppati per danneggiare e violare i sistemi informatici.

⁵⁷⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Cyberstalking and cyberharassment*.

⁵⁸⁰ Philips F., Morrissey G., *Cyberstalking and Cyberpredators*, cit., pp.67 e 70-71.

⁵⁸¹ Ivi, p.73.

immagini nude. Come unica conseguenza, l'account di Shkreli è stato sospeso⁵⁸².

Un'altra modalità del *cyberharassment* è il *cybersmearing*, ovvero la diffusione di informazioni false e ingiurie con l'obiettivo di danneggiare la reputazione e la posizione sociale della vittima. Questo può avvenire anche tramite l'impersonificazione della vittima creando ad esempio profili falsi⁵⁸³.

All'interno di questo fenomeno vi si collocano anche gli *Internet troll*, ovvero utenti che pubblicano contenuti offensivi e provocatori per suscitare reazioni emotive negli altri utenti⁵⁸⁴. I *troll* hanno spesso bassi livelli di empatia e traggono piacere dalla sofferenza degli altri; inoltre, fattori psicologici, come la disinibizione, consente loro di agire senza timore e senza pensare alle conseguenze delle loro azioni (anche grazie all'anonimato)⁵⁸⁵. Come altri crimini online, anche l'*Internet trolling* non è un fenomeno ancora criminalizzato ufficialmente negli ordinamenti nazionali di tutti i Paesi o dalla comunità internazionale. Tuttavia, vi sono alcuni Paesi, come il Regno Unito e Singapore, che dispongono di leggi nazionali che possono essere estese anche a questo fenomeno. Ad esempio, sotto il *Malicious Communications Act* del Regno Unito è stato condannato un uomo per aver pubblicato contenuti offensivi nei confronti di adolescenti deceduti. In altri paesi, come gli Stati Uniti, i *troll* non possono essere perseguiti a causa del Primo Emendamento che ne protegge la libertà di espressione (a meno che non si tratti di minacce reali, incitamento alla violenza e dichiarazioni false)⁵⁸⁶.

Tuttavia, non esistono dei trattati multilaterali che trattino il *cyberstalking* e il *cyberharrassment*, vi sono unicamente delle leggi nazionali in alcuni Paesi, come ad esempio la *Protection from Harassment Act* di Singapore e la *Cybercrime Act* in Nigeria. La maggior parte dei Paesi utilizza le già esistenti leggi nazionali sullo stalking e le molestie per contrastare i crimini online, ad esempio sotto la *Protection from Harassment Act* del 1997 del Regno Unito, il *cyberharassment* può essere criminalizzato. Inoltre, altre leggi nazionali possono essere sfruttate per criminalizzare alcuni aspetti di questi crimini online, come ad esempio quelle relative alla violazione della privacy, all'istigazione alla violenza o all'odio, al furto d'identità, alla diffamazione, agli atti osceni, all'impersonificazione online, alle ingiurie, all'hackeraggio e alle minacce⁵⁸⁷.

Le molestie sessuali basate sul genere sono la forma di violenza online più diffusa e ve ne sono di diverse forme, da quelle grafiche a quelle verbali, da quelle trasmesse attivamente a quelle passivamente. Le molestie sessuali verbali e attive avvengono nella maggior parte dei casi tramite messaggi offensivi a

⁵⁸² United Nations Office on Drugs and Crime, *Cyberstalking and cyberharassment*.

⁵⁸³ *Ibid.*

⁵⁸⁴ *Ibid.*

⁵⁸⁵ EBSCO, *Internet troll*, in <https://www.ebsco.com/research-starters/science/internet-troll>, consultato il 11/04/2026.

⁵⁸⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Cyberstalking and cyberharassment*.

⁵⁸⁷ *Ibid.*

sfondo sessuale inviati attivamente da un utente a una vittima specifica. I messaggi vengono spesso inviati in *chat room*, su forum o in canali di comunicazione online privata, e solitamente contengono: offese o commenti umilianti basati sul genere (ad esempio, "*Lascia il forum! Torna nel tuo posto naturale, la cucina!*"), osservazioni e battute sessuali, nonché possono apparire sotto forma di e-mail o finestre pop-up contenenti link e contenuti pornografici o sessuali. Invece, nei casi di molestie sessuali verbali e passive, il molestatore non agisce nei confronti di una vittima nello specifico, ma verso vari destinatari. Tra di esse vi sono, ad esempio, l'uso di nickname e username offensivi o a sfondo sessuale, come "*vuoi scopare?*" o "*cocksucker*". Oppure, vi è il fenomeno del *flaming*, ovvero la creazione di spazi ostili per le donne tramite la messa in atto di comportamenti verbali aggressivi e offensivi. L'obiettivo è quello di umiliare le vittime e far abbandonare loro gli spazi online, a essere quindi "*flamed out*". Per quanto riguarda invece le molestie grafiche attive, queste avvengono tramite l'invio intenzionale di immagini e video sessuali, mentre le molestie grafiche passive non coinvolgono una vittima specifica ma molteplici, poiché le immagini e i video vengono pubblicati sul web. Il modo in cui di tutte queste forme di molestie vengono percepite dipende sia dalla natura del contenuto, ovvero dalla loro intensità, esplicitezza e frequenza con cui avvengono, che dalla sensibilità del destinatario⁵⁸⁸. Le molestie online, come le altre forme di violenza di genere online, possono avere gravi effetti nelle vittime, provocando loro ansia, riduzione delle prestazioni sul luogo di lavoro o a scuola, insonnia, sentimenti di impotenza, perdita di autostima, auto-colpevolizzazione, depressione, vergogna e isolamento sociale⁵⁸⁹.

Aspetti come l'anonimato, la mancanza di un contatto reale con le vittime, l'assenza di controlli e la solitudine combinati con ambienti dominati da atteggiamenti maschili e da uno spirito "anti-donne", favoriscono le molestie online nei confronti delle donne⁵⁹⁰. Per far fronte alle molestie sessuali online è necessario che vengano create nuove legislazioni al fine di fissare limiti chiari e più specifici sui comportamenti online, nonché definire sanzioni o punizioni per le condotte illecite. Tuttavia, l'efficacia di una normativa nazionale risulta spesso limitata in assenza di un coordinamento normativo internazionale. Infatti, la natura transazionale degli spazi digitali fa sì che i diversi soggetti coinvolti possano trovarsi sotto giurisdizioni differenti. Ad esempio, il gestore di una piattaforma può risiedere in uno Stato, i server possono trovarsi in un altro, gli utenti possono accedere al server da molteplici Paesi, così come vittima e autore possono essere cittadini di due Stati differenti e operare in ulteriori Paesi. In tali circostanze, l'individuazione della legge applicabile diventa particolarmente complessa. Di conseguenza, la capacità degli Stati di prevenire, perseguire e punire tali condotte risulta spesso inefficace, soprattutto quando si aggiungono elementi come l'anonimato⁵⁹¹.

⁵⁸⁸ Barak Azy, *Sexual Harassment on the Internet*, Social Science Review, vol.23, n.1, 2005, pp.78-80, in <https://doi.org/10.1177/0894439304271540>.

⁵⁸⁹ Ivi, p.84.

⁵⁹⁰ Ivi, pp.82-83.

⁵⁹¹ Ivi, p.85.

Un'altra forma di violenza di genere online è il *revenge porn*, ovvero la diffusione di contenuti intimi di individui, spesso degli ex-partner, senza il loro consenso e al fine di umiliare, ricattare, punire e rovinare la reputazione della vittima, nonché “vendicarsi”, ad esempio, per la fine della relazione sentimentale. Gli autori di questo tipo di violenza vogliono poter controllare la vittima, zittirla e confinandola in una prigione basata su da ansia, paura e minacce⁵⁹². Le vittime spesso sviluppano attacchi di panico, una forte ansia, sentimenti paralizzanti di vergogna, perdita di autostima e auto-colpevolizzazione; inoltre, possono rischiare di perdere il proprio lavoro e subire ulteriori molestie fisiche e verbali, nonché essere vittime di *stalking*⁵⁹³.

Tra i campioni analizzati da Walker e Sleath è emerso che mentre le giovani donne considerano il *sexting*, ovvero l'invio consensuale di messaggi, foto e video a sfondo sessuale al proprio partner, come qualcosa di privato, i giovani uomini affermano invece che è comune inoltrare ai propri amici le foto intime delle proprie fidanzate. Pertanto, gli studi di Dobson e Ringrose (riportati da Walker e Sleath) hanno mostrato che per le donne è molto pericoloso condividere consensualmente le proprie foto intime, rispetto agli uomini, poiché vi è un'alta probabilità che queste vengano in seguito diffuse con amici o sul web dai propri partner o ex partner. Inoltre, gli autori hanno riscontrato che la responsabilità della condivisione non consensuale ricade nella maggior parte dei casi sulle donne, le quali, nonostante non abbiano approvato la divulgazione di queste, hanno sbagliato al principio inviando consensualmente il materiale. Le vittime donne vengono spesso definite come sciocche, ingenue, stupide o come delle “poco di buono”, attribuendo loro colpe e responsabilità invece che agli autori di violenza online. Inoltre, Walker ha identificato nella pratica del *sexting* una sua natura di genere, ovvero che le ragazze, oltre a essere le principali vittime del *revenge porn* in seguito al *sexting*, si sentivano costrette dai propri fidanzati a inviare immagini e video. Per i ragazzi presi in esame invece, il *sexting* è considerato come qualcosa di naturale e comune, qualcosa che deve esserci tra una coppia. Le discussioni con i giovani hanno rivelato che il condividere con gli amici le foto intime delle proprie fidanzate o ex è considerato come un “*formire prove*” agli altri delle proprie conquiste, mentre l'opporvi alla condivisione porta ad essere etichettati come “*gay*”. Inoltre, vi è l'idea condivisa, tra i ragazzi, che le ragazze che condividono immagini sono “*facili*”, “*puttane*” e “*idiote*” (nonostante loro stessi partecipino alla condivisione o richiedano insistentemente foto alla propria fidanzata)⁵⁹⁴.

Dallo studio di Melander e Marganski è emerso che il 73% delle studentesse prese in esame aveva subito

⁵⁹² Hilly L., Allmann K., *Revenge porn does not only try to shame women – it tries to silence them too*, The Guardian, 22 giugno 2015, in <https://www.theguardian.com/technology/2015/jun/22/revenge-porn-women-free-speech-abuse>, consultato il 12/04/2016.

⁵⁹³ Walker K., Sleath E., *A systematic review of the current knowledge regarding revenge pornography and non-consensual sharing of sexually explicit media*, Aggression and Violent Behaviours, vol.36, 2017, p.9, in <https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.06.010>.

⁵⁹⁴ Ivi, p.21.

forme di violenze online da parte di partner intimi. In particolare, il 90% di esse aveva sperimentato anche violenze psicologiche, fisiche e sessuali da parte del partner intimo, mostrando il legame che vi è tra violenza online e offline⁵⁹⁵.

Una recente forma di violenza di genere online sono i *deepfake*, ovvero immagini, audio e video che sono stati modificati o creati dall'intelligenza artificiale. Una volta pubblicati sul web e sui social media, i *deepfake* possono essere diffusi e replicati all'infinito, nonché salvati su dispositivi privati, condivisi con milioni di utenti e su altre piattaforme, rendendo così la loro eliminazione impossibile. Nel 2023 il 98% dei *deepfake* online erano di tipo pornografico e il 99% raffiguravano donne. Dal 2023 questi dati sono peggiorati a causa della diffusione e del miglioramento dell'AI. In particolare, nel 2025 si è verificato un grande numero di casi di *deepfake* creati sulla piattaforma X tramite lo strumento di AI di Grock⁵⁹⁶.

Nonostante i numerosi casi di *deepfake* e quindi di violazione dei diritti delle donne vittime di questa forma di violenza, vi è una grande impunità. Meno della metà dei Paesi ha nella propria legislazione delle norme per affrontare le violenze online e ancora meno ne hanno in riferimento ai *deepfake* generati dall'AI. Ad esempio, nel Regno Unito l'*Online Safety Act* vieta esplicitamente la diffusione di immagini espliciti modificate digitalmente; tuttavia, non include la creazione di *deepfake*⁵⁹⁷. Attualmente l'UE dispone dell'*AI Act*, ovvero il primo quadro giuridico sull'intelligenza artificiale a livello mondiale. Esso ha l'obiettivo di promuovere uno sviluppo e un uso affidabile dell'AI, nonché garantire la protezione dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e la difesa dagli effetti dannosi dell'AI⁵⁹⁸. Tuttavia, anche quando esiste una legislazione, la sua applicazione è spesso fallacea a causa della mancanza di: risorse adeguate nei sistemi giudiziari, coordinazione transnazionale e tra le piattaforme digitali, e competenze informatiche forensi. Inoltre, le prove dei crimini online possono essere eliminate velocemente, gli autori riescono a nascondersi dietro l'anonimato e operano sotto diverse giurisdizioni, e le immagini vengono condivise rapidamente senza limiti. I ritardi, dovuti a tutte queste problematiche, causano il blocco delle indagini prima ancora che queste possano partire e il sistema di giustizia risulta frammentato, sottofinanziato e incapace di tenere il passo con le nuove tecnologie⁵⁹⁹.

Un ulteriore problema riguarda la sotto denuncia, poiché denunciare un *deepfake* significa dover

⁵⁹⁵ Marganski A., Melander L., *Intimate Partner Violence Victimization in the Cyber and Real World: Examining the Extent of Cyber Aggression Experiences and its Association with in-person Violence*, Journal of Interpersonal Violence, vol.33, n.7, 2015, pp.1086-1807, in <https://doi.org/10.1177/0886260515614283>.

⁵⁹⁶ UN Women, *When justice fails: Why women can't get protection from AI deepfake abuse*, 26 febbraio 2026, in <https://www.unwomen.org/en/articles/explainer/when-justice-fails-why-women-cant-get-protection-from-ai-deepfake-abuse>, consultato il 08/04/2026.

⁵⁹⁷ *Ibid.*

⁵⁹⁸ European Commission, *AI Act*, in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.

⁵⁹⁹ UN Women, *When justice fails: Why women can't get protection from AI deepfake abuse*, 26 febbraio 2026.

mostrare immagini sessuali e pornografiche alle autorità, ai giudici e a chi modera le piattaforme social. Inoltre, vi è il rischio di attirare l'attenzione dei media o della comunità nella quale si vive. Significa anche dover avere a che fare con un sistema giudiziario che tende a colpevolizzare le vittime, scavando nei loro passati e perpetrando discriminazioni di genere. Inoltre, alcune vittime vengono denunciate a loro volta per diffamazione dagli autori di violenza, causando loro un ulteriore trauma. Il danno provocato non rimane una “*questione digitale*”. Infatti, secondo i dati di UN Women, il 41% delle donne vittime di violenza online hanno subito anche molestie offline. Pertanto, molte donne decidono di non denunciare e di unicamente bloccare l'utente⁶⁰⁰.

Le piattaforme hanno per anni svolto il ruolo di “*intermediari*”, evitando così di prendersi la responsabilità dei contenuti diffusi. Inoltre, i processi di segnalazione sono incoerenti, le richieste di rimozione vengono spesso rifiutate automaticamente, i contenuti non vengono cancellati abbastanza velocemente e non vi è coordinamento con le forze dell'ordine⁶⁰¹.

Nel rapporto del 2024 del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza di genere, sono state individuate tre nuove sfide emergenti, ovvero: la rapida ascesa dell'AI, la crescita di spinte regressive verso i diritti delle donne e l'espansione della *manosphere*, ovvero spazi digitali caratterizzati da contenuti, comportamenti e mentalità misogine che plasmano e influenzano gli atteggiamenti nella vita reale verso le donne, alimentando la violenza di genere⁶⁰².

In questi spazi digitali, denominati *manosphere*, gli uomini si sentono vittime dei cambiamenti sociali legati all'uguaglianza di genere e i contenuti condivisi sono basati su ideali antifemministi e su stereotipi di genere. La crescente diffusione di questi spazi è particolarmente preoccupante poiché coinvolge giovani uomini e ragazzi, i quali sembrano diventare sempre più conservatori. Infatti, studi recenti in 31 Paesi hanno mostrato che i ragazzi e i giovani uomini sono attualmente più conservatori degli uomini appartenenti a generazioni passate, nonché più propensi a ritenere l'uguaglianza di genere come dannosa. In questo ambito è nata la figura degli *incel*, ovvero i celibi involontari, gruppi di uomini e ragazzi che diffondono ideologie misogine, razziste, antifemministe e omofobe. Inoltre, anche la diffusione di forme di pornografia violenta contribuisce a normalizzare comportamenti coercitivi e violenti nei confronti delle partner intime e di perpetuare abusi sessuali. Questi ambienti favoriscono una cultura che normalizza lo stupro, la violenza sessuale, la violenza domestica e in generale la violenza di genere. Infatti, questi fenomeni non rimangono confinati entro il mondo digitale, ma hanno effetti concreti nella vita quotidiana delle donne e delle ragazze, come ad esempio tramite i frequenti

⁶⁰⁰ *Ibid.*

⁶⁰¹ *Ibid.*

⁶⁰² UN Women, *FAQs: Digital abuse, trolling, stalking, and other forms of technology-facilitated violence against women and girls*, 13 novembre 2026, in <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling-stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women>, consultato il 08/04/2026.

femminicidi⁶⁰³.

Gli oppositori ai diritti delle donne usano sempre di più il web e i social media per diffondere narrazioni misogine e contro l'uguaglianza di genere, creando di conseguenza spazi digitali ostili per le donne e le ragazze. Questo fenomeno è fortemente legato con l'aumento della violenza di genere offline, in particolare quella contro le attiviste e le donne che lavorano nella vita pubblica. Un altro effetto di questo fenomeno è lo scoraggiamento delle giovani donne dall'intraprendere professioni di alto profilo, dal partecipare al discorso pubblico e dall'esporsi nella lotta per i diritti delle donne. L'esclusione delle donne e delle ragazze dagli spazi digitali ha un effetto negativo sui diritti delle donne e mina la democrazia⁶⁰⁴.

Un altro esempio di violenza online è il *doxxing* (o *doxing*), ovvero la diffusione e pubblicazione online di informazioni personali di una persona, con conseguenze dannose nella vita reale della vittima, quali ansia, depressione e il rischio di essere stalkerate o minacciate⁶⁰⁵. I *doxxers* riescono a ottenere dati sensibili, quali il numero di telefono, l'indirizzo di casa, le informazioni bancarie, le immagini personali e i dettagli intimi, tramite diverse tecniche. Una di queste è il *phishing*, ovvero la creazione di link, siti web ed e-mail false, simili a quelle ufficiali, al fine di ingannare gli utenti. Altre tecniche sono lo *stalking* sui social media, il tracciamento dell'indirizzo IP e l'uso di documenti governativi. Dal punto di vista giuridico, il *doxxing* non è sempre considerato illegale, seppur rimane particolarmente problematico dal punto di vista etico. Tuttavia, può essere considerato illegale quando è accompagnato da molestie, minacce, furto d'identità, incitamento alla violenza e *cyberstalking*⁶⁰⁶.

Le tecnologie digitali sono uno strumento fondamentale per le donne nel rimanere informate sui propri diritti e libertà, in particolare in materia di diritti riproduttivi e di autonomia sul proprio corpo e sulla propria salute, inclusa quella sessuale, come stabilito anche dalla Dichiarazione e dalla Piattaforma di Pechino⁶⁰⁷. Tuttavia, nel settore tecnologico la presenza femminile rimane particolarmente bassa, con solo il 29,2% delle donne che svolgono lavori in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico. L'assenza delle donne, delle loro esperienze, delle loro prospettive e, di conseguenza, di una visione di genere e inclusiva, influisce negativamente sulla progettazione delle nuove tecnologie e

⁶⁰³ United Nations, *Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: technology-facilitated violence against women and girls*, 8 ottobre 2024, pp.9-10, in <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-10/a-79-500-sg-report-ending-violence-against-women-and-girls-2024-en.pdf>.

⁶⁰⁴ Ivi, p.7.

⁶⁰⁵ UN Women, *FAQs: Digital abuse, trolling, stalking, and other forms of technology-facilitated violence against women and girls*, 13 novembre 2026.

⁶⁰⁶ Malwarebytes, *Doxxing*, in <https://www.malwarebytes.com/it/doxxing>.

⁶⁰⁷ United Nations Human Rights Council, *Accelerating efforts to eliminate violence against women and girls: preventing and responding to violence against women and girls in digital contexts*, 17 luglio 2018, p.3, in <https://digitallibrary.un.org/record/1640463?v=pdf#files>.

della loro regolamentazione⁶⁰⁸.

Il Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU ha sottolineato l'importanza di promuovere la piena ed effettiva partecipazione delle donne e delle ragazze nello sviluppo e nell'applicazione delle tecnologie, nonché nelle politiche e legislazioni volte a eliminare la violenza contro le donne online. Inoltre, il Consiglio ha ribadito la natura multi-giurisdizionale e transnazionale della violenza digitale, la quale necessita di un'intensa cooperazione tra gli Stati, le autorità giudiziarie e di polizia, nonché le piattaforme digitali⁶⁰⁹.

Nonostante la violenza di genere online costituisca ormai un fenomeno globale, profondamente radicato nelle disuguaglianze strutturali che caratterizzano i rapporti di potere tra uomini e donne e che contribuiscono a perpetrare stereotipi di genere, limitando il pieno godimento dei diritti e delle libertà delle donne, nonché la loro partecipazione sociale, culturale, economica e politica⁶¹⁰, il Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU, così come già riportato il Comitato CEDAW, ha rivolto agli Stati diverse raccomandazioni volte a promuovere l'adozione di misure efficaci di prevenzione e di contrasto.

Nello specifico, il Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU ha dichiarato che gli Stati devono adottare misure immediate ed efficaci volte alla prevenzione della violenza digitale contro le donne, rafforzando politiche inclusive che affrontino le cause profonde della violenza, ovvero le disuguaglianze strutturali nei rapporti di potere tra uomini e donne. L'inclusione di una prospettiva di genere nelle politiche e regolamentazioni, la partecipazione piena ed effettiva delle donne ai processi decisionali e all'elaborazione di strumenti tecnologici, nonché ai meccanismi di monitoraggio, costituiscono elementi fondamentali per la promozione dell'uguaglianza di genere nell'ambiente digitale. Inoltre, la formazione, in particolare delle giovani generazioni, finalizzata allo sviluppo di competenze digitali e di regolamentazioni per la difesa dei diritti online, riveste un ruolo fondamentale nel superamento di divari di genere e dei modelli culturali discriminatori. In aggiunta alla prevenzione, gli Stati devono proteggere attivamente le vittime di violenza online tramite: la persecuzione e il sanzionamento degli autori di violenza, la tutela delle vittime e della loro privacy, nonché la lotta contro la vittimizzazione secondaria e l'impunità. Anche da un punto di vista giudiziario, è fondamentale che vi sia una prospettiva di genere e che i procedimenti e le indagini siano efficaci. Infine, gli Stati e gli attori privati dovrebbero promuovere la diffusione di buone pratiche al fine di contrastare stereotipi e rappresentazioni negative, aumentare la cooperazione internazionale e raccogliere dati per comprendere appieno il fenomeno e di conseguenza sviluppare politiche efficaci⁶¹¹.

⁶⁰⁸ United Nations, *Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: technology-facilitated violence against women and girls*, 8 ottobre 2024, p.4.

⁶⁰⁹ United Nations Human Rights Council, *Accelerating efforts to eliminate violence against women and girls: preventing and responding to violence against women and girls in digital contexts*, 17 luglio 2018, p.3.

⁶¹⁰ *Ivi*, p.2.

⁶¹¹ *Ivi*, pp.4-6.

4.2 La violenza online in Cina: casi, normativa nazionale e femminismo digitale

Nel novembre 2025, UN Women China e l'UNFPA hanno organizzato un seminario per promuovere una campagna dal nome *“Seminario Beijing +30: commemorazione dei 16 giorni di Attivismo contro la Violenza di Genere e Accelerazione dell'Azione per porre fine alla Violenza contro le Donne e Ragazze in Cina”*. Il Coordinatore Residente delle Nazioni Unite in Cina, Siddhart Chatterjee, e la Vicepresidente della *All-China Women's Federation* (ACWF), Lin Yi, hanno partecipato all'incontro per ribadire l'importanza della campagna *“UNiTE per porre fine alla violenza digitale contro tutte le donne e ragazze”* del 2023. Durante il seminario è stata evidenziata la crescente preoccupazione per l'aumento della violenza di genere online, in particolare la pornografia *deepfake*, lo *stalking* online e le molestie. Gli esperti di UNFPA e di UN Women hanno riconosciuto la gravità delle violenze digitali, le quali hanno forti ripercussioni anche nella vita offline delle vittime, danneggiando la loro partecipazione pubblica e le loro libertà⁶¹². Inoltre, durante l'incontro del 2023, è stata segnalata la mancanza di una reale ed efficace legislazione contro la violenza di genere digitale in Cina⁶¹³.

L'uso di Internet e dei social media è aumentato drasticamente negli ultimi decenni, in particolar modo nell'iperconnessa società cinese. Nel 2019, la *Society of China Analysis and Forecast* ha condiviso dati che mostravano come il 30% dei giovani fosse stato vittima di violenze e abusi online⁶¹⁴.

Ad esempio, nel 2022 una laureanda cinese in matematica presso Oxford aveva pubblicato sulle piattaforme cinesi un video della sua laurea e, a causa del suo aspetto, ricevette numerosi commenti offensivi, nonché accuse di non essersi realmente laureata. La ragazza dovette dimostrare la legittimità del proprio percorso universitario poiché nessuno le credeva. Sui social cinesi è stato coniato un termine denigratorio per umiliare le donne e le ragazze nell'ambito accademico, ovvero *“xueshu yuan”* (学术媛)⁶¹⁵. I primi due caratteri, *“xueshu”*, significano *“accademico”* o *“scientifico”*, mentre il terzo carattere *“yuan”* significa *“bella donna”*. Nel contesto digitale contemporaneo, il termine è quindi spesso usato per sminuire giovani donne, percepite come attraenti, che pubblicano contenuti accademici o

⁶¹² UNFPA, *UN in China Calls for Unified Action to End Digital Violence Against Women and Girls at Beijing+30 Seminar*, 25 novembre 2025, in <https://china.unfpa.org/en/news/25112502>.

⁶¹³ United Nations China, *Seminar on Technology-facilitated Gender-based Violence and Commemoration of 16-days of Activism of Ending Violence against Women and Girls in China*, 24 novembre 2023, in <https://china.un.org/en/253737-seminar-technology-facilitated-gender-based-violence-and-commemoration-16-days-activism>.

⁶¹⁴ Li Yuchen Viveka, *Pink Hair as a Cyberfeminist Symbol: Online Gender-Based Violence and the “PinkUp” Movement in China*, *Journal of International Women's Studies*, vol.26, n.7, art.7, 2024, p.1, in https://vc.bridgew.edu/jiws/vol26/iss7/7?utm_source=vc.bridgew.edu%2Fjiws%2Fvol26%2Fiss7%2F7&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

⁶¹⁵ Ivi, p.3.

semplicemente le giovani studentesse che si laureano.

Un caso simile, ormai virale in Cina, fu quello della giovane studentessa Linghua Zheng, la quale nel 2022 condivise sui social la sua lettera di ammissione alla East China Normal University. Nelle foto diffuse, la ragazza aveva i capelli tinti di rosa e mostrava la lettera al nonno ricoverato in ospedale. Gli utenti online incominciarono a schernire la ragazza, definendola una “*xueshu yuan*”, non credendo alla lettera di ammissione, deridendola per il suo colore di capelli e speculando che in realtà il nonno fosse un professore con cui lei aveva avuto rapporti in cambio di essere ammessa all’università. La quantità di insulti misogini, di accuse infondate, di *mansplaining*⁶¹⁶ e di umiliazioni la portarono a togliersi la vita l’anno successivo⁶¹⁷.

L’evento diede origine a una forte indignazione online, tanto che le giovani cinesi e le attiviste diedero origine alla campagna *PinkUp*, nella quale si tinsero i capelli di rosa come simbolo di lotta contro la violenza di genere online. Infatti, ciò che caratterizzò il caso di Zheng fu proprio il carattere di genere della vicenda, nella quale gli insulti e le molestie online erano tutti mirati alla sua identità di donna⁶¹⁸. Nella cultura cinese, i capelli tinti e il trucco sono da sempre associati all’idea di “cattiva ragazza”, di ribellione e di cattivi comportamenti. Infatti, nelle scuole medie e superiori è vietato tingersi i capelli e in molte famiglie i figli vengono educati a evitare ragazze con tale aspetto. In questo contesto culturale, i capelli rosa di Zheng sono diventati motivo di violenze online. Inoltre, a peggiorare la situazione vi era la volontà della ragazza di diventare un’insegnante, professione ritenuta come moralmente esemplare. Di conseguenza, l’aspetto di Zheng andava contro sia le norme tradizionali legate al concetto di femminilità sia a quelle legate al ruolo dell’insegnante. I suoi capelli rosa erano simbolo di sfida contro gli stereotipi di genere e sociali. Pertanto, il movimento *PinkUp* aveva e ha l’obiettivo di esprimere solidarietà a Zheng e alle numerose vittime di violenza di genere online, nonché di opporsi a quest’ultima. Il movimento rappresenta una vera e propria forma di attivismo digitale e ha permesso a molte vittime di condividere le proprie testimonianze⁶¹⁹.

Queste forme di abusi online in riferimento all’aspetto delle donne riguardano non solo quelle considerate “attraenti” e, pertanto, ritenute poco credibile da un punto di vista intellettuale o quelle alternative, con i capelli tinti di rosa, ma anche quelle che non rientrano nei canoni di bellezza asiatici, e proprio per questo considerate “brutte”. Un esempio eclatante fu quello dell’atleta cinese Wu Yanni, la quale, dopo aver preso parte alle Olimpiadi di Parigi, fu vittima di molestie online a causa del suo aspetto. Se prima era stata definita come “grintosa”, in seguito alla sua falsa partenza, avvenuta durante

⁶¹⁶ Da Treccani, *Mansplaining*, in [https://www.treccani.it/vocabolario/neo-mansplaining_\(Neologismi\)/#google_vignette](https://www.treccani.it/vocabolario/neo-mansplaining_(Neologismi)/#google_vignette), consultato il 12/05/2026: “L’atteggiamento paternalistico con il quale certi uomini pretendono di rappresentare e spiegare alle donne il loro stesso punto di vista e ciò che è lecito o non è lecito che le donne facciano”.

⁶¹⁷ Li Yuchen Viveka, *Pink Hair as a Cyberfeminist Symbol*, cit., p.3.

⁶¹⁸ *Ibid.*

⁶¹⁹ *Ivi*, pp.5-6.

una gara, le critiche la definirono come una “cattiva ragazza”, lontana dagli ideali di bellezza cinesi⁶²⁰.

La violenza di genere online in Cina è il risultato dell’unione tra due poteri, quello patriarcale e quello statale, i quali rafforzano le norme di genere e limitano le libertà delle donne. Infatti, il governo cinese utilizza strumenti giuridici e normative che, nascondendosi dietro l’idea di protezione sociale, finiscono per controllare i corpi e le vite delle donne. Ne sono un esempio le già precedentemente citate pianificazioni familiari, le quali mirano a limitare i diritti riproduttivi femminili, o l’imposizione del periodo di riflessione obbligatorio e di mediazione per i casi di divorzio. Nel contesto digitale, il controllo statale si manifesta attraverso la censura, la sorveglianza e la repressione delle donne e delle attiviste femministe. Infatti, i contenuti diffusi dalle attiviste vengono spesso eliminati, i forum di discussione online vengono chiusi e gli account vengono rimossi. Di conseguenza, la narrazione pubblica viene controllata e la stabilità sociale desiderata dal governo viene preservata, eliminando ogni forma di autonomia nello spazio online. Allo stesso modo, il potere patriarcale continua a rafforzare i ruoli di genere tramite la riproduzione di visioni e di atteggiamenti che colpevolizzano le donne, in particolar modo nei casi di molestie sessuali e di violenze. Nello spazio digitale, il potere patriarcale si trasforma quindi in diffamazione, molestie, attacchi verbali, *stalking*, *deepfake* e attacchi di massa per segnalare account di donne e attiviste. Una delle forme più usate è quella di diffondere “voci pornografiche”, ovvero accuse di natura sessuale nei confronti di donne, affermando che queste siano prostitute, infedeli e sessualmente immorali. Un caso emblematico fu quello della signora Gu, la quale, nel 2020, fu vittima di false accuse di natura sessuale da parte di un fattorino. Quest’ultimo diffuse una falsa storia secondo cui la donna lo avrebbe sedotto e avrebbe avuto rapporti sessuali con lui. Come conseguenza, la donna fu vittima di una grande campagna d’odio e di molestie online, che risultò anche nel suo licenziamento dal posto di lavoro. Tuttavia, Gu decise di prendere in mano la situazione, denunciando l’uomo per diffamazione. L’anno successivo l’uomo venne condannato e la sentenza rappresentò un importante caso di attivismo femminista contro la violenza di genere online⁶²¹.

Nonostante la repressione governativa e patriarcale, il femminismo digitale cinese continua a esistere. La censura statale viene aggirata, in parte, grazie all’uso di VPN e di un linguaggio in codice. In questo modo, lo spazio digitale diventa luogo di scontro tra repressione e libertà. Uno degli slogan più diffusi è quello di “*Women are WoMen*”, nel quale “*WoMen*”, ovvero “*我/们*”, rappresenta la trascrizione romanizzata della parola cinese “noi”. Pertanto, lo slogan vuole diffondere un senso di comunità e di solidarietà tra le donne cinesi, le quali rischiano di essere vittime di violenze e oppressioni sia da parte delle autorità statali, che dagli utenti online. Infatti, molte donne sono state “*invitate a prendere un tè*”, ovvero sono state convocate in stazioni di polizia per essere “*rieducate*” dopo aver diffuso contenuti

⁶²⁰ Huang Qian, *Can China Curb the Online Harrassment of Women?*, Sixth Tone, 22 agosto 2024, in <https://www.sixthtone.com/news/1015742>, consultato il 20/04/2026.

⁶²¹ Li Yuchen Viveka, *Pink Hair as a Cyberfeminist Symbol*, cit., pp.6-7.

femministi online⁶²².

Un fenomeno sempre più in crescita è il *gender trolling*, ovvero molestie e attacchi mirati, solitamente a sfondo sessuale e offensivo, rivolte a donne e ragazze online. Questa forma di violenza digitale è alimentata dalla misoginia e dai valori patriarcali, ed è perpetrata dagli ormai diffusi gruppi di *manosphere*. Infatti, anche sui social cinesi vi sono numerosi casi di molestie e di campagne d'odio contro le donne cinesi, in particolar modo contro le attiviste, le giornaliste e le donne famose. Gli utenti della *manosphere* cinese si rifanno a quelli presenti in altri paesi asiatici, come Giappone e Corea del Sud. Un esempio recente è quello della comica Yang Li, la quale, dopo aver scherzato sull'arroganza maschile, fu vittima di una grande campagna d'odio e di attacchi misogini online, nonché venne accusata di odio e sessismo contro gli uomini. Questi ultimi, le attribuirono anche un soprannome, ovvero "*Ta-li-ban*", un gioco fonetico che unisce il suo nome e la parola "*talebano*". Il soprannome voleva paragonare l'umorismo usato da Li alla violenza di genere compiuta dai talebani. Un altro caso particolarmente famoso e recente è quello che ha coinvolto la regista cinese Shao Yihui, la quale diresse il film "*Her Story*", il cui titolo cinese "*好东西*" si traduce letteralmente in "*Buone Cose*". Il film, paragonato a "*Barbie*" di Greta Gerwig, narrava la storia di una madre single e di una donna single indipendente. Il film ebbe un grande successo, in particolar modo tra il pubblico femminile, il quale apprezzò le rappresentazioni delle diverse esperienze e delle diverse fasi della vita vissute dalle donne. Tuttavia, il film attrasse forte ostilità e critiche da parte degli uomini cinesi che accusavano la regista di promuovere visioni femministe a discapito degli uomini. La regista fu anche lei una vera e propria vittima di *gender trolling*⁶²³.

Uno dei principali forum cinesi di *gender trolling* è il *Sun Xiaochuan Ba*, denominato *Sun Ba*. Il sito è famoso per le numerose molestie aggressive contro donne e ragazze, diventando un vero e proprio punto di incontro per la *manosphere* cinese. Sul sito, numerosi uomini, tra cui gli *incel*, condividono foto e informazioni su donne al fine di danneggiare la loro reputazione e organizzare campagne d'odio, di *trolling* e di *doxxing* ai loro danni. In particolare, molte di queste molestie sono rivolte nei confronti di attiviste e personaggi pubblici, ma anche di sopravvissute a violenza di genere. Queste pratiche di *gender trolling* si intrecciano con il nazionalismo populista e le retoriche razziali e di genere. Infatti, i teorici nazionalisti ritengono che il femminismo sia una forma di intromissione occidentale che mira a danneggiare i valori tradizionali cinesi. In tale contesto, nel 2022, l'attivista Xiao Meili criticò un uomo che stava fumando all'interno di un ristorante. Il video, andato virale su Weibo, divenne presto una questione di sicurezza nazionale, in particolare fu strumentalizzato dai nazionalisti per dimostrare l'esistenza di un'aggressività femminista cinese. Gli influencer e i teorici nazionalisti scatenarono una grande campagna d'odio misogina nei confronti di Xiao, insultandola, facendole *slut-shaming* e

⁶²² Ivi, p.7.

⁶²³ Liao Sara, *Gender Trolling: Digital Manosphere and Misogyny in China*, Society & Culture, Georgetown Journal of International Affairs, 5 maggio 2025, in <https://gjia.georgetown.edu/society-culture/gender-trolling-digital-manosphere-and-misogyny-in-china/>.

accusandola di essere una collaboratrice con “forze anti-cinesi”⁶²⁴.

Nell'ultimo anno è stata pubblicata dal Ministero della Pubblica Sicurezza una nuova bozza della *Legge sui Cybercrimini*, precedentemente denominata *Legge sulla prevenzione e il controllo dei cybercrimini*. Nella nuova bozza però non sono stati introdotti, né riconosciuti nuovi reati penali, è stata invece posta una forte enfasi sulla prevenzione dei reati già esistenti, tramite la definizione degli obblighi degli attori governativi o dei privati, e l'eliminazione di strumenti o condizioni che facilitano i reati digitali. Ad esempio, nel Capitolo II, denominato “*Gestione delle risorse di rete di base*”, è stato proposto il rafforzamento del sistema di registrazione online con il nome reale dell'utente. Solitamente gli utenti online sono liberi di poter usare degli username e delle finte identità online, al fine di mantenere l'anonimato. Tuttavia, con l'obbligo dell'uso del proprio nome reale, gli utenti sarebbero obbligati a verificare la propria identità tramite l'uso della carta d'identità o del numero di telefono. In caso di infrazione, non si tratterebbe di un crimine ma di una violazione amministrativa, la quale comporterebbe multe, alcune fino a 200.000 RMB (circa 24 mila euro). Inoltre, questa proposta è connessa anche all'uso di strumenti come VPN, i quali mascherano la posizione geografica degli utenti online permettendo loro di connettersi a siti non disponibili nel loro Paese. In Cina, l'uso di VPN è particolarmente diffuso poiché il governo ha bandito molte piattaforme e siti stranieri, come ad esempio: Twitter (X), Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ecc. La perdita dell'uso di strumenti come VPN rappresenta una grande preoccupazione per molti cinesi, in quanto non riuscirebbero ad accedere al web globale⁶²⁵.

In realtà, già la *Legge sulla cybersicurezza* del 2016, all'articolo 50, autorizzava l'utilizzo di sistemi che bloccano l'accesso a siti e piattaforme straniere. Nella nuova bozza, l'articolo 44 richiama l'articolo 50 della *Legge* del 2016 e specifica che l'Amministrazione della Cybersicurezza è responsabile della gestione dei dipartimenti e degli operatori in tale settore. All'articolo 53 invece, viene proposto il blocco di tutti i servizi e prodotti che facilitano i crimini online⁶²⁶.

Questi aspetti della bozza, come quelli di precedenti leggi nazionali, sono stati considerati controversi. Infatti, molti cinesi e utenti online temono gli aumenti di controllo online e della censura governativa. In particolar modo, nell'articolo 2 della bozza, sotto la sezione “*Giurisdizione personale attiva*”, viene stabilito che i cittadini cinesi potrebbero essere ritenuti responsabili della violazione della *Legge* anche se non si trovano più sul suolo cinese. Invece, nella sezione “*Giurisdizione territoriale oggettiva*”, si fa riferimento a condotte messe in atto al di fuori della Cina, ma che hanno ripercussioni sul Paese. In questi casi, le autorità cinesi potrebbero perseguire individui o organizzazioni straniere che violano la *Legge* fornendo servizi in Cina⁶²⁷.

Nello specifico, la Human Rights Watch, ha espresso particolare preoccupazione per la nuova bozza. In

⁶²⁴ *Ibid.*

⁶²⁵ China Law Translate, *China's Draft Cybercrime Law*, in <https://www.chinalawtranslate.com/en/chinas-draft-cybercrime-law/>, consultato il 10/05/2026.

⁶²⁶ *Ibid.*

⁶²⁷ *Ibid.*

primo luogo, se approvata, la nuova legge unirebbe le legislazioni sulle telecomunicazioni, su Internet e sui sistemi bancari, rafforzando, di conseguenza, il controllo delle autorità sulle attività online degli utenti. Inoltre, aumenterebbe anche il potere delle autorità, consentendo loro di sospendere i conti finanziari degli utenti, nonché di bloccare la loro uscita dal Paese. L'ulteriore clausola di extraterritorialità è considerata particolarmente controversa. Secondo il ricercatore Yalkum Uluyol, la bozza rappresenterebbe la volontà del Presidente Xi Jinping di limitare gli spazi online e la libertà d'espressione, di controllare maggiormente i confini nazionali e di diminuire l'accesso alle informazioni. Inoltre, la formulazione vaga e ampia di alcune disposizioni, quali il "*disturbo dell'ordine online*" o il danneggiamento della "*sicurezza nazionale*", potrebbero permettere al governo cinese di perseguire anche attività o espressioni legittime. Ad esempio, gli articoli 19 e 33 vietano una serie di condotte con una natura molto vaga, come "*pubblicare informazioni contrarie all'ordine sociale*", che potrebbero criminalizzare le attività giornalistiche e delle attiviste. Così come l'articolo 57 permetterebbe alle autorità di creare "liste nere" per vietare ad alcune persone di accedere a servizi, come possedere una SIM, senza però fornire motivazioni chiare o possibilità di ricorso⁶²⁸.

Nel rapporto del relatore speciale ONU del 2018, è stato ribadito che i governi non dovrebbero imporre normative che permettono il monitoraggio proattivo dei contenuti. Tale controllo, infatti, è incompatibile con il diritto alla privacy e potrebbe rappresentare una forma di censura preventiva. Inoltre, l'impossibilità di accedere a piattaforme, siti e notizie dall'estero, non rispetterebbe il diritto di ricevere e diffondere informazioni "*indipendentemente dalle frontiere*" presente nell'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Pertanto, la Human Rights Watch ha definito tale bozza come una forma di "*autoritarismo digitale*"⁶²⁹.

Tuttavia, la nuova bozza fornisce nuove disposizioni per la lotta alla violenza online, tra cui, all'articolo 48 è stata inclusa la possibilità per le autorità e l'Amministrazione per la Cybersicurezza di emettere ordini di protezione online, i quali obbligano gli operatori digitali a bloccare i contenuti offensivi online⁶³⁰. All'articolo 49, invece, viene ripreso il sistema degli "*avvertimenti scritti*" presenti nella *Legge sulla Violenza Domestica*, i quali permettono alla polizia di creare una base per le possibili condotte illecite future e di avere un effetto deterrente⁶³¹.

Per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale, all'articolo 42 viene attribuita la responsabilità dei fornitori dei servizi AI di monitorare, prevenire e contrastare l'uso dei propri servizi per compiere attività

⁶²⁸ Human Rights Watch, *China: Cybercrime Bill Entrenches Censorship, Surveillance*, in <https://www.hrw.org/news/2026/03/17/china-cybercrime-bill-entrenches-censorship-surveillance>, consultato il 10/05/2026.

⁶²⁹ *Ibid.*

⁶³⁰ China Law Translate, *China's Draft Cybercrime Law*.

⁶³¹ China Law Translate, *Law on the Prevention and Control of Cybercrime (Draft for Solicitation of Comments)*, in <https://www.chinalawtranslate.com/en/cybercrime-law/>, consultato il 10/05/2025.

illegali e criminali, nonché segnalare tali utenti alle autorità competenti⁶³².

Nel 2023 furono promulgate le *Opinioni guida sulla punizione delle violazioni e dei reati di cyberviolenza*, le quali hanno l'obiettivo di rafforzare il ruolo dei tribunali, dei pubblici ministeri e della polizia per contrastare più attivamente la *cyberviolenza*. Le *Opinioni* prevedono diverse misure per rafforzare l'applicazione delle esistenti legislazioni contro la *cyberviolenza*. Tra queste vi sono, ad esempio: l'uso di ingiunzioni preliminari per prevenire ulteriori danni alle vittime; l'aumento del numero delle indagini e dei procedimenti giudiziari; la promozione di maggiori sanzioni; l'inclusione di "circostanze aggravanti", quali l'uso dell'AI nel reato, la creazione di contenuti a sfondo sessuale, la presa di mira minori o persone con disabilità, e l'uso di *troll* per diffamare; il sostegno alle vittime durante i processi civili o penali; la diffusione di materiali educativi per sensibilizzare la società sulla *cyberviolenza* e rafforzare il rispetto delle leggi⁶³³. Negli ultimi cinque anni i tribunali hanno concluso più di 9.000 casi relativi a reati contro la *cybersicurezza*. In particolare, sono stati perseguiti reati come la diffusione di false notizie online e la *cyberviolenza*. Tra i casi più noti vi è quello di due giovani condannati per *doxxing*, i quali avevano provocato molestie online, stalking e gravi danni psicologici nei confronti di due doppiatori di idol. Il tribunale di Haidian, a Pechino, li ha condannati a un anno e sei mesi di carcere, nonché a una multa di 10.000 yuan (circa 1.250 euro)⁶³⁴.

Nel 2017 entrò in vigore la *Legge sulla Cybersicurezza*, la quale fornì una base normativa generale per contrastare alcune forme di violenza digitale, quali le molestie online, le violazioni della privacy e la diffusione di contenuti illeciti. All'articolo 12, si afferma che:

*"[...] Qualsiasi persona o organizzazione che utilizzi le reti deve attenersi alla Costituzione e alle leggi, osservare l'ordine pubblico e rispettare la morale sociale; non deve mettere a repentaglio la sicurezza informatica e non deve utilizzare Internet per svolgere attività che minaccino la sicurezza nazionale, l'onore nazionale e gli interessi nazionali; non devono incitare alla sovversione della sovranità nazionale, rovesciare il sistema socialista, incitare al separatismo, minare l'unità nazionale, sostenere il terrorismo o l'estremismo, promuovere l'odio etnico e la discriminazione etnica, diffondere informazioni violente, oscene o a carattere sessuale, creare o diffondere informazioni false per turbare l'ordine economico o sociale, o informazioni che ledano la reputazione, la privacy, la proprietà intellettuale o altri diritti e interessi legittimi altrui, e altri atti simili"*⁶³⁵.

L'articolo 14 stabilisce il diritto sia degli individui sia delle organizzazioni di segnalare ai dipartimenti specializzati tutti quei comportamenti che danneggiano la *cybersicurezza*. All'articolo 48 viene ribadita la responsabilità dei fornitori di servizi online di difendere la sicurezza digitale, di rimuovere tutti i contenuti dannosi e di segnalare ai dipartimenti tutte le condotte malevole. Nell'articolo successivo, il numero 49, si dichiara che gli operatori hanno l'obbligo di sviluppare sistemi di reclamo e di

⁶³² *Ibid.*

⁶³³ China Law Translate, *Cyberviolence Regulations*, in <https://www.chinalawtranslate.com/en/cyberviolence-regulations/>, consultato il 10/05/2026.

⁶³⁴ The Supreme People's Court of People's Republic of China, *Chinese courts step up crackdown on cybercrimes*, in https://english.court.gov.cn/2026-03/10/c_1170619.htm, consultato il 08/05/2026.

⁶³⁵ Creemers R., Webster G., Triolo P., *Translation: Cybersecurity Law of the People's Republic of China (Effective June 1, 2017)*, Digichina, 29 giugno 2018, in <https://digichina.stanford.edu/work/translation-cybersecurity-law-of-the-peoples-republic-of-china-effective-june-1-2017/>, consultato il 10/05/2025.

segnalazione online, di cooperare con i dipartimenti di *cybersicurezza* e di gestire tempestivamente i reclami⁶³⁶.

La *Legge*, tuttavia, non è stata pensata specificamente per contrastare la violenza di genere online. Infatti, la maggior parte delle disposizioni si focalizza sulla sicurezza nazionale e sul controllo dei contenuti condivisi online. Inoltre, la *Legge* è stata criticata in quanto oppressiva ed eccessivamente controllante.

Nel maggio 2020 è stato adottato il *Civil Code of the People's Republic of China*, entrato in vigore il primo gennaio 2021. Il *Codice* rappresenta l'evoluzione delle norme sociali cinesi, nonché i grandi sviluppi economici e la volontà del Paese di modernizzarsi. Nonostante l'ampia gamma di normative aggiornate o create, nessuna di queste fa apertamente riferimento a violenze digitali, quali i *deepfake*, il *doxxing*, il *revenge porn* e le molestie sessuali online. Tuttavia, alcuni articoli potrebbero essere usati dalle vittime per tutelarsi. Ad esempio, negli articoli 990-991, relativi alla tutela dei diritti della personalità, si stabilisce che tutti i cittadini hanno il diritto all'immagine, alla privacy, alla reputazione e all'onore, i quali non possono essere violati né da altri individui né da organizzazioni. Pertanto, tramite questi due articoli, le vittime potrebbero richiedere la rimozione di contenuti che ledono la loro persona, come nei casi di *deepfake*, di diffamazione e di *revenge porn*. Gli articoli 1018 e 1019, relativi al diritto all'immagine, specificano che le persone hanno il diritto di diffondere e creare una propria immagine personale, ma la pubblicazione di quest'ultima non dà il diritto a individui o a organizzazioni di utilizzarla senza il consenso del titolare. In particolare, il diritto all'immagine non deve essere violato tramite diffamazione o falsificazione dei contenuti tramite tecnologia. Pertanto, anche tali articoli potrebbero fungere da base giuridica per il fenomeno dei *deepfake*. Gli articoli dal 1034 al 1039, relativi alla tutela dei dati personali potrebbero invece essere applicati ai casi di *doxxing* e di *cyberstalking*. Infatti, in essi viene specificato che per dati personali si fa riferimento a: numero di telefono, data di nascita, nome e cognome, indirizzo, e-mail, informazioni biometriche, sanitarie e sugli spostamenti. Tali informazioni devono essere protette dagli organi statali e dagli enti che hanno funzioni amministrative. Chiunque sia responsabile del trattamento delle informazioni non può diffondere o alterare i dati personali di altre persone, nonché deve prevenirne la divulgazione. Nei casi in cui una persona dovesse scoprire una violazione dei propri dati personali, ha il diritto di richiederne la cancellazione tempestiva⁶³⁷.

Un caso del 2025, denominato *Mask Park*, ha creato un grande scalpore in Cina. Il gruppo, nato su Telegram, si basava sulla condivisione non consensuale di foto e di video a sfondo sessuale di donne e di ragazze, persino minorenni, e contava più di 100.000 iscritti. Come nel caso di Ms. D, coloro che avevano inviato i contenuti in tale gruppo erano solitamente conoscenti, familiari e compagni delle vittime. Ms. D, dopo aver scoperto che il suo ex fidanzato aveva condiviso suo materiale privato,

⁶³⁶ *Ibid.*

⁶³⁷ Civil Code of the People's Republic of China, in <https://www.registrationchina.com/articles/law/civil-code-of-the-prc-2020-edition/>.

denunciò il caso pubblicamente, dando inizio a una forte indignazione pubblica⁶³⁸. Tuttavia, una volta denunciato il fatto, Ms. D scoprì che in Cina non esiste una legge specifica per quanto accaduto. Inoltre, per intentare una causa, sia penale che civile, è necessario conoscere l'identità del responsabile, il che è molto difficoltoso nei casi di violenza online⁶³⁹. Un'altra donna, Ming, scoprì che il proprio fidanzato aveva posizionato una telecamera nascosta nella loro camera da letto, per poi condividere immagini e video intimi della donna e di altre ragazze sul gruppo, usando anche l'AI per trasformare i contenuti in pornografia⁶⁴⁰. Molte attiviste hanno cercato di raccogliere prove e di segnalare il canale alle autorità, ma, nonostante la chiusura di *Mask Park*, l'effetto della campagna fu molto limitato. Infatti, molte denunce sono state censurate dalle autorità governative e le ricerche sul caso sono state silenziate. Diverse attiviste sono state minacciate anonimamente ed è stato consigliato loro di non continuare con le indagini⁶⁴¹. Nonostante Telegram sia bloccato in Cina, molti utenti cinesi riescono ad accedervi grazie alla VPN e tuttora non è chiaro chi fosse il fondatore di *Mask Park*⁶⁴².

La definizione del reato di diffusione di materiale a sfondo sessuale o osceno continua a essere troppo generica. Attualmente il reato può essere punito con due o più anni di carcere nei casi particolarmente gravi, oppure fino a tre anni quando vi è uno scambio di denaro. Tuttavia, l'accusa di tale reato è stata recentemente utilizzata per accusare donne che scrivevano storie romantiche a sfondo erotico. Pertanto, questi doppi standard e queste visioni generalizzate non permettono un'efficace persecuzione dei veri autori dei reati. Infatti, l'eliminazione del gruppo *Mask Park* non ha messo fine a tale fenomeno. Su Telegram continuano a essere creati nuovi gruppi nei quali vengono condivisi foto e video di donne e ragazze senza il loro consenso⁶⁴³.

Il caso è stato paragonato allo scandalo coreano del *Nth Room*, il quale aveva portato all'arresto di diversi individui. Tuttavia, le attiviste cinesi ritengono improbabile una risposta simile da parte del governo e delle autorità cinesi. Infatti, le autorità non hanno rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale e attualmente le proteste organizzate o le campagne delle attiviste su larga scala continuano a essere rischiose a causa della forte repressione e della censura⁶⁴⁴.

Una donna di 24 anni, Ms. C, ha denunciato, in un video ormai diventato virale, che il suo ex marito avrebbe diffuso online foto intime scattate durante la sua gravidanza e poi condivise su WeChat⁶⁴⁵.

⁶³⁸ CNN, *Chinese women exploited in Telegram voyeur rooms urge authorities to act*, 26 agosto 2025, in <https://edition.cnn.com/2025/08/23/china/china-voyeur-rooms-telegram-intl-hnk-dst>, consultato il 10/05/2026.

⁶³⁹ Wu HuiZhong, *Chinese victims of online sexual abuse face uphill battle in finding justice*, AP News, 29 agosto 2025, in <https://apnews.com/article/china-maskpark-telegram-sexual-abuse-online-8eea69eccdc0f98db3e349fb68234a18>.

⁶⁴⁰ Lau Jessie, *'Women's bodies exploited at an unprecedented scale': Chinese censors failing to deal with deepfakes and hidden cameras, say activists*, The Guardian, 6 agosto 2025, in <https://www.theguardian.com/world/2025/aug/06/china-online-abuse-women-telegram-scandal-government>.

⁶⁴¹ CNN, *Chinese women exploited in Telegram voyeur rooms urge authorities to act*, 26 agosto 2025.

⁶⁴² Wu HuiZhong, *Chinese victims of online sexual abuse face uphill battle in finding justice*, 29 agosto 2025.

⁶⁴³ *Ibid.*

⁶⁴⁴ CNN, *Chinese women exploited in Telegram voyeur rooms urge authorities to act*, 26 agosto 2025.

⁶⁴⁵ Piattaforma cinese.

Nonostante la donna avesse contattato le autorità più volte, queste avevano minimizzato la situazione e solamente dopo mesi, venne finalmente aperta un'indagine. Il caso si inserisce tra molti altri, i quali sono caratterizzati da atteggiamenti discriminatori da parte delle autorità⁶⁴⁶.

Strettamente collegata al Codice, vi è la *Personal Information Protection Law* del novembre 2021, la quale può essere applicata nei casi di *doxxing*, *cyberstalking* e diffusione non consensuale di immagini intime. Gli articoli dal 6 al 10, relativi al trattamento delle informazioni personali, stabiliscono il divieto per gli individui e per le organizzazioni di trasmettere illegalmente, commercializzare o usare le informazioni personali di altri⁶⁴⁷. Gli articoli 13, 14 e 15 stabiliscono che quando le informazioni personali devono essere trattate, il consenso deve essere fornito in modo volontario ed esplicito, nella piena coscienza delle proprie capacità. Inoltre, tale consenso, non è solo necessario, ma può essere anche revocato⁶⁴⁸. All'articolo 28, invece, si specifica cosa si intenda per informazioni personali sensibili, ovvero dati che quando divulgati illegalmente, danneggiano la reputazione, la dignità e la sicurezza della persona. Nello specifico si fa riferimento a dati biometrici, sanitari, geografici e informazioni di minorenni⁶⁴⁹. L'articolo 47 elenca tutte le situazioni in cui un responsabile della gestione delle informazioni personali deve agire tempestivamente nella cancellazione di queste ultime. Ad esempio, quando il titolare delle informazioni revoca il proprio consenso o quando le informazioni non vengono trattate secondo il rispetto delle leggi, allora il titolare può chiederne la cancellazione⁶⁵⁰. Dall'articolo 51 al 59, vengono trattate le responsabilità delle piattaforme digitali. Queste ultime devono garantire agli utenti che le loro informazioni non vengano divulgate, falsificate, perse e rubate tramite l'applicazione di misure di sicurezza adeguate, la gestione di accessi non autorizzati, lo sviluppo di piani di emergenza in caso di incidenti di percorso e il rispetto delle normative nazionali. In particolare, i responsabili del trattamento delle informazioni devono garantire sicurezza nei casi in cui si abbia a che fare con dati sensibili, dati che potrebbero danneggiare la sicurezza personale dell'individuo e dati che potrebbero impattare i diritti o gli interessi personali. In caso di perdita o di diffusione non legittima di informazioni personali, il titolare di queste deve essere tempestivamente informato della violazione subita, nonché delle misure messe in atto per risolvere la questione⁶⁵¹. Infine, gli articoli 69 e 70, stabiliscono che in caso di danneggiamento dei diritti e degli interessi personali a causa di una mala gestione dei dati personali, il responsabile del trattamento di questi avrà la responsabilità civile di risarcire il danno. Il risarcimento si basa sulle perdite subite dal titolare delle informazioni o dai benefici ottenuti dal responsabile. Inoltre, la procura popolare o le autorità designate possono intentare una causa

⁶⁴⁶ CNN, *Chinese women exploited in Telegram voyeur rooms urge authorities to act*, 26 agosto 2025.

⁶⁴⁷ Personal Information Protection Law of the People's Republic of China, p.2, in <https://www.cpopartners.com/wp-content/uploads/2025/04/17-Personal-Information-Protection-Law-PRC-1-Nov-2021.pdf>.

⁶⁴⁸ *Ivi*, pp.2-3.

⁶⁴⁹ *Ivi*, p.6.

⁶⁵⁰ *Ivi*, p.9.

⁶⁵¹ *Ivi*, pp.9-11.

legale contro chi non ha rispettato tali disposizioni presenti nella Legge⁶⁵².

Nel suo aggiornamento del 2022, la *Legge sulla Protezione dei Diritti e degli Interessi delle Donne* ha introdotto alcune disposizioni relative alla violenza e le molestie online, anche se non in modo esaustivo e specifico. L'articolo 23 stabilisce che:

“È severamente vietato contravvenire alla volontà delle donne molestandole sessualmente attraverso mezzi quali parole, messaggi scritti, immagini o comportamenti fisici.

Le donne vittime possono presentare denuncia alle unità competenti e agli organi statali. Le unità competenti e gli organi statali che ricevono le denunce devono gestirle tempestivamente e comunicare per iscritto [alle vittime] l'esito.

*Le donne vittime possono sporgere denuncia presso gli organi di pubblica sicurezza e possono anche avviare un'azione civile presso un tribunale popolare, chiedendo che i responsabili si assumano la responsabilità civile in conformità con la legge”*⁶⁵³.

All'articolo 28 si riconosce l'importanza di rispettare i diritti di personalità delle donne, in particolare il diritto di tutela della loro immagine, della reputazione, delle informazioni personali e della privacy. I mass media non devono danneggiare o sminuire tali diritti, e le immagini delle donne non possono essere usate senza il loro consenso, ad esempio in contenuti online. L'articolo 29 vieta le molestie verso le donne in diversi contesti, come in caso di “corteggiamento” o dopo la fine di una relazione. Inoltre, non si possono diffondere informazioni private e personali delle donne. In caso di pericolo o di danno subito in relazione ai casi appena descritti, le donne possono rivolgersi a un tribunale per richiedere un ordine di protezione. L'articolo 77, stabilisce che in caso di violazione dei diritti e degli interessi legittimi delle donne, in particolare nei casi in cui questi vengono sminuiti dai mass media o da altri mezzi di comunicazione, la procura deve avviare un'azione contenziosa di interesse pubblico. Infine, l'articolo 78 riconosce il ruolo degli organi statali e dei gruppi sociali nel fornire assistenza alle donne che devono affrontare un'azione giudiziaria in seguito alla violazione dei propri diritti e interessi⁶⁵⁴.

Nel 2023 vennero adottate normative sui “contenuti sintetici”, denominate *Provisions on the Administration of Deep Synthesis Internet Information Services*. Anche in questo caso, non vengono utilizzate terminologie specifiche come “deepfake” per far riferimento a crimini online che coinvolgono l'uso di AI. Tuttavia, alcuni degli articoli potrebbero essere rilevante nei casi di immagini o video manipolati e creati con tecnologie. Ad esempio, all'articolo 14 si stabilisce che chi fornisce servizi di modifica di informazioni biometriche, come volti e voci, devono avere il consenso delle persone interessate quando un loro dato personale viene modificato. L'articolo 15 specifica che i fornitori di tali servizi devono garantire la sicurezza degli utenti tramite misure autonomamente messe in atto o affidandole a un ente professionale, in particolare quando si tratta della modifica di volti o voci, nonché

⁶⁵² *Ivi*, p.14.

⁶⁵³ China Law Translation, *Law on the Protection of the Rights and Interests of Women*, 30 ottobre 2022, in <https://www.chinalawtranslate.com/en/law-on-protection-of-wome-2022/>.

⁶⁵⁴ *Ibid*.

per questioni che potrebbero danneggiare gli interessi nazionali. Inoltre, nell'articolo 16 viene stabilito che i contenuti modificati devono essere etichettati al fine di essere riconoscibili. Nello specifico, l'articolo 17 elenca le situazioni in cui è fondamentale etichettare tali contenuti per non confondere il pubblico. Tra essi vi sono contenuti che simulano la scrittura o il dialogo di una persona fisica; servizi di imitazione vocale; e, servizi che generano immagini o video usando il viso di una persona fisica, manipolando anche i gesti. Infine, l'articolo 18 stabilisce che nessun individuo o organizzazione può eliminare le etichette applicate ai contenuti modificati⁶⁵⁵.

Come già accennato, tutte queste normative non sono specifiche alla violenza di genere online e non utilizzano terminologie specifiche quali: *deepfake*, violenza di genere digitale, *cyberstalking*, molestie sessuali online e *doxxing*. Pertanto, le vittime continuano a dover affrontare numerose difficoltà una volta denunciata la violenza subita.

Nel 2022 vennero scoperti numerosi materiali a sfondo sessuale ottenuti tramite l'uso di *spycam* nascoste in camere di hotel, bagni pubblici, negozi di abiti da sposa e persino sale ecografiche. Le indagini portarono all'arresto di più di 860 sospetti, alla chiusura di 15 centri di produzione di *spycam* e alla scoperta di più di 30.000 telecamere illegalmente nascoste. Alcune di queste telecamere venivano nascoste in oggetti di uso quotidiano, come powerbank e accendini. Il Ministero della Pubblica sicurezza dichiarò il grande impegno governativo per contrastare il crescente fenomeno delle *spycam*⁶⁵⁶, ma l'attivista Zhou, il quale per anni ha segnalato queste forme di reato senza ricevere alcuna risposta o aiuto dalle autorità, sostiene che le sanzioni o le pene previste sono ancora troppo leggere e tolleranti, pertanto non efficaci⁶⁵⁷. Le autorità, infatti, sembrano più interessate a censurare i casi invece che punire i perpetratori. Secondo Eric Liu, ex moderatore dei contenuti su Weibo⁶⁵⁸, le autorità cinesi avrebbero il potere e la possibilità di combattere e perseguire queste forme di violenza online, ma attualmente l'interesse principale sembra la sola limitazione di contenuti politici potenzialmente dannosi. Pertanto, casi come *Mask Park* sono stati soggetti a una forte censura, al pari dei contenuti e delle campagne femministe, le quali sono spesso rimosse dalle piattaforme social⁶⁵⁹.

In Cina, la pornografia è vietata e la condivisione di materiale pornografico può essere punita con pene fino a due anni di carcere, mentre la produzione di foto senza consenso comporta solamente dieci giorni di detenzione o multe. Inoltre, spesso, nei casi di violenza di genere online, il problema principale è l'onere della prova. Infatti, le vittime devono essere in possesso di una quantità di prove che spesso sono

⁶⁵⁵ China Law Translate, *Provisions on the Administration of Deep Synthesis Internet Information Services*, 11 dicembre 2022, in <https://www.chinalawtranslate.com/en/deep-synthesis/>.

⁶⁵⁶ Ministry of Public Security of People's Republic of China, 公安机关严厉打击偷拍偷窥黑色产业链条 侦破案件160余起 抓获犯罪嫌疑人860余人, 7 marzo 2022, in <https://www.mps.gov.cn/9080/n2254098/n4904352/c8393705/content.html>.

⁶⁵⁷ CNN, *Chinese women exploited in Telegram voyeur rooms urge authorities to act*, 26 agosto 2025.

⁶⁵⁸ Piattaforma cinese.

⁶⁵⁹ Lau Jessie, *'Women's bodies exploited at an unprecedented scale': Chinese censors failing to deal with deepfakes and hidden cameras, say activists*, 6 agosto 2025.

difficili da ottenere nei casi di violenza online. In questi casi vi sono anche altre problematiche, come ad esempio la prova dell'intenzionalità della violenza e i termini di prescrizione di sei mesi. Un ulteriore ostacolo è la forte stigmatizzazione che subiscono le vittime e che le porta molte volte a non denunciare tali violenze⁶⁶⁰.

Il femminismo cinese risale circa al tardo periodo imperiale, in particolare all'intellettuale femminista Qiu Jin (1875-1907) e all'anarchica He-Yin Zhen (1884-1920), le quali portarono all'interno del dibattito intellettuale dell'epoca, questioni femminili, quali l'emancipazione delle donne e la lotta alla tradizione confuciana patriarcale. Con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, il governo maoista promosse formalmente l'uguaglianza tra uomini e donne, venne promulgata la *Nuova Legge sul Matrimonio* e le donne entrarono a far parte della forza lavoro socialista. Tuttavia, le donne continuarono a essere escluse dalle posizioni di potere e a essere vittime del sistema patriarcale confuciano. Quest'ultimo non è mai scomparso e negli anni si è anzi inasprito, tramite, ad esempio, la promulgazione di leggi che miravano a limitare i diritti riproduttivi delle donne. Negli ultimi anni, sotto il governo del Presidente Xi Jinping, le pressioni sulle donne affinché queste si sposino e abbiano figli continuano a esistere. Tuttavia, dal 2010, la Cina ha visto un forte ritorno del discorso femminista. In particolare, vi sono tre casi che rappresentano l'ascesa del recente movimento femminista in Cina online. Il primo avvenne nel 2015, quando cinque attiviste e studentesse cinesi, denominate "*Feminist Five*", vennero arrestate dopo aver organizzato una campagna contro le molestie sessuali sui trasporti pubblici. Le attiviste ricevettero supporto online e il caso attirò molta attenzione. Il secondo episodio corrisponde alla diffusione del movimento *#MeToo* nelle università cinesi. Il terzo caso ha a che fare con le conseguenze delle misure preventive contro il Covid, le quali, imponendo lockdown per lunghi periodi, provocarono anche l'aumento di violenze di genere in famiglia⁶⁶¹.

Il movimento *#MeToo* è arrivato in Cina nel 2018 dopo che Luo Xixi, una ex studentessa della Beihang University, accusò pubblicamente sui social di essere stata molestata più volte dal professore Chen Xiaowu, il quale venne in seguito licenziato. L'arrivo del movimento in Cina portò, da un lato, le autorità a prestare maggiore attenzione alla lotta alla violenza e alle molestie sessuali, ma dall'altro vennero messe in atto misure per contenere la nascita di campagne femministe online. Infatti, molto spesso, account di femministe o hashtag legati al movimento vengono eliminati o monitorati dalle agenzie governative⁶⁶². Le nuove generazioni di femministe, meno prudenti di quelle delle generazioni passate, non più legate ad agenzie governative e più aperte ai femminismi internazionali, usano i social media come strumenti per sensibilizzare, informare e mobilitare le donne cinesi, nonché oltrepassare i limiti

⁶⁶⁰ *Ibid.*

⁶⁶¹ Bartolozzi M., Corsaro S., Van Nguyen P., *Mobilising Digital Feminism in the Age of Artificial Intelligence: South Korean and Chinese Women against Pornographic Deepfakes*, Peace Human Rights Governance, vol.9, n.1, giugno 2025, pp.19-20, in <https://dx.doi.org/10.25430/pupj-PHRG-2025-AOF-3>.

⁶⁶² Jing Zeng, *#MeToo as Connective Action: A Study of the Anti-Sexual Violence and Anti-Sexual Harassment Campaign on Chinese Social Media in 2018*, Journalism Practice, 2020, pp.1-2, in <https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1706622>.

geografici imposti dalla censura⁶⁶³.

Oltre alla censura governativa, le femministe cinesi devono affrontare una società e un mondo digitale caratterizzati da una forte misoginia e visioni tradizionali. Infatti, in Cina il femminismo continua ad avere una connotazione negativa e le attiviste vengono spesso offese e denominate come “*donne deviate*” e “*traditrici della nazione*”. Per resistere a tali repressioni e violenze, il movimento ha sviluppato forme di attivismo flessibili e frammentate. Queste due caratteristiche del movimento cinese potrebbero costituire elementi di debolezze in altri Paesi, ma in Cina sono diventate i punti di forza delle attiviste, permettendo loro di sopravvivere e lottare⁶⁶⁴.

L'hashtag #MeTooMovementInChina venne censurato dal governo cinese e per aggirare questa forma di repressione, le attiviste crearono un nuovo hashtag: #RisoconiglioinCina, ovvero #*米饭兔在中国*. Infatti, in cinese il primo carattere della parola riso, ovvero “*米*”, si pronuncia “*mi*”, mentre la parola coniglio, ovvero “*兔*”, si pronuncia “*tu*”. Pertanto, unendo i due caratteri si forma la parola “*mi tu*” che foneticamente ricorda la parola “*me too*”. Allo stesso modo anche le *emoji* della ciotola di riso e del coniglio vengono usate come simbolo del movimento e come strumento per aggirare la censura. Qualche anno fa, un altro modo per non incorrere in censura era l'uso di immagini con scritte al posto della pubblicazione di testi o hashtag. Tuttavia, i sistemi di riconoscimento di immagini sono stati aggiornati e riescono a individuare le scritte presenti sulle foto condivise, portando così alla loro censura⁶⁶⁵.

Le nuove tecnologie da un lato hanno pertanto rappresentato uno strumento fondamentale per le attiviste e la mobilitazione in molti Paesi, tra cui anche la Cina. Dall'altro lato però rappresentano uno strumento usato per perpetrare nuove forme di violenze di genere. Inoltre, per raggiungere il pieno potenziale di tali strumenti, è necessario che vi siano connessioni sia online sia offline. La Cina rappresenta un caso molto interessante, in quanto da un lato, essendo lo Stato più popolato al mondo, conta un grande numero di utenti online, mentre dall'altro lato, essendo uno Stato autoritario, esercita un forte controllo su tutto quello che viene diffuso online. In particolare, la censura sembra intensificarsi per tutte le questioni denominate come “potenziali azioni collettive”, ovvero la formazione di gruppi organizzati, soprattutto quelli relativi all'attivismo, la nascita di sentimenti che potrebbero incitare proteste, elementi pornografici e critiche nei confronti della censura stessa. Ad esempio, la campagna “*Anti-Domestic Violence with Nude Photos*” venne censurata poiché mirava a creare connessioni offline e a mobilitare le persone⁶⁶⁶.

La parola femminismo continua a essere considerata una “brutta parola” nel contesto cinese. Infatti, sui

⁶⁶³ Ivi, p.3.

⁶⁶⁴ Bartolozzi M., Corsaro S., Van Nguyen P., *Mobilising Digital Feminism in the Age of Artificial Intelligence*, cit., p.21.

⁶⁶⁵ Jing Zeng, *#MeToo as Connective Action*, cit., p.13.

⁶⁶⁶ Ling H., Lee C., *Nudity, feminists, and Chinese online censorship: A case study on the anti-domestic violence campaign on SinaWeibo*, China Information, vol.33, n.3, novembre 2019, p.3, in <https://doi.org/10.1177/0920203X18807083>.

social cinesi viene usato il termine “*Women’s First-ism*”, 女拳(*nǚ quán*), ovvero un gioco di parole a sfondo dispregiativo per fare riferimento al femminismo, 女权主义(*nǚ quán zhǔ yì*). Come è possibile notare, i due termini hanno in comune il carattere 女(*nǚ*), che significa “*donna*”, mentre differiscono nel secondo carattere, il quale anche se foneticamente uguale, ha una scrittura e un significato diverso. Nel caso della parola “*femminismo*”, il secondo carattere 权(*quán*) significa “*diritto*”, mentre nel caso di “*Women’s First-ism*”, il secondo carattere 拳(*quán*) significa “*pugno*”. Lo slang è diventato virale nel 2022 quando la Lega della Gioventù Comunista cinese pubblicò un post su Weibo dove celebrava gli uomini che avevano fondato la nazione, senza includere nessuna donna. Il post venne fortemente criticato dalle donne online, le quali vennero definite “*femministe estreme*” e “*Women’s First-ism*” dal Beijing Evening News. Il termine ha lo scopo strategico di dipingere come estremiste o pazze tutte quelle donne che richiedono e lottano per l’uguaglianza di genere e i diritti femminili⁶⁶⁷.

La ricerca empirica sulla violenza di genere e sessuale basata su immagini, e su quella online in Cina rimane ancora limitata, così come le risposte governative restano inadeguate. Infatti, attualmente non esiste un termine specifico per definire il fenomeno della violenza di genere facilitata da tecnologie, così come i termini “*violenze di genere online*” o “*molestie a distanza*” vengono utilizzati in modo incoerente, complicando così l’interpretazione giuridica. Inoltre, il coinvolgimento e l’uso di piattaforme straniere per commettere queste forme di violenza online rende particolarmente complesso rintracciare gli autori⁶⁶⁸.

Le conseguenze della violenza sessuale online vanno oltre i confini digitali. Le vittime sperimentano una grande stigmatizzazione sociale e una vittimizzazione secondaria, poiché con la diffusione di loro immagini senza il loro consenso, o anche nei casi di *deepfake*, vengono colpevolizzate ed etichettate come “*promiscue*” e “*poco di buono*”, diventando quindi oggetto di *slutshaming*. Questi fenomeni sono riconducibili a visioni e valori tradizionali e patriarcali, secondo cui le donne sono responsabili della diffusione delle immagini, rafforzando l’idea che la sessualità femminile debba essere punita. Tutto ciò, insieme all’inadeguatezza del sistema giuridico, spinge le vittime a non denunciare. Infatti, in Cina non vi sono leggi specifiche che vietano la diffusione di immagini intime. Inoltre, le normative già esistenti vengono applicate in modo frammentario e inefficace. Gli autori rimangono, nella maggior parte dei casi, impuniti oppure ricevono spesso sanzioni minime o brevi detenzioni, pene che non sono quindi adeguate rispetto alla gravità dei danni subiti dalle vittime. Pertanto, le vittime non soffrono soltanto a causa delle violenze subite, ma anche a causa delle reazioni da parte della società, delle istituzioni e perfino delle persone intorno a loro, come familiari o amici. Le autorità hanno atteggiamenti scettici e

⁶⁶⁷ Parete Dalia, *Women’s Fist-ism* 女拳 China Media Project, 21 marzo 2025, in https://chinamediaproject.org/the_ccp_dictionary/womens-fist-ism/?fbclid=IwY2xjawJ-3JdleHRuA2FlbQlXMQBicmlkETF6a3NtZEhmc0lCbEpXRkh3AR5ewujv4w_KOWpehxGz8vjIO_hQJeePxTHyuNC17L6l8asi0JBzHSHdWZwW_A_aem_05Wm07puCW-LltTtNNwcqA, consultato il 04/04/2026.

⁶⁶⁸ Li Ling, *Digital Harms, Embodied Consequences: The Double Victimization of Survivors of Image-Based Sexual Violence in China*, *Violence Against Women*, Sage Journals, 2026, pp.1-2, in <https://doi.org/10.1177/10778012261440264>.

tendono a porre domande invasive, costringendo le vittime a rivivere più volte il trauma e l'umiliazione legata a quest'ultimo. Il circolo vizioso che si crea è particolarmente dannoso per le vittime, le quali dovranno affrontare sia il giudizio pubblico che quello giudiziario. Inoltre, la natura digitale di queste violenze, la quale in alcuni casi rende impossibile la definitiva cancellazione delle immagini da internet, non permette a molte vittime di superare il trauma subito⁶⁶⁹.

Nello specifico, la ricerca condotta da Li Ling ha mostrato come, a causa della mancanza di procedure chiare e di legislazioni specifiche, molte vittime in realtà non sanno neppure a chi rivolgersi o a quali strumenti legali fare ricorso. Inoltre, come già precedentemente accennato, molte vittime non vengono credute dalle autorità e i crimini vengono minimizzati. Le conseguenze, tuttavia, sono persistenti, provocano nelle vittime una costante paura e danneggiano contemporaneamente la loro reputazione, privacy, sicurezza digitale e autonomia sessuale. Molte donne hanno anche deciso di togliersi dai social, limitando così la loro partecipazione alla vita online e il loro diritto di espressione. Dalle testimonianze riportate è emerso che le vittime hanno sviluppato diverse problematiche psicologiche, come insonnia, ansia costante, incapacità di fidarsi degli altri (in particolare degli uomini), isolamento e tendenze suicide⁶⁷⁰.

Nel contesto cinese, il dibattito sui *deepfake* è emerso online in seguito all'appello delle donne sudcoreane ai netizen cinesi affinché diffondessero sui media cinesi le loro storie. I contenuti diffusi su Xiaohongshu⁶⁷¹ avevano lo scopo di sensibilizzare sul tema dei *deepfake* e dei crimini sessuali online, fornendo anche consigli su come prevenirli. L'auto protezione contro queste forme di violenza online divenne una tematica fondamentale tra le attiviste cinesi, diventando un vero e proprio hashtag #女性安全 letteralmente "sicurezza delle donne". Inoltre, questa collaborazione tra donne cinesi e coreane diede origine allo slogan "donne senza confini", ovvero #女性无国界⁶⁷².

Tuttavia, nonostante gli sforzi delle attiviste, i *deepfake* in Cina sono in continua crescita. Infatti, recentemente un'applicazione cinese, dal nome *FaceMagic*, ha cercato di farsi pubblicità diffondendo annunci nei quali si affermava che tramite l'app si potessero creare *deepfake* pornografici in pochi secondi. Un'altra applicazione cinese, dal nome *FaceMega*, è stata recentemente eliminata dopo aver pubblicato più di 260 annunci nei quali erano state modificate a sfondo sessuale fotografie dell'attrice Emma Watson⁶⁷³. La proliferazione di queste applicazioni o gruppi, l'emergere di nuove forme di

⁶⁶⁹ Ivi, pp.5-6.

⁶⁷⁰ Ivi, pp.14-17.

⁶⁷¹ Piattaforma social cinese.

⁶⁷² Bartolozzi M., Corsaro S., Van Nguyen P., *Mobilising Digital Feminism in the Age of Artificial Intelligence*, cit., p.29.

⁶⁷³ Tenbarga Kat, *China's crackdown on deepfakes doesn't stop its apps from finding U.S. audience*, NBC News, 20 aprile 2023, in <https://www.nbcnews.com/tech/internet/chinas-crackdown-deepfakes-doesnt-stop-apps-finding-us-audience-rcna77423>.

violenza online e l'aggravarsi di quelle già esistenti, sono riconducibili alla mancanza di normative specifiche e alla scarsa considerazione da parte delle istituzioni governative, comprese quelle cinesi.

4.3 La violenza online in Corea del Sud: casi, normativa nazionale e attivismo digitale

Secondo i dati di Security Hero del 2023, in Corea del Sud viene prodotto il 53% della pornografia *deepfake* mondiale, nonostante il Paese rappresenti solamente il 0,63% della popolazione globale. Nel 2024 il *Women's Human Rights Institute of Korea* ha gestito 332.341 casi di violenza sessuale online, di cui oltre 300.000 hanno richiesto la cancellazione del contenuto a internet⁶⁷⁴.

La Human Rights Watch ha segnalato come il problema della condivisione di immagini intime senza consenso sia un problema particolarmente grave in Corea rispetto a qualsiasi altro Paese nel mondo. Questo perché, in Corea si è diffusa la pratica di installare telecamere nascoste in luoghi pubblici⁶⁷⁵.

In Corea del Sud viene usato il termine *molka* per far riferimento alle telecamere nascoste installate per spiare e filmare donne e ragazze al fine di pubblicare in seguito i contenuti online o di venderli o usarli per il proprio piacere sessuale⁶⁷⁶. La minaccia si manifesta sia negli spazi pubblici, tramite telecamere posizionate in bagni e spogliatoi, sia in spazi privati, con dispositivi installati da conoscenti, familiari e partner nelle abitazioni⁶⁷⁷.

Le *spycam* sono divenute un fenomeno epidemico in Corea del Sud grazie al rapido sviluppo tecnologico che ha caratterizzato il Paese e alla nascita di nuovi social media. Le *spycam* non riprendono unicamente rapporti o atti sessuali, ma anche donne e ragazze che nella quotidianità vengono fotografate e filmate in bagni pubblici, in casa, in costume, per strada ecc. I contenuti vengono poi condivisi online, danneggiando così la reputazione delle vittime e causando loro ansia, paura, umiliazione e depressione. In alcuni casi le vittime hanno dovuto ricorrere alla chirurgia plastica per non rendersi più riconoscibili⁶⁷⁸.

Dai dati dei Rapporti Annuali dell'Ufficio dei Procuratori Supremi del 2018, è risultato che su 26.329 casi di crimini legati alle *spycam*, 25.895 erano stati commessi da uomini e che le vittime erano in maggioranza assoluta donne, di cui il 3,7% erano minorenni e il 34% erano giovani donne di circa 21

⁶⁷⁴ Ji SeungGyeong, *#MeToo in an AI-generated deepfake sexual violence era in South Korea*, Women's Studies International Forum, vol.112, 2025, p.1, in <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103146>.

⁶⁷⁵ ABC, *South Korea's spy camera epidemic has women fearful they are watched wherever they go*, 16 giugno 2021, in <https://www.abc.net.au/news/2021-06-17/spy-cam-sex-crimes-in-south-korea-leave-women-fearful/100214532>, consultato il 09/04/2026.

⁶⁷⁶ Jawana Kamal, *A Culture of Shame and Regret: Exploring the Rise of Digital Sex Crimes in South Korea*, The University of Alabama at Birmingham, 6 novembre 2024, in <https://sites.uab.edu/humanrights/tag/molka-crimes/>, consultato il 11/04/2026.

⁶⁷⁷ Park Se Youn, *Everyday Extremism: Molka, Nth Room, and the Infrastructure of Digital Misogyny*, Global Network on Extremism and Technology, 15 ottobre 2025, in <https://gnet-research.org/2025/10/15/everyday-extremism-molka-nth-room-and-the-infrastructure-of-digital-misogyny/>, consultato il 09/04/2026.

⁶⁷⁸ Teshome Dereje Birru, *Spy Camera Epidemic in Korea: A Situational Analysis*, Asian Journal of Sociological Research, 2019, p.3, in <https://journalsociology.com/index.php/AJSR/article/view/5/5>.

anni. Le donne sono le principali vittime a causa dell'alto livello di disuguaglianza di genere e della cultura misogina che vede le donne come oggetto sessuale ancora particolarmente presente nella società sudcoreana. Inoltre, l'espansione dell'industria pornografica, l'uso dei video o delle immagini senza consenso come strumento di ricatto e vendetta, nonché l'inefficacia dei meccanismi di giustizia, hanno aggravato la diffusione di questi crimini. Secondo lo studio di Dongsik Kim del 2018, circa il 98% degli uomini e il 90,1% delle donne sono stati esposti a materiali pornografici in giovane età, in particolare, il 34,8% già durante la scuola elementare⁶⁷⁹. Per questo motivo, il fenomeno è stato definito dal Professor Yoon-Kim Ji-young della Konkuk University come una “*versione tecnologizzata della violenza maschile*”⁶⁸⁰. Inoltre, la fiorente industria del sesso sudcoreana ha influito sulla crescita del fenomeno delle *spycam*. I video vengono condivisi su server segreti e attraggono migliaia di utenti. Secondo il quotidiano Hankook Ilbo, *Ggulbam* (굴뚝방), uno dei siti pornografici più grandi della Corea del Sud, registrava più di 500.000 utenti giornalieri e poiché la vendita di questi video fruttava migliaia di euro al mese, il numero dei perpetratori di *spycam* è aumentato. Nel 2019 la CNN diffuse la notizia che circa 1.600 donne erano state filmate di nascosto nelle camere d'albergo; invece, la NDTV ha dichiarato che i filmati illegali venivano spesso trasmessi in streaming, con più di 4.000 utenti per volta che li guardavano. Inoltre, alcune società private chiedono alle vittime delle grandi quantità di denaro per togliere i contenuti da Internet, creando così un business redditizio sulle spalle delle vittime⁶⁸¹.

Come precedentemente affermato, i principali autori di questa forma di violenza sono uomini, e secondo la *Korean Women Lawyers Association Study* i perpetratori hanno spesso avuto relazioni dirette o indirette con le vittime. In particolare, il 43,68% di questi aveva avuto relazioni romantiche o sessuali con le vittime, il 19,54% era un collega, il 6,32% erano persone conosciute su internet e il 3,45% erano amici. Tuttavia, vi sono anche innumerevoli casi di insegnanti, medici e fotografi che hanno segretamente filmato o fotografato donne e ragazze⁶⁸².

Il caso di Lee Ye-rin è uno dei tanti casi di spionaggio tramite *spycam* che sono evnuti in Corea del Sud. Il capo della donna le aveva regalato un orologio, dentro al quale però era nascosta una telecamera spia che, per oltre un mese, ha permesso all'uomo di spiare Ye-rin 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in camera sua. Una volta aver scoperta la *spycam*, Ye-rin confrontò l'uomo, il quale però non mostrò alcun rimorso. L'evento provocò in Ye-rin diversi conseguenze negative, quali la costante paura di essere osservata, insonnia e paranoia, tanto che la donna dovette ricorrere a farmaci. Lo stesso percorso giudiziario si rivelò traumatico e invasivo. Nonostante la condanna dell'uomo, l'impatto dell'evento continua a segnare la vita di Ye-rin⁶⁸³.

⁶⁷⁹ Ivi, pp.3-4.

⁶⁸⁰ Jawana Kamal, *A Culture of Shame and Regret: Exploring the Rise of Digital Sex Crimes in South Korea*, 6 novembre 2024.

⁶⁸¹ Teshome Dereje Birru, *Spy Camera Epidemic in Korea*, cit., pp.5-6.

⁶⁸² Ivi, p.6.

⁶⁸³ ABC, *South Korea's spy camera epidemic has women fearful they are watched wherever they go*, 16 giugno

Allo stesso modo, Nana, una giovane ragazza sudcoreana, è stata vittima di riprese segrete da parte del suo ex-fidanzato. Dopo la fine della loro relazione trovò un video di sé su un sito pornografico e di conseguenza dovette lasciare il proprio lavoro, trasferirsi in un'altra città e interrompere i rapporti con la propria famiglia e amici. Inoltre, la ragazza tentò di suicidarsi diverse volte, dichiarando di aver perso il controllo della sua vita⁶⁸⁴.

Le ripercussioni delle violenze di genere online hanno effetti che oltrepassano i confini digitali, arrivando a provocare nelle vittime numerose problematiche di tipo psicologico e relazione. Ad esempio, dall'analisi di 54 dichiarazioni di vittime di violenza sessuale online analizzate da Kim e Choi, 15 di queste menzionarono la loro volontà di mettere fine alla propria vita. Una delle vittime dichiarò che: *“a causa di quel trauma, ho cercato di uccidermi e mi sono tagliata molte volte”*; un'altra, a causa dell'impossibilità di punire gli autori della violenza disse che: *“quando l'ho saputo, ho cercato di suicidarmi”*⁶⁸⁵.

Le vittime necessitano di gruppi di sostegno nei quali condividere le proprie esperienze, nonché di assistenza psicologica per cercare di affrontare e superare i traumi subiti. Inoltre, è necessario che si migliori e si aumenti il livello di conoscenza e formazione su queste forme di violenza, sia tra la società civile sia tra gli esperti, quali operatori sanitari, psicologi, giudici e avvocati, nonché le forze dell'ordine⁶⁸⁶. Tuttavia, i servizi di assistenza per le vittime di queste forme di violenza digitale continuano a scarseggiare. Attualmente, la *Korea Communications Standards Commission* sta istituendo una linea telefonica attiva tutto il giorno per aiutare le vittime di crimini sessuali digitali⁶⁸⁷.

Nel 1999 venne creato il più grande sito web di pornografia non consensuale in Corea del Sud, dal nome *Soronet*, il quale venne chiuso solamente nel 2016. Il sito contava più di 1 milione di utenti e i materiali condivisi erano stati filmati da *spycam* sia in luoghi pubblici, quali bagni o spogliatoi, sia in luoghi privati, quali case, e ritraevano donne e giovani ragazze, perfino minorenni⁶⁸⁸. Tuttavia, i filmati e le immagini illegalmente registrati e diffusi non sono stati ancora eliminati in modo definitivo. Infatti, spesso i materiali illegali vengono ricondivisi su altri siti, rendendo la loro eliminazione definitiva impossibile. In Corea del Sud il termine di prescrizione per i crimini sessuali online contro vittime adulte è di solamente sette anni. Pertanto, qualora video diffusi online molti anni prima ricompaiano nuovamente online, non vi è la possibilità di perseguire chi li ha condivisi. Inoltre, se una vittima non è a conoscenza della circolazione di materiale che la coinvolge, dopo sette anni non può fare ricorso alla giustizia. Queste limitazioni temporali non tengono conto della complessità dei crimini online e in

2021.

⁶⁸⁴ Teshome Dereje Birru, *Spy Camera Epidemic in Korea*, cit., p.7.

⁶⁸⁵ Kim S., Choi E., *Technology-facilitated Sexual Violence in South Korea: A Content Analysis of a Website for Victims*, *Violence Against Women*, vol.30, n.11, 2023, p.3085, in <https://doi.org/10.1177/10778012231172712>.

⁶⁸⁶ *Ivi*, p.3087.

⁶⁸⁷ Jawana Kamal, *A Culture of Shame and Regret: Exploring the Rise of Digital Sex Crimes in South Korea*, 6 novembre 2024.

⁶⁸⁸ Kim S., Choi E., *Technology-facilitated Sexual Violence in South Korea*, cit., p.3079.

particolare del fatto che i materiali possano ricomparire più volte⁶⁸⁹.

Uno degli scandali più grandi relativi ai crimini sessuali digitali è il *Nth Room*, ovvero una rete di chat di Telegram nelle quali donne e ragazze, spesso minorenni, venivano costrette a inviare video sessualmente espliciti nelle *chat room* dell'app. Dalle indagini emerse che più di 220.000 utenti avevano visitato le chat e circa 220 persone vennero accusate di crimini sessuali online, tra cui il capo Cho Ju-bin. Le vittime venivano prima contattate su altre piattaforme per poi essere ricattate e obbligate a inviare video o foto a sfondo sessuale, i quali venivano poi venduti a utenti o diffusi su Telegram⁶⁹⁰. La *chat room Nth* è stata scoperta solamente grazie all'attivista Won Eun-ji, la quale si è infiltrata nel gruppo online con un falso account e, fingendosi un uomo sui trent'anni, raccolse per oltre due anni dati e informazioni, per poi coordinarsi con la polizia al fine di dare inizio a un'operazione sotto copertura⁶⁹¹. Won scoprì che il capo del gruppo era un utente dal nome *Baksa*, mentre la polizia scoprì che *Baksa* sfruttava dei corrieri per raccogliere i pagamenti per i video diffusi. Gli investigatori riuscirono a intercettare *Baksa* mentre tornava a casa e il suo vero nome si è rivelato essere Cho Ju-bin, un ragazzo di 24 anni⁶⁹².

Dalle indagini è emerso che più gli utenti erano disposti a pagare e più potevano ricevere materiale violento. Inoltre, è emerso che alcune registrazioni *molka* venivano scambiate per ottenere PIN di carte regalo o *referral* di gioco d'azzardo. Le *molka*, quindi, non sono un reato isolato, bensì fanno parte di un fenomeno di abusi duraturo e decentralizzato, nel quale il dolore delle donne e la loro sessualizzazione diventa un contenuto o un oggetto di scambio. Le piattaforme digitali forniscono il luogo per facilitare questo tipo di violenza di genere⁶⁹³. Queste pratiche sono profondamente ideologiche poiché si basano sull'idea condivisa che le donne siano inferiori e che i loro corpi debbano essere controllati e puniti. Infatti, in alcune *chat room*, le donne venivano definite come delle "*schiave*". Tra i partecipanti vi è una visione condivisa secondo cui l'autonomia delle donne è dannosa per gli uomini e che l'umiliazione sia una forma di controllo. I membri vengono radicalizzati da queste idee, si crea una coesione di gruppo e molti passano da una partecipazione passiva a una più attiva, ad esempio diventando produttori di video o "monetizzatori". Pertanto, il sistema riproduce dinamiche tipiche

⁶⁸⁹ Park Go-eun, "You remove it but it keeps coming back": New laws leave adult digital sex crime victims little recourse, Hankyoreh, 12 Dicembre 2021, in https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1022931.html, consultato il 10/04/2026.

⁶⁹⁰ De Souza Nicole, *The Nth Room case and modern slavery in the digital space*, The Interpreter, 20 aprile 2020, in <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/nth-room-case-modern-slavery-digital-space>, consultato il 09/04/2026.

⁶⁹¹ Seo Y., Valerio M., *Deepfake porn is destroying real lives in South Korea*, CNN World, 29 aprile 2025, in <https://edition.cnn.com/2025/04/25/asia/south-korea-deepfake-crimes-intl-hnk-dst>, consultato il 09/04/2026.

⁶⁹² Oaten James, *This student reporter infiltrated a 'cyber hell' where women and girls were sexually exploited, and helped catch the ringleaders*, North Asia, 30 dicembre 2022, in <https://www.abc.net.au/news/2022-12-31/cyber-hell-south-korea-investigates-sexual-exploitation-telegram/101772704>, consultato il 15/04/2026.

⁶⁹³ Park Se Youn, *Everyday Extremism: Molka, Nth Room, and the Infrastructure of Digital Misogyny*, *Global Network on Extremism and Technology*, 15 ottobre 2025, in <https://gnet-research.org/2025/10/15/everyday-extremism-molka-nth-room-and-the-infrastructure-of-digital-misogyny/>, consultato il 09/04/2026.

dell'estremismo, in questo caso estremismo ideologico di genere, il quale va oltre la misoginia e che vede la disobbedienza femminile, la libertà sessuale delle donne e la loro presenza pubblica come una provocazione allo status quo maschile, quindi come comportamenti da punire. La sofferenza femminile diventa sia uno strumento di propaganda misogina sia una moneta di scambio per creare un vero business⁶⁹⁴.

Il governo sudcoreano già nel 2004 dovette adottare delle misure per combattere i crimini legati alle *spycam* e ai *creepshots*, introducendo l'obbligo per tutti i telefoni di emettere suoni quando si scattano fotografie o video, anche quando in modalità silenziosa. Tuttavia, nel tempo i crimini legati alle *spycam* sono aumentati⁶⁹⁵.

Comprare una *spycam* costa pochissimo in Corea del Sud, dai 3 euro per quelle più basiche fino ai 20 euro per quelle con un'alta risoluzione⁶⁹⁶. Inoltre, vengono sempre più spesso vendute sotto forma di oggetti di uso quotidiano, quali chiavette USB, orologi, penne e chiavi⁶⁹⁷. Pertanto, per cercare di regolamentare la vendita delle telecamere, è stato proposto un disegno di legge per tracciarne la vendita, l'uso e la posizione. Tuttavia, la proposta è stata criticata in quanto potrebbe ostacolare il progresso tecnologico del Paese e danneggiare diversi settori, come quello automobilistico, medico e di difesa. Nel frattempo, le importazioni di microtelecamere sono cresciute, tanto che il valore delle importazioni ha raggiunto i 2.9 milioni nel 2023⁶⁹⁸.

Il collegamento tra *spycam* e *deepfake* è particolarmente forte e diffuso. Ad esempio, nel 2017 Park, un ex studente della Seoul National University iniziò a usare *spycam* per filmare delle proprie conoscenti quando erano in bagno e dal 2020 iniziò a usare l'AI per creare *deepfake* per trasformare le immagini e i video delle *spycam* in video pornografici, per poi condividerli su Telegram. Tra il 2020 e il 2024 Park creò oltre 1.500 video e immagini con i volti di sue conoscenti. Le vittime lo denunciarono e ad agosto 2024 venne condannato a cinque anni. Il caso rappresentò solo uno dei tanti nella Seoul National University⁶⁹⁹.

Tra le vittime di *deepfake* vi sono anche numerose idol, cantanti e attrici sudcoreane, tra cui anche minorenni. Le foto modificate vengono, anche in questi casi, diffuse su gruppi Telegram e diverse agenzie K-pop, quali la JYP, la YG e la CUBE hanno dichiarato che saranno prese delle azioni legali contro coloro che violano i diritti delle loro artiste. Una semplice foto del proprio viso postata sui social

⁶⁹⁴ *Ibid.*

⁶⁹⁵ Teshome Dereje Birru, *Spy Camera Epidemic in Korea*, cit., p.9.

⁶⁹⁶ Park Heather, *With Every Click: An Analysis of South Korea's Hidden Camera Epidemic and Laws Against Digital Sex Crimes*, Harvard Undergraduate Law Review, 2023, in <https://hulr.org/spring-2023/taztieymxrvayt5rwn38g67f18mryz>.

⁶⁹⁷ Kim Hyojin, *South Korea's spy camera epidemic persists despite stricter laws*, Korea Pro, 30 aprile 2024, in <https://koreapro.org/2024/04/south-koreas-spy-camera-epidemic-persists-despite-stricter-laws/>, consultato il 09/04/2026.

⁶⁹⁸ *Ibid.*

⁶⁹⁹ Ji SeungGyeong, *#MeToo in an AI-generated deepfake sexual violence era in South Korea*, Women's Studies International Forum, vol.112, 2025, p.6, in <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103146>.

rischia di essere trasformata in video o immagini pornografiche⁷⁰⁰. Così come le idol femminili sono diventate vittime di queste nuove forme di violenza digitale, alcuni idol maschili hanno perpetrato crimini sessuali offline e online.

Il caso di Kyung-mi è stato emblematico sia perché coinvolse un idol sia perché mostrò le difficoltà che le vittime dei crimini sessuali digitali devono affrontare in Corea del Sud. La ragazza aveva denunciato il fidanzato Jung Joon-young, il quale nel mentre era diventato un famoso K-pop idol, per averla filmata durante un rapporto sessuale senza il suo consenso e per aver diffuso il video su *chat room*. Tuttavia, la ragazza dovette affrontare numerose difficoltà e umiliazioni a causa delle autorità, le quali sottoposero Kyung-mi a prolungati interrogatori e a forti pressioni per farle ritirare la denuncia. Il telefono dell'idol non venne neppure sequestrato e solamente dopo tre anni si scoprì che l'uomo aveva filmato segretamente altre 12 donne⁷⁰¹. Nei video si poteva vedere che le donne fossero ubriache, incoscienti e non consenzienti. Pertanto, dopo un lungo processo Jung Joon-young venne condannato per stupro di gruppo e per la diffusione dei video a sei anni di carcere⁷⁰².

Nonostante Kyung-mi fosse la vittima, fu soggetta a ulteriori violenze online, con numerosi attacchi e insulti provenienti dai fan dell'idol, i quali la accusavano di mentire o di aver rovinato la reputazione dell'uomo. La sua esperienza non è isolata, riflette invece un problema sistemico. Le vittime continuano a incontrare ostacoli nell'accesso alla giustizia e a venir umiliate o non credute dalle forze di polizia, subendo una vera e propria vittimizzazione secondaria. Sono stati riportati casi in cui la polizia ha interrogato le vittime in spazi pubblici e per periodi prolungati, altri in cui i poliziotti hanno fatto circolare le immagini intime tra i colleghi. Le conseguenze psicologiche sono molto gravi sfociano spesso in depressione, isolamento sociale e pensieri suicidi. Le nuove normative non sembrano essere ancora abbastanza efficaci e la società sudcoreana continua a essere particolarmente conservatrice. Le pene continuano a non essere adeguate, spesso sono eccessivamente miti o vengono sospese⁷⁰³.

Insieme a Jung venne condannato anche un altro idol, Choi Jong-hoon, a cinque anni di prigione per stupro di gruppo, per essere stato un membro delle *chat room* nelle quali venivano condivisi i contenuti illegali ritraenti vittime di violenza sessuale e per aver condiviso foto e video ottenuti tramite l'uso di *spycam*⁷⁰⁴.

⁷⁰⁰ Binance Square, *TWICE also suffered! South Korea's deepfake pornography launched "Room N 2.0", and TG was investigated again*, 4 settembre 2024, in <https://www.binance.com/en/square/post/13082139940026>, consultato il 08/04/2026.

⁷⁰¹ Bicker Laura, *"I was humiliated": The continuing trauma of South Korea's spy cam victims*, BBC, 16 giugno 2021, in <https://www.bbc.com/news/world-asia-57493020>, consultato il 09/04/2026.

⁷⁰² BBC, *K-pop stars Jung Joon-young and Choi Jong-hoon sentenced for rape*, 29 novembre 2019, in <https://www.bbc.com/news/world-asia-50596943>.

⁷⁰³ Bicker Laura, *"I was humiliated": The continuing trauma of South Korea's spy cam victims*, 16 giugno 2021.

⁷⁰⁴ BBC, *K-pop stars Jung Joon-young and Choi Jong-hoon sentenced for rape*, 29 novembre 2019.

Le accuse a tutte queste figure di spicco del mondo del K-pop portarono alla scoperta di un giro di loschi affari e di abusi di potere tra le élite del Paese. Questo nuovo scandalo prese il nome di *Burning Sun*, dal club di Gangnam frequentato da molti idol, in particolare da Seungri del famoso gruppo Big Bang, il quale si occupava della gestione del club e delle attività illecite. I video illegalmente filmati e condivisi erano seguiti da molti commenti misogini sulle vittime, come ad esempio: “ora le troie lavorano nei bar” oppure “fino a poco fa erano i miei giocattoli, ma ora sembrano spazzatura”. Tutte le figure di spicco non temevano ripercussioni giudiziarie grazie alla protezione di un alto dirigente della Polizia Metropolitana di Seul⁷⁰⁵. Le indagini misero in luce la corruzione della polizia, dei giudici e di figure di spicco, come ad esempio dell’ex capo della Corte Suprema sudcoreana Yang Sung-tae, accusato di aver interferito in diversi processi per ottenere favori presidenziali. Un altro esempio fu quello dell’ex viceministro della Giustizia Kim Hak-eui, il quale dovette dimettersi in seguito alla scoperta di un video che lo ritraeva mentre stuprava una donna. Tuttavia, l’uomo non venne mai incriminato e il caso venne archiviato poiché i procuratori sostenevano che Kim non fosse riconoscibile. Successivamente, una commissione ha riconosciuto che le indagini fossero state insabbiate e Kim è stato accusato di corruzione, ma non di stupro. In tutte le vicende del *Burning Sun* vi è un elemento ricorrente, ovvero la presenza di uomini potenti che abusano donne, come da riflesso di una società ancora profondamente patriarcale. Le donne coreane hanno protestato più volte, anche davanti alla residenza presidenziale, per denunciare gli alti tassi di impunità, la corruzione interna alla polizia e al sistema giudiziario, e il fallimento di quest’ultimo, dominato da uomini. Le attiviste hanno denominato la triade: polizia, procura e magistratura come il “cartello dello stupro”⁷⁰⁶.

In molti casi di *deepfake*, la polizia riesce a rintracciare i perpetratori grazie all’uso della *digital forensics*, ma non a perseguirli penalmente poiché gli autori avevano eliminato i materiali dai loro dispositivi. Inoltre, alcuni avvocati iniziarono a promuovere i propri servizi in difesa degli uomini accusati di aver prodotto, venduto e condiviso *deepfake*. Questi professionisti si propongono di sfruttare i vuoti normativi per difendere i perpetratori di violenza online o di far attenuare le loro pene. Facendo una breve e semplice ricerca su Naver⁷⁰⁷ e cercando l’hashtag #지인능욕 (ovvero *umiliazione di conoscenti*), compaiono molti annunci che offrono consulenza 24 ore su 24 per coloro che perpetuano crimini online, facilitando loro l’accesso all’assistenza legale. Pertanto, la violenza di genere online sta diventando un vero e proprio business anche per gli avvocati, tanto che alcuni di questi arrivano perfino a contro denunciare le vittime. Inoltre, gli studi di avvocati hanno incominciato a creare delle comunità online per condividere strategie e informazioni in aiuto agli autori di violenza online, pubblicizzando

⁷⁰⁵ Kim Jimin, *Misogyny and Gender Conflicts in South Korea*, Communications in Humanities Research, 2024, p.25, in <https://doi.org/10.54254/2753-7064/44/20240118>.

⁷⁰⁶ Wilder Gabriel, *The Burning Sun scandal that torched South Korea’s elites*, The Interpreter, 7 giugno 2019, in <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/burning-sun-scandal-torched-south-korea-s-elites>, consultato il 09/04/2026.

⁷⁰⁷ Motore di ricerca sudcoreano.

anche petizioni a loro sostegno. Le vittime invece, continuano a dover affrontare molteplici difficoltà sia a causa del sistema giudiziario e delle autorità sia a causa della stigmatizzazione sociale e delle molestie online o offline⁷⁰⁸. Infatti, i dati governativi mostrano che la maggior parte dei casi di denunce per violenze digitali vengono archiviati. Ad esempio, nel 2019 quasi il 47% dei casi venne archiviato, nel 2020 su 1849 accuse, solamente 12 si conclusero con l'assoluzione. Sempre lo stesso anno il 79% dei condannati ricevette solamente una pena sospesa o una multa⁷⁰⁹.

Pertanto, molto spesso le donne e le giovani ragazze si sentono invalidate e ridicolizzate quando esprimono il loro timore di essere filmate segretamente, le loro preoccupazioni vengono derise dando così origine a forme di microaggressione di genere, ovvero una forma sottile di discriminazione che nega i sentimenti, i pensieri o le paure di una donna. Di conseguenza, le donne sviluppano una forte ansia a causa della paura di essere filmate e non credute, nonché una bassa autostima e alienazione⁷¹⁰.

Gli scandali di *Nth Room* e *Burning Sun* non hanno messo fine a questa forma di violenza in Corea del Sud; infatti, con la recente ascesa del fenomeno dei *deepfake* sono state condotte numerose indagini su Telegram, anche in seguito alle accuse di diffusione di immagini pedopornografiche del fondatore Pavel Durov. In numerose chat su Telegram sono state nuovamente trovate immagini e video creati con l'AI ritraenti studentesse universitarie, minorenni e celebrità. I principali autori sono ragazzi giovani, i quali banalizzano la violenza, riducendola a un semplice scherzo⁷¹¹. Ad esempio, nel 2024 è stata scoperta una nuova rete di crimini sessuali digitali che coinvolgeva studenti universitari e adolescenti, i quali creavano immagini a sfondo sessuale di ragazze per poi condividerle in *chat room* su Telegram⁷¹². La polizia ha arrestato circa 680 persone, di cui l'80% erano minorenni e 104 erano di età inferiore ai 14 anni, pertanto non perseguibili penalmente. Inoltre, è stata richiesta la collaborazione dell'Interpol per gestire in modo più efficace le indagini relative ai crimini *deepfake*⁷¹³.

Il governo sudcoreano è intervenuto negli ultimi anni solo grazie alle numerose proteste avvenute in tutta la Corea che hanno coinvolto migliaia di donne e attiviste femministe, le quali chiedevano giustizia

⁷⁰⁸ Ji SeungGyeong, *#MeToo in an AI-generated deepfake sexual violence era in South Korea*, p.8.

⁷⁰⁹ Human Rights Watch, *"My Life is Not Your Porn" Digital Sex Crimes in South Korea*, 16 giugno 2021, in <https://www.hrw.org/report/2021/06/16/my-life-not-your-porn/digital-sex-crimes-south-korea>, consultato il 19/04/2026.

⁷¹⁰ Kim Eun-seo, *A Qualitative Study on the Effects of Hidden Cameras on the Everyday Lives and Romantic Relationships of Female College Students*, *Asian Women*, vol.37, n.3, 2021, pp.76-77, in <https://doi.org/10.14431/aw.2021.9.37.3.75>.

⁷¹¹ Jawana Kamal, *A Culture of Shame and Regret: Exploring the Rise of Digital Sex Crimes in South Korea*, 6 novembre 2024.

⁷¹² Lee Jihye, *S. Korea: Telegram chat rooms used for deepfake sexual exploitation of young women*, Business and Human Rights Centre, in <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/s-korea-telegram-chat-rooms-used-for-deepfake-sexual-exploitation-of-young-women/>, consultato il 09/04/2026.

⁷¹³ Lee Jihye, *S. Korea: Police announces 682 arrests due to deepfake sex crimes, calls for INTERPOL collaboration*, Business and Human Rights Centre, 13 febbraio 2025, in <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/s-korea-police-announce-682-arrests-in-deepfake-sex-crime-busts-call-for-interpol-collaboration/>, consultato il 09/04/2026.

per le vittime e un'efficace normativa per combattere questa forma di violenza⁷¹⁴. Lo slogan più usato dalle attiviste contro il fenomeno delle *spycam* è “*le nostre vite non sono la vostra pornografia*”⁷¹⁵.

Nell'aggiornamento del 2017 dell'*Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*, vennero inasprite le pene presenti nell'articolo 13, relativo agli atti osceni tramite l'uso di mezzi di comunicazione, il quale stabilisce che:

*“Una persona che invia a un'altra persona parole, suoni, scritti, fotografie, immagini o altri elementi che possono provocare un senso di vergogna o repulsione sessuale, tramite telefono, posta, computer o altri mezzi di comunicazione, con l'intento di suscitare o soddisfare i propri o altrui impulsi sessuali, è punita con la reclusione fino a due anni o con una multa non superiore a cinque milioni di won.”*⁷¹⁶.

Il 26 settembre 2024 l'Assemblea Nazionale ha approvato un nuovo emendamento della *Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes* che rende illegale visualizzare e possedere *deepfake*⁷¹⁷. Il nuovo emendamento ha aggiornato l'articolo 14, relativo alle riprese mediante l'uso di telecamere (*molka*), il quale afferma al punto 1 che:

*“Una persona che riprende il corpo di un'altra persona, il quale può provocare eccitazione sessuale o vergogna, contro la volontà di quest'ultima, utilizzando una telecamera o un meccanismo analogo, oppure che distribuisce, vende, concede in locazione, fornisce o espone o proietta pubblicamente le immagini così realizzate, è punita con la reclusione fino a cinque anni o con una multa non superiore a dieci milioni di won”*⁷¹⁸.

Al punto 2 viene specificato che, anche quando la ripresa viene realizzata con consenso, la sua successiva condivisione non consensuale è considerata illegale e, pertanto, è punita con la reclusione fino a tre anni di carcere o con una multa fino a cinque milioni di won (circa 3.500 euro). Inoltre, al punto 3 si dichiara che chiunque diffonda, a scopo di lucro, immagini e video realizzati ai sensi del punto 1 può essere punito con una multa fino ai trenta milioni di won (circa 21.000 euro) o con la reclusione fino a sette anni di carcere⁷¹⁹.

Inoltre, l'Assemblea ha anche approvato un disegno di legge che stabilisce pene detentive di un minimo di tre anni per chiunque usi i *deepfake* per ricattare un minorenne e cinque per chi lo costringe ad agire contro la sua volontà⁷²⁰.

⁷¹⁴ Jawana Kamal, *A Culture of Shame and Regret: Exploring the Rise of Digital Sex Crimes in South Korea*, 6 novembre 2024.

⁷¹⁵ Teshome Dereje Birru, *Spy Camera Epidemic in Korea: A Situational Analysis*, Asian Journal of Sociological Research, 2019, p.8, in <https://journalsociology.com/index.php/AJSR/article/view/5/5>.

⁷¹⁶ ACT ON SPECIAL CASES CONCERNING THE PUNISHMENT OF SEXUAL CRIMES, in https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=40947&lang=ENG.

⁷¹⁷ Shin Min-jung, *Korea passes bill making viewing non-consensual sexual deepfakes illegal*, Hankyoreh, 27/09/2024, in https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1160090.html, consultato il 17/04/2026.

⁷¹⁸ ACT ON SPECIAL CASES CONCERNING THE PUNISHMENT OF SEXUAL CRIMES, in https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=40947&lang=ENG.

⁷¹⁹ *Ibid.*

⁷²⁰ Shin Min-jung, *Korea passes bill making viewing non-consensual sexual deepfakes illegal*, 27/09/2024.

La nuova *Legge* quindi punisce chiunque sia in possesso o guardi video e immagini *deepfake* con punioni fino ai 3 anni di carcere o con multe di circa 18 mila euro. La creazione con lo scopo di diffondere i *deepfake* era già punita con multe di 32 mila euro o con 5 anni di carcere, ma con l'aggiornamento della legge gli anni di carcere possono raggiungere i 7 anni⁷²¹.

Tuttavia, nell' *Act on Special Cases Concerning the Punishment of Sexual Crimes*, le vittime adulte non sono pienamente riconosciute come vittime; infatti, i video condivisi vengono ancora definiti come "pornografia". Invece, nella *Act on the Protection of Children and Youth Against Sex Offenses*, ovvero la legge volta a proteggere le vittime minorenni di crimini online, si definiscono i video illegalmente condivisi, ritraenti bambini e minorenni, come "materiale sessualmente sfruttatore". Questa differenziazione è criticata da molti esperti in quanto dannosa per le vittime adulte, le quali vivono in una condizione di ansia continua⁷²².

L' *Act* non ha provocato dei risultati particolarmente incisivi, infatti il governo ha introdotto un nuovo piano per rendere gli spazi pubblici più sicuri tramite l'assunzione di lavoratori volti a ispezionare i bagni pubblici e a scovare telecamere nascoste. Inoltre, è stato fondato il *Digital Sex Crimes Victims Support Center* al fine di supportare le vittime delle *spycam* e aiutarle a eliminare le loro immagini o video online. Nei primi 50 giorni di operatività, il centro aiutò più di 500 donne e riuscì a rimuovere più di 2.200 video online⁷²³.

Nonostante il recente inasprimento della normativa, il riconoscimento di tali condotte come crimini continua a dipendere dal grado di esposizione del corpo nei filmati. L'attenzione si concentra sul grado di nudità invece che sulla violazione della dignità e della privacy della vittima. Come ribadito dall'attivista Lee Hyo-rin, il danno dovrebbe essere valutato tenendo conto del contesto complessivo del caso, nonché sulla sessualizzazione e oggettificazione della vittima. Alla base vi è un problema sociale, infatti molte persone continuano a non considerare questi comportamenti come crimini gravi, anzi per alcuni è semplicemente materiale di intrattenimento⁷²⁴. Infatti, secondo il *Journal of Korean Criminological Studies*, circa il 61% degli imputati riceve delle pene sospese nei processi di primo grado, il 24% riceve delle sanzioni e solamente il 15% viene punito con il carcere. La debole applicazione della legislazione contribuisce al fenomeno della recidività. Inoltre, secondo un rapporto del Ministero della

⁷²¹ Lyons Emmet, *South Korea set to criminalize possessing or watching sexually explicit deepfake videos*, CBS News, 27 settembre 2024, in <https://www.cbsnews.com/amp/news/south-korea-deepfake-porn-law-ban-sexually-explicit-video-images/>, consultato il 18/04/2026.

⁷²² Park Go-eun, "You remove it but it keeps coming back": New laws leave adult digital sex crime victims little recourse, Hankyoreh, 12 dicembre 2021, in https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1022931.html, consultato il 10/04/2026.

⁷²³ Teshome Dereje Birru, *Spy Camera Epidemic in Korea*, cit., p.10.

⁷²⁴ Kim Hyojin, *South Korea's spy camera epidemic persists despite stricter laws*, Korea Pro, 30 aprile 2024, in <https://koreapro.org/2024/04/south-koreas-spy-camera-epidemic-persists-despite-stricter-laws/>, consultato il 09/04/2026.

Giustizia, gli autori di riprese illegali hanno più probabilità a commettere altri crimini, tra cui molestie sessuali⁷²⁵.

A gennaio 2026 è entrata in vigore la *Basic Act on the Development of Artificial Intelligence and Creation of a Trust Base*, la quale, nonostante non faccia un riferimento esplicito ai *deepfake* pornografici, potrebbe essere applicata per regolare tali crimini sessuali⁷²⁶.

Le piattaforme devono anch'esse riconoscere la propria complicità nell'aumento di queste forme di violenza di genere online. Sebbene alcune piattaforme vietino la diffusione di immagini senza il consenso dell'altra persona, l'applicazione di questo divieto rimane incoerente e non efficace. Senza l'applicazione di sistemi di rivelamento proattivi, cartelle criptate o canali basati su abbonamenti non vengono rilevati. È necessaria l'implementazione di segnalazioni automatiche e il divieto di archivi o di album criptati. Inoltre, le aziende tecnologiche dovrebbero adottare misure "*safety-by-design*", ovvero un approccio che riconosce l'estremismo di genere come un rischio strutturale legato all'esistenza delle piattaforme. Infatti, caratteristiche come l'anonimato e la condivisione facilitata, favoriscono la diffusione di pratiche abusive. Pertanto, le piattaforme devono abbandonare la loro posizione neutrale verso questo fenomeno e riconoscere il proprio ruolo nel facilitare la mobilitazione estremista⁷²⁷.

La ricercatrice della *Korean Institute of Criminology and Justice* di Seoul, Chang Dahye ha dichiarato che ciò che differenzia i *deepfake* dagli altri crimini è il loro scopo, ovvero l'intento degli autori di sminuire, umiliare, punire e controllare le donne. Essi sono l'espressione di posizioni misogine e sentimenti di rabbia verso le donne. Le stesse attiviste sudcoreane hanno dichiarato che alla base di questa forma di violenza vi è il sessismo e hanno accusato l'ormai ex-Presidente Yoon Suk Yeol di non essersi interessato al problema, anzi di averne negato l'esistenza e la complessità⁷²⁸.

Essere attiviste femministe in Corea del Sud non è semplice, in particolar modo a causa del crescente sentimento antifemminista che si sta diffondendo tra i giovani uomini sudcoreani, i quali ritengono che a causa del miglioramento dei diritti delle donne negli ultimi decenni, la società sudcoreana stia assumendo caratteri "misandrici" e che le vere vittime siano proprio loro. Il termine femminista è spesso usato in senso dispregiativo, quasi a indicare qualcuno malato di mente⁷²⁹.

La prima organizzazione femminile coreana, denominata "친양회" (*Chanyanghoe*), risale al 1898, ed era

⁷²⁵ *Ibid.*

⁷²⁶ Bartolozzi M., Corsaro S., Van Nguyen P., *Mobilising Digital Feminism in the Age of Artificial Intelligence*, cit., p.36.

⁷²⁷ Park Se Youn, *Everyday Extremism: Molka, Nth Room, and the Infrastructure of Digital Misogyny*, Global Network on Extremism and Technology, 15 ottobre 2025, in <https://gnet-research.org/2025/10/15/everyday-extremism-molka-nth-room-and-the-infrastructure-of-digital-misogyny/>, consultato il 09/04/2026.

⁷²⁸ Gong Se Un, *South Korea investigates Telegram over alleged sexual deepfakes*, NPR, 6 settembre 2024, in <https://www.npr.org/2024/09/06/nx-s1-5101891/south-korea-deepfake>, consultato il 09/04/2026.

⁷²⁹ Jawana Kamal, *A Culture of Shame and Regret: Exploring the Rise of Digital Sex Crimes in South Korea*, 6 novembre 2024.

guidata da vedove che volevano liberare le donne dalla segregazione di genere di stampo confuciano tramite l'istruzione. Negli anni, le organizzazioni femminili hanno dovuto affrontare molte difficoltà, dal divieto di associazione femminile durante il periodo di colonizzazione giapponese, all'opposizione da parte della cultura patriarcale e confuciana. Tuttavia, le attiviste sudcoreane non hanno mai smesso di lottare per i diritti delle donne e per la Corea del Sud stessa. Ad esempio, la *Korean Patriotic Women's Society*, contribuì alla raccolta fondi per le campagne di indipendenza del Paese. Prima ancora dell'entrata in vigore nel 1958 del Codice civile sudcoreano, le femministe contribuirono a migliorare i diritti sociali delle donne e nel corso dei decenni successivi hanno influenzato la promulgazione di diverse leggi, quali la *Equal Employment Act*, la *Special Act on Sexual Violence*, l'abolizione del sistema patrilineare e la *Domestic Violence Prevention Act*⁷³⁰.

Il movimento *#MeToo*, esploso tra il 2018 e il 2019, si è diffuso anche in Corea del Sud grazie al forte attivismo degli anni Ottanta e Novanta contro la violenza sessuale. Le attiviste coreane cominciarono già agli inizi degli anni Duemila a fare attivismo online e nel 2016 le vittime di violenza iniziarono a usare hashtag come *#my_sexual_abuse_in_00* per raccontare le loro storie e per connettersi tra loro. L'hashtag *#MeToo* ha assunto diversi significati in Corea del Sud, tra cui “*Anch'io parlo*” e “*Anch'io accuso*”, ponendo l'enfasi sull'agency delle vittime⁷³¹.

Nel 2018 il movimento prese slancio grazie alla testimonianza della procuratrice Ji-Hyun Seo, la quale denunciò un suo superiore per molestie sessuali. La sua scelta di non rimanere in silenzio, e il suo status nel sistema giudiziario, ebbero un forte impatto simbolico e sociale. Nonostante i giudici decisero in favore del superiore, riconobbero che l'imputato avesse molestato sessualmente Seo. La vicenda fece scalpore, non solo perché mostrò la contraddizione tra il riconoscimento di una violenza e la mancanza di una vera giustizia, ma anche perché evidenziò le difficoltà incontrate dalle donne, persino quando ricoprono posizioni di potere, nel denunciare tali abusi. Altre donne seguirono l'esempio di Seo e denunciarono pubblicamente le violenze subite, tanto che il fenomeno si estese anche nelle scuole e nelle università, dando origine a nuovi hashtag come *School #MeToo* e *College #MeToo*. I casi emersi provocarono cambiamenti nella società sudcoreana e permisero alle donne di far sentire la loro voce. Solamente nel 2018 vennero denunciati oltre 240.000 casi di violenza sessuale e 340 organizzazioni civili si unirono per dare vita al *MeToo Citizen Action*. L'anno successivo vennero organizzate, dalle associazioni femministe sudcoreane, 11 marce contro tutte le forme di violenza e di discriminazioni di cui sono vittime le donne sudcoreane. Il *#MeToo* ha sollevato molte questioni fondamentali in Corea del Sud, mettendo in discussione l'aspetto democratico del Paese. Infatti, durante le proteste femministe vennero usati slogan, come “*la democrazia non può essere realizzata senza l'uguaglianza di genere*”,

⁷³⁰ Bartolozzi M., Corsaro S., Van Nguyen P., *Mobilising Digital Feminism in the Age of Artificial Intelligence*, cit., p.15.

⁷³¹ Ji SeungGyeong, *#MeToo in an AI-generated deepfake sexual violence era in South Korea*, Women's Studies International Forum, vol.112, 2025, p.3, in <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103146>.

i quali miravano a criticare la violenza sessuale in quanto violenza istituzionalizzata e come frutto di squilibri di potere. Il movimento venne sostenuto da molte giovani donne e ragazze online, con la diffusione dell'hashtag #WithYou⁷³².

Negli ultimi anni, il #MeToo e i movimenti sudcoreani si sono occupati anche delle nuove forme di violenza di genere online, come ad esempio i *deepfake*. Nel 2020 i media sudcoreani definirono questo fenomeno come “*지인능력*”, ovvero “*umiliazione dei conoscenti*”. Questo termine veniva usato dagli autori di violenza come hashtag per favorire la diffusione dei contenuti e raggiungere un determinato pubblico. Al contempo, le vittime sfruttarono l'esistenza dell'hashtag per individuare i perpetratori e segnalarli alle autorità. Un altro termine utilizzato è “*지인박제*”, ovvero la “*mummificazione dei conoscenti*”, per far riferimento al fenomeno di condividere contenuti privati di propri conoscenti al fine di umiliarli e violare il loro diritto all'oblio. Quest'ultimo è il diritto che ogni individuo ha di impedire ad altre persone di rendere pubbliche determinate informazioni della propria vita privata. Al giorno d'oggi, tale diritto, fa riferimento anche alla possibilità per un individuo di poter cancellare i propri dati personali detenuti da altri⁷³³.

Sebbene il #MeToo abbia dato voce a molte donne e rafforzato la loro consapevolezza, queste nuove sfide, nate dall'uso di sofisticate tecnologie, hanno dato origine a un continuum tra violenza online e offline molto difficile da combattere. Molte ragazze e donne, per paura di essere vittime di *deepfake*, cancellano i propri account sui social, dando inizio a quella che è stata definita come “*deepfake panic*”. Tuttavia, spesso gli autori di *deepfake* sono conoscenti, familiari e partner; pertanto, il che rende difficile per le vittime sfuggire dalle loro attenzioni⁷³⁴.

Diversi sociologi sudcoreani si sono però chiesti se cancellare la propria esistenza dai social sia l'unica alternativa possibile e hanno definito questa tendenza collettiva di rimanere nell'ombra come “*quiet feminism*”, ovvero “*femminismo silenzioso*”. In particolare, questa forma di femminismo è anche il risultato del recente aumento di sentimenti antifemministi e di attacchi misogini online verso le attiviste, spesso tramutati in seguito in violenze offline. Pertanto, il silenzio è diventato una forma di sopravvivenza per le vittime e le attiviste, creando però di conseguenza dei vuoti nella piena partecipazione sia online che offline⁷³⁵.

Tuttavia, attualmente, i social e in particolare l'uso di hashtag rappresentano strumenti fondamentali per le attiviste e per le donne sudcoreane, le quali riescono a diffondere le proprie storie e a sostenersi a vicenda, nonché fare sensibilizzazione e attivismo. Ad esempio, l'uso dell'hashtag #saranamatda, ovvero “*sopravvissuta*”, ha permesso a molte donne di denunciare le violenze di genere quotidiane che subiscono. Così come, nel 2015, le attiviste sudcoreane si opposero al forte sentimento antifemminista

⁷³² Ibid.

⁷³³ Ivi, pp.4-5.

⁷³⁴ Ivi, p.7.

⁷³⁵ Ibid, p.7.

del Paese usando l’hashtag #나는페미니스트입니다(*naneunpeminiseuteuimnida*), ovvero “io sono una femminista”⁷³⁶.

Nel 2024 sono state organizzate campagne contro le violenze di genere online e per richiedere l’inasprimento delle pene relative a tali crimini tramite l’uso dell’hashtag #딥페이크_엄벌하라, ovvero “imponete severe punizioni per i deepfake”. Tramite gli hashtag le attiviste organizzano incontri, nei quali si tengono discorsi per denunciare e sensibilizzare sul tema della violenza di genere e dei diritti delle donne. Ad esempio, grazie agli hashtag fu organizzata la “campagna degli adesivi”, con la quale vennero attaccati nelle città adesivi con slogan femministi e contro le violenze subite dalle donne. Un’altra iniziativa contro i *deepfake* fu la raccolta di esperienze e messaggi scritti a mano per sostenere le vittime dei crimini sessuali online. I messaggi vennero poi diffusi su Instagram per fare sensibilizzazione online sul tema. Pertanto, è possibile notare che le recenti iniziative femministe uniscano sia le dimensioni online che offline, attraverso l’uso di diverse azioni connettive, al fine di rendere la mobilitazione più efficace⁷³⁷.

Le proteste femministe e i numerosi dibattiti pubblici nati dalla critica allo scandalo *Nth Room* resero il caso particolarmente mediatico e pubblico, assicurandosi che non passasse in secondo piano. Pertanto, la condanna a 34 anni di carcere per il creatore della chat ha rappresentato un grande trionfo per le attiviste femministe⁷³⁸.

Come già accennato, il fenomeno delle *spycam* ha molteplici effetti negativi sulle vittime. Nello specifico, lo studio di Kim Eun-seo ne ha riscontrati tre: cambiamenti emotivi, cambiamenti cognitivi e cambiamenti comportamentali. I cambiamenti emotivi fanno riferimento alla costante ansia e paura che le vittime sperimentano dopo essere state filmate, ma anche a causa della possibilità di essere riprese in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Pertanto, si crea in loro uno stato di allerta permanente e un senso di impotenza dovuti dall’impossibilità di prevenire o evitare l’essere filmate segretamente. Oltre a questi sentimenti vi è anche la rabbia, poiché la responsabilità di proteggersi e perfino di prevenire questi crimini ricadono spesso sulle vittime. Ad esempio, molte ragazze hanno dichiarato che quando entrano in camere di hotel, mentre i fidanzati si rilassano sul letto, loro cercano con il flash del telefono la presenza di qualche telecamera. Sul piano cognitivo avvengono dei cambiamenti nella percezione dell’ambiente circostante. Un numero crescente di donne, infatti, non si sente sicura negli ambienti pubblici rispetto al passato e ritengono che in quanto donne, la loro quotidianità sia costantemente esposta a rischi. Le riprese sono percepite come imprevedibili e arbitrarie, pertanto vi è un permanente senso di perdita di controllo. Di conseguenza, vi sono anche cambiamenti comportamentali legati a tutte queste emozioni e percezioni negative. Ad esempio, molte donne hanno smesso di usare i bagni pubblici

⁷³⁶ Bartolozzi M., Corsaro S., Van Nguyen P., *Mobilising Digital Feminism in the Age of Artificial Intelligence*, cit., p.15.

⁷³⁷ Ivi, p.27.

⁷³⁸ Ji SeungGyeong, *#MeToo in an AI-generated deepfake sexual violence era in South Korea*, p.5.

o hanno incominciato a indossare mascherine per coprirsi il volto. Altre invece, hanno cambiato il modo di vestirsi e hanno acquistato strumenti per rivelare telecamere nascoste⁷³⁹.

Inoltre, vi sono cambiamenti anche nella percezione degli uomini. Infatti, molte donne e ragazze hanno dichiarato di aver ridotto i contatti con gli uomini sia per paura di diventare loro vittime sia perché molti di loro non sembrano mostrare particolare comprensione o empatia verso il fenomeno della violenza di genere⁷⁴⁰. Di conseguenza, vi è anche la perdita di interesse verso le relazioni romantiche, verso il matrimonio e la maternità, nonché verso gli uomini che non sembrano interessarsi alla questione di genere⁷⁴¹.

Simili sentimenti hanno dato un forte slancio al *Movimento 4B* sudcoreano, ovvero il movimento attivista femminista che si fonda su quattro rifiuti deliberati: il rifiuto a sposarsi (*bihon*), il rifiuto ad avere figli (*bichulsan*), il rifiuto ad avere relazioni (*biyona*), e il rifiuto ad avere rapporti sessuali con uomini (*biseksen*). I quattro “no” rappresentano un’opposizione alla vita tradizionale, patriarcale ed eteronormativa che la società sudcoreana impone alle donne. Il movimento nacque intorno al 2015 e si legò a un altro movimento sudcoreano, l’*Escape the Corset*, il quale criticava gli standard di bellezza femminili, che la società ha da sempre imposto sulle donne, tramite il rifiuto della chirurgia estetica, del trucco, di acconciature e di abiti “femminili”. I due movimenti, quindi, mirano sia a una liberazione interna dai gusti, dai valori e dai comportamenti socialmente definiti come femminili sia a una liberazione esterna. Tuttavia, il *4B* si spinge oltre agli obiettivi di *Escape the Corset*, rifiutando relazioni e istituzioni che perpetuano valori patriarcali. Infatti, il movimento riconosce che le minacce per le donne non sono unicamente gli uomini misogini, ma anche le istituzioni e perfino lo Stato. Ad esempio, nel 2017 vi fu un grande scandalo quando venne pubblicato uno studio governativo che attribuiva il calo della natalità alla riluttanza delle donne di sposarsi con uomini appartenenti a strati sociali più bassi. Il governo voleva manipolare le donne ad avere matrimoni ipogamici⁷⁴², ma come conseguenza fece scoppiare molte proteste, durante le quali le donne usarono lo slogan: “*rifiutiamo di essere fertili, rifiutiamo di essere bestiame*”. Pertanto, il movimento *4B* fa parte di un femminismo più radicale e si fonda su un rifiuto piuttosto che su una riforma. Negli ultimi anni vi è stata un’ulteriore diffusione del movimento a causa dell’aumento dei sentimenti di misoginia e dei casi di violenza online, tra cui il caso *Nth room*. Con la crescita del movimento sono aumentate anche le critiche, in particolare dagli ambienti conservatori, i quali lo definiscono egoista e antisociale. In particolare, l’opposizione al matrimonio e all’aver figli sono ritenute le principali cause del basso tasso di natalità che ormai caratterizza la Corea da diversi anni⁷⁴³.

Infatti, nel 2020 il Paese ha contato lo stesso numero di morti e di nuove nascite, tanto che molti piccoli

⁷³⁹ Kim Eun-seo, *A Qualitative Study on the Effects of Hidden Cameras*, cit., pp.81-82.

⁷⁴⁰ *Ivi*, pp.82-83.

⁷⁴¹ *Ivi*, pp.83-85.

⁷⁴² Ovvero matrimoni con individui che appartengono a livelli sociali, economici e culturali inferiori.

⁷⁴³ Lee Young-Im, *4B movement*, Britannica, in <https://www.britannica.com/topic/4B-movement>, consultato il 15/04/2026.

paesi e distretti rischiano di scomparire, e le scuole vengono trasformate in case di riposo. Tuttavia, piuttosto che incolpare il femminismo e la presa di coscienza delle donne sudcoreane, il governo dovrebbe focalizzarsi sul raggiungimento di una maggiore uguaglianza di genere e sull'eliminazione delle discriminazioni, stereotipi e violenze dei cui le donne sono ancora vittime⁷⁴⁴.

Un'altra forma di violenza di genere online particolarmente diffusa in Corea del Sud è il *cyberbullismo*. Attualmente, per far fronte al *cyberbullismo*, la Corea del Sud non dispone di leggi efficaci. La *Legge sulla diffamazione informatica* del 1995, all'articolo 61, stabilisce che la polizia può rintracciare gli autori di *cyberbullismo* anche senza che vi siano delle denunce nei loro confronti. Tuttavia, negli anni il tasso di individuazione dei perpetratori è diminuito, passando dal 73,1% al 65,2%. La questione dell'anonimato è centrale nel dibattito sul *cyberbullismo*. Un tentativo di eliminarlo avvenne nel 2007 con una legge che avrebbe imposto l'obbligo dell'uso dell'identità reale degli utenti, ma la legge fu dichiarata incostituzionale nel 2012⁷⁴⁵. Un caso recente fu quello di Cho Jang-mi, una streamer sudcoreana che si è tolta la vita nel 2022 dopo aver subito una grande e costante campagna d'odio online, caratterizzata da molestie e minacce. La streamer era stata accusata di essere una femminista. Anche la madre si era suicidata nel 2020 dopo esser stata vittima di *cyberbullismo*. Un altro caso famoso in Corea del Sud è quello della idol Sulli, la quale si suicidò nel 2019 in seguito a una grande campagna di *cyberbullismo*. La cantante era stata vittima di insulti e molestie online dopo che alcune sue foto private erano state pubblicate su Internet. Inoltre, la ragazza era conosciuta per la sua forte personalità e franchezza nel denunciare le violenze online che stava subendo. Tali caratteristiche non furono accolte positivamente, in quanto non sono aspetti tipici delle star femminili sudcoreane, le quali devono sempre presentarsi come dolci e obbedienti⁷⁴⁶. Negli ultimi anni, in seguito alla morte di Sulli, è stata proposta la *Sulli Act*, la quale proponeva nuovamente di imporre l'uso del proprio vero nome online, ma anch'essa non fu approvata. La questione dell'anonimato continua a sollevare diversi problemi, da un lato permetterebbe di controllare meglio gli autori di violenza online, ma dall'altro la sua eliminazione metterebbe in pericolo le attiviste e le donne che usano i social con account anonimi. Tra le recenti iniziative, vi è quella della piattaforma Kakao, la quale ha eliminato la sezione commenti sul suo portale in seguito al suicidio della cantante e attrice Goo Ha-ra nel 2020. La ragazza, amica di Sulli, si tolse la vita in seguito a una lunga campagna di *cyberbullismo* nei suoi confronti e a una battaglia legale con l'ex fidanzato, il quale minacciava di diffondere video privati della coppia⁷⁴⁶.

Questi esempi non sono casi isolati, molte donne e ragazze sono vittime di *cyberbullismo*, molestie e insulti online, in particolar modo quando non rispettano i canoni tradizionale di genere. Le motivazioni alla base di questi comportamenti si possono ritrovare nel dominio maschile, nella misoginia, nei sentimenti antifemministi e nella volontà di mettere a tacere le donne. Questi sentimenti di odio,

⁷⁴⁴ Kim Jimin, *Misogyny and Gender Conflicts in South Korea*, p.26.

⁷⁴⁵ Agchar Donia, *Cyber-harassment of women in South Korea*, Gender in Geopolitics Institute, 17 luglio 2023, in <https://igg-geo.org/en/2023/10/09/cyber-harassment-of-women-in-south-korea/>, consultato il 17/04/2026.

⁷⁴⁶ *Ibid.*

misogini e antifemministi sono alla base dell'elettorato del *People's Power Party*, ma è ormai anche largamente diffuso nelle scuole, dove i giovani studenti considerano tali discorsi come parte di una cultura di gruppo. Sfortunatamente la Corea del Sud è caratterizzata da aspetti che favoriscono il *cyberbullismo* e le molestie online contro le donne. Innanzitutto, la società sudcoreana, come già precedentemente affermato, è fondata su una forte cultura patriarcale, nella quale norme sociali e stereotipi di genere rafforzano le disuguaglianze e le discriminazioni nei confronti delle donne. Inoltre, molto spesso le donne sono giudicate in base al loro aspetto e devono confrontarsi con standard estetici irrealistici. Tali dinamiche contribuiscono alla creazione di un ambiente favorevole a molestie, all'oggettificazione del corpo femminile e alle critiche. Un altro fattore è l'elevato livello di digitalizzazione del Paese, infatti, l'iperconnettività e l'anonimato favoriscono la circolazione di contenuti offensivi⁷⁴⁷.

⁷⁴⁷ *Ibid.*

4.4 Critiche del Comitato CEDAW e i rapporti periodici su Cina e Corea del Sud

4.4.1 Cina

Nelle Osservazioni conclusive del 2024, il Comitato non fa riferimenti diretti alle forme di violenze di genere online. L'unico accenno alla violenza di genere digitale viene fatto in relazione alla Raccomandazione n.35. Il Comitato raccomanda alla Cina di denunciare di tutte le forme di violenza di genere, incluse la *cyberviolenza*, anche tramite la creazione di unità speciali con conoscenze relative al genere. Inoltre, in relazione alla Raccomandazione n.36, il Comitato raccomanda alla Cina di sensibilizzare gli studenti e gli insegnanti sulle molestie sessuali e sulle violenze online, come ad esempio il *cyberbullismo*⁷⁴⁸.

In aggiunta, il Comitato continua a esprimere preoccupazione per l'eccessivo controllo statale nei confronti delle organizzazioni non governative e per le numerose molestie subite dalle attiviste, compresi i casi di violenza sessuale o altre forme di violenza di genere messi in atto dalle autorità. Pertanto, il Comitato ha raccomandato alla Cina di garantire la tutela e il rispetto dei diritti delle attiviste, perseguendo i responsabili di violenze e molestie, consentendo ai difensori di diritti di promuovere i diritti delle donne senza il timore di rappresaglie. Inoltre, il Comitato richiede al Paese di modificare la legge nazionale che impone l'obbligo di registrazione alle ONG e il requisito di sponsorizzazioni, due aspetti che rappresentano gravi limitazioni alla libertà d'azione⁷⁴⁹.

Nonostante la mancanza di specifiche critiche da parte del Comitato, l'organizzazione non governativa *China Human Rights Defenders* ha denunciato le numerose violenze statali nei confronti delle donne, delle ragazze e delle attiviste, anche online. In particolare, l'organizzazione ha riportato i molteplici casi di molestie online che si estendono anche oltre i confini cinesi. Ad esempio, una giornalista cinese residente in Australia, la quale aveva denunciato le violenze subite dagli Uiguri in Cina, fu vittima di un'intensa campagna di rappresaglia online da parte di agenzie governative cinesi. Oltre ad esser stata additata come una traditrice o un "*demone femminile*", vennero diffuse sue immagini *deepfake* sui social cinesi. Altre attiviste e giornaliste che avevano denunciato la violazione dei diritti umani in Cina sono state vittime di campagne diffamatorie e d'odio online condotte da diplomatici cinesi o da *troll* finanziati

⁷⁴⁸ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of China*, pp.11 e 20, in https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CHN/CO/9.

⁷⁴⁹ *Ivi*, p.10.

dallo Stato⁷⁵⁰.

Dalle inchieste condotte dalla *China Human Rights Defenders* è emerso che queste forme di violenza digitale nei confronti delle attiviste sono caratterizzate dall'uso di terminologie discriminatorie di genere, con insulti sessisti e molestie a sfondo sessuale. Inoltre, oltre alle molestie da parte di utenti online, le attiviste sono vittime di forti repressioni e forme di censura da parte dello Stato, il quale spesso partecipa alle campagne di rappresaglia online per screditare chi difende i diritti delle donne o chi denuncia le violenze. Molte attiviste hanno denunciato il coinvolgimento del governo cinese nell'organizzare campagne di *troll* anche sui social stranieri, come X, nonostante questi non siano disponibili sul territorio cinese⁷⁵¹.

L'organizzazione ha denunciato anche il fallace sistema giudiziario, il quale non sembra prendere in considerazione le numerose denunce sporte dalle vittime di violenza di genere digitale. Inoltre, viene segnalato il mancato rispetto della CEDAW, in particolare della Raccomandazione n.35 e del suo paragrafo 20, nel quale si sostiene che gli Stati sono responsabili delle azioni o delle omissioni commesse dai propri agenti e organi che causano violenze di genere. Infatti, la Cina non solo non ha perseguito i numerosi casi di violenza di genere digitale, ma non li ha anche riconosciuti come comportamenti vietati online. Pertanto, lo Stato non sta rispettando gli obblighi ai sensi della CEDAW⁷⁵².

La brutalità delle forze dell'ordine e l'eccessiva sorveglianza rappresentano ulteriori criticità e metodi di intimidazione nei confronti delle attiviste. Diverse donne hanno dichiarato di essere state spiate con telecamere installate fuori dalle loro abitazioni o di essere state pedinate dalla polizia, limitando così le loro libertà e il loro attivismo. Nelle zone rurali, le violenze sembrano intensificarsi, con vere e proprie violenze fisiche o sessuali e pestaggi commessi nei confronti delle attiviste, nonché tramite detenzioni forzate in prigioni o campi di "rieducazione"⁷⁵³. Molte attiviste hanno denunciato anche la differenza nel trattamento degli uomini e delle donne, le quali vengono spesso perquisite e obbligate a togliersi i vestiti al fine di umiliarle. Anche le avvocate subiscono queste forme di violenza quando difendono le loro clienti. Ad esempio, l'avvocata Sun denunciò le violenze perpetrate dalle forze di polizia, le quali la strangolarono, picchiarono e forzarono a spogliarsi per perquisirla. Nonostante la donna denunciò le violenze e raccontò la propria storia online, i suoi video e post furono censurati su tutte le piattaforme social. Tuttavia, i commenti sessisti, d'odio e che l'accusavano di mentire non vennero rimossi dal governo cinese, provocandole un ulteriore trauma⁷⁵⁴.

Pertanto, l'organizzazione chiede al Comitato CEDAW di raccomandare alla Cina di: creare normative

⁷⁵⁰ Chinese Human Rights Defenders, *CHRD Civil Society Report Submitted to CEDAW*, 8 aprile 2023, in <https://www.nchrd.org/2023/04/chr-d-civil-society-report-submitted-to-cedaw/>.

⁷⁵¹ *Ibid.*

⁷⁵² *Ibid.*

⁷⁵³ *Ibid.*

⁷⁵⁴ Chinese Human Rights Defenders, *"We strip you naked to crush your spirit!" Gender-based State Violence & Reprisals against Women Human Rights Defenders in China*, 31 luglio 2023, pp.4-6, in <https://www.nchrd.org/wp-content/uploads/2023/08/CEDAW-extended-report.pdf>.

mirate all'eliminazione di ogni forma di violenza di genere, anche quella digitale, come previsto nella Raccomandazione n.35; garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà, tra cui quella d'espressione e di associazione per permettere alle attiviste di svolgere il loro lavoro; liberare le attiviste ingiustamente detenute, nonché garantire il risarcimento dei danni e delle violenze subite⁷⁵⁵.

Il governo cinese è stato anche accusato di aver sostenuto gruppi antifemministi che perpetrano violenze online, come il “50-cent Party”. Quest'ultimo è famoso per le minacce e le campagne di *doxing* compiute ai danni di donne e attiviste online. Ad esempio, l'ex-redattrice del sito cinese del *Wall Street Journal*, Li Yuan, è stata insultata online poiché “troppo indipendente” e non sposata. Inoltre, vi furono numerose incitazioni allo stupro, con utenti che speravano che la donna venisse violentata durante il suo viaggio in India⁷⁵⁶.

Il governo cinese ha sempre smentito le numerose accuse rivoltagli dalle ONG, dalle attiviste e dai media internazionali. Inoltre, ha sempre sminuito le preoccupazioni espresse da agenti internazionali, quali la CEDAW o il Segretario Generale ONU⁷⁵⁷.

Nel 2022, il governo diffuse dati e informazioni relative alle organizzazioni femminili al fine di difendersi dalle accuse ricevute. In particolare, la Cina dichiarò che le organizzazioni femminili sono in continua espansione in vari settori, nei processi di riforma e di innovazione. Tuttavia, quando si parla di organizzazioni femminili, il governo fa principalmente riferimento alla *All-China Women's Federation*, legata al PCC. La *Federazione*, pur essendo membro di alcuni organi centrali, come il Gruppo dirigente del Consiglio di Stato per la riduzione della povertà e lo sviluppo o quello sull'occupazione, pur coordinando programmi come “*Realizzazione delle donne*”, continua a essere un'organizzazione fortemente influenzata dal Partito e pertanto non realmente legata alla lotta femminista. Il governo cinese, nel rapporto del 2022, sostiene che le organizzazioni femminili siano fondamentali per la creazione di coesione tra le donne cinesi, nello specifico per sviluppare l'ideale di socialismo con caratteristiche cinesi. Inoltre, la Cina ha dichiarato che i canali di partecipazione sociale e politica delle donne sono particolarmente accessibili; infatti, grazie a questi ultimi sempre più donne partecipano alla democratizzazione del Paese. Infine, nel rapporto viene sottolineata l'importanza della cooperazione internazionale nel campo dei diritti delle donne. In tale contesto, il governo ricorda la ratifica di diversi trattati internazionali per la promozione dell'uguaglianza di genere, come ad esempio la CEDAW⁷⁵⁸.

Nonostante tali dichiarazioni, è possibile affermare, grazie alle testimonianze delle attiviste e alle ricerche di studiosi cinesi e internazionali, che la repressione statale, sia online sia offline, si è

⁷⁵⁵ Chinese Human Rights Defenders, *CHRD Civil Society Report Submitted to CEDAW*, 8 aprile 2023.

⁷⁵⁶ Zhouan Li, *Chinese Feminists Caught Between a Rock and the Party*, The Diplomat, 15 luglio 2022, in <https://thediplomat.com/2022/07/chinese-feminists-caught-between-a-rock-and-the-party/>, consultato il 17 maggio 2026.

⁷⁵⁷ Chinese Human Rights Defenders, “*We strip you naked to crush your spirit!*”, cit., p.15.

⁷⁵⁸ State Council Information Office of the People's Republic of China, *Equality, Development and Sharing: Progress of Women's Cause in 70 Years Since New China's Founding*, 2022, in http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2019n/202207/t20220704_130636.html, consultato il 02/12/2025.

progressivamente intensificata negli anni. In particolar modo, con l'ascesa di Xi Jinping, il controllo delle autorità governative è divenuto sempre più sistematico e legalizzato, poiché giustificato come azione per mantenere la sicurezza nazionale. Per rappresentare la situazione attuale vissuta dalle attiviste, Zhu e Lu hanno riportato una frase di John Locke, secondo cui: *“ovunque inizi la legge, inizia anche la tirannia”*⁷⁵⁹.

⁷⁵⁹ Zhu H., Lu J., *The Crackdown on Rights-Advocacy NGOs in Xi's China: Politicizing the Law and Legalizing the Repression*, Journal of Contemporary China, vol.31, n.136, 2022, p.17, in <https://ssrn.com/abstract=3887239>.

4.4.2 Corea del Sud

In un recente report del 2024, il governo sudcoreano ha informato il Comitato di diversi progressi compiuti nell'ambito digitale. Ad esempio, nella revisione dei curricula scolastici, avvenuta nel 2022, il Ministero dell'Istruzione ha incluso la formazione relativa alla prevenzione della violenza sessuale sia offline sia online, nonché all'eliminazione dell'uso di stereotipi di genere nell'ambito educativo⁷⁶⁰. Il programma ha affrontato tematiche quali lo sviluppo sessuale e le relazioni adolescenziali, le gravidanze indesiderate, le malattie sessualmente trasmissibili, la diffusione di immagini corporee, nonché gli abusi e le violenze sessuali⁷⁶¹.

Nello specifico, per affrontare il crescente aumento dei crimini digitali, il governo si è focalizzato sul riallineamento tra leggi e istituzioni, sullo sviluppo di un sistema investigativo e assistenziale efficiente, nonché sul promuovere la sensibilizzazione in materia. Pertanto, il governo ha provveduto ad aggiornare la *Legge sulla punizione dei crimini sessuali*, aumentando le pene e introducendo nuove disposizioni, criminalizzando la coercizione o intimidazione tramite immagini e video espliciti⁷⁶². In particolare, attraverso la nuova normativa viene punita non solo la produzione di materiali sessuali illegali, ma anche la loro visione, possesso, acquisto e conservazione⁷⁶³. Nel 2020 furono modificate anche la *Legge sulle telecomunicazioni* e la *Legge sulla promozione dell'utilizzo delle reti di informazione e comunicazione* al fine di prevenire la diffusione di materiali filmati illegalmente⁷⁶⁴.

Per fornire assistenza su tutto il territorio nazionale, è stato nominato un procuratore specializzato in crimini sessuali online in ogni Procura distrettuale. Inoltre, al fine di gestire, rimuovere, perseguire e prevenire efficacemente la diffusione di materiali filmati illegalmente, sono state elaborate linee guida specifiche e dettagliate⁷⁶⁵.

Nel 2018 è stato istituito il *Centro di advocacy per le vittime di violenze sessuali digitali* per fornire loro supporto. Nel 2022 il centro si occupò di più di 234.560 casi, offrendo consulenze, assistenza per la rimozione dei contenuti diffusi online, ma anche cure mediche e supporto legale. Inoltre, è stata anche istituita la piattaforma *Dicle*, la quale ha lo scopo di sensibilizzare i giovani, gli insegnanti e i genitori sui crimini online e favorirne la prevenzione. La piattaforma ha diffuso lo slogan: “*anche solo guardare è un crimine*”⁷⁶⁶.

⁷⁶⁰ _Replies of the Republic of Korea to the list of issues and questions in relation to its ninth periodic report, 2024, p.4, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/KOR/RQ/9>.

⁷⁶¹ *Ivi*, p.14.

⁷⁶² *Ivi*, pp. 6-7.

⁷⁶³ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention (continued) Ninth periodic report of the Republic of Korea*, 2024, p.2, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/SR.2061>.

⁷⁶⁴ _Replies of the Republic of Korea to the list of issues and questions in relation to its ninth periodic report, 2024, pp. 6-7.

⁷⁶⁵ *Ivi*, p.7.

⁷⁶⁶ *Ibid*.

Il Comitato CEDAW ha provveduto a rispondere alle dichiarazioni della Corea del Sud nel giugno 2024. Nonostante il riconoscimento dell'impegno statale nell'eliminare la discriminazione di genere, nel promuovere l'uguaglianza di genere e nell'aggiornamento delle leggi contro i crimini sessuali digitali, il Comitato continua a esprimere numerose preoccupazioni⁷⁶⁷.

Inoltre, il Comitato ha mostrato preoccupazione per la crescente retorica antifemminista e populista, in particolare tra i giovani uomini, i quali si identificano come “*vittime del femminismo*”⁷⁶⁸. In particolare, il Comitato ha espresso la propria preoccupazione in relazione alle intense e numerose molestie online, incluso l'uso di *deepfake* nei confronti delle attiviste, delle politiche e delle giornaliste, le quali, a causa della loro opposizione alla struttura patriarcale, subiscono il doppio degli attacchi⁷⁶⁹. L'aumento di campagne d'odio online e offline contro le attiviste, le giornaliste e le donne che svolgono ruoli di alto rango, minaccia la loro sicurezza e il godimento dei loro diritti. Inoltre, la persistenza di stereotipi di genere continua a relegare le donne ai ruoli di mogli e madri, danneggiando così la loro autonomia e vita sociale⁷⁷⁰.

Pertanto, il Comitato ha raccomandato alla Corea del Sud di adottare normative più efficaci al fine di eliminare e prevenire la diffusione di campagne d'odio contro donne e ragazze, tramite anche la collaborazione con uomini e ragazzi, nonché con enti pubblici e privati. Inoltre, è necessario un cambiamento della percezione e della rappresentazione delle donne nei media. Il cambiamento è possibile solamente tramite la diffusione di un linguaggio sensibile al genere, al fine di eliminare stereotipi e discriminazioni di genere, evitando di oggettificare le donne e promuovendo rappresentazioni positive delle donne⁷⁷¹. Infine, il Comitato ha raccomandato al governo sudcoreano di adottare misure specifiche per contrastare le molestie, i discorsi sessisti e le campagne d'odio di cui sono in particolar modo vittime le politiche, le attiviste e le giornaliste. In questi casi, anche i gestori delle piattaforme online devono essere considerati responsabili per i contenuti diffusi sui loro social e devono garantire spazi sicuri per le donne, eliminando tempestivamente materiali offensivi e pericolosi⁷⁷².

Per quanto riguarda la crescente diffusione di violenza di genere, il Comitato ha espresso particolare preoccupazione per l'aumento dell'uso delle nuove tecnologie per perpetuare crimini online, tra cui: *cyberstalking*, molestie, *doxxing*, *deepfake* e *revenge porn*⁷⁷³. In particolare, per la crescente diffusione di *deepfake* creati dall'intelligenza artificiale e di video ottenuti tramite l'uso di *spycam*, nonché per l'adescamento di ragazze minorenni in *chat room*, fenomeno che rappresenta un grande e grave problema per la Corea del Sud⁷⁷⁴. Nonostante il recente aggiornamento della legislazione, quest'ultima

⁷⁶⁷ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of the Republic of Korea*, 2024, p.2, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/KOR/CO/9>.

⁷⁶⁸ *Ivi*, pp.6-7.

⁷⁶⁹ *Ivi*, p.10.

⁷⁷⁰ *Ivi*, pp.6-7.

⁷⁷¹ *Ivi*, p.7.

⁷⁷² *Ivi*, p.10.

⁷⁷³ *Ivi*, p.7.

⁷⁷⁴ *Ivi*, p.11.

non sembrerebbe essere adeguata alla gestione di tutte le forme di violenza e all'efficace perseguimento di queste. Infatti, il Comitato ha espresso preoccupazione anche per i bassi tassi di perseguimento penale e per gli insufficienti livelli di protezione delle vittime. Questi due aspetti causano una sotto denuncia tra le vittime, le quali temono di essere colpevolizzate o di subire ritorsioni. Pertanto, in riferimento alle Raccomandazioni n.35 e n.19, nonché agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, il Comitato ha raccomandato al governo sudcoreano di rafforzare la legislazione relativa alla violenza online e di diffondere campagne di sensibilizzazione sull'argomento. Inoltre, secondo il Comitato è fondamentale che i gestori delle piattaforme online siano ritenuti responsabili nei casi di mancata segnalazione o cancellazione dei contenuti sui propri siti⁷⁷⁵.

Durante un incontro tra il Comitato e la delegazione sudcoreana, diversi esperti hanno posto quesiti specifici relativi alla violenza online. Ad esempio, l'esperta e l'attivista Rana Bandana ha richiesto maggiori informazioni relative al rapporto del 2022 sui crimini sessuali digitali, nonché sulle condizioni dei rifugi e dei servizi di assistenza per le vittime poiché questi ultimi, dalle segnalazioni, non apparivano adeguati. L'esperta di diritti delle donne Silva de Alwis ha invece richiesto informazioni sull'attuale normativa sulla privacy del Paese, sul numero dei casi di molestie sessuali online che effettivamente erano stati perseguiti e sulle misure in atto per combattere il traffico sessuale online che avviene tramite Telegram. Inoltre, gli esperti hanno richiesto ulteriori informazioni sui servizi di protezione e sostegno per le attiviste e le organizzazioni femminili vittime di campagne d'odio e molestie online⁷⁷⁶.

In risposta, un rappresentante della Corea del Sud ha affermato che il Paese aveva istituito un consiglio interministeriale specifico, il quale ha lo scopo di formulare misure per l'eliminazione dei crimini sessuali online. Inoltre, anche il Ministero dell'Uguaglianza ha creato un'unità specifica per queste forme di violenza online. Il Ministero coopera con altre agenzie nazionali e con istituzioni di altri Paesi per affrontare i crimini online. In aggiunta, l'educazione alla sicurezza digitale per i giovani sudcoreani è stata rafforzata e sono state diffuse campagne di sensibilizzazione sui crimini sessuali online. Per quanto riguarda i dati specifici relativi alle diverse forme di violenza di genere, ai tempi dell'incontro il Paese non ne disponeva poiché sarebbero state condotte indagini specifiche nel 2026 e nel 2027⁷⁷⁷.

Infine, in relazione alle campagne d'odio online, i rappresentanti sudcoreani hanno riportato l'impegno del loro governo nel migliorare gli strumenti di identificazione degli utenti che mettono in atto queste forme di violenza al fine di contrastare il sessismo online. Dalle ricerche governative, i principali autori risultavano i giovani uomini disoccupati o con bassi livelli di reddito. Pertanto, sono state attuate misure per ridurre la disoccupazione giovanile e per rafforzare le reti di protezione sociale⁷⁷⁸.

Tuttavia, rispetto alle osservazioni e alle raccomandazioni inviate alla Corea del Sud nel 2024,

⁷⁷⁵ *Ivi*, p.7.

⁷⁷⁶ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention (continued) Ninth periodic report of the Republic of Korea*, 2024, p.11.

⁷⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁷⁸ *Ivi*, p.13.

quest'ultima non ha ancora formalmente risposto al Comitato.

Conclusioni

Il presente elaborato ha analizzato il ruolo della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e delle Raccomandazioni Generali n. 19 e n. 35 nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere offline e online, con particolare riferimento alla loro applicazione in Cina e in Corea del Sud. Attraverso l'esame dell'evoluzione normativa della CEDAW, è emerso come la Convenzione abbia contribuito a ridefinire la concezione della violenza contro le donne, trasformandola da una questione tradizionalmente legata alla sfera privata in una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione fondata sul genere. Sebbene il testo originale della Convenzione non contenesse un esplicito riferimento alla violenza di genere, il Comitato CEDAW ha progressivamente ampliato il concetto di discriminazione. In tale processo, le Raccomandazioni Generali n. 19 e n. 35 hanno svolto un ruolo fondamentale. Attraverso la GR 19 del 1992, la violenza di genere è stata ufficialmente riconosciuta come una forma di discriminazione in grado di compromettere il godimento dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione. Tale riconoscimento ha consentito di attribuire maggiore rilevanza giuridica internazionale a fenomeni considerati non pertinenti all'intervento pubblico, quali la violenza domestica e sessuale. Successivamente, la GR 35 del 2017 ha ulteriormente rafforzato e aggiornato il quadro interpretativo, riconoscendo la natura strutturale della violenza di genere, sottolineando come essa sia il risultato di rapporti di potere storicamente diseguali tra uomini e donne, nonché ampliando gli obblighi statali e richiamando l'attenzione su nuove forme di violenza, come ad esempio quella online. In questa prospettiva, la violenza di genere non è più interpretata come il risultato di singoli comportamenti criminali, bensì come una manifestazione di disuguaglianze sociali, culturali e istituzionali che richiedono interventi intersezionali e specifici.

L'analisi condotta ha evidenziato come la CEDAW abbia svolto un ruolo centrale nella tutela internazionale dei diritti delle donne e nella promozione dell'uguaglianza di genere. Attraverso la sua influenza sugli ordinamenti nazionali, la Convenzione ha contribuito all'adozione di nuove legislazioni, alla rimozione di disposizioni discriminatorie e all'introduzione di strumenti giuridici volti a migliorare la condizione femminile. Il ruolo svolto dalla CEDAW non è stato solo quello di orientare le attività legislative e giurisprudenziali, ma anche quello di aver fornito un quadro normativo comune per l'affermazione dei diritti delle donne a livello globale. Inoltre, grazie alle due Raccomandazioni n. 19 e n. 35, la CEDAW è passata dall'essere un trattato prevalentemente volto a contrastare la discriminazione a costituire uno dei principali strumenti internazionali per il contrasto della violenza di genere. L'efficacia della Convenzione si è manifestata non solo attraverso gli obblighi giuridici imposti agli Stati, ma anche attraverso la sua capacità di influenzare cambiamenti normativi e di offrire alle organizzazioni femministe e alla società civile uno strumento attraverso cui esercitare pressione sui propri governi. Tuttavia, la ricerca ha anche evidenziato i limiti che continuano a caratterizzare il sistema CEDAW. Uno dei suoi principali limiti è la mancanza di meccanismi coercitivi efficaci o di sanzioni dirette nei confronti di Stati inadempienti. Allo stesso modo, la natura di "*soft law*" delle

Raccomandazioni Generali limita la loro efficacia. Ulteriori criticità emerse sono l'ampio ricorso alle riserve, le differenze culturali tra i vari ordinamenti e la mancanza di ratifica del Protocollo Opzionale da parte di tutti gli Stati, tra cui ad esempio la Cina. Inoltre, la persistente diffusione della violenza contro le donne a livello globale dimostra che il riconoscimento normativo non si traduca automaticamente in una tutela sostanziale.

L'analisi dei casi della Cina e della Corea del Sud ha dimostrato come l'adesione alla CEDAW e il progressivo recepimento delle Raccomandazioni Generali n. 19 e n. 35 abbiano favorito importanti trasformazioni normative nella tutela dei diritti delle donne, senza tuttavia determinare il superamento delle molteplici forme di violenza di genere presenti nei due Paesi.

Per quanto riguarda la Cina, la ricerca ha evidenziato un quadro caratterizzato dalla coesistenza di significativi progressi legislativi e persistenti criticità strutturali. La ratifica della CEDAW ha contribuito a promuovere una graduale evoluzione nel sistema giuridico cinese, favorendo il riconoscimento di fenomeni tradizionalmente legati alla sfera privata, quali la violenza domestica e quella sessuale. L'adozione della *Legge contro la violenza domestica* nel 2016 ha rappresentato una svolta particolarmente rilevante, poiché ha sancito per la prima volta il riconoscimento ufficiale della violenza domestica come problema sociale. Analogamente, l'introduzione di disposizioni contro le molestie sessuali, del reato di stupro nel Codice penale e il progressivo adeguamento delle normative nazionali agli standard internazionali testimoniano l'influenza esercitata dalla Convenzione e dal dialogo costante con il Comitato.

Tuttavia, l'effettiva applicazione di tali norme continua a essere ostacolata da fattori culturali, istituzionali e politici ancora profondamente radicati. Nelle Osservazioni Conclusive il Comitato ha ripetutamente evidenziato carenze nella formazione delle autorità competenti, insufficiente protezione delle vittime, raccolta inadeguata dei dati e persistenza di stereotipi di genere che contribuiscono a giustificare o minimizzare la violenza contro le donne. In particolare, la tradizionale enfasi posta sull'armonia familiare e sull'ordine sociale continua a favorire pratiche di mediazione e riconciliazione a discapito della piena tutela delle vittime. Le contraddizioni del sistema cinese emergono con particolare evidenza anche nell'ambito dei diritti riproduttivi. Le politiche di pianificazione familiare, dalla politica del figlio unico fino alle successive politiche dei due e dei tre figli, nonché le sterilizzazioni forzate nei confronti delle donne Uigure rappresentano forme di controllo istituzionale sul corpo femminile incompatibili con i principi sanciti dalla CEDAW. Sterilizzazioni e aborti forzati, insieme alla persistente preferenza culturale per il figlio maschio, dimostrano come la discriminazione possa assumere forme istituzionalizzate e sistemiche, incidendo profondamente sulla vita delle donne.

Un ruolo particolarmente significativo è stato svolto dal movimento femminista cinese. Nonostante le limitazioni imposte alla libertà di associazione, espressione e mobilitazione, le attiviste continuano a rappresentare una delle principali forze di resistenza sociale e di promozione dei diritti delle donne. Attraverso forme di attivismo sia online che offline, hanno contribuito a mantenere alta l'attenzione

pubblica sulle discriminazioni e sulle violenze di genere, pur operando in uno spazio fortemente controllato e censurato dalle autorità statali.

Anche la Corea del Sud offre un esempio significativo di come il recepimento della CEDAW abbia favorito profonde trasformazioni normative e sociali. Dopo la ratifica della Convenzione nel 1984, il Paese ha progressivamente eliminato numerose disposizioni discriminatorie, come ad esempio il sistema *Haju*, adottando normative contro la violenza domestica, la violenza sessuale e la discriminazione di genere. Tali progressi sono stati resi possibili non soltanto dagli obblighi internazionali derivanti dalla CEDAW, ma anche dall'azione costante delle organizzazioni femminili. Le attiviste sudcoreane hanno svolto un ruolo determinante nel promuovere riforme legislative e culturali, utilizzando strategie innovative che hanno saputo unire il contesto internazionale dei diritti umani al discorso nazionale e democratico. Il movimento ha contribuito in maniera decisiva alla trasformazione della violenza domestica e sessuale da questione privata a problema politico e sociale.

Nonostante ciò, la ricerca ha evidenziato come la piena realizzazione dell'uguaglianza di genere rimanga ancora lontana. Infatti, permangono significative lacune normative e applicative, tra cui l'assenza di una disposizione sullo stupro coniugale, la mancata centralità del concetto di consenso e i bassi tassi di condanna per i reati sessuali. Inoltre, negli ultimi anni, la crescente diffusione di movimenti antifemministi e di campagne d'odio contro donne impegnate nella promozione dell'uguaglianza di genere hanno evidenziato l'esistenza di una forte resistenza culturale ai processi di emancipazione femminile.

Particolarmente rilevante è il tema della violenza di genere online, la quale rappresenta una delle sfide più urgenti per il diritto internazionale contemporaneo. In questo ambito, la Raccomandazione Generale n. 35 ha riconosciuto che le nuove tecnologie possano costituire strumenti attraverso cui perpetrare discriminazioni e violenze contro le donne.

Sebbene Cina e Corea del Sud siano caratterizzati da contesti politici differenti, entrambe mostrano come gli spazi digitali siano diventati luoghi di riproduzione di dinamiche misogine e discriminatorie. In Cina, il fenomeno si intreccia con il controllo statale dello spazio digitale, creando una convergenza tra patriarcato e autoritarismo che limita sia la libertà di espressione delle attiviste sia la capacità delle vittime di denunciare le violenze subite. Il governo cinese appare particolarmente proattivo nel rimuovere i post e i contenuti diffusi dalle vittime e dalle attiviste per fare sensibilizzazione o per denunciare le violenze subite. Tuttavia, tale proattività non è stata riscontrata nella gestione dei *deepfake*, delle molestie online o delle campagne d'odio.

La Corea del Sud è diventata il Paese produttore di circa la metà dei *deepfake* globali, con tassi particolarmente elevati di violenze di genere online. Il forte legame tra *spycam* e *deepfake* è stato riportato da diversi autori e vittime, evidenziando le profonde vulnerabilità generate dall'evoluzione tecnologica e dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale per finalità criminali. Gli scandali di *Nth Room* e

Burning Sun riflettono una forte componente ideologica fondata sulla convinzione dell'inferiorità femminile e sulla necessità di esercitare controllo sui corpi delle donne. Tali ambienti, denominati *manosphere*, favoriscono processi di radicalizzazione, rafforzando dinamiche tipiche dell'estremismo ideologico di genere, secondo cui la libertà e l'autonomia femminili vengono percepite come una sfida all'ordine patriarcale e, per questo motivo, devono essere represses.

In entrambi i Paesi, la risposta normativa appare ancora insufficiente. Le legislazioni esistenti risultano spesso frammentarie, incapaci di cogliere pienamente la dimensione di genere della violenza digitale e caratterizzate da elevati livelli di impunità. Ciò conferma come il riconoscimento della violenza online come forma di discriminazione di genere costituisca soltanto il primo passo di un percorso che richiede interventi normativi più complessi e completi, nonché meccanismi di tutela più efficaci, con una maggiore prospettiva di genere e una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme digitali.

Pertanto, l'analisi condotta ha confermato che la CEDAW continua a rappresentare uno strumento internazionale fondamentale per la tutela dei diritti delle donne, favorendo cambiamenti normativi e permettendo alle attiviste di sfruttarla come forma di pressione politica, nonché ha contribuito a diffondere una concezione di violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Tuttavia, come dimostrano i casi di Cina e Corea del Sud, il progresso legislativo non si traduce automaticamente in un effettivo cambiamento sociale e culturale.

La persistenza di stereotipi di genere e di resistenze istituzionali, nonché la nascita di nuove forme di violenza di genere, evidenziano la necessità di superare un approccio esclusivamente normativo. La lotta contro la violenza di genere richiede infatti interventi multidimensionali e intersezionali che uniscono riforme legislative, educazione all'uguaglianza di genere, formazione delle autorità competenti, sostegno alle vittime e coinvolgimento della società civile. In particolare, risulta necessario sviluppare strumenti internazionali e nazionali capaci di affrontare in modo specifico le nuove forme di violenza di genere online.

Inoltre, sebbene la CEDAW costituisca uno strumento giuridicamente vincolante per gli Stati che l'hanno ratificata, la sua efficacia risulta a tratti limitata dall'assenza di meccanismi coercitivi in grado di garantire il pieno rispetto degli obblighi stabiliti. Il sistema di monitoraggio del Comitato svolge una funzione fondamentale di controllo internazionale, ma si fonda prevalentemente sulla collaborazione degli Stati e sulla loro volontà di conformarsi alle raccomandazioni formulate dal Comitato. Di conseguenza, ne deriva un significativo divario tra il riconoscimento formale dei diritti delle donne e la loro effettiva tutela nella pratica. In tale contesto, appare necessario il rafforzamento degli strumenti internazionali esistenti attraverso l'introduzione di meccanismi più vincolanti, capaci di garantire una maggiore responsabilizzazione degli Stati.

In conclusione, la CEDAW e le Raccomandazioni Generali n. 19 e n. 35 hanno contribuito in modo decisivo all'evoluzione del diritto internazionale dei diritti delle donne e al riconoscimento della

violenza di genere come fenomeno strutturale. Tuttavia, la piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione richiede un impegno costante da parte degli Stati, delle istituzioni internazionali e della società civile. Solamente attraverso un approccio diversificato, capace di affrontare simultaneamente le dimensioni giuridiche, culturali, sociali e tecnologiche della violenza di genere, sarà possibile garantire una tutela effettiva dei diritti delle donne sia negli spazi fisici sia in quelli digitali.

Bibliografia

Paper e articoli

ABC, *South Korea's spy camera epidemic has women fearful they are watched wherever they go*, 16 giugno 2021, in <https://www.abc.net.au/news/2021-06-17/spy-cam-sex-crimes-in-south-korea-leave-women-fearful/100214532>, consultato il 09/04/2026.

Agchar Donia, *Cyber-harassment of women in South Korea*, Gender in Geopolitics institute, 13 luglio 2023, in <https://igg-geo.org/en/2023/10/09/cyber-harassment-of-women-in-south-korea/>, consultato il 17/04/2026.

Ahlgren Ellinore, *Ratification, Reservations, and Review: Exploring the Role of the CEDAW Compliance Mechanisms in Women's Rights*, 5 maggio 2021, in <https://jpia.princeton.edu/news/ratification-reservations-and-review-exploring-role-cedaw-compliance-mechanisms-womens-rights>.

Akter S., Ahmed P., *The Emergence of AI-Generated Deepfakes as a New Tool for Gender-Based Violence Against Women: A Brief Narrative Review of Evidence and the Implications of the Techno-Feminist Perspective*, Feminist law, vol.13, n.2, 2025, in <https://doi.org/10.22024/UniKent/03/fal.1281>.

Alice Edwards, *Violence against women under international human rights law*, Cambridge University Press, 2010.

Amnesty International, *China: Reform of one-child policy not enough*, 29 ottobre 2015, in <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2015/10/china-one-child-reform/>, consultato il 28/03/2026.

Amnesty International, *Chinese International Women's Day activist: 'Feminism is a way of life'*, 6 marzo 2025, in https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2025/03/chinese-international-womens-day-activist-feminism-is-a-way-of-life/?fbclid=IwY2xjawJ-3HpleHRuA2FlbQlXMQBicmlkETf6a3NtZEhmc01CbEpXRkh3AR50QamUNkeRK_y9kvztDXYeW1aok0-CYR4DwpSoKiPI1fmUbMr9RhsK5tWOg_aem_Gv1_7RV2gZTkyn3bYwZUI4MOQ, consultato il 04/04/2026.

Amnesty International, *Rape and Sexual Violence*, in <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/rape-and-sexual-violence-human-rights-law-and-standards-in-the-international-criminal-court/ior530012011en.pdf>.

An Analysis of Policy Process and the Role of Female Organization: Focusing on Special Act on Sexual Violence, Gender Equal Employment Act and Abolition of the Family Registry System (정책과정과 여성단체의 역할 분석:성폭력특별법, 남녀고용평등법, 호주제폐지를 중심으로), in <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId>

[=ART001400158.](#)

AsviS, *Goal e Target: obiettivi e traguardi per il 2030*, in <https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/>.

Aziz Abdul Zarizana, *ELIMINATING ONLINE VIOLENCE AGAINST WOMEN AND ENGENDERING DIGITAL EQUALITY*, Due Diligence Project: Eliminating Online Violence against Women, in <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/DueDiligenceProject.pdf>.

白纸运动, China Digital Space, in <https://chinadigitaltimes.net/space/%E7%99%BD%E7%BA%B8%E8%BF%90%E5%8A%A8>, consultato il 18/05/2026.

Bae S., Cho H. E., *The fault lines in Korea's domestic violence laws*, Asialink, 22 maggio 2024, in <https://asialink.unimelb.edu.au/diplomacy/article/fault-lines-korea-domestic-violence-laws/>, consultato il 12/12/2025.

Baldez Lisa, *The UN Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW): A New Way to Measure Women's Interests*, Politics & Gender, vol.7, n.3, 2011, in <https://doi.org/10.1017/S1743923X11000183>.

Barak Azy, *Sexual Harassment on the Internet*, Social Science Review, vol.23, n.1, 2005, in <https://doi.org/10.1177/0894439304271540>.

Bartolozzi M., Corsaro S., Van Nguyen P., *Mobilising Digital Feminism in the Age of Artificial Intelligence: South Korean and Chinese Women against Pornographic Deepfakes*, Peace Human Rights Governance, vol.9, n.1, giugno 2025, in <https://dx.doi.org/10.25430/pupj-PHRG-2025-AOF-3>.

Bayefsky A., *The CEDAW convention: Its contribution today*, Proceedings of the ASIL Annual Meeting, vol.94, 2000, in doi:10.1017/S027250370005566X.

BBC, *Does Korea have a problem with hidden cameras?*, 20 novembre 2016, in <https://www.bbc.com/news/magazine-38032465>, consultato il 08/04/2026

BBC, *Explainer: What was China's one-child policy?*, 29 ottobre 2015, in <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-34667551>, consultato il 28/03/2026.

BBC, *K-pop stars Jung Joon-young and Choi Jong-hoon sentenced for rape*, 29 novembre 2019, in <https://www.bbc.com/news/world-asia-50596943>.

BBC, *Peng Shuai: Chinese tennis star makes sexual assault claims*, BBC News, 3 novembre 2021, in <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59149698>, consultato il 02/12/2025.

Benedetta Viola, *LE SHENGNÜ NELLA CINA ATTUALE TRA STEREOTIPI E REALTÀ STORICA, POLITICA E CULTURALE*, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 2018, in <https://amslaurea.unibo.it/id/eprint/17763/1/Le%20shengnu%20nella%20Cina%20attuale%20tra%20stereotipi%20e%20realta%20storica%20politica%20e%20culturale.pdf>.

Bicker Laura, *"I was humiliated": The continuing trauma of South Korea's spy cam victims*, BBC, 16 giugno 2021, in <https://www.bbc.com/news/world-asia-57493020>, consultato il 09/04/2026.

Binance Square, *TWICE also suffered! South Korea's deepfake pornography launched "Room N 2.0", and TG was investigated again*, 4 settembre 2024, in <https://www.binance.com/en/square/post/13082139940026>, consultato il 08/04/2026.

Bhoje G., Shaikh S., *History of CEDAW and Women Empowerment*, International Journal for Multidisciplinary Research, vol.5, n.2, 2023, in <https://www.ijfmr.com/papers/2023/2/1751.pdf>.

Blooming Korea, *Ruoli di genere e disuguaglianza di genere in Corea del Sud*, in <https://www.bloomingkorea.it/ruoli-di-genere-e-disuguaglianza-di-genere-in-corea-del-sud/>, consultato il 10/10/2025.

Brito Isabelle, *Sexual Violence in South Korea: Preventative Measures are Desperately Needed*, The International Affairs Review, in <https://www.iar-gwu.org/blog/iar-web/sexual-violence-in>.

Business and Human Rights Centre, *S. Korea: Telegram chat rooms used for deepfake sexual exploitation of young women*, in <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/s-korea-telegram-chat-rooms-used-for-deepfake-sexual-exploitation-of-young-women/>, consultato il 09/04/2026.

Byrnes A., Freeman M.A., *THE IMPACT OF THE CEDAW CONVENTION: PATHS TO EQUALITY-A STUDY FOR THE WORLD BANK*, UNSW Law Research Paper, 2012, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2011655.

Campbell Meghan, *Women's Rights and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: Unlocking the Potential of the Optional Protocol*, Nordic Journal of Human Rights, vol.34, n.4, 2016, in <https://doi.org/10.1080/18918131.2016.1248002>.

Cha C., Lee M.R., *Healing from sexual violence among young women in South Korea*, International Journal of Mental Health Nursing, 2022, in <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/inm.12931>.

Chan Ko Ling, *Sexual violence against women and children in chinese societies*, University of Hong Kong, vol.10, n.1, 2009, in <http://hdl.handle.net/10722/59805>.

Chen J., Lu B., *Rape-by-Deception in China: A Messy but Pragmatically Desirable Criminal Law*, Columbia Journal of Gender and Law, vol.43, n.2, 2023, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4630112.

Chen W., Cao Y., Guo G., Zhang Y., Mao Q., Sun S., Yang H., Zhang Y., Luo X., *Effective intervention in domestic violence in Chinese communities: an eight-year prospective study*, EC Psychol Psychiatr., vol.10, n.10, 2021, in <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34622247/>.

Centre for International Governance Innovation, *Supporting a Safer Internet, China Findings*, in

https://www.cigionline.org/static/documents/Supporting-a-Safer-Internet_China-Findings.pdf.

China Briefing, *La Cina approva una nuova legge sulla protezione delle donne: I punti chiave per i datori di lavoro*, 24 novembre 2022, in <https://www.china-briefing.com/news/nuova-legge-sulla-protezione-delle-donne-cinese/>, consultato il 05/12/2025.

China Development Brief, *A Chronicle of the Struggle Against Domestic Violence in China (1990-2017)*, 27 marzo 2018, in <https://chinadevelopmentbrief.org/reports/a-chronicle-of-the-struggle-against-domestic-violence-in-china-1990-2017/>, consultato il 07/12/2025.

China Development Brief, *Draft of Anti-Domestic Violence Law now available online for public consultation*, 2015, in <https://chinadevelopmentbrief.org/reports/draft-of-anti-domestic-violence-law-now-available-online-for-public-consultation/>, consultato il 05/12/2025.

China Law Translate, *China's Draft Cybercrime Law*, in <https://www.chinalawtranslate.com/en/chinas-draft-cybercrime-law/>, consultato il 10/05/2026.

China Law Translate, *Cyberviolence Regulations*, in <https://www.chinalawtranslate.com/en/cyberviolence-regulations/>, consultato il 10/05/2026.

ChinesePosters.Net, *New Marriage Law (1950)*, in <https://chinese posters.net/themes/marriage-law>, consultato il 05/12/2025.

ChinesePosters.Net, *May Fourth Movement (1919)*, in <https://chinese posters.net/themes/may-fourth-movement>, consultato il 05/12/2025.

Cho H., Choi Y. J., Choi G. Y., Bae J., Seon J., *Social policies and services for survivors of domestic violence in South Korea*, *International Social Work*, Sage Journals, 2018, vol.62, n.2, in <https://doi.org/10.1177/0020872818804039>

Cho Kyoon Seok, *THE CURRENT SITUATION AND CHALLENGES OF MEASURES FOR VICTIMS OF CRIME IN THE KOREAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*, RESOURCE MATERIAL SERIES No. 81, 2009, in https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No81/No81_00All.pdf.

Cho Seo-Young, *An Analysis of Sexual Violence – The Relationship Between Sex Crimes and Prostitution in South Korea*, *Research Spotlight, Asian Development Perspectives*, vol.9, n.1, 2018, in <https://endsexualexploitation.org/articles/research-spotlight/an-analysis-of-sexual-violence-in-south-korea/>.

Cho Youngsook, *South Korea, The First CEDAW Impact Study*, in <https://iwrp.org/wp-content/uploads/2010/06/South-Korea.pdf>.

Choi Jeong-yoon, *In South Korea, surge in domestic violence feared during long Chuseok holiday*, *Asia News Network*, 6 ottobre 2025, in <https://asianews.network/in-south-korea-surge-in-domestic-violence-feared-during-long-chuseok-holiday/>, consultato il 04/12/2025.

Christine Chinkin, *CEDAW General Recommendation 35 on violence against women is a significant step forward*, *LSE Women, Peace and Security Blog*, 6 settembre 2017, in

<https://blogs.lse.ac.uk/wps/2017/09/06/cedaw-general-recommendation-35-on-violence-against-women-is-a-significant-step-forward/>, consultato il 29/11/2025.

Chung Hye-in, *Sentencing sexual offences in South Korea*, The University of Leeds, 2023, in https://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/34723/1/Chung_HI_Law_PhD_2024.pdf.

Clara Delhay, “La volonté de la suppression du Ministère de l’égalité des genres par le président Yoon Suk Yeol : reflet d’une société coréenne en proie à un anti-féminisme croissant”, 31 ottobre 2022, Institut du Genre en Géopolitique, in <https://igg-geo.org/?p=9247>, consultato il 12/10/2025.

CNN, *Chinese women exploited in Telegram voyeur rooms urge authorities to act*, 26 agosto 2025, in <https://edition.cnn.com/2025/08/23/china/china-voyeur-rooms-telegram-intl-hnk-dst>, consultato il 10/05/2026.

Concern Worldwide, *Gender-based violence facts for 16 Days of Activism*, in <https://www.concern.net/news/gender-based-violence-facts>, consultato il 08/06/2026.

Creemers R., Webster G., Triolo P., *Translation: Cybersecurity Law of the People’s Republic of China (Effective June 1, 2017)*, Digichina, 29 giugno 2018, in <https://digichina.stanford.edu/work/translation-cybersecurity-law-of-the-peoples-republic-of-china-effective-june-1-2017/>, consultato il 10/05/2025.

Deane Tameshnie, *GENDER-BASED VIOLENCE IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW – THE EFFICACY OF THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS LEGAL FRAMEWORK AND CEDAW IN ADDRESSING THE ISSUE*, The Age of Human Rights Journal, n.23, dicembre 2024, in <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/TAHRJ/article/view/8662/8886>.

De Seta Gabriele, *Huanlian, or changing faces: Deepfakes on Chinese digital media platforms*, Sage Journals, vol.27, n.4, 2021, in <https://doi.org/10.1177/13548565211030185>.

De Souza Nicole, *The Nth Room case and modern slavery in the digital space*, The Interpreter, 20 aprile 2020, in <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/nth-room-case-modern-slavery-digital-space>, consultato il 09/04/2026.

den Boer Andrea, *Evaluating CEDAW’s Impact of Women’s Empowerment*, Paper presentato all’incontro annuale della 49esima Convenzione Annuale ISA, Bridging Multiple Divides, San Francisco, CA, USA, marzo 26, 2008, p. 25.

Diamant Neil J., *Re-examining the Impact of the 1950 Marriage Law: State Improvisation, Local Initiative and Rural Family Change*, The China Quarterly, 2000, in <https://library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/7675420.pdf>.

Dianne Otto, *Disconcerting Masculinities: Reinventing the Gender Subject(s) of International Human Rights Law*, Doris Buss and Ambreena Manji, *International law: Modern Feminist Approaches*, 2005.

d’Usseaux, F. B., & Ceccherini, E., *La precettività della CEDAW alla luce delle riserve a carattere*

religioso: un equilibrio precario, 2021, DPCE Online, vol.46, n.1, 2021, in <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2021.1269>.

Englehart Neil A., *"CEDAW and Gender Violence: An Empirical Assessment"*, Political Science Faculty Publications, 2014, in https://scholarworks.bgsu.edu/poli_sci_pub/53.

Englehart N. A., Miller M. K., *The CEDAW Effect: International Law's Impact on Women's Rights*, Journal of Human Rights, vol.13, n.1, 2014, in <https://doi.org/10.1080/14754835.2013.824274>.

Fan Yiying, *China Establishes New Legal Precedents on Domestic Violence*, Sixth Tone, 24 novembre 2025, in <https://www.sixthtone.com/news/1017881>, consultato il 10/12/2025.

Fighting domestic violence South Korea, in <https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/fighting-domestic-violence/asia/south-korea/topics/1legal-provisions>.

Foster C., Jalal I., Jivan V., Mehra M., *A Digest of Case Law on the Human Rights of Women (Asia Pacific)*, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, 2003, in <https://pldindia.org/wp-content/uploads/2013/02/cedaw-case-digest1.pdf>.

Gil Laura, *Deepfakes, voice cloning and weaponised AI: Global wake-up call to organised fraud*, UN News, 16 marzo 2026, in <https://news.un.org/en/story/2026/03/1167144>, consultato il 08/04/2026.

Gong Se Un, *South Korea investigates Telegram over alleged sexual deepfakes*, NPR, 6 settembre 2024, in <https://www.npr.org/2024/09/06/nx-s1-5101891/south-korea-deepfake>, consultato il 09/04/2026.

Heo GE., Sang JH., Kim TH., Lee HH., *An analysis of women victims of sexual violence in one area in Republic of Korea*, Clin. Exp. Obstet. Gynecol, vol.49, n.4, 2022, in <https://doi.org/10.31083/j.ceog4904100>.

Hilly L., Allmann K., *Revenge porn does not only try to shame women – it tries to silence them too*, The Guardian, 22 giugno 2015, in <https://www.theguardian.com/technology/2015/jun/22/revenge-porn-women-free-speech-abuse>, consultato il 12/04/2016.

Hong J.S., Kim S.M., Yoshihama M., Byoun S.J., *Wife battering in South Korea: An ecological systems analysis*, Children and Youth Services Review, vol.32, 2010, in <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.07.024>.

Hoq L.A., *The women's convention and its optional protocol: Empowering women to claim their internationally protected rights*, Columbia Human Rights Law Review, vol.32, n.3, 2001, pp. 677–726.

Hsiung Ping-Chun, *Feminist-Inspired NGO Activism in Contemporary China: Expanding the Inductive Approach in Qualitative Inquiry*, Sage Journals, vol.27, n.8-9, ottobre 2021, in <https://doi.org/10.1177/10778004211014617>.

Huang Qian, *Can China Curb the Online Harrassment of Women?*, Sixth Tone, 22 agosto 2024, in <https://www.sixthtone.com/news/1015742>, consultato il 20/04/2026.

Hunt K., Gruszczynski M., *The Ratification of CEDAW and the Liberalization of Abortion Laws*, Politics & Gender, vol.15, n.4, 2019, in <https://doi.org/10.1017/S1743923X18000442>.

iolaw.cssn.cn, *Revision of the Chinese Marriage Law in 2001*, in http://iolaw.cssn.cn/grwjxx/201011/t20101129_4609591.shtml.

Jawana Kamal, *A Culture of Shame and Regret: Exploring the Rise of Digital Sex Crimes in South Korea*, The University of Alabama at Birmingham, 6 novembre 2024, in <https://sites.uab.edu/humanrights/tag/molka-crimes/>, consultato il 11/04/2026.

Ji SeungGyeong, *#MeToo in an AI-generated deepfake sexual violence era in South Korea*, Women's Studies International Forum, vol.112, 2025, in <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2025.103146>.

Jin X., Zhang K., Twayigira M., Gao X., Xu H., Huang C., Shen Y., *Cyberbullying among college students in Chinese population: Prevalence and associated clinical correlates*, Frontiers, vol.11, 22 febbraio 2023, in <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1100069>.

Jing Zeng, *#MeToo as Connective Action: A Study of the Anti-Sexual Violence and Anti-Sexual Harassment Campaign on Chinese Social Media in 2018*, Journalism Practice, 2020, in <https://doi.org/10.1080/17512786.2019.1706622>.

Kane P., Choi C.Y., *China's one child family policy*, Education and debate, 1999, in <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1116810/pdf/992.pdf>.

Kim B., Titterington V. B., Kim Y., Wells W., *Domestic Violence and South Korean Women: The Cultural Context and Alternative Experiences*, Violence and Victims, ResearchGate, vol.25, n.6, 2010, in https://www.researchgate.net/profile/Victoria-Titterington/publication/49804650_Domestic_Violence_and_South_Korean_Women_The_Cultural_Context_and_Alternative_Experiences/links/638ebfdc484e65005be6dd33/Domestic-Violence-and-South-Korean-Women-The-Cultural-Context-and-Alternative-Experiences.pdf.

Kim Deborah, *The Role of Gender in the 21st Century of South Korea A Nexus Between Democracy and Development from 1998 to 2017*, S-Space, 2021, in <https://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/176417>.

Kim Donjon, *S. Korea: Experts urge stronger regulation of AI suppliers to combat deepfake sexual crimes*, Business and Human Rights Centre, 26 agosto 2024, in <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/s-korea-experts-urge-stronger-regulation-of-ai-suppliers-to-combat-deepfake-sexual-crimes-on-university-campuses/>, consultato il 09/04/2026.

Kim Eun-seo, *A Qualitative Study on the Effects of Hidden Cameras on the Everyday Lives and Romantic Relationships of Female College Students*, Asian Women, vol.37, n.3, 2021, in <https://doi.org/10.14431/aw.2021.9.37.3.75>.

Kim Hyojin, *South Korea's spy camera epidemic persists despite stricter laws*, Korea Pro, 30 aprile 2024, in <https://koreapro.org/2024/04/south-koreas-spy-camera-epidemic-persists-despite-stricter-laws/>, consultato il 09/04/2026.

Kim Hyun-bin, *Alarming rates of workplace sexual harassment reported in Korea*, The Korea Times, 9 settembre 2024, in <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/law-crime/20240909/alarming-rates-of-workplace-sexual-harassment-reported-in-korea>, consultato il 12/01/2025.

Kim Jimin, *Misogyny and Gender Conflicts in South Korea*, Communications in Humanities Research, 2024, in <https://doi.org/10.54254/2753-7064/44/20240118>.

Kim J., Lee S., *"The effects of inferiority complex and gender role attitudes on husband-to-wife physical violence and a study on therapeutic models: Based on low income families"*, Korean Journal of Social Welfare, 1997, vol.33, pp.71-93.

Kim J. Y., Oh S., Seok I. N., *Prevalence and Trends in Domestic Violence in South Korea: Findings From National Surveys*, Journal of Interpersonal Violence, Sage Journals, vol.31, n.8, 8 maggio 2016, in <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0886260514567960>.

Kim M., Ahn D., Wi S., *성폭행 맞서다 혀 깨물어 유죄, 61년만에 “무죄”*(*Condannata per aver morso la lingua opponendosi a uno stupro: dopo 61 anni arriva l' "assoluzione"*), The JoongAng, 23 luglio 2025, in <https://www.joongang.co.kr/article/25353841>, consultato il 20/01/2026.

Kim S., Choi E., *Technology-facilitated Sexual Violence in South Korea: A Content Analysis of a Website for Victims*, Violence Against Women, vol.30, n.11, 2023, in <https://doi.org/10.1177/10778012231172712>.

Kuo, S.Y., Zhang, H. & Zhao, R. *Research on Family Violence in Greater China: Opportunities, Challenges, and Development*", Journal of Family Violence, 2021, in https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8204608/pdf/10896_2021_Article_295.pdf.

Lau Jessie, *'Women's bodies exploited at an unprecedented scale': Chinese censors failing to deal with deepfakes and hidden cameras, say activists*, The Guardian, 6 Agosto 2025, in <https://www.theguardian.com/world/2025/aug/06/china-online-abuse-women-telegram-scandal-government>.

Lee Chang-su, [단독] '은별이 사건'은 끝나지 않았다 ([Esclusiva] "Il Caso Eun-byeol non è finito"), Segye Ilbo, 29 settembre 2019, in <https://m.segye.com/view/20190929502212>, consultato il 22/01/2026.

Lee Jihye, S. Korea: Police announces 682 arrests due to deepfake sex crimes, calls for INTERPOL collaboration, Business and Human Rights Centre, 13 febbraio 2025, in <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/s-korea-police-announce-682-arrests-in-deepfake-sex-crime-busts->

[call-for-interpol-collaboration/](#), consultato il 09/04/2026.

Lee Young-Im, *4B movement*, Britannica, in <https://www.britannica.com/topic/4B-movement>, consultato il 15/04/2026.

Li E.M., Hudspith L.F., Trivedi-Bateman N., Willmott D., *Rape Myths in China: A Systematic Review*, Trauma, Violence & Abuse, 2026, in <https://doi.org/10.1177/15248380251412521>.

Li Ling, *Digital Harms, Embodied Consequences: The Double Victimization of Survivors of Image-Based Sexual Violence in China*, Violence Against Women, Sage Journals, 2026, in <https://doi.org/10.1177/10778012261440264>.

Li L., Liu C., Franceschini I., *The Gendered Life Cycle of Forced Criminality: Female Victims in Southeast Asia's Online Scam Industry*, Critical Asian Studies, 5 dicembre 2025, in <https://doi.org/10.1080/14672715.2025.2588125>.

Li Yuchen Viveka, *Pink Hair as a Cyberfeminist Symbol: Online Gender-Based Violence and the "PinkUp" Movement in China*, Journal of International Women's Studies, vol.26, n.7, art.7, 2024, in https://vc.bridgew.edu/jiws/vol26/iss7/7?utm_source=vc.bridgew.edu%2Fjiws%2Fvol26%2Fiss7%2F7&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

Li Zhouran, *Chinese Feminists Caught Between a Rock and the Party*, The Diplomat, 15 luglio 2022, in <https://thediplomat.com/2022/07/chinese-feminists-caught-between-a-rock-and-the-party/>, consultato il 17/05/2026.

Liao Sara, *Gender Trolling: Digital Manosphere and Misogyny in China*, Society & Culture, Georgetown Journal of International Affairs, 5 maggio 2025, in <https://gjia.georgetown.edu/society-culture/gender-trolling-digital-manosphere-and-misogyny-in-china/>.

Ling Han, Lee C., *Nudity, feminists, and Chinese online censorship: A case study on the anti-domestic violence campaign on SinaWeibo*, China Information, vol.33, n.3, novembre 2019, in <https://doi.org/10.1177/0920203X18807083>.

Lu H., Liu J., Crowther A., *FEMALE CRIMINAL VICTIMIZATION AND CRIMINAL JUSTICE RESPONSE IN CHINA*, The British Journal of Criminology, vol.46, n.5, 2006, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1096794.

Lu Pin, *Two Years On: Is China's Domestic Violence Law Working?*, Amnesty International, 7 marzo 2018, in <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/03/is-china-domestic-violence-law-working/>.

Lü Pin, *Stay Angry and Leave Hope for Tomorrow: Understanding the Feminist Movement in China*, Made in China Journal, 9 marzo 2023, in <https://madeinchinajournal.com/2023/11/09/stay-angry-and-leave-hope-for-tomorrow-understanding-the-feminist-movement-in-china/>, consultato il 04/04/2026.

Lyons Emmet, *South Korea set to criminalize possessing or watching sexually explicit deepfake videos*, CBS News, 27 settembre 2024, in <https://www.cbsnews.com/amp/news/south-korea-deepfake-porn-law-ban-sexually-explicit-video-images/>, consultato il 18/04/2026.

M Library, *The Five Sisters: The Case of the Feminist Five*, in <https://apps.lib.umich.edu/online-exhibits/exhibits/show/aboveground/five-sisters>.

Ma Kyung-hee, *Re-evaluating perceptions of domestic violence*, The Korea Times, 21 marzo 2023, in <https://www.koreatimes.co.kr/opinion/20230321/re-evaluating-perceptions-of-domestic-violence>, consultato il 02/12/2025.

Malwarebytes, *Doxxing*, in <https://www.malwarebytes.com/it/doxxing>.

Manhong Eleanor, *"You should not wear skirt anymore": Reasons behind the underreported rape rates in China*, Emerald Publishing, 12 luglio 2024, in <https://www.emeraldgrouppublishing.com/opinion-and-blog/you-should-not-wear-skirt-anymore-reasons-behind-underreported-rape-rates-china>, consultato il 07/01/2026.

Marganski A., Melander L., *Intimate Partner Violence Victimization in the Cyber and Real World: Examining the Extent of Cyber Aggression Experiences and its Association with in-person Violence*, Journal of Interpersonal Violence, vol.33, n.7, 2015, in <https://doi.org/10.1177/0886260515614283>.

McQuigg, R. J. A., *The CEDAW Committee and Gender-Based Violence against Women: General Recommendation No 35*, International Human Rights Law Review, vol.6, n.2, 2017, in [https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/137755384/Submission The CEDAW Committee and Gender Based Violence against Women .pdf](https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/137755384/Submission%20The%20CEDAW%20Committee%20and%20Gender%20Based%20Violence%20against%20Women.pdf).

Measures and Future Challenges of the Korean Women's Movement against Female Violence: Focused on Process of Change to Special Laws on Sexual Violence and Domestic Violence Prevention Laws (여성폭력에 대한 여성운동의 대응과 향후과제 - 성폭력특별법과 가정폭력방지법의 제·개정 과정을 중심으로), in <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001918626>.

Medetti Stefania, *In Cina chi non si sposa è una "donna avanzo". Le ragazze protestano rifiutando di truccarsi*, Repubblica, 16 aprile 2024, in https://d.repubblica.it/beauty/2024/04/16/news/in_cina_chi_non_si_sposa_e_una_donna_avanzo_le_ragazze_protestano_rifiutando_di_truccarsi-424344181/.

Milwertz Cecilia, *Activism Against Domestic Violence in the People's Republic of China*, Violence against Women, Sage Journals, vol.9, n.6, giugno 2003, in <https://doi.org/10.1177/1077801203009006002>.

Milwertz C., Bu W., *Non-Governmental Organising for Gender Equality in China – Joining a Global*

Emancipatory Epistemic Community, The International Journal of Human Rights vol. 1, n.1 –2, marzo 2007, in <https://doi.org/10.1080/13642980601176308>.

Min S.H., Rakowski C.A., *Challenges and Opportunities for a Human Rights Frame in South Korea: Context and Strategizing in the Anti-Domestic Violence Movement*, Violence Against Women, Sage Journals, vol.2, n.5, 5 maggio 2014, in <https://doi.org/10.1177/1077801214536287>.

Mullins Lauren Bock, *CEDAW: The Challenges of Enshrining Women's Equality in International Law*, Public Integrity, 2017, in <https://doi.org/10.1080/10999922.2017.1381542>.

Morris Ciara, *Feminism is still a dirty word in China*, The Interpreter, 4 marzo 2025, in <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/feminism-still-dirty-word-china> , consultato il 04/04/2026.

Nam Jeong-won, "아빠라 불러" 16세 9번 성폭행한 50대 공무원, 집행유예 선고...왜?

("Chiamami papà": funzionario cinquantenne condannato a 16 anni per nove stupri, ma con sospensione della pena...perché?), Naver, 14 gennaio 2026, in <https://n.news.naver.com/article/088/0000991936>, consultato il 23/01/2026.

Nasrin Khadiza, *The Approach of CEDAW towards Violence against Women: A Feminist Legal Assessment*, Jahangirnagar University Journal of Law, vol.VII, 2019, in <https://ssrn.com/abstract=3833843>.

NOUSIAINEN Kevät, *CEDAW Committee general recommendation on violence against women updated*, 14 settembre 2017, in <https://ohrh.law.ox.ac.uk/cedaw-committee-general-recommendation-on-violence-against-women-updated> .

Oaten James, *This student reporter infiltrated a 'cyber hell' where women and girls were sexually exploited, and helped catch the ringleaders*, North Asia, 30 dicembre 2022, in <https://www.abc.net.au/news/2022-12-31/cyber-hell-south-korea-investigates-sexual-exploitation-telegram/101772704>, consultato il 15/04/2026.

OurWatch, *Types of violence against women*, in <https://www.ourwatch.org.au/types-of-violence-against-women>, consultato il 08/06/2026.

Palmer Michael, *"Domestic Violence and Mediation in Contemporary China"*, UCD Working Papers in Law, Criminology & Socio-Legal Studies n.2/2017, 21 marzo 2017, in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2943961.

潘舜铭 (Pan Suiming), “《风痕》：性暴力问题的认定与立法” (Wind Trace: The Identification and Legislation of Sexual Violence), 澎湃新闻 (The Paper), 19 settembre 2023, in https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_24653526 , consultato il 05/12/2025.

Parete Dalia, *Women's Fist-ism 女拳*, China Media Project, 21 marzo 2025, in [259](https://chinamediaproject.org/the_ccp_dictionary/womens-fist-ism/?fbclid=IwY2xjawJ-</p></div><div data-bbox=)

[3JdleHRuA2FibQIxmQBicmlkETF6a3NtZEhmc01CbEpXRkh3AR5ewujv4w_KOWpehxGz8vjIO_hQJeePxTHyuNC17L6l8asi0JBzHSHdWZwW_A_aem_05Wm07puCW-LltTtNNwcqA](https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1022931.html) , consultato il 04/04/2026.

Park Go-eun, “You remove it but it keeps coming back”: New laws leave adult digital sex crime victims little recourse, Hankyoreh, 12 dicembre 2021, in https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1022931.html, consultato il 10/04/2026.

Park Heather, *With Every Click: An Analysis of South Korea’s Hidden Camera Epidemic and Laws Against Digital Sex Crimes*, Harvard Undergraduate Law Review, 2023, in <https://hulr.org/spring-2023/taztieymxrvayt5rwn38g67f18mryz>.

Park Jun-hee, *Forcing or threatening spouse into nonconsensual sex constitutes rape, legal experts say*, The Korea Herald, 30 ottobre 2024, in <https://www.koreaherald.com/article/3835105>, consultato il 27/11/2025.

Park M.S., Han I.Y., Yu S., *성폭력에 대한 인식에 관한 연구- 사회문화적 관점을 중심으로* (Uno studio sulla percezione della violenza sessuale – con particolare attenzione a una prospettiva socioculturale-), vol.16, n.2, 2008.

Park Sandra S., *CEDAW’S PROMISE FOR STRENGTHENING LAW-ENFORCEMENT ACCOUNTABILITY TO SURVIVORS OF DOMESTIC AND SEXUAL VIOLENCE IN THE UNITED STATES*, Michigan State Law Review, 2014, in <https://ssrn.com/abstract=2503499>.

Park Se Youn, *Everyday Extremism: Molka, Nth Room, and the Infrastructure of Digital Misogyny*, Global Network on Extremism and Technology, 15 ottobre 2025, in <https://gnet-research.org/2025/10/15/everyday-extremism-molka-nth-room-and-the-infrastructure-of-digital-misogyny/>, consultato il 09/04/2026.

Pastoor Isabel, *The One-Child Policy and Reproductive Justice: Son Preference, Sex Selection, Violence and Demography*, St. Catherine University, in <https://www.minneapolisfed.org/~media/assets/mea/2020/paper-contest/communication-one-child-policy.pdf?la=en>.

Penda Mathilde, *The concept of rape in South Korea*, Gender in Geopolitics institute, 30 ottobre 2023, in <https://igg-geo.org/en/2023/10/30/the-concept-of-rape-in-south-korea/>, consultato il 03/02/2026.

Peng Y., Yu X., *Consent Myths and Norm Violation Responses: Reconceptualizing Rape Myth Theory in Sexual Assault Sentencing in China*, Behavioral Sciences & the Law, 1 ottobre 2025, <https://doi.org/10.1002/bsl.70016>.

Petersen Carole J., *CEDAW’s Impact in East Asia: PART I*, US-Asia Law Institute Perspectives, vol.4, n.1, 2023, in <https://usali.org/usali-perspectives-blog/cedaws-impact-in-east-asia-part-i>.

Philips F., Morrissey G., *Cyberstalking and Cyberpredators: A Threat to Safe Sexuality on the Internet*, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, vol.10, n.1, 2004, in <https://doi.org/10.1177/135485650401000105>.

Qin Y., Duan W., Wu Q., Lu Z., *Dismantling Gender Blindness in Online Discussion of a Crime/Gender Dichotomy*, Proc. ACM Hum.-Comput. Interact, vol.8, marzo 2024, in <https://doi.org/10.1145/3653686>.

Rana Bandana, Perrie Victoria, *CEDAW: A Tool for Addressing Violence against Women*, Sustainable Development Policy Institute, 2019, in <http://www.jstor.com/stable/resrep24393.12>.

Reddock Rhoda, *CEDAW and Violence Against Women: Reflections After 40 Years*, Violence Against Women, vol.28, n.8, 2022, in <https://doi.org/10.1177/10778012221086003>.

Rubenstein Helen, *Time for a change: the need for a binding international treaty on violence against women*, Minneapolis: Global Rights for Women, 2018, in <https://globalrightsforwomen.org/time-for-a-change-the-need-for-a-binding-international-treaty-on-violence-against-women/>.

Schwartz Anat, *Cloud Backlash: Digital Sex Crimes and Anti-Feminism in South Korea*, Atlantis: Critical Studies in Gender, Culture & Social Justice, n.46.1, 2025, in <https://doi.org/10.7202/1119495ar>.

Seo Dong-hee, 정책과정과 여성단체의 역할 분석: 성폭력특별법, 남녀고용평등법, 호주제폐지를 중심으로 (*An Analysis of Policy Process and the Role of Female Organization: Focusing on Special Act on Sexual Violence, Gender Equal Employment Act and Abolition of the Family Registry System*), Modern Society and Public Administration, vol.19, n.3, 2009, pp.53-74.

Seo Y., Valerio M., *Deepfake porn is destroying real lives in South Korea*, CNN World, 29 aprile 2025, in <https://edition.cnn.com/2025/04/25/asia/south-korea-deepfake-crimes-intl-hnk-dst>, consultato il 09/04/2026.

Sexual Crimes in Korea | *Rape, Indecent Acts, Sexual Harassment, Camera Crimes and Crimes against Minors*, Seoul Law Group, 2023, in <https://seoulawgroup.com/sexual-crimes-korea/>.

Sexual Harassment in the Workplace in Korea: the definition and examples, Seoul Law Group, in <https://seoulawgroup.com/sexual-harassment-workplace-korea/>.

Shayestefar M., Saffari M., Gholamhosseinzadeh R., Nobahar M., Mirmohammadkhani M., Shahcheragh S. H., Khosravi Z., *A qualitative quantitative mixed methods study of domestic violence against women*, BMC Women's Health, 2023, in <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02483-0>.

Shin Heisoo, *"CEDAW and Women's Human Rights: Achievements and Obstacles"*, The Castan Center for Human Rights Law's Annual Conference Human rights 2004: The Year in Review, 2004, in https://www.monash.edu/data/assets/pdf_file/0010/138664/heisoo-shin_paper.pdf.

Shin Min-jung, *Korea passes bill making viewing non-consensual sexual deepfakes illegal*, Hankyoreh, 27 settembre /2024, in https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1160090.html,

consultato il 17/04/2026.

Šimonović Dubravka, *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN*, United Nations, 2009, in https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cedaw/cedaw_e.pdf.

Simmons Beth A., *Treaty Compliance and Violation*, Annual Review of Political Science, vol.13, 2010, pp.273–96.

Sivakumaran Sandesh, *Crafting the Prohibition on Violence against Women under International Human Rights Law*, The European Journal of International Law vol.36 n.2, 2025, in <https://academic.oup.com/ejil/article/36/2/327/8113105>.

Śledzińska-Simon Anna, *Making Progress in Elimination of Gender Stereotypes in the Context of Gender-Based Violence - The Role of the CEDAW Committee*, Tijdschrift Voor Genderstudies, vol.16, n.1, 2013, in <https://doi.org/10.5117/tvgend2013.1.sled>.

Sokhi-Bulley Bal, *The Optional Protocol to CEDAW: First Steps*, Human Rights Law Review, vol.6, n.1, 2006, in <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngi029>.

Song, E. E., & Yang, J., *China's adherence to international human rights treaties: An empirical assessment*, International Area Studies Review, vol.26, n.3, 2023, in <https://doi.org/10.1177/22338659231175830>.

Speziali Elisa, *La violenza contro le donne*, Università di Padova Centro di Ateneo per i Diritti umani "Antonio Papisca", 2018, in <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/la-violenza-contro-le-donne>, consultato il 06/06/2026.

Stout M., Tower L. E., Alkadry M. G., *Reframing workplace spirituality to reduce career and social costs to women*, Public Integrity, vol.17, n.2, 2015, in doi:10.1080/10999922.2015.1000662.

Sun S., Fan X., Du J., *Cyberbullying Perpetration: A Meta-Analysis of Gender Differences*, International Journal of Internet Science, 2016, in https://www.ijis.net/ijis11_1/ijis11_1_sun_et_al.pdf.

Taylor Adam, *The human suffering caused by China's one-child policy*, The Washington Post, 20 ottobre 2015, in <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/10/29/the-human-suffering-caused-by-chinas-one-child-policy/>, consultato il 27/03/2026.

Tanner Harold, *CHINESE RAPE LAW IN COMPARATIVE PERSPECTIVE*, The Australian Journal of Chinese Affairs, n.31, 1994, in https://www.academia.edu/20435706/Chinese_Rape_Law_in_Comparative_Perspective.

Tenbarge Kat, *China's crackdown on deepfakes doesn't stop its apps from finding U.S. audience*, NBC News, 20 aprile 2023, in <https://www.nbcnews.com/tech/internet/chinas-crackdown-deepfakes-doesnt-stop-apps-finding-us-audience-rcna77423>.

[2022] [시리즈집담회3차] 성폭력의 법적해결 백래시에 맞서는 로우LAWkick : 성폭력 피해자, 피의자가 되다 ([2022] [Terza tavola rotonda della serie] LowLAWkick contro il backlash nella risoluzione legale della violenza sessuale: le vittime di violenza sessuale diventano imputate), 28 novembre 2022, in <https://www.sisters.or.kr/data/magazine/306?category=&utm>, consultato il 20/01/2026.

Teshome Dereje Birru, *Spy Camera Epidemic in Korea: A Situational Analysis*, Asian Journal of Sociological Research, 2019, in <https://journalsociology.com/index.php/AJSR/article/view/5/5>.

The Asahi Shimbun, *South Korea to criminalize watching or possessing sexually explicit deepfakes*, 27 settembre 2024, in <https://www.asahi.com/ajw/articles/15443130>, consultato il 09/04/2026.

Thiago T. S. S., Tavares F. C., *45 years of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Challenges for Global Governance Regarding Gender Inequality*, Universidade de Fortaleza, vol.30, in <https://doi.org/10.5020/2317-2150.2025.15880>.

Tsimonis Konstantinos, *'Purpose' and the Adaptation of Authoritarian Institutions: The Case of China's State Feminist Organization*, Journal of Chinese Political Science, settembre 2015, in <https://doi.org/10.1007/s11366-015-9375-x>.

TWAI- Torino World Affairs Institute, *Woyeshi: il volto cinese delle molestie e l'affanno di Pechino*, in <https://www.twai.it/articles/woyeshi-il-volto-cinese-delle-molestie-e-laffanno-di-pechino/#:~:text=Nel%202011%20%C3%A8%20stato%20varato%20il%20%E2%80%9CProgramma,riguardante%20il%20contrasto%20alla%20disparit%C3%A0%20di%20genere.,> consultato il 28/10/2025.

Vijayarasa Ramona, *CEDAW's General Recommendation No. 35: A quarter of a century of evolutionary approaches to violence against women*, Journal of Human Rights, 2020, in <https://doi.org/10.1080/14754835.2019.1686347>.

Walker K., Sleath E., *A systematic review of the current knowledge regarding revenge pornography and non-consensual sharing of sexually explicit media*, Aggression and Violent Behaviours, vol.36, 2017, in <https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.06.010>.

Wang V. X., *Reproductive Governance in China: National Policies, Human Rights, and Accountability under International Law*, Northwestern Journal of Human Rights, vol.23, n.2, 2025, in <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol23/iss2/2>.

Waters D., Park T.S., Lee J.L., Ku D.H., Kim D., Park H.W., *Recent court decisions on workplace harassment and sexual harassment*, 24 ottobre 2025, in

<https://knowledge.dlapiper.com/dlapiperknowledge/globalemploymentlatestdevelopments/2025/recent-court-decisions-on-workplace-harassment-and-sexual-harassment>, consultato il 12/01/2025.

Wilder Gabriel, *The Burning Sun scandal that torched South Korea's elites*, The Interpreter, 7 giugno 2019, in <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/burning-sun-scandal-torched-south-korea-s-elites>, consultato il 09/04/2026.

Woo Byung-Deuk, *The Heterogeneous Impacts of the Ratification of CEDAW on the Adoption of Violence Against Women Laws*, The Korean Journal of International Studies, vol.19, n.3, 31 dicembre 2021, in <https://kjis.org/journal/view.html?spage=339&volume=19&number=3>.

Workplace Harassment in Korea: What is workplace harassment?, Seoul Law Group, in <https://seoulawgroup.com/workplace-harassment-in-korea/>.

Wu HuiZhong, *Chinese victims of online sexual abuse face uphill battle in finding justice*, AP News, 29 agosto 2025, in <https://apnews.com/article/china-maskpark-telegram-sexual-abuse-online-8eea69eccdc0f98db3e349fb68234a18>.

Xiao ShuQiao, *International Human Rights, Law and Abused Women in Contemporary China*, University of Warwick, 2003, in <https://wrap.warwick.ac.uk/id/eprint/136511/>.

Yin Shian, *Historical Transition of Gender Roles in China*, Historical Transition of Gender Roles in China, ResearchGate, 2023, in https://www.researchgate.net/publication/377224269_Historical_Transition_of_Gender_Roles_in_China.

Yi Whan-woo, *More than 1 out of 4 sex crimes in Korea take place online*, The Korea Times, 25 aprile 2025, in <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/law-crime/20240425/more-than-1-out-of-4-sex-crimes-in-south-korea-take-place-online>, consultato il 10/06/2026.

Yonhap, *1 in 3 women in Korea experienced violence at least once in their lifetime: survey*, The Korea Times, 24 aprile 2025, in <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/society/20250424/1-in-3-women-in-korea-experienced-violence-at-least-once-in-their-lifetime-according-to-survey>, consultato il 02/01/2026.

Yoon Boram, *S. Korea: Police open first investigation into Telegram over deepfake sex crime allegations*, 2 settembre 2024, Business and Human Rights Centre, in <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/s-korea-police-open-first-investigation-into-telegram-over-deepfake-sex-crime-allegations/>, consultato il 09/04/2026.

Yoon Ihwa, *성폭력에 대한 여성운동의 대응과 향후과제 - 성폭력특별법과 가정폭력방지법의 제·개정과정을 중심으로* (Measures and Future Challenges of the Korean Women's Movement against Female Violence: Focused on Process of Change to Special Laws on Sexual Violence and Domestic Violence Prevention Laws), Daegu Metropolitan Council Law & Policy-making Dept, vol.15, n.4, 2014, in <http://doi.org/10.14363/kaps.2014.15.4.253>.

Yoon Min-sik, *Domestic, sexual abuse consultations hit all-time high in South Korea*, Asia News Network, 4 novembre 2024, in <https://asianews.network/domestic-sexual-abuse-consultations-hit-all-time-high-in-south-korea/>, consultato il 10/12/2025.

Zaikoski Daniela Biscay, “COMENTARIO A LA RECOMENDACIÓN GENERAL N° 35 DEL COMITÉ DE LACEDAW”, Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas, vol.8, n.2, 2018, in <http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2018-v8n2a07>.

Zenz Adrian, *Sterilizations and Mandatory Birth Control in Xinjiang*, The Xinjiang Data Project, luglio 2020, in <https://xjdp.aspi.org.au/explainers/sterilizations-and-mandatory-birth-control-in-xinjiang/>, consultato il 28/03/2026.

Zenz Adrian, *Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP's Campaign to Suppress Uyghur Birthrates in Xinjiang*, The Jamestown Foundation, 2020, in <https://jamestown.org/wp-content/uploads/2020/06/Zenz-Internment-Sterilizations-and-IUDs-UPDATED-July-21-Rev2.pdf>.

Zhang H., Zhao R., “*Empirical Research on Domestic Violence in Contemporary China: Continuity and Advances*”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol.62, n.16, 2018, in <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30239242/>.

Zhu H., Lu J., *The Crackdown on Rights-Advocacy NGOs in Xi's China: Politicizing the Law and Legalizing the Repression*, Journal of Contemporary China, vol.31, n.136, 2022, in <https://ssrn.com/abstract=3887239>.

Sitografia

AIDOS, La IV conferenza mondiale delle donne Pechino, 4-15 settembre 1995, in http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/home_pechino.html, consultato il 15/06/2025.

AIDOS, Le conferenze mondiali delle donne 1975-1985, in http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/b_finestra_2/a_conf_donne_75_85.html, consultato il 12/07/2025.

AIDOS, Le Raccomandazioni Generali del Comitato CEDAW, in http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/c_testi_interpr_ufficiali/c_comit_cedaw/home_raccomand_cedaw.html, consultato il 01/06/2025.

All China Women's Federation, in <https://www.womenofchina.cn/womenofchina/acwf/1503/2333-1.htm>.

Centro di Ateneo per i Diritti Umani, *Le Conferenze internazionali sulla donna*, in <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/le-conferenze-internazionali-sulla-donna-1>, consultato il 12/06/2025.

Department of Public Safety, *Doxxing and Social Media*, in <https://police.tufts.edu/safety/doxxing-and->

[social-media](#), consultato il 12/11/2025.

EBSCO, *Internet troll*, in <https://www.ebsco.com/research-starters/science/internet-troll>, consultato il 11/04/2026.

Gov UK, *Country policy and information note: contravention of the population and family planning law and single and unmarried mothers, China*, 30 gennaio 2026, in <https://www.gov.uk/government/publications/china-country-policy-and-information-notes/country-policy-and-information-note-contravention-of-the-population-and-family-planning-law-china-may-2022-accessible>, consultato il 28/03/2026.

Ministero della Giustizia, *Grooming*, in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12_1.page?contentId=GLM1144705#.

Rete antiviolenza Milano, *Gender-based violence*, in <https://www.reteantiviolenzamilano.it/la-violenza-contro-le-donne/?lang=en>, consultato il 08/06/2026.

Treccani, *Han*, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/han_res-1ea6750e-bfa5-11e1-bb7e-d5ce3506d72e_\(Dizionario-di-Storia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/han_res-1ea6750e-bfa5-11e1-bb7e-d5ce3506d72e_(Dizionario-di-Storia)/).

Treccani, *Mansplaining*, in [https://www.treccani.it/vocabolario/neo-mansplaining_\(Neologismi\)/#google_vignette](https://www.treccani.it/vocabolario/neo-mansplaining_(Neologismi)/#google_vignette), consultato il 12/05/2026.

Trattati

Centro di Ateneo per i Diritti Umani, *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979)*, in <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/convenzione-sulleliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979>.

Centro di Ateneo per i Diritti Umani, *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993)*, in <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/dichiarazione-sulleliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993>.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, in <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf>.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>.

Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) e altri documenti, in <https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/CEDAW.pdf>.

Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, in https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/romastat.pdf.

United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New*

York, in <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.

Documenti

Camera dei deputati, *Commissione sullo status delle donne (CSW)*, in <https://internazionale.camera.it/conferenze-organizzazioni-internazionali/commissione-status-donne-csw>, consultato il 05/06/2025.

La Convenzione CEDAW: storia e contenuti di una convenzione dalla parte delle donne, in http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv_pricip/d_c_edaw_donne/cedaw_introduzione.html#Anchor-ratifica-35882, consultato il 24/05/2025.

UE

European Commission, *AI Act*, in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.

European Commission, *What is gender-based violence?*, in https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en.

European Institute for Gender Equality, *Cyber violence against women*, in https://eige.europa.eu/gender-based-violence/cyber-violence-against-women?language_content_entity=en.

European Institute for Gender Equality, *cyber violence against women and girls*, in <https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1311>.

European Institute for Gender Equality, *Tackling cyber violence against women and girls: The role of digital platforms*, in <https://eige.europa.eu/publications-resources/publications/tackling-cyber-violence-against-women-and-girls-role-digital-platforms>.

European Institute for Gender Equality, *Tackling cyber violence against women and girls: The role of digital platforms*, in file:///C:/Users/Utente/Downloads/tackling-cyber-violence-against-women-and-girls-the-role-of-digital-platforms_.pdf.

European Institute for Gender Equality, *What is economic violence?*, in https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/EIGE_Factsheet_EconomicViolence.pdf.

ONU

CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against Women, in <https://www.legal-tools.org/doc/f8d998/pdf/&ved=2ahUKEwi4r8KY2dX> .

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the combined seventh and eighth periodic reports of China 2014*, in <https://digitallibrary.un.org/record/791666?v=pdf#files>.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of China, 2023*, in https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/CHN/CO/9 .

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Concluding observations on the ninth periodic report of the Republic of Korea, 2024*, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/KOR/CO/9>.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention (continued) Ninth periodic report of the Republic of Korea, 2024*, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/SR.2061>.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General recommendation No. 36 (2017) on the right of girls and women to education*, in <https://digitallibrary.un.org/record/3843534?v=pdf#files>.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *List of issues and questions in relation to the ninth periodic report of the Republic of Korea, 2023*, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/KOR/Q/9>.

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Ninth periodic report submitted by China under article 18 of the Convention, due in 2018*, in <https://digitallibrary.un.org/record/3902434?v=pdf> .

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *Replies of the Republic of Korea to the list of issues and questions in relation to its ninth periodic report, 2024*, in <https://digitallibrary.un.org/record/4042202?v=pdf> .

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19*, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/GC/35> .

Replies of the Republic of Korea to the list of issues and questions in relation to its ninth periodic report, 2024, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/KOR/RQ/9>.

UNFPA, *UN in China Calls for Unified Action to End Digital Violence Against Women and Girls at Beijing+30 Seminar*, 25 novembre 2025, in <https://china.unfpa.org/en/news/25112502>.

General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, in https://www.istat.it/it/files/2018/04/CEDAW_GR_35.pdf.

UNHCR, *Republic of Korea: Criminal Code*, in <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1953/en/37944>.

UN Women, *Call to action: UNiTE to end digital violence against all women and girls*, 24 novembre 2025, in <https://www.unwomen.org/en/news-stories/statement/2025/11/call-to-action-unite-to-end-digital-violence-against-all-women-and-girls>, consultato il 08/04/2026.

UN Women, *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) FOR YOUTH*, in <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2016/CEDAW-for-Youth.pdf>.

UN Women, *Ending violence against women*, in <https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women>, consultato il 08/06/2026.

UN Women, *Facts and figures: Ending violence against women*, 19 novembre 2025, in <https://www.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/facts-and-figures-ending-violence-against-women>, consultato il 05/12/2025.

UN Women, *FAQs: Digital abuse, trolling, stalking, and other forms of technology-facilitated violence against women and girls*, 13 novembre 2026, in <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling-stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women>, consultato il 08/04/2026.

UN Women, *Guidebook on CEDAW general recommendation no. 30 and the UN Security Council resolutions on women, peace and security*, 2015, in <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/8/guidebook-cedawgeneralrecommendation30-womenpeacesecurity>.

UN Women, *NGO Participation at CEDAW sessions*, <https://www.un.org/womenwatch/daw/ngo/cedawngo.html>, consultato il 27/02/2026.

UN Women, *Short History of CEDAW Convention*, in <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>, consultato il 27/05/2025.

UN Women, *Types of violence against women and girls*, 17 novembre 2025, in <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/faqs-types-of-violence-against-women-and-girls>, consultato il 05/12/2025.

UN Women, *When justice fails: Why women can't get protection from AI deepfake abuse*, 26 febbraio 2026, in <https://www.unwomen.org/en/articles/explainer/when-justice-fails-why-women-cant-get-protection-from-ai-deepfake-abuse>, consultato il 08/04/2026.

UN Women, *Women's freedom from violence*, in <https://wrd.unwomen.org/practice/topics/freedom-violence>, consultato il 08/06/2026.

UN Women Data Hub, *Republic of Korea*, in <https://data.unwomen.org/country/republic-of-korea>.

United Nations, *Domestic Violence as Gender-based Violence under the CEDAW*, 1 agosto 2023, in <https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/domestic-violence-gender-based-violence-under-cedaw#:~:text=Domestic%20Violence%20as%20Gender->

[based%20Violence%20under%20the%20CEDAW.%20Published.%2001.](#)

United Nations, *Experts of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women Commend China on Anti-Domestic Violence Legislation, Ask about Women's Political Participation and Sex-Selective Abortions*, 2023, in https://www.ohchr.org/en/meeting_summaries/2023/05/experts-committee-elimination-discrimination-against-women-commend-china , consultato il 02/12/2025.

United Nations, *Introduction to the Committee*, in <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/introduction-committee>, consultato il 02/06/2025.

United Nations, *Membership*, in <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/membership> , consultato il 02/06/2025.

United Nations, *Replies of China to the list of issues and questions in relation to its ninth periodic report*, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2023, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/CHN/RQ/9>.

United Nations, *Report of China: Combined Third and Fourth Periodic Reports*, 1995, in <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw20/china.htm>.

United Nations, *Rules of procedure and working methods*, in <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/rules-procedure-and-working-methods> , consultato il 02/06/2025.

United Nations, *UN women's rights committee publishes findings on China, Germany, Iceland, Sao Tome and Principe, Slovakia, Spain, Timor-Leste and Venezuela*, in https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/05/un-womens-rights-committee-publishes_findings-china-germany-iceland-sao-tome , consultato il 10/10/2025.

United Nations, *Views adopted by the Committee under article 7 (3) of the Optional Protocol, concerning communication No. 103/2016*, 2018, in <https://juris.ohchr.org/casedetails/2432/en-US> .

United Nations, *Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (forty-sixth session)*, 2010, in <https://docs.un.org/en/CEDAW/C/46/D/18/2008>.

United Nations, *What is Domestic Abuse?*, in <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse>, consultato il 30/11/2025.

United Nations China, *Seminar on Technology-facilitated Gender-based Violence and Commemoration of 16-days of Activism of Ending Violence against Women and Girls in China*, 24 novembre 2023, in <https://china.un.org/en/253737-seminar-technology-facilitated-gender-based-violence-and-commemoration-16-days-activism>.

United Nations Human Rights, *A/HRC/38/47: Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, 18 giugno 2018, in <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3847-report-special-rapporteur-violence-against-women-its-causes-and>.

United Nations Human Rights Council, *Accelerating efforts to eliminate violence against women and girls: preventing and responding to violence against women and girls in digital contexts*, 17 luglio 2018, in <https://digitallibrary.un.org/record/1640463?v=pdf#files>.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Cyberstalking and cyberharassment*, in <https://www.unodc.org/cld/ar/education/tertiary/cybercrime/module-12/key-issues/cyberstalking-and-cyberharassment.html>, consultato il 10/04/2026.

WHO, *Sexual Violence*, <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>, consultato il 05/12/2025.

WHO, *Violence against women*, in <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>, consultato il 08/06/2026.

Cina

Chinese Law Translate, *Law on the Prevention and Control of Cybercrime (Draft for Solicitation of Comments)*, in <https://www.chinalawtranslate.com/en/cybercrime-law/>, consultato il 10/05/2025.

China Law Translate, *Provisions on the Administration of Deep Synthesis Internet Information Services*, 11 dicembre 2022, in <https://www.chinalawtranslate.com/en/deep-synthesis/>.

Civil Code of the People's Republic of China, in <https://www.registrationchina.com/articles/law/civil-code-of-the-prc-2020-edition/>.

Ministry of Public Security of People's Republic of China, 公安机关严厉打击偷拍偷窥黑色产业链条 侦破刑事案件160余起 抓获犯罪嫌疑人860余人 , 7 marzo 2022, in <https://www.mps.gov.cn/9080/n2254098/n4904352/c8393705/content.html>.

Personal Information Protection Law of the People's Republic of China, in <https://www.cpopartners.com/wp-content/uploads/2025/04/17-Personal-Information-Protection-Law-PRC-1-Nov-2021.pdf>.

State Council information Office of the People's Republic of China, *Equality, Development and Sharing: Progress of Women's Cause in 70 Years Since New China's Founding*, 2022, in http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2019n/202207/t20220704_130636.html, consultato il 02/12/2025.

The Supreme People's Court of People's Republic of China, *Chinese courts step up crackdown on cyber crimes*, in https://english.court.gov.cn/2026-03/10/c_1170619.htm, consultato il 08/05/2026.

The Supreme People's Court of the People's Republic of China, *Criminal Law of the People's Republic of China*, in https://english.court.gov.cn/2015-12/01/c_766158_23.htm.

Wipo, *Criminal Law of the People's Republic of China*, [China](https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/852), in <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/852>.

Corea del Sud

ACT ON SPECIAL CASES CONCERNING THE PUNISHMENT OF CRIMES OF DOMESTIC VIOLENCE, Law Viewer, in https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=61675&type=part&key=9.

ACT ON SPECIAL CASES CONCERNING THE PUNISHMENT OF SEXUAL CRIMES, in https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=40947&lang=ENG.

ACT ON THE PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE AND PROTECTION OF VICTIMS, in https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=54652&type=part&key=38.

Constitutional Court of Korea, *Case on Same Surname Same Origin Marriage Ban*, 1997, in <https://english.ccourt.go.kr/site/eng/ex/bbs/View.do?cbIdx=1142&bcIdx=984809>.

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY AND WORK-FAMILY BALANCE ASSISTANCE ACT, in https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=37613&lang=ENG.

LABOR STANDARDS ACT, in <https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/46401/KOR46401.pdf>.

Republic of Korea's Constitution of 1948 with Amendments through 1987, in <https://faolex.fao.org/docs/pdf/kor135283.pdf>.

RULES OF PROCEDURE OF THE COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, in [Part of HRI GEN 3 Rev-3 7080 E.pdf](#).

ONG

Chinese Human Rights Defenders, *CHRD Civil Society Report Submitted to CEDAW*, 8 aprile 2023, in <https://www.nchrd.org/2023/04/chrd-civil-society-report-submitted-to-cedaw/>.

Chinese Human Rights Defenders, “*We strip you naked to crush your spirit!*” *Gender-based State Violence & Reprisals against Women Human Rights Defenders in China*, 31 luglio 2023, in <https://www.nchrd.org/wp-content/uploads/2023/08/CEDAW-extended-report.pdf>.

Human Rights Watch, *China: Cybercrime Bill Entrenches Censorship, Surveillance*, in <https://www.hrw.org/news/2026/03/17/china-cybercrime-bill-entrenches-censorship-surveillance>, consultato il 10/05/2026.

Human Rights Watch, *It's time to abolish China's three-child policy*, 22 febbraio 2023, in <https://www.hrw.org/news/2023/02/22/its-time-abolish-chinas-three-child-policy>, consultato il 28/03/2026.

Human Rights Watch, “*My Life is Not Your Porn*” *Digital Sex Crimes in South Korea*, 16 giugno 2021, in <https://www.hrw.org/report/2021/06/16/my-life-not-your-porn/digital-sex-crimes-south-korea>, consultato il 19/04/2026.

Human Rights Center of the Renmin University of China, *Report on China's Implementation of the*

CEDAW, in https://www.csosew.org/wp-content/uploads/2023/04/INT_CEDAW_CSS_CHN_52301_E.pdf.

Sentenze

Legal Information Institute, *A.T v. Hungary*, in https://www.law.cornell.edu/gender-justice/resource/at_v_hungary, consultato il 05/03/2026.

Osservatorio Violenza sulle Donne, *Corte EDU, sez. III, 09/06/2009, ricorso n. 33401/02, Opuz c. Turchia*, in <https://ovd.unimi.it/sentenza/corte-edu-sez-iii-09-06-2009-ricorso-n-33401-02-opuz-c-turchia/>, consultato il 12/03/2026.

The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, in <https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/50/Akayesu/>.

Dichiarazione del ricorso a strumenti di Intelligenza Artificiale (IA)

La sottoscritta Matilde Ramolini, matricola numero 899009, iscritta presso Ca' Foscari al corso di Laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparative autrice tesi di *laurea Violenza di genere offline e online: i casi di Cina e Corea del Sud nell'ambito della CEDAW*, relatrice Sara De Vido, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n.445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

- ☐ di NON aver fatto ricorso a tecnologie di intelligenza artificiale generativa per supportare vari aspetti della ricerca e della scrittura del suo elaborato finale/della sua tesi di laurea;
- ☒ di aver fatto ricorso a tecnologie di intelligenza artificiale generativa per supportare vari aspetti della ricerca e della scrittura del suo elaborato finale/della mia tesi di laurea, in particolare:

- *indicare il nome dello strumento:* ChatGPT
- *fornire informazioni su come è stato utilizzato lo strumento:*
 - ☐ *revisione e ottimizzazione dei testi per migliorare chiarezza e coerenza;*
 - ☐ *generazione di grafici e diagrammi per la presentazione dei dati;*
 - ☐ *supporto alla scrittura automatica di frasi;*
 - ☐ *produzione di immagini illustrative per integrare la parte metodologica;*
 - ☒ *altro (specificare):* per tradurre testi dalla lingua cinese, coreana, francese e spagnola in italiano; per cercare documenti specifici sui siti governativi cinesi; per comprendere in modo più semplice le tabelle o i dati riportati in alcuni paper.
- *indicare le sezioni/i capitoli interessate/interessati:* in tutti i capitoli poiché in ognuno sono state usate fonti ***in cinese o in coreano o in francese o in spagnolo, oppure sono stati usati paper con tabelle che sono state semplificate.
- *indicare come è stata verificata la correttezza, la qualità e l'attendibilità delle informazioni o dei testi eventualmente generati:* le parti tradotte che sono state usate nella tesi sono state controllate con ulteriori ricerche online e su google translate o deepl per assicurarsi che la traduzione fosse uguale o simile, mentre i dati delle tabelle semplificate sono stati confrontati con quelli del paper e sulle conclusioni tratte dall'autore del paper stesso.

DICHIARA INOLTRE

che tutto il materiale generato dall'IA è stato attentamente verificato, rivisto e rielaborato dall'autore/dall'autrice, che si assume la piena responsabilità per la qualità, l'accuratezza e l'integrità scientifica del lavoro.